

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMITATO PER LA DOCUMENTAZIONE
DELLE ATTIVITÀ ITALIANE IN AFRICA

L'ITALIA IN AFRICA

SERIE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NEI TERRITORI OLTREMARE

VOLUME SECONDO

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA (A. O. I.)

(1936 - 1941)

CON CENNI SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA IN SOMALIA SOTTO MANDATO
FIDUCIARIO INTERNAZIONALE AFFIDATO
ALL'ITALIA (A. F. I. S.)

(1950 - 1960)

Testo di

VINCENZO MELLANA

SOC. ABETE - ROMA, MCMLXXII

L'ITALIA IN AFRICA

©

by Comitato per la Documentazione
delle Attività Italiane in Africa

Stampato in Italia - Printed in Italy

(23/3663) Roma, 1972 - Soc. A.B.E.T.E.

COMITATO PER LA DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITALIANE IN AFRICA

Presidente onorario: Giuseppe BRUSASCA, Senatore (già Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana).

Presidente: Gaspare AMBROSINI, Presidente emerito della Corte Costituzionale, Professore emerito di Diritto Costituzionale.

Segretario generale: Francesco Attilio SCAGLIONE (già Direttore di Governo di 1ª classe e Capo dell'Ufficio Studi del Ministero dell'Africa Italiana; già Direttore Generale del Ministero del Tesoro).

Membri:

Gino BARBIERI, Preside della Facoltà di Economia nell'Università di Verona.

Raffaella CAROSELLI, Professoressa incaricata di Storia economica e delle dottrine economiche nell'Università degli Studi di Roma; libera docente di Storia economica nell'Università degli Studi di Roma; Bibliotecaria direttrice della Biblioteca generale della Facoltà di Economia e Commercio di Roma.

Raffaele CIASCA, Professore emerito di Storia moderna (già Presidente dell'Istituto per l'Oriente, Senatore).

Giuseppe Aurelio COSTANZO-BECCARIA, Ordinario di Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici nell'Università di Perugia.

Mario D'ANTONIO, Capo del Servizio Studi della Camera dei Deputati; Direttore della rivista « Rassegna Parlamentare ».

Enrico DE LEONE, Ordinario di Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici nell'Università di Cagliari; Direttore dell'Istituto di Studi Africani nell'Università di Cagliari (già Consigliere di Governo del Ministero dell'Africa Italiana).

Roberto DUCCI, Ambasciatore, Direttore Generale degli affari politici del Ministero degli Affari Esteri.

Alessandro FARACE, Ambasciatore, Direttore Generale del personale e dell'amministrazione del Ministero degli Affari Esteri.

Teobaldo FILESI, Docente di Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici nell'Università di Napoli e di Storia dell'Africa nella Pontificia Università Urbaniana di Roma; Direttore responsabile della rivista « Africa » (già Consigliere di Governo del Ministero dell'Africa Italiana).

Carlo GIGLIO, Ordinario di Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici nell'Università di Pavia; Direttore dell'Istituto di Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici nell'Università di Pavia; Presidente dell'Associazione degli Africanisti italiani.

Guglielmo GUGLIELMI, Segretario della Società Geografica Italiana (già Consigliere di Governo del Ministero dell'Africa Italiana).

Ernesto MASSI, Professore straordinario di Geografia economica nella Facoltà di Economia e Commercio di Roma; Direttore dell'Istituto di Geografia economica della Facoltà di Economia e Commercio di Roma.

Armando MAUGINI (già Direttore dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, Ispettore Generale nel ruolo tecnico agrario del Ministero dell'Africa Italiana).

Mario MONDELLO, Ambasciatore, Direttore Generale delle relazioni culturali con l'estero del Ministero degli Affari Esteri.

Ruggero MOSCATI, Presidente della Commissione per il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli Affari Esteri; Ordinario di Storia moderna nell'Università di Roma.

Mario PINNA CABONI, Ambasciatore, Direttore Generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli Affari Esteri.

Mario ROMANI, Ordinario di Storia economica e sociale nell'Università Cattolica di Milano.

Franco VALSECCHI, Capo del Servizio storico e documentazione del Ministero degli Affari Esteri; Ordinario di Storia moderna nella Università di Roma.

Giuseppe VEDOVATO, Senatore della Repubblica, Ordinario di Storia dei trattati e politica internazionale nell'Università di Roma; Presidente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; Direttore della « Rivista di studi politici internazionali ».

Salvatore VILLARI, Ordinario di Diritto pubblico nell'Università di Messina.

INDICE - SOMMARIO

CAPITOLO PRIMO

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLA SOMALIA ED IN ERITREA ALLA VIGILIA DELLA COSTITUZIONE DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA

1. - Necessità di aggiornare i vecchi Ordinamenti Giudiziari per la Somalia (1911) e per l'Eritrea (1926)	Pag.	1
2. - Influenza della legge organica eritreo-somala del 1933 sulla amministrazione della giustizia nella Somalia ed in Eritrea alla vigilia della costituzione dell'Africa Orientale Italiana	»	4
3. - La condizione giuridica degli abitanti nella Somalia ed in Eritrea e la legge loro applicabile - I meticci	»	12
4. - Tendenze alla unificazione delle norme relative all'amministrazione della giustizia con particolare riguardo a quelle sulla giustizia militare prima della costituzione dell'Africa Orientale Italiana - L'Ordinamento Giudiziario Militare per le Colonie del 1929 - Altre manifestazioni di tale tendenza	»	18
5. - Gli Ordinamenti Giudiziari per la Somalia e per l'Eritrea del 1935 e loro ritardata entrata in vigore	»	25
6. - Partizione della materia	»	27
<i>Note al Capitolo Primo</i>	»	29

CAPITOLO SECONDO

L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PER LA SOMALIA APPROVATO CON IL R.D. 20 GIUGNO 1935 N. 1638

SEZIONE PRIMA

PRINCIPI GENERALI - ORGANI GIURISDIZIONALI E PERSONALE GIUDIZIARIO

1. - Cenni sul progetto di Ordinamento Giudiziario elaborato dal Governo della Somalia nel 1932 - Principali proposte di riforma, modificazione e di aggiunte nei confronti dell'allora vigente Ordinamento Giudiziario del 1911	Pag.	32
--	------	----

SEZIONE SECONDA
NORME DI COMPETENZA
ORDINE E FORMA DEI GIUDIZI

2. - Criteri accolti dalla Commissione Ministeriale per lo studio e la redazione degli Ordinamenti Giudiziari per l'Eritrea e per la Somalia nei confronti di quest'ultimo - Accoglimento della tesi favorevole alla attribuzione di funzioni giudiziarie a funzionari coloniali	Pag. 42
3. - L'Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638, e sua ritardata entrata in vigore nella colonia	» 53
4. - Organi giudiziari in Somalia aventi giurisdizione nei confronti dei cittadini italiani e degli stranieri: 1) i Residenti; 2) i Commissari Regionali; 3) il Giudice della Colonia; 4) la Corte di Assise; 5) il Governatore	» 55
5. - Organi giudiziari in Somalia aventi giurisdizione nei confronti dei sudditi coloniali e degli assimilati: 1) i Qadi; 2) il Tribunale Indigeno; 3) i Residenti; 4) i Commissari Regionali; 5) il Giudice della Colonia; 6) la Corte di Assise; 7) i Tribunali Regionali; 8) il Governatore	» 61
6. - Organi giudiziari in Italia aventi giurisdizione sul territorio della Somalia: 1) la Corte di Appello di Roma; 2) la Corte di Cassazione del Regno	» 69
7. - La giurisdizione militare - L'Ordinamento Giudiziario militare per le Colonie approvato con il R.D. 23 dicembre 1929, n. 2377 - Rinvio	» 70
8. - Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con giurisdizione sul territorio della Somalia limitatamente nei confronti dei cittadini italiani o degli stranieri	» 71
9. - Le controversie relative a diritti in materia civile, commerciale ed amministrativa tra la Pubblica Amministrazione ed i privati	» 73
10. - La giustizia amministrativa - Rinvio - Il Ministro per le Colonie - Il Consiglio di Stato	» 74
11. - Il contenzioso tributario - Rinvio - Le controversie tra famiglie e gruppi di famiglie, tribù o villaggi in materia speciale	» 75
12. - La consulenza legale e la difesa della Pubblica Amministrazione Coloniale	» 76
13. - L'Ufficio del Pubblico Ministero ed il suo ordinamento	» 77
14. - I Magistrati - Loro stato giuridico in Colonia	» 80
15. - I Cancellieri ed i Segretari - Loro stato giuridico in Colonia - Le funzioni di Cancelliere presso gli Uffici Giudiziari musulmani	» 84
16. - L'Ufficiale Giudiziario - L'Interprete - L'Usciere - L'Amministratore Giudiziario - Le funzioni di Ufficiale Giudiziario presso gli Uffici Giudiziari musulmani	» 85
17. - Il gratuito patrocinio - Il patrocinio legale	» 87
18. - Il Notaio della Colonia - Le funzioni notarili del Qadi	» 90
19. - La Conservatoria delle Ipoteche - Il Servizio del Casellario Giudiziale - Rinvio - Cenni sull'ordinamento carcerario	» 91

1. - Premessa	Pag. 93
2. - I cittadini italiani e gli stranieri di fronte alle giurisdizioni indigene - I sudditi coloniali e gli assimilati di fronte alle giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani e gli stranieri	» 95
3. - Norme generali di competenza in relazione alla duplicità della legislazione - Opzione di legislazione - Deroghe di giurisdizione	» 96
4. - Il diritto di opzione in favore degli indigeni per la legge e la giurisdizione italiane - Questioni relative e soluzioni giurisprudenziali	» 100
5. - Ordine e forma dei giudizi civili avanti le Autorità Giudiziarie stabilite per i cittadini italiani e per gli stranieri - Il giudizio di prima istanza - Sua omissione	» 103
6. - Poteri dell'Autorità Giudiziaria e delle parti private nel giudizio civile	» 105
7. - Il procedimento civile per ingiunzione - Applicabilità o meno del diritto di opzione da parte dei sudditi coloniali	» 108
8. - Delle impugnazioni e dei relativi giudizi in materia civile	» 111
9. - Ordine e forma dei giudizi penali di prima istanza avanti le Autorità Giudiziarie stabilite per i cittadini italiani e gli stranieri	» 113
10. - Il procedimento penale per decreto - Opposizione - Casi e limiti di applicazione - Misure di controllo	» 117
11. - Delle impugnazioni e dei relativi giudizi in materia penale	» 121
12. - Ordine e forma dei giudizi avanti le Autorità Giudiziarie stabilite per i soli sudditi coloniali od assimilati - Il processo consuetudinario - Criteri generali informativi del processo musulmano - Rinvio	» 122
13. - Delle impugnazioni in diritto musulmano e relativi giudizi secondo l'Ordinamento Giudiziario - Norme applicabili	» 127
14. - Il giudizio avanti il Tribunale Regionale - Mezzi di impugnazione	» 128
15. - Il giudizio di revisione dinnanzi al Governatore - Ricorso avverso le sentenze civili e penali del Tribunale Indigeno e penali del Tribunale Regionale - Poteri del Governatore - Ammissibilità o meno del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Governatore	» 130
16. - L'esecuzione penale - Le funzioni di Giudice di Sorveglianza - La grazia - La liberazione condizionale	» 134
17. - L'esecuzione civile e penale con riguardo alle due giurisdizioni e nei rapporti intercoloniali ed internazionali - Rogatorie	» 136
18. - L'extradizione - L'assistenza intercoloniale in materia penale	» 137

19. - Le pene consuetudinarie e l'ordine pubblico coloniale - Le consuetudini indigene ed il codice penale italiano	Pag. 139
<i>Note al Capitolo Secondo</i>	» 146

CAPITOLO TERZO

L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PER L'ERITREA
APPROVATO CON
IL R.D. 20 GIUGNO 1935 N. 1649

SEZIONE PRIMA

PRINCIPI GENERALI - ORGANI GIURISDIZIONALI
E PERSONALE GIUDIZIARIO

1. - Cenni sul progetto di Ordinamento Giudiziario elaborato dal Governo della Colonia Eritrea nel 1932 - Principali proposte di riforma, modificazioni e di aggiunte nei confronti dell'Ordinamento Giudiziario in allora vigente del 1926.	Pag. 152
2. - Criteri accolti dalla Commissione Ministeriale per lo studio e la redazione degli Ordinamenti Giudiziari per l'Eritrea e per la Somalia nei confronti del primo	» 153
3. - L'Ordinamento Giudiziario per la Colonia Eritrea approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1649 e sua ritardata entrata in vigore - Partizione ed ordine di esposizione della materia - Rinvio	» 161
4. - Organi giurisdizionali in Eritrea per i cittadini italiani e gli stranieri: a) il Conciliatore; b) il Giudice della Colonia; c) le Sezioni di Giudicatura; d) la Corte di Assise	» 162
5. - Organi giurisdizionali in Eritrea per i sudditi coloniali e gli assimilati: a) i Capi Indigeni; b) i Residenti e i Commissari Regionali; c) i Tribunali di Commissariato; d) la Corte di Assise; e) i Qadi; f) il Tribunale Sciaraitico; g) il Governatore.	» 166
6. - Organi giudiziari in Italia aventi giurisdizione sul territorio dell'Eritrea: a) la Corte di Appello di Roma; b) la Corte di Cassazione del Regno - I conflitti di giurisdizione e di attribuzione	» 170
7. - La giurisdizione militare - Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato - Le controversie relative a diritti tra privati e la Pubblica Amministrazione - La giustizia amministrativa - Il contenzioso tributario - Le controversie tra famiglie e gruppi di famiglie, tribù e villaggi in materie speciali - La consulenza legale e la difesa della Pubblica Amministrazione - L'Ufficio del Pubblico Ministero e suo ordinamento - Rinvio	» 171
8. - Il personale giudiziario e relativo stato giuridico in Colonia - Magistrati, Cancellieri, Segretari, Ufficiali Giudiziari, Interpreti, Usceri - Gli amministratori Giudiziari - Rinvio.	» 172

9. - Il patrocinio legale - Rinvio - Il gratuito patrocinio	Pag. 172
10. - Il Notariato - La Conservatoria delle Ipoteche - Il Servizio del Casellario Giudiziale: rinvio - Cenni sull'ordinamento carcerario: rinvio	» 174

SEZIONE SECONDA

NORME DI COMPETENZA
ORDINE E FORMA DEI GIUDIZI

1. - Norme generali di competenza - Deroghe alle giurisdizioni indigene - Diritto di opzione dei sudditi coloniali od assimilati per la legislazione e la giurisdizione italiane - Rinvio.	Pag. 177
2. - Ordine e forma dei giudizi civili e penali di prima istanza per i cittadini italiani o stranieri - Il diritto processuale applicabile Rinvio	» 179
3. - Il giudizio sulle impugnazioni - Rinvio	» 182
4. - Ordine e forma dei giudizi civili e penali di prima istanza per i sudditi coloniali ed assimilati - Il diritto processuale applicabile - Rinvio	» 183
5. - Il giudizio sulle impugnazioni - Il giudizio di revisione avanti il Governatore - Rinvio	» 184
6. - Cenni sul processo indigeno eritreo	» 186
7. - Le consuetudini tradizionali comuni alle popolazioni dello altipiano eritreo - Le consuetudini in materia di contratto di compravendita del bestiame - Altre consuetudini ed in particolare la pena consuetudinaria della fustigazione	» 196
8. - L'esecuzione penale - La grazia - La liberazione condizionale - L'esecuzione civile e penale con riguardo alle due giurisdizioni e nei rapporti intercoloniali e internazionali - Le rogatorie - L'assistenza intercoloniale in materia penale - L'estradizione - Rinvio	» 211
<i>Note al Capitolo Terzo</i>	» 213

CAPITOLO QUARTO

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NELL'AFRICA ORIENTALE
ITALIANA
(A.O.I.)

SEZIONE PRIMA

SISTEMA LEGISLATIVO, FONTI DEL DIRITTO E DIRITTI
VIGENTI IN AFRICA ORIENTALE ITALIANA

1. - La costituzione dell'Africa Orientale Italiana (A.O.I.) - Lo ordinamento organico (R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 285) e l'ordinamento

politico, amministrativo e militare (R.D. 15 novembre 1937, n. 2708) per l'Africa Orientale Italiana e loro riflessi sulla amministrazione della giustizia - I Capi ed i Notabili Indigeni - La tribù e le collettività indigene e loro personalità giuridica	Pag. 215
2. - Cenni sulle fonti del diritto e sul sistema legislativo nella Africa Orientale Italiana: A) il diritto italiano ed il diritto straniero - L'estensione delle leggi del Regno ai territori dell'Africa Orientale Italiana, loro pubblicazione ed entrata in vigore	» 225
3. - Segue: B) il diritto indigeno, suo riconoscimento e conservazione.	» 230
4. - Segue: C) la giurisprudenza	» 232
5. - Segue: D) cenni sui conflitti di leggi nell'Africa Orientale Italiana e loro parziale disciplina legislativa - a) Il conflitto internazionale di leggi - b) Il conflitto fra la legge italiana ed i sistemi giuridici indigeni - c) I conflitti fra i diversi sistemi giuridici indigeni	» 233
6. - La condizione giuridica degli abitanti dell'Africa Orientale Italiana e la legge loro applicabile: a) cittadini italiani e stranieri; b) sudditi dell'Africa Orientale Italiana ed assimilati.	» 236
7. - La disciplina giuridica dei rapporti tra cittadini italiani e sudditi dell'Africa Orientale Italiana	» 246
8. - La condizione giuridica dei meticci	» 252

SEZIONE SECONDA

ESTENSIONE FORMALE E ADATTAMENTO PROGRESSIVO
DEGLI ORDINAMENTI GIUDIZIARI SOMALO ED
ERITREO AI SINGOLI TERRITORI DI GOVERNO
DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA

1. - L'amministrazione della giustizia nell'Africa Orientale immediatamente prima della costituzione dell'Africa Orientale Italiana (A.O.I.) - L'Ordinanza n. 7551 in data 30 marzo 1936 dell'Alto Commissario e Comandante Superiore dell'Africa Orientale, relativa all'Ordinamento della Giustizia Civile nei territori occupati confinanti con l'Eritrea	Pag. 257
2. - L'amministrazione della giustizia non militare nell'Africa Orientale Italiana - Abolizione della giurisdizione consolare in Etiopia - Estensione formale e progressivo adattamento degli Ordinamenti Giudiziari Somali ed Eritrei ai singoli territori di Governo oppure alle singole materie di applicazione	» 263
3. - Istituzione della Corte di Appello dell'Africa Orientale Italiana e dei relativi posti di Primo Presidente e di Procuratore Generale - Istituzione di altri nuovi organi giudiziari - Rinvio.	» 266
4. - L'amministrazione della giustizia nel territorio del Governatorato di Addis Abeba, trasformatosi successivamente in Governo dello Scioa	» 270

5. - L'amministrazione della giustizia nel territorio del Governo dell'Amara	Pag. 288
6. - L'amministrazione della giustizia nel territorio del Governo del Harar	» 291
7. - L'amministrazione della giustizia nel territorio del Governo dei Galla e Sidama	» 299
8. - L'amministrazione della giustizia nel territorio del Governo dell'Eritrea	» 314
9. - L'amministrazione della Giustizia nel territorio del Governo della Somalia	» 319
10. - L'Avvocatura di Stato nell'Africa Orientale Italiana - Attribuzioni e funzionamento	» 321
11. - La disciplina del patrocinio legale nei confronti dei sudditi coloniali ed assimilati	» 324
12. - Unificazione delle norme sulla amministrazione della giustizia nell'Africa Orientale Italiana - Tendenze - Il progetto di Ordinamento Giudiziario per l'Africa Orientale Italiana	» 326

SEZIONE TERZA

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CON
RIFERIMENTO AD ALCUNE MATERIE SPECIALI

1. - La procedura relativa alle trasgressioni di regolamenti emanati dal Governatore Generale, dai Governatori e dalle Amministrazioni Municipali (art. 58 del R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019)	Pag. 347
2. - La giurisdizione civile degli Ufficiali di Porto - Cenni sulla giurisdizione penale marittima mercantile	» 349
3. - Le norme generali per la repressione delle violazioni degli ordinamenti finanziari relative ai tributi.	» 354
4. - Il contenzioso tributario erariale e locale	» 360
5. - Disposizioni penali e competenza dell'Autorità Giudiziaria in materia doganale - Il contenzioso doganale	» 370
6. - Disposizioni penali in materia di monopolio dei tabacchi, fiammiferi, apparecchi di accensione e pietrine focaie. Norme per la risoluzione delle controversie relative	» 372
7. - Cenni sulla disciplina giuridica dei cambi e delle divise estere - Norme per la risoluzione delle controversie relative.	» 374
8. - Cenni sulla disciplina giuridica della proprietà industriale - Norme per la risoluzione delle relative controversie.	» 376
9. - La competenza dell'Autorità Giudiziaria con riguardo alle controversie individuali di lavoro e di impiego privato	» 378
10. - Cenni sulla disciplina giuridica degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali.	» 381

11. - Le norme relative alle requisizioni - Disciplina delle controversie in materia di indennità	Pag. 384
12. - Le procedure in materia di espropriazione per pubblica utilità e di indemanamento terriero - Norme per la risoluzione delle relative controversie	» 389
13. - L'ordinamento della Corte dei Conti in Africa Orientale Italiana - Il contenzioso contabile	» 392
14. - Cenni sui più importanti provvedimenti normativi con riferimento all'amministrazione della giustizia e con efficacia su tutta l'Africa Orientale Italiana	» 394

SEZIONE QUARTA

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MILITARE

1. - L'amministrazione della giustizia militare immediatamente prima della costituzione dell'Africa Orientale Italiana - L'Ordinanza n. 11482, in data 3 ottobre 1936 dell'Alto Commissario e Comandante Superiore dell'Africa Orientale relativa allo « Ordinarmento della Giustizia Militare in A.O. durante lo stato di guerra » e disposizioni complementari	Pag. 401
2. - L'amministrazione della giustizia militare in Africa Orientale Italiana - L'Ordinamento Giudiziario Militare per l'Africa Orientale Italiana approvato con il R.D. 8 luglio 1939, n. 1317.	» 407
3. - L'Ordinamento della giustizia militare nei territori dell'Africa Orientale Italiana ed in quelli di nuova occupazione durante lo stato di guerra	» 422

SEZIONE QUINTA

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NON MILITARE NEL TERRITORIO DI OCCUPAZIONE BELLICA DELLA « SOMALIA BRITANNICA »

1. - L'istituzione dell'Ufficio per gli Affari dei Territori di Occupazione Bellica	Pag. 431
2. - L'amministrazione della giustizia non militare nel territorio di occupazione bellica della « Somalia Britannica »: a) nei confronti dei somali ed assimilati; b) nei confronti dei cittadini italiani ed equiparati	» 432

SEZIONE SESTA

CENNI SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN SOMALIA SOTTO MANDATO FIDUCIARIO INTERNAZIONALE AFFIDATO ALL'ITALIA (1950-1960)

1. - Continuazione della validità dei principi fondamentali dello Ordinamento Giudiziario coloniale del 1935 nel sistema del mandato fiduciario internazionale affidato all'Italia nel 1950 -	
---	--

Legislazione di adattamento nella amministrazione della giustizia in relazione alle finalità del sistema fiduciario internazionale	Pag. 443
2. - Il nuovo Ordinamento Giudiziario approvato con Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5 - Norme relative fiscali e regolamentari - Ulteriore legislazione di adattamento	» 451
<i>Note al Capitolo Quarto.</i>	» 457

APPENDICE

A) DOCUMENTI

Doc. n. 1: Decreto 31 maggio 1936, n. 3 del Governatore Generale Vice Re d'Etiopia Graziani, circa la nomina di funzionari giudiziari	Pag. 477
Doc. n. 2: Decreto 8 luglio n. 42 del Governatore Generale Vice Re d'Etiopia Graziani, circa la nomina degli Uomber e Dagnà della città di Addis Abeba	» 477
Doc. n. 3: Decreto 17 aprile 1937, n. 116 del Governatore dei Galla e Sidama Geloso, circa la nomina di Qadi e componenti il Tribunale Indigeno di Gimma	» 481
Doc. n. 4: Decreto 17 aprile 1937, n. 147 del Governatore dei Galla e Sidama Geloso, circa il conferimento di funzioni giudiziarie e costituzione del Tribunale Indigeno della Residenza di Soddu.	» 482
Doc. n. 5: Decreto 19 aprile 1937, n. 118, del Governatore dei Galla e Sidama Geloso, circa la nomina di Dagnà per la Residenza di Gimma	» 483
Doc. n. 6: Decreto 19 aprile 1937, n. 119, del Governatore dei Galla e Sidama Geloso, circa la nomina di Membro del Tribunale Indigeno di Soddu	» 484
Doc. n. 7: « Dalla capitale dell'Impero - Giustizia e polizia indigena » Estratto da « Il Corriere Eritreo » del 1° febbraio 1939.	» 484
Doc. n. 8: « L'organizzazione della giustizia tra le popolazioni sud-dite - Il Vice Governatore Generale inaugura il Tribunale Sciaraitico dello Scioa » - Estratto da « Il Corriere dell'Impero » del 21 luglio 1939	» 486
Doc. n. 9: Appunto 4 ottobre 1939 del Gabinetto del Ministero della Africa Italiana al Capo del Governo circa la istituzione di un Corpo speciale di magistrati a contratto e l'aumento del numero degli avvocati e procuratori nell'Africa Orientale Italiana.	» 488
Doc. n. 10: Decreto 1° gennaio 1940, n. 113 del Governatore dello Scioa Nasi, circa la nomina di Assessori per l'anno 1940 presso il R. Tribunale civile e penale dello Scioa	» 490

Doc. n. 11: Decreto 13 aprile 1940, n. 719 del Reggente il Governo Generale dell'A.O.I. Nasi, circa la istituzione di un Tribunale Speciale che proceda in Ticcio al giudizio dei ribelli catturati nel territorio degli Arussi	Pag. 491
Doc. n. 12: Piante organiche dei Magistrati, Cancellieri e Segretari della Corte di Appello di Addis Abeba e delle Sezioni di Corte di Appello di Asmara e di Mogadiscio, secondo il Progetto Ministeriale di Ordinamento Giudiziario unico per l'Africa Orientale Italiana	» 494
Doc. n. 13: Piante organiche dei Magistrati, Cancellieri e Segretari dei Tribunali, Commissariati e Vice Commissariati del Governatorato Generale di Addis Abeba e dei Governi dell'Eritrea, dell'Amara, del Harar, dei Galla e Sidama e della Somalia, secondo il Progetto Ministeriale di Ordinamento Giudiziario unico per l'Africa Orientale Italiana	» 495
Doc. n. 14: Carta della dislocazione degli organi giudiziari in Africa Orientale Italiana.	» 497

B) GIURISPRUDENZA

1. - Corte di Appello di Addis Abeba	Pag. 501
2. - Corte di Assise di Addis Abeba	» 504
3. - Tribunale Civile e Penale di Addis Abeba	» 513
4. - Tribunale dell'Eritrea	» 525
5. - Tribunale del Harar	» 528
6. - Tribunale dell'Amara	» 530
7. - Giudice della Somalia	» 533

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI

1. - Un Tribunale di Commissariato in Eritrea	Pag. 80-81
2. - Il Tribunale per Eritrei ad Asmara	» 80-81
3. - Un Tribunale di mercato ad Asmara	» 80-81
4. - Le Carceri di Adi Quala	» 184-185
5. - Le Carceri di Mogadiscio	» 184-185
6. - Il Palazzo di Giustizia di Mogadiscio	» 184-185
7. - Lo Stabilimento Penitenziario di Gimma	» 288-289
8. - Il Tribunale provvisorio di Dessié	» 288-289
9. - Il Tribunale Militare di Gimma	» 288-289
10. - La sede della Questura della Polizia dell'Africa Italiana in Asmara	» 360-361
11. - L'Archivio della Polizia dell'Africa Italiana di Asmara	» 360-361
12. - La sede della Polizia a Gore	» 444-445
13. - Bande a cavallo di Polizia dello Scioa	» 444-445
14. - Ascari della Polizia dell'Africa Italiana	» 520-521

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

Ann. Afr. It.	Annali dell'Africa Italiana
A.F.I.S.	Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia
A.O.I.	Africa Orientale Italiana
art.	articolo
A.S.A.	Azienda Speciale Approvvigionamenti
A.S.MAI	Archivio storico del soppresso Ministero dell'Africa Italiana
B.A.S.	British Administration of Somaly
Boll. Uff. G.	Bollettino Ufficiale del Governo
B.U.	Bollettino Ufficiale
B.U. A.F.I.S.	Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia
Cap.	Capitano
CC.RR.	Carabinieri Reali
cod. civ.	codice civile
cod. pen.	codice penale
Col.	Colonnello
C.P.C.	codice di procedura civile
C.P.P.	codice di procedura penale
D.G.	decreto governatoriale
D.G.G.	decreto del Governatore Generale
D.L.	decreto legge
D. Luog.le	decreto luogotenenziale
D.M.	decreto ministeriale
G.I.	Giurisprudenza italiana, rivista
Giud. ed Est.	Giudice ed Estensore
G.U.G.G.	Giornale Ufficiale del Governo Generale
imp.	imputato
L.	Legge
P.M.	Pubblico Ministero
Pres. ed Est.	Presidente ed Estensore
posiz.	posizione
p. q. m.	per questi motivi
R.D.	regio decreto
R.D.L.	regio decreto legge
Riv. Col.	Rivista delle Colonie
Riv. Giur. med. Estr. Or.	Rivista giuridica medio estremo Oriente e Giustizia Coloniale
Riv. Pen.	Rivista Penale
Riv. dir. pubbl.	Rivista di diritto pubblico
s.n.	senza numero
Ten. Col.	Tenente Colonnello

CAPITOLO I

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLA SOMALIA ED IN ERITREA ALLA VIGILIA DELLA COSTITUZIONE DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA

1. Necessità di aggiornare i vecchi Ordinamenti Giudiziari per la Somalia (1911) e per l'Eritrea (1926). — 2. Influenza della legge organica eritreo-somala del 1933 sull'amministrazione della giustizia nella Somalia ed in Eritrea alla vigilia della costituzione dell'Africa Orientale Italiana. — 3. La condizione giuridica degli abitanti nella Somalia ed in Eritrea e la legge loro applicabile — I meticci. — 4. Tendenze all'unificazione delle norme relative all'amministrazione della giustizia con particolare riguardo a quelle sulla giustizia militare prima della costituzione dell'Africa Orientale Italiana — L'Ordinamento Giudiziario Militare per le Colonie del 1929 — Altre manifestazioni di tale tendenza. — 5. Gli Ordinamenti Giudiziari per la Somalia e per l'Eritrea del 1935 e loro ritardata entrata in vigore.
6. Partizione della materia.

1. - NECESSITÀ DI AGGIORNARE I VECCHI ORDINAMENTI GIUDIZIARI PER LA SOMALIA (1911) E PER L'ERITREA (1926).

Tutti gli Ordinamenti Giudiziari per la Colonia Eritrea e quelli per la Somalia, succedutisi mano a mano dal tempo delle prime occupazioni da parte dell'Italia di quei territori, avevano avuto — come già è stato esaminato ¹⁾ — uno svolgimento fra di essi autonomo ed a sè stante, sia perchè la seconda Colonia era sorta in epoca posteriore alla prima e sia essenzialmente perchè diverse erano le condizioni sociali, religiose, culturali, fisiche ed anche climatiche dei sopradetti due territori.

Questa autonomia, tuttavia, non era stata nemmeno alterata dalla circostanza che la primogenita Colonia Eritrea, specialmente nel campo dell'amministrazione della giustizia, in cui aveva tratto una particolare ed approfondita esperienza, aveva influenzato ed indirizzato la Colonia della Somalia, permettendo agli Ordinamenti Giudiziari di quest'ultima una maggiore scioltezza, una maggiore

semplicità e chiarezza di principi oltre ad una solida impostazione pratica della effettiva amministrazione della giustizia.

Se questi rilievi potevano essere accettati per i primi tempi, già però verso gli anni intorno al 1930 si incominciava a determinare nelle due Colonie un movimento di legislazione, dottrina e giurisprudenza, tendente a realizzare ulteriori riforme giudiziarie, giustificate soprattutto con l'asserire che le condizioni delle due sopradette Colonie si erano andate ulteriormente evolvendo e progredendo a tal punto che gli ultimi, in ordine di tempo, Ordinamenti Giudiziari, quello per la Somalia approvato con R.D. 8 giugno 1911, n. 937, e quello per l'Eritrea approvato con R.D. 7 febbraio 1926, n. 342, sia pure tenendo conto delle loro rispettive successive modificazioni, non apparivano più, sia nella forma che nella sostanza, adeguati alle esigenze di allora.

E ciò anche se le direttive supreme della politica coloniale giudiziaria italiana potevano ritenersi continuare ad essere sostanzialmente quelle stesse adottate fin dal primo momento della nostra presa di possesso di Assab e dell'Eritrea, direttive e principi che, fissati nella prima legge coloniale italiana promulgata il 5 luglio 1882, n. 857²), erano poi stati costantemente tenuti presenti ed applicati in tutta la successiva legislazione non solo eritrea e somala, ma anche in quella relativa all'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana (A.O.I.), oltre che in quella emanata per le altre colonie italiane, in ispecial modo per la Cirenaica e la Tripolitania, come verrà esaminato nel terzo volume.

La stessa Relazione al Ministro delle Colonie in data 14 novembre 1934 del Direttore Generale dello stesso Ministero, con la quale venivano presentati per l'approvazione i due progetti relativi ai nuovi Ordinamenti Giudiziari per l'Eritrea e per la Somalia redatti dalla Commissione Ministeriale all'uopo istituita con D.M. 7 marzo 1932, metteva opportunamente in rilievo la sopradetta necessità di aggiornamento della legislazione giuridica³).

In particolare affermava testualmente: «...Come è noto, gli scopi principali dei nuovi ordinamenti erano di coordinare le disposizioni vigenti in materia, tenute presenti le proposte formulate dai due Governi interessati e le modificazioni di recente adottate, in materia, nella Libia. L'esperienza fatta in base alle vecchie norme aveva posto in rilievo pecche e manchevolezze che consigliavano, per certe materie, ritocchi e modifiche varie. E poichè più volte, nel passato, si era dovuto ricorrere a parziali emendamenti che rendevano difficile il maneggio e lo studio degli ordinamenti, con i nuovi progetti è stata invece armonicamente ordinata la materia, conser-

vando il contenuto sostanziale, addimostratosi assai pregevole e rispondente alle esigenze locali. Inoltre era necessario aggiornare le disposizioni finora in vigore nelle Colonie orientali con i nuovi codici e le disposizioni speciali di recente promulgate nel Regno (codice penale e di procedura penale, legge sui fallimenti ecc.).

«Come V.E. potrà meglio desumere dalla Relazione della Commissione, i progetti sono caratterizzati dalle seguenti principali innovazioni:

« - Per la Colonia Eritrea: la competenza pretoria è stata devoluta ai Residenti; è stata sostituita la Corte di Assise all'attuale Tribunale di Commissariato, ed istituito il Tribunale Sciaraitico per le controversie tra sudditi coloniali ed assimilati di religione musulmana.

« - Per la Somalia, invece, è sembrato opportuno apportare qualche ritocco sia al numero degli organi chiamati ad amministrare la giustizia per i cittadini italiani e stranieri e per i sudditi coloniali ed assimilati, sia alla sfera di competenza a taluni di essi assegnata. Leggere innovazioni sono state apportate anche al cosiddetto Tribunale Regionale dell'indigenato, sia come competenza, che come costituzione.

«La Commissione, infine, si è particolarmente studiata di riassumere la materia in un complesso di disposizioni ordinate e chiare, in guisa da assicurare ai nuovi ordinamenti quella facile comprensione che dovrebbe essere requisito fondamentale di ogni legge».

Anche il Consiglio Superiore Coloniale, nella sua Adunanza generale del 22 novembre 1934⁴) esprimendo il parere favorevole a che fosse dato corso con opportune modificazioni ai due progetti di Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea e per la Somalia di cui sopra, osservava esplicitamente come non poteva mettersi in dubbio che si rendesse necessario apportare riforme opportune agli Ordinamenti Giudiziari vigenti allora in Eritrea ed in Somalia, e ciò sia per «armonizzare con la legge organica per esse pubblicata e con la nuova legislazione penale andata in vigore nel Regno, sia per colmare le lacune messe in evidenza dalla maggiore estensione dell'attività colonizzatrice e dei traffici e dall'aumento della popolazione bianca, sia per eliminare o correggere disposizioni in pratica manifestatesi difettose».

Comunque se queste osservazioni e queste esigenze di ammodernamento erano apparse fondatamente indilazionabili nella Colonia della Somalia ove, tra l'altro, si chiedeva insistentemente «...la divisione dei poteri con la creazione di un rappresentante del P.M. con tutte le attribuzioni che la legge per esso prevede ed al

quale in analogia a quanto si svolge nelle altre Colonie resti affidato l'ufficio istruzione... »⁵), non del tutto altrettanto indilazionabili apparivano nella Colonia Eritrea ove, invece, l'Ordinamento Giudiziario del 1926, più recente di quello del 1911 per la Somalia, aveva già accolto molte modificazioni ed aggiornamenti che il precedente Ordinamento Giudiziario eritreo del 1908 aveva, in epoche successive, determinato, sì da collocarlo in una posizione più evoluta e più giuridicamente corretta in raffronto con quello per la Somalia.

Pertanto la necessità di elaborare un nuovo Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea poteva anche andarsi a ricercare, e forse con più convinzione — come in parte anche per la Somalia — in quell'altra esigenza che già allora si avvertiva di promuovere, attraverso modificazioni, ritocchi ed innovazioni, sia pure in forma autonoma ed indipendente per ogni Ordinamento Giudiziario, una legislazione tale che contenesse le basi per una ulteriore e più completa modificazione e trasformazione tendente, in un primo tempo, alla unitarietà di norme regolatrici l'amministrazione della giustizia ed anche in altri campi sia per la Eritrea che per la Somalia, ed, in un secondo tempo, alla unificazione generale delle suddette norme per tutta l'Africa Orientale Italiana, ed anche per tutta l'amministrazione della giustizia italiana in Africa, comprendendovi cioè anche l'Africa Settentrionale Italiana.

Che tale aspirazione e nello stesso tempo esigenza corrispondessero alla realtà e non avessero soltanto la base in visioni dottrinali, se ne aveva conferma nella emanazione della legge organica, proprio di quel periodo, da valere, per la prima volta, congiuntamente per l'Eritrea e per la Somalia, in sostituzione delle vecchie e singole leggi organiche per l'Eritrea del 1903 e per la Somalia del 1908.

2. - INFLUENZA DELLA LEGGE ORGANICA ERITREO-SOMALA DEL 1933 SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLA SOMALIA ED IN ERITREA ALLA VIGILIA DELLA COSTITUZIONE DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA.

Questo nuovo ordinamento organico, che come i precedenti riguardanti singolarmente sia l'Eritrea che la Somalia, conteneva norme che interessavano l'amministrazione della giustizia e la relativa sua organizzazione, era stato approvato con la legge 6 luglio

1933, n. 999 e modificato dalla successiva legge 25 gennaio 1934, n. 146, ma era entrato in vigore solamente il 1° aprile 1934 in forza del R.D. 26 febbraio 1934, n. 325 (così come disponeva l'art. 54 della legge 6 luglio 1933, n. 999), rimanendovi fino alla entrata in vigore del successivo nuovo Ordinamento Organico dell'Africa Orientale Italiana, approvato con il R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, entrato, a sua volta, in vigore lo stesso 1° giugno 1936, decreto legge convertito nella legge n. 285 dell'11 gennaio 1937.

Come leggevasi nella Relazione del relativo progetto di legge presentato allora al Consiglio dei Ministri⁶) da un punto di vista generale, la necessità della elaborazione della predetta legge organica eritreo-somala era stata determinata semplicemente da esigenze di pratica legislazione.

Infatti, se si teneva conto che le due Colonie dell'Eritrea e della Somalia avevano ancora nel 1933, a base dei loro rispettivi ordinamenti, due distinte ed alquanto vecchie e sorpassate leggi organiche, per l'Eritrea quella del 1903, n. 205 del 24 maggio e per la Somalia quella del 5 aprile 1908, n. 161, si poteva agevolmente comprendere come il successivo trentennio di attività coloniale in Eritrea ed in Somalia avesse profondamente modificato quelle condizioni politiche ed economiche che erano state il presupposto delle due leggi stesse.

« E poichè gli ordinamenti particolari (quello politico-amministrativo, quello giudiziario, quello amministrativo-contabile) sono tutti fondati sulle due leggi organiche » — come testualmente leggevasi nella sopradetta Relazione — « la necessità di adattare le norme tutte che regolano l'attività dei Governi Coloniali alle nuove esigenze è stata sentita e rappresentata parecchie volte dai Governatori dell'Eritrea e della Somalia.

« Si è fin'ora cercato di provvedere mediante parziali modifiche, sembra invece oggi che il problema meriti una soluzione organica, e ciò sia in vista della applicazione alle Colonie Libiche della nuova legge appositamente per esse emanata e che ha risolto nell'Africa mediterranea italiana una questione analoga, e sia perchè non pare più opportuno nè logico continuare ad adottare provvedimenti parziali che complicano, oltre tutto, la pratica esplicazione dell'attività politica e giudiziaria ».

Rilevato come lo schema della nuova legge si atteneva, in linea generale, ai principi fondamentali del nuovo, allora, diritto coloniale italiano, osservava, sempre la Relazione, che lo schema stesso conteneva caratteristiche sue proprie in relazione, appunto, alle speciali condizioni dell'Eritrea e della Somalia.

Di tali caratteristiche sottolineava le seguenti tre:

a) Si dava, per la prima volta, una soluzione alla delicata questione dei figli di ignoti e dei meticci, particolarmente interessante per l'Eritrea. Il progetto era fondato non solo sui caratteri somatici che da soli potevano essere considerati insufficienti alla decisione di questioni simili, ma anche su ogni altro indizio concorrente secondo il prudente arbitrio del Giudice. Veniva, inoltre, agevolata anche ai cittadini italiani la possibilità di legittimare i figli nati da unioni con sudditi coloniali.

b) Veniva risolta anche l'altra questione di interesse fondamentale relativa all'estensione alle Colonie dell'Africa Orientale dei codici della Madrepatria, nel senso di sancire tale estensione, in quanto gli stessi codici fossero applicabili, lasciando in tal modo, anche in questo campo, al Magistrato il compito di adottare equamente al particolarissimo ambiente coloniale «la norma emanata in relazione alle condizioni di vita del cittadino del Regno».

c) Se poi il progetto di legge aveva conservato, secondo la pratica esperienza di governo degli ultimi decenni di allora, quelle norme degli ordinamenti eritrei e somali che specialmente avevano fatto buona prova, estendendone anche l'applicazione da una Colonia ad entrambe quando era apparso opportuno, alcune volte, invece, le norme allora vigenti avevano avuto nel nuovo progetto di legge, appunto per considerazioni pratiche, una formulazione più restrittiva.

Così la facoltà attribuita al Governatore di condonare ogni multa e penalità (legge 5 aprile 1908, n. 161, art. 9, lettera g) era stata limitata alle sole multe inflitte ai sudditi coloniali, sembrando ormai, che per i cittadini italiani, non avessero più valore le speciali circostanze politiche della prima occupazione. Con questa norma ed altre, come quella limitante il potere del Governatore di fissare le circoscrizioni regionali soltanto a quelle minori, non si era affatto inteso di affermare una tendenza di accentramento: anzi il progetto di legge nel suo complesso manteneva ai Governatori dell'Eritrea e della Somalia poteri più ampi di quelli concessi ai Governatori delle Colonie Libiche, come era appunto nella nostra tradizione coloniale, e come era del resto necessario per la maggiore distanza dall'Italia ed il diverso carattere della colonizzazione.

E concludeva la Relazione: «Con l'entrata in vigore della legge organica, il cui progetto è oggi presentato al Consiglio dei Ministri, in Eritrea ed in Somalia, cesserà l'attuale situazione per cui occorre applicare norme di legge emanate ai primordi della nostra occupa-

zione per regolare problemi ed attività di Colonie ora in pieno sviluppo.

«E con un ordinamento conforme alle necessità odierne sarà così resa più sicura e più agile la nostra azione di governo in Eritrea e in Somalia».

Passando ad un breve esame della nuova legge organica con riferimento alla parte che ci interessa, si rileva che essa conteneva nel capo quarto un complesso di disposizioni, con efficacia sia in Eritrea che in Somalia, concernenti l'amministrazione della giustizia, e nel capo quinto riguardanti le norme giuridiche in genere, oltre alcune altre che erano contenute nel capo primo.

Queste ultime concernevano essenzialmente le attribuzioni generali spettanti ai Governatori delle due Colonie, delle quali attribuzioni va ricordata quella in materia penale prevista dall'art. 3. In base a tale norma i Governatori, per gravi motivi di ordine pubblico e di sicurezza, potevano adottare, previa autorizzazione del Ministro per le Colonie, i provvedimenti eccezionali che reputassero necessari a seconda delle circostanze, e, soprattutto, potevano istituire Tribunali Speciali con giurisdizione sugli interi rispettivi territori delle Colonie, oppure su parti di essi.

Potevano, inoltre, decretare che alcuni reati che fossero commessi nelle Colonie rispettive, venissero giudicati dai Tribunali Speciali predetti secondo le norme ed applicando le pene fissate dal Codice Penale Militare per il tempo di guerra.

L'art. 9, invece, prevedeva la partecipazione al Consiglio di Governo di ciascuna Colonia del Rappresentante del Pubblico Ministero presso i Tribunali ordinari delle Colonie medesime.

Il capo quarto, intitolato «Della amministrazione della giustizia», precisava, innanzitutto, che quest'ultima, sia civile che penale, era affidata alla Magistratura ordinaria ed a quella militare, salvo quanto poteva essere disposto da provvedimenti di carattere speciale come quelli contemplati dall'art. 3 soprarichiamato.

L'amministrazione della giustizia poteva anche essere affidata a Funzionari politico-amministrativi italiani, e, nei confronti dei sudditi, ai Capi oppure ai Qadi locali.

I Magistrati e i Funzionari predetti potevano, inoltre, essere assistiti da Assessori scelti tra i cittadini ed i sudditi coloniali (art. 32).

Le norme per l'amministrazione della giustizia e quelle per la costituzione ed il funzionamento degli Organi cui spettava di amministrarla, dovevano invece essere stabilite dai rispettivi Ordinamenti Giudiziari per l'Eritrea e per la Somalia e dai relativi

Regolamenti, mentre le circoscrizioni giudiziarie dovevano essere determinate con decreto del Ministro per le Colonie (art. 33).

A proposito della cosiddetta garanzia amministrativa ⁷⁾ si stabiliva che il Governatore e i Funzionari civili e militari che erano investiti di funzioni di governo, non potevano essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di queste loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità, nè potevano essere sottoposti, per qualsiasi ragione, a procedimento penale oppure arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione che era data dal Ministro per le Colonie se si trattava del Governatore, del Segretario Generale e del Comandante delle Truppe, e dal Governatore, invece, se si trattava degli altri Funzionari. Il Governatore doveva comunque informare immediatamente il Ministro per le Colonie delle richieste ricevute dall'Autorità Giudiziaria e della risposta data (art. 34).

Del pari il personale civile indigeno dei ruoli locali ed i Capi ed i Notabili nominati con decreto del Governatore non potevano essere sottoposti a procedimento penale, nè arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione del Governatore (art. 35).

Particolare potere veniva conferito all'Autorità Giudiziaria in materia di pene pecuniarie: essa, quando l'imputato condannato era suddito coloniale, nell'applicazione « delle norme penali pecuniarie dei codici o di qualsiasi altra legge o regolamento », poteva infliggere pene inferiori al minimo edittale previsto (art. 36).

Il Governatore, ancora, aveva la facoltà di tenere sospesa l'applicazione delle pene comminate da sentenze pronunciate da qualsiasi Autorità Giudiziaria della Colonia, nel caso fosse stata promossa in favore del condannato la grazia sovrana.

Poteva, inoltre, condonare le multe inflitte a gruppi etnici oppure a sudditi singoli, fatta eccezione per quelli dipendenti da inadempimento di contratto e da violazione di norme della legge doganale (art. 37).

Veniva, infine, disciplinata la cosiddetta giustizia amministrativa, disponendo che tutte le materie che non involgevano controversie intorno a diritti civili e politici ma concernevano rapporti di interesse fra privati e l'Amministrazione della Colonia, dovevano essere oggetto di ricorso al Governatore e di provvedimento amministrativo, in conformità dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, Allegato E, sul contenzioso amministrativo.

Avverso i provvedimenti del Governatore, che non erano considerati definitivi a norma delle leggi e dei regolamenti allora in vigore, era ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministro per le

Colonie, il quale doveva provvedere, sentito il Consiglio Superiore Coloniale.

Contro i provvedimenti definitivi del Governatore e del Ministro per le Colonie era ammesso ricorso per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, in sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato, oppure, in via straordinaria al Re, conformemente con la legge sul Consiglio di Stato (art. 38).

Di altrettanta importanza, perchè fissavano i principi generali e basilari da valere per gli ordinamenti giuridici delle due Colonie, con riguardo ai sistemi legislativi seguiti in Eritrea ed in Somalia ed alle fonti dei diritti e ai diritti ivi allora vigenti, era il capo quinto della nuova legge organica del 1933, denominato, appunto, « Delle norme giuridiche ».

Si disponeva, infatti, che i codici civile, commerciale e penale, di procedura civile e di procedura penale, il codice per la marina mercantile della Libia, i codici penale per l'esercito e penale militare marittimo e le relative disposizioni complementari allora in vigore nella Madrepatria fossero estesi di diritto alla Eritrea ed alla Somalia e che dovevano esservi osservati per quanto fosse consentito dalle condizioni locali e fatte salve le modificazioni che ad essi potevano essere apportate con norme speciali per l'Eritrea e per la Somalia singolarmente. Queste norme, però, dovevano essere emanate entro determinati limiti e con una data procedura (art. 39), che verrà esaminata più avanti.

Per quanto concerneva le leggi ed i regolamenti sullo stato civile allora vigenti nel Regno, gli stessi erano estesi alla Eritrea ed alla Somalia ed erano applicabili in queste due Colonie soltanto ai cittadini italiani.

I sudditi coloniali potevano, invece, chiedere l'iscrizione di loro singoli atti nei registri dello stato civile per i cittadini italiani, ma tale iscrizione non poteva eventualmente essere invocata come prova di avvenuto acquisto della cittadinanza italiana (art. 40).

Le norme legislative che, sentito il Ministro per le Colonie, fossero emanate nella Madrepatria a modificazione oppure a sostituzione dei codici estesi alle sopradette Colonie, in virtù della precedente disposizione dell'art. 39, avevano vigore in esse senza che occorresse esplicita estensione.

Parimenti venivano estese alle Colonie le norme legislative e regolamentari del Regno, richiamate dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti emanati per le Colonie oppure estesi ad esse (art. 41).

Quanto ai limiti ed alla procedura per l'emanazione di norme aventi forza di legge per l'Eritrea e per la Somalia, si disponeva

che a tale emanazione si sarebbe provveduto con regio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Colonie, sentito il Consiglio Superiore Coloniale, purchè dette norme non riguardassero lo statuto personale, familiare e successorio dei cittadini italiani e mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e le consuetudini, le religioni e le tradizioni locali in quanto non contrastassero con l'ordine pubblico della Colonia e con i principi generali della civiltà.

Con la stessa riserva si applicava ai sudditi coloniali eritrei e somali la legge propria della loro religione, del loro paese oppure della loro stirpe, fatta eccezione per le norme stabilite dagli ordinamenti speciali.

Nello stesso modo si doveva provvedere ad estendere all'Eritrea ed alla Somalia, con le opportune eventuali modificazioni, le leggi, i decreti ed i regolamenti emanati nel Regno.

Quando si trattava di norme aventi carattere finanziario, il regio decreto doveva essere emesso di concerto con il Ministro delle Finanze (art. 42).

Al Governatore poteva essere delegata la facoltà di emanare i regolamenti per la esecuzione delle norme aventi forza di legge. Alla stessa Autorità spettava, inoltre, di emanare i regolamenti di interesse locale nei limiti stabiliti dagli ordinamenti e dalle leggi speciali.

I regolamenti di competenza del Governatore dovevano però essere emanati dopo aver sentito il Consiglio di Governo della Colonia; ma in caso di gravi ed urgenti motivi lo stesso Governatore poteva emanare, con proprio decreto motivato, norme che eccedessero le sue facoltà regolamentari, dandone immediata comunicazione al Ministro per le Colonie, il quale doveva informarne il Ministro delle Finanze, quando si fosse trattato di provvedimenti aventi carattere finanziario (art. 44).

Per l'applicazione alle due Colonie delle norme legislative comuni, per le quali il Ministro per le Colonie avesse ravvisato la necessità di un unico regolamento, questo doveva essere emanato con decreto reale, sentito il Consiglio Superiore Coloniale (art. 45).

Per quanto concerneva i regolamenti municipali e quelli comunque relativi a servizi urbani, essi dovevano essere emanati dai Capi delle Amministrazioni Municipali oppure da funzionari dei servizi municipali ed approvati dal Governatore.

La pubblicazione di tali regolamenti poteva essere eseguita anche soltanto secondo le usanze locali, ed anche in deroga alla modalità ed ai termini prescritti (art. 46).

La trasgressione alle norme testè indicate, erano punite con le pene previste dall'art. 650 del Codice Penale nei casi ivi contemplati. Quando non fossero state applicabili queste sanzioni, l'Autorità da cui le norme stesse erano state emanate, aveva la facoltà di comminare l'arresto fino ad un mese oppure l'ammenda fino a lire cinquecento (art. 47).

Il Ministro per le Colonie aveva facoltà, sentito il Consiglio Superiore Coloniale, di annullare, con proprio decreto, i regolamenti, i decreti e le ordinanze emanate dal Governatore: il decreto di annullamento aveva la stessa decorrenza del provvedimento governatoriale cui si riferiva (art. 48).

Quanto all'entrata in vigore in Eritrea ed in Somalia delle leggi, dei decreti e dei regolamenti, essi nelle dette Colonie diventavano obbligatori nel quindicesimo giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi fosse altrimenti disposto e fatti salvi i decreti di annullamento di cui sopra. La pubblicazione consisteva nella inserzione del testo del provvedimento in lingua italiana nel Bollettino Ufficiale della rispettiva Colonia (art. 49).

Alla pubblicazione dei codici, delle leggi e delle successive modificazioni o sostituzioni, si provvedeva mediante deposito del testo in lingua italiana presso la Cancelleria del Tribunale del Capoluogo e l'annuncio dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della rispettiva Colonia. Tali codici e leggi entravano in vigore trenta giorni dopo l'avvenuta loro pubblicazione (art. 50).

Al Governatore spettava ancora la facoltà di ordinare che l'entrata in vigore delle leggi, dei decreti e dei regolamenti fosse resa nota alle popolazioni indigene mediante pubblici bandi oppure con quegli altri mezzi di pubblicità che risultassero meglio idonei allo scopo. Questa speciale forma di pubblicazione o meglio di notificazione doveva essere sempre adottata quando si trattava di leggi penali oppure relative al regime fondiario (art. 51).

La modificazione della legge organica eritreo-somala del 1933, avvenuta con la legge 25 maggio 1934, riguardava unicamente la soppressione di una parola nell'art. 36 e rifletteva la facoltà concessa all'Autorità Giudiziaria d'infliggere pene pecuniarie inferiori al minimo edittale: con la eliminazione della qualificazione « pecuniarie », la facoltà di cui sopra veniva ad avere una portata amplissima, perchè comprendeva ogni tipo di pena e quindi anche quelle restrittive della libertà personale.

3. - LA CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI ABITANTI NELLA SOMALIA ED IN ERITREA E LA LEGGE LORO APPLICABILE - I METICCI.

Un completo esame, sia pur breve, della prima legge organica eritreo-somala non può prescindere dall'accennarsi alla soluzione che tale legge aveva dato al problema della sudditanza coloniale, specie per i suoi riflessi sulla condizione giuridica degli abitanti delle Colonie in relazione alla legge che era loro applicabile.

Il concetto di sudditanza coloniale era direttamente collegato al concetto di cittadinanza: ora, in quell'epoca, in Eritrea, come nella Somalia, i rispettivi abitanti, per quanto riguardava il loro stato giuridico, si ripartivano in *cittadini* (intendendosi con tale qualifica sia i cittadini italiani che i cittadini stranieri) ed i *sudditi* (sia eritrei, sia somali o di altre colonie) ed *assimilati*.

Tale suddivisione non era altro che la conseguenza dell'accettato principio della personalità della legge che era strettamente legato non solo al criterio specifico di appartenenza ad una determinata razza, stirpe, religione degli abitanti medesimi, ma anche e soprattutto — come più sopra esaminato — era connesso con il criterio generico del loro stato giuridico e ciò in relazione sia al diritto che doveva disciplinare i loro rapporti e sia alle leggi in ogni altro campo ad essi medesimi applicabili.

Le norme che disciplinavano l'istituto della cittadinanza italiana nella Madrepatria, cioè quelle contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555, erano le stesse che avevano vigore sia in Eritrea che nella Somalia e le stesse modificazioni, contenute nel R.D.L. 1° dicembre 1934, n. 1997, erano state estese alle suddette due Colonie con il R.D. 29 aprile 1935, n. 878.

Per quanto concerneva gli stranieri, che andavano indicati anche con la frase «cittadini degli Stati civili», equiparati ai cittadini italiani nell'ambito dello stesso diritto pubblico italiano interno, agli stessi erano applicabili sia per l'Eritrea che per la Somalia, come anche per le altre Colonie, i principi generali vigenti in materia nella Madrepatria (diritto internazionale privato).

Il concetto unitario di sudditanza coloniale accolto nella legge organica del 1933, rappresentava un passo avanti nella delicata materia che disciplinava i rapporti pubblicisti tra l'Italia e gli indigeni, o meglio indicati abitanti originari delle Colonie, e le persone a questi ultimi assimilabili.

Prima dell'entrata in vigore di tale legge (1° aprile 1934), il concetto di sudditanza, oltre ad essere definito in modo non del

tutto uniforme ed unitario nelle due Colonie, lo era anche in senso negativo e con effetti limitati ai rispettivi Ordinamenti Giudiziari.

In Eritrea, infatti, per l'art. 2 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con il R.D. 7 febbraio 1926, n. 342, che riproduceva le stesse norme del precedente Ordinamento Giudiziario approvato con il R.D. 2 luglio 1908, n. 325, solamente agli effetti dell'«ordinamento delle giurisdizioni», era considerato come suddito coloniale l'individuo che, non essendo italiano o cittadino di uno Stato straniero, fosse nativo della Colonia oppure appartenesse a tribù oppure a stirpi della stessa Colonia.

Era del pari considerato suddito coloniale l'individuo appartenente ad una popolazione africana o delle altre Regioni del Mar Rosso, il quale prestasse od avesse prestato servizio stabile presso l'Amministrazione Pubblica o che avesse residenza nella Colonia da due anni non interrotti.

Per quanto riguardava gli assimilati ai sudditi coloniali, lo stesso Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea del 1926, con dizione più precisa ed equa di quella adottata dall'Ordinamento Giudiziario del 1908⁸), considerava come assimilati gli stranieri appartenenti ad una popolazione la quale avesse tradizioni, costumi, concetti giuridici e sociali diversi da quelli cui si riconnettevano allora gli ordinamenti, i costumi, le consuetudini in Italia e presso la maggior parte delle altre Nazioni occidentali.

Gli assimilati erano in tutti i loro rapporti di diritto privato assoggettati alle stesse leggi locali così come lo erano i sudditi coloniali, a meno che avessero uno statuto personale proprio.

In Somalia, del pari, la nozione di suddito coloniale prima della legge organica eritreo-somala si traeva, anzichè dalla propria legge organica, dall'Ordinamento Giudiziario approvato con il R.D. 8 giugno 1911, n. 937, il quale, all'art. 2, che, peraltro, riproduceva l'art. 2 dell'Ordinamento Giudiziario precedente approvato con il R.D. 7 luglio 1910, n. 708, ripeteva la stessa definizione testè esaminata e fissata dall'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea del 1926, mentre per la nozione di assimilato si limitava a considerare come tale lo straniero che appartenesse a popolazioni che non avevano «un grado di civiltà simile a quella europea».

Comunque le sopradette nozioni, sia per i sudditi che per gli assimilati, erano state in entrambe le Colonie stabilite ai soli effetti dell'amministrazione della giustizia e cioè del diritto e dei regolamenti di procedura da applicare e delle giurisdizioni per essi valide.

Con la nuova legge organica eritreo-somala il concetto di sudditanza assumeva, invece, una portata non soltanto positiva ma

anche più ampia, e cioè a tutti gli effetti giuridici derivanti dallo stato di sudditanza coloniale e non come in precedenza ai soli effetti dei rispettivi Ordinamenti Giudiziari.

In base, pertanto, a tale nuova legge, comune alle due Colonie di allora, erano considerati sudditi eritrei o sudditi somali:

1) tutti gli individui che avessero la loro residenza nell'Eritrea o nella Somalia italiana e che non fossero cittadini italiani oppure cittadini o sudditi di altri Stati;

2) i nati da padre eritreo o somalo, o in caso che il padre fosse ignoto, da madre eritrea o somala;

3) i nati nell'Eritrea e nella Somalia quando entrambi i genitori fossero ignoti;

4) la donna maritata ad un suddito eritreo o somalo;

5) l'individuo appartenente ad una popolazione africana od asiatica, il quale prestasse servizio civile o militare presso la Pubblica Amministrazione in Colonia oppure avesse già prestato tale servizio e risiedesse in Colonia.

La qualità di suddito eritreo o somalo poteva, inoltre, essere riconosciuta mediante decreto del Ministro per le Colonie, salvi gli accordi internazionali vigenti, agli individui che appartenessero a gruppi di popolazione immigrati nel territorio dell'Eritrea o della Somalia, quando tali gruppi avessero definitivamente fissata la loro abituale residenza nel territorio coloniale italiano.

Potevano, inoltre, acquistare la sudditanza coloniale eritrea o somala, con decreto del Governatore della Colonia, gli individui nati all'estero, in regioni africane od asiatiche, i quali non essendo cittadini italiani o di altro Stato, avessero tenuto la loro residenza nel territorio dell'Eritrea o della Somalia da almeno due anni e dichiarassero all'Autorità politico-amministrativa di voler assumere la sudditanza eritrea o somala (art. 15 legge 6 luglio 1933, n. 999, citata).

I sudditi coloniali eritrei o somali non potevano però acquistare la qualità di cittadini o di sudditi stranieri se non avessero ottenuta l'autorizzazione con decreto del Ministro per le Colonie e non avessero all'estero la loro residenza (art. 16 precitata legge).

La nuova legge organica eritreo-somala merita, inoltre, di essere ricordata per avere, per la prima volta, affrontato e risolto, secondo i criteri allora prevalenti nella politica coloniale italiana, il grave, complesso e delicato problema riguardante la condizione giuridica dei meticci.

Questo problema, che, oltre all'aspetto giuridico, prepotente aveva anche quello sociale, non era stato, in precedenza, considerato espressamente dal legislatore se non con riguardo alla Colonia Eritrea ed in un unico particolarissimo caso, purtroppo negativo, nel senso di escludere dai pubblici impieghi i meticci, e ciò in forza dell'art. 9, lettera a) del R.D. 10 dicembre 1914, n. 1510.

I criteri ispiratori che avevano guidato il Ministro per le Colonie di allora nel presentare la legge di cui trattasi, si leggevano nella sua Relazione alla Camera dei Deputati ove, tra l'altro, si affermava:

«...La questione dei meticci è anche affrontata per la prima volta. Essa ha specialmente importanza per l'Eritrea. Sin ora si è provveduto mediante opere assistenziali: oggi si risolve il problema dal punto di vista del diritto. Si può dichiarare senz'altro che tutti i meticci sono, di diritto, cittadini italiani. Non è sembrato giusto nè politicamente opportuno. Chi vuole ottenere la cittadinanza italiana, deve provare di esserne degno: provare cioè, che per istruzione, per modo di vivere, per educazione, per statuto familiare si è nettamente messo all'unisono con gli altri cittadini italiani. Perciò lo schema di legge stabilisce che, se il figlio meticcio è legittimato o riconosciuto dal genitore italiano, esso è cittadino italiano, perchè così il genitore italiano assume di fronte allo Stato l'obbligo della educazione del figlio meticcio. Se invece il meticcio non è stato legittimato nè riconosciuto dal genitore italiano, egli, giunto ai 18 anni (cioè alla maturità) può domandare di diventare cittadino italiano, ed il giudice della Colonia allora indaga e dichiara se quel meticcio è degno per educazione, per tenore di vita, ecc. di essere cittadino italiano».

In base alla nuova legge veniva, pertanto, accordata la cittadinanza italiana all'individuo nato nell'Eritrea o nella Somalia da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri eventuali indizi facessero fondatamente ritenere che entrambi i genitori fossero di razza bianca.

La dichiarazione di cittadinanza italiana veniva allora pronunciata con provvedimento del Giudice della Colonia, il quale, accertate le condizioni testè indicate, disponeva, con ordinanza motivata, la iscrizione dell'interessato come cittadino italiano nel registro di stato civile con le stesse forme prescritte per la rettifica degli atti dello stato civile.

Il provvedimento del Giudice della Colonia poteva essere adottato sia a domanda dell'interessato medesimo che di ufficio.

L'Ufficiale di stato civile, al quale veniva denunciata la nascita di un figlio di ignoti in modo da lasciar sorgere il dubbio che il

nato si trovasse nelle condizioni più sopra indicate, doveva informare del fatto l'Autorità Giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di competenza (art. 17 precitata legge).

Se poi, invece, l'individuo nato nell'Eritrea o nella Somalia da genitori ignoti avesse avuto i caratteri somatici ed altri indizi tali da fare fondatamente ritenere che uno dei genitori fosse di razza bianca, egli poteva chiedere, giunto al 18° anno di età di assumere la cittadinanza italiana.

In tal caso il Giudice della Colonia, con sua ordinanza motivata, concedeva al richiedente la cittadinanza italiana e ne disponeva la iscrizione come cittadino italiano nei registri dello stato civile dopo avere accertato che il richiedente stesso:

- 1) fosse da ritenere, con fondamento, per i suoi caratteri somatici ed altri eventuali indizi, nato da genitori di razza bianca;
- 2) non fosse poligamo;
- 3) non fosse mai stato condannato per reati che, ai termini delle leggi del Regno, importassero la perdita dei diritti politici;
- 4) avesse superato l'esame di promozione della terza classe elementare;
- 5) possedesse un'educazione perfettamente italiana.

Eguale facoltà, da esercitare negli stessi modi, avevano i nati nell'Eritrea o nella Somalia di cui fosse noto uno solo dei genitori suddito coloniale, quando i caratteri somatici ed altri indizi facesse fondatamente ritenere che l'altro dei genitori fosse di razza bianca (art. 18 precitata legge).

Gli individui nati nell'Eritrea o nella Somalia, i quali alla data di entrata in vigore della legge organica di cui trattasi, si fossero trovati a possedere le cinque condizioni elencate, potevano domandare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di assumere la cittadinanza italiana mediante il procedimento più sopra esposto, anche se avessero superato i diciotto anni di età.

Tuttavia il richiedente, se di sesso maschile e di età superiore ai ventun anni, doveva, in aggiunta alle altre condizioni, provare di avere prestato servizio militare od adempiere immediatamente agli obblighi derivanti ai cittadini italiani dalle allora vigenti leggi sul reclutamento.

Inoltre, l'individuo nato nell'Eritrea o nella Somalia fuori di matrimonio era considerato cittadino quando fosse legittimato oppure riconosciuto nei modi di legge da uno dei genitori che avesse la cittadinanza italiana (art. 19).

La legittimazione dei figli nati fuori di matrimonio da unione di cittadini con sudditi coloniali poteva essere concessa su domanda del genitore che avesse la cittadinanza italiana, per decreto reale, secondo le disposizioni dell'allora vigente Codice Civile italiano.

Quando, tuttavia, il richiedente risiedesse nel territorio dell'Eritrea o della Somalia, la domanda di legittimazione doveva essere presentata alla Corte di Appello di Roma ed il decreto reale era promosso dal Ministro della Giustizia di concerto con quello per le Colonie (art. 20).

La condizione giuridica di suddito coloniale, come più sopra stabilita, era, inoltre, garantita dalla legge organica, in quanto sia nell'Eritrea che in Somalia veniva assicurato il rispetto delle religioni e delle tradizioni locali, a condizione però che esse non contrastassero con l'ordine pubblico della Colonia e con i principi generali della civiltà.

Con la stessa riserva si applicava ai sudditi eritrei e somali la legge propria della loro religione, del loro paese o della loro stirpe, fatta eccezione però per le norme stabilite dagli ordinamenti speciali (art. 21).

Ai sudditi coloniali veniva, nello stesso tempo, però conferita anche la facoltà di adire, fatta eccezione per le questioni riguardanti il loro statuto personale e familiare, le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani, invece di quelle particolari per essi vigenti: in tal caso essi erano assoggettati alle leggi italiane quali erano applicate nella Colonia.

Tuttavia ai rapporti giuridici costituiti in base ad un determinato diritto non potevano essere applicate che le norme di quel diritto stesso (art. 22).

Ai sudditi coloniali, da ultimo, veniva conferita anche la facoltà di chiedere la iscrizione di loro singoli atti nei registri dello stato civile per i cittadini, le cui leggi e regolamenti vigenti nella Madrepatria venivano estesi per i cittadini italiani alle Colonie dell'Eritrea e della Somalia dalla stessa legge organica del 1933, ma con una riserva e cioè che tale iscrizione non poteva poi essere invocata come prova di avvenuto acquisto della cittadinanza italiana (art. 40).

4. - TENDENZE ALL'UNIFICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE SULLA GIUSTIZIA MILITARE PRIMA DELLA COSTITUZIONE DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA - L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE PER LE COLONIE DEL 1929 - ALTRE MANIFESTAZIONI DI TALE TENDENZA.

Altra manifestazione della già rilevata tendenza all'unificazione, sia pure per gradi e per singole materie, delle norme che disciplinavano l'amministrazione della giustizia — fenomeno riscontrato alla vigilia della costituzione dell'Africa Orientale Italiana — la possiamo rilevare, in modo particolare, con riferimento all'amministrazione della giustizia militare.

Infatti con il R.D. 23 dicembre 1929, n. 2377 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 19 febbraio 1930, n. 41, e successivamente nei rispettivi Bollettini Ufficiali di ogni Colonia) veniva statuita l'estensione alle Colonie (Eritrea, Somalia e Libia) del Codice Penale per l'Esercito e del Codice Penale Militare Marittimo e delle relative disposizioni complementari, senza che occorressero speciali pubblicazioni, salve quelle modificazioni ad essi apportate con speciali disposizioni legislative emanate per le Colonie stesse (art. 1).

Con lo stesso decreto veniva approvato anche l'Ordinamento Giudiziario Militare per le Colonie, di modo che il funzionamento della giustizia militare, che precedentemente era disciplinato in modo diverso per ogni singola Colonia, con le nuove norme veniva ad avere una regolamentazione uniforme ed identica non solo per le due Colonie dell'Africa Orientale, ma anche per quella dell'Africa Settentrionale, ossia per la Libia, mentre dal punto di vista formale e della tecnica giuridica si raggiungeva una maggiore perfezione, tralasciandosi il precedente sistema di trattare questa specifica materia in apposite norme dei singoli Ordinamenti Giudiziari oppure in provvedimenti separati e frammentari, comprendendola invece in un apposito Ordinamento.

La giustizia militare, pertanto, in tempo di pace, era amministrata dai Tribunali Militari Coloniali e dal Tribunale Supremo Militare.

I primi avevano sede rispettivamente all'Asmara e a Mogadiscio (oltre alle sedi di Tripoli e Bengasi per la Libia) ed esercitavano la giurisdizione nel territorio della Colonia nella quale ciascuno di essi aveva sede.

In caso di gravi motivi, però, il Governatore poteva con suo decreto stabilire che il dibattimento per determinati giudizi fosse celebrato in altre località della circoscrizione.

Il Tribunale Supremo Militare aveva sede invece in Italia.

I Tribunali Militari Coloniali erano competenti a giudicare di tutti i reati previsti nei codici e nelle leggi penali militari, commessi nelle Colonie dalle persone sottoposte alla giurisdizione militare, fatta eccezione per quelli deferiti alla cognizione dei Consigli di Guerra sommari di bordo.

Mentre nelle Colonie si celebrava tutto il procedimento penale, compreso il giudizio, nei confronti dei militari di truppa e dei sottufficiali, per quanto concerneva i processi contro gli ufficiali, rimaneva ferma la competenza dei Tribunali Militari Coloniali per la fase della istruzione, mentre il giudizio relativo a reati commessi in Colonia aveva luogo avanti il Tribunale Militare speciale da costituirsi a norma dell'art. 3 del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2316, in quella sede della Madrepatria che fosse stata, di volta in volta, designata dal Tribunale Supremo Militare.

Presso ciascun Tribunale Militare Coloniale erano istituiti i seguenti tre uffici: 1) Ufficio del Pubblico Ministero; 2) Ufficio di Istruzione; 3) Ufficio di Cancelleria.

Le funzioni di Pubblico Ministero erano esercitate da un Regio Vice Avvocato Militare o da un suo Sostituto, appartenente al ruolo della magistratura militare e destinato a tali funzioni in Colonia dal Ministero per la Guerra di concerto con quello per le Colonie, inteso il Regio Avvocato Generale Militare.

Anche le funzioni di Giudice Istruttore in Eritrea e in Somalia erano affidate al locale Vice Regio Avvocato Militare o a chi temporaneamente lo sostituiva.

In caso di assenza od impedimento del titolare dell'Ufficio del Pubblico Ministero Militare, in Eritrea ed in Somalia, le relative funzioni erano esercitate da un Ufficiale in servizio permanente effettivo nella Colonia o sulle navi stazionanti nelle acque della Colonia medesima, nominato dal Governatore di volta in volta.

Le funzioni di Cancelliere presso i Tribunali Militari dell'Eritrea e della Somalia erano esercitate dal Cancelliere del Tribunale o del Giudice della Colonia. Per urgenti ragioni di servizio il Governatore poteva, su richiesta del Regio Avvocato Militare della Colonia, assegnare temporaneamente al Tribunale Militare Coloniale con funzioni di Cancelliere Ufficiali inferiori delle Forze Armate dello Stato che prestavano servizio nella Colonia.

I Tribunali Militari Coloniali erano composti di un Presidente, Ufficiale Superiore, di un Giudice Relatore e di venti Giudici Ufficiali delle Forze Armate dello Stato di grado non inferiore a Tenente o corrispondente, e, qualora di pari grado del Presidente, di anzianità inferiore.

Mancando il Presidente, l'Ufficiale più elevato in grado o più anziano ne faceva le veci.

Il Presidente e gli Ufficiali Giudici erano scelti fra gli Ufficiali in servizio permanente effettivo nella Colonia o sulle navi stazionarie nelle acque della Colonia, oppure richiamati in servizio presso le Forze Armate della Colonia medesima. La nomina veniva fatta anno per anno con decreti del Governatore.

Le funzioni di Giudice erano affidate ad uno dei Magistrati Ordinari residenti in Colonia che annualmente veniva designato dal Governatore. In caso di assenza od impedimento di questo Magistrato, esso veniva sostituito da altro Magistrato Ordinario residente in Colonia, pure designato annualmente dal Governatore.

Il Giudice Relatore provvedeva, oltre che alla relazione della causa, anche all'estensione delle sentenze e degli altri provvedimenti deliberati dal Tribunale Militare.

I Tribunali Militari Coloniali giudicavano con l'intervento del Presidente, del Giudice Relatore e di quattro Ufficiali Giudici designati dal Presidente fra i venti annualmente nominati dal Governatore e come tali appartenenti al Tribunale Militare.

Per i giudizi a carico di militari appartenenti al Regio Esercito, alla Regia Marina ed alla Regia Aeronautica, il Collegio giudicante doveva essere composto in prevalenza di Ufficiali delle rispettive Forze Armate, salvo che ciò non fosse possibile per il numero dei Giudici presenti in Colonia appartenenti alle Forze Armate medesime.

Negli altri casi almeno uno dei Giudici del Collegio, compreso fra questi il Presidente, doveva appartenere alla stessa Forza Armata dell'accusato, salvo che nella Colonia non esistessero reparti di detta Forza.

Se si dovevano giudicare più accusati appartenenti a Forze Armate diverse, la composizione del Collegio era fatta in modo che in esso si trovassero le rappresentanze di ciascuna, sempre che nella Colonia esistessero i rispettivi reparti.

In caso di assenza o di impedimento di alcuno dei Giudici designati per la udienza, il Presidente, prima che il dibattimento avesse inizio, lo sostituiva con altro Giudice del Tribunale.

Nei dibattimenti che prevedevansi di lunga durata, il Presidente aveva facoltà di disporre che uno dei Giudici, oltre a quelli che componevano il Collegio Giudicante, assistessero al dibattimento nella qualità di supplenti.

Nei giudizi a carico esclusivamente di militari del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, almeno uno dei due supplenti doveva appartenere alle rispettive Forze Armate, salvo che ciò non fosse possibile per il numero dei Giudici presenti in Colonia appartenenti alle Forze medesime.

I Giudici supplenti, nei limiti testè indicati, sostituivano gli effettivi per ordine di grado ed, a parità di grado, per ordine di anzianità.

Presso ciascun Tribunale Militare Coloniale era costituita una Commissione Istruttoria che funzionava per i procedimenti per i quali si adottava l'istruzione formale. Essa decideva sulla chiusura della istruzione, pronunciava il rinvio al giudizio oppure il proscioglimento dell'imputato e deliberava su ogni altro provvedimento, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

La Commissione Istruttoria era composta di un Ufficiale Superiore od, in mancanza, di un Capitano che la presiedeva, del Giudice Istruttore e di quattro Ufficiali appartenenti alle Forze Armate dello Stato di grado non inferiore a Capitano e, a parità di grado, di anzianità inferiore a quella del Presidente.

Il Presidente e gli altri Ufficiali componenti la Commissione Istruttoria erano scelti tra gli Ufficiali in servizio permanente effettivo nella Colonia oppure sulle navi stazionarie nelle acque della Colonia o richiamati in servizio presso le Forze Armate della Colonia medesima, e venivano nominati anno per anno con decreto del Governatore.

La Commissione Istruttoria giudicava con l'intervento del Presidente, del Giudice Istruttore incaricato dell'istruzione del processo e di un Ufficiale appartenente alla Commissione stessa, designato dal Presidente.

Quando si trattava di giudizio a carico di militari del Regio Esercito, della Regia Marina o della Regia Aeronautica, la Commissione Istruttoria di regola era presieduta da un Ufficiale delle rispettive Forze Armate, di grado e di anzianità superiori all'altro componente militare.

Comunque il Presidente o l'altro Ufficiale componente la Commissione doveva appartenere alla stessa Forza Armata dell'imputato, salvo che ciò non fosse possibile per il numero dei Giudici presenti in Colonia appartenenti alla Forza medesima.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituiva l'Ufficiale più elevato in grado o più anziano appartenente alla Commissione.

Le sentenze e le ordinanze erano estese sempre dal Giudice Istruttore.

Il personale appartenente al ruolo della Magistratura Militare destinato in Colonia doveva indossare nelle sedute, nelle solennità e nelle funzioni pubbliche l'uniforme del cessato corpo militare della giustizia con i distintivi del grado corrispondenti, rimanendo soggetto in tali occasioni ai doveri disciplinari degli Ufficiali in congedo che vestivano la divisa.

I Magistrati Ordinari dovevano invece indossare nelle sedute la toga.

Nei procedimenti avanti i Tribunali Militari Coloniali si osservavano, in quanto applicabili, le disposizioni procedurali contenute nelle leggi penali militari vigenti nella Madrepatria e nei decreti portanti modificazioni alle medesime, con la modifica che dove in dette disposizioni si nominava il Comando di Divisione o il Comando in Capo di Dipartimento Militare Marittimo, si doveva intendere rispettivamente il Comando del Regio Corpo di Truppe Coloniali o il Comando di Marina della Colonia.

Nei procedimenti penali contro Ufficiali investiti di funzioni di governo per reati commessi in Colonia, l'autorizzazione a procedere relativa, che era necessaria in base alle norme vigenti allora nelle Colonie (cosiddetta garanzia amministrativa), era richiesta al Governatore dal Rappresentante del Pubblico Ministero presso il Tribunale Militare Coloniale.

Tale richiesta doveva essere accompagnata dagli atti occorrenti a giustificarla.

Il Governatore, a sua volta, doveva informare il Ministro per le Colonie delle richieste di autorizzazione ricevute e delle decisioni adottate.

In tutti i procedimenti penali a carico di Ufficiali per reati commessi in Colonia, dopo che fosse stata compiuta l'istruttoria, il Rappresentante del Pubblico Ministero presso il Tribunale Militare Coloniale trasmetteva gli atti direttamente all'Avvocato Generale Militare in Roma per la designazione della sede nella quale doveva costituirsi il Tribunale Militare Speciale.

Contro la sentenza del Tribunale Militare Coloniale potevano ricorrere al Tribunale Supremo Militare in Italia sia il Rappresentante del Pubblico Ministero e sia il condannato. Il ricorso doveva essere presentato nel termine di giorni cinque, oltre quello in cui

era stata pronunciata la sentenza, al Cancelliere del Tribunale Militare Coloniale, che ne curava l'inoltro.

In caso di condanna alla pena di morte, il Governatore della Colonia poteva sospendere l'esecuzione della sentenza e promuovere la grazia sovrana.

Nonostante che gli Ordinamenti Giudiziari per l'Eritrea e per la Somalia fossero sempre stati, per il passato, distinti e gli studi per le relative riforme ed adeguamenti mantenessero questa distinzione e separazione anche di fronte alle prime manifestazioni, alla vigilia della costituzione dell'Africa Orientale Italiana, della nuova politica giudiziaria e legislativa — che abbiamo più sopra esaminato — ed anche nel campo tributario, tendente all'unificazione delle norme giuridiche disciplinanti le suddette materie per le due Colonie dell'Eritrea e della Somalia, non vanno dimenticate, tra le altre, le seguenti norme interessanti direttamente o indirettamente l'amministrazione della giustizia, che appunto esprimevano tale nuova tendenza:

— R.D. 27 giugno 1929, n. 1308: Estensione all'Eritrea ed alla Somalia italiana delle disposizioni della legge sulla difesa dello Stato.

— R.D. 26 febbraio 1930, n. 210: Istituzione del Casellario Giudiziale nell'Eritrea e nella Somalia italiana.⁹⁾

— D.M. 20 maggio 1930 (senza numero) del Ministero per le Colonie: Approvazione del Regolamento per il Servizio del Casellario Giudiziale nell'Eritrea e nella Somalia italiana.

— R.D. 8 febbraio 1932, n. 255: Estensione alle Colonie italiane delle norme giuridiche dei diritti di autore.

— R.D. 22 settembre 1932, n. 494: Devoluzione alla giurisdizione ordinaria in Eritrea e nella Somalia delle controversie in materia civile, commerciale e amministrativa fra la Pubblica Amministrazione ed i privati, cittadini e sudditi, italiani e stranieri.¹⁰⁾

— R.D. 29 dicembre 1932, n. 1935: Costituzione di Consorzi di Colonizzazione nell'Eritrea e nella Somalia italiana.

— R.D. 8 maggio 1933, n. 639: Estensione all'Eritrea ed alla Somalia italiana delle disposizioni del R.D. 12 dicembre 1929, n. 2412, disciplinante la vendita a sudditi stranieri di navi e galleggianti.

— R.D. 13 luglio 1933, n. 994: Agevolazioni fiscali ad Istituti di risparmio ed Enti di credito agrario in Eritrea e Somalia.

— R.D. 15 gennaio 1934, n. 192: Istituzione delle tasse di negoziazione in Eritrea e in Somalia.

— R.D. 26 febbraio 1934, n. 1397: Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie.

— R.D. 12 luglio 1934, n. 1399: Estensione alle Colonie Italiane delle agevolazioni tributarie concesse nel Regno per gli acquisti di beni immobili da parte degli Istituti di credito.

— R.D. 20 luglio 1934, n. 1485: Estensione alle Colonie delle norme sulla tutela del risparmio.

— R.D. 4 ottobre 1934, n. 1822: Estensione alla Somalia delle norme per le concessioni minerarie vigenti in Eritrea.

— R.D. 4 ottobre 1934, n. 1853: Modificazioni alle tariffe della tassa sugli affari in Eritrea e in Somalia.

— R.D. 18 ottobre 1934, n. 2134: Amnistia e indulto nelle Colonie.

— R.D. 20 dicembre 1934, n. 2313: Disciplina dei commerci e delle industrie in Eritrea e nella Somalia italiana.

— R.D. 1° aprile 1935, n. 505: Obbligo del deposito delle pubblicazioni e stampati editi nelle Colonie.

— R.D. 29 aprile 1935, n. 878: Estensione all'Eritrea ed alla Somalia del R.D.L. 1° dicembre 1934, n. 1997 sulla cittadinanza italiana.

— R.D. 27 giugno 1935, n. 1521: Estensione all'Eritrea ed alla Somalia del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, sulla cambiale e sul vaglia cambiario, e del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, sull'assegno bancario e circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

— R.D. 26 luglio 1935, n. 1618: Estensione alle Colonie delle norme riflettenti le notizie militari delle quali è vietata la divulgazione.

— D.M. 25 settembre 1935 (senza numero): Norme regolamentari per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia in Eritrea e nella Somalia italiana.

— R.D. 26 settembre 1935, n. 1904: Estensione alle Colonie della legge 14 giugno 1935, n. 938, modificante la legislazione marittima in materia di urto di navi e di assistenza ai marittimi.

— R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 1893, convertito nella legge 30 marzo 1936, n. 574, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale dell'Amministrazione Finanziaria del Regno con quelle militari durante le operazioni militari dell'Africa Orientale.

— R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2074, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 578, contenente disposizioni relative al matrimonio per procura del personale militare e di quello civile al seguito delle

Forze Armate dello Stato, in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale.

— R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2497, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 757: Estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero.

— R.D. 6 gennaio 1936, n. 130: Approvazione della Convenzione addizionale fra l'Italia ed il Belgio stipulata in Roma il 2 dicembre 1935 per estendere alle Colonie ed ai possedimenti italiani da una parte ed a quelli belgi dall'altra, la convenzione di estradizione italo-belga del 15 gennaio 1875, e le convenzioni ad essa addizionali.

— R.D. 16 gennaio 1936, n. 382, relativo alla estensione all'Eritrea ed alla Somalia del R.D.L. 27 giugno 1935, n. 1217, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 7, rettificante il testo delle norme approvate con il R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 contenente disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

— R.D.L. 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2286, concernente norme speciali per la riabilitazione dei condannati che avevano compiuto atti di valore militare o civile.

5. — GLI ORDINAMENTI GIUDIZIARI PER LA SOMALIA E PER L'ERITREA DEL 1935 E LORO RITARDATA ENTRATA IN VIGORE.

La tendenza all'unificazione delle norme giuridiche concernenti la struttura e l'organizzazione del Governo delle due Colonie che aveva trovato la sua piena manifestazione nella nuova ed allo stesso tempo comune legge organica del 1933, cui si erano venute affiancando, con lo stesso scopo, altre norme comuni nei diversi campi dell'amministrazione pubblica — come si è testè esaminato per breve menzione — non veniva però seguita, sebbene, si ritiene, formalmente e parzialmente quanto alla sostanza, nello studio, elaborazione ed emanazione dell'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea e di quello per la Somalia.

Infatti, anche se tale elaborazione era stata giustificata appunto come una conseguenza necessaria derivante dalle mutate progredite condizioni sociali e politiche di ogni singola Colonia in relazione ai precedenti rispettivi Ordinamenti Giudiziari, la promulgazione della

nuova legge organica eritreo-somala nello stesso periodo di tempo in cui si procedeva alla sopracitata elaborazione, non determinava la unificazione dei due progetti di Ordinamento Giudiziario.

Se però questa unificazione poteva essere considerata ed auspicata da molti, era la stessa legge organica del 1933 che, invece, non la prevedeva nemmeno.

Infatti, all'art. 33, come si è più sopra esaminato, essa stabiliva che le norme per l'amministrazione della giustizia e per la costituzione ed il funzionamento degli organi che dovevano amministrarla, dovevano essere fissate «dagli Ordinamenti Giudiziari per l'Eritrea e per la Somalia Italiana e dai relativi Regolamenti».

E, d'altra parte, il riconoscere ed ammettere la distinzione e la separazione dei sopradetti due Ordinamenti Giudiziari rispondeva, a ben guardare, semplicemente all'insopprimibile ed innegabile esistenza di una diversa organizzazione sociale e religiosa e di diversi diritti consuetudinari che regolavano la vita ed i rapporti delle popolazioni dei territori delle rispettive due Colonie, ed il cui processo di unificazione delle norme e dell'azione di governo dell'Italia, specie nel campo dell'amministrazione della giustizia, era in relazione anche al grado di assimilazione o di assuefazione di quelle norme da parte delle popolazioni medesime.

Comunque la legge organica eritreo-somala dettava alcuni principi che, pur restando distinti i due Ordinamenti Giudiziari, erano applicabili ad entrambe le Colonie e che più avanti si analizzeranno particolarmente, principi che, contenuti in sette articoli del capo quarto (intitolato «Della Amministrazione della Giustizia»), sono stati già sommariamente esposti quando si è esaminata la sopradetta legge organica.

L'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea e quello per la Somalia, dopo l'elaborazione dei rispettivi progetti nelle due Colonie, venivano rielaborati dalla Commissione Ministeriale appositamente nominata con D.M. del 7 marzo 1933, e composta delle seguenti persone: Gr. Uff. dott. Adalgiso Ravizza, Presidente; e dai Membri: Gr. Uff. dott. Ottone Gabelli, Comm. dott. Ugo Mancinelli, Cav. Uff. avv. Luigi Vitale, Gr. Uff. dott. Giuseppe Sanna, Comm. prof. Ernesto Cucinotta, Comm. dott. Enrico Cerulli, Comm. avv. Enrico Fresa e dal Segretario Cav. dott. Emanuele Guglielmi.

L'Ordinamento Giudiziario per la Somalia veniva approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 settembre 1935, n. 216, mentre sul Bollettino Ufficiale della Somalia soltanto il 31 marzo 1938, andando, pertanto, in vigore dal 27 aprile 1938.

L'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea veniva, del pari, approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1649 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 settembre 1935, n. 219, ma sul Bollettino Ufficiale dell'Eritrea soltanto il 22 novembre 1936, andando, pertanto, in vigore dall'8 dicembre 1936.

La ritardata entrata in vigore dei due sopradetti Ordinamenti veniva determinata, oltre ad altre cause di varia natura, soprattutto dall'essere stati dichiarati i territori delle due Colonie in stato di guerra, a seguito della seconda guerra italo-etiopica ufficialmente iniziata il 3 ottobre 1935 e terminata il 5 maggio 1936.

6. - PARTIZIONE DELLA MATERIA.

Poichè, come si vedrà in seguito, era soltanto con il R.D.L. 9 maggio 1936, n. 754, convertito nella legge 18 maggio 1936, n. 867, che si aveva la dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia e l'assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore d'Etiopia, e poi, con il successivo R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 285, che si aveva, infine, il vero e proprio atto di nascita dell'Africa Orientale Italiana (A.O.I.) si è ritenuto opportuno, nella esposizione della materia, trattare dei due Ordinamenti Giudiziari per l'Eritrea e per la Somalia del 1935 in questo secondo volume, relativo al periodo dell'Africa Orientale Italiana (1936-1941), soprattutto a motivo della circostanza che — come si è testè messo in rilievo — i sopradetti due Ordinamenti Giudiziari, anche se emanati in Italia nel 1935, erano poi entrati in vigore nelle due Colonie dopo la formazione e la costituzione stessa dell'Africa Orientale Italiana.

Quanto alla ripartizione della materia del presente volume, mentre nel capitolo primo si è esaminata, con un completo seppur sommario giro d'orizzonte, l'amministrazione della giustizia nella Somalia e nell'Eritrea alla vigilia della costituzione dell'Africa Orientale Italiana, nel capitolo secondo si esporrà l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia del 1935, suddividendolo in due Sezioni, trattandosi nella prima i principi generali informativi, gli organi giurisdizionali ed il personale giudiziario, e nella seconda le norme di competenza e l'ordine e la forma dei giudizi.

Il capitolo terzo tratterà, con l'identica suddivisione in due Sezioni, dell'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea: sia in questo che nel precedente capitolo si cercherà comunque di mettere in

rilievo e le parti fra loro comuni e quelle difformi di entrambi gli Ordinamenti.

Nel capitolo quarto saranno esaminate, invece, le varie fasi di progressivo adeguamento e di assestamento che i sopradetti Ordinamenti Giudiziari subirono per rendere operante l'amministrazione della giustizia italiana nei nuovi territori, dopo la provvisoria fase della giustizia militare e civile durante ed immediatamente dopo le operazioni belliche, dandosi anche opportuno rilievo al progetto di un Ordinamento Giudiziario unitario dell'Africa Orientale Italiana ed agli studi relativi.

Si daranno, inoltre, brevi cenni sulle norme relative al contenzioso tributario, a quello doganale e valutario, alla disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego privato, della materia concernente gli infortuni e le assicurazioni sociali, la proprietà industriale ed intellettuale, ecc., non senza avere ricordato, per sommi capi, infine, le norme concernenti l'amministrazione della giustizia poste da parte dell'Italia nel territorio di occupazione bellica della Somalia Britannica e nel territorio della Somalia Italiana sotto amministrazione fiduciaria internazionale data all'Italia (A.F.I.S.).

NOTE AL CAPITOLO I

¹⁾ Cfr. V. MELLANA, *L'amministrazione della giustizia nei Territori Oltremare* Vol. I, *L'amministrazione della Giustizia in Eritrea e in Somalia*, di questa Collana, a cura del Ministero degli Affari Esteri, Comitato per la Documentazione delle attività italiane in Africa, Roma 1936, pag. 13 e segg.

²⁾ La Legge 5 luglio 1882, n. 857, contenente «Provvedimenti per la colonia italiana di Assab», che era stata denominata anche la prima carta coloniale italiana, riconosceva, tra l'altro, il principio della personalità della legge in alcune materie e la coesistenza di leggi diverse sullo stesso territorio e, quindi, di conseguenza il principio della duplicità della legislazione e della giurisdizione. L'importanza fondamentale di tale legge derivava anche dalla circostanza che essa ebbe ad influenzare tutta la successiva legislazione coloniale italiana nella materia. Per un più approfondito esame al riguardo cfr.: V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr.* Vol. I, ecc. ecc., op. cit., pag. 25 e segg.

³⁾ Cfr.: Doc. in A.S. MAI, in data 14 novembre 1934.

⁴⁾ Cfr.: *Parere del Consiglio Superiore Coloniale sugli Ordinamenti Giudiziari dell'Eritrea e della Somalia*, in data 17 dicembre 1934, in fondo arch. ex MAI — Archivio Consiglio Superiore Coloniale — pacco 15-1934.

⁵⁾ Cfr.: G. CORNI, *Relazione sulla Somalia Italiana per l'esercizio 1929-1930*, Mogadiscio, Stamperia della Colonia, 1930, pag. 256 e segg.; Cfr. anche V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr.* Vol. I, ecc. ecc., op. cit., pag. 259 e segg.

⁶⁾ Cfr.: Doc. in A.S. MAI, Pos. 181-18, Fasc. 84 anno 1934.

⁷⁾ A proposito di questo istituto, caratteristico degli Ordinamenti Giudiziari coloniali, cfr. V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr.* Vol. I ecc., ecc., op. cit., pagg. 12, 206, 241.

⁸⁾ Nella giurisprudenza eritrea erano sorte alcune incertezze in merito alla assimilazione all'europeo così come era stata stabilita dai vecchi Ordinamenti Giudiziari di quella Colonia (art. 113 del R.D. 22 maggio 1894, n. 201; art. I del R.D. 9 febbraio 1902, n. 51). Per assimilati agli europei si intendevano gli egiziani, i siriani, gli americani, gli australiani, ed in genere chiunque appartenesse a stirpi originarie d'Europa od avesse con gli europei simiglianza di civiltà. Erano però sorti, ben presto, alcuni dubbi circa il trattamento giuridico da fare a taluni indigeni, di differente civiltà, dell'Egitto o dei Paesi Arabi del Mar Rosso. Tali dubbi perdevano successivamente di consistenza, poiché si abbandonava definitivamente la nozione dell'assimilazione all'europeo per sostituirla con quella dell'assimilazione all'indigeno. L'art. 2 dell'Ordinamento Giudiziario del 1908 approvato con il R.D. 2 luglio 1908, n. 325, nel quale, per la prima volta veniva adottato il nuovo concetto, così, infatti, disponeva: «È considerato come assimilato lo straniero che appartenga ad una popolazione, la quale non abbia civiltà in grado simile a quella europea». Avvalendosi del potere regolarmente concessogli con quell'Ordinamento Giudiziario, il Governatore

successivamente con proprio decreto 8 ottobre 1908, n. 787, approvato con il R.D. 11 luglio 1909, n. 620, stabiliva, con una disposizione, non certo immune da critiche, che agli effetti dell'Ordinamento stesso dovevano essere considerati come assimilati ai sudditi coloniali gli stranieri arabi, egiziani ed indiani. L'Ordinamento Giudiziario del 1926, approvato con il R.D. 7 febbraio 1926, n. 342, come risulta nel testo, adottava una formulazione più precisa e più equa, che veniva accolta integralmente anche nell'Ordinamento Giudiziario per le colonie libiche approvato con il R.D. 25 ottobre 1928, n. 3497, per gli assimilati ai cittadini italiani libici (art. 210).

⁹⁾ La materia è già stata trattata nel primo volume dell'opera. Cfr. pertanto: V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr.* Vol. I, ecc., ecc., op. cit., pag. 262.

¹⁰⁾ La materia è già stata trattata nel primo volume dell'opera. Cfr. pertanto: V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr.*, Vol. I, ecc., ecc., op. cit., pag. 270.

CAPITOLO II

L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PER LA SOMALIA APPROVATO CON IL R.D. 20 GIUGNO 1935, N. 1638

SEZIONE PRIMA

PRINCIPI GENERALI - ORGANI GIURISDIZIONALI E PERSONALE GIUDIZIARIO.

1. Cenni sul progetto di Ordinamento Giudiziario elaborato dal Governo della Somalia nel 1932 - Principali proposte di riforma, modificazione e di aggiunte nei confronti dell'allora vigente Ordinamento Giudiziario del 1911. - 2. Criteri accolti dalla Commissione Ministeriale per lo studio e la redazione degli Ordinamenti Giudiziari per l'Eritrea e per la Somalia nei confronti di quest'ultimo - Accoglimento della tesi favorevole all'attribuzione di funzioni giudiziarie a funzionari coloniali. - 3. L'Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638, e sua ritardata entrata in vigore nella colonia. - 4. Organi giudiziari in Somalia aventi giurisdizione nei confronti dei cittadini italiani e degli stranieri: a) i Residenti; b) i Commissari Regionali; c) il Giudice della Colonia; d) la Corte di Assise; e) il Governatore. - 5. Organi giudiziari in Somalia aventi giurisdizione nei confronti dei sudditi coloniali e degli assimilati: a) i Qadi; b) i Tribunali Indigeni; c) i Residenti; d) i Commissari Regionali; e) il Giudice della Colonia; f) la Corte di Assise; g) i Tribunali Regionali; h) il Governatore. - 6. Organi giudiziari in Italia aventi giurisdizione sul territorio della Somalia: 1) la Corte di Appello di Roma; 2) la Corte di Cassazione del Regno. - 7. La giurisdizione militare - L'Ordinamento Giudiziario militare per le Colonie approvato con il R.D. 23 dicembre 1929, n. 2377 - Rinvio. - 8. Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato con giurisdizione sul territorio della Somalia limitatamente nei confronti dei cittadini italiani o degli stranieri. - 9. Le controversie relative a diritti in materia civile, commerciale ed amministrativa tra la Pubblica Amministrazione ed i privati. - 10. La giustizia amministrativa - Rinvio - Il Ministro per le Colonie - Il Consiglio di Stato. - 11. Il contenzioso tributario - Rinvio - Le controversie tra famiglie e gruppi di famiglie, tribù o villaggi in materia speciale. - 12. La consulenza legale e la difesa della Pubblica Amministrazione Coloniale. - 13. L'Ufficio del Pubblico Ministero ed il suo ordinamento. - 14. I Magistrati - Loro stato giuridico in Colonia. - 15. I Cancellieri ed i Segretari - Loro stato giuridico in Colonia - Le funzioni di Cancelliere presso gli Uffici Giudiziari musulmani. - 16. L'Ufficiale Giudiziario - L'Interprete - L'Usciere - L'Amministratore Giudiziario - Le funzioni di Ufficiale Giudiziario presso gli

Uffici Giudiziari musulmani. - 17. Il gratuito patrocinio - Il patrocinio legale. - 18. Il Notaio della Colonia - Le funzioni notarili del Qadi. - 19. La conservatoria delle ipoteche - Il servizio del casellario giudiziale - Rinvio - Cenni sull'ordinamento carcerario.

1. - CENNI SUL PROGETTO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ELABORATO DAL GOVERNO DELLA SOMALIA NEL 1932 - PRINCIPALI PROPOSTE DI RIFORMA, MODIFICAZIONE E DI AGGIUNTE NEI CONFRONTI DELL'ALLORA VIGENTE ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DEL 1911.

La Commissione Governatoriale nominata in Somalia con l'incarico di procedere alla riforma dell'Ordinamento Giudiziario del 1911, nel presentare il proprio progetto al Governatore il 28 settembre 1932, affermava che l'opera da essa elaborata rappresentava il risultato di un'esperienza che, da anni, si era andata compiendo e che era stata man mano raccolta e ponderata.

In particolare, testualmente, riferiva: «... Le proposte che sono state richieste al Giudice della Colonia ed ai Commissari Regionali costituiscono l'espressione precisa della esperienza medesima ed hanno largamente servito ad agevolare il compito affidatoci. È pure da riconoscere che il vigente Ordinamento Giudiziario ha già tali pregi di positiva rispondenza alle esigenze di alcune regioni, almeno, di questa Colonia, da costituire una salda ossatura per le modifiche successive. Per questi suoi pregi intrinseci, esso ha costituito in Somalia, ormai, una tradizione giuridica che, se comporta rinnovamenti e perfezionamenti, dà certezza di consentire l'applicazione delle norme progettate senza sconvolgere la vita giuridica delle popolazioni ed il regolare funzionamento della giustizia.

«Naturalmente si è dovuto tener conto che il tempo trascorso dalla sua compilazione ad oggi, rappresenta, nella vita e nello sviluppo della Somalia, un così notevole progresso nel campo politico, sociale ed economico, che la conoscenza migliore e più estesa della vita indigena ha ancora perfezionato, rendendo necessari mutamenti profondi e specificazioni più complete delle norme giuridiche che quella vita debbono regolare.

«È da considerare, infatti, soltanto per limitarsi alla constatazione degli avvenimenti più salienti, che, dal 1911, il territorio della Colonia si è quasi duplicato, che alle popolazioni indigene della costa si sono aggiunte le popolazioni, più primitive e meno evolute, dell'interno e quelle, assai più fiere e racchiuse nell'orgoglio dell'antica tradizione, che abitano la Somalia Settentrionale. Da

poche decine di italiani, funzionari ed ufficiali quasi esclusivamente, la popolazione bianca della Somalia è salita a qualche migliaio di abitanti, in gran parte coloni, commercianti, industriali; che dallo stadio di economia agricolo-pastorale indigena si è passati all'avvaloramento economico più progredito, da parte di aziende agricole e di case commerciali europee; che la facilità e la rapidità delle comunicazioni e l'adozione di sistemi di commercio ed economici in genere più progrediti, da parte degli stessi indigeni, ha dato alla vita locale un dinamismo più rapido, ha creato ingenti interessi e più intensi rapporti. Se ciò giustifica la necessità di un nuovo ordine giuridico, serve pure ad indicare la sostanziale entità delle norme che debbono costituirlo e regolarlo». ¹⁾

In base ai sopradetti elementi, e, tenendo conto anche di tutta la precedente legislazione relativa all'amministrazione della giustizia in Somalia, nonchè dell'Ordinamento Giudiziario per la Colonia Eritrea e soprattutto dell'Ordinamento e del Regolamento Giudiziari vigenti allora per la Tripolitania e per la Cirenaica ²⁾, la Commissione Governatoriale della Somalia elaborava un particolareggiato progetto di Ordinamento Giudiziario di cui le principali proposte di riforme, modificazioni ed aggiunte possono essere qui di seguito riassunte.

Innanzitutto la Commissione Governatoriale riaffermava un fondamentale criterio discriminante nei principi che dovevano regolare, da un lato l'amministrazione della giustizia nei confronti dei cittadini italiani e stranieri e, dall'altro, quella nei riguardi dei sudditi coloniali ed assimilati.

Per i primi conservava, per quanto fosse stato possibile, gli istituti e gli ordinamenti della Madrepatria, in modo che l'italiano avesse la precisa sensazione di essere seguito anche nella lontana Colonia della Somalia, dalla tutela delle proprie leggi metropolitane, leggi che nell'interesse stesso dei cittadini italiani in Colonia oppure in relazione alle esigenze di una maggiore rapidità e semplicità di rapporto, erano sfrondate da formalismi non necessari e dai temporeggiamenti non richiesti dalla tutela del diritto sostanziale.

Per i sudditi coloniali ed assimilati si era, invece, mantenuto fermo il rispetto delle istituzioni tradizionali, ancora profondamente radicate nello spirito delle popolazioni indigene, e si adeguava l'Ordinamento Giudiziario della loro vita a quello che era lo spirito di razza e il tipo caratteristico della loro civiltà, subordinandolo, comunque, alla compatibilità con i principi generali del diritto italiano ed all'esercizio di quei tali doveri della sovranità italiana che comportavano applicazioni di sanzioni penali per

quei fatti che non erano soltanto lesivi del diritto privato, ma che coinvolgevano violazioni delle norme essenziali della convivenza sociale e dell'ordinato governo.

Quanto poi all'istituzione ed alla costituzione degli organi giurisdizionali previsti per l'amministrazione della giustizia sia nei riguardi dei cittadini italiani e stranieri, sia dei sudditi ed assimilati, si rilevava dalla Commissione Governatoriale che in questo campo l'ordine giuridico allora vigente era rimasto troppo in arretrato sia di fronte alla legislazione della Madrepatria e delle altre Colonie, sia di fronte allo stato reale delle popolazioni indigene che, all'epoca della sua compilazione, era assai poco e molto imprecisamente noto.

Per i cittadini italiani e per gli stranieri esisteva, infatti, un solo organo giurisdizionale, affidato alla Magistratura Ordinaria e cioè il Giudice della Colonia. Con l'accrescersi del lavoro giudiziario e con lo sviluppo e perfezionamento dei rapporti giurisdizionali non era ulteriormente possibile il concentramento in quel solo Magistrato delle funzioni giudicanti, istruttorie, requirenti, e, persino, di consulenza legale al Governo della Colonia.

D'altra parte le modificazioni apportate, specialmente in materia penale, alla legislazione in quel tempo vigente nella Madrepatria, rendevano più sentita allora la necessità di un'organizzazione e di una struttura più progredita e perfetta.

Al di sotto del Giudice della Colonia, si osservava sempre dalla Commissione Governatoriale, la sopradenominata « minor giustizia » per i cittadini italiani e per gli stranieri era amministrata dai Residenti, « organi politico-amministrativi, impreparati ed inadatti allorquando, come è avvenuto in alcuni centri, si è andata agglomerando la popolazione metropolitana ed il lavoro giudiziario ha assunto ingenti proporzioni e coinvolto notevoli interessi », organi giurisdizionali che « si trovavano assai spesso imbarazzati nel compimento di tali loro funzioni giudiziarie, non soltanto per le ragioni già dette, ma anche perchè si trovavano bene spesso a dover giudicare fatti e persone nei riguardi dei quali erano già intervenuti come Autorità Politica e di Governo e, finanche, come Autorità di Pubblica Sicurezza ». ³⁾

Si proponeva, pertanto, l'istituzione di un Ufficio del Pubblico Ministero, distaccato e distinto da quello del Giudice della Colonia, sdoppiandosi in tale modo le funzioni giudicanti del secondo organo da quelle requirenti ed inquirenti del primo.

Del pari veniva prevista l'istituzione di un nuovo organo, il Pretore, al quale era devoluta la cognizione di tutte le cause civili,

commerciali e penali, la materia fallimentare e di volontaria giurisdizione, in cui fossero interessati cittadini italiani o stranieri e che, in Italia, erano affidate all'organo giurisdizionale omonimo, venendosi in tal modo ad escludere l'attribuzione di funzioni giurisdizionali ai funzionari politico-amministrativi di cui sopra.

Per sostenere questa radicale riforma relativa all'istituzione del Pretore, per la prima volta allora prevista in atti ufficiali di Governo, la Commissione locale così testualmente si giustificava:

« Nella istituzione del Pretore, magistrato di carriera, e quindi tecnicamente preparato, la Commissione ha tenuto conto di una situazione di fatto che, assai probabilmente, sussisterà ancora per molto tempo. E cioè che la popolazione metropolitana è agglomerata in alcune località soltanto della Colonia, specialmente costiere, nelle quali si sta compiendo da connazionali opera di avvaloramento agricolo, commerciale od industriale.

« In sostanza la funzione giudiziaria del Pretore avrà necessità di esercizio in alcuni luoghi come a Mogadiscio, a Merca, al Villaggio Duca degli Abruzzi, a Dante, a Chisimaio. La Commissione ha ritenuto superfluo di stabilire, in ciascuna di dette sedi, apposito Magistrato, ma seguendo il sistema che da tempo si applica nel Regno, con la istituzione di sedi distaccate di Pretura, e in Libia a norma dell'art. 9 dell'Ordinamento Giudiziario colà vigente, ha stabilito che esso abbia sede in Mogadiscio, ma possa tenere udienze ancora negli altri centri della Colonia, allo scopo di permettere una più agevole amministrazione della giustizia ed un più facile accesso ad esso da parte dei cittadini interessati.

« Se il progresso della Colonia comporterà maggior afflusso di popolazione metropolitana e sviluppo più intenso, e più esteso nel territorio, di rapporti giuridici, sarà agevolmente possibile di provvedervi aumentando soltanto il numero dei Magistrati con funzioni di Pretori ».

Lo stesso criterio tendente ad avvicinare la giustizia a chi la chieda si adottava per il Giudice della Colonia, il quale, pure, poteva tenere udienza, oltre che nella sua sede ordinaria di giurisdizione, anche negli altri centri della Colonia ove la sua opera fosse richiesta.

Altra riforma degna di rilievo proposta dalla Commissione locale era quella riguardante il riconoscimento del principio della duplicità della giurisdizione indigena con la conseguente duplicità di organi giurisdizionali, riforme che non erano state determinate dall'amore del nuovo — come leggevasi nella Relazione al Progetto più sopra indicato — ma erano le conseguenze ponderate e prudente-

mente valutate di una esperienza compiuta e di una conoscenza più approfondita della vita indigena.

Per ammettere la duplicità della giurisdizione indigena musulmana e consuetudinaria si partiva dal seguente ragionamento: secondo l'allora vigente Ordinamento Giudiziario del 1911, base della amministrazione della giustizia indigena era il Qadi, al quale era deferita l'applicazione del diritto musulmano, in quanto non fosse modificato dalle consuetudini locali. Ma al tempo in cui tale Ordinamento Giudiziario era stato compilato, era a tutti apparso corrispondente alla realtà il presupposto che in Somalia avesse imperio assoluto ed universale il diritto musulmano, attribuendosi alle consuetudini locali soltanto un'efficacia moderatrice di esso.

Tale premessa poteva apparire però giusta soltanto ad un'osservazione superficiale in quel tempo, quando, cioè, l'amministrazione Coloniale italiana si estendeva solamente ad una zona costiera limitata, si poteva dire, quasi esclusivamente ai centri abitati principali che davano sul mare, nei quali l'influenza della passata dominazione araba aveva radicato più saldamente il diritto islamico.

« D'altra parte » affermava testualmente la Relazione sopracitata « i Qadi che derivano la loro potestà giurisdizionale dall'origine coranica del diritto musulmano, erano stati e sono assai poco eruditi e le loro cognizioni si limitano, può dirsi, quasi soltanto agli istituti del diritto di famiglia e successorio e a qualche rara norma giuridica in materia di obbligazioni civili. La loro scienza è compendiata, in massima, nella nota opera del « Minhaji — at — Thalibin » di Nawawi ed in qualche sommario trattatello di rito Sciafeita. ⁴⁾

« Le leggendarie » « Scuole di diritto » di Mogadiscio, di Merca, di Brava - La Santa, erano già leggenda e più leggenda sono diventate col decadere dei modestissimi studi che vi si facevano e che si imperniavano sulla personalità, veramente eminente, di alcuni Scek, quali Scek Mohiddin di Mogadiscio e Scek Ali Mohallin di Bardera, scomparsi, oramai o talmente vecchi, da non poter esercitare nessuna influenza, neppure coll'esempio.

« Un errore fondamentale supposeva poi che il Qadi, giudice musulmano e che deriva le sue facoltà giudiziarie dal Corano, potesse applicare, in deroga al diritto musulmano, le consuetudini locali (testur), che sono quasi tutte preislamiche, e bene spesso, in contrasto con esso. La pretesa, infatti, che essi applicassero la consuetudine ha trovato resistenze giustificate nella maggior parte dei Qadi, i quali, poi, assai spesso non la conoscono neppure, nè si curano di accertarla, anche perchè, essendo originari di terra ed appartenenti a popolazioni diverse da quelle dove amministrano giustizia, non

sono in grado, nè di poterla apprendere, nè di saperla nettamente applicare. »

D'altra parte, ancora, continuava la Relazione della Commissione locale, l'estensione dell'Amministrazione Coloniale all'interno della Somalia, laddove nulla affatto o ben poco era sentita l'influenza della dominazione araba, aveva rilevato una effettiva persistenza del diritto consuetudinario indigeno, affidato alla tradizione orale dei Capi e degli Anziani, assai più radicata di quel che non si sospettasse. Ed i maggiori contatti avuti con le popolazioni avevano dimostrato quanto la consuetudine differisse, e spesso, contrastasse col diritto musulmano o come fosse differente da tribù a tribù, da gruppo etnico a gruppo etnico.

L'organizzazione gentilizia, che stringeva, nel rapporto di comune discendenza da un capostipite, gli appartenenti alla stessa cabila ed alla stessa rer e comportava la difesa del gruppo etnico contro chiunque non appartenesse alla stirpe, le necessità economiche della vita pastorale od occasionalmente agricola delle popolazioni, la costituzione, infine, di raggruppamenti di popolazioni libere, originarie dalle regioni centro-africane, avevano costituito, più che un diritto consuetudinario unico, una serie di norme tradizionali che regolavano diversamente da luogo a luogo e da gente a gente, i rapporti essenziali e particolarmente caratteristici della loro vita.

Su questa base giuridica, largamente estesa, il diritto musulmano aveva portato soltanto attenuazione e si era limitato ad influire, pure soltanto parzialmente, nel regolamento dei rapporti di famiglia e successori.

Inoltre l'occupazione delle regioni della Somalia settentrionale soggette al governo assoluto di Sultani o di stirpi privilegiate che vivevano all'ombra di essi, aveva apportato, nella vita giuridica della Colonia, un rafforzamento del diritto consuetudinario, in quanto le regioni stesse più chiuse ai rapporti con l'esterno, più povere, e quindi imponenti ai loro abitatori maggior asprezza di vita e più dure sanzioni e più violente difese del gruppo etnico, conoscevano ancora meno che l'antico Benadir, l'influenza del diritto islamico e l'osservanza delle sue norme.

E la Commissione locale rilevava ancora al riguardo: « Una situazione di fatto diversa, precisamente constatata, impone per tutto ciò, riconoscere non rispondente alla realtà l'organamento giurisdizionale indigeno presentemente vigente.

« Una ragione politica di sommo valore per la conservazione del nostro dominio consiglia di mantenere e, se fosse possibile, di accen-

tuare le differenze del diritto consuetudinario fra *cabila* e *cabila*, fra *rer* e *rer*, per mantenere separata individualità e per conservare integro ed efficiente il primo fondamentale principio del diritto consuetudinario medesimo, quello cioè, che considera ogni *cabila* come uno Stato chiuso, al quale tutte le altre sono estranee e nemiche. È evidente che per la saldezza del nostro dominio non convenga affatto a noi di agevolare la diffusione di principi generali comuni, e, tanto meno, l'applicazione integrale di un diritto comune, che aggiunga alla identità della religione, anche l'identità della organizzazione civile, sociale e politica a base esclusivamente musulmana. In altre parole l'antico principio romano del «*divide et impera*» deve determinare a dar forza ed a mantenere integra la applicazione del diritto consuetudinario, a scapito del diritto musulmano».

In base a siffatte considerazioni, la Commissione locale configurava, nel progetto di nuovo Ordinamento Giudiziario, il Qadi quale principalmente giudice del diritto familiare e successorio, e per il regolamento degli altri rapporti giuridici sorti fra indigeni creava speciali appositi organi, cui doveva essere affidata l'applicazione del diritto consuetudinario, e cioè il Tribunale Indigeno di prima istanza ed il Tribunale Regionale come giudice di appello, i quali si ricollegavano all'istituzione degli «*Sciuba*», Anziani o Notabili che, in base al Regolamento per l'Amministrazione della giustizia, approvato dal Regio Commissario Mercatelli con suo decreto in data 11 gennaio 1906, n. 48⁵) erano chiamati ad assistere il Residente ed il Giudice nella decisione delle controversie sorte fra gli indigeni. Non solo, ma tali nuovi organi particolari avevano anche un addentellato con i Consigli degli Anziani, che decidevano appunto secondo il diritto consuetudinario, dall'Italia trovati in funzione nella organizzazione giudiziaria indigena dell'Oltre Giuba, abitato da popolazioni somale della stessa razza di quelle abitanti la Somalia Settentrionale, all'atto dell'occupazione italiana nel 1925, Consigli degli Anziani riconosciuti dall'Italia stessa.

Altra proposta di riforma, conseguenziale, in certo qual modo, alla configurazione del Qadi come organo esclusivamente di diritto musulmano, era la soppressione dell'appello, ammesso, invece, secondo l'Ordinamento Giudiziario allora vigente, avverso le decisioni dei Qadi medesimi, sulla considerazione che il detto appello era contrario ai principi della Sceria.

Infatti, secondo i principi del diritto processuale islamico, se era consentito allo stesso Qadi che aveva pronunciato la sentenza, di riformarla e revocarla in ogni tempo, non ne era però permesso

l'esame, da parte di altra Autorità Giudiziaria, mentre ciò soltanto era consentito al Sovrano.

Al Governatore della Colonia si attribuiva, pertanto, in analogia ai suddetti principi, la facoltà del procedimento di revisione, ed anzi, si istituiva appositamente l'istituto del «ricorso per revisione» in quanto si era considerato che a norma della più ortodossa dottrina islamica la massima autorità statale della Colonia, da cui il Qadi riceveva la nomina, era anche a considerarsi legittimamente competente a confermare o ad annullarne le decisioni, in applicazione del principio della sovranità assoluta musulmana quale era a ritenersi quella che il Governatore esercitava sulle popolazioni della Somalia, sovranità accettata sia pure in base al principio di diritto islamico dello stato di necessità.

Per quanto rifletteva l'importante e dibattuta questione del diritto di opzione da parte degli indigeni nei confronti della giurisdizione italiana, la Commissione locale si faceva promotrice di una soluzione, anche se negativa, che era di indubbio valore giuridico e dottrinale e che merita, sotto questo aspetto, di essere ricordata.

Quasi a rafforzare la tesi dell'istituzione dei giudici del diritto consuetudinario, sanzionava, infatti, al riguardo, la Commissione locale nel suo progetto, il principio generale in base al quale ciascun Giudice era competente a giudicare le contestazioni che sorgevano a seconda che i rapporti giuridici che vi avevano dato origine erano costituiti sotto la vigenza delle leggi italiane o del diritto islamico o del diritto consuetudinario.

In tal modo la legge costitutiva del rapporto giuridico trovava integralmente la sua applicazione, anche nelle contestazioni cui esso rapporto dava luogo e trovava, altresì, per la risoluzione di esse, già prestabilito l'organo giurisdizionale proprio e adatto.

«Nessuno può, quindi, sottrarsi al proprio giudice naturale», recitava sempre la Relazione della Commissione Governatoriale locale, «nè all'applicazione della norma regolatrice del rapporto giuridico fondamentale. Il principio così adottato ha recato la necessità di una innovazione alle norme vigenti, per quanto concerne l'importante e dibattuta questione dell'opzione, da parte degli indigeni, per gli istituti giurisdizionali italiani.

«Il favore accordato al sistema dell'opzione si fonda sulla troppo consueta illusione circa l'assimilazione delle genti dominate al popolo dominatore. Si è ritenuto, infatti, che consentire all'indigeno di ricorrere alla giurisdizione italiana per la definizione dei suoi rapporti, costituiti colle norme di un diritto diverso dal nostro,

fosse come porgere una mano all'indigeno per salire ad elevarsi fino a noi ».

In Somalia almeno, faceva osservare a questo proposito la stessa Commissione, le ragioni pratiche ne erano ben diverse ed assai meno degne.

L'esperienza positiva della vita locale, nell'esercizio della giustizia quotidiana, dimostrava invece, secondo il parere della Commissione medesima, che il movente che spingeva una delle parti contendenti a richiedere il Giudice italiano provocava sempre conflitti fra le parti interessate, in quanto chi ricorreva alla giustizia italiana era proprio colui che aveva torto, secondo i principi del diritto da cui era stato regolato il rapporto giuridico in contestazione. Non era, quindi, affatto l'apprezzamento di una superiorità della legislazione e della giurisdizione italiana che spingeva l'indigeno a ricorrervi. Erano, infatti, quegli indigeni benestanti e più evoluti che ne approfittavano e ne abusavano, animati dalla segreta speranza di poter più facilmente, assistiti da un patrocinatore legale, avere ragione dell'avversario, quasi sempre indifeso per mancanza di mezzi finanziari.

« La garanzia che può derivare per la retta amministrazione della giustizia » affermava testualmente la più volte ricordata Relazione « dal convincimento che il nostro giudice sappia sceverare il vero dal falso ed applicare rettamente il diritto musulmano o consuetudinario è alquanto eufemistica, a confessione stessa degli egregi magistrati nostri, i quali, per tanti riguardi, hanno acquistato vere benemerenzze verso questa Colonia ».

Il principio del diritto di opzione applicato allora soltanto per la giurisdizione italiana era, pertanto, considerato imperfetto ed ingiusto poichè all'indigeno doveva darsi modo di costituire il rapporto giuridico fin dall'inizio seguendo la sostanza e la forma della legge italiana permettendosi, in tal modo, che la controversia giudiziaria, che avesse per oggetto quel rapporto fosse definita secondo le forme e la sostanza dello stesso diritto.

Nella determinazione della competenza si teneva presente, al fine di giudicare secondo le leggi italiane contestazioni sorte fra indigeni in base a rapporti costituiti in conformità con il diritto italiano, l'opportunità della scelta di un magistrato che sapesse, per quotidiani rapporti con la vita locale e per l'esercizio di funzioni pubbliche, adeguare gradatamente l'applicazione delle leggi italiane alla mentalità delle parti ed alla necessità di farle comprendere.

Si devolvevano, pertanto, in primo grado, tali controversie, sia civili che commerciali, al Residente quando il valore della causa

non eccedesse le lire cinquemila. Per quelle di valore superiore era competente il Giudice della Colonia.

Avverso le sentenze del Residente era ammesso appello al Pretore, al fine, si rilevava, di permettere anche a questo nuovo organo giurisdizionale di partecipare all'amministrazione della giustizia in questa branca, allievando inoltre il Giudice della Colonia già sovraccarico di altre varie attribuzioni.

Fra le innovazioni degne di menzione, va sottolineata, infine, quella in base alla quale, quasi in contrasto con la nuova disciplina proposta relativa al diritto di opzione, veniva consentito, sull'esempio dell'Ordinamento Giudiziario della Libia, ai cittadini italiani ed agli stranieri di convenire, nei rapporti giuridici con gli indigeni, l'osservanza del diritto consuetudinario locale e di concludere rapporti giuridici propri dello stesso diritto.

Questa singolare disposizione si era resa necessaria specialmente per alcune forme di obbligazioni e di contratti locali, quali ad esempio quelli inerenti al trasporto a mezzo di carovane ed anche quelli agricoli, per i quali, fra l'altro, mancavano nel diritto italiano norme dettate per le necessità di quei luoghi e di quelle genti.

Da ultimo vanno ricordate due riforme: una relativa alla devoluzione unica ed esclusiva al Giudice della Colonia, supremo organo giurisdizionale italiano in Somalia, della cognizione delle cause, che in Italia spettava all'Autorità Giudiziaria ordinaria, concernenti i rapporti fra la Pubblica Amministrazione ed i privati, cittadini e stranieri, sudditi coloniali od assimilati, e ciò al fine dichiarato di ottenere, in questa importante materia, essenzialmente, uniformità di criteri e, quindi, di giurisprudenza.

L'altra riforma proposta riguardava i rapporti di interesse fra la Pubblica Amministrazione ed i privati, e consisteva nell'introduzione, ad imitazione del più progredito Ordinamento Giudiziario della Libia, di norme che istituivano una più specifica ed obiettiva tutela degli interessi in contestazione, consentendosi, oltre al ricorso in via gerarchica, il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Queste erano le più importanti e radicali innovazioni proposte dalla locale Commissione di riforma dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia del 1911 e successive sue modifiche, tralasciandosi, data la natura del presente studio, l'esame di quelle minori, nonchè delle modificazioni e delle aggiunte ritenute opportune, che verranno prese in considerazione più avanti.

Si ritiene, comunque, utile ricordare che il progetto comprendeva ben duecentotrentasette articoli, suddivisi in sedici Titoli, così ripartiti e comprendenti:

- Titolo I : Disposizioni generali sulle giurisdizioni e sulle leggi vigenti in Colonia.
- Titolo II : Ordine e forma dei giudizi.
- Titolo III : Autorizzazione a procedere e deroghe alle norme di giurisdizione per i funzionari civili e militari.
- Titolo IV : Conflitti di giurisdizione e di attribuzione.
- Titolo V : Astensioni e ricusazioni.
- Titolo VI : Esecuzione penale, misure di sicurezza e casellario giudiziale.
- Titolo VII : Grazia, condono e liberazione condizionale.
- Titolo VIII : Estradizione.
- Titolo IX : Volontaria giurisdizione e procedura fallimentare.
- Titolo X : Disposizioni relative alle spese di giustizia.
- Titolo XI : Personale Giudiziario.
- Titolo XII : Consulenza legale del Governo della Colonia.
- Titolo XIII : Conservatoria delle Ipoteche.
- Titolo XIV : Patrocinio legale, notariato e stato civile.
- Titolo XV : Amministratori giudiziari, Periti ed Imprenditori.
- Titolo XVI : Disposizioni generali e transitorie.

2. - CRITERI ACCOLTI DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE PER LO STUDIO E LA REDAZIONE DEGLI ORDINAMENTI GIUDIZIARI PER L'ERITREA E PER LA SOMALIA NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO. - ACCOGLIMENTO DELLA TESI FAVOREVOLE ALL'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI GIUDIZIARIE A FUNZIONARI COLONIALI.

La Commissione Ministeriale per lo studio e la redazione dei nuovi Ordinamenti Giudiziari per le Colonie dell'Africa Orientale, che era stata nominata — come è stato più sopra ricordato — con decreto del Ministro per le Colonie in data 7 marzo 1933, era unica per entrambe le due Colonie dell'Eritrea e della Somalia, allo scopo evidente, anche se non dichiarato, di permettere una rielaborazione di norme, per quanto più possibile unitarie, se non altro nei principi generali informati della politica coloniale italiana, nell'importan-

tissimo e basilare settore dell'amministrazione pubblica quale quello dell'amministrazione della giustizia.

Se, in ordine di tempo, la presentazione dei progetti dei due Ordinamenti Giudiziari al Ministro per le Colonie avveniva rispettando la tradizionale precedenza e cioè prima quello per l'Eritrea (maggio 1932) e dopo quello per la Somalia (giugno 1932), tale precedenza non veniva più rispettata quanto alla loro approvazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno in Italia, per primo aparendo l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia.

Questo è il motivo per il quale nell'ordine di esposizione della materia del presente volume, si è data la precedenza appunto alla amministrazione della giustizia in Somalia, anche se poi l'entrata in vigore in Somalia dell'Ordinamento Giudiziario stesso avveniva in epoca successiva rispetto all'entrata in vigore di quello per l'Eritrea.

La Commissione Ministeriale, nel prendere in esame il progetto elaborato dalla Commissione locale in Somalia, rilevava subito che l'esame delle considerazioni svolte da quest'ultima Commissione nella Relazione che accompagnava il progetto, il raffronto fra gli istituti fondamentali che esso accoglieva e quelli già introdotti dal vecchio Ordinamento Giudiziario, l'avevano convinta fin dall'inizio del suo lavoro, che non convenisse gran che discostarsi dagli istituti allora vigenti e che occorresse soltanto studiare le riforme per essi veramente necessarie.

Pertanto veniva messo da parte subito il pensiero di compiere una completa riforma dell'Ordinamento Giudiziario allora vigente, e, tanto meno di preparare un progetto originale, accogliendosi, invece, il sistema di modificare quelle disposizioni che per avventura si fossero dimostrate difettose e di aggiungere quelle altre che fossero richieste dalle speciali condizioni della Colonia o dalla nuova legge organica eritreo-somala del 1933.

Come leggevasi nella Relazione della Commissione Ministeriale presentata al Ministro per le Colonie sull'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, due notevoli considerazioni, a giudizio della Commissione stessa, «concorrevano all'accoglimento di questo sistema. Il vigente Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con il R.D. 8 giugno 1911, n. 937, ed al quale erano stati apportati alcuni lievi ritocchi con il Decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1422 e con il R.D. 20 dicembre 1923, n. 3036, fu redatto con norme così appropriate ed aveva accettato istituti così adatti alle condizioni delle popolazioni somale, che dopo oltre un ventennio di applicazione risponde ancora benissimo alle peculiari necessità di

quella Colonia. Talune disposizioni, è vero, possono ritenersi oramai un po' invecchiate; sono da additarsi in realtà parecchie lacune; ma, in complesso, quell'Ordinamento appare ancora così durevole e vivo da meritare non solo di essere conservato, ma da non richiedere nemmeno riforme ampie e profonde. Se poi le condizioni della Somalia Italiana non sono più oggi quelle del 1911, se, con l'allargarsi del nostro dominio, col crescere dei traffici, con l'estendersi dell'attività colonizzatrice in quelle terre e con il conseguente aumento della popolazione bianca, esse sono senza dubbio mutate, non può ritenersi, però, che abbiano esercitato così grande efficacia sulla convivenza sociale europea ed indigena, ed abbiano determinato così gravi necessità generali da richiedere riforme radicali ». 6)

Passando al riesame delle proposte formulate, come si continuava a leggere nella sopradetta Relazione, « Certamente la Commissione non potè, in primo luogo, disconoscere che l'amministrazione della giustizia affidata ancora, nella Somalia Italiana, rispetto ai cittadini italiani e stranieri e per le controversie e i procedimenti di competenza, nel Regno, dei Pretori, ai Residenti, e cioè ai funzionari dell'amministrazione coloniale, possa presentare inconvenienti: e ciò non tanto per il fatto che la divisione dei poteri non rimane in tal guisa intatta e che tali giudici non appaiono, almeno formalmente, del tutto indipendenti dal potere esecutivo, quanto, invece, perchè essi non sono talvolta in possesso del grado di preparazione necessario nel campo dell'interpretazione e dell'applicazione pratica delle leggi e spesso anche, in ambienti così ristretti come quelli coloniali, possono trovarsi, per le loro stesse funzioni, in condizioni difficili rispetto alle parti contendenti ed agli stessi imputati ».

Per ovviare a tali inconvenienti era stato, con soluzione radicale, proposto di togliere ogni competenza giudiziaria a tali funzionari e di conferirla al Pretore, organo appunto da istituirsi per la prima volta in Somalia.

Senonchè tale proposta veniva scartata dalla Commissione Ministeriale per un complesso ordine di considerazioni.

Infatti, pur prescindendo dalla difficoltà, allora insormontabile di poter aumentare il numero dei Magistrati di carriera in quel tempo destinati in Somalia, l'istituto del Pretore cosiddetto iterante non sembrava potesse essere accolto, in quanto le condizioni della Somalia, dove i centri abitati di notevole importanza erano grandemente distanti gli uni dagli altri e non rapide e sempre frequenti le comunicazioni erano del tutto diverse da quelle relative al Possedimento delle Isole Italiane dell'Egeo e delle Colonie della Libia,

nei quali l'istituto del Pretore iterante od istituti affini erano allora in vigore.

Inoltre l'abbondante mole di lavoro che, accogliendosi la proposta riforma, si sarebbe indubbiamente riversata su un solo Magistrato, la necessità in cui questi si sarebbe trovato di spostarsi, per una gran parte dell'anno, da un centro all'altro della Somalia, la lentezza che inevitabilmente si sarebbe verificata nello svolgimento delle diverse procedure, avevano costituito, nel pensiero della Commissione Ministeriale, così gravi elementi contro il sistema progettato da far dubitare seriamente che se non potesse trarre i frutti sperati.

E così anzichè accogliere la proposta apportando di conseguenza una radicale innovazione, si riteneva, più opportuno, non sottrarre del tutto l'amministrazione della giustizia ai Funzionari coloniali ai quali era allora affidata, preferendosi, invece, modificarne le norme di competenza con la istituzione di un nuovo organo giurisdizionale, sia pure sempre a base politico-amministrativo, nella figura del Commissario Regionale, che più avanti sarà esaminato.

Quanto all'istituzione dei Giudici della consuetudine, ossia dei Tribunali Indigeni competenti a conoscere esclusivamente delle cause, per qualsiasi valore, in materia civile e commerciale sorte fra indigeni in dipendenza di rapporti giuridici costituiti secondo le norme del diritto consuetudinario, anche siffatta riforma non pareva alla Commissione Ministeriale essere degna di accoglimento.

Pur prescindendo dalle considerazioni di ordine politico e contingenti che avevano potuto indurre il Governo della Colonia della Somalia ad opporre ostacoli alla forte penetrazione ed espansione islamica, non appariva, anzi del tutto, giustificato che la distinzione tra diritto musulmano e consuetudine somala potesse essere accentuata al punto di creare organi giurisdizionali appositi per l'applicazione dell'uno e dell'altra. A ciò aveva indotto non tanto il fatto che spesso, nello stesso rapporto, diritto musulmano e diritto consuetudinario locale potessero riscontrarsi così intimamente connessi da permettere solo difficilmente di essere separati con un taglio netto, quanto, invece, la considerazione, ben più importante, che la duplicità delle giurisdizioni indigene, determinata unicamente dal rapporto in controversia, allora solo avrebbe potuto e dovuto utilmente essere ammessa quando con l'unicità non fosse restata garantita l'applicazione delle leggi e delle consuetudini locali e, occorrendo, delle leggi e delle consuetudini proprie della condizione delle parti, ed, in altri termini, non fossero assicurate quelle ragioni di ordine

pratico, psicologico e storico che il legislatore coloniale si era sempre proposto quanto alla conservazione degli istituti indigeni.

Aveva, altresì, indotto a ciò l'indirizzo seguito in altri paesi con popolazione di religione musulmana e nei quali, accanto al diritto musulmano dei differenti riti vigevano le consuetudini delle diverse tribù e più vivo, forse che nella stessa Somalia, era il contrasto tra il diritto islamico e le varie consuetudini come in Algeria e nella Cirenaica, ove, però, unici erano gli organi giurisdizionali stabiliti per gli indigeni musulmani.

Respingendo, comunque, il sistema della duplicità delle giurisdizioni indigene, la Commissione Ministeriale riteneva, però, che fosse necessario ribadire con maggior efficacia il principio della equivalenza, in Somalia, del diritto musulmano e del diritto consuetudinario locale, già, peraltro, accolto dall'allora vigente Ordinamento Giudiziario per la Somalia del 1911 e dalle successive modificazioni, oltre che dall'ultima, in relazione a quel momento, legge organica eritreo-somala del 1933.

E ciò faceva ritoccano, fra l'altro, nel nuovo progetto la composizione dei Tribunali Indigeni, con lo stabilire che, qualora si trattasse di questioni concernenti il diritto consuetudinario, potessero essere chiamati a farne parte anche due Capi stipendiati delle tribù, affinché ne restasse, in tal modo, assicurata non soltanto la conoscenza da parte dei Giudici della norma regolatrice del rapporto, ma anche l'applicazione da parte di essi, o, quanto meno, l'esame del disaccordo o non col diritto musulmano.

Non veniva, del pari, accolto il divieto di opzione della legge italiana che la Commissione locale avrebbe voluto sancire come conseguenza del principio da essa accettato di determinare previamente la competenza per materia del Giudice in base alla legge secondo la quale il rapporto giuridico era costituito, poichè tale principio aveva un ostacolo inoppugnabile non tanto nelle considerazioni che pure concordemente erano adottate in favore di siffatta opzione, quanto piuttosto nell'art. 22 della più volte ricordata legge organica eritreo-somala del 1933, che nuovamente tale diritto di opzione aveva ammesso e sanzionato, come si è precedentemente esaminato. ⁷⁾

Non veniva nemmeno ritenuto opportuno che, in omaggio a taluni principi del diritto islamico, fosse abolito l'appello avanti i Tribunali Indigeni, allora concesso avverso le sentenze pronunciate dai Qadi non soltanto perchè esso aveva carattere diverso dal giudizio di revisione da parte del Governatore che, nel pensiero della Commissione locale, avrebbe dovuto definitivamente sostituirvisi, perchè, in tal modo, notevole aggravio ne sarebbe derivato

allo stesso Governatore e sminuita quindi l'importanza delle decisioni da lui così di frequente pronunciate, ma, soprattutto, per la considerazione di fatto che nelle altre Colonie italiane di allora, come in quelle libiche, era stato già da tempo ammesso il doppio grado delle giurisdizioni islamiche, il quale non aveva dato luogo ad inconvenienti di sorta.

Per quanto concerneva, sempre in tema di competenza, la cognizione delle controversie fra i privati e l'Amministrazione Coloniale, che la Commissione locale, in deroga alla norma stabilita dall'art. 1 del R.D. 22 settembre 1932, n. 494, avrebbe voluto affidare anzichè ai vari organi di giurisdizione ordinaria della Colonia, secondo i limiti di competenza per valore per essi rispettivamente stabiliti, al solo Giudice della Colonia, non sembrava che tale innovazione fosse giustificata da convincenti ragioni, sia perchè, qualora si trattasse di controversie di lieve entità, sarebbe stato troppo dispendioso per le parti obbligarle ad introdurre la lite nel capoluogo della Colonia, sede del Giudice della Colonia, sia anche per il fatto che qualora, per avventura, l'attore avesse a dubitare menomamente dell'indipendenza del Giudice, data la sua qualità di funzionario coloniale, avrebbe potuto, avvalendosi della facoltà accordata nel nuovo progetto, omettere il giudizio di prima istanza e, col non dubbio consenso dell'Amministrazione Coloniale, portare la causa direttamente dinnanzi al Giudice della Colonia.

Veniva, invece, accolta l'istituzione di un Ufficio permanente del Pubblico Ministero, le cui funzioni dovevano essere esercitate a sè stanti, onde evitare che fossero cumulate con quelle esercitate dal Giudice della Colonia. Al Rappresentante del Pubblico Ministero veniva anche conferito l'esercizio delle funzioni di Giudice Istruttore per tutti i reati di competenza del Giudice della Colonia e della Corte di Assise, a simiglianza di quanto era stabilito dagli Ordinamenti Giudiziari di allora delle altre Colonie italiane.

Una importante innovazione apportava, invece, la Commissione Ministeriale in materia di giurisdizione ordinaria a proposito del numero degli organi chiamati ad amministrare giustizia per i cittadini italiani e per gli stranieri e per i sudditi coloniali ed assimilati e della sfera di competenza a taluni di essi assegnata.

La competenza del Residente, in materia civile e commerciale, veniva diminuita e ristretta alle sole controversie devolute nella Madrepatria alla cognizione dei Conciliatori con decisione inappellabile, come già in materia penale, per le sole contravvenzioni la cui pena non eccedeva nel massimo un mese di arresto oppure lire cinquecento di ammenda, sola o congiunta con la medesima, isti-

tuendo l'appello, quando consentito, avanti ad un nuovo organo giurisdizionale: il Commissario Regionale.

A questo organo veniva attribuita una competenza, in materia civile e penale, quasi identica a quella del Pretore nella Madrepatria, oltre ad affidargli la cognizione di tutti quei delitti che, per prestigio di razza, per maggior tutela dei militari e dei pubblici impiegati indigeni e per diversa religione degli imputati, erano stati nel vecchio Ordinamento Giudiziario del 1911 sottratti alla competenza del Qadi ed affidati invece a quella dei Residenti.

Con la istituzione di questo nuovo organo giurisdizionale, la Commissione Ministeriale aveva inteso, oltre a potenziare l'organizzazione dell'amministrazione della giustizia, a riabilitare, in certo qual senso, la figura e l'opera del Funzionario coloniale, la cui attività era così preziosa in ogni campo dell'amministrazione coloniale, ivi compreso anche il delicato settore dell'amministrazione della giustizia.

E qui conta, ancor oggi, dar giusto e meritato rilievo all'attività giurisdizionale non solo del Commissario Regionale, ma di tutti in genere i Funzionari coloniali, riportando lo stesso giudizio della Commissione Ministeriale espresso al riguardo nella Relazione al più volte ricordato progetto: « Concetto della Commissione fu che, spostando in tal guisa una gran parte della competenza pretorile dai Residenti ai Commissari Regionali, si viene ad affidarla a funzionari che, sia oggi sia e meglio ancora in avvenire, quando saranno via via chiamati a tali funzioni impiegati del ruolo direttivo coloniale forniti tutti di laurea, affidano per la loro maggior esperienza e coltura, di una migliore amministrazione della giustizia. Può, è vero, dubitarsi che, aumentando in tal guisa, e per giunta in un campo delicatissimo, la sfera di competenza di tali funzioni, già oberati per altre incombenze, si venga a costituire per essi notevole aggravio e non ne resti sicuramente garantito il pieno e sollecito adempimento del nuovo compito. Ma la Commissione, pure essendo sicura dello zelo e della operosità con cui i Commissari Regionali risponderanno a tale loro nuova missione, avvisò ai rimedi, stabilendo nel progetto che, quando i bisogni del servizio lo richieggano, il Governatore possa nominare, in ciascuna regione, un funzionario laureato in giurisprudenza perchè sostituisca il Commissario Regionale nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie ».

Del resto la Commissione Ministeriale aveva accolto la prevalente favorevole corrente che, al riguardo, allora si era manifestata negli ambienti coloniali.

I sostenitori della tesi contraria argomentavano con l'affermare che il conferire tali attribuzioni a Funzionari coloniali, a carattere cioè politico-amministrativo, voleva dire sostanzialmente asservire la funzione giurisdizionale a finalità politiche, privandola delle sue principali prerogative e cioè dell'autonomia, dell'indipendenza e della obiettività.

Oltre alle critiche formulate dalla Commissione Governatoriale di cui si è dato cenno più sopra, si affermava che capo politico e giudice erano termini antitetici, mentre la funzione politica e la funzione giudiziaria dovevano essere tenute diverse e separate se si voleva offrire garanzia di una retta, sana ed equa amministrazione.

Di fronte a queste argomentazioni che potevano avere indubbiamente qualche fondamento dal punto di vista del diritto pubblico italiano, si ponevano altrettante se non più fondate, dal punto di vista pratico e del sistema di politica coloniale italiana, osservazioni che meritano ancora oggi di essere ricordate.

Si obiettava, innanzitutto, che il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie con quelle politiche ed amministrative da parte dei Commissari Regionali e dei Residenti non aveva mai dato luogo a lamentare inconvenienti tali da destare l'allarme. « Chi poi ha avuto la ventura di vederli all'opera non può che conservare il ricordo più gradito della propria esperienza coloniale: giovani funzionari che in lontanissime regioni chiamati a così difficili e disparate funzioni, ed a così gravi responsabilità, reggono le sorti di intere popolazioni con dignità, con equilibrio, con buon senso, con tatto, risolvendo giorno per giorno, ora per ora, le più delicate questioni tra connazionali, tra sudditi, tra connazionali e sudditi, infaticabilmente, con l'entusiasmo dello spirito latino e con l'energia consapevole della nostra razza.

« Inoltre si dimentica che il Commissario di Governo di una regione di una nostra Colonia in Africa Orientale è il Capo di un territorio coloniale sul quale vivono in grande preponderanza, spesso esclusivamente, sudditi.

« Spogliarlo delle prerogative di giudice significherebbe scuotere enormemente il suo prestigio presso le popolazioni di cui egli è Capo, sconvolgere ogni concetto dell'Autorità che queste popolazioni hanno per religione e per tradizione, incapaci di concepire un diverso ordine di cose: il Capo che non amministra giustizia non è un Capo. È un assioma contro il quale tutte le teoriche relative alla divisione dei poteri radicati ormai nell'animo dei popoli civili d'Europa e sancite nelle loro legislazioni e nei loro ordinamenti, si infrangono ». 8)

La ragione di tale situazione era, per la verità, sempre tenuta presente dal legislatore italiano allorché doveva predisporre norme che dovevano servire per la Colonia: i principi basilari del diritto pubblico italiano nel disciplinare l'amministrazione di un territorio coloniale non erano seguiti appieno essenzialmente perchè le funzioni dei vari organi della Pubblica Amministrazione in un tale territorio andavano messe sempre in relazione col fatto che le sopradette funzioni dovevano essere esercitate in una società profondamente diversa da quella italiana e con diverse aspirazioni morali e materiali, per cui il Capo che veniva creato e nominato dalle leggi italiane per governare quella società doveva necessariamente corrispondere pienamente al concetto che appunto tale società di esso aveva.

Inoltre il Commissario Regionale ed il Residente, quando esercitavano funzioni giudiziarie, ognuno nell'ambito della propria competenza, sia pure anche a mezzo dei Tribunali Regionali, o dei Qadi o dei Tribunali Indigeni, indubbiamente attuavano anche finalità politiche.

Infatti occorreva tener presente quale era il principio fondamentale che l'Italia aveva posto a base della sua politica coloniale in Africa e che era stato sancito per la prima volta nel 1885 con la legge 5 luglio, n. 857: rispetto più scrupoloso, sia pure a determinati limiti, di tutte le religioni, di tutti gli usi e consuetudini locali, del diritto indigeno, che, pertanto, venivano a formare parte integrante della legislazione coloniale italiana in quanto da essa recepiti perchè riconosciuti.

Orbene nelle leggi italiane, fin dai primi tempi dell'azione coloniale italiana, si sanciva sempre che le leggi stesse, che erano estese alla Colonia, vi dovevano essere osservate in quanto le condizioni locali lo consentissero. Lo stesso Ordinamento Giudiziario del 1935 riconfermava — come esamineremo più avanti — ancora una volta tale principio prevedendolo nell'art. 59 ed in più, tra l'altro, all'articolo 64 sanciva addirittura che nei reati commessi da sudditi od assimilati, il giudice doveva tener conto, per quanto era possibile, nella valutazione delle circostanze che aggravavano od attenuavano od escludevano la responsabilità secondo le leggi italiane, delle circostanze che, secondo le consuetudini e le tradizioni locali, erano considerate attenuanti o discriminanti. In altre parole il Giudice doveva prendere in considerazione nell'amministrare la giustizia, anche l'elemento politico, attuando in tal modo finalità politiche, rientrando inevitabilmente nel governo delle popolazioni amministrate dai Commissari Regionali e dai Residenti, la valutazione delle

loro condizioni locali allo scopo di non creare situazioni di squilibrio e di iniquità a motivo e a cagione di una inconsiderata applicazione della legge.

Si osservava ancora che, poichè il Commissario Regionale ed il Residente erano organi giudiziari non soltanto per i sudditi ma anche per i cittadini italiani e gli stranieri che risiedevano nelle loro rispettive circoscrizioni, questi ultimi, per il semplice fatto del loro trasferimento nel territorio della Colonia avrebbero perso tutte quelle garanzie che godevano in Italia.

Non si riteneva, però, che questa critica avesse una reale consistenza, essenzialmente perchè nella pratica non si erano mai rilevati inconvenienti tali da destare allarme e determinare una diversa regolamentazione per legge della materia.

In Somalia, come negli altri territori dell'Africa Orientale Italiana, la preponderanza assoluta degli abitanti locali nei confronti del pur sempre esiguo numero dei cittadini italiani e stranieri non consigliava affatto l'istituzione in Colonia di organi giudiziari del tipo di quelli funzionanti in Italia. Tale problema sorgeva poi più tardi — come si esaminerà più avanti — in relazione alla tendenza, una volta costituitasi l'Africa Orientale Italiana, di attuarvi un unico ed unitario Ordinamento Giudiziario ed a seguito dell'incremento della popolazione italiana di istituire tutti gli organi giudiziari sul tipo di quelli già esistenti in Italia.

Ma all'epoca dell'Ordinamento Giudiziario del 1935 questa soluzione non solo non aveva ragione di essere, ma poteva anzi apparire inopportuna, rientrando pur sempre i rapporti che potevano sorgere tra cittadini italiani e stranieri con sudditi coloniali ed assimilati oppure tra gli stessi cittadini italiani residenti, nell'ampio fenomeno di colonizzazione che sia il Commissario che il Residente attuavano e realizzavano con la loro azione di governo.

A ciò si aggiungeva la considerazione che i sudditi ritenevano il Capo della Regione quale Capo di tutti indistintamente ed i cittadini italiani con il loro esempio di sottoposizione alla loro azione di governo, conferivano alle complesse funzioni del Commissario e del Residente un indiscusso e pieno prestigio di fronte alle popolazioni indigene amministrate.

Merita, infine, ancora di essere qui ricordato il parere, per la parte che ci riguarda, espresso il 17 dicembre 1934, dal Consiglio Superiore Coloniale, riunito in Adunanza Generale, sui due nuovi Ordinamenti Giudiziari per l'Eritrea e per la Somalia redatti dalla più volte citata Commissione Ministeriale, in cui con esaurienti e convincenti argomentazioni giuridiche si dava la conferma della

legittimità, sul piano giuridico, delle attribuzioni giudiziarie alle autorità amministrative coloniali.⁹⁾

Osservava il Consiglio Superiore Coloniale che l'allora vigente legislazione non era nemmeno di ostacolo acchè l'amministrazione della giustizia fosse affidata alle « Autorità Amministrative Coloniali ».

Infatti, si affermava: « È vero che l'art. 32 della suaccennata legge organica 6 luglio 1933, n. 999¹⁰⁾ stabilendo nella prima parte che l'amministrazione della giustizia è affidata alla magistratura ordinaria ed a quella militare, salvo quanto possa essere particolarmente disposto da provvedimenti di carattere eccezionale, e, soggiungendo nel primo capoverso che possono essere affidate funzioni giudiziarie anche a funzionari politico-amministrativi, e, per i sudditi, ai capi e ai qadi locali, potrebbe autorizzare a far ritenere che si sia inteso di costituire una giurisdizione unica e totalitaria affidata al magistrato togato, salva la sola giurisdizione militare e quella di carattere eccezionale; che non si sia, quindi, voluto far permanere una giurisdizione dei funzionari e di capi locali distinta da quella affidata alla magistratura ordinaria. In contrario, però, va tenuto presente che l'art. 22 della stessa legge organica dà ai sudditi coloniali facoltà di adire in alcuni casi le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani, ammettendo così che per costoro vi siano particolari giurisdizioni diverse da quelle per i sudditi; e l'art. 32, capoverso secondo, detta legge, sancisce che i magistrati e i funzionari possono essere assistiti da assessori e non avrebbe parlato dei funzionari se anche costoro non potessero essere investiti di giurisdizione giudiziaria. In ogni modo, se il legislatore avesse voluto apportare una riforma così completa e importante da togliere ogni giurisdizione ai funzionari politico-amministrativi, avrebbe manifestato più chiaramente la sua volontà. Ma che tale volontà fosse proprio nel senso di mantenere la giurisdizione è stato in seno a questo Consesso accertato da S.E. Schanzer, che per la preparazione della legge organica spese la sua faticosa e dotta opera e di essa è autorevole interprete.

« Osserva che, non ostando la legge organica a che l'amministrazione della giustizia sia mantenuta ai funzionari e ai capi locali in entrambe le Colonie, è consigliabile che le riforme siano apportate gradualmente, tanto più che negli ordinamenti sono accolti istituti e comprese disposizioni che in tanti anni di applicazione hanno corrisposto alle esigenze delle Colonie predette, e perciò va fatto plauso al sistema accolto nei due progetti di fare un passo in avanti nell'aumentare le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ordinaria solo in tanto in quanto è strettamente necessario ».

Altre innovazioni venivano introdotte, sia nel campo strettamente giudiziario che nei settori collaterali dell'amministrazione della giustizia, innovazioni che verranno esaminate più avanti allorché si tratterà partitamente del nuovo Ordinamento Giudiziario del 1935.

3. - L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PER LA SOMALIA APPROVATO CON IL R.D. 20 GIUGNO 1935, N. 1638, E SUA RITARDATA ENTRATA IN VIGORE NELLA COLONIA.

Il testo del progetto di Ordinamento Giudiziario preparato dalla Commissione Ministeriale veniva integralmente e senza alcuna sostanziale modificazione, fatta eccezione per alcuni rilievi di forma segnalati dal Consiglio Superiore Coloniale (dai duecentotrentasette articoli del progetto della Commissione locale Governatoriale si era passato ai centocinquantaquattro del progetto della Commissione Ministeriale), approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638, conservando, però,¹¹⁾ la ormai tradizionale denominazione di Ordinamento Giudiziario.

In esso venivano, in modo particolare questa volta, comprese anche disposizioni che avrebbero dovuto, logicamente e sistematicamente, essere poste quali parti di un Regolamento esecutivo vero e proprio.

Ma tale giusta obiezione, forse più dottrinale che pratica, era stata superata da un complesso ordine di considerazioni. Innanzitutto si era sentita la necessità pratica di raccogliere in un unico « corpus juris » tutte le norme attinenti all'attività giuridica della Somalia, tenendo soprattutto conto che, in mancanza di una legislazione speciale per la Somalia stessa, sarebbe stato assai malagevole per l'interprete andar ricercando le varie disposizioni che in Italia erano disperse in singole e numerose leggi particolari. A ciò dovevasi aggiungere che, essendo l'Ordinamento Giudiziario anche applicato da organi non tecnici come i Magistrati, occorreva fornire ad essi la raccolta di tutte le norme applicabili nell'amministrazione della giustizia. Ciò costituiva, all'evidenza, un vantaggio notevole anche per chi la legge non andava ad applicare, ma soltanto osservare e rispettare.

A queste considerazioni d'ordine pratico, se ne aggiungevano altre di ordine tecnico come quella che la formulazione di un regolamento esecutivo comportava ripetizioni di disposizioni, specificazione di norme di dettaglio, che potevano costituire fonte di dubbi

di interpretazione e ragione di difficoltà di applicazione, in quanto la specificazione precisa, se era possibile in uno Stato europeo ordinato e dove le tradizioni erano fermamente costituite da secoli, rappresentava, invece, bene spesso, affermazione puramente teorica e cristallizzazione uniforme di norme in una Colonia ancora mutevole per il suo continuo progresso.

Alla emanazione in Italia del nuovo Ordinamento Giudiziario e relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno n. 215 in data 16 settembre 1935, non seguiva però, subito, fenomeno non nuovo nella legislazione coloniale, l'indispensabile sua pubblicazione anche sul Bollettino Ufficiale della Somalia e la sua inserzione nel Giornale Ufficiale del Governo Generale, per cui si determinava un ritardo alla sua entrata in vigore, che si protraeva fino all'aprile 1938, quando già la prima legge organica eritreo-somala del 6 luglio 1933, n. 999 era stata sostituita da un'altra più recente, approvata con il R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019 (convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 285) e l'organizzazione della giustizia era stata in parte modificata con il R.D. 21 agosto 1936, n. 2010, concernente l'istituzione di organi giudiziari nell'Africa Orientale Italiana, che nel frattempo si era andata a costituire fin dal 1936 (art. 1, R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, citato).

La ripartizione in Titoli dell'Ordinamento Giudiziario approvato era la seguente:

- Titolo I : Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia.
- Titolo II : Delle leggi vigenti in Colonia e della loro applicazione.
- Titolo III : Delle controversie tra la pubblica amministrazione ed i privati e delle giurisdizioni speciali.
- Titolo IV : Ordine e forma dei giudizi.
- Titolo V : Autorizzazione a procedere e deroghe alle norme di giurisdizione per i funzionari civili e militari.
- Titolo VI : Conflitti di giurisdizione e di attribuzione.
- Titolo VII : Esecuzione penale — Misure di sicurezza e Casellario Giudiziale.
- Titolo VIII : Grazia — Condono e liberazione condizionale.
- Titolo IX : Estradizione.
- Titolo X : Giurisdizione volontaria e procedura fallimentare.
- Titolo XI : Spese di giustizia.

Titolo XII : Conservatoria delle ipoteche.

Titolo XIII : Patrocinio legale — Notariato e stato civile.

Titolo XIV : Disposizioni finali e transitorie.

4. — ORGANI GIUDIZIARI IN SOMALIA AVENTI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ITALIANI E DEGLI STRANIERI: a) I RESIDENTI; b) I COMMISSARI REGIONALI; c) IL GIUDICE DELLA COLONIA; d) LA CORTE DI ASSISE e) IL GOVERNATORE.

Il primo organo giudiziario per i cittadini italiani e per gli stranieri, avente giurisdizione in Somalia, che veniva preso in considerazione dall'Ordinamento Giudiziario per la Somalia del 1935, era:

a) *il Residente*. Questo funzionario coloniale rappresentava, nell'amministrazione in genere della Somalia, la base su cui poggiava, si svolgeva e si attuava, coordinata e diretta dal Commissario Regionale, tutta l'azione di governo, inteso questo concetto in ogni sua più ampia accezione, ivi compresa anche la parte relativa all'amministrazione della giustizia

Con la sua ampiezza, e si potrebbe anche affermare completezza, di attribuzioni e di funzioni pubbliche nell'ambito sia pure della sua circoscrizione amministrativa, e pur dipendendo dal Commissario Regionale da cui riceveva ordini ed istruzioni relativi ai vari servizi di governo, fatta ben eccezione, all'evidenza dei fatti e dei principii, per l'amministrazione della giustizia per la quale egli dipendeva unicamente dalla legge, il Residente aveva assunto, non certo in contrasto con la politica coloniale italiana, una figura caratteristica che collimava con la concezione che i sudditi coloniali avevano di un Capo.

Era indubbiamente un organo importante il Residente, perchè esercitava, al pari del Commissario Regionale, organo a lui superiore, attribuzioni e funzioni di ordine politico, amministrativo, sanitario, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, di stato civile e di notariato: ma quelle in base alle quali i sudditi erano particolarmente sensibili erano proprie quelle relative all'amministrazione della giustizia.

Invero un Capo che fosse sfornito di queste ultime, non era considerato affatto un Capo; ed un Capo che non fosse in grado di amministrare giustizia non era ritenuto un buon Capo ed inutilmente avrebbe tentato di imporre, con la forza e con altri mezzi diversi anche se eccellenti, il suo prestigio sulle popolazioni da lui amministrare. Ed i Residenti come i Commissari Regionali hanno sempre dato

ottima prova dell'esercizio delle loro attribuzioni giudiziarie come lo hanno dimostrato l'ingente mole di lavori giudiziari da essi completata e condotta a termine e la bontà delle decisioni da loro adottate, in ciò pienamente confermando l'atto di fede nei loro confronti della Commissione Ministeriale per la riforma dell'Ordinamento Giudiziario che, come si è più sopra esaminato, li aveva richiamati, insieme con i Commissari Regionali, all'alta e qualificata missione di giudici.

Passando all'esame della competenza giudiziaria, al *Residente*, che aveva sede in ogni capoluogo di Residenza, spettava:

1) in materia civile e commerciale, la cognizione, previo esperimento del tentativo di conciliazione, delle controversie che in Madrepatria erano devolute alla competenza del Conciliatore, in base, quindi, alle norme del codice di procedura civile italiano (art. 70 e segg.) e relative modificazioni.

Contro le sentenze del Residente non era ammesso appello se non per ragioni di competenza (art. 3 Ordinamento Giudiziario).

Spettavano, inoltre, al Residente le attribuzioni di Giudice Delegato nei fallimenti, quando tali attribuzioni gli venivano delegate dal Giudice della Colonia (art. 130).

2) In materia penale gli competeva la cognizione di tutte le contravvenzioni per le quali la legge stabiliva la pena dell'arresto non superiore nel massimo ad un mese, ovvero la pena dell'ammenda, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, non superiore nel massimo a lire cinquecento (art.8). Gli spettavano pure le funzioni istruttorie delegategli dal Rappresentante del Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Giudice della Colonia per i reati commessi da cittadini italiani o stranieri, ovvero commessi in loro danno (art. 34), le funzioni di giudice di sorveglianza sulla esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza (art. 119), ed infine quelle di provvedere direttamente alla esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi nei procedimenti di propria competenza (articolo 115).

Al Residente era pure affidata la polizia giudiziaria (art. 36), costituendo esso stesso Autorità direttiva di polizia; in particolare, il Residente stesso, quando non esistevano nella propria circoscrizione Ufficiali del Corpo di Polizia dell'Africa Italiana, rivestiva anche la qualità ed esercitava le funzioni devolute alle Autorità locali della Polizia dell'Africa Italiana (art. 2 del R.D. 14 settembre 1939, n. 1480, relativo all'Ordinamento di Polizia dell'Africa Orientale Italiana).

Avverso le sentenze del Residente, qualora dalle leggi consentito, era ammesso appello avanti il Commissario Regionale.

Il Residente doveva, inoltre, provvedere, entro quindici giorni dalla pronuncia, alla trasmissione al Rappresentante del Pubblico Ministero di copia di tutte le sentenze penali da lui pronunciate, al fine di permetterne eventuale impugnazione (art.98), nonchè alla trasmissione, alla fine di ogni mese, di un elenco dei decreti penali pronunciati, con la indicazione del nome del condannato, del reato commesso e della pena inflitta, per gli opportuni controlli giurisdizionali (art. 101).

Il Residente, di regola, nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, non era da altri coadiuvato, ad eccezione del personale giudiziario (Cancelliere, Ufficiale Giudiziario ed Interprete): tali funzioni non potevano essere dal Residente medesimo delegate, come invece era ammissibile per quelle politico-amministrative, ad altro funzionario.

In caso però di mancanza, di assenza o di impedimento del Residente, era, con decreto del Governatore, chiamato a sostituirlo nelle sue funzioni giudiziarie, il Residente viciniore, oppure altro funzionario (art. 55).

Sulle eventuali ricusazioni ed astensioni del Residente provvedeva il Giudice della Colonia (art. 58).

b) Il *Commissario Regionale* era il nuovo organo giudiziario, non magistrato di carriera, introdotto dal nuovo Ordinamento Giudiziario.

Aveva sede in ogni capoluogo di Regione, ed, al pari del Residente, cumulava le sue funzioni giudiziarie con quelle politico-amministrative di Capo della Regione, e cioè la più alta Autorità del Governo nella circoscrizione, ove vi rappresentava il Governatore, esercitandovi le attribuzioni proprie e quelle che gli venivano devolute dalle Autorità Superiori.

Era, per quanto riguardava l'amministrazione della giustizia e nell'ambito della propria circoscrizione, giudice unico, civile e penale, di prima e di seconda istanza.

1) In materia civile e commerciale di primo grado, gli spettava la cognizione delle controversie relative quando il loro valore non eccedeva le lire cinquemila, e così anche delle altre controversie demandate al Pretore dalle leggi italiane, eccettuate le controversie devolute alla competenza del Residente.

2) In materia civile e commerciale di secondo grado, era competente a giudicare degli appelli proposti per incompetenza avverso le sentenze pronunciate dai Residenti (art. 4).

Gli potevano anche essere affidate le funzioni di Giudice Delegato nei fallimenti, quando tali funzioni gli venivano delegate dal

Giudice della Colonia, mentre gli competevano di diritto le attribuzioni spettanti in Italia al Pretore in materia di piccoli fallimenti (art. 130).

Il Commissario Regionale, infine, poteva tenere udienza civile anche in sede diversa dal capoluogo del Commissariato, nel qual caso era tenuto a dare previamente pubblico avviso del luogo, del giorno e dell'ora in cui detta udienza sarebbe stata tenuta (art. 4 in relazione all'art. 5).

3) In materia penale, di prima istanza, apparteneva al Commissario Regionale la cognizione: *a*) dei delitti commessi da cittadini italiani o da stranieri, devoluti, in Italia, alla competenza del Pretore dal codice di procedura penale, e quindi la cognizione dei reati per i quali la legge stabiliva una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila (art. 31 cod. proc. pen. ital.); *b*) delle contravvenzioni che non fossero di competenza del Residente (art. 9).

Gli spettavano, pure, le funzioni di Giudice di Sorveglianza previste dagli artt. 585 e 634 del codice di procedura penale italiano (art. 119) e le funzioni di Giudice Istruttore, per i reati di sua competenza, mentre, su delega del Rappresentante del Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Giudice della Colonia, compiva anche l'istruzione per i reati di competenza superiore e di quelli commessi da cittadini italiani o da stranieri, ovvero commessi in loro danno.

4) In materia penale di secondo grado giudicava degli appelli proposti avverso le sentenze del Residente.

5) In materia di volontaria giurisdizione, nelle altre materie da trattarsi senza contraddittorio e negli altri casi determinati dalla legge, le relative attribuzioni che in Italia erano demandate al Pretore spettavano al Commissario Regionale.

Contro il decreto del Commissario Regionale nelle materie di cui al numero 5), poteva proporsi reclamo dall'interessato al Giudice della Colonia, entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Al Commissario Regionale era anche affidata la polizia giudiziaria (art. 36); a lui spettava, inoltre, di decidere, con propri provvedimenti, in merito alle temporanee sostituzioni dei Qadi e dei membri dei Tribunali Indigeni (art. 56). Doveva, parimenti, curare la trasmissione al Rappresentante del Pubblico Ministero della copia di tutte le sentenze penali da lui pronunciate, entro quindici giorni dalla pronuncia (art. 98) ed alla fine di ogni mese la trasmissione di un elenco dei decreti penali pronunciati con l'indicazione

del nome del condannato, del reato commesso e della pena inflitta (art. 101).

c) *Il Giudice della Colonia* era l'organo massimo nella gerarchia giudiziaria in Somalia e coordinatore dell'amministrazione della giustizia.

Aveva sede, con tale titolo, in Mogadiscio; era organo unico, civile e penale di primo e secondo grado con giurisdizione su tutto il territorio della Colonia.

Scelto fra i Magistrati di carriera dell'ordine giudiziario italiano di grado sesto, era nominato con decreto reale su proposta del Ministro per le Colonie, di concerto con quello di Grazia e Giustizia (art. 37).

Nell'adempimento delle sue funzioni egli era coadiuvato da un Vice Giudice, pure scelto fra i Magistrati di carriera italiani di grado non inferiore all'ottavo. In caso di necessità, su proposta del Giudice della Colonia medesimo, il Governatore poteva, con suo decreto, nominare un secondo Vice Giudice, scegliendolo tra i funzionari del ruolo direttivo coloniale, laureati in giurisprudenza (art. 38).

1) In materia civile e commerciale di prima istanza, apparteneva al Giudice della Colonia la cognizione delle controversie relative in cui fossero interessati cittadini italiani o stranieri, quando il valore di esse eccedesse le lire cinquemila, nonchè di quelle di competenza del Commissario Regionale, quando fra le parti fosse stata convenuta, con atto scritto, la rinuncia al giudizio di primo grado, oppure quando il convenuto, citato direttamente dall'attore dinnanzi al Giudice della Colonia, avesse a tale rinuncia aderito, dichiarando formalmente di rinunciare al giudizio di primo grado (art. 73).

Era pure competente per l'intera procedura di fallimento e di concordato preventivo e per le azioni che ne derivavano, eccezion fatta per la materia relativa ai piccoli fallimenti.

2) In materia civile e commerciale di secondo grado, apparteneva al Giudice della Colonia la cognizione degli appelli relativi alle controversie di valore non eccedente le lire cinquemila decise in prima istanza dal Commissario Regionale. Aveva, inoltre, la cognizione delle questioni concernenti le rikusazioni delle Autorità Giudiziarie ordinarie (art. 58).

Il Giudice della Colonia poteva astenersi, ma non poteva essere rikusato, e, decideva, infine, in via definitiva, i conflitti di competenza tra gli organi giurisdizionali ordinari della Colonia, mentre se uno

degli organi in conflitto era egli stesso Giudice, o la Corte di Assise, il regolamento di competenza veniva fatto dalla Corte di Cassazione del Regno in Roma (art. 113).

3) In materia penale, di primo grado, conosceva dei delitti commessi da cittadini o da stranieri che, per il codice di procedura penale italiano, erano devoluti in Italia alla competenza del Tribunale.

4) In materia penale, di secondo grado, spettava allo stesso organo la cognizione degli appelli relativi a delitti commessi da cittadini italiani o stranieri, giudicati in prima istanza dal Commissario Regionale, e dei reclami presentati, a termini dell'art. 640 del codice di procedura penale italiano, contro il decreto pronunciato dal Commissario Regionale come Giudice di Sorveglianza (art. 120).

5) In materia di volontaria giurisdizione, nelle altre materie da trattarsi senza contraddittorio e negli altri casi determinati dalla legge, erano conferite al Giudice della Colonia le attribuzioni spettanti in Italia al Tribunale.

Lo stesso Giudice della Colonia esercitava anche le funzioni di Giudice delle Tutelle per gli orfani di guerra, residenti in Somalia; gli competevano, pure, le attribuzioni, in materia di adozione, che la legge affidava in Italia alla Corte di Appello.

Fra le altre varie attribuzioni, più amministrative che giudiziarie, ma comunque attinenti all'amministrazione della giustizia, erano da ricordare le seguenti: il Giudice della Colonia faceva parte, di diritto, del Consiglio di Governo; presiedeva la Commissione per gli Avvocati e per i Procuratori; emetteva avvisi per l'extradizione degli stranieri; provvedeva in merito all'attribuzione della cittadinanza nei confronti dei nati in Somalia da genitori ignoti, ecc.

d) *La Corte di Assise.* La Corte di Assise della Somalia era giudice collegiale penale, di primo grado, con sede fissa in Mogadiscio e con giurisdizione su tutto il territorio della Colonia. Essa era composta del Giudice della Colonia che la presiedeva e di quattro Assessori che componevano il Collegio giudicante. A differenza di quanto era stabilito nelle altre Colonie, ove, in tutte, esisteva anche la Corte di Assise, in Somalia gli Assessori non avevano voto pari ed eguale a quello conferito al magistrato togato, cioè di carriera: essi, infatti, giudicavano insieme con il Presidente del fatto, mentre al Presidente stesso spettava esclusivamente la decisione sulle questioni di diritto e sull'applicazione della pena in concreto.

La Corte di Assise della Somalia era competente a conoscere dei reati che in Italia spettavano alla cognizione della Corte di

Assise metropolitana, fatte salve le eccezioni stabilite nello stesso Ordinamento Giudiziario.

e) *Il Governatore:* aveva la facoltà di procedere, di ufficio, alla revisione anche delle sentenze pronunciate dai Residenti e dai Commissari Regionali, soltanto però in materia di reati contravvenzionali (art. 16).

5. — ORGANI GIUDIZIARI IN SOMALIA AVENTI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEI SUDDITI COLONIALI E DEGLI ASSIMILATI: a) I QADI; b) I TRIBUNALI INDIGENI; c) I RESIDENTI; d) I COMMISSARI REGIONALI; e) IL GIUDICE DELLA COLONIA; f) LA CORTE DI ASSISE; g) I TRIBUNALI REGIONALI; h) IL GOVERNATORE.

Gli stessi principi che erano stati alla base della politica generale seguita fin dall'inizio nell'opera di colonizzazione e che riguardavano, come si è visto in altra parte, il riconoscimento del diritto indigeno e quindi anche delle religioni, e la conservazione, sia pure con opportuni temperamenti, delle consuetudini locali, avevano consigliato anche il conseguenziale mantenimento delle giurisdizioni indigene trovate esistenti in ciascun territorio prima dell'occupazione italiana, sia pure attraverso la loro unificazione, per quanto possibile, (in organi sia del diritto musulmano che del diritto consuetudinario) e modificazioni della loro competenza e composizione.

Ma, indipendentemente dalla sopradetta politica generale, il principio del mantenimento delle giurisdizioni indigene, oltrechè a costituire un corollario naturale del rispetto e del riconoscimento del diritto indigeno, era stato anche suggerito da un complesso di ragioni di varia natura, che si sono già esposte in altra parte della trattazione, cui rimandiamo.¹²⁾

Prima di passare ad esaminare i singoli organi giurisdizionali, occorre però accennare all'ampliamento del concetto di assimilato che l'Ordinamento Giudiziario del 1935 aveva introdotto. Secondo l'Ordinamento Giudiziario precedente approvato con il R.D. 8 giugno 1911, n. 937, che, peraltro, ripeteva quanto stabilito dall'Ordinamento Giudiziario approvato con il R.D. 7 luglio 1910, n. 708, era considerato assimilato lo straniero che apparteneva a popolazioni che non avevano un grado di civiltà simile a quella europea.

Mentre la legge organica eritreo-somala del 1933 ignorava del tutto tale categoria di persone, l'Ordinamento Giudiziario del 1935 ne allargava, invece, il concetto, sia pure ai soli fini del detto Ordinamento, comprendendo in tale categoria, per la prima volta, anche

i cittadini italiani libici, i sudditi di altre colonie italiane, i sudditi e i protetti coloniali di Stati esteri e gli stessi stranieri che appartenessero a popolazioni che avevano tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi somali.

Gli stranieri in genere, inoltre, quando invocavano, nelle materie relative allo statuto personale, familiare e successorio le norme del diritto musulmano, erano a loro volta sottoposti alle giurisdizioni stabilite per i sudditi somali.

Per quanto concerneva gli organi giudiziari occorre ancora ricordare che l'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935, all'art. 1, stabiliva la netta separazione fra due categorie di essi, o meglio metteva in evidenza l'esistenza di tre organi giudiziari riservati esclusivamente « per i soli sudditi coloniali od assimilati », e cioè dei Qadi, dei Tribunali Indigeni e dei Tribunali Regionali, mentre gli altri organi, come vedremo, avevano competenza mista cioè sia per i cittadini italiani o stranieri che per i sudditi coloniali od assimilati.

a) *I Qadi*. Il Qadi era giudice unico, civile e penale, di primo grado. In considerazione della particolare figura di giudice religioso di questo magistrato, l'Ordinamento Giudiziario si limitava a statuire poche norme nei suoi confronti, esercitando, infatti, tale organo le proprie funzioni giurisdizionali secondo le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario, così come le avrebbe esercitate anche senza la presenza delle Autorità Italiane, le quali, invece, intervenivano, come sarà al prosieguo esaminato, nella sua nomina e nel controllo delle sue decisioni. ¹³⁾

Il Qadi era nominato con decreto del Governatore fra i sudditi coloniali che dimostravano di avere conoscenza del diritto musulmano allora vigente in Somalia e delle norme dell'Ordinamento Giudiziario nella parte che lo concerneva.

A questo fine, gli Aspiranti Qadi dovevano essere sottoposti ad una prova di esami avanti una Commissione composta del Giudice della Colonia che lo presiedeva, di un funzionario designato dal Governatore e del Qadi più elevato in grado della Somalia.

Una volta superati favorevolmente gli esami e conseguita la nomina, i Qadi dovevano prestare giuramento davanti al Commissario Regionale della Regione nella quale erano destinati ad esercitare le loro funzioni (art. 52 Ordinamento Giudiziario del 1935).

Da questa disposizione, pertanto, si argomentava che la sede di ogni Qadi non era fissata dall'Ordinamento Giudiziario stesso e non era esclusivamente presso la sede del Commissariato Regionale; infatti, in pratica, sia pure attraverso un decreto del Governatore, veniva assegnato, per regola generale, almeno un Qadi per ogni sede

di Commissariato Regionale, di Residenza e di Vice Residenza, mentre nelle sedi più importanti, ove maggiore era il lavoro giudiziario, venivano assegnati più Qadi, dei quali il più anziano assumeva la qualifica di Primo Qadi.

Rimaneva sempre la concorrente giurisdizione dei Capi e dei Santoni nell'interno del territorio, laddove non era potuta giungere l'amministrazione italiana e dove le popolazioni nomadi e dedite alla pastorizia e lontane dalle sedi dei Qadi, conoscevano soltanto tale forma di giurisdizione consuetudinaria.

L'Ufficio del Qadi era, pertanto, generalmente posto sempre presso la sede dell'Autorità di Governo della circoscrizione e vi erano addetti agenti della pubblica sicurezza indigena (gogle, zap-tiè ecc.) e personale d'ordine indigeno.

Quanto alla ripartizione della competenza, al Qadi,

1) in materia civile e commerciale, apparteneva la cognizione di tutte le controversie relative sorte fra sudditi coloniali od assimilati, fatta eccezione, all'evidenza, per i casi di deroga di giurisdizione, facoltà che, prevista dall'art. 22 della legge organica eritreo-somala 6 luglio 1933, n. 999, era stata espressamente richiamata dall'Ordinamento Giudiziario medesimo (art. 6).

Alla stessa giurisdizione del Qadi erano anche sottoposti, come si è visto più sopra, gli stranieri in quanto, nelle materie relative allo statuto personale e a quello familiare e successorio, avessero invocato le norme del diritto musulmano.

2) In materia penale, spettava la cognizione dei delitti commessi da sudditi coloniali od assimilati che non fossero di competenza del Commissario Regionale, della Corte di Assise e del Tribunale Regionale (art. 11).

3) In materia di volontaria giurisdizione erano a lui deman-date tutte le relative attribuzioni nei confronti dei sudditi coloniali od assimilati di religione musulmana (art. 129). Poichè la volontaria giurisdizione era un concetto del diritto europeo, ed in particolare del diritto italiano, trasportando tale nozione nel diritto musulmano, in essa vi dovevano rientrare solamente quelle materie che erano previste dallo stesso diritto musulmano oppure ad esso riconducibile per procedimento analogico.

Al Qadi competevano anche le funzioni di Ufficiale di stato civile secondo le proprie norme del diritto musulmano, funzioni che il Qadi esercitava nei riguardi dei sudditi coloniali od assimilati, nell'ambito però sempre di quanto era stabilito in proposito dalla legge organica eritreo-somala del 1933.

b) *I Tribunali Indigeni*. Il Tribunale Indigeno era organo collegiale di secondo grado, a composizione diversa, a seconda che si trattasse di materia civile oppure penale. Aveva sede in ogni capoluogo di Regione, ed era:

1) in materia civile e commerciale, competente a conoscere degli appelli proposti avverso le sentenze pronunciate dal Qadi. A tal fine era composto di uno dei Qadi del capoluogo stesso e di altri Qadi o Notabili, scelti di volta in volta dal Commissario Regionale, preferibilmente tra quelli di ruolo in servizio presso la Regione, escluso, comunque, il Qadi che aveva pronunciato in prima istanza (art. 7). Il Tribunale Indigeno era presieduto dal Qadi più anziano.

2) In materia penale gli apparteneva la cognizione degli appelli avverso le sentenze pronunciate dai Qadi. In questa sede era a composizione mista e cioè era composto del Commissario Regionale che lo presiedeva e di due Capi o Notabili scelti dal Commissario Regionale medesimo. La presenza di quest'ultimi nel Collegio giudicante non ne mutava però la sostanza oltre che la qualificazione di organo di giurisdizione indigena, con la conseguenza che le sanzioni dal Tribunale Indigeno applicate erano, pur sempre, fatti salvi i limiti imposti dall'ordine pubblico coloniale, appartenenti, e riconosciute tali, al diritto musulmano e al diritto consuetudinario.

Sia quando giudicava in materia civile e commerciale e sia in quella penale, se si dovevano decidere questioni concernenti il diritto consuetudinario, il Commissario Regionale, tenuto conto della natura e della importanza della causa, poteva chiamare a far parte del Collegio giudicante anche due Capi stipendiati delle tribù (art. 7).

Avverso le sentenze pronunciate dal Tribunale Indigeno, sia in materia civile e commerciale che penale, era ammesso ricorso al Governatore.

c) *I Residenti*. Il Residente, per quanto concerneva l'amministrazione della giustizia nei confronti dei sudditi coloniali ed assimilati, era competente a conoscere:

1) in materia civile e commerciale, delle controversie devolute in Italia alla competenza del Conciliatore, quando i rapporti giuridici erano stati costituiti fra sudditi coloniali ed assimilati secondo la legge italiana; oppure quando nei rapporti giuridici figurava comunque interessato un cittadino italiano o straniero, sia che i rapporti stessi fossero stati costituiti secondo le leggi italiane, sia secondo il diritto musulmano oppure il diritto consuetudinario locale. Era, inoltre, competente a conoscere delle controversie, sempre devolute in Italia alla competenza del Conciliatore, quando il

Residente stesso ne fosse stato investito dai sudditi coloniali od assimilati nell'esercizio del diritto di opzione loro attribuito tranne per le questioni attinenti il loro statuto personale e successorio (articolo 6 in relazione all'art. 22 delle legge 6 luglio 1933, n. 999) e dei procedimenti per ingiunzione, in base alle norme del R.D. 24 luglio 1922, n. 1036, richiamato dagli artt. 86 a 89 dell'Ordinamento Giudiziario e secondo la ripartizione della competenza stabilita dall'Ordinamento Giudiziario medesimo.

2) In materia penale, la cognizione di tutte le contravvenzioni per le quali la legge stabiliva la pena non superiore nel massimo di un mese, ovvero la pena dell'ammenda sola o congiunta alla predetta pena detentiva, non superiore, nel massimo, a lire cinquecento. Al Residente competevano, inoltre: 1) l'esercizio dell'azione penale per i reati compresi nei limiti della sopradetta competenza; 2) le funzioni istruttorie delegategli dal Rappresentante del Pubblico Ministero per i reati commessi da sudditi coloniali od assimilati; 3) gli atti preliminari nelle istruttorie relative ai reati di competenza dei Tribunali Regionali; 4) le funzioni di Giudice di Sorveglianza previste dagli artt. 585 e 630 del codice di procedura penale italiano; 5) l'esecuzione delle sentenze pronunciate e degli altri provvedimenti emessi dai Qadi e l'esecuzione relativa ai procedimenti penali di competenza di esso Residente.

d) *I Commissari Regionali*. Il Commissario Regionale era giudice unico di prima e seconda istanza, civile e penale.

1) In materia civile e commerciale, in primo grado, conosceva, secondo i limiti di competenza già indicati a proposito della giurisdizione nei confronti dei cittadini italiani e stranieri, delle controversie relative, quando erano attori o convenuti sudditi coloniali od assimilati, o quando vi erano interessati comunque cittadini italiani o stranieri, oppure quando tutte le parti, essendo sudditi coloniali od assimilati, avevano optato, tranne che per le questioni riguardanti il loro statuto personale e le relazioni di famiglia, per la sua giurisdizione, oppure quando, fuori dei casi testè indicati, ma sempre eccettuate le controversie devolute alla competenza del Residente ed eccettuate le questioni di statuto personale e familiare, i rapporti giuridici, alla base delle controversie sorte, erano stati costituiti da sudditi coloniali od assimilati secondo le leggi italiane.

2) In materia civile e commerciale era competente, in seconda istanza, a conoscere degli appelli proposti per motivi di incompetenza avverso le sentenze pronunciate in primo grado dal Residente.

3) In materia penale, in prima istanza, apparteneva al Commissario Regionale la cognizione: a) delle contravvenzioni che non rientravano nella competenza penale del Residente; b) di tutti i delitti non compresi nella competenza della Corte di Assise commessi da sudditi coloniali od assimilati in danno di cittadini italiani o di stranieri; c) di tutti i delitti non compresi nella competenza della Corte di Assise o del Tribunale Regionale o non devoluti alla competenza del Tribunale Militare commessi da indigeni militari o militarizzati in effettivo servizio o da indigeni in servizio presso l'Amministrazione Civile, ovvero commessi contro di essi da sudditi coloniali od assimilati; d) dei delitti commessi da sudditi coloniali od assimilati di religione non musulmana, ovvero commessi in loro danno da sudditi coloniali od assimilati, fatte salve sempre le competenze della Corte di Assise e del Tribunale Regionale.

4) In materia penale, in seconda istanza, conosceva degli appelli quando consentiti, avverso le sentenze penali pronunciate dal Residente.

Spettavano, pure al Commissario Regionale, l'esercizio dell'azione penale per i reati compresi nei limiti della sua competenza, le funzioni istruttorie delegategli dal Rappresentante del Pubblico Ministero nei reati commessi da sudditi coloniali od assimilati; nonchè le funzioni di Giudice di Sorveglianza e l'esecuzione delle sentenze pronunciate e degli altri provvedimenti emessi nei procedimenti di sua competenza.

e) *Il Giudice della Colonia.* Organo unico, civile e penale, con giurisdizione su tutto il territorio della Somalia, aveva però una competenza ristretta nei confronti degli altri organi giudiziari. Infatti:

1) in materia civile e commerciale, conosceva, in prima istanza, delle controversie il cui valore eccedesse le lire cinquemila quando i rapporti giuridici erano stati costituiti da sudditi coloniali od assimilati secondo le leggi italiane, oppure anche se costituiti, i detti rapporti giuridici, secondo il diritto consuetudinario locale o il diritto musulmano, oppure quando questi ultimi avessero esercitato il diritto di opzione, sempre però in ogni caso, fatta eccezione per le questioni relative al loro diritto personale e familiare che erano sottratte, comunque, anche alla competenza del Giudice della Colonia.

2) In materia civile e commerciale di seconda istanza, conosceva degli appelli proposti avverso le sentenze pronunciate, come indicato, più sopra, in primo grado, dal Commissario Regionale.

3) In materia penale, in primo grado, non gli spettava alcuna competenza nei confronti dei sudditi coloniali od assimilati, fatta eccezione per una sola ipotesi, e cioè quando, in applicazione dell'art. 34 dell'Ordinamento Giudiziario, il Rappresentante del Pubblico Ministero avocava a sè la istruzione di un procedimento penale a carico di sudditi coloniali od assimilati, nel qual caso, se rinviati a giudizio, il relativo dibattimento penale doveva celebrarsi dinanzi al Giudice della Colonia.

4) In materia penale, in seconda istanza, gli spettava la cognizione di tutti i reati giudicati in primo grado, come più sopra indicato, dal Commissario Regionale se contro la sentenza di questo ultimo era stato proposto appello; nonchè la cognizione dei reclami presentati, a termini dell'art. 640 del codice di procedura penale italiano avverso i decreti emessi sempre dal Commissario Regionale nella sua qualità di Giudice di Sorveglianza.

5) In materia di volontaria giurisdizione, giudicava dei reclami proposti avverso i decreti emessi dal Commissario Regionale (art. 128, primo comma).

f) *La Corte di Assise della Somalia.* Era giudice collegiale penale di primo grado, comune per i cittadini italiani o stranieri e, per i sudditi coloniali od assimilati, a carattere misto.

Unica per tutto il territorio, con sede in Mogadiscio, apparteneva ad essa, come già si è visto, la cognizione di tutti i delitti che, secondo le leggi italiane, erano di competenza della Corte di Assise in Italia, salvo le eccezioni stabilite dall'Ordinamento Giudiziario.

Per quanto riguardava la sua composizione, cui già si è accennato, occorre ricordare che allorquando gli imputati od alcuni di essi erano appunto sudditi coloniali od assimilati, entravano a far parte del collegio giudicante come assessori due cittadini italiani e due sudditi coloniali, questi ultimi della stessa religione dell'imputato, ed in difetto, quattro cittadini italiani.

Contro le sentenze pronunciate dalla Corte di Assise, era ammesso ricorso avanti la Corte di Cassazione italiana in Roma (art. 12).

g) *I Tribunali Regionali.* Il Tribunale Regionale pur non essendo un organo giudiziario nuovo per l'amministrazione della giustizia somala, era, nella sostanza, un istituto processuale del tutto nuovo per la legislazione coloniale italiana e senza alcun riscontro nelle legislazioni coloniali straniere.

Introdotta per la prima volta con l'Ordinamento Giudiziario approvato con il R.D. 8 giugno 1911, n. 937¹⁴), era stato allora

definito come una « giurisdizione eccezionale dell'indigenato », con l'intendimento evidente e dichiarato che non avrebbe dovuto costituire un organo giurisdizionale permanente, ma sebbene avrebbe dovuto andare, mano a mano, scomparendo ed essere assorbito nella giurisdizione ordinaria.

Ma quei motivi che avevano consigliato la sua istituzione si erano rilevati corrispondenti alla società somala, per cui i buoni risultati che si erano ottenuti avevano poi suggerito il suo mantenimento.

Essenzialmente un siffatto organo appariva non soltanto opportuno, ma anche necessario perchè, per alcuni reati che venivano commessi dalle opposte tribù in lotta, si rilevava praticamente impossibile la identificazione degli autori e quindi l'accertamento delle responsabilità penali individuali. Inoltre, non era possibile, data la mentalità degli indigeni, applicare le sanzioni, per alcuni reati, previste dal codice penale italiano e tanto meno era opportuno non applicarle affatto in alcun modo lasciandoli impuniti. Infine, perchè si riteneva opportuno poter colpire anche le tribù come entità a sè stanti ed assicurare la pacificazione fra le tribù medesime attraverso un sistema di repressione più duttile e largo, non comunque legato ai rigori delle leggi penali italiane.

Ne traspariva, pertanto, il carattere politico, pur avendo, tale organo, una composizione collegiale amministrativo-militare ed una competenza esclusivamente penale di prima istanza.

Esso era istituito in ciascuno dei Commissariati in cui era divisa amministrativamente la Somalia ed aveva sede in ogni capoluogo di Regione, pur potendosi anche riunire, per ordine del suo Presidente, nella località dove il fatto era avvenuto. Era composto del Commissario Regionale che lo presiedeva e di due Assessori nominati annualmente con decreto del Governatore su proposta del Giudice della Colonia.

Il Presidente poteva chiamare a far parte del Collegio anche un Notabile Indigeno soltanto però con voto consultivo e quando ciò riteneva utile ai fini della trattazione della causa: dell'intervento di tale Notabile si doveva fare menzione però nel processo verbale relativo agli atti del giudizio (art. 18).

Al Tribunale Regionale, pertanto, apparteneva la cognizione dei seguenti reati o fatti commessi da sudditi coloniali od assimilati:

1) delitti contro la personalità dello Stato previsti dal Titolo primo del Libro secondo del codice penale italiano;

2) tutti i fatti non determinati da interesse singolo commessi da una o più persone contro villaggi, tribù, rer, famiglie od indi-

vidui, allo scopo di esercitare arbitrariamente pretesi diritti di pascolo, di abbeverata e di derivazione di acque, anche se questi diritti concernevano soltanto turni, oppure per compiere razzie od eseguire vendette collettive;

3) fatti che a termine del codice penale italiano costituivano delitti di omicidio o di lesione personale, che risultassero imposti o tollerati da consuetudini indigene e non rientrassero nella competenza del Qadi;

4) delitti di plagio, di tratta e commercio di schiavi ed ogni altro fatto relativo alla schiavitù;

5) contrabbando di armi e di munizioni;

6) atti di violenza oppure di offesa contro reparti di truppa;

7) violenze contro corrieri, carovane ed ogni altro mezzo di trasporto in servizio del Governo;

8) reati commessi da Capi Indigeni od in loro danno a causa e nell'esercizio delle funzioni ad essi assegnate;

9) diffusione di notizie false od allarmanti che potessero compromettere la sicurezza pubblica;

10) rifiuto e grave negligenza nell'adempimento di servizi legalmente prescritti dalla Pubblica Autorità;

11) rifiuto di obbedire alle requisizioni ed altre richieste di prestazione di opere individuali, in caso di infortunio, incendio, delitto o clamore pubblico (art. 17).

Conseguenziale alla sua natura, il Tribunale Regionale aveva conferiti dall'Ordinamento Giudiziario ampi poteri discrezionali che si manifestavano specialmente nella qualità e nella misura delle pene e nel modo di farle eseguire, che si esamineranno più avanti.

h) *Il Governatore*: esso poteva procedere di ufficio alla revisione delle sentenze pronunciate dai Qadi, dai Tribunali Indigeni, dai Tribunali Regionali ed, in materia di reati contravvenzionali, dai Commissari Regionali e dai Residenti.

6. - ORGANI GIUDIZIARI IN ITALIA AVENTI GIURISDIZIONE SUL TERRITORIO DELLA SOMALIA: 1) LA CORTE DI APPELLO DI ROMA; 2) LA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Si è fino ad ora esaminato organi giudiziari, sia italiani sia indigeni, ma tutti aventi la loro sede in Somalia.

Alcuni organi giudiziari italiani con sede, invece, in Italia avevano anche giurisdizione sul territorio della Somalia, e la sottopo-

sizione a tale giurisdizione avveniva, pertanto, fuori della Colonia medesima, radicandosi le cause presso i corrispondenti uffici giudiziari in Italia.

Rifacendosi sempre alla ripartizione adottata dell'amministrazione della giustizia nei confronti dei cittadini italiani o stranieri e dei sudditi coloniali od assimilati, si aveva che:

1) *la Corte di Appello di Roma* era competente, nei confronti soltanto dei primi, a conoscere, in seconda istanza, degli appelli avverso le sentenze pronunciate, in primo grado, dal Giudice della Colonia in materia civile, commerciale e penale. Conosceva, inoltre, o come organo collegiale oppure soltanto in capo al suo Presidente, a seconda dei casi, dei decreti emessi dallo stesso Giudice della Colonia in materia di volontaria giurisdizione (artt. 5,10, 128).

2) *La Corte di Cassazione del Regno*, con sede in Roma, conosceva, innanzitutto, dei ricorsi, secondo le leggi italiane, avverso le sentenze pronunciate dalla Corte di Appello di Roma di cui al precedente numero. Inoltre era competente: *a)* a conoscere, in materia penale, dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate dalla Corte di Assise della Somalia ed in materia civile e penale dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate in secondo grado dal Giudice della Colonia; *b)* a decidere sui conflitti di competenza sorti in Somalia quando uno degli organi in conflitto era il Giudice della Colonia oppure la Corte di Assise della Somalia; *c)* a decidere sui conflitti di giurisdizione sorti in Somalia fra gli organi giurisdizionali ordinari e speciali e l'autorità militare, quando si trattasse di delitti in cui fossero interessati militari di truppa o graduati cittadini italiani ed in ogni caso, quando il delitto stesso da portare a giudizio fosse di competenza della Corte di Assise; *d)* a regolare, infine, la competenza ed i conflitti di attribuzione tra l'Autorità Giudiziaria Ordinaria e l'Autorità Amministrativa (art. 14).

7. - LA GIURISDIZIONE MILITARE - L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE PER LE COLONIE APPROVATO CON IL R.D. 23 DICEMBRE 1929, N. 2377 - RINVIO.

L'amministrazione della giustizia militare non veniva più compresa, quanto alla sua regolamentazione, nelle norme dell'Ordinamento Giudiziario del 1935, il quale, all'art. 1, espressamente statuiva che la giurisdizione militare era disciplinata da apposite norme.

Infatti, mentre nei precedenti Ordinamenti Giudiziari per la Somalia si era sempre riservata una trattazione al riguardo che seppure molto succinta si appalesava sufficiente per le esigenze di quei tempi, con l'approvazione di un apposito Ordinamento Giudiziario Militare comune per la Somalia e per l'Eritrea, avvenuta con il R.D. 23 dicembre 1929, n. 2377, di cui si è fatta ampia disamina nel capitolo precedente, ed a cui si fa opportuno rinvio, si inaugurava l'autonomia delle norme che disciplinavano l'amministrazione di questo tipo, per non dire speciale, di giustizia.

Contemporaneamente con lo stesso decreto venivano estesi ad entrambe le sopradette Colonie, il codice penale per l'esercito ed il codice penale militare marittimo, con relative disposizioni complementari, vigenti allora in Italia.

Fatta eccezione per alcune modificazioni non comunque relative all'Ordinamento Giudiziario Militare per le Colonie, ma riguardanti norme dei codici sostantivi penali militari per l'esercito e marittimo, modificazioni contenute nel R.D.L. 9 dicembre 1935, n. 2447, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936, n. 1243, si doveva attendere fino al luglio del 1939 per avere, con la costituzione dell'Africa Orientale Italiana (A.O.I.), un nuovo Ordinamento Giudiziario Militare approvato con il R.D. 6 luglio 1939, n. 1317, di cui verrà, pertanto, fatta più avanti trattazione nel capitolo relativo appunto all'amministrazione della giustizia militare nell'A.O.I.

8. - IL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO CON GIURISDIZIONE SUL TERRITORIO DELLA SOMALIA LIMITATAMENTE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ITALIANI O DEGLI STRANIERI.

Era noto, in quel periodo di tempo, che tutti i delitti preveduti nel Libro secondo Titolo primo del codice penale italiano erano stati in Italia attribuiti alla cognizione del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008.

Le disposizioni di tale legge erano state estese alla Somalia ed all'Eritrea con il R.D. 27 giugno 1929, n. 1308, nel quale, tra l'altro, si prescriveva che l'ordine di procedere alla istruzione per i reati commessi in Somalia, come in Eritrea, era emanato dall'Autorità indicata dall'art. 9 del R.D. 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente norme di attuazione, cioè dal Comando presso il quale era istituito il detto Tribunale Speciale, su richiesta del Governatore della Somalia.

Inoltre, prima che fosse emanato tale ordine di procedere, l'Autorità Giudiziaria inquirente in Somalia, dove era stato commesso il reato, doveva procedere, su richiesta del Governatore, a tutti gli atti di istruttoria urgenti relativi all'accertamento ed all'assicurazione delle prove, ivi compresa la spedizione di mandati di cattura.

Gli ulteriori atti di istruttoria eventualmente necessari ed il provvedimento di chiusura dell'istruzione medesima, erano disposti dalla competente Autorità Giudiziaria del Regno, alla quale dovevano essere rimessi gli atti istruttori, non appena fossero risultati compiuti gli accertamenti più sopra indicati.

Con successivo R.D. 4 giugno 1931, n. 674, si disponeva che il Tribunale Speciale avrebbe continuato a funzionare alla data del 31 dicembre 1936, con le norme stabilite dalla legge istitutiva e dai provvedimenti emanati per la sua attuazione nel Regno e nelle Colonie.

È ancora da ricordare la legge 15 giugno 1933, n. 698, la quale disponeva che la revisione delle sentenze pronunciate dai Tribunali Speciali per le Colonie era devoluta, per i casi e secondo il procedimento previsto dal R.D. 3 ottobre 1929, n. 1759, al Consiglio di Revisione istituito in Italia con il medesimo decreto.

Quanto alla materia sottoposta alla sua giurisdizione in Somalia, occorre accennare che, per l'art. 1 del sopracitato R.D. 27 giugno 1929, n. 1308, erano giudicati dal Tribunale Speciale i reati contemplati dalla legge istitutiva, da chiunque commessi in Somalia come in Eritrea.

Ma nonostante questa lata dizione che faceva ritenere che vi fossero stati anche sottoposti i sudditi coloniali o gli assimilati, la competenza si riferiva invece esclusivamente per quei delitti che fossero stati commessi da cittadini italiani o da stranieri.

Infatti, nei confronti dei sudditi coloniali o degli assimilati, il Tribunale Speciale non aveva alcuna competenza, perchè i delitti contro la personalità dello Stato previsti dal Titolo primo del Libro secondo del codice penale italiano commessi dalle sopradette persone, erano stati devoluti alla competenza dei Tribunali Regionali (art. 17 dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia del 1935) in Somalia ed in Eritrea ai corrispondenti Tribunali di Commissariato (art. 34 dell'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea del 1935).

A questa interpretazione la stessa Corte di Cassazione italiana aveva dato conferma con una sua apposita sentenza. ¹⁵⁾

9. - LE CONTROVERSIE RELATIVE A DIRITTI IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA TRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I PRIVATI.

Il Titolo terzo dell'Ordinamento Giudiziario del 1935, sotto la denominazione « Delle controversie tra la Pubblica Amministrazione ed i privati e delle giurisdizioni speciali », trattava, molto sommariamente, di quattro categorie di controversie, quelle che comunemente andavano sotto l'indicazione di azioni contro la Pubblica Amministrazione Coloniale, quelle comprese nella dizione di giustizia amministrativa, quelle relative a imposte e tasse ed, infine, quelle sorte tra famiglie e gruppi di famiglie, tribù o villaggi in materie speciali.

Quanto alla prima categoria, essa comprendeva semplicemente quelle controversie nelle quali si faceva questione di un diritto in materia civile, commerciale od amministrativa, sorte tra i privati, cittadini italiani o stranieri e sudditi coloniali od assimilati, e la Pubblica Amministrazione Coloniale.

Quest'ultima, fino a poco tempo prima, nella persona del proprio Governatore di ogni Colonia italiana, era giudice essa stessa in tali tipi di controversie anche se si trattava, pertanto, di giudicare dei diritti soggettivi dei privati, quando i privati stessi promuovevano azione contro la Pubblica Amministrazione Coloniale medesima.

In quei tempi, un siffatto sistema, che ai giorni nostri apparisce inconcepibile ed insostenibile, era da varie parti giustificato con un complesso di considerazioni che, rapportate a quell'epoca, indubbiamente rispondevano ad esigenze di politica di amministrazione coloniale, anche se in linea di principio non potevano non destare perplessità e non potevano apparire fare accettare quel sistema, chè anzi lo rendevano criticabile.

La considerazione che, fra le altre aveva avuto sempre maggiore presa, e cioè che il prestigio del Governo sarebbe stato menomato qualora l'Amministrazione in Colonia avesse dovuto contendere col privato litigante, specie se indigeno, ben presto perdeva consistenza, fino a far prevalere ed adottare la soluzione già seguita in Italia, stabilendosi che tutte le controversie fra i privati e la Pubblica Amministrazione erano, anche in Colonia, devolute alla giurisdizione ordinaria, in quanto il privato avesse assunta la violazione di un diritto soggettivo a lui garantito da una norma posta a sua diretta ed immediata tutela. In questi casi, pertanto, la cognizione dell'Autorità Giudiziaria si svolgeva secondo le norme stabilite dallo stesso Ordinamento Giudiziario del 1935 (art. 66).

Quando però la contestazione concerneva un diritto che si pretendeva leso da un atto dell'Autorità Amministrativa, l'Autorità Giudiziaria doveva limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

L'atto amministrativo, comunque, non poteva essere revocato o modificato se non mediante ricorso alle competenti Autorità Amministrative (art. 67).

10. - LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - RINVIO - IL MINISTRO PER LE COLONIE - IL CONSIGLIO DI STATO.

Quando le controversie, che sorgevano tra i privati e la Pubblica Amministrazione della Colonia, non involgevano questioni relative a diritti civili e politici e quindi non a rapporti tutelabili mediante azione giudiziaria, ma bensì concernevano semplicemente rapporti di interessi semplici o legittimi, questi ultimi potevano essere oggetto di ricorso al Governatore della Colonia e di provvedimento amministrativo, in conformità con l'art. 3 della legge 20 marzo 1865, Allegato E, sul contenzioso amministrativo (art. 3 della legge organica 6 luglio 1933, n. 999, richiamato dall'art. 69 dell'Ordinamento Giudiziario 1935).

Contro i provvedimenti del Governatore che non fossero definitivi a norma delle leggi e dei regolamenti allora in vigore, era ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministro per le Colonie in Roma, il quale provvedeva dopo avere sentito il parere del Consiglio Superiore Coloniale. ¹⁶⁾

Il termine per ricorrere era di giorni centoventi da quello in cui l'interessato aveva avuto legale conoscenza del provvedimento da impugnare, sempre quando un diverso termine non fosse stabilito da speciali disposizioni di legge.

Il termine, invece, per ricorrere avanti il Governatore contro i provvedimenti di altra Autorità Amministrativa della Colonia, era di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne aveva avuto legale conoscenza, sempre quando un diverso termine non fosse stabilito da speciali disposizioni di legge.

La presentazione, comunque, del ricorso poteva essere fatta all'Autorità politico-amministrativa più vicina al luogo di residenza del ricorrente (art. 69).

Infine, contro i provvedimenti definitivi del Governatore o del Ministro per le Colonie era ammesso ricorso per incompetenza,

eccesso di potere e violazione di legge, in sede giurisdizionale avanti al Consiglio di Stato, o in via straordinaria al Re, ai sensi ed ai termini della legge sul Consiglio di Stato.

11. - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RINVIO - LE CONTROVERSIE TRA FAMIGLIE E GRUPPI DI FAMIGLIE, TRIBÙ O VILLAGGI IN MATERIA SPECIALE.

La terza categoria di controversie, accennate dall'Ordinamento Giudiziario, era quella riguardante il cosiddetto contenzioso tributario disciplinato in ogni singola legge tributaria, secondo i limiti e con le modalità prescritti in ciascuna tassa od imposta.

L'Ordinamento Giudiziario però la prendeva in considerazione, soltanto per imporre una condizione di procedura: infatti, in tale categoria di controversie, non era ammessa, così come si esprimeva testualmente l'art. 71, opposizione od istanza giudiziaria in qualsiasi forma se non fosse stata corredata dalla quietanza di pagamento della imposta o tassa o delle sopratasse e multe dovute, salvo che si fosse trattato di supplemento.

Per quanto concerneva il contenzioso tributario vero e proprio, i contribuenti potevano ricorrere ad una apposita Commissione Centrale istituita presso il Ministero per le Colonie, in Roma, con legge 23 maggio 1932, n. 665, la quale decideva appunto sui ricorsi contro le decisioni pronunciate dalle Commissioni di seconda istanza o di appello funzionanti nelle Colonie in base a determinati motivi.

Poichè tutta la materia, a seguito della costituzione dell'A.O.I., assumeva una regolamentazione più organica, si fa rinvio della trattazione al capitolo seguente.

L'ultima categoria, infine, di controversie, la cui procedura e decisione ben a ragione potevano dirsi costituire una giurisdizione speciale, sia per la materia trattata e sia per la procedura del diritto consuetudinario locale osservato, era quella devoluta alla competenza del Governatore e che era rappresentata, in materia prevalentemente terriera, dalle controversie sorte tra famiglie e gruppi di famiglie, tribù o villaggi indigeni, circa i diritti di pascolo e di abbeverata, i confini territoriali fra tribù o villaggi, le limitazioni che il preminente dominio delle tribù o del villaggio imponeva alla proprietà individuale, del singolo indigeno, (ad esempio il rapporto di arifato ¹⁷⁾, ecc.), nonché dalle altre controversie sorte fra sudditi coloniali od assimilati e riguardanti diritti a titoli e gradi e materie esclusivamente religiose, che si fondavano quasi sempre su norme

consuetudinarie o religiose o su privilegi acquisiti da Capi o Notabili e che pertanto apparivano di importante e delicato esame e decisione.

Su tutte queste varie controversie decideva, in via amministrativa, con proprio decreto, il Governatore, il quale poteva, a sua discrezione, delegare la decisione a proprii funzionari, osservando soprattutto il diritto consuetudinario locale ed, all'occorrenza, il diritto musulmano, ma tenendo, comunque, sempre presenti le norme dell'ordinamento politico amministrativo della Somalia.

La particolare natura della materia trattata faceva sì che avverso le decisioni pronunciate dal Governatore, o da funzionari da lui delegati, non era ammesso alcun ricorso, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria (art. 72).

12. - LA CONSULENZA LEGALE E LA DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COLONIALE.

La consulenza legale della Pubblica Amministrazione non veniva presa specificatamente in considerazione dall'Ordinamento Giudiziario del 1935; quello precedente del 1911, invece, conteneva una apposita norma (art. 10), in base alla quale il Giudice della Colonia poteva essere incaricato, con decreto del Governatore, ad esercitare le funzioni di consulente legale del Governo della Colonia limitatamente ed inevitabilmente però per tutte le questioni soltanto che non fossero state incompatibili con le sue funzioni giudiziarie. A tale fine e per tale titolo competeva al Giudice della Colonia una indennità speciale annua di lire quattromila. Mentre nell'esercizio delle sue attribuzioni giudiziarie il Governatore aveva la facoltà di farsi assistere da proprii funzionari coloniali.

Ora senza giungere ad una apposita regolamentazione della rappresentanza, del patrocinio ed assistenza della Pubblica Amministrazione nei giudizi, che soltanto in epoca successiva veniva disciplinata, per tutta l'Africa Orientale Italiana con la creazione della Avvocatura di Stato attraverso il R.D. 2 maggio 1938, n. 593, di cui si farà esame nel capitolo quarto, sezione seconda, l'Ordinamento Giudiziario del 1935 si limitava a statuire che la Pubblica Amministrazione poteva farsi rappresentare in giudizio da un funzionario del ruolo coloniale, laureato in giurisprudenza, ed, all'uopo, delegato dal Governatore, oppure da un avvocato o procuratore libero professionista (art. 68).

Inoltre, era mantenuta la facoltà per il Governatore, nell'esercizio delle sue attribuzioni giudiziarie, di farsi assistere da funzionari della Colonia, e di richiedere preventivamente il parere del Giudice della Colonia nei giudizi di revisione, parere che doveva essere richiesto obbligatoriamente quando la condanna inflitta dal Tribunale Regionale superava determinati limiti (art. 29).

Infine ai magistrati in servizio in Somalia, all'andata in vigore dell'Ordinamento Giudiziario stesso, che si fossero trovati a godere dell'indennità speciale di cui sopra, per l'incarico di consulenza legale al Governo prevista dall'Ordinamento Giudiziario del 1911, gli emolumenti stessi venivano conservati « ad personam », in via affatto transitoria (art. 153).

13. - L'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO ED IL SUO ORDINAMENTO.

La Somalia era l'ultima fra le altre Colonie, in ordine di tempo, ad istituire e a conferire una regolamentazione consona al sistema vigente allora in Madrepatria all'organo giudiziario del Pubblico Ministero.

Infatti, mentre con i precedenti Ordinamenti Giudiziari, le funzioni giudicanti e requirenti erano entrambe accentrato nel Giudice della Colonia, con le inevitabili conseguenze di ordine formale e sostanziale, anche se dettate, tra l'altro, dal precipuo scopo di rendere snella e semplice la gerarchia giudiziaria, con l'istituzione del nuovo organo si instaurava quella differenziazione di funzioni giudiziarie che oramai apparivano non più dilazionabili, sia nei riguardi della evoluzione sociale, economica e giuridica della Somalia, sia nei confronti della già esistenza e del funzionamento di tale organo presso i corrispondenti Uffici Giudiziari delle altre Colonie italiane.

L'Ufficio del Pubblico Ministero, in base all'Ordinamento Giudiziario del 1935, veniva, pertanto, in via permanente istituito presso l'Ufficio del Giudice della Colonia, in Somalia, ed aveva sede in Mogadiscio (art. 32).

Il Rappresentante del Pubblico Ministero era scelto fra i Magistrati del Regno, di grado sesto della gerarchia giudiziaria, ed era nominato a tale carica con decreto reale, su proposta del Ministro per le Colonie, di concerto con quello di Grazia e Giustizia (art. 37).

In caso di sua assenza, impedimento o mancanza, era chiamato a sostituirlo, con decreto del Governatore, uno dei Vice Giudici ed, in mancanza, l'Avvocato Militare, ed in mancanza di quest'ultimo,

un funzionario del ruolo direttivo coloniale laureato in giurisprudenza (art. 53).

Le funzioni di Segretario del Rappresentante del Pubblico Ministero erano affidate ad un funzionario delle segreterie giudiziarie dell'amministrazione della giustizia della Madrepatria, nominato con decreto del Ministro per le Colonie, di concerto con quello di Grazia e Giustizia. Oltre alle funzioni proprie, il Segretario esercitava anche quelle di Cancelliere dell'Ufficio Istruzione.

In caso di sua mancanza, impedimento o licenza, il Segretario veniva sostituito dal Cancelliere del Giudice della Colonia.

Quando le necessità del servizio lo richiedevano, il Governatore, con proprio decreto, sulla proposta del Rappresentante del Pubblico Ministero, poteva destinare a prestare servizio presso tale ufficio, con funzioni di Segretario, anche un impiegato del ruolo coloniale del gruppo B e C.

Qualora poi concorressero speciali ragioni di urgenza, le funzioni di Segretario potevano essere affidate ad altre persone, da designare caso per caso dal Rappresentante del Pubblico Ministero, innanzi al quale si doveva prestare giuramento prima di assumere le relative funzioni (art. 39).

Al Rappresentante del Pubblico Ministero presso il Giudice della Colonia appartenevano:

a) l'esercizio dell'azione penale. Nei riguardi dei sudditi coloniali od assimilati l'azione penale poteva essere esercitata anche dal Commissario Regionale, dal Residente e dal Qadi nei limiti delle competenze loro rispettivamente assegnate dall'Ordinamento Giudiziario medesimo (art. 33).

All'esercizio dell'azione penale, l'art. 34 della legge organica 6 luglio 1933, n. 999, poneva delle ampie limitazioni consistenti nella cosiddetta «garanzia amministrativa». In base ad essa il Governatore ed i funzionari civili e militari, investiti di funzioni di governo, non potevano essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di queste loro funzioni, fuorchè dalle superiori Autorità, nè sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale oppure arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione, che era concessa dal Ministro per le Colonie se si trattava del Governatore, del Segretario Generale e del Comandante delle Truppe; e dal Governatore se si trattava degli altri funzionari. Il Governatore, inoltre, doveva informare immediatamente il Ministro per le Colonie delle richieste ricevute al riguardo dalle Autorità Giudiziarie e della risposta data.

Egual garanzia amministrativa competeva al personale indigeno dei ruoli locali ed ai Capi ed ai Notabili nominati con decreto

del Governatore, i quali, pertanto, non potevano essere sottoposti a procedimento penale, nè arrestati, salvo il caso di flagranza, senza la previa autorizzazione del Governatore medesimo (art. 33 della legge 6 luglio 1933, n. 999).

b) Le funzioni di Giudice Istruttore per tutti i reati di competenza del Giudice della Colonia e della Corte di Assise ed, in tale veste, poteva delegare i Commissari Regionali e i Residenti per quegli atti di istruzione che dovevansi compiere fuori della propria sede (art. 34, primo comma).

c) L'istruzione dei reati commessi da cittadini italiani o da stranieri, oppure commessi in loro danno. Tale istruzione poteva essere dal Rappresentante del Pubblico Ministero delegata ai Commissari Regionali ed ai Residenti, oppure in loro assenza, ad altri funzionari coloniali (art. 34, secondo comma).

d) La richiesta di rinvio a giudizio o di proscioglimento in istruttoria (art. 91).

e) L'intervento a tutte le udienze di Corte di Assise e del Giudice della Colonia in materia penale e negli altri casi stabiliti dalla legge (art. 32).

f) Il diritto di avocare a sè l'istruzione di qualsiasi procedimento penale (art. 34).

g) L'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi dal Giudice della Colonia e dalla Corte di Assise, alla quale esecuzione provvedeva di ufficio (art. 115), fatte salve le attribuzioni in questa materia devolute alla competenza del Governatore (art. 115).

h) Le attribuzioni che le leggi affidavano in Italia, in materia di pubblicazioni di matrimonio e di adozione, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello (artt. 35 e 128).

i) La direzione della Polizia Giudiziaria di cui il Rappresentante stesso del Pubblico Ministero era il Capo (art. 35). La polizia giudiziaria era affidata, in ordine di precedenza, ai Commissari Regionali, ai Residenti ed ai Vice Residenti, all'Arma dei Reali Carabinieri, ai graduati ed ai militari indigeni della Compagnia dei Reali Carabinieri della Somalia ed infine ai «gogle».

l) La vigilanza sugli stabilimenti penali (art. 35).

Competevano, inoltre, al Rappresentante del Pubblico Ministero le seguenti altre attribuzioni: 1) le funzioni di membro del Consiglio di Governo (art. 8 legge 6 luglio 1933, n. 999); 2) la presidenza della Commissione per la difesa gratuita dei poveri in materia

civile (art. 118); 3) le funzioni di membro della Commissione del patrocinio legale; 4) emettere parere sulle domande di grazia presentate al Governatore dai condannati (artt. 122 e 123) e sulle disposizioni del Giudice della Colonia relative alla supplenza dei funzionari addetti agli uffici giudiziari, nei casi di loro assenza o impedimento; 5) assistere alla estrazione a sorte degli Assessori che dovevano comporre la Corte di Assise; 6) pronunciare il rinvio a giudizio del Tribunale Regionale se ne riconosceva la competenza relativa; 7) sorvegliare le attività giudiziarie del Commissario Regionale, del Residente e del Qadi in materia penale.

14. - I MAGISTRATI - LORO STATO GIURIDICO IN COLONIA.


L'Ordinamento Giudiziario del 1935 dettava varie norme relative ai funzionari giudiziari, senza però giungere a dar loro una configurazione giuridica completa.

D'altra parte il sistema giudiziario, allora vigente, non poteva permettere una migliore regolamentazione al riguardo, specie se si teneva presente la situazione dell'amministrazione della giustizia in Somalia — come, del resto, anche in Eritrea — che, pur riconoscendo la legislazione e la giurisdizione indigene, faceva coesistere con esse quelle italiane con la conseguente coesistenza di due classi di organi giudiziari.

Duplici, pertanto, ne era la disciplina, con particolari problemi sia per l'una che per l'altra categoria.

A parte il problema di fondo, se cioè da un punto di vista della politica giudiziaria coloniale gli organi giudiziari indigeni dovessero scomparire per lasciare il posto a quelli italiani, problema che si poneva molto più tardi, come quello di istituire un Corpo speciale di Magistrati italiani per le Colonie, così come si era poi fatto per tutti gli altri ruoli di funzionari governativi¹⁸⁾, all'epoca dell'Ordinamento Giudiziario di cui trattasi, sia nella Somalia che in Eritrea, le funzioni giudiziarie potevano essere conferite a funzionari stipendiati ed appartenenti in modo permanente alla carriera giudiziaria (magistrati di ruolo italiani), oppure ad impiegati statali appartenenti a carriere diverse da quella giudiziaria, oppure, infine, a privati a determinate condizioni.

I Magistrati di carriera da destinare in Colonia a ricoprire i posti di Giudice e Vice Giudice della Colonia e di Rappresentante del Pubblico Ministero, erano scelti, con il loro consenso, fra quelli



1. Un Tribunale di Commissariato in Eritrea. - 2. Il Tribunale per eritrei, ad Asmara.
3. Un Tribunale di mercato, ad Asmara

che prestavano servizio negli uffici giudiziari in Italia e venivano posti fuori ruolo e collocati a disposizione del Ministero per le Colonie.

Alle relative destinazioni e nomine si provvedeva, come si è visto, con decreto reale su proposta del Ministro per le Colonie, di concerto con quello di Grazia e Giustizia, e con eguale procedura si provvedeva per il loro richiamo in Italia.

I Magistrati trasferiti in Colonia conservavano il grado che rivestivano in Italia e le guarentigie secondo l'Ordinamento Giudiziario italiano metropolitano, ma godevano degli onori e delle prerogative riservati alle funzioni che esercitavano. Dovevano però avere una certa anzianità di grado acquisita in Italia (grado sesto per il Giudice della Colonia e per il Rappresentante del Pubblico Ministero, e non inferiore al grado ottavo per il Vice Giudice), determinata essenzialmente dalla necessità che detti Magistrati avessero una buona esperienza in relazione alle difficoltà e novità delle funzioni che andavano ad esercitare nella Colonia.

I Magistrati, prima di esercitare le loro funzioni, dovevano prestare giuramento innanzi al Governatore, secondo la formula stabilita dall'Ordinamento Giudiziario italiano metropolitano: così era in Somalia per il Giudice della Colonia ed il Rappresentante del Pubblico Ministero, mentre il Vice Giudice lo prestava dinnanzi al Giudice della Colonia (art. 40). Durante le udienze dovevano vestire la toga (art. 150).

Essi assumevano l'impegno di prestare servizio in Colonia per un triennio, allo scadere del quale potevano essere riconfermati. In caso di promozione potevano rimanere in Colonia fino alla scadenza del triennio. Potevano, comunque, in qualsiasi tempo, per gravi motivi, essere richiamati in Patria, su proposta del Ministro per le Colonie, di concerto con quello di Grazia e Giustizia (artt. 41 e 42).

Le informazioni che venivano richieste, secondo le norme allora vigenti in Italia, per lo scrutinio dei Magistrati, erano fornite dal Ministro per le Colonie, in base ai rapporti compilati dal Governatore (art. 46).

Durante il loro servizio in Colonia, infatti, i Magistrati dipendevano dal Ministro per le Colonie, al quale il Governatore doveva riferire ogni loro fatto disciplinare. A sua volta il Ministro per le Colonie trasmetteva al Ministro di Grazia e Giustizia le proposte relative. Qualora questi fatti, commessi in Colonia da Magistrati di grado inferiore al quinto, avessero dato luogo, a norma del sopracitato Ordinamento Giudiziario metropolitano, a procedimento disciplinare, funzionava da Consiglio di Disciplina quello costituito presso la Corte di Appello del Distretto Giudiziario di Roma.

In caso di assenza, impedimento, oppure licenza di qualche magistrato, tutti quelli in servizio in Colonia vicendevolmente si surrogavano, sempre però rispettando i limiti di compatibilità delle funzioni dei rispettivi uffici; qualora poi la sostituzione non appariva possibile, vi provvedeva il Governatore nominando, con proprio decreto, funzionari che esercitavano funzioni affini, come l'Avvocato Militare, oppure altri funzionari coloniali che fossero in possesso di laurea in giurisprudenza.

In caso di necessità del servizio, il Governatore, sentito il Giudice della Colonia, poteva nominare, in ciascuna Regione, un funzionario laureato in giurisprudenza, perchè sostituisse il Commissario Regionale nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie.

In caso di assenza od impedimento del Residente, era chiamato a sostituirlo, con decreto del Governatore, il Residente viciniore, oppure altro funzionario.

Quanto alla estensione ed alla riconsuetudine dal partecipare ai giudizi, il Giudice della Colonia poteva astenersi, ma non poteva invece esserne riconsuetudito. Lo stesso Giudice provvedeva però sulle riconsuetudine e sulle astensioni degli altri organi giurisdizionali ordinari (art. 58).

Le Autorità Giudiziarie, e cioè il Giudice della Colonia ed il Rappresentante del Pubblico Ministero, potevano corrispondere direttamente con le Autorità della Madrepatria e della Colonia medesima, limitatamente però alla materia concernente l'esercizio della giurisdizione civile e penale, mentre in ogni altro caso dovevano osservare le norme generali che disciplinavano la corrispondenza di tutte le Autorità esistenti nella Colonia.

Infine, ai Magistrati in servizio in Colonia non era riservato più alcun vantaggio di carriera, la quale, invece, seguiva le norme stabilite dall'Ordinamento Giudiziario metropolitano, fatta eccezione per alcuni benefici economici. Infatti, in epoca precedente, in base all'art. 9 del R.D. 9 febbraio 1902, n. 51, nella Colonia Eritrea il tempo trascorso in servizio coloniale non minore di un anno era computato in ragione del doppio anche agli effetti della promozione, ed, inoltre, rientrando in servizio in Italia, conservavano il grado pari a quello, di solito più elevato, che avevano rivestito in Colonia.

Per le altre due categorie di persone, non magistrati di carriera, ma impiegati statali italiani o privati cittadini o sudditi che potevano essere investiti di funzioni giudiziarie, essi rivestivano tali funzioni o perchè loro spettavano di ufficio a motivo della carriera ricoperta (esempio: Commissari Regionali, Residenti, Vice Residen-

ti), oppure venivano nominati, con decreto del Governatore, a sostituire, come detto più sopra, in caso di necessità, il Commissario Regionale (a condizione che fossero in possesso di laurea in giurisprudenza), oppure ad assumere le funzioni di Assessori di Corte di Assise, previa, in entrambi i casi, la prestazione del giuramento prima dell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Avvenuta tale prestazione, l'Ufficio di Assessore diventava obbligatorio, in modo che l'inosservanza di tale obbligo veniva generalmente punita con una pena pecuniaria, accompagnata dal pagamento delle spese alle quali l'assenza ingiustificata e punita aveva cagionato, oppure anche con altre gravi sanzioni.

Gli Assessori erano scelti, anno per anno, in numero non minore di dodici, tra cittadini italiani e sudditi coloniali.

La formula del giuramento, che andava prestato nelle mani del Governatore, per gli Assessori cittadini italiani, era quella stabilita dal codice di procedura penale, mentre per gli Assessori sudditi coloniali era quella del loro rito religioso.

Gli Assessori destinati a prestare servizio per ciascuna causa di Corte di Assise erano, almeno tre giorni prima dell'udienza, estratti a sorte in numero di sei, dal Presidente della Corte stessa; i primi quattro estratti erano effettivi, gli altri due erano supplenti.

Il Rappresentante del Pubblico Ministero aveva facoltà di assistere all'estrazione a sorte degli Assessori, e a tal fine il Presidente della Corte di Assise era tenuto ad avvertirlo, a mezzo della Cancelleria, del giorno e dell'ora in cui la medesima sarebbe stata eseguita.

Nelle cause in cui uno degli imputati o degli offesi dal reato fosse stato cittadino italiano o straniero, sedevano come Assessori cittadini italiani; nelle cause in cui tutti gli imputati e gli offesi dal reato fossero stati sudditi coloniali od assimilati, sedevano come Assessori due cittadini italiani e due sudditi coloniali della stessa religione dell'imputato od in difetto, quattro cittadini italiani.

Gli Assessori per il servizio prestato, avevano diritto, oltre al rimborso delle spese eventuali di viaggio, nel caso che non risiedessero nella località ove era celebrato il dibattimento della Corte di Assise, ad una indennità giornaliera di lire trenta per ogni udienza a cui partecipavano, e con esclusione di ogni altro compenso. Tale indennità era ridotta a lire quindici per i funzionari della Pubblica Amministrazione. La misura delle indennità, comunque, poteva essere sempre variata, caso per caso e per circostanze speciali, con decreto del Governatore. L'indennità stessa era infine soggetta alle riduzioni in base alle norme fiscali allora vigenti (art. 14).

Per quanto concerneva gli organi giudiziari Qadi, si rinvia alle norme relative esposte nelle pagine precedenti, ed in particolare, per un esame approfondito del loro stato giuridico a quanto riferito nel primo volume.¹⁹⁾

Alle eventuali temporanee sostituzioni dei Qadi e dei membri dei Tribunali Indigeni provvedevano di ufficio i Residenti ed i Commissari Regionali (art. 56).

15. - I CANCELLIERI ED I SEGRETARI - LORO STATO GIURIDICO IN COLONIA - LE FUNZIONI DI CANCELLIERE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI MUSULMANI.

Presso i maggiori Uffici Giudiziari, quelli del Giudice della Colonia e del Rappresentante del Pubblico Ministero, erano destinati rispettivamente funzionari di carriera dei ruoli italiani metropolitani di cancelleria e segreteria (art. 39, la cui disciplina normativa era, al riguardo, fatta eccezione per il mantenimento delle guarentigie proprie esclusivamente dei Magistrati, identica, nella sostanza, a quella testè esaminata per i Magistrati, ivi compreso per i Cancellieri l'obbligo di vestire la toga nelle udienze).

In particolare il Cancelliere ed il Segretario prestavano giuramento dinanzi al Giudice della Colonia (art. 40), mentre la Commissione di Vigilanza competente per i loro scrutini era quella istituita presso la Corte di Appello del Distretto Giudiziario di Roma (art. 47).

Per quanto concerneva le funzioni di Cancelliere presso gli Uffici Giudiziari musulmani, l'Ordinamento Giudiziario del 1935, non vi accennava specificatamente, ma bensì si limitava a statuire che « presso ogni altra Autorità Giudiziaria », e cioè che non fosse l'Ufficio del Giudice della Colonia e quello del Rappresentante del Pubblico Ministero, « le funzioni di cancelliere . . . » erano esercitate da persone incaricate dall'Autorità che presiedeva al giudizio (art. 30, primo comma), e poichè i Qadi ed i Tribunali Indigeni (art. 1) erano tali, se ne desumeva che anche presso questi Organi giudiziari dovevano svolgersi le funzioni di Cancelliere.

Siccome poi tali Autorità erano di diritto islamico ed applicavano il diritto sostantivo e processuale musulmano e quello consuetudinario, sia in materia civile che penale, al diritto musulmano occorreva far richiamo: in base ad esso diritto musulmano era appunto previsto, alle dipendenze dirette dei Qadi e quindi anche dei Tribunali Indigeni, che in sede civile era composto di tre Qadi, personale esercitante funzioni diverse, tra le quali alcune si potevano

avvicinare a quelle proprie del Cancelliere, secondo la nozione che di esso dava il diritto occidentale.

Secondo il diritto musulmano, infatti, vi sono due persone che per la natura delle loro funzioni si avvicinano alla figura del Cancelliere: lo scrivano o segretario, denominato « Katib » e gli attuari o tabelloni, denominati « udul », « suhud », che erano incaricati di assistere alla udienza per prendere atto delle dichiarazioni delle parti e delle sentenze dei Qadi. Sia il primo che i secondi dovevano possedere determinati requisiti consistenti essenzialmente nell'essere musulmani, onorabili e integri moralmente.²⁰⁾

Oltre alle Autorità Giudiziarie musulmane, anche se a carattere misto come il Tribunale Indigeno in sede penale, nella dizione di cui sopra « ogni altra Autorità Giudiziaria », dovevano comprendersi la Corte di Assise, i Commissari Regionali, i Residenti, i Tribunali Regionali ed anche il Governatore come Giudice di revisione: presso queste Autorità, pertanto, le funzioni di Cancelliere erano affidate a persone incaricate da chi presiedeva al giudizio medesimo, persone che potevano essere anche estranee all'Amministrazione della Colonia, nel qual caso ad esse competeva una indennità di lire italiane trenta lorde per ogni giornata di prestazione.

Le funzioni di Cancelliere, come del resto anche quelle di Ufficiale Giudiziario e di Interprete, potevano essere affidate pure a personale indigeno in servizio presso l'Amministrazione Coloniale, purchè avesse la capacità richiesta per tale compito. Anzi, in caso di necessità, era ammesso il cumulo delle funzioni di Cancelliere con quelle di Ufficiale Giudiziario e di Interprete (art. 50, secondo e terzo comma).

Per la disciplina, questi Cancellieri incaricati dipendevano, durante il loro servizio, dall'Autorità Giudiziaria che li aveva temporaneamente assunti per quel compito, salvo ad essere, nei casi gravi, giudicati e puniti disciplinarmente dai propri uffici di provenienza, se erano al servizio dell'Amministrazione Coloniale.

16. - L'UFFICIALE GIUDIZIARIO - L'INTERPRETE - L'USCIERE - L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO. - LE FUNZIONI DI UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI MUSULMANI.

L'Ufficiale Giudiziario, che secondo le leggi metropolitane aveva una disciplina normativa rigorosa in relazione all'importanza della sua funzione di organo giurisdizionale autonomo ma ausiliario dell'ordine giudiziario che assiste il Giudice nelle udienze,

provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue le notificazioni ed attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce, per l'Ordinamento Giudiziario della Somalia, pur mantenendo le stesse funzioni, assumeva una figura giuridica non così selezionata come nella Madrepatria.

Infatti le attribuzioni di Ufficiale Giudiziario presso il Giudice della Colonia, la Corte di Assise ed il Rappresentante del Pubblico Ministero venivano conferite non ad un Ufficiale Giudiziario vero e proprio come in Italia, ma sebbene ad un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri Reali, od in mancanza, ad un impiegato d'ordine, nominato con decreto del Governatore, su proposta del Giudice della Colonia: la persona nominata doveva prestare giuramento dinanzi al Giudice della Colonia, dal quale dipendeva per la disciplina (art. 48).

Presso le altre Autorità Giudiziarie previste dall'Ordinamento Giudiziario, le funzioni di Ufficiale Giudiziario erano esercitate da persone incaricate dall'Autorità che presiedeva al giudizio.

Potevano pure, in caso di necessità, essere incaricati impiegati indigeni in servizio presso l'Amministrazione Coloniale che avessero la capacità richiesta, mentre le funzioni di Ufficiale Giudiziario potevano essere anche cumulate nella stessa persona.

Se l'incaricato di funzioni di Ufficiale Giudiziario non fruiva per altro titolo di assegno a carico dello Stato, gli spettava un'indennità di lire italiane trenta lorde per ogni giornata di prestazione (art. 50).

Eguali norme disciplinavano le funzioni di Interprete, che in Colonia assumeva grande importanza nella vita giudiziaria, in considerazione del fatto che i Giudici non potevano, data la non conoscenza o quasi della lingua e dei dialetti della Somalia, comunicare con gli imputati, le parti, con gli Assessori indigeni, con i testimoni, con il pubblico indigeno, ecc.

La necessità del suo intervento, che si poteva dire quotidiano, nelle istruttorie, nei dibattimenti ed anche nella stessa Camera di Consiglio degli Organi Collegiali giudicanti, faceva, pertanto, dell'Interprete una figura ed un ausilio indispensabile ed insostituibile per l'amministrazione della giustizia.

Mentre l'opera dell'Interprete si poteva dire assolutamente inutile, per ovvie ragioni, presso le Autorità Giudiziarie musulmane, quella dell'Ufficiale Giudiziario presso tali Autorità, rispondeva, invece, non solo ad una esigenza di amministrazione della giustizia stessa (e per tale ragione le sue funzioni erano state appunto previste anche presso tali Autorità, (art. 50), ma anche alle norme dello stesso di-

ritto processuale islamico, le quali prevedevano appunto l'esistenza di una specie di usciere, nominato dal Qadi, con particolari funzioni di messaggero incaricato di portare i messaggi del Qadi stesso e le sue citazioni, denominato « rasul ». ²¹⁾

Anche se l'Ordinamento Giudiziario non li prevedeva espressamente, vanno ricordati, perchè di fatto allora esistenti, quegli inservienti, piantoni, le cui mansioni, consistenti nel compiere tutti quei servizi occorrenti alla custodia, all'ordine ed alla pulizia dei locali e dei mobili, alla conservazione delle carte ed oggetti ivi contenuti, introduzione del pubblico negli uffici, li facevano parificare agli uscieri giudiziari metropolitani. Tale personale era appartenente sempre ai ruoli civili indigeni.

Infine, come collaboratore dell'amministrazione della giustizia, si deve accennare alla figura dell'Amministratore Giudiziario.

Presso l'Ufficio del Giudice della Colonia, a differenza di quanto era prescritto in Italia ove erano le Camere di Commercio competenti a formarli, era istituito un apposito Ruolo di Amministratore Giudiziario, dal quale venivano scelti i curatori di fallimento, a termini dell'art. 716 del codice di commercio, a meno che il Giudice della Colonia, per motivi da enunciarsi nella sentenza o nel provvedimento, non reputasse conveniente la nomina di una persona diversa.

Gli Amministratori Giudiziari erano nominati, con decreto del Governatore, sentito il Giudice della Colonia, fra gli avvocati ed i procuratori, fra i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali ed i ragionieri.

La domanda di iscrizione nel Ruolo, corredata dei documenti di rito, era diretta al Governatore e doveva essere accompagnata dalla quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di cui all'art. 41 della Tariffa Allegato A al R.D. 2 ottobre 1924, n. 1674 (recante modificazioni alle norme tributarie vigenti nella Somalia ed approvazione di quelle per l'applicazione della tassa sugli affari nella stessa Colonia).

Avverso i provvedimenti di nomina del Governatore, non era ammessa alcuna impugnazione nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

17.- IL GRATUITO PATROCINIO - IL PATROCINIO LEGALE.

Presso l'Ufficio del Rappresentante del Pubblico Ministero era istituita una Commissione per la difesa dei poveri in materia civile.

La Commissione era composta del Rappresentante del Pubblico Ministero che la presiedeva e di due cittadini italiani. Se la parte che chiedeva il gratuito patrocinio era un suddito coloniale od un assimilato, uno dei membri doveva essere suddito coloniale.

I membri della Commissione erano scelti fra quattro cittadini italiani e quattro sudditi coloniali, nominati annualmente con decreto del Giudice della Colonia. Essi prestavano la loro opera gratuitamente.

Le funzioni di Segretario della Commissione erano disimpegnate dal Segretario del Rappresentante del Pubblico Ministero.

L'ammissione al gratuito patrocinio era chiesta con ricorso corredato dei documenti giustificativi della povertà del richiedente, salvo al Presidente della Commissione di assumere presso gli uffici competenti, quelle maggiori informazioni che riteneva all'uopo necessarie.

La domanda poteva essere proposta anche verbalmente e, in questo caso, il Segretario della Commissione ne prendeva nota in apposito registro.

La Commissione decideva senza formalità e non aveva obbligo di sentire la parte avversaria.

Contro la decisione della Commissione non era ammesso ricorso, ma la Commissione stessa poteva, in base a nuovi elementi, anche di ufficio, revocare in ogni tempo i suoi provvedimenti adottati.

La parte che aveva ottenuto il gratuito patrocinio poteva richiedere al Giudice competente la nomina di un difensore di ufficio fra i patrocinatori esercenti.

Nell'interesse delle persone ammesse al gratuito patrocinio, i patrocinatori legali, il Notaio della Colonia e gli incaricati di funzioni notarili, i periti e gli interpreti, dovevano prestare gratuitamente l'opera loro, salva la ripetizione degli onorari liquidati dal Giudice e stabiliti dalle tariffe allora vigenti contro la parte condannata alle spese od anche contro la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora, per vittoria di causa o per altre circostanze, venisse a cessare lo stato di povertà o ne fosse riconosciuta l'inesistenza.

Venivano, inoltre, anticipate dall'Erario le indennità di trasferta e le spese di viaggio e di soggiorno a favore di funzionari giudiziari o di altra amministrazione, nonchè le spese di trasferta per i periti e gli interpreti e quelle necessarie per i testimoni (art. 141).

In materia penale il gratuito patrocinio era concesso direttamente dal Residente, dal Commissario Regionale, dal Giudice della Colonia e dal Presidente della Corte di Assise, qualora fosse risul-

tato sufficientemente dimostrato lo stato di povertà del richiedente (art. 142).

Il patrocinio legale nella Somalia era disciplinato nel Titolo tredicesimo dell'Ordinamento Giudiziario, insieme con il notariato e con lo stato civile.

Affermata la regola generale e tassativa che davanti ai Qadi ed ai Tribunali Indigeni non era ammesso, sia in materia civile che in quella penale, l'esercizio del patrocinio legale, fatta eccezione per la difesa esercitata davanti agli Organi Giudiziari musulmani secondo le norme del diritto musulmano stesso, presso l'Ufficio del Giudice della Colonia erano istituiti due Albi, uno per gli Avvocati e l'altro per i Procuratori, che dovevano essere formati alla data di entrata in vigore dell'Ordinamento Giudiziario del 1935 e che dovevano essere riveduti al principio di ogni anno (art. 133).

L'iscrizione ai sopradetti Albi era subordinata a determinati requisiti e limitata nel contempo nel numero degli iscritti. Infatti coloro che erano in possesso dei requisiti richiesti per essere iscritti nell'Albo degli Avvocati ed in quello dei Procuratori in Italia, avevano diritto di essere iscritti nei rispettivi Albi della Somalia, rispettando il numero di otto complessivamente tra Avvocati e Procuratori, limite oltre il quale non era ammessa alcun'altra iscrizione.

In via di eccezione, però, e senza limitazione di numero, cessando dal servizio, i funzionari del Ruolo direttivo Coloniale in possesso della laurea in giurisprudenza e con dieci anni di servizio nell'Amministrazione avevano diritto di essere iscritti nell'Albo dei Procuratori, e se con quindici anni di servizio nell'Albo degli Avvocati, purchè, in ogni caso, conservassero la cittadinanza italiana, godessero il pieno esercizio dei diritti civili e fossero di condotta specchiatissima ed illibata (art. 135).

Gli Avvocati ed i Procuratori, iscritti nei rispettivi Albi, potevano esercitare la professione dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie della Colonia, salve le limitazioni stabilite dallo stesso Ordinamento Giudiziario, dovendo vestire nelle rispettive udienze la toga (art. 150).

Inoltre le funzioni che allora erano deferite in Italia ai Sindacati degli Avvocati e dei Procuratori ed ai relativi Direttori, erano esercitate in Somalia da una apposita Commissione Unica, composta del Giudice della Colonia, che la presiedeva, del Rappresentante del Pubblico Ministero e di un Avvocato o Procuratore esercente designato, anno per anno, dal Governatore (art. 134).

Infine coloro che erano ammessi all'esercizio del patrocinio legale in Somalia e che, all'entrata in vigore dell'Ordinamento Giudiziario del 1935 non avessero avuto i requisiti richiesti per essere iscritti negli Albi degli Avvocati e dei Procuratori, conservavano la facoltà di patrocinare dinanzi alle Autorità Giudiziarie con le limitazioni più sopra ricordate.

Coloro poi che non erano nemmeno in possesso della laurea in giurisprudenza, potevano, previo favorevole esame dei loro titoli da parte della Commissione Unica più sopra ricordata, continuare a patrocinare soltanto però dinanzi ai Residenti ed ai Commissari Regionali (art. 154).

18. - IL NOTAIO DELLA COLONIA - LE FUNZIONI NOTARILI DEL QADI.

Con l'Ordinamento Giudiziario del 1935 si provvedeva anche all'istituzione del Notaio della Colonia con sede in Mogadiscio, nominato con decreto reale, su proposta del Ministro per le Colonie, in seguito a pubblico concorso tra le persone che avessero avuto i requisiti di legge.

In caso di mancanza, assenza od impedimento del Notaio della Colonia, il Governatore poteva, in via temporanea oppure permanente, affidarne le funzioni al Segretario presso il Rappresentante del Pubblico Ministero, il quale non era obbligato, per l'ufficio di notaio, a prestare la cauzione.

Il Notaio della Colonia o chi per esso doveva, nell'esercizio delle sue funzioni, osservare le disposizioni della legge italiana sul notariato in quanto le condizioni locali lo consentissero. Di particolare rilievo era poi la norma che imponeva al Notaio stesso, nei rapporti misti, cioè negli atti e contratti stipulati tra cittadini italiani o stranieri e sudditi coloniali od assimilati, di indicare la legge che le parti intendevano seguire, al fine precipuo di evitare eventuali conflitti di leggi e di giurisdizioni (art. 63).

Nei luoghi distanti dalla sede del Notaio, allo scopo di andare incontro ai bisogni dei cittadini italiani e degli stranieri, i Residenti erano autorizzati a redigere loro procure e ad autenticare le loro firme apposte ad atti privati.

Rimaneva in vigore, del pari, la facoltà prevista dal codice civile, secondo quale, in caso di urgenza i Residenti potevano ricevere anche il testamento di persona ammalata, osservando le norme fissate dall'art. 800 del sopradetto codice civile, con l'obbligo però di rimettere al più presto possibile al Notaio della Colonia in

Mogadiscio questi testamenti, i quali, peraltro, diventavano nulli tre mesi dopo il ritorno del testatore in luogo in cui poteva fare testamento con le norme ordinarie (art. 144).

Il funzionario che esercitava in via temporanea l'ufficio di Notaio ed i Residenti che disimpegnavano le funzioni notarili particolari testè esaminate, dovevano versare nella Tesoreria Coloniale i diritti riscossi, dedotti però i diritti di scritturazione. L'ammontare di questi ultimi, prelevato un quinto a favore del funzionante Notaio, era diviso in parti eguali fra il medesimo ed i funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria, i quali avevano l'obbligo di coadiuvare il Notaio della Colonia nei servizi di ordine dell'ufficio (art. 145).

Nei confronti dei sudditi coloniali od assimilati di religione musulmana, le funzioni di Notaio erano disimpegnate dai Qadi. Essi dovevano presentare, alla fine di ogni anno, gli originali degli atti compilati al Residente della loro circoscrizione e versare, inoltre, di volta in volta, i diritti riscossi, dai quali veniva dedotta una quota a loro favore.

L'Archivio Notarile aveva sede presso l'Ufficio del Rappresentante del Pubblico Ministero, il cui Segretario era responsabile della conservazione degli atti in esso depositati.

Al Segretario spettava per tali funzioni particolari, il quinto dei diritti relativi, mentre la rimanente parte era distribuita fra lui e gli altri impiegati che lo coadiuvavano.

I diritti di cui sopra inerenti le funzioni notarili erano però soggetti alle riduzioni stabilite dalle apposite leggi (RR.DD.LL. 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561).

19. - LA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE - IL SERVIZIO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - RINVIO - CENNI SULL'ORDINAMENTO CARCERARIO.

Presso l'Ufficio del Giudice della Colonia aveva sede anche l'Ufficio per l'iscrizione delle ipoteche e per la trascrizione degli atti agli effetti del codice civile.

Il Cancelliere dirigente la Cancelleria presso l'Ufficio del Giudice della Colonia disimpegnava, senza cauzione, le funzioni relative di conservatore delle ipoteche (art. 132).

Il servizio del casellario giudiziale era disciplinato, come si è già esaminato, dal R.D. 26 febbraio 1930, n. 210, con il quale si istituiva per le Colonie dell'Eritrea e della Somalia, rispettivamente

presso il Tribunale di Asmara e presso l'Ufficio del Giudice della Colonia in Mogadiscio, il casellario giudiziale, mentre il Regolamento relativo era disciplinato dal D.M. 20 maggio 1930.

Per un maggior riferimento di questo servizio, si rinvia a quanto si è riferito in altra parte dell'opera ²²), rilevando qui soltanto come un tale servizio incontrava serie difficoltà di attuazione per quanto concerneva i sudditi coloniali e gli assimilati, sia per le loro omonimie, sia per la varietà della grafia per uno stesso nome da tradursi in uniforme ortografia italiana, sia per la mancanza di un regolare servizio di stato civile indigeno, inconvenienti tutti ai quali si cercava di ovviare collocando e raggruppando le schede per tribù e cabila, accompagnandole, all'occorrenza, con fotografia segnaletica e con copia del cartellino dattiloscopico.

Per quanto concerneva l'ordinamento carcerario, esso rispondeva essenzialmente a due principii: l'abolizione della segregazione cellulare e l'obbligo del lavoro imposto ai detenuti nell'interno degli stabilimenti ed all'aperto, sia per conto dell'Amministrazione Coloniale, sia, eccezionalmente, per conto di privati.

L'altro principio riguardava la separazione dei detenuti, e si ispirava alla necessità, allora fortemente sentita, della rigorosa separazione dei detenuti cittadini italiani e stranieri dai detenuti sudditi coloniali od assimilati.

SEZIONE SECONDA

NORME DI COMPETENZA ORDINE E FORMA DEI GIUDIZI

1. Premessa. - 2. I cittadini italiani e gli stranieri di fronte alle giurisdizioni indigene - I sudditi coloniali e gli assimilati di fronte alle giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani e gli stranieri. - 3. Norme generali di competenza in relazione alla duplicità della legislazione - Opzione di legislazione - Deroghe di giurisdizione. - 4. Il diritto di opzione in favore degli indigeni per la legge e la giurisdizione italiane - Questioni relative e soluzioni giurisprudenziali. - 5. Ordine e forma dei giudizi civili avanti le Autorità Giudiziarie stabilite per i cittadini italiani e gli stranieri - Il giudizio di prima istanza - Sua omissione. - 6. Poteri dell'Autorità Giudiziaria e delle parti private nel giudizio civile. - 7. Il procedimento civile per ingiunzione - Applicabilità o meno del diritto di opzione da parte dei sudditi coloniali. - 8. Delle impugnazioni e dei relativi giudizi in materia civile. - 9. Ordine e forma dei giudizi penali di prima istanza avanti le Autorità Giudiziarie stabilite per i cittadini italiani e gli stranieri. - 10. Il procedimento penale per decreto - Opposizione - Casi e limiti di applicazione - Misure di controllo. - 11. Delle impugnazioni e dei relativi giudizi in materia penale. - 12. Ordine e forma dei giudizi avanti le Autorità Giudiziarie stabilite per i soli sudditi coloniali od assimilati - Il processo consuetudinario - Criteri generali informativi del processo musulmano - Rinvio. - 13. Delle impugnazioni in diritto musulmano e relativi giudizi secondo l'Ordinamento Giudiziario - Norme applicabili. - 14. Il giudizio avanti il Tribunale Regionale - Mezzi di impugnazione. - 15. Il giudizio di revisione dinanzi al Governatore - Ricorso avverso le sentenze civili e penali del Tribunale Indigeno e penali del Tribunale Regionale - Poteri del Governatore - Ammissibilità o meno del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Governatore. - 16. L'esecuzione penale - Le funzioni di Giudice di Sorveglianza - La grazia - La liberazione condizionale. - 17. L'esecuzione civile e penale con riguardo alle due giurisdizioni e nei rapporti intercoloniali ed internazionali - Rogatorie. - 18. L'estradizione - L'assistenza intercoloniale in materia penale. - 19. Le pene consuetudinarie e l'ordine pubblico coloniale - Le consuetudini indigene ed il codice penale italiano.

1. - PREMESSA.

La materia trattata in questa sezione, occorre precisare, non ha alcuna pretesa di voler apparire, anche in minima parte, nemmeno un tentativo di ricondurre e collocare in un sistema organico l'insieme delle norme che regolavano i giudizi, oppure, per adoperare

una terminologia più tecnica, il diritto processuale che potrebbesi, sotto certi aspetti, anche qualificare coloniale italiano, vuoi proprio della Somalia, vuoi proprio dell'Eritrea.

Si tratterà più semplicemente — come del resto si rileva dal titolo stesso del capitolo — di esporre, in modo sia pure per quanto possibile organico e seguendo, per certi lati, la sistematica processualistica occidentale, tutte quelle norme per la maggior parte processuali (ma anche, a volte, sostantive) che sono state ritenute necessarie perchè non solo rispondenti alle esigenze locali, ma soprattutto perchè servivano a rendere più accettabile ed uniformabile allo stesso diritto processuale occidentale quello indigeno, vuoi consuetudinario e vuoi musulmano (fenomeno della occidentalizzazione del diritto indigeno), e viceversa, pure in misura molto ridotta, l'occidentale all'indigeno.

È appena, inoltre, da rilevare che l'esposizione di tali norme presuppone la conoscenza, quanto meno, per linee generali, sia del diritto processuale (civile, penale, amministrativo) allora vigente in Italia e sia del diritto processuale, o meglio dei vari diritti processuali locali, a cui più o meno esplicitamente l'Ordinamento Giudiziario del 1935 — come del resto, anche tutti i precedenti Ordinamenti Giudiziari — faceva riferimenti e richiamo a proposito delle giurisdizioni indigene.

Ma tale presunzione di conoscenza, mentre ci esimerà, specie per la natura del presente studio, dall'esporre anche tali sistemi processuali, non potrà non permetterci sia di richiamare alcune norme, almeno le principali ed indispensabili del diritto processuale e di esporre, per sommari cenni, i più importanti sistemi processuali dell'indigeno diritto.

Comunque, anche dopo aver dato questo doveroso chiarimento, non si può fare a meno di sottolineare che l'esposizione delle norme che regolavano l'ordine e la forma dei giudizi in Colonia vuole del pari porre in rilievo la situazione giuridica di quell'insieme di norme processuali, italiane ed indigene (di diritto consuetudinario e di diritto musulmano), in quel particolare periodo storico coloniale in cui la politica giudiziaria ed il legislatore coloniale non avevano ancora scelto se fare dare il sopravvento alle norme italiane sulle indigene, oppure a queste ultime sulle prime, oppure ancora scegliere la solita terza via del compromesso col cercare di fondere, là dove possibile, le une con le altre, per crearne delle nuove, proprie ed adatte per quei territori coloniali.

Non vanno qui dimenticati, a proposito di quest'ultima soluzione, i falliti tentativi fatti in Eritrea con la faticosissima e contra-

stata, ma poi resasi inutile dal punto di vista pratico perchè mai applicati, elaborazione e pubblicazione, in Italia soltanto, dei codici eritrei. ²³⁾

2. - I CITTADINI ITALIANI E GLI STRANIERI DI FRONTE ALLE GIURISDIZIONI INDIGENE - I SUDDITI COLONIALI E GLI ASSIMILATI DI FRONTE ALLE GIURISDIZIONI STABILITE PER I CITTADINI ITALIANI E GLI STRANIERI.

La coesistenza in Somalia, come del resto anche in Eritrea, di due legislazioni, quella italiana e quella indigena (considerate in quest'ultima comprese sia la musulmana che la consuetudinaria), determinava, come si è visto, di conseguenza, anche l'esistenza della corrispondente duplicità di giurisdizione, l'una per i cittadini italiani e per gli stranieri, l'altra per i sudditi coloniali e per gli assimilati. ²⁴⁾

Ma tale situazione comportava inevitabilmente delle limitazioni, in quanto la esistenza della doppia legislazione non significava però contemporaneamente la possibilità in capo ai soggetti di scegliere l'una o l'altra legislazione o giurisdizione da rendere applicabile alla regolamentazione dei loro rapporti giuridici.

Infatti, i cittadini italiani non potevano in nessun caso essere assoggettati agli organi giurisdizionali stabiliti per i sudditi coloniali od assimilati, anche se avessero concluso i loro rapporti giuridici secondo le norme del diritto musulmano oppure del diritto consuetudinario locale.

Per contro, gli stranieri, pur essendo sottoposti, come regola generale, alle giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani, erano assoggettati agli organi giurisdizionali stabiliti per i sudditi somali: 1) quando appartenevano a popolazioni che avessero tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi somali, nel qual caso erano considerati agli effetti dell'Ordinamento Giudiziario come gli assimilati ai sudditi; 2) quando, nelle materie relative allo statuto personale e familiare ed alle successioni, avessero invocato le norme del diritto musulmano (art. 2 Ordinamento Giudiziario Somalo del 1935).

I sudditi coloniali o gli assimilati, erano, a loro volta, soggetti alle giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani nei seguenti casi: A) *In materia civile*: 1) quando conchiudevano i loro rapporti giuridici secondo la legislazione italiana; 2) quando nei loro rapporti giuridici figurava comunque interessato un cittadino italiano op-

pure uno straniero, sia che i rapporti stessi fossero stati costituiti secondo le leggi italiane che secondo il diritto musulmano o il diritto consuetudinario locale; 3) quando esercitavano il diritto di opzione loro attribuito dall'art. 6 dell'Ordinamento Giudiziario in relazione all'art. 22 della legge organica eritreo-somala 6 luglio 1933, n. 999. B) *In materia penale*: 1) quando avevano commesso delitti in danno di cittadini italiani o di stranieri; 2) quando avevano la qualità di militari in effettivo servizio oppure prestavano servizio presso l'amministrazione civile; 3) quando avevano commesso delitti in danno di sudditi militari o militarizzati in servizio effettivo oppure in servizio presso l'amministrazione civile; 4) quando appartenevano a religione non musulmana; 5) quando avevano commesso delitti in danno di sudditi coloniali od assimilati non appartenenti alla religione musulmana.

3. - NORME GENERALI DI COMPETENZA IN RELAZIONE ALLA DUPLICITÀ DELLA LEGISLAZIONE - OPZIONE DI LEGISLAZIONE - DEROGHE DI GIURISDIZIONE.

Sotto la denominazione « Delle leggi vigenti in Colonia e della loro applicazione », l'Ordinamento Giudiziario del 1935 dettava regole generali di competenza in relazione all'accettato principio della duplicità della legislazione, l'italiana e l'indigena, al fine di disciplinare la varietà dei rapporti giuridici che potevano sorgere in Somalia, e che si potevano così riassumere:

a) *Rapporti giuridici fra cittadini italiani, fra stranieri ammessi al godimento dei diritti civili, fra cittadini e stranieri*: tali rapporti si presumevano costituiti secondo le leggi italiane.

Le cause, pertanto, sia in materia civile che penale, in cui fossero interessati cittadini italiani o stranieri erano giudicate in conformità con le leggi italiane, in quanto le condizioni locali lo consentissero (art. 59, primo comma).

b) *Rapporti giuridici tra sudditi coloniali od assimilati*: si presumevano costituiti secondo le norme del diritto musulmano o del diritto consuetudinario locale, salvo la prova del contrario con qualunque mezzo, ma potevano essere costituiti anche secondo le leggi italiane (art. 61).

Le cause, pertanto, in cui fossero interessati esclusivamente sudditi coloniali od assimilati, erano giudicate secondo le norme del diritto musulmano o del diritto consuetudinario locale, salvi i casi

di eccezione stabiliti dallo stesso Ordinamento Giudiziario (articolo 59, secondo comma).

Occorreva però, nel caso in cui i rapporti giuridici fossero costituiti secondo le leggi italiane, che si trattasse realmente di rapporti giuridici, perchè se si trattava invece semplicemente di « questioni » relative allo stato ed alla capacità delle persone, alle relazioni di famiglia ed ai diritti di successione, la deroga di legislazione non era mai in alcun caso consentita, poichè, in questi casi, i sudditi coloniali od assimilati erano obbligati ad osservare la loro propria legge.

c) *Rapporti giuridici tra cittadini italiani o stranieri e sudditi coloniali od assimilati*: si presumevano costituiti secondo le leggi italiane, ma potevano essere costituiti anche secondo il diritto musulmano oppure secondo il diritto consuetudinario locale.

Pertanto, nei rapporti giuridici di questo tipo, l'applicazione del diritto musulmano o del diritto consuetudinario locale era obbligatoria soltanto quando il cittadino italiano o lo straniero ne avesse convenuta l'osservanza, oppure avesse conchiuso un rapporto giuridico che fosse proprio del diritto indigeno (musulmano o consuetudinario), secondo le forme del diritto medesimo. In questo caso le parti potevano con ogni mezzo provare di avere convenuto l'osservanza del diritto musulmano o del diritto consuetudinario locale (art. 60).

Al fine di evitare incertezze, si stabiliva che negli atti e nei contratti stipulati fra cittadini italiani o stranieri e sudditi coloniali od assimilati, il pubblico ufficiale rogante, aveva l'obbligo di indicare la legge che le parti stesse intendevano seguire (art. 63).

Comunque, nei casi di conflitto di legge, prevaleva sempre la legge italiana, salvo che la natura del rapporto giuridico implicasse l'applicazione di una legge diversa (art. 59, terzo comma. ²⁵)

In correlazione con la doppia legislazione, le due giurisdizioni, l'una per i cittadini e cioè per i cittadini italiani o per gli stranieri, l'altra indigena e cioè per i sudditi coloniali o per gli assimilati, venivano di conseguenza disciplinate nel seguente modo.

L'Autorità Giudiziaria per i cittadini o stranieri aveva sempre competenza inderogabile ed assoluta a conoscere di ogni rapporto giuridico che fosse sorto in base alle leggi italiane sia fra cittadini o stranieri, sia tra sudditi coloniali od assimilati, sia, infine, tra cittadini o stranieri e sudditi coloniali od assimilati.

Da questo principio derivava l'altro secondo il quale le Autorità Giudiziarie indigene, cioè quelle stabilite per i sudditi coloniali od

assimilati, non potevano, in nessun caso, essere adite perchè applicassero le leggi italiane vigenti allora in Somalia.

Inoltre la stessa Autorità Giudiziaria stabilita per i cittadini o stranieri era sempre, in via assoluta ed inderogabile, anche competente a conoscere di ogni rapporto giuridico in cui fosse comunque interessato un cittadino italiano oppure uno straniero, sia che tale rapporto giuridico fosse sorto in base alle leggi italiane vigenti allora in Somalia, sia in base al diritto musulmano e sia in base al diritto consuetudinario locale.

Conseguentemente le Autorità Giudiziarie stabilite per i sudditi coloniali od assimilati non potevano, in nessun caso, avere giurisdizione su cittadini italiani o stranieri.

Correlativamente con quanto sopra esposto, ed in relazione con i soggetti dei rapporti giuridici, si avevano i seguenti principii:

1) *I cittadini italiani*, in materia civile, non potevano mai adire le giurisdizioni stabilite per i sudditi e gli assimilati, nemmeno quando avevano stipulato i loro rapporti giuridici in base al diritto musulmano o al diritto consuetudinario locale.

E nemmeno gli avvocati ed i procuratori, iscritti negli Albi professionali della Somalia, potevano patrocinare, in alcun caso, dinanzi alle Autorità Giudiziarie stabilite per i sudditi coloniali od assimilati.

Anche in materia penale i cittadini italiani non potevano mai essere giudicati dalle Autorità Giudiziarie Indigene.

2) *I cittadini stranieri* erano, in materia civile, sottoposti alle giurisdizioni indigene soltanto quando e se avessero invocato il diritto musulmano nelle materie relative al loro statuto personale, familiare e successorio, mentre in ogni altra materia dovevano essere sottoposti alle giurisdizioni italiane. Anche essi, in materia penale, non potevano mai essere giudicati dalle Autorità Giudiziarie Indigene.

3) *I sudditi coloniali od assimilati*, in materia civile, avevano facoltà di adire le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani, fatta eccezione per le questioni riguardanti il loro statuto personale e familiare, sottraendosi, in tal modo, alle giurisdizioni particolari che vigevano in Somalia.

In materia penale non era ammessa, in nessun caso, deroga di giurisdizione per volontà dell'imputato, cosicchè ad un suddito coloniale od assimilato non era consentito sottrarsi alla sua naturale giurisdizione penale esercitando un diritto di scelta per quella italiana.

Erano, invece, ammesse alcune deroghe di giurisdizione stabilite per volontà della legge coloniale, quali, ad esempio, la sottopo-

sizione di tutti i sudditi coloniali od assimilati, dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni civili e militari, alle giurisdizioni penali ordinarie e speciali italiane e la competenza della Corte di Assise, organo giudiziario italiano, a conoscere anche dei delitti commessi dai sudditi coloniali od assimilati, che per il codice di procedura penale italiano erano di competenza della Corte di Assise metropolitana.

Si stabiliva, in tal modo, che il diritto di scegliere un sistema giuridico piuttosto che un altro, non era di uguale portata per i cittadini italiani e per i sudditi coloniali od assimilati.

Infatti per i primi l'opzione di legislazione non portava affatto come conseguenza lo spostamento di giurisdizione, in quanto i cittadini italiani non potevano mai essere sottratti alle giurisdizioni per essi stabilite dall'Ordinamento Giudiziario, qualunque fosse stato il diritto, italiano oppure indigeno, da essi invocato, mentre l'opzione di legislazione permessa ai sudditi coloniali od assimilati comportava come conseguenza che essi venissero sottratti *ope legis* alle loro giurisdizioni indigene che non conoscevano il diritto italiano da essi invocato, determinando la loro sottoposizione alle giurisdizioni italiane.

Anche se non esisteva una norma esplicita, era pacifico che una volta scelta, optata la legislazione italiana, rinunciando alla propria, i sudditi coloniali non potevano più abbandonare quella scelta per ritornare alla primitiva, oppure sceglierne una terza e così via.

Se, infatti, fosse stata accordata una siffatta indefinita facoltà di opzione, si sarebbe determinata una permanente incertezza della legge applicabile, essendo sufficiente ad un suddito coloniale esercitare opzioni successive per cambiare legislazione e quindi organi giurisdizionali semplicemente secondo il suo capriccio oppure secondo il suo tornaconto personale.

Invero gli effetti dell'opzione della legislazione erano ben chiari e delimitati: tale opzione non poteva mai valere per modificare la condizione giuridica dei sudditi coloniali od assimilati, i quali rimanevano tali a tutti gli altri effetti e non potevano pretendere, ad esempio, di poter acquistare la cittadinanza italiana.

Nè, per converso, potevano sottrarsi alla loro giurisdizione naturale (indigena) invocando come prova dell'avvenuto acquisto della detta cittadinanza l'avvenuta iscrizione di loro singoli atti nei registri dello stato civile per i cittadini italiani, soltanto perchè l'articolo 40 della legge 6 luglio 1933, n. 999, avendo esteso e reso applicabili in Somalia ed in Eritrea le leggi ed i regolamenti sullo stato civile vigenti allora in Italia, concedeva loro siffatta facoltà di iscrizione.

4. - IL DIRITTO DI OPZIONE IN FAVORE DEGLI INDIGENI PER LA LEGGE E LA GIURISDIZIONE ITALIANE - QUESTIONI RELATIVE E SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI.

Con riguardo soltanto ai sudditi coloniali ed assimilati, la facoltà che essi avevano di scegliere la legge per regolare un rapporto giuridico, se quella italiana oppure quella indigena (musulmana o consuetudinaria), si esercitava quasi sempre nei rapporti misti, allorché cittadini italiani e sudditi coloniali ponevano in essere un negozio giuridico, ma poteva aver luogo anche quando i rapporti giuridici si svolgevano esclusivamente tra sudditi coloniali od assimilati.

Come norma generale, tale opzione di legislazione, toccando soltanto la legge disciplinante il rapporto giuridico, non aveva altro risultato che l'applicazione della legge scelta dalle parti al rapporto medesimo, per il quale tale scelta risultava essere stata fatta.

Tale opzione determinava però obbligatoriamente, sia pure indirettamente, una deroga alla giurisdizione: infatti, se due sudditi, anziché stipulare, ad esempio, una compravendita mobiliare dinanzi alle Autorità per essi appositamente stabilite (Qadi) e secondo il loro diritto, la conchiudevano dinanzi ad un notaio e secondo le leggi italiane sia per la forma che per la sostanza, in caso di successiva insorgente controversia derivante da tale contratto, tale controversia non poteva essere decisa dagli organi giurisdizionali indigeni stabiliti per essi sudditi, ma doveva essere assoggettata agli organi giurisdizionali stabiliti per i cittadini italiani.

Ma oltre a questa opzione di giurisdizione, impropriamente detta così perchè derivava da una opzione di legislazione ed era imposta dalla legge, ne esisteva un'altra, propriamente detta perchè aveva la sua fonte non più nella volontà del legislatore, ma bensì delle parti private, e non era affatto basata su di una precedente scelta di legislazione.

Essa consisteva appunto nel diritto di scelta che veniva esercitato con riguardo soltanto alla legge processuale applicabile nella fattispecie, donde la denominazione di opzione di giurisdizione, che invece la comune dottrina correttamente denominava *proroga di giurisdizione*, perchè il mutamento della giurisdizione operato con l'esercizio del diritto di opzione relativo, non comportava anche il cambiamento della legge sostanziale regolatrice del rapporto giuridico.

Quest'ultima opzione di giurisdizione, pertanto, operava direttamente il mutamento della legge applicabile nei confronti sol-

tanto dei sudditi coloniali od assimilati, i quali potevano in tal modo derogare alle particolari giurisdizioni che l'Ordinamento Giudiziario aveva loro stabilito e trasferire le loro controversie alla cognizione dei giudici che amministravano giustizia per i cittadini italiani, fatta eccezione per le contestazioni relative al loro statuto personale e familiare (art. 22 legge 6 luglio 1933, n. 999, richiamato dall'art. 6 dell'Ordinamento Giudiziario del 1935).

Si giustificava l'opzione di giurisdizione, che nella sostanza era pur sempre una deroga facoltativa alla giurisdizione naturale, con l'affermare che con essa si conferiva ai sudditi coloniali ed assimilati, sia pure ad essi soltanto, un mezzo per assoggettare loro determinate liti a degli organi giurisdizionali che per la loro cultura, serenità, onestà, imparzialità ed indipendenza meglio li potessero garantire ed assicurare della tutela delle loro ragioni, poichè l'opzione stessa non doveva determinare, come norma generale, il mutamento della legge applicabile al rapporto giuridico che era oggetto della controversia.

In tal senso, infatti, era stato introdotto nella legislazione algerina del 1834 (Ordinanza del 10 agosto) che aveva affermato il principio che l'opzione di giurisdizione non significava necessariamente, e salva apposita dichiarazione delle parti, opzione di legislazione. ²⁶⁾

La legge organica eritreo-somala del 6 luglio 1933, n. 999 disponeva invece, all'art. 22, uniformandosi al principio di assimilazione legislativa, che i sudditi coloniali, nel caso che avessero optato per le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani, dovevano essere assoggettati alle leggi italiane quali erano applicate in Colonia. Tuttavia ai rapporti giuridici costituiti in base ad un determinato diritto non potevano essere applicate che le norme di quel diritto stesso.

Il ricordato art. 22 della legge 6 luglio 1933, n. 999, dava luogo però ad opposte interpretazioni con gravi conseguenze pratiche, in quanto da alcuni si sosteneva che per potersi effettuare lo spostamento di giurisdizione era sufficiente la volontà dell'attore, il quale poteva citare, senza altre formalità, il convenuto dinanzi all'Autorità Giudiziaria per i cittadini italiani, mentre altri reputavano che al riguardo era invece necessario l'accordo dell'attore con il convenuto.

I secondi si rifacevano al precedente Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con il R.D. 8 giugno 1911, n. 937, che all'art. 4, testualmente disponeva: «I sudditi coloniali e gli assimilati, che non vogliono accettare le giurisdizioni per essi vigenti,

possono adire, meno per le questioni riguardanti il loro stato personale e le relazioni di famiglia, le giurisdizioni stabilite per gli italiani e saranno soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nella Colonia. In caso di *disaccordo* prevale la giurisdizione italiana. In ogni caso nei rapporti giuridici costituiti sotto un determinato diritto, saranno applicate le norme del diritto medesimo ».

E sostenevano, sostanzialmente, che, poichè nell'art. 22 della legge 6 luglio 1933, n. 999 non era più stata riportata la frase: « in caso di disaccordo prevale la giurisdizione italiana », il legislatore coloniale del 1933 aveva abrogato l'art. 4 del precedente Ordinamento Giudiziario del 1911, intendendo così introdurre una nuova norma secondo la quale per potersi operare la deroga dalla giurisdizione indigena a quella per i cittadini italiani, non era più sufficiente la volontà del solo attore, ma bensì era necessario l'accordo delle parti in causa su tale elezione, trasformandosi così la competenza delle giurisdizioni per i cittadini italiani a conoscere delle controversie sorte fra sudditi od assimilati da « facoltativa » in « elettiva ».

La giurisprudenza, dopo alcune soluzioni in senso difforme tra loro, con sentenza della Suprema Corte di Cassazione Italiana ²⁷⁾ risolveva nel 1940, in modo uniforme, la questione, nel senso che occorresse la volontà comune di tutte le parti.

Meritano, ancora oggi, di essere ricordate le argomentazioni addotte da quel Supremo Collegio, dirette nella sostanza a salvaguardare il più possibile il riconoscimento ed il rispetto del diritto indigeno.

Tra l'altro si affermava: «...Ed infatti, fino a quando nel nostro Ordinamento Giudiziario coloniale, permarrà il sistema dell'amministrazione della giustizia differenziata tra i sudditi indigeni ed assimilati e i cittadini italiani e stranieri assimilati, e fino a quando tale differenziazione sarà giustificata da considerazioni di politica coloniale, e, ciò, per meglio assicurare il rispetto delle costumanze indigene, degli statuti personali dei singoli raggruppamenti etnici, ne deriva, come conseguenza necessaria, l'organizzazione di una particolare giurisdizione, nella quale abbiano prevalenza le Autorità Giudiziarie indigene, e, per i sudditi musulmani, in particolar modo, i Qadi.

« Se si consentisse una deroga unilaterale a siffatte giurisdizioni indigene, si turberebbe il principio della parità di disposizione giuridica dei litiganti di fronte ai loro giudici, e si turberebbe altresì la coscienza di quel litigante che non desidera di essere sottratto al suo giudice naturale, il quale anche per ragione di religione, gli ispira una particolare fiducia.

« Questo concetto della possibilità di deroga, soltanto in base all'accordo di tutte le parti in causa è stato accolto espressamente nell'Ordinamento Giudiziario vigente per la Libia (artt. 57 e 58 del R.D. 27 giugno 1935, n. 2167, i quali hanno riprodotto le analoghe norme dei precedenti Ordinamenti Giudiziari libici, e cioè le norme stabilite negli artt. 53 e 54 dell'Ordinamento approvato con il R.D. 25 ottobre 1928, n. 3497, nonchè le norme stabilite nell'art. 27 dell'Ordinamento Giudiziario libico approvato con il R.D. 20 marzo 1913, n. 289, e nell'art. 39 delle Norme Complementari approvate con il R.D. 15 aprile 1917, n. 938).

« Analogo principio fu accolto nell'Ordinamento Giudiziario eritreo, approvato con il R.D. 7 febbraio 1926, n. 342 (art. 73 lettera B, ed art. 150 del relativo Regolamento approvato con il D.G. 24 maggio 1926, n. 4379).

« L'Ordinamento Giudiziario dell'Eritrea, ora in vigore, approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1649, che ha sostituito l'Ordinamento del 1926, non fa menzione della deroga facoltativa di che trattasi, in quanto la stessa è stata regolata dall'art. 22 della legge organica per l'Eritrea e Somalia del 1933, trasfuso poi nell'art. 33 della legge organica per tutta l'Africa Orientale Italiana del 1936. Nell'Africa Orientale Italiana, ai termini dell'art. 63 della legge organica 1° giugno 1936, n. 1019, vige, per i territori dell'Eritrea e dell'Amara, compreso il Governatorato di Addis Abeba, l'Ordinamento Giudiziario eritreo (R.D. 20 giugno 1935, n. 1649); per i territori della Somalia, dell'Harar e dei Galla e Sidamo, l'Ordinamento Giudiziario somalo (R.D. 20 giugno 1935, n. 1638).

« Anche nel progetto di un Ordinamento Giudiziario unico si dà ingresso all'istituto della deroga facoltativa alla giurisdizione organizzata per gli indigeni, soltanto sul presupposto dell'accordo fra le parti. Si tratta, pertanto, di un principio che è venuto consolidandosi nell'Ordinamento dell'Impero, in senso opposto al principio accolto dall'Ordinamento Giudiziario somalo del 1911 ».

5. - ORDINE E FORMA DEI GIUDIZI CIVILI AVANTI LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE STABILITE PER I CITTADINI ITALIANI E GLI STRANIERI - IL GIUDIZIO DI PRIMA ISTANZA - SUA OMISSIONE.

Dinanzi alle Autorità Giudiziarie chiamate in Somalia ad amministrare giustizia per i cittadini italiani e per gli stranieri si dovevano osservare le norme stabilite per il procedimento civile avanti il Pretore del Regno, in Italia, con quelle modificazioni però che erano

stabilite dall'Ordinamento Giudiziario del 1935, e con quegli adattamenti resi necessari dalle condizioni locali (art. 74).

Soprattutto, pertanto, le norme di procedura civile, come anche quelle di procedura penale, in Somalia come in Eritrea, si dovevano uniformare ai principi della immediatezza, della identità fisica del giudice e della concentrazione del processo, con tutte quelle deroghe processuali che ne derivavano e che verranno qui di seguito esposte, principi che peraltro erano alla base del processo musulmano allora vigente nelle Colonie.

Per quanto concerneva in modo particolare il giudizio civile, le norme italiane richiamate erano quelle del Codice di Procedura civile italiano del 1865 e relative leggi complementari e di modificazione, tanto che la denominazione del titolo quarto dell'Ordinamento Giudiziario in esame riproduceva esattamente la stessa denominazione « Ordine e forma dei giudizi » del primo libro di quel codice processuale civile.

Una prima disposizione che merita di essere menzionata è quella relativa alla facoltà concessa alle parti di omettere subito il giudizio di prima istanza portando immediatamente la causa avanti al giudice di secondo grado.

Questa scelta del giudice superiore era però condizionata — alla stessa stregua di quanto si è più sopra esaminato a proposito dell'esercizio del diritto di opzione di giurisdizione — al concorrente consenso di tutte le parti in causa, consenso che poteva essere espresso o tacito.

Infatti le parti potevano convenire, con atto scritto, che la cognizione di una determinata controversia civile o commerciale di competenza del Commissario Regionale fosse portata direttamente al giudizio del Giudice della Colonia, omettendosi in tal modo il giudizio di primo grado.

In mancanza dell'atto scritto l'attore poteva citare il convenuto direttamente avanti il Giudice della Colonia dichiarando formalmente che intendeva rinunciare al giudizio di primo grado. Se il convenuto non compariva, o comparendo dichiarava, prima di ogni altra istanza o difesa, di non accettare tale deroga, la causa era rimessa alla cognizione del giudice di prima istanza. Se più erano i convenuti, era sufficiente che uno solo di essi non comparisse o proponesse l'eccezione. Il consenso del convenuto si riteneva, pertanto, tacito, qualora il convenuto stesso comparendo non si fosse opposto (art. 73).

La sentenza del Giudice della Colonia costituiva, in questo caso, una decisione in grado di appello, e, quindi, contro di essa era am-

messo, nei limiti di forma e di tempo, l'eventuale gravame previsto dalle leggi.

6. — POTERI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DELLE PARTI PRIVATE NEL GIUDIZIO CIVILE.

Al fine di adattare la procedura alle condizioni locali, così come si è accennato più sopra, l'Ordinamento Giudiziario conferiva, nello svolgimento del giudizio civile, ampi poteri dispositivi, sia pure entro i limiti delle loro rispettive competenze, alle Autorità Giudiziarie stabilite per i cittadini italiani e per gli stranieri, oltrechè alle parti private medesime.

Dinanzi alle dette Autorità Giudiziarie le parti potevano comparire anche senza citazione, personalmente od a mezzo di mandatari.

Le Autorità Giudiziarie però, se lo reputavano necessario, potevano disporre che la parte comparsa personalmente si facesse assistere da un difensore; in tal caso assegnavano un termine per provvedere alla difesa (art. 76).

Le stesse Autorità, inoltre, dovevano sempre tentare la conciliazione fra le parti ed erano obbligate sempre a far menzione nei verbali della causa dell'avvenuto esperimento (art. 74). In particolare nelle controversie di competenza dei Residenti era obbligatorio il preventivo esperimento di conciliazione, ed il verbale di avvenuta conciliazione aveva forza di titolo esecutivo (art. 3, secondo comma).

Non erano ammesse nullità di forma fuorchè quelle che lasciavano assoluta incertezza sulla persona, sull'oggetto dell'istanza, sul luogo e sul tempo della comparizione, ovvero concernevano l'essenza dell'atto.

Quando però l'Autorità Giudiziaria lo riteneva necessario ai fini del giudizio, dava tutti quei provvedimenti che stimava idonei, secondo le circostanze, per riparare il vizio che aveva impedito ad un atto di conseguire il suo effetto normale e fissava, inoltre, all'occorrenza, un congruo termine entro il quale la parte, che vi aveva dato origine, doveva eseguire i detti provvedimenti (art. 75).

L'Ordinamento Giudiziario fissava, inoltre, il termine per comparire dinanzi alle Autorità Giudiziarie in Somalia nei confronti delle persone residenti in Italia od in altro Stato d'Europa, in giorni novanta, fatto salvo all'Autorità competente, a seconda dei casi e delle circostanze, di abbreviarlo di non oltre un terzo.

Nei confronti, invece, delle persone residenti in località interne della Somalia ed in altre regioni dell'Africa, il termine per comparire

era fissato, di volta in volta, dall'Autorità Giudiziaria, la quale teneva conto delle distanze, delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto (art. 77).

Il termine per comparire, invece, dinanzi alle Autorità Giudiziarie in Italia nei confronti delle persone residenti in Somalia, era fissata nel codice di procedura civile del 1865, e ritenuto dalla giurisprudenza di allora essere quello di centottanta giorni, in base ad una interpretazione dell'art. 150, secondo il quale tale termine si richiedeva obbligatoriamente se lo Stato di residenza della persona che doveva comparire non fosse in Europa.

Senonchè da alcuni ²⁸⁾ si sosteneva che tale art. 150 non poteva essere ritenuto applicabile nei casi in esame, perchè riguardava esclusivamente i termini per le notificazioni da eseguirsi in via diplomatica, in relazione agli artt. 141 e 142 dello stesso codice di procedura civile del 1865, e dell'art. 187 del Regolamento Generale Giudiziario approvato con il R.D. 14 dicembre 1865, n. 2641, mentre poi, in considerazione della sua dizione generale da esso seguita, si doveva invece fare ricorso all'art. 148, n. 5, di modo che il termine per comparire avrebbe dovuto essere di soli giorni venticinque.

Tale tesi, quantunque suggestiva, non veniva però accolta e seguita, essenzialmente perchè si riteneva che nell'ipotesi del n. 5 dell'art. 148 il legislatore avesse voluto includervi anche il caso di citazione di persone residenti in Colonia (per la verità, le leggi processuali di allora non facevano esplicitamente uso e riferimento alcuno alle Colonie, nè adoperavano terminologie affini, nè d'altra parte, tali leggi, tenuto conto della data della loro promulgazione, potevano tali previsioni contemplare).

In difetto, pertanto, di una norma specifica al riguardo, non si poteva fare a meno che applicare il termine più lungo, che era stato previsto appunto per uno Stato non situato in Europa, e ciò anche, essenzialmente, in ragione della effettiva distanza.

Quando si dovevano disporre atti di istruzione, oppure si dovevano risolvere contestazioni incidentali, le Autorità Giudiziarie che vi provvedevano o con ordinanze o con sentenze, a seconda delle norme di procedura, non avevano l'obbligo in ogni caso della notifica del relativo provvedimento, ma a ciò provvedevano soltanto quando lo ritenevano assolutamente necessario, mentre tali ordinanze e sentenze potevano essere soltanto impugnate con la sentenza che chiudeva il giudizio.

La notificazione, quando ritenuta, aveva luogo a cura del Cancelliere nei tre giorni successivi alla pronuncia e doveva contenere

la semplice notizia del dispositivo dell'ordinanza o della sentenza (art. 78).

Facoltà di portata non indifferente, concessa alle Autorità Giudiziarie stabilite per i cittadini italiani o stranieri, era quella consistente nel potere di negare o di ridurre l'efficacia ai patti contrattuali che fossero risultati sproporzionatamente gravosi, in modo da far presumere che non fossero stati consentiti con sufficiente libertà (art. 62).

L'importanza pratica di questa norma era dimostrata dalla sua stessa forza espansiva, in quanto introdotta per la prima volta nell'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea, tale norma passava poi in quello per la Somalia ed in quello per la Libia, mentre la giurisprudenza ne interpretava l'effettiva portata affermando che il fondamento del potere contenuto in tale norma consisteva non già nella lesione degli interessi che le parti avessero eventualmente ravvisato, ma bensì nel vizio di consenso dal quale si ritenesse inficiato il contratto, vizio che andava presunto secondo criteri oggettivi e non già soggettivi delle parti, a motivo appunto della sua sproporzionata gravosità.

Il rifiuto comunque da parte del giudice di merito ad avvalersi della facoltà di rescindere tali contratti, non era però ritenuto suscettivo di esame da parte della Corte Suprema di Cassazione. ²⁹⁾

In materia di prove, la parte che proponeva la prova testimoniale doveva nella domanda stessa indicare i nomi dei testimoni che potevano deporre sui fatti che nella stessa domanda erano stati specificatamente dedotti a prova.

La parte, invece, che intendeva valersi della prova contraria, doveva, a sua volta, indicare i nomi dei suoi testimoni non più tardi del giorno stabilito per l'esame dei testimoni di prova, e sempre prima, comunque, che l'esame della prova testimoniale medesima avesse inizio.

Tutte queste sopradette disposizioni in materia di prove dovevano osservarsi a pena di nullità, come espressamente sanciva l'Ordinamento Giudiziario (art. 79).

Le deposizioni delle parti e dei testimoni dovevano essere raccolte in udienza, e, quando dalle deposizioni dei testimoni uditi riteneva provati a sufficienza i fatti della causa o parti di essi, l'Autorità Giudiziaria poteva dichiarare terminato l'esame testimoniale, oppure limitarlo ai fatti che non risultavano ancora essere accertati.

Il giuramento delle parti e dei testimoni musulmani doveva prestarsi secondo le forme tradizionali della propria religione (art. 80).

Era ammessa la perizia preventiva intorno ai fatti che potevano essere oggetto di esame in una causa già istituita oppure ancora da istituirsi. In casi urgenti, poteva essere chiesta e concessa anche la ispezione giudiziale preventiva delle cose e dei luoghi (art. 79).

Queste due attività istruttorie si rilevavano sempre di indubbia opportunità e di vero ausilio per l'amministrazione della giustizia, specie se si considerava che in Somalia erano frequenti allora i trasferimenti da una località ad un'altra ed anche per distanze enormi come sovente improvvisi si verificavano le partenze o per la Madrepatria o per altri territori esteri delle persone interessate.

La lettura della sentenza in pubblica udienza costituiva notificazione se tutte le parti si trovavano, personalmente od a mezzo di patrocinatori, presenti alla pubblicazione, mentre negli altri casi la notificazione veniva fatta a norma del codice di procedura civile (art. 81).

Per quanto concerneva le spese del giudizio e gli onorari, entrambi dovevano essere liquidati nella sentenza. A tal fine le parti ed i loro patrocinatori dovevano unire al fascicolo degli atti la relativa nota.

Per le spese e gli onorari dovuti ai patrocinatori dai propri clienti e mandanti per i quali si chiedeva l'ordine di pagamento, l'Autorità Giudiziaria, sentito il debitore, determinava in calce della nota presentata la somma dovuta e ne ordinava il pagamento entro il termine all'uopo fissato.

Tale provvedimento non era soggetto ad opposizione ed aveva forza di sentenza spedita in forma esecutiva (art. 85).

Infine, il Commissario Regionale ed il Giudice della Colonia potevano tenere udienza anche in sede diversa del rispettivo capoluogo di Commissariato e del Giudice, sempre che lo ritenessero opportuno in relazione all'esigenza di una buona amministrazione della giustizia. In questi casi, sia il Commissario Regionale che il Giudice della Colonia, dovevano dare previamente pubblico avviso del luogo, del giorno ed ora in cui avrebbero tenuto l'udienza (att. 4 e 5).

7. - IL PROCEDIMENTO CIVILE PER INGIUNZIONE - APPLICABILITÀ O MENO DEL DIRITTO DI OPZIONE DA PARTE DEI SUDDITI COLONIALI.

Il procedimento per ingiunzione era regolato dal capo secondo del titolo terzo dell'Ordinamento Giudiziario del 1935 per la Somalia,

il quale faceva riferimento al R.D. 24 luglio 1922, n. 1036, che, insieme alla legge 9 luglio 1926, n. 1035, avevano istituito questo particolare procedimento, di cui potevano servirsi i creditori privati allorquando, per economia e per celerità, la natura del loro credito era tale da non avere bisogno di un procedimento di cognizione o dichiarativo per liquidare il detto credito.

Pertanto, il creditore privato poteva chiedere la ingiunzione giudiziale di pagamento e di consegna per un credito liquido ed esigibile in denaro, ovvero in merci o altre cose fungibili, fondato su prova scritta del debitore: se l'adempimento poi dell'obbligazione dipendeva da una controprestazione, doveva essere dimostrato con prova scritta che quest'ultima era stata regolarmente eseguita. Potevano essere inoltre ritenuti liquidi ed esigibili anche i crediti su prova scritta valida secondo le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario (art. 86).

Il ricorso previsto dall'art. 2 del soprarichiamato R.D. 24 luglio 1922, n. 1036 doveva proporsi al Residente, al Commissario Regionale oppure al Giudice della Colonia, che, a norma dell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935, sarebbe stato rispettivamente competente, per valore e per territorio, a conoscere dell'azione di pagamento (art. 87).

Se il ricorso per ingiunzione era diretto contro più persone che per domicilio e residenza avrebbero dovuto essere convenute davanti a diverse Autorità Giudiziarie, esso poteva essere proposto davanti a quella del luogo del domicilio e della residenza di alcuna di esse, se vi fosse stata connessione per l'oggetto della domanda, o per il titolo o per il fatto da cui dipendeva l'azione (articolo 98 codice di procedura civile italiano del 1865 richiamato dall'art. 87 dell'Ordinamento Giudiziario).

Il procedimento per ingiunzione poteva essere invocato sia dai cittadini italiani o stranieri che dai sudditi coloniali od assimilati.

La norma testè ricordata dell'Ordinamento Giudiziario, in base alla quale potevano essere ritenuti liquidi ed esigibili i crediti su prova scritta valida secondo le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario locale, era stata indubbiamente dettata sia in relazione alla regolamentazione che lo stesso Ordinamento Giudiziario aveva dato — come più sopra è stato esaminato — ai rapporti giuridici misti tra cittadini italiani o stranieri e sudditi coloniali, e sia anche con riguardo al diritto di opzione di giurisdizione conferito ai sudditi coloniali e previsto dall'art. 22 della più volte ricordata legge 6 luglio 1933, n. 999 (richiamata dall'art. 6 dell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935).

Di conseguenza il procedimento ingiuntivo poteva, ricorrendo gli estremi, essere invocato e la competenza per valore e per territorio secondo le leggi italiane ad emettere il relativo decreto spettava alle Autorità Giudiziarie stabilite per i cittadini italiani o stranieri, allorquando:

a) in un rapporto giuridico costituito secondo la legge italiana o secondo il diritto musulmano o secondo il diritto consuetudinario locale, figurava interessato un cittadino italiano od uno straniero;

b) oppure un rapporto giuridico sorto fra sudditi coloniali od assimilati figurava costituito secondo le leggi italiane;

c) infine, quando il rapporto giuridico veniva costituito secondo le norme del diritto musulmano o del diritto consuetudinario locale tra sudditi coloniali od assimilati ed entrambi esercitavano il diritto di opzione di giurisdizione.

In quest'ultimo caso però l'applicazione del procedimento ingiuntivo era subordinata alla soluzione della questione relativa al diritto di opzione nel senso di attribuire il diritto di scelta soltanto all'attore oppure condizionarlo al concorde consenso del convenuto.

Nella prima ipotesi, il suddito coloniale e l'assimilato avevano, pertanto, diritto di presentare il ricorso alle Autorità Giudiziarie stabilite per i cittadini italiani, a seconda della competenza per valore e per territorio, e di ottenere, concorrendo sempre gli estremi richiesti dalla legge, il decreto di ingiunzione nei confronti di altri sudditi od assimilati inadempienti. Questi ultimi o adempivano l'obbligazione, oppure potevano proporre opposizione al decreto stesso nei termini e con le modalità previste dalla legge italiana.

Nella seconda ipotesi, la giurisprudenza si era dimostrata non uniforme ritenendosi alcune Autorità Giudiziarie senz'altro incompetenti, senza nemmeno provvedere ad emanare il decreto ingiuntivo, in considerazione della particolare natura del procedimento ingiuntivo, mentre altre provvedevano sul ricorso presentato dal suddito od assimilato, riservando alla parte avversaria il diritto, in sede di opposizione al ricorso stesso, di dichiarare di non essere d'accordo sulla opzione di giurisdizione, pronunciando, in questa fase soltanto, l'Autorità Giudiziaria adita la propria incompetenza con apposita sentenza.

8. - DELLE IMPUGNAZIONI E DEI RELATIVI GIUDIZI IN MATERIA CIVILE.

Le norme del titolo quinto del libro primo del codice di procedura civile italiano del 1865, in quanto si riferivano ai mezzi di impugnazione in generale avverso le sentenze pronunciate in materia civile, si applicavano anche alle sentenze emanate dalle Autorità Giudiziarie stabilite per i cittadini italiani o stranieri, a condizione però che non fossero in contrasto con le norme stabilite dall'Ordinamento Giudiziario del 1935 per la Somalia.

Esse si possono riassumere come segue:

A) *Appello avverso le sentenze pronunciate dal Residente* (art. 3, terzo comma):

1) non era ammesso se non per ragioni di competenza;

2) quando consentito, si proponeva avanti il Commissario Regionale nel termine di quindici giorni, termine che decorreva dalla lettura del dispositivo della sentenza in pubblica udienza, se tutte le parti vi erano presenti personalmente ed a mezzo dei loro patrocinatori; in caso contrario dalla data della notificazione della sentenza avvenuta per il tramite dell'Ufficio Giudiziario a norma del codice di procedura civile italiano;

3) l'atto di appello si proponeva al Cancelliere che lo riceveva redigendone apposito processo verbale; la parte che intendeva proporre l'impugnazione, si presentava personalmente od a mezzo del suo procuratore dinanzi al Cancelliere del Residente che aveva pronunciata la sentenza e dichiarava che intendeva proporre appello alla sentenza medesima della quale enunciava tutti gli estremi. Di tale dichiarazione il Cancelliere redigeva processo verbale, del quale doveva far notificare copia all'altra parte nel termine di giorni tre dalla ricezione della dichiarazione di appello, facendo risultare sull'originale del verbale, la relazione di notificazione sottoscritta dall'Ufficiale Giudiziario. Nei cinque giorni successivi, il Cancelliere doveva, inoltre, trasmettere copia della sentenza impugnata ed il verbale contenente la dichiarazione di appello alla Cancelleria del Commissario Regionale. Quest'ultimo convocava, a sua volta, le parti ad udienza fissa, mediante decreto che veniva notificato, alle parti medesime, a cura della Cancelleria.

Nella dichiarazione di appello non era necessario indicare i motivi dell'impugnazione, i quali potevano essere espressi dall'appellante in un momento successivo fino all'atto della sua costituzione alla prima udienza del giudizio di appello avanti al Commissario Regionale. I detti motivi potevano esprimersi anche verbalmente.

Anche se l'Ordinamento Giudiziario non lo prevedeva, si riteneva valida, agli effetti della osservanza dei termini, la dichiarazione di appello proposta nella Cancelleria di altro Residente che non fosse quello che aveva pronunciato la sentenza impugnata, qualora le condizioni locali (grandi distanze, interruzioni stradali o circostanze simili) avessero impedito alla parte che intendeva proporre impugnazione di recarsi alla Cancelleria del Residente che aveva emanato la sentenza appellata. In questo caso la Cancelleria che riceveva la dichiarazione di appello, ne doveva trasmettere il relativo verbale alla Cancelleria competente, la quale, a sua volta, curava le notificazioni secondo le modalità e nei termini più sopra indicati alle parti interessate. Si era anche ritenuto che il patrocinatore, munito di mandato per il giudizio di primo grado, avesse la facoltà di sottoscrivere pure la dichiarazione di appello da lui redatta per conto e nell'interesse del suo cliente, senza che fosse necessario un nuovo mandato per il giudizio di appello, in quanto l'Ordinamento Giudiziario somalo (così come quello per l'Eritrea) del 1935 stabiliva che l'appello avverso le sentenze civili andava presentato nella Cancelleria del Residente, che era giudice di prima istanza.

B) *Appello avverso le sentenze pronunciate dal Commissario Regionale* (art. 82).

Esso si proponeva al Giudice della Colonia nel termine di giorni quindici, mediante verbale ricevuto dal Cancelliere del Commissario Regionale.

Entro tre giorni dalla ricezione dell'atto di appello, lo stesso Cancelliere provvedeva alla notificazione di copia di esso all'altra parte interessata, nei modi già indicati per gli appelli avverso le sentenze pronunciate dal Residente, ai quali si fa, pertanto, pieno rinvio.

C) *Appello avverso le sentenze pronunciate in prima istanza dal Giudice della Colonia* (art. 83).

Esso si proponeva alla Corte di Appello di Roma (sostituita, in seguito, come vedremo più avanti, da quella di Addis Abeba) nel termine di quindici giorni, mediante verbale ricevuto dal Cancelliere del Giudice della Colonia medesimo. L'atto di appello era, a cura della stessa Cancelleria, notificato entro cinque giorni alla parte avversaria, facendone risultare sull'originale del verbale la relazione di notificazione. Sotto pena di decadenza, però, l'appellante doveva, nel termine di novanta giorni dalla dichiarazione di appello, iniziare gli atti del giudizio di appello avanti la Corte di

Appello di Roma, secondo le norme del codice di procedura civile italiano.

D) *Ricorso per Cassazione* (art. 84).

Si proponeva nel termine di giorni novanta dalla notificazione della sentenza avverso le sentenze pronunciate in seconda istanza dal Giudice della Colonia.

Se si trattava di sentenza pronunciata in contraddittorio e non notificata, il ricorso non era più ammesso, allorquando fosse trascorso dalla data della sua pubblicazione un termine eguale a quello stabilito per la perenzione³⁰⁾ del giudizio nel quale era stata pronunciata.

Avverso le sentenze pronunciate dalla Corte di Appello di Roma su impugnazione delle sentenze pronunciate in prima istanza dal Giudice della Somalia, era ammesso ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, seguendo le norme vigenti allora in Italia.

Come già accennato, i relativi giudizi di impugnazione si svolgevano in Somalia secondo le norme previste dall'Ordinamento Giudiziario del 1935, in relazione al codice di procedura civile italiano, ed avanti la Corte di Appello e la Corte Suprema di Cassazione di Roma esclusivamente in base alle rispettive norme processuali civili allora in vigore Italia.

9. - ORDINE E FORMA DEI GIUDIZI PENALI DI PRIMA ISTANZA AVANTI LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE STABILITE PER I CITTADINI ITALIANI O STRANIERI.

In prima istanza, nei procedimenti penali e relativi dibattimenti avanti le Autorità Giudiziarie stabilite per i cittadini italiani e stranieri, si applicavano le norme del codice di procedura penale italiano, ed, in particolare, quelle fissate per il Pretore, tenuto conto però delle modificazioni e delle integrazioni sancite, in base sempre al noto principio del condizionamento alle esigenze locali ed all'ordine pubblico coloniale, dall'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935, che qui di seguito si possono così riassumere:

1) le deposizioni dei testimoni, in sede di istruzione, dovevano essere raccolte sotto il vincolo del giuramento. Infatti, quando alla udienza, l'imputato oppure il Pubblico Ministero od alcuno degli Assessori non richiedevano la presenza dei testimoni per la loro escussione dibattimentale, oppure quando tale presenza non si era potuto ottenere (ad esempio, per appartenere il testimone a popola-

zioni nomadi o per essere interrotte le vie di comunicazione, o per altro simile serio motivo) era sufficiente, per la regolarità del dibattimento, dare lettura del verbale delle deposizioni assunte nella fase istruttoria.

Il giuramento dei testimoni sudditi coloniali od assimilati poteva, qualora l'Autorità Giudiziaria lo avesse ritenuto necessario, essere prestato secondo le forme tradizionali della loro religione (art. 90). Tale giuramento, essendo deferito prima di essere interrogati, non era, peraltro, ben considerato dagli indigeni, i quali spesso lo ritenevano capzioso, per il fatto che essi non intendevano impegnare la propria loro coscienza prima di conoscere quali domande sarebbero state loro rivolte e se fossero o meno in grado di rispondervi.

2) L'entità delle lesioni, la durata delle malattie e delle incapacità al lavoro, potevano, a seconda delle circostanze, essere comunque determinate dalla stessa Autorità Giudiziaria senza che si dovesse ricorrere all'opera di un perito medico legale.

In tal senso si riteneva ancora in vigore la norma dell'art. 47 dell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1911, che, specificatamente, conferiva, a questo riguardo, tale facoltà al Giudice.

A tal fine poteva sempre supplire la parte specifica della istruzione, e si poteva inoltre, qualora si fossero presentati elementi sufficienti, fare a meno anche del completamento della stessa generica: non sempre era, infatti, facile e possibile in Somalia ricorrere alla perizia da parte di un medico o di altri esperti, mentre per ragioni ambientali molto spesso era opportuno e conveniente evitare le autopsie e le esumazioni, che, urtando i sentimenti religiosi degli indigeni, rappresentavano per essi una vera e propria profanazione del cadavere piuttosto che un mezzo istruttorio penale.

3) Compiuta l'istruzione, qualora il Rappresentante del Pubblico Ministero avesse ritenuto che il procedimento doveva chiudersi in sede istruttoria, ne faceva richiesta al Giudice competente, il quale, prima di provvedere, aveva facoltà di chiedere al Rappresentante stesso determinati altri atti istruttori ritenuti ancora a suo giudizio necessari.

Se il Rappresentante del Pubblico Ministero riteneva, invece, che l'imputato dovesse essere rinviato al dibattimento, chiedeva con una sua requisitoria che il Giudice, oppure il Presidente della Corte di Assise fissasse la relativa udienza. Il Giudice, sia in questo caso, sia quando non accogliesse la richiesta di chiusura della istruzione, fissava l'udienza per il dibattimento e disponeva la citazione del-

l'imputato, della persona offesa dal reato, dei testimoni e dei periti (art. 91).

4) Per la fissazione del termine a comparire da località interne della Somalia, valeva anche in materia penale quanto stabilito, nella stessa materia, per il giudizio civile, più sopra già esaminato (art. 92).

5) Quando era necessario ottenere l'autorizzazione a procedere, nei casi previsti dall'art. 34 della legge 6 luglio 1933, n. 999 (già esaminati nella parte relativa all'Ufficio del Rappresentante del Pubblico Ministero) quest'ultimo, ottenuta la detta autorizzazione, qualora avesse riconosciuto che vi fossero state prove sufficienti a carico dell'imputato, rimetteva gli atti direttamente al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione del Regno di Roma per la designazione dell'Autorità Giudiziaria del Regno da investire per la chiusura dell'istruttoria ed eventualmente per il giudizio, salvo che il Ministro per le Colonie od il Governatore della Somalia avesse chiesto che il giudizio penale seguisse in Colonia.

Nei procedimenti penali, inoltre, a carico di funzionari civili e militari per i quali non occorreva autorizzazione a procedere, qualora il Rappresentante del Pubblico Ministero avesse richiesto che l'imputato fosse rinviato a giudizio, il Governatore poteva sempre domandare che il relativo giudizio avesse luogo in Italia.

Sulla richiesta conseguente si procedeva come più sopra indicato (art. 112).

6) Le forme di procedura, per quanto riguardava la polizia delle udienze, erano affidate al prudente apprezzamento del Giudice che le presiedeva. Egli aveva poteri discrezionali e poteva anche assumere come testimone qualsiasi persona, anche se era presente all'udienza (art. 93).

7) In tutti i giudizi penali, la difesa dell'imputato era facoltativa, ma il Giudice poteva, qualora lo avesse ritenuto necessario, nominargli un difensore di ufficio (art. 94).

8) Ai fini soltanto della legge penale, l'età maggiore degli imputati sudditi coloniali od assimilati si determinava secondo lo statuto personale e le consuetudini. Quando però mancava lo stato civile dei sudditi coloniali tutte le volte che l'età dell'imputato agli effetti della diminuzione della minore età, oppure del testimone agli effetti della prestazione del giuramento, oppure della persona offesa suddita coloniale agli effetti dei reati di violenza carnale, ratto ecc., non poteva essere accertata con sicurezza, era data facoltà alla Autorità Giudiziaria di determinarla approssimativamente, tenuto conto dello sviluppo fisico ed intellettuale della persona della cui

età si trattava. Anche se non esisteva una norma espressa che tale facoltà autorizzasse al Giudice, pur tuttavia la giurisprudenza ne aveva riconosciuta l'utilità e l'aveva ammessa anche nelle Colonie dell'Africa Orientale. Infatti l'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935 non riproduceva più le norme dell'art. 48 dell'Ordinamento Giudiziario del 1911, che facultizzava il Giudice ad agire siffattamente.

9) Nei reati commessi da sudditi coloniali od assimilati, il Giudice, quando valutava le circostanze che aggravavano ovvero attenuavano od escludevano la responsabilità secondo la legge penale italiana, doveva tener conto, per quanto possibile, delle circostanze che, secondo le consuetudini e le tradizioni locali, erano considerate attenuanti oppure discriminanti (art. 64).

10) Erano del pari liquidati, a norma delle consuetudini locali, nella stessa sentenza di condanna, i danni quando la persona offesa o il danneggiato fosse un suddito coloniale od assimilato. A tal fine nelle udienze della Corte di Assise della Somalia si faceva assistere un Qadi affinché, prima della decisione e pubblicazione della sentenza, provvedesse, in caso di sentenza di condanna, a determinare l'ammontare del danno in favore delle persone danneggiate, secondo la composizione del sangue. Tale valutazione del danno costituiva però una semplice facoltà insindacabile del Giudice di merito, e ciò indipendentemente dal fatto che la persona danneggiata ne avesse fatta richiesta, oppure si fosse costituita parte civile, ma rispondeva piuttosto all'applicazione dei principi di concentrazione processuale e di celerità del giudizio che uniformavano la procedura sia penale che civile nelle Colonie. ³¹⁾

11) Nell'applicazione delle norme penali dei codici italiani e di qualsiasi altra legge o regolamento, l'Autorità Giudiziaria, allorché il reo era suddito coloniale, poteva infliggere pene inferiori al minimo edittale previsto (art. 36 legge 6 luglio 1933, n. 999, modificato dalla legge 25 gennaio 1934, n. 146, sostituito, infine, dall'art. 50 capoverso del R.D.L. 1° luglio 1936, n. 1019, relativo all'Ordinamento ed Amministrazione dell'Africa Orientale Italiana).

12) Sempre nei giudizi penali a carico di sudditi coloniali od assimilati, l'Autorità Giudiziaria, subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna e di non piena assoluzione era obbligata, a mezzo dell'interprete, ad informare l'imputato dei mezzi di impugnazione e dei relativi termini per avvalersene. Del compimento di questa formalità doveva essere fatta menzione in fine del verbale di dibattimento.

13) Le udienze, escluse quelle dei Qadi e del Tribunale Indigeno, erano tenute in lingua italiana.

Pertanto l'opera dell'interprete era obbligatoria durante tutto lo svolgimento e dell'istruttoria e del dibattimento sia nei confronti delle persone (imputati, testimoni, persone offese, ecc.), parti del giudizio, che degli Assessori che non conoscessero la lingua italiana (art. 151). La necessità o meno dell'intervento dell'interprete nella Camera di Consiglio era lasciata al prudente e libero apprezzamento del Presidente del Collegio giudicante.

14) Sia il Commissario Regionale che il Giudice della Colonia, a loro giudizio insindacabile, potevano tenere udienza in sede diversa dal rispettivo capoluogo, dovendo però in tali casi darne previamente pubblico avviso, indicando il luogo, giorno ed ora in cui l'udienza sarebbe stata tenuta.

Il Commissario Regionale, inoltre, nei territori della Migiurtinia e del Nogal, poteva delegare, di volta in volta, l'intero giudizio penale al Residente competente per territorio (artt. 5 e 9).

Quest'ultima disposizione aveva, ovviamente, la sua ragione di essere nel fatto che i territori di questi Commissariati erano vasti e non dotati di facili vie di comunicazione. Quando poi nel 1938 soltanto andava in applicazione l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, era sorta questione se si potesse o meno ritenere estesa tale disposizione a tre altri Commissariati di nuova formazione, quelli cioè dell'Uebi Gestro, dell'Ogaden e del Mudugh, nelle cui Regioni le distanze fra centro e periferia erano notevoli e non affatto agevoli.

Quantunque l'estensione di tale disposizione non fosse stata espressamente prevista, la si riteneva egualmente operante sulla base essenzialmente della seguente argomentazione, oltre alle ragioni di pratica amministrazione della giustizia: nell'epoca in cui l'Ordinamento Giudiziario era stato preparato (anni 1932-1934) i territori di questi tre Commissariati non appartenevano ancora alla Somalia italiana, di modo che non era avvisabile l'esistenza di alcun altro motivo, sia di fatto che di diritto, che avesse potuto avere indotto il legislatore ad operare, al riguardo, una intenzionale omissione.

10. - IL PROCEDIMENTO PENALE PER DECRETO - OPPOSIZIONE - CASI E LIMITI DI APPLICAZIONE - MISURE DI CONTROLLO.

L'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935, sempre allo scopo, più volte già ricordato, di accentuare il carattere della immediatezza e di adeguarsi al principio della concentrazione del giudizio, sia

civile che penale, nel capo quarto del libro quarto introduceva il procedimento penale per decreto da applicarsi nei giudizi avanti il Residente ed il Commissario Regionale.

In base a tali nuove norme, il Commissario Regionale, allorché nei procedimenti per i reati perseguibili di ufficio, in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni reputate necessarie, riteneva di dover infliggere una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila, poteva pronunciare la condanna relativa con decreto senza procedere al dibattimento.

Eguale facoltà era conferita al Residente per quanto concerneva i reati contravvenzionali devoluti alla sua cognizione.

Con il decreto di condanna si applicava la pena ponendo a carico del condannato tutte le spese del procedimento. Nello stesso decreto si provvedeva, all'occorrenza, alla confisca oppure alla restituzione delle cose eventualmente sequestrate.

Nei casi preveduti dagli articoli 196 (obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente) e 197 (obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende) del codice penale italiano (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, ancora in vigore nel 1964), il Residente o il Commissario Regionale dichiarava, altresì, se del caso, la responsabilità della sopradetta persona civilmente obbligata per le ammende.

Quando la legge lo consentiva, si poteva disporre però, con lo stesso decreto di condanna, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato giudiziale penale del Casellario, rilasciato ad istanza privata (art. 99).

Il decreto penale di condanna era notificato all'imputato ed, ove occorreva, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, con l'avvertimento che, se entro dieci giorni dalla notificazione, non fosse proposta opposizione, il decreto stesso diventava esecutivo.

L'opposizione avverso il decreto penale di condanna si poteva proporre o verbalmente o per iscritto nella Cancelleria del Residente o del Commissario Regionale, oppure anche presso la Cancelleria che aveva provveduto alla sua notificazione.

Il Cancelliere, che riceveva l'atto di opposizione, doveva, in ogni caso, redigere processo verbale.

Una volta che l'opposizione era proposta, il Residente od il Commissario Regionale doveva fissare l'udienza per il dibattimento, ordinando, nel contempo, la citazione, per tale udienza, dell'imputato.

Se l'opponente non si presentava a tale udienza, senza che giustificasse un legittimo impedimento, il Residente od il Commis-

sario Regionale pronunciava sentenza con la quale ordinava la esecuzione del decreto, poneva a carico del condannato le spese ulteriori di giustizia, e revocava i benefici della sospensione condizionale della pena e della non iscrizione della condanna eventualmente concessi.

Se invece l'opponente si presentava, il decreto penale di condanna era revocato ed il Residente od il Commissario Regionale procedeva al giudizio ordinario.

In ogni caso il decreto penale di condanna non pregiudicava l'azione civile diretta ad ottenere il risarcimento dei danni (art. 100).

L'Autorità Giudiziaria, avanti la quale il procedimento veniva poi portato, per il conseguente dibattimento, pronunciava con la sentenza anche la revoca del decreto penale di condanna e degli altri atti di esecuzione del medesimo, ordinando, nello stesso tempo, in caso di proscioglimento, la restituzione delle somme pagate ed, in caso di condanna, la detrazione della pena già eventualmente scontata od eseguita da quella inflitta con la medesima sentenza (art. 101).

Il procedimento per decreto, del quale, come si è testè visto, potevano avvalersi esclusivamente il Residente ed il Commissario Regionale nei procedimenti penali di loro rispettiva competenza, era invece escluso per ogni altro reato il cui giudizio spettasse alla competenza del Qadi, del Tribunale Indigeno, del Tribunale Regionale e di qualunque altra Autorità Giudiziaria preveduta dall'Ordinamento Giudiziario stesso.

Quanto ai casi ed ai limiti nei quali si poteve fare uso di questo particolare procedimento, occorreva tener presente che teoricamente tutti i reati perseguibili di ufficio (esclusi, quindi, quelli su querela di parte) di competenza del Commissario Regionale e del Residente, potevano essere definiti con l'emissione del decreto penale.

Senonchè, siccome per l'art. 50 capoverso del R.D.L. 1° luglio 1936, n. 1019 relativo all'Ordinamento ed Amministrazione dell'Africa Orientale Italiana (che ripeteva l'art. 36 della legge organica eritrosomala del 6 luglio 1933, n. 999, modificato dalla legge 25 gennaio 1934, n. 146), l'Autorità Giudiziaria, quando il reo era suddito coloniale, poteva infliggere a suo libero apprezzamento, nell'applicazione delle norme penali, pene inferiori al minimo previsto, sempre teoricamente ogni condanna poteva essere dal Commissario Regionale o dal Residente ridotta e contenuta nel limite di quei tre mesi di pena detentiva ovvero di quelle cinquemila lire di pena pecuniaria, solo o congiunta con la prima, limiti che consentivano sempre appunto l'emissione del decreto penale.

Di tale non improbabile e non impossibile pericolo si era preoccupato giustamente l'Ufficio del Giudice della Colonia, il quale in una sua Circolare n. 61/38 del 10 giugno 1938 (occorre non dimenticare che l'Ordinamento Giudiziario del 1935 in Somalia andava in vigore soltanto verso la fine dell'aprile dell'anno 1938), diretta a tutti i Commissari Regionali, ai Residenti, e, per conoscenza, al Governatore della Somalia ed al Procuratore del Re, sull'applicazione, appunto, del nuovo Ordinamento Giudiziario, a proposito dei casi e dei limiti in cui si poteva far uso del decreto di condanna, tra l'altro testualmente si affermava: «Ma siffatto arbitrio, ove fosse in tal modo troppo generalizzato, costituirebbe una ingiustificata licenza, in contrasto con la volontà sia giuridica che politica del Legislatore: con quella giuridica, perchè è risaputo che la procedura speciale del decreto penale di condanna, anche tra i concittadini metropolitani dove si è affermata per necessità di tempi moderni, deve essere usata soltanto in casi di reati che non rivelino una grave pericolosità individuale e sociale, che non determinino un prevedibile e giustificato interessamento da parte della pubblica opinione e per i quali, infine, la modesta pena che con un decreto si può infliggere risulti effettivamente adeguata alla non grave entità del reato commesso; con la volontà politica, perchè, come ha pure rammentato S.E. il Governatore, è norma costante di buon governo coloniale che il Giudice abbia contatto diretto con l'accusato suddito e lo ascolti nelle sue ragioni e lo segua nelle sue eccezioni e deduzioni, specialmente prima di giungere all'emanazione di un provvedimento che può importare la coercizione della libertà personale e la riduzione della sfera patrimoniale del suddito stesso.

« Conseguentemente resta inteso che seguendo i criteri generali suesposti, le SS. LL. faranno, del procedimento per decreto, l'uso più discreto e moderato possibile.

« Ad ogni modo, l'Ufficio del Giudice sta preparando tutti gli « stampati » necessari per questa procedura, stampati che saranno trasmessi quanto prima ai Commissariati ed alle dipendenti Residenze ». ³²⁾

Adeguate misure di controllo, infine, predisponere l'Ordinamento Giudiziario da parte del Rappresentante del Pubblico Ministero: a questo ultimo, infatti, alla fine di ogni mese il Residente e il Commissario Regionale dovevano inviare un elenco di tutti i decreti penali di condanna pronunciati, con l'indicazione del nome del condannato, del reato commesso e della pena inflitta.

Se il decreto era stato pronunciato fuori dei casi consentiti dalla legge, il Rappresentante del Pubblico Ministero iniziava l'azione

penale secondo le norme procedurali penali ordinarie, a meno che, nel frattempo, non fosse sopravvenuta una causa estintiva del reato.

11 - DELLE IMPUGNAZIONI E DEI RELATIVI GIUDIZI IN MATERIA PENALE.

Le impugnazioni ed i relativi giudizi in materia penale erano regolati dalle norme del titolo terzo del libro terzo del codice di procedura penale italiano (approvato con il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399), in quanto concernevano i mezzi di impugnazione in materia penale; norme che si applicavano anche avverso le sentenze penali pronunciate dalle Autorità Giudiziarie stabilite per i cittadini e stranieri, sotto la specifica condizione che non fossero però in contrasto con le norme corrispettive stabilite dall'Ordinamento Giudiziario del 1935.

Pertanto le norme relative alla sopradetta materia possono riassumersi come segue:

A) *Appello avverso le sentenze pronunciate dal Residente e dal Commissario Regionale.*

1) Esso si proponeva nel termine di otto giorni, mediante verbale ricevuto dal rispettivo Cancelliere;

2) oppure poteva anche essere proposto all'udienza stessa nella quale la sentenza veniva pronunciata. In quest'ultimo caso se ne faceva menzione in fine del verbale di dibattimento.

3) Il Cancelliere, entro otto giorni dalla ricezione dell'atto di appello, doveva trasmettere il fascicolo degli atti processuali e copia della sentenza impugnata rispettivamente all'Ufficio del Commissariato Regionale oppure alla Cancelleria del Giudice della Colonia (art. 96, 1° e 2° comma).

B) *Appello avverso le sentenze pronunciate, in prima istanza, dal Giudice della Colonia.*

1) Esso poteva proporsi, avanti la Corte di Appello di Roma, nel termine di quindici giorni, mediante verbale ricevuto dal Cancelliere del Giudice stesso (art. 96 terzo comma).

2) L'appello avverso le sentenze pronunciate in contumacia poteva essere proposto nel termine prescritto, mediante verbale ricevuto nella Cancelleria della Pretura o del Consolato nella cui giurisdizione l'appellante risiedeva (art. 97). Tale tipo di appello si applicava anche per le sentenze pronunciate dal Residente e dal

Commissario Regionale in contumacia dell'imputato, rispettando il termine di otto giorni per la relativa proposizione.

C) *Ricorso per Cassazione.*

1) Si proponeva avverso le sentenze pronunciate, in seconda istanza, dal Giudice della Colonia ed avverso quelle pronunciate dalla Corte di Assise, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza, mediante verbale ricevuto dal Cancelliere del Giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata, e doveva essere accompagnato dal prescritto deposito (art. 96 quarto comma).

In caso di accoglimento del ricorso contro le sentenze di Corte di Assise, la causa era rinviata ad una Corte di Assise di altra Colonia oppure del Regno (artt. 15 e 96).

Qualora le condizioni previste, nella materia, dall'Ordinamento Giudiziario non venivano osservate, spettava al Giudice della Colonia di pronunciare d'ufficio la inammissibilità del ricorso.³³⁾ In merito, invece, all'ammissibilità del ricorso stesso, la Corte Suprema di Cassazione aveva tenuto, nei confronti dei sudditi coloniali, in un primo tempo, un atteggiamento di rigida osservanza delle leggi, nel senso che dichiarava inammissibili i ricorsi da essi proposti, quando non fosse stato presentato alcun motivo a loro sostegno, oppure quando i ricorrenti stessi non avessero eseguito il prescritto deposito a titolo di multa o presentato i documenti comprovanti la loro indigenza.³⁴⁾ In epoca successiva, invece, il Supremo Collegio cercava di tener conto, in questa materia, delle particolarità dell'Ordinamento Giudiziario coloniale e delle speciali condizioni degli imputati sudditi coloniali. Così, ad esempio, riteneva valido il ricorso anche se il difensore nominato avesse confermato tardivamente la dichiarazione dell'imputato.³⁵⁾

2) Si poteva, pure, all'evidenza, proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate in seconda istanza dalla Corte di Appello di Roma, seguendosi, in questo caso, la procedura allora vigente in Italia.

12. — ORDINE E FORMA DEI GIUDIZI AVANTI LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE STABILITE PER I SOLI SUDDITI COLONIALI ED ASSIMILATI — IL PROCESSO CONSUETUDINARIO — CRITERI GENERALI INFORMATIVI DEL PROCESSO MUSULMANO — RINVIO.

Delle norme di procedura, in materia civile ed in materia penale, che si applicavano nei relativi giudizi avanti le Autorità Giudiziarie

stabilite per i soli sudditi coloniali od assimilati, sia l'Ordinamento Giudiziario del 1935 (e così pure quelli precedenti), che ogni altra disposizione legislativa al riguardo, non si erano mai minimamente interessati, alla espressa dichiarazione dell'accettazione e dell'applicazione del più volte proclamato principio del riconoscimento e del rispetto del diritto e delle consuetudini locali, condizionato però sempre al solito non esistente loro contrasto con l'ordine pubblico coloniale.

E così anche l'Ordinamento Giudiziario del 1935 riconosceva ed ammetteva le giurisdizioni, in materia civile ed in materia penale, di diritto musulmano (ed anche di diritto consuetudinario), del Qadi e del Tribunale Indigeno, ne disciplinava la rispettiva competenza — così come più sopra esaminato — per poi, nel capo quinto del titolo quarto, trattare delle « norme per il giudizio avanti gli organi giurisdizionali indigeni » e precisamente nella sezione prima di tale capo quinto delle « norme relative al giudizio civile » e nella sezione seconda delle « norme relative al giudizio penale ».

Si è fatto riferimento soltanto agli organi Qadi e Tribunale Indigeno in quanto queste due Autorità Giudiziarie avevano giurisdizione esclusivamente sui sudditi coloniali od assimilati, ma occorre però non dimenticare che questi sudditi coloniali ed assimilati erano sottoposti, nei casi ed entro i limiti che sono già stati esaminati, e pertanto non verranno più trattati, anche alle giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani o per gli stranieri.

In particolare, era necessario tener presente che esisteva, oltre a questi Organi testè ricordati, anche un'altra Autorità Giudiziaria per soli sudditi coloniali od assimilati, a carattere speciale con esclusiva competenza in materia penale che verrà trattata a parte.

Pertanto il presente esame verterà unicamente, sia pure per sommi capi, su quella parte che la giurisprudenza e la dottrina di quei tempi indicavano indifferentemente come il processo indigeno, la procedura locale tradizionale e simili denominazioni³⁶⁾, e che mentre era stata trattata abbastanza ampiamente, se non sempre con rigorosi criteri scientifici e dogmatici, dalla stessa dottrina e dalla stessa giurisprudenza³⁷⁾ non era mai stata, invece, dal Governo Coloniale italiano presa in considerazione nel senso di predisporre quanto meno uno « schema di procedura indigena » di cui, peraltro, se ne lamentava da più parti la mancanza.³⁸⁾

Il diritto processuale musulmano presentava una sua particolare struttura fondamentale, che lo differenziava immediatamente, a parte ogni altro elemento proprio ad ognuno di questi due diritti,

dal diritto processuale occidentale, in quanto mentre quest'ultimo a sua volta si differenziava suddividendosi in due branche autonome (diritto processuale civile e diritto processuale penale), il primo non ammetteva affatto una tale differenziazione.

L'Ordinamento Giudiziario somalo, comunque, nel tentativo di ricondurlo nel sistema occidentale cercava di differenziarlo, attribuendo al Qadi ed al Tribunale Indigeno una separata competenza in materia civile ed in materia penale, così come aveva fatto per le Autorità Giudiziarie stabilite per i cittadini italiani o stranieri, e disciplinando conseguentemente, quanto meno esteriormente, la parte relativa alle norme per i giudizi, così come si è testè più sopra rilevato.

Senonchè tale regolamentazione, oltre ad essere molto limitata, appariva chiaramente non rispondente all'intendimento del Legislatore coloniale, in quanto le pochissime norme processuali civili anche se riportate sotto la sezione prima concernenti le « norme relative al giudizio civile » erano semplicemente identiche a quelle pochissime riportate sotto la sezione seconda concernenti le « norme relative al giudizio penale ».

Comunque, tali norme rappresentavano quelle che o poste direttamente o per mezzo di rinvio, in base all'Ordinamento Giudiziario del 1935 erano applicabili.

In base ad esse, infatti, sia in materia civile (art. 102) che in materia penale (art. 107), nei giudizi avanti i Qadi ed i Tribunali Indigeni, si seguivano le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario locale, salvo le modifiche disposte dall'Ordinamento Giudiziario medesimo. Le domande, le difese e le decisioni dovevano essere riportate in appositi registri delle cause.

Sia in materia civile (art. 103) che in quella penale (art. 3), avanti le predette Autorità Giudiziarie non era ammesso il patrocinio legale.

Subito dopo la pubblicazione della sentenza o civile o penale (art. 108), il Qadi ed il Presidente del Tribunale Indigeno dovevano informare le parti dei modi e dei termini di impugnazione. Del compimento di tale formalità doveva farsi menzione in fine della sentenza.

Oltre a quattro altre norme relative alle impugnazioni, che si esamineranno più avanti, l'Ordinamento Giudiziario non statuiva altre disposizioni in riguardo ai giudizi « avanti gli organi giurisdizionali indigeni ».

La legge processuale, pertanto, applicabile per i primi due gradi di giurisdizione era quella musulmana, mentre quella non musul-

mana (o ordinaria, coloniale) si applicava in terza istanza nel giudizio di revisione dinanzi al Governatore della Somalia.

Tale legge processuale musulmana si trovava, come si trova ancora oggi, per quanto riguardava i giudizi di primo e secondo grado, nella stessa *Shariah* promanante dal Corano e dalla Tradizione, la cui conoscenza era stata tramandata ai posteri in maniera normativa mediante il sistema del *Fiqh*, l'autorità del quale, in ultima analisi, si fondava sull'infalibile consenso *Igmah* (opinione conforme di tutti i dottori musulmani viventi una data epoca), non essendo più ammessa alcuna indagine indipendente (teoria ortodossa).

Conseguentemente le norme processuali di cui sopra, dovevano ricercarsi nei trattati dei Capi-Scuola e dei loro Discepoli, nei quali la materia veniva esposta in modo non troppo sistematico ed organico e comunemente era trattata nel capitolo denominato « Dei giudizi ».

Mentre a questi trattati e ad altre recenti pubblicazioni³⁹⁾ si deve fare rinvio, data la natura del presente studio, ci si limiterà ad esporre, invece, i criteri informativi generali del processo di diritto musulmano, se non altro per rendersi conto come il Legislatore coloniale italiano aveva voluto, per quanto possibile ed entro determinati limiti, rendere altrettanto simile e quindi aderente alle condizioni locali il processo di diritto italiano, così come si è più sopra accennato.

Per quanto riguarda la procedura di diritto consuetudinario, questa oltre ad essere poco usata, se non addirittura trascurata dagli organi giudiziari di diritto musulmano, era seguita in forma semplicissima e quasi rudimentale nell'interno del territorio della Somalia, laddove le lunghe distanze da un Ufficio del Qadi ed il tipo di vita delle popolazioni colà stanziate, facevano sì che ogni controversia venisse portata davanti al giudizio degli Anziani, riuniti in Assemblea, i quali decidevano in base a schemi di procedura ed in base al diritto che essi conservavano come loro tradizione orale tramandata da antichissime generazioni.

Per quanto riguardava, invece, il processo islamico in genere, quale risultava dal diritto processuale musulmano, esso presentava alcune caratteristiche di ordine generale che meritano di essere ricordate:

1) innanzitutto era caratterizzato dai principi della immediatezza, della indentità fisica del magistrato e della concentrazione. Attraverso la realizzazione di questi principi si raggiungevano quella

speditezza e celerità dei giudizi che per contro non si sono mai avuti nei vari sistemi processuali occidentali. Infatti il processo musulmano era basato, nel modo più ampio, sul principio della oralità, per il quale nell'udienza le parti, a viva voce, facevano le proprie deduzioni e controdeduzioni e prendevano le loro conclusioni: il Qadi, che era sempre la stessa persona per tutto lo svolgimento del giudizio, raccoglieva le prove, ascoltava le parti e pronunciava la sentenza in una sola udienza e se ciò non gli era consentito, nel minor numero di udienze possibili. Non vi erano proroghe, nè rinvii, e la sentenza, non soggetta a gravame, veniva portata ad immediata esecuzione. Questo procedimento però non aveva avuto sempre piena applicazione, poichè la competenza del Qadi e le sue attività processuali avevano avuto limitazioni e nell'epoca moderna erano state istituite magistrature musulmane di appello del tutto sconosciute nella storia giudiziaria dell'Islam.

2) Nonostante queste caratteristiche, il processo musulmano non si poteva considerare perfetto; esso si dimostrava difettoso e manchevole proprio in ciò che i giuristi musulmani ne consideravano il fulcro: la decisione del giudice doveva essere fondata sulla certezza e non sulla induzione e sulle congetture. In omaggio a tale principio si ammetteva, infatti, che il Qadi potesse far valere la propria scienza diretta del fatto su qualsiasi prova per quanto valida, fornita dalle parti. Tale norma però in epoca recente aveva perso gran parte della sua efficacia pratica: infatti mentre i Malekiti e gli Hanbaliti la respingevano a causa della decadenza dei Qadi, gli Hanefiti e gli Shafeiti l'ammettevano ma con delle limitazioni. Si ammetteva inoltre che il Qadi potesse svolgere una istruzione riservata per mezzo dei suoi informatori, istruzione che prevaleva su quella svolta durante il processo; che egli potesse astenersi dalla pronuncia tutte le volte che non avesse elementi sicuri per formulare il proprio giudizio. Ma tale sistema risultava, all'evidenza, non perfetto: la libertà di cui godevano i Qadi in origine, in omaggio alla loro giustizia, era venuta progressivamente a diminuire, e ciò era facilmente riscontrabile esaminando l'evolversi attraverso i secoli dell'istituto del Qadi, la cui importanza era diminuita nella coscienza dei musulmani. E, parallelamente a tale disistima, erano aumentate le limitazioni che si erano poste alla originaria discrezionalità del Qadi nella valutazione delle prove. Conseguenza di questa situazione, di fronte al permanere della rigidità del principio, era stata quella di porre delle vere e proprie presunzioni, le quali non avevano però portato con certezza ad una decisione conforme a giustizia.

3) Nel diritto processuale islamico non si aveva, come già detto, la differenziazione fra processo civile e processo penale, se non con riguardo ad una parte soltanto della teoria delle prove.

4) Non esisteva nemmeno una teoria dell'azione civile, e tanto meno dell'azione penale, ma la costituzione del rapporto processuale era basato semplicemente sulla presentazione delle parti al Qadi che, secondo la terminologia occidentale, venivano indicate con la qualificazione di attore e di convenuto.

13. — DELLE IMPUGNAZIONI IN DIRITTO MUSULMANO E RELATIVI GIUDIZI SECONDO L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO — NORME APPLICABILI.

Per quanto concerneva, in modo particolare, le impugnazioni nel processo islamico, l'Ordinamento Giudiziario si limitava a dettare alcune norme, facendo, per il resto, esplicito rinvio al diritto musulmano ed al diritto consuetudinario locale, così come si è già esaminato nel paragrafo precedente.

Pertanto contro le sentenze pronunciate in prima istanza dal Qadi in materia civile era ammesso l'appello davanti al Tribunale Indigeno.

L'appello si proponeva nei cinque giorni successivi alla pubblicazione della sentenza mediante dichiarazione fatta al Qadi stesso oppure anche nella udienza medesima in cui veniva pronunciata la sentenza (art. 105).

L'appello sospendeva l'esecuzione della sentenza, ma il Qadi che aveva giudicato poteva ordinare il deposito di una cauzione oppure la nomina di un garante.

In materia penale, contro le sentenze del Qadi era pure ammesso appello dinanzi al Tribunale Indigeno, appello che si proponeva nei modi e nei termini sopra descritti per l'appello avverso le sentenze del Qadi in materia civile (art. 109).

Avverso le sentenze pronunciate dal Tribunale Indigeno, sia in materia civile che in quella penale, era ammesso ricorso avanti il Governatore, il cui giudizio, per le sue caratteristiche peculiari verrà trattato a parte.

Sia nelle cause civili (art. 104) che in quelle penali (art. 108), allo scopo di poter esercitare il diritto di impugnazione, in primo ed in secondo grado, subito dopo la pubblicazione della sentenza, il Qadi ed il Presidente del Tribunale Indigeno dovevano informare

le parti dei modi e dei termini di impugnazione. Del compimento di questa formalità doveva farsi menzione in calce alla sentenza stessa.

14. — IL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE REGIONALE — MEZZI DI IMPUGNAZIONE.

Il Tribunale Regionale, come già è stato detto, era un organo giurisdizionale con competenza esclusiva a giudicare determinati delitti commessi da sudditi coloniali ed assimilati, ma si differenziava dagli altri organi giurisdizionali stabiliti « per i soli sudditi coloniali od assimilati » (art. 1), in quanto non costituiva un'Autorità Giudiziaria di diritto musulmano o di diritto consuetudinario locale, e tanto meno ne applicava le norme sia di diritto sostanziale che di diritto processuale.

Prescindendo dalla sua natura particolare e dalle sue altrettanto particolari finalità per cui era stato istituito e svolgeva la sua attività, di cui si è già fatto più indietro trattazione, il Tribunale Regionale era composto sempre del Commissario Regionale quale Presidente e di due Assessori che quasi sempre erano il Residente ed il Comandante del Presidio nella cui giurisdizione territoriale aveva luogo il giudizio, mentre la partecipazione facoltativa, a discrezione del Presidente, di un « Notabile Indigeno con voto consultivo » non poteva mutarne la fisionomia e renderlo, quanto meno, organo giurisdizionale misto indigeno.

Quanto all'ordine ed alla forma del giudizio, l'Ordinamento Giudiziario si limitava, come sempre, a prescrivere poche norme relative, oltre alla sua competenza, al rinvio a giudizio, all'applicazione e alla esecuzione delle pene ed alla impugnazione della sentenza, intendendosi, per il resto, applicabili, per quanto possibilmente adattabili, le norme processuali penali contenute nel codice di procedura penale italiano.

Comunque, il Residente del luogo ove era stato commesso il fatto o i fatti, dopo avere proceduto alle necessarie preliminari indagini ed investigazioni, trasmetteva gli atti relativi, senza indugio alcuno, al Rappresentante del Pubblico Ministero in Mogadiscio, il quale, se ne riconosceva la competenza, ne ordinava il rinvio al Tribunale Regionale corrispondente (art. 19).

Oltre ad osservarsi, in quanto applicabili a questo particolare tipo di giudizio, le norme previste dall'Ordinamento Giudiziario

in materia penale che si sono più sopra esaminate nel paragrafo 9, il Tribunale, all'occorrenza, su ordine del Presidente, poteva anche riunirsi fuori della propria sede, e cioè nella località ove il fatto o i fatti erano avvenuti.

Subito dopo la pronuncia della sentenza, il Presidente era tenuto, a mezzo dell'interprete, ad informare verbalmente l'imputato della possibilità di ricorrere e dei termini per avvalersene, mentre in calce alla sentenza doveva essere fatta menzione del compimento di questa formalità.

Le sentenze, quando erano pronunciate a carico di collettività, dovevano essere sempre notificate alle persone dei loro Capi o Notabili, che il Tribunale medesimo doveva a tal fine accertare e designare nella sentenza stessa.

Quanto alle sanzioni, il Tribunale, nell'applicazione della pena, sempre restando ferma la facoltà di ordine generale prevista dall'art. 36 della legge organica eritreo-somala 6 luglio 1933, n. 999 (modificato, prima, con la legge 25 gennaio 1934, n. 146, e sostituito in seguito dall'art. 50 del R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 285), poteva, nei casi in cui fossero state stabilite cumulativamente, applicare anche alternativamente le pene restrittive della libertà o quelle pecuniarie.

Poteva, infine, anche applicare insieme con le pene anzidette oppure disgiuntamente, alcune pene speciali, quali quelle dell'internamento, della confisca dei beni e soprattutto della contribuzione collettiva, pene che, in considerazione dell'ampia discrezionalità da cui erano informate, da alcuni erano state addirittura ritenute misure di polizia. ⁴⁰⁾

La pena dell'internamento consisteva nell'obbligo imposto al condannato di dimorare per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore ai cinque anni in una località a tal fine designata nella sentenza.

Se il condannato trasgrediva l'obbligo suddetto, la pena dell'internamento poteva essere convertita, con decreto del Commissario Regionale nella cui circoscrizione territoriale veniva scontata la pena, in quella dell'arresto per il tempo che rimanesse al compimento di essa, ma in ogni caso non oltre i tre anni (art. 21).

La pena della confisca dei beni poteva consistere nella confisca o totale o parziale, senza, peraltro, pregiudicare i diritti che i terzi potevano vantare sui beni confiscati. In tal caso si poteva riservare in favore di coloro che avevano diritto agli alimenti a carico del condannato una parte dei beni in misura sufficiente per la somministrazione degli alimenti medesimi (art. 22).

La pena della contribuzione collettiva consisteva in una contribuzione speciale, imposta con la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale Regionale, nei confronti di quel villaggio o villaggi, nel territorio dei quali i fatti giudicati erano avvenuti, e di quella collettività o più alle quali appartenevano gli autori del reato, nella misura, non superiore, nel massimo, ad una somma commisurata in ragione di lire italiane due per ogni membro della collettività e del villaggio.

La ripartizione della contribuzione veniva operata d'accordo con gli interessati, in un termine fissato dall'Autorità Amministrativa dopo che la sentenza fosse divenuta irrevocabile.

Scaduto infruttuosamente il termine, la ripartizione stessa veniva fatta, d'ufficio, dall'Autorità medesima (art. 23).

La contribuzione doveva essere sempre fissata in una somma di denaro, ma il Tribunale Regionale poteva, a seconda delle condizioni e delle necessità dei contribuenti, ordinare che, in sostituzione di essa, fosse consegnato un determinato numero di capi di bestiame oppure un determinato quantitativo di prodotti del suolo (art. 24).

Il Tribunale Regionale, inoltre, qualora non fosse stata stabilita altra pena per i fatti il cui giudizio era attribuito alla sua competenza, poteva infliggere la pena dell'arresto fino ad un mese oppure dell'ammenda fino a lire italiane cinquecento (art. 20).

15. — IL GIUDIZIO DI REVISIONE DINANZI AL GOVERNATORE —
RICORSO AVVERSO LE SENTENZE CIVILI E PENALI DEL TRIBUNALE INDIGENO E PENALI DEL TRIBUNALE REGIONALE —
POTERI DEL GOVERNATORE — AMMISSIBILITÀ O MENO DEL
RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LE DECISIONI DEL GOVERNATORE.

Contro le sentenze civili pronunciate dal Tribunale Indigeno era ammesso ricorso al Governatore (art. 7).

Il ricorso per revisione si proponeva nel termine di quindici giorni, mediante verbale ricevuto dal Commissario Regionale del luogo ove aveva sede e doveva essere accompagnato dal deposito di lire cento.

Il Commissario Regionale, nei cinque giorni successivi alla ricezione del ricorso, trasmetteva al Governatore copia della sentenza impugnata, gli atti relativi, la dichiarazione di ricorso ed il deposito eseguito.

Il Governatore, sentito il parere del Giudice della Colonia, convocava le parti ad udienza fissa con suo decreto, che veniva notificato a cura del Commissario Regionale (art. 106).

A proposito della natura e delle finalità del parere del Giudice della Colonia, vi erano tesi discordi, sostenendo alcuni che il Giudice della Colonia doveva limitarsi ad esaminare la sussistenza o meno delle formalità prescritte, e ritenendo altri, invece, che il parere doveva avere per oggetto anche il merito della causa.

Tenendo conto del significato che in pratica appariva più opportuno attribuire all'una piuttosto che all'altra interpretazione, era invalsa la soluzione che il Giudice della Colonia, quale organo tecnico-giuridico dell'amministrazione della giustizia, non avesse a limitare la sua indagine all'esame delle formalità prescritte per il ricorso stesso, ma dovesse esaminare anche il merito della causa ed esprimere il suo parere tecnico-giuridico al Governatore, proponendo tutte quelle ulteriori indagini in fatto ed in diritto che egli avesse ritenute necessarie.

Infatti il ricorso per revisione al Governatore, quale nella prassi si era venuto delineando, non era in alcun modo confrontabile con il ricorso per cassazione avanti la Corte Suprema di Cassazione del Regno, giurisdizione esclusiva del diritto, ma rappresentava un vero e proprio terzo riesame della causa, specie se si teneva conto del fatto che per legge il Governatore doveva convocare — come testè detto — le stesse parti ad udienza fissa, dalle quali parti, alla evidenza dei fatti, non si poteva avere che la narrazione dei fatti stessi. Inoltre potevano essere in tale udienza od in quelle successive citati ed escussi addirittura dei testimoni e disposti anche accertamenti peritali.

Avverso le sentenze penali pronunciate dal Tribunale Indigeno era, del pari, ammesso il ricorso al Governatore (art. 11), ricorso che si proponeva nei modi e nei termini testè esaminati per il ricorso per revisione in materia civile.

Anche le sentenze pronunciate dai Tribunali Regionali potevano essere impugnate, dagli imputati e dalle altre parti interessate, con ricorso al Governatore.

Lo stesso Governatore poteva anche procedere d'ufficio alla revisione, nel qual caso poteva ordinare, se la riteneva opportuna, la sospensione dell'esecuzione della sentenza medesima (art. 26).

A tal fine nel termine di giorni venticinque dalla pronuncia della sentenza il Presidente del Tribunale Regionale doveva trasmettere copia della sentenza stessa contemporaneamente al Giudice

della Colonia ed al Governatore, avendo cura di annotarvi se era o meno intervenuto ricorso (art. 28).

Quanto al termine per interporre ricorso per revisione, esso era fissato in giorni dieci dalla notificazione della sentenza, oppure dalla lettura di essa, se l'imputato era stato presente.

La dichiarazione di ricorso poteva farsi anche per lettera diretta al Commissario della Regione in cui era stata pronunciata la sentenza e poteva essere presentata a qualunque ufficio della Colonia. Il Capo dell'Ufficio che aveva ricevuto la dichiarazione, ne doveva dare immediata notizia al Tribunale Regionale (art. 27).

Nulla, invece, disponeva l'Ordinamento Giudiziario o altra legge o regolamento sul termine di decadenza per esercitare la revisione d'ufficio da parte del Governatore, di modo che quest'ultimo era titolare di un diritto che poteva esercitare senza limite di tempo, e ciò trasformava un'attribuzione giudiziaria in un potere eminentemente politico in relazione alle alte funzioni di governo che risiedevano appunto nel Governatore.

Quest'ultimo aveva, inoltre, conferite dall'Ordinamento Giudiziario alcune importanti facoltà, inerenti al giudizio di revisione, che qui di seguito elenchiamo:

1) Nel procedere d'ufficio o su ricorso delle parti alla revisione delle sentenze del Tribunale Regionale, il Governatore era obbligato a richiedere preventivamente il parere del Giudice della Colonia, soltanto quando la condanna inflitta con la sentenza pronunciata dal Tribunale Regionale comportasse una sanzione che superasse tre anni di pena restrittiva della libertà personale o di internamento oppure che eccedesse una pena pecuniaria di lire mille, oppure una contribuzione collettiva di lire tremila, mentre negli altri casi la richiesta di tale parere era semplicemente facoltativa (art. 29).

2) Nel giudizio di revisione non poteva procedere ad aggravamento di pena (art. 30).

3) Il Governatore, senza pregiudizio delle altre facoltà che la legge organica eritreo-somala (6 luglio 1933, n. 999 e successive modificazioni) gli attribuiva, poteva, con decreto motivato, anche dopo avere pronunciato la sentenza di revisione (art. 31):

a) interrompere, ridurre o condonare l'internamento, le contribuzioni collettive e la confisca dei beni;

b) ordinare che l'internamento avesse luogo in località della Colonia diversa da quella designata dalla sentenza;

c) ordinare, in caso eccezionale, che l'internamento stesso fosse scontato in altra Colonia, richiedendo al Governo di questa

l'assenso e l'indicazione del luogo di internamento e dandone, in ogni caso, preventiva comunicazione al Ministro delle Colonie;

d) concedere, anche d'ufficio, la liberazione condizionale al condannato a pena restrittiva della libertà personale, il quale avesse scontato almeno metà della pena ed avesse tenuto tale condotta da fare presumere il suo ravvedimento. Nel provvedimento relativo doveva essere stabilita la consegna dell'individuo alla cabila, sotto garanzia del Capo e la revoca del beneficio nel caso che commettesse altro reato.

Il Governatore, oltre ad avvalersi della collaborazione del Giudice della Colonia, in questa parte dell'amministrazione della giustizia, era coadiuvato anche dalla Direzione degli Affari Politici, la quale prendeva contatti con i Commissari Regionali, i Residenti, i Vice Residenti; provvedeva ad interpellare i Governi delle altre Colonie nel caso che in esse venisse disposto l'internamento; teneva l'archivio degli atti e delle sentenze; curava l'esecuzione delle sentenze medesime ed ogni altra disposizione che interessasse il giudizio di revisione.

Con la emanazione della nuova legge organica, approvata con il R.D.L. 1° luglio 1936, n. 1019, per l'Africa Orientale Italiana, che verrà esaminato più avanti, si era tentato da alcuno di voler far riconoscere l'ammissibilità del ricorso per cassazione alle Sezioni Unite della Corte Suprema in Roma avverso le sentenze pronunciate dal Governatore in sede di revisione delle sentenze dei Tribunali Indigeni e dei Tribunali Regionali.

In base alla legge organica del 1936, si riteneva che, essendo estesa di diritto alle Colonie anche la legge 31 marzo 1877, n. 3761, che prevedeva il ricorso per cassazione davanti alle Sezioni Unite della Corte Suprema avverso i provvedimenti delle giurisdizioni speciali, di conseguenza fosse ammissibile un tale tipo di ricorso anche per le sentenze emesse dal Governatore.

Ora tralasciando di esaminare se le giurisdizioni stabilite in Somalia per i sudditi coloniali ed assimilati in genere, ed il Governatore nel giudizio di revisione in ispecie, fossero o meno delle giurisdizioni speciali nel senso inteso dalla testè citata legge 31 marzo 1877, n. 3761, oppure più semplicemente delle giurisdizioni particolari (art. 22 legge 6 luglio 1933, n. 999, art. 33 R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019), portando detto esame oltre i limiti e gli scopi del presente studio, perchè, tra l'altro, occorrerebbe discorrere della posizione dogmatica del diritto coloniale nei confronti del diritto pubblico⁴¹), la soluzione negativa del problema andava ricercata altrimenti.

Sia l'art. 22 della legge organica eritreo-somala del 1933, che l'art. 33 della successiva legge organica per l'Africa Orientale Italiana del 1936, disponevano che allorquando i sudditi coloniali avessero optato, eccetto che per le questioni riguardanti il loro stato personale e familiare, le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani invece di quelle *particolari* per essi allora vigenti, essi erano soggetti alle leggi italiane quali erano applicate nell'Africa Orientale Italiana.

In altre parole, essi erano soggetti alle leggi italiane soltanto quando adivano le giurisdizioni per i cittadini italiani e non anche quando rimanevano assoggettati alle particolari giurisdizioni per essi stabilite dall'Ordinamento Giudiziario, il quale tassativamente prescriveva che le cause in cui fossero interessati esclusivamente sudditi coloniali od assimilati, erano giudicate secondo le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario locale (art. 59). Inoltre, come si è più sopra esaminato, nei giudizi avanti i Qadi ed i Tribunali Indigeni si seguivano le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario, venendosi in tal modo ad escludere l'applicazione del codice di procedura civile italiano e delle relative norme complementari nello svolgimento delle giurisdizioni indigene (art. 102).

Pertanto, e brevemente concludendo, non era ammissibile il ricorso per cassazione avanti le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del Regno avverso le sentenze pronunciate dal Governatore in sede di revisione delle sentenze dei Tribunali Regionali e dei Tribunali Indigeni, sentenze del Governatore che erano definite nel senso che contro di esse non era ammesso più alcun gravame, ma che potevano essere, in determinati casi, modificate dallo stesso Governatore, anche in epoca successiva alla pronuncia stessa della sentenza di revisione.

Anche gli ulteriori studi e progetti per un unico Ordinamento Giudiziario per l'Africa Orientale Italiana, che verrà esaminato più avanti, pur sostituendo al Governatore una Corte di Revisione vera e propria, non ammetteva però ulteriori gravami contro le sentenze da tale Corte pronunciate.

16. - L'ESECUZIONE PENALE - LE FUNZIONI DI GIUDICE DI SORVEGLIANZA - LA GRAZIA - LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE.

L'Ordinamento Giudiziario per la Somalia del 1935 disponeva soltanto alcune norme relative all'esecuzione penale, alle misure

di sicurezza, alla grazia ed alla liberazione condizionale, che conviene ricordare, in quanto rappresentavano altrettante innovazioni nei confronti delle corrispondenti norme previste dal codice di procedura penale allora vigente.

Alla esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi dal Giudice della Colonia e dalla Corte di Assise, provvedeva di ufficio il Rappresentante del Pubblico Ministero.

I Commissari Regionali ed i Residenti, invece, provvedevano direttamente all'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi nei procedimenti di loro competenza.

I Residenti, inoltre, dovevano anche provvedere alla esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi dal Qadi (art. 115).

Quando doveva eseguirsi una sentenza di condanna alla pena di morte, il Rappresentante del Pubblico Ministero doveva comunicare d'urgenza la sentenza stessa, non appena fosse divenuta irrevocabile, al Ministro per le Colonie, per il tramite del Governatore.

Non appena gli ritornavano le disposizioni del Ministro, provvedeva a far procedere all'esecuzione, osservando quanto stabilito al riguardo dall'art. 580 del codice di procedura penale italiano.

Una particolare agevolazione, se così poteva chiamarsi, era riservata ai cittadini italiani ed agli stranieri quando, essendovi stati condannati, dovevano scontare una pena detentiva superiore a sei mesi: in tal caso dovevano essere tradotti in Italia per scontarvi in quei penitenziari la pena stessa, presi gli opportuni accordi col Ministero di Grazia e Giustizia.

Potevano, però, anche esservi tradotti, per una particolare disposizione del Governatore appositamente emanata, quei cittadini e quegli stranieri che fossero stati condannati a pena detentiva inferiore a sei mesi (art. 117).

Allorquando si verificava una condanna a pena pecuniaria irreparabile, a motivo della insolvibilità del condannato, la condanna stessa veniva scontata con giornate di lavoro per conto dell'amministrazione, in ragione di cinque lire al giorno, se inflitta a sudditi coloniali ed assimilati, e di lire trenta se inflitta a cittadini italiani e stranieri (art. 118).

Le funzioni di Giudice di Sorveglianza, in merito alla vigilanza sulla esecuzione delle pene ed all'applicazione di misure di sicurezza in base alle norme degli articoli 585 e 634 del codice di procedura penale italiano, erano esercitate dai Residenti e dai Commissari Regionali, secondo la rispettiva competenza.

Contro il decreto pronunciato dal Residente o dal Commissario Regionale in qualità di Giudice di Sorveglianza, era ammesso

ricorso da parte degli interessati, in conformità con quanto fissato dall'art. 640 del codice di procedura penale italiano, dinanzi rispettivamente al Commissario Regionale ed al Giudice della Colonia, che decidevano in proposito.

Avverso il decreto pronunciato dal Giudice della Colonia non era più ammesso alcun ricorso (art. 130).

Per quanto riguardava la grazia, le relative domande dovevano essere presentate al Governatore che le trasmetteva al Ministro delle Colonie corredate del suo parere e dell'avviso del Rappresentante del Pubblico Ministero (art. 122).

Nei confronti dei sudditi coloniali od assimilati, condannati a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, poteva essere concessa dal Governatore, con proprio decreto, previo parere del Rappresentante del Pubblico Ministero, la liberazione condizionale qualora si fossero trovati nelle condizioni previste dall'art. 176 del codice di procedura penale italiano che tale beneficio appunto prevedeva.

17. - L'ESECUZIONE CIVILE E PENALE CON RIGUARDO ALLE DUE GIURISDIZIONI E NEI RAPPORTI INTERCOLONIALI ED INTERNAZIONALI - LE ROGATORIE.

Per quanto concerneva l'esecuzione, sia in materia civile che in materia penale, dei giudicati e dei titoli esecutivi in genere provenienti dalle Autorità Giudiziarie stabilite per i sudditi coloniali od assimilati nei confronti dei cittadini o stranieri, oppure viceversa, nell'ambito però sempre della Colonia, l'Ordinamento Giudiziario nulla disponeva. Comunque il problema non poteva presentare difficoltà di soluzione, in quanto sia le une che le altre Autorità Giudiziarie erano tutte egualmente organi giurisdizionali del territorio, ed ogni atto legalmente da essi emanato, una volta che era diventato esecutivo ed eseguibile in base alle norme allora vigenti in Colonia, aveva efficacia e poteva essere eseguito nei confronti di chiunque cui tale atto avesse avuto legale riferimento nella Colonia stessa.

Mancavano del pari disposizioni, soltanto in materia civile però, per quanto riguardava l'esecuzione nella Somalia e nelle altre Colonie in genere delle sentenze e degli altri provvedimenti pronunciati in Italia e viceversa.

Per la parte penale provvedeva l'art. 575 del codice di procedura penale italiano, il quale stabiliva che i provvedimenti della

Autorità Giudiziaria in materia penale avevano forza esecutiva in tutto il territorio dello Stato, mentre l'art. 4 del codice penale italiano precisava che agli effetti della legge penale era territorio dello Stato anche quello delle Colonie.

Eguale situazione si determinava per le sentenze e gli altri provvedimenti pronunciati in una Colonia e da eseguirsi in altra Colonia (cosiddetti rapporti coloniali).

Comunque se si teneva conto che sia l'Italia che le Colonie erano soggette alla stessa potestà statale ed in particolare il territorio delle colonie era parificato, quanto meno agli effetti giuridici, al territorio metropolitano, ogni problema più sopra prospettato non aveva più ragione di esistere: di modo che ogni provvedimento del Pubblico Ministero delle Colonie e dell'Italia aveva pari e piena forza esecutiva sia in Italia che nelle Colonie, senza necessità di alcun visto od altro provvedimento preventivo per renderlo eseguibile.

Per quanto concerneva, invece, l'efficacia e l'esecuzione in Somalia delle sentenze e degli altri provvedimenti in materia penale e civile delle Autorità Giudiziarie straniere (di Stati esteri o di Colonie appartenenti a Stati esteri), la materia era disciplinata dalle norme corrispondenti contenute nei codici di procedura penale e civile italiani allora vigenti e nei limiti previsti da tali norme.

In particolare le commissioni rogatorie e le comunicazioni e notificazioni di atti giudiziari e stragiudiziali stranieri avevano esecuzione in Somalia a semplice titolo di reciprocità e dovevano pervenire alle Autorità Giudiziarie della Somalia per mezzo del Ministero degli Affari Esteri, al quale venivano trasmesse in via diplomatica: per lo stesso tramite dovevano dalle Autorità Giudiziarie della Somalia essere indirizzati gli atti di cui sopra alle Autorità straniere, osservando, con riguardo agli atti da notificarsi, i termini di cui agli artt. 142 del codice di procedura civile e 187 del regolamento generale giudiziario (approvato con il R.D. 14 dicembre 1865, n. 2641) e previo pagamento della prescritta tassa per i diritti di notifica all'estero.

18. - L'ESTRADIZIONE - L'ASSISTENZA INTERCOLONIALE IN MATERIA PENALE

L'istituto dell'estradizione, particolare complesso di norme politico-giuridiche di mutua assistenza penale internazionale, era richiamato e disciplinato dall'Ordinamento Giudiziario con riguardo agli stranieri e ai sudditi coloniali ed agli assimilati a questi ultimi.

Ferma restando l'applicazione delle norme del codice penale (art. 13) e del codice di procedura penale (artt. 661 e segg.) italiani relative alla materia in quanto applicabili, per le quali norme non era ammessa l'estradizione del cittadino italiano, salvo che fosse espressamente consentita nelle convenzioni internazionali, l'estradizione di un cittadino straniero poteva essere offerta ed accordata dal Ministro per le Colonie, sentito però il Giudice della Colonia (art. 124).

Le richieste di estradizione dei sudditi coloniali dovevano essere indirizzate dal Giudice della Colonia al Governatore, il quale vi dava corso direttamente ed a mezzo del Ministro per le Colonie, a seconda dei trattati vigenti in materia (art. 126), e quindi, a meno che non fosse stato ammesso altro mezzo, in via diplomatica per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.

L'estradizione, invece, degli assimilati a sudditi coloniali poteva essere offerta od accordata dal Governatore, previo avviso del Giudice della Somalia, tenuti presenti i trattati e le convenzioni al riguardo.

Alla domanda del Governo estero dovevano però essere uniti il mandato di cattura e la sentenza in originale, oppure in copia autentica, oltre al testo della legge penale che si applicava al reato (art. 125).

Di particolare rilievo era la facoltà concessa dall'Ordinamento Giudiziario al Governatore di negare senz'altro l'estradizione qualora essa fosse richiesta da uno Stato presso il quale fossero in uso pene e forme di giudizio non compatibili con lo spirito della civiltà italiana.

Sovente si verificavano casi in cui fra la Somalia e le altre Colonie limitrofe, si effettuavano consegne di Capi Indigeni, ritenuti ribelli, oppure di militari indigeni che avevano disertato o individualmente oppure in gruppi: in queste situazioni, poichè difettava normalmente un vero e proprio procedimento penale, più che di vera e propria estradizione si trattava semplicemente di attività che rientravano in una delle varie forme di assistenza intercoloniale fra Autorità delle Colonie anche straniere.

Va del pari ricordata la disputa che era sorta a proposito della applicazione dei trattati di estradizione stipulati con l'Italia, quando in essi non era espressamente prevista alcuna clausola di estensione di efficacia ai territori coloniali.

Mentre la dottrina prevalente era nel senso di ritenere che tali trattati potevano, tranne in caso di espresso divieto, essere applicati sia alle Colonie che al territorio della madrepatria in quanto, fra

l'altro, tendevano non tanto all'applicazione di una pena, ma a rimuovere l'ostacolo che la sovranità degli Stati opponeva alla punizione dei delinquenti⁴²⁾, nella pratica la questione aveva, a volte, dato luogo a lunghe controversie.

Si ricordava in alcuni trattati di diritto coloniale dell'epoca⁴³⁾ a questo proposito, il caso sorto fra l'Italia e la Svizzera con riguardo all'estradizione di un cittadino italiano, il Tenente D. L., che aveva commesso un delitto in Eritrea e si era poi rifugiato in territorio svizzero.

Questo primo caso pratico verificatosi nelle Colonie italiane aveva avuto, peraltro, un'agevolata soluzione dal fatto che l'art. 1 del trattato di estradizione fra l'Italia e la Svizzera del 22 luglio 1868 stabiliva che il Governo della Confederazione e quello italiano si obbligavano a consegnarsi reciprocamente gli individui che, essendo stati condannati o ricercati dalle Autorità competenti di uno dei due Stati contraenti, si fossero rifugiati nel territorio dell'altro. Pertanto il Tribunale federale di Losanna aveva concesso l'estradizione ritenendo sufficiente per l'applicazione del trattato alla Colonia dell'Eritrea che questa fosse sottoposta alla sovranità ed in particolar modo alla giurisdizione dell'Italia.⁴⁴⁾

Tale sentenza appariva di un certo rilievo giuridico, anche perchè l'estensione della sovranità ed in particolare della giurisdizione italiana era avvenuta posteriormente all'entrata in vigore del trattato di estradizione ed in tal modo andava a smentire la tesi, sostenuta da alcuni, secondo cui, nel caso in esame, l'estradizione era comunque inammissibile, ad eccezione che fosse intervenuto un nuovo accordo di estradizione.

Invero si riteneva dalla prevalente e più corretta dottrina che le convenzioni regolavano i rapporti degli Stati contraenti anche sui territori annessi od occupati dopo la firma della convenzione o del trattato.

Inoltre la parola territorio veniva quasi sempre adoperata senza alcuna distinzione, comprendendosi tutti i territori su cui gli Stati contraenti avevano potestà di comando e quindi anche quelli coloniali, indipendentemente dalla data di estensione della sovranità.

19. — LE PENE CONSUETUDINARIE E L'ORDINE PUBBLICO COLONIALE — LE CONSUETUDINI INDIGENE ED IL CODICE PENALE ITALIANO.

La grande importanza politica e giuridica delle consuetudini somale era sempre stata affermata⁴⁵⁾ e, come più sopra è stato

osservato, la stessa Commissione Governatoriale per la riforma dell'Ordinamento Giudiziario aveva rilevato la necessità di conservarle e di agevolarle nel loro mantenimento e nella loro diffusione giungendo al punto di proporre l'istituzione di una terza giurisdizione, la consuetudinaria, a fianco delle altre due, la musulmana e la coloniale italiana.

Senza però giungere a questa estrema soluzione, l'Ordinamento Giudiziario del 1935, pur respingendo l'istituzione formale della giurisdizione del diritto consuetudinario, poneva egualmente in giusto risalto quest'ultimo, sancendone fermamente l'applicazione sia dal punto di vista sostanziale che di quello procedurale, facendo, però, nel contempo, salvi i casi di eccezione stabiliti dall'Ordinamento Giudiziario medesimo.

In particolare si spiegava la conservazione delle consuetudini, od in genere degli istituti giuridici indigeni, con l'affermare che tale conservazione era consigliata da motivi di ordine religioso, psicologico, politico e soprattutto pratico, fra i quali il sempre proclamato rispetto per le popolazioni indigene dei loro diritti costituenti una prerogativa della personalità umana, il rapporto stretto esistente fra la religione e le consuetudini medesime e fra queste ultime e la organizzazione politico-sociale delle popolazioni stesse, ed, infine, la impossibilità pratica, oltre che l'inopportunità, di sostituire, abolendole, tutte le istituzioni giuridiche indigene con quelle importate dall'Italia, in considerazione del fatto che si era di fronte a due società, a due civiltà diverse.

Siffatto principio che era sempre stato alla base della politica coloniale in genere e di quella dell'amministrazione della giustizia in particolare, e di cui si è parlato ampiamente in altra parte del presente studio ⁴⁶⁾, veniva però sempre sottoposto a delle limitazioni nel senso che in tutte le disposizioni legislative che ammettevano il sopradetto principio di conservazione, si poneva, nel contempo, in rilievo, che il mantenimento delle consuetudini e delle istituzioni giuridiche locali era garantito, purchè esse non si opponessero a quello che con la legge 5 luglio 1885, n. 857, recante « provvedimenti per la colonia italiana di Assab » si identificava con la « morale universale ed ...ordine pubblico », oppure, in epoca successiva e più recente, a ciò che con l'art. 31 del R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, relativo all'Ordinamento Organico per l'Africa Orientale Italiana, di cui si tratterà più avanti, si precisava « ...con l'ordine pubblico e con i principi generali della civiltà », oppure ancora più semplicemente a ciò che l'art. 71 del R. D. 20 marzo 1913, n. 289 relativo all'Ordinamento Giudiziario per la Libia, che tratteremo nel terzo volume

dell'opera, si accontentava di precisare « ...con lo spirito della legislazione italiana ».

Nella sostanza, queste ed anche altre simili espressioni erano tutte riconducibili, e lo sono state sia per la dottrina che per la giurisprudenza, nel concetto generale di ordine pubblico coloniale, il quale si riallacciava al concetto di ordine pubblico desumibile dallo stesso codice civile italiano ⁴⁷⁾, per poi assumere una configurazione propria di fronte al concetto di ordine pubblico interno e internazionale, differenziandosi, inoltre, da colonia a colonia, a seconda delle condizioni speciali di ognuna di esse, delle sue particolari condizioni politiche, sociali, religiose, dei suoi costumi, e variando anche col tempo in relazione al grado di assimilazione, da parte delle popolazioni locali, della civiltà italiana. ⁴⁸⁾

Comunque mentre da una parte il Governatore poteva, con decreti motivati, introdurre nel diritto indigeno tutte quelle modificazioni che riteneva necessario per renderlo compatibile con i principi fondamentali delle leggi italiane, lo stesso Ordinamento Giudiziario favoriva l'applicazione delle consuetudini conferendo alle parti in causa la facoltà di provare in qualunque modo l'esistenza di quelle consuetudini di cui appunto chiedevano l'applicazione ed al giudice di disporre, anche d'ufficio, i mezzi più idonei per accertarne l'esistenza (art. 59).

A tal fine è doveroso ricordare la cura posta dal Giudice della Somalia a questo proposito: infatti allo scopo di valorizzare al massimo tali consuetudini somale (*testur*), anche in relazione al fatto che non esistevano raccolte ufficiali di esse, si rivolgeva ai Commissari Regionali affinché, ciascuno per la propria circoscrizione, avessero provveduto obbligatoriamente ad invitare i Residenti dipendenti a vigilare che i Qadi ed i Tribunali Indigeni non si fossero sottratti — per male inteso dottrinarismo e per ignoranza — all'applicazione del diritto consuetudinario somalo quando ne fosse il caso, e, pertanto, allorchè si fossero presentate « questioni di *testur* da applicare o risolvere nei singoli procedimenti », i Commissari Regionali medesimi avessero chiamato a far parte del Tribunale Indigeno quei Capi somali che ritenevano più idonei, mentre i Residenti avrebbero dovuto imporre ai Qadi di ascoltare il parere del « Consiglio dei Notabili » o *Mescià-ueri Sciù-iüb*, parere sia pure inserito poi soltanto nel processo sciaraitico sotto forma di prova testimoniale, istituto largamente accolto nel diritto musulmano.

Lo stesso Giudice invitava ancora obbligatoriamente le stesse Autorità a *raccogliere i vari testur* il più sollecitamente ed accurata-

mente possibile. A tal fine i Commissari Regionali dovevano richiedere la collaborazione dei Residenti dipendenti, facendo in modo che la raccolta delle consuetudini seguisse con criteri razionali. Nell'indagine che si doveva fare, si doveva suddividere la ricerca per materie e conseguentemente proponeva di seguire, per questo primo lavoro di raccolta e salve successive richieste di integrazioni e specificazioni, la seguente traccia riferentesi a materie di interesse privato e di interesse collettivo e ad altre materie.

« TESTUR DI INTERESSE PRIVATO »

« Delle persone »

« Appartenenza alla Cabila e gli « arifa ».

« Assenza (arabo: « maf-gùd » — somalo: « uàlla uài »).

« Parentela (arabo e somalo: « carààba »).

« Affinità (arabo: « mussà hìira » — somalo: « soddò » ovvero « hédit »).

« Matrimonio:

a) domanda di matrimonio (arabo: « còbba tennicà » — somalo: « dònis »);

b) consenso (arabo: « higiàp cabùl » — somalo: « hescisca ueliga »);

c) testimoni (arabo e somalo: « sciàhìd »)

d) diritto di dare per moglie (arabo: « hacòl àp » — somalo: « adhòga aghìisi »);

e) tutela (arabo e somalo: « weli »);

f) matrimoni fra persone di differenti condizioni sociali (arabo: « ghéiri koff » — somalo: « kofchìsi » oppure: « kochédi mahahà »);

g) matrimoni proibiti (arabo e somalo: « mam-nò-nikà »);

h) divorzio (fine del matrimonio mediante pagamento) (arabo: « qulà » — somalo: « mal-gùt »);

a) ripudio (fine del matrimonio senza pagamento) (arabo: « dalàk maggià-nam » — somalo: « furò malahàn »);

l) ritorno al matrimonio (arabo: « reg-atà » — somalo: « noco sciò »);

m) precedenza del fratello del morto nel matrimonio della vedova (somalo: « dumàl »).

« Dei beni, della proprietà e dei modi di acquistare e trasmettere i diritti sulle cose.

« Proprietà:

a) beni che possono formare oggetto di proprietà privata (arabo: « milchi » — somalo: « milchigà » ovvero: « mal chéghi »);

b) e quelli di proprietà collettiva, particolarmente delle cabile (arabo: « milchi mustaréch » ovvero: « milchi àm » — somalo: « màl scirkà »).

« Successioni:

a) legittime e cioè quando non c'è testamento (arabo: « érsi mòggib sciaria » — somalo: « dahàlchi sciaria »)

b) quale è l'ordine di successione (arabo: « asbàb ìrsi » — somalo: « sahàpti lahàlca »);

c) quali le quote relative (arabo: « fàrle » — somalo: « cad-darìt »);

d) testamentarie (arabo: « uassia » — somalo: « dar-dàran »):

1) porzione sempre riservata ai parenti del defunto, ovvero la indisponibile o la legittima (arabo: « acùl uarésa » — somalo: « hàcchi uaresàda »);

2) porzione disponibile (arabo: « solùsul maiét » — somalo: « sulùs-qi méit-cà »);

3) esecutori testamentari (arabo e somalo: « uàssi »);

« Singoli contratti:

1) vendita (arabo e somalo: « béh »);

2) permuta (arabo: « tab-dìl » — somalo: « scubedél » ovvero: « és-daafasciò »);

3) società (arabo e somalo: « scercà »);

4) donazione (arabo e somalo: « hiba »);

5) mandato (arabo e somalo: « wachìl »);

6) deposito (arabo: « ueddé àtta » — somalo: « ammàna »);

7) mezzi legali di garanzia: pegno-ipoteca (arabo e somalo: « ra-hàn »);

8) comodato e mutuo: prestito d'uso e prestito di consumazione (arabo e somalo: « haria »);

9) contratti di trasporto relativi alle carovane (somalo: « escisha gaditka » ovvero: « safarkà »);

10) gli altri eventuali contratti tipici di ciascun gruppo etnico.

« Quanto ai

TESTUR DI INTERESSE COLLETTIVO

e cioè a quelli che regolano i vari rapporti che intercorrono fra le cabile, ovvero fra un determinato gruppo etnico ed un altro, bisogna tener presente che la loro importanza politica e giuridica è anche maggiore dei *testur* di interesse prevalentemente privato. Si dovrà quindi specialmente curare la raccolta di tutti quelli vertenti su materie che danno luogo più frequentemente alle controversie — spesso cruenti — che avvengono tra i vari gruppi etnici e, particolarmente, quelli relativi ai *diritti di pascolo, ai diritti o turni di abbeverata e di derivazione di acque, ai confini fra i territori dei vari gruppi, al diritto di passaggio, ai casi in cui si verifica lo scambio della « sumen » e alle norme procedurali relative, ecc.*

« Si cercherà quindi per ciascuna materia di accertare e riferire:

a) se esistano *testur*;

b) in caso affermativo, quali ne siano i precisi termini sostanziali;

c) in quali regioni, da quali cabile od altri gruppi etnici vengono osservati;

d) la generalità ed il luogo di normale residenza degli informatori, cioè dei sudditi che hanno fornito le informazioni relative ai *testur*.

« Si dovrà inoltre tener presente che per modificare un *testur* deve intervenire uno *Scir* — autorizzato dal Governo — di tutti gli uomini della cabila o del gruppo etnico interessato e che lo stesso Governo, se e quando ne sarà il caso, intende servirsi degli *Scir* allo scopo di provocare o sollecitare quelle modifiche dei *testur* che riterrà opportune in rapporto alle mutate necessità di fatto e di diritto della Colonia, sempre salva — ben s'intende — la facoltà accordata dalla legge a S.E. il Governatore sulla modifica del « diritto indigeno » con decreto motivato, di cui al 3° cpv. dell'art. 35 dell'Ordinamento Giudiziario.

« Sarà opportuno quindi che le SS.LL. chiamino i Capi, i Notabili, gli Anziani e cioè tutti i sudditi esperti e di sicuro affidamento, e dalla loro viva voce ricevano le dichiarazioni sui « *testur* », dichiarazioni da trascrivere fedelmente, tenendo presenti gli avvertimenti che precedono.

« I *testur* così raccolti saranno dalle SS.LL. volta per volta trasmessi al Giudice della Colonia, il quale riordinerà e coordinerà

il materiale pervenutogli e lo sottoporrà poi all'esame di S. E. il Governatore, con le proposte del caso ».

Quanto al cosiddetto « pagamento *dijah* », il Giudice della Colonia, rilevava testualmente: « È necessario rammentare che le condanne penali al pagamento della *dijah*, da qualunque Autorità Giudiziaria pronunciata, debbono sempre essere emanate con la esplicita clausola « *da liquidarsi secondo le consuetudini locali* », e sorvegliare che i dipendenti uffici giudiziari non omettano mai, nelle loro sentenze, l'apposizione di tale formula. Sono note alle SS. LL. le questioni che i pagamenti delle *dijah* hanno dato luogo sovente fra i sudditi, questioni che questo Governo intende siano eliminate per l'avvenire confermando una disposizione già da tempo impartita e secondo la quale la « *dijah* » da pagarsi nei singoli casi è quella prevista dalla cabila o dal gruppo etnico a cui appartiene l'offeso. Tale disposizione, è una logica conseguenza di quanto già dedotto circa i *testur* e pertanto è opportuno che una delle materie da tener particolarmente presenti nella raccolta dei *testur* sia proprio quella che si riferisce alle singole *dijah* ».

Infine, per quanto concerneva la proprietà immobiliare, lo stesso Giudice osservava:

« In relazione al più vasto e complesso problema dell'accertamento delle proprietà private dei sudditi in tutto il territorio di questo Governo è intanto opportuno che ciascun sig. Commissario faccia avvertire tutti i Qadi della propria regione di dare sollecito avviso ai rispettivi Residenti di ogni atto da essi Qadi compiuto specialmente in occasione dello svolgimento delle loro funzioni notarili e concernente il riconoscimento o il trasferimento di proprietà immobiliari fra sudditi. Sarà poi cura dei sigg. Residenti di dare all'atto la maggiore notorietà e diffusione possibile fra i sudditi dipendenti, sia facendone avvertiti i capi-cabila, sia, ove del caso, provvedendo alla divulgazione della notizia anche a mezzo di banditori ». 49)

NOTE AL CAPITOLO II

1) Cfr.: GOVERNO DELLA SOMALIA ITALIANA, *Progetto di un nuovo Ordinamento Giudiziario e Relazione illustrativa*. A cura della Commissione Governatoriale per la riforma dell'Ordinamento Giudiziario. Mogadiscio, R. Stamperia della Colonia, 1932, pag. 2 e segg.

2) I precedenti legislativi più importanti, in materia di amministrazione della giustizia, in Somalia erano:

a) Ordinanza Sapelli del 26 dicembre 1903, relativa all'amministrazione della giustizia penale nella colonia del Benadir;

b) R.D. 2 maggio 1904, n. 311, con cui si stabiliva che la giustizia in materia penale nei possedimenti italiani del Benadir in tutte le cause di italiani, od italiani ed indigeni, doveva essere amministrata dai magistrati specificati dall'art. 1 dell'Ordinamento Giudiziario dell'Eritrea, approvato con il R.D. 9 febbraio 1902, n. 51;

c) D. Commissariale 11 gennaio 1906, n. 48, contenente il Regolamento per l'amministrazione della giustizia;

d) D. Commissariale 30 luglio 1906, n. 92, concernente l'amministrazione della giustizia, ed in particolare i reati contro la incolumità dei funzionari della colonia e degli individui di razza bianca;

e) D. Commissariale 20 ottobre 1906, n. 111, concernente l'amministrazione della giustizia ed i reati commessi contro le persone degli indigeni militari o impiegati del Governo;

f) R.D. 7 luglio 1910, n. 708, che approvava l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia Italiana;

g) R.D. 8 giugno 1911, n. 937, che approvava l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia Italiana;

h) D. Luog.le 1° settembre 1918, n. 1422, apportante modificazione al R.D. 8 giugno 1911, n. 937;

i) R.D. 20 dicembre 1923, n. 3036 contenente modificazione al R.D. 8 giugno 1911, n. 937.

Per tutte queste norme, ed anche altre, si confronti V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr.* Vol. I, ecc., ecc., op. cit., *passim*.

L'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea era quello approvato con il R.D. 7 febbraio 1926, n. 342, e relativo Regolamento approvato con il R.D. 24 maggio 1926, n. 379.

Per quanto riguardava le colonie della Tripolitania e della Cirenaica, si trattava dell'Ordinamento Giudiziario per la Libia approvato con il R.D. 25 ottobre 1928, n. 3497, e del relativo Regolamento approvato con il R.D. in pari data, n. 3498. Di essi si tratterà ampiamente nel terzo volume, concernente l'amministrazione della giustizia nell'Africa Settentrionale.

3) Veniva riaperta, in tal modo, la vecchia questione sulla opportunità di affidare funzioni giurisdizionali a funzionari amministrativi non solo nei confronti dei cittadini italiani e stranieri, ma anche dei sudditi ed assimilati. Cfr., per tale questione, V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr.* Vol. I, ecc., ecc., op. cit., pag. 11, il richiamo indicato in nota. Si vedrà, più avanti nel testo come la Commissione Ministeriale poneva fine a tale disputa onorevolmente nei riguardi dei funzionari amministrativi con funzioni giurisdizionali.

4) Si tratta dell'opera basilare per il rito Sciafeita del diritto musulmano del Nawawi, conosciuta dagli europei anche in Somalia, nella edizione tradotta dall'arabo in francese. Cfr., anche: V. MELLANA, *Diritto processuale islamico somalo*, Mogadiscio 1957, *passim*.

5) Cfr. C. ROSSETTI, *Manuale di legislazione della Somalia italiana*, Roma, 1912-1914, Vol. II, pag. 347.

6) Cfr.: MINISTERO DELLE COLONIE, *Commissione per gli Ordinamenti Giudiziari per l'Eritrea e la Somalia Italiana, Ordinamento Giudiziario per la Somalia Italiana. Relazione e Progetto*, pag. 1, Roma, 1934, in Doc. A.S. MAI, Pos. 180-18; Fasc. 54, anno 1934.

7) L'art. 22 della Legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'Ordinamento Organico per l'Eritrea e la Somalia, testualmente stabiliva: « I sudditi coloniali hanno facoltà di adire, eccetto che per le questioni riguardanti il loro stato personale e familiare, le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani invece di quelle particolari per esse vigenti. In tale caso però essi sono soggetti alle leggi italiane, quali sono applicate nelle colonie.

« Tuttavia ai rapporti giuridici costituiti in base ad un determinato diritto, non possono essere applicate che le norme di quel diritto stesso ».

8) Cfr. V. CATTANEO, *La giustizia nell'Africa Italiana*, 1942, pag. 158.

9) Cfr.: il documento citato nella nota 4) al Capitolo primo di questo volume.

10) Cfr. retro, pag. 7.

11) Cfr. V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr.* Vol. I, ecc., ecc., op. cit. pag. 11,

12) Cfr. V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr.*, Vol. I, ecc., ecc., op. cit. pag. 5.

13) Cfr. per più approfondite nozioni al riguardo: V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr.* Vol. I, ecc., ecc., op. cit. pag. 244 e segg. Capitolo secondo e gli autori indicati nelle note.

14) Cfr. V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr.* Vol. I, ecc., ecc., op. cit. pag. 218 e segg.

15) Cfr. la massima seguente: « Quando in un determinato territorio dell'Impero vige un Ordinamento procedurale speciale, è questo Ordinamento speciale che deve avere applicazione e non si può ammettere che sia applicabile, in modo concorrente, per gli istituti regolati dall'Ordinamento speciale, il sistema processuale vigente nel territorio metropolitano ». Sentenza 12 aprile 1940, in F.I., 1930, I, 858.

16) Il Consiglio Superiore Coloniale, massimo corpo consultivo presso il Ministero dell'Africa Italiana, era stato istituito, dopo la soppressione del Consiglio Coloniale e del Comitato Superiore Amministrativo, attraverso alcuni Regi Decreti, quali quello in data 16 maggio 1926, n. 1025, quello in data 9 gennaio 1927, n. 79, ed altri. Per le sue attribuzioni e la sua natura giuridica, cfr. E. CUCINOTTA, *Diritto coloniale italiano*, 3ª ed., Roma 1938, pag. 165 e segg.

17) Trattasi di un rapporto di aggregazione a particolari condizioni; per più ampie notizie, cfr. M. COLUCCI, *Principi di diritto consuetudinario della Somalia Italiana meridionale*, 1924, pag. 49, e segg.

18) Cfr. LOMBARDI, *Il secondo anno giuridico della Corte di Appello per l'A.O.I.*, in *Rivista Giuridica Medio ed Estremo Oriente*, 1938.

19) Cfr. V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Olt.*, Vol. I, ecc., ecc., op. cit., pag. 244.

20) Cfr. V. MELLANA, *Nozioni di diritto giudiziario somalo*, Vol. I, Mogadiscio, 1957, pag. 59 e segg.

21) Cfr. nota 20).

22) Cfr. V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Olt.*, Vol. I, ecc., ecc., op. cit., pag. 262.

23) Cfr. V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Olt.*, Vol. I, ecc., ecc., op. cit., pag. 138 e segg.

24) Cfr., per un breve sguardo storico-critico sulla origine della esistenza della duplicità di legislazione e di giurisdizione, V. MELLANA, *Noz. dir. Giud. som.*, ecc., op. cit., pag. 9 e segg.

25) Cfr. anche V. MELLANA, *Dir. proces. isl. som.*, ecc., op. cit. pag. 30 e segg., *Id.*, *Alcuni aspetti storici e dogmatici del diritto giudiziario musulmano in Somalia sotto Amministrazione fiduciaria internazionale italiana*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, Vol. XXXIII, Roma, 1958, pag. 43 e segg.

26) Cfr. E. CUCINOTTA, *I conflitti di legge nell'Africa Italiana*, Padova, 1943, pag. 74.

27) Cfr. Cassazione del Regno, 5 agosto 1950, Saleh bin Alin c. Salen bin Salem Naghib, in *F.I.*, 1941, I, 165.

28) Cfr. D. GUZZARDI, *Dei termini per comparire dalle Colonie*, in *G.I.*, 1937, IV, 190.

29) Cfr. Appello Libia, 24 febbraio 1923, Bola, in *Giurisprudenza Libia*, II, 224; 21 marzo 1925, Zazzeri, *Ibidem*, II, 349; 15 maggio 1933, Fabbro c. Governo Cirenaica, in *F.I.*, 1934, I, 858. Cfr. anche Cass. Regno, 7 marzo 1928, Meli di Ben Hag, in *F.I.*, Rep. 1928, e Colonie, n. 8. Cfr. infine: E. CUCINOTTA, *Dir. col. it. ecc.*, op. cit., pag. 371.

30) La nozione processualistica civile di perenzione, deriva dai cosiddetti termini perentori, che sono quelli che non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno sull'accordo delle parti e sono dichiarati tali espressamente dalla legge in omaggio ad una necessità di ordine pubblico.

31) Cfr. Cassazione Regno, 15 maggio 1930, Ali ben Hag, in *Giustizia penale*, 1931, II, 677.

32) Cfr. R. GOVERNO DELLA SOMALIA ITALIANA, *Ufficio del Giudice della Colonia. Circolare n. 61-38, del 10 giugno 1938, sulla applicazione del nuovo Ordinamento Giudiziario di cui al R.D. 20 giugno 1935, n. 1638, sulla raccolta dei « testur » e su alcune norme riguardanti la proprietà immobiliare privata dei sudditi*. Mogadiscio, Regia Stamperia della Colonia, 1938, pag. 3.

33) Cfr., al riguardo, MATTEOTTI, *Oggetti di ricorso per cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie*, nel *Codice procedura penale, Supplemento alla Rivista Penale*, 1918, 196; PAPPAGLIOLO, *In tema di ricorso in cassazione contro le sentenze penali dell'Autorità Giudiziaria della Somalia Italiana*, in *F.I.*, 1931, II, 87.

34) Cfr. Cassazione. Roma, 21 febbraio 1903, Omar Ismail, *Riv. Pen.*, LVII, 730; Cassazione, Roma, 16 giugno 1903, Kummed Mahommed, *Riv. Pen.*, LXIII, 443.

35) Cfr. Cassazione, Roma, 21 marzo 1930, Said Abdalla Amigani, *F.I.*, 1931, II, 87.

36) Cfr., per tutti, E. CUCINOTTA, *Dir. col. it. ecc.*, op. cit., *passim*.

37) Per un'ampia ed esauriente bibliografia particolare sia per il diritto musulmano e consuetudinario vigente in Somalia, ma anche in Eritrea e nell'Africa Orientale Italiana cfr. le note 2), 3) e 4) del capitolo terzo.

38) Cfr. E. CUCINOTTA, *Dir. col. it.*, ecc., op. cit., pag. 343.

39) Cfr., in particolare: TH. W. JUYNBOLL, *Manuale di diritto musulmano secondo la dottrina della Scuola Sciafeita*, Milano, 1906, traduzione in italiano dal tedesco di G. Baviera; « Minhaji at-Talibin, Le guide des Zélés croyants, Manuel de jurisprudence rite de Chafi' i », traduzione in francese dall'arabo di L.W.C. VAN DEN BERG, Batavia, 1882, volumi quattro; per altre notizie e bibliografia cfr. V. MELLANA, *Dir. proc. musul. ecc.*, ecc., op. cit., *passim*.

40) Cfr. U. BORSI, *Studi di diritto coloniale* (V. Le fonti del diritto coloniale) Estratto dagli Studi Senesi, Torino, 1918, pag. 126; E. CUCINOTTA, *Dir. col. it. ecc.*, op. cit., pag. 321, nota 1.

41) Cfr., per una analisi del problema, E. CUCINOTTA, *Dir. col. it. ecc.*, op. cit., pag. 1 e segg., e gli Autori citati nelle note. Cfr., anche, V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Olt.*, Vol. I, ecc., ecc., op. cit. pag. 10 e segg.

42) Cfr., per tutti, E. CUCINOTTA, *Dir. col. it. ecc.*, op. cit., pag. 152 e segg., e gli Autori ivi citati.

43) Cfr. la nota precedente.

44) Cfr. RUSCA, *Il tenente Dario Livraghi dinanzi al Tribunale federale di Losanna. Opposizione e domanda di estradizione*, in *Foro Penale* 1891; Cfr., inoltre, la memoria del difensore del tenente, avv. Konig, nel *Journal de droit international privé*, 1891, pag. 838 e segg.

45) Cfr., tra gli altri, G. MONDAINI, *La politica indigena dell'Italia coloniale*, in *Rivista coloniale*, 1924, pag. 240 e segg.; M. COLUCCI, *Estensione e limiti di applicazione dei diritti consuetudinari indigeni nelle Colonie*, in *Atti del II Congresso di Studi Coloniali*, Firenze, 1935, pag. 241; A. MALVEZZI, *Il rispetto degli usi e costumi indigeni nel diritto internazionale e nel diritto interno degli Stati*, in *Atti del I Congresso di Studi Coloniali*, Firenze, 1931, Vol. I, pag. 12, e gli Autori citati nelle note delle pag. 60 e segg. di E. CUCINOTTA, *Dir. col. ital.*, ecc., op. cit.

46) Cfr. V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Olt.*, Vol. ecc. ecc., op. cit., pagina 4 e segg.

47) Il concetto generale di ordine pubblico si faceva risalire a quello desumibile dall'art. 12 delle Disposizioni preliminari al codice civile italiano del 1865, che recitava: « Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del Regno che concernono le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume ». Il contenuto di tale articolo veniva poi trasferito nell'art. 31 delle stesse disposizioni preliminari al Codice civile italiano del 1942.

48) Cfr. FRAGOLA, *Il diritto amministrativo coloniale*, Napoli 1913, pag. 12; U. BORSI, *Studi dir. col.*, ecc., ecc., op. cit., pag. 122; SOLUS, *Traité de la condition des indigènes en droit privé*, Paris, 1927, pag. 302; A. MALVEZZI, *Elementi di diritto coloniale*, Padova, 1928, pag. 20, ed ampiamente, DE LEONE, *Il concetto*

di ordine pubblico coloniale in Riv. delle colonie italiane, 1931, pag. 261 e segg.,
ripubblicato negli *Studi di diritto coloniale*, Roma, 1935, pag. 7 e segg.

49) Cfr. R. Governo della Somalia Italiana. *Ufficio del Giudice della Colonia*.
Circolare 61-38, ecc., op. cit. La raccolta dei « Testur » non veniva mai sistemata
organicamente e non se ne sono mai avute pubblicazioni ufficiali, sia da parte
dell'Ufficio del Giudice della Colonia, sia da parte del Governo. Essa si limitava
ad una semplice raccolta, di quanto veniva deliberato negli « Scir » delle varie
Regioni, i cui verbali venivano trasmessi in copia al Governo nei cui archivi ve-
nivano custoditi. Per avere una idea di questi « Testur », si faccia confronto con
quelli riportati a pagg. 210-217 del Vol. I, *Il Territorio e le popolazioni* di E.
MIGLIORINI, M.M. MORENO, E. BROTTI, V.L. GROTTANELLI ed E. DE AGOSTINI,
di questa Collana edita dal Comitato per la documentazione delle attività italiane
in Africa del Ministero degli Affari Esteri, Roma, 1955.

CAPITOLO III

L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PER L'ERITREA APPROVATO CON IL R.D. 20 GIUGNO 1935, N. 1649

SEZIONE PRIMA

PRINCIPI GENERALI - ORGANI GIURISDIZIONALI E PERSONALE GIUDIZIARIO

1. Cenni sul progetto di Ordinamento Giudiziario elaborato dal Governo della
Colonia Eritrea nel 1932 - Principali proposte di riforma, modificazioni e di ag-
giunte nei confronti dell'Ordinamento Giudiziario allora vigente del 1926. -
2. Criteri accolti dalla Commissione Ministeriale per lo studio e la redazione degli
Ordinamenti Giudiziari per l'Eritrea e la Somalia nei confronti del primo. -
3. L'Ordinamento Giudiziario per la Colonia Eritrea approvato con il R.D. 20 giu-
gno 1935, n. 1649, e sua ritardata entrata in vigore - Partizione ed ordine di espo-
sizione della materia - Rinvio. - 4. Organi giurisdizionali in Eritrea per i citta-
dini italiani e gli stranieri: a) il Conciliatore; b) il Giudice della Colonia; c) le Se-
zioni di Giudicatura; d) la Corte di Assise. - 5. Organi giurisdizionali in Eritrea
per i sudditi coloniali e gli assimilati: a) i Capi Indigeni; b) i Residenti e i Com-
missari Regionali; c) i Tribunali di Commissariato; d) la Corte di Assise; e) i
Qadi; f) il Tribunale Sciaraitico; g) il Governatore; - 6. Organi giudiziari in Italia
aventi giurisdizione sul territorio dell'Eritrea: a) la Corte di Appello di Roma; b) la
Corte di Cassazione del Regno - I conflitti di giurisdizione e di attribuzione. -
7. La giurisdizione militare - Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato -
Le controversie relative a diritti tra privati e la Pubblica Amministrazione -
La giustizia amministrativa - Il contenzioso tributario - Le controversie tra
famiglie e gruppi di famiglie, tribù e villaggi in materie speciali - La consulenza
legale e la difesa della Pubblica Amministrazione - L'Ufficio del Pubblico Mini-
stero e suo ordinamento - Rinvio. - 8. Il personale giudiziario e relativo stato
giuridico in Colonia - Magistrati, Cancellieri, Segretari, Ufficiali Giudiziari, In-
terpreti, Uscieri - Gli Amministratori Giudiziari - Rinvio. - 9. Il patrocinio legale
- Rinvio - Il gratuito patrocinio. - 10. Il Notariato - La Conservatoria delle
ipoteche - Il servizio del casellario giudiziale: rinvio - Cenni sull'ordinamento
carcerario: rinvio.

1. - CENNI SUL PROGETTO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ELABORATO DAL GOVERNO DELLA COLONIA ERITREA NEL 1932 - PRINCIPALI PROPOSTE DI RIFORMA, MODIFICAZIONI E DI AGGIUNTE NEI CONFRONTI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ALLORA VIGENTE DEL 1926.

La Commissione governatoriale nominata in Eritrea per lo studio e la compilazione di un progetto di nuovo Ordinamento Giudiziario in questa Colonia, aveva avuto, a differenza della consimile Commissione in Somalia, il lavoro di molto agevolato in questo importantissimo compito dal fatto che l'Ordinamento Giudiziario preso in esame era di recente elaborazione e pubblicazione, risalendo all'anno 1926 e rappresentando esso già tutti quegli sforzi che la dottrina, la giurisprudenza e le Autorità politico-amministrative coloniali ed il Governo Centrale in Italia avevano raggiunto al fine di dare a quel territorio un'amministrazione della giustizia il più possibile completa e rispondente alle reali esigenze di quel periodo storico della Colonia Eritrea.

Infatti l'Ordinamento Giudiziario per la Colonia Eritrea (contenente 130 articoli), approvato con il R.D. 7 febbraio 1926, n. 342, accompagnato a brevissima distanza di tempo dal relativo Regolamento Giudiziario (contenente 159 articoli), approvato con il decreto governatoriale 24 maggio 1926, n. 4379, oltre a rispecchiare nelle sue linee essenziali il contenuto del precedente Ordinamento Giudiziario e relativo Regolamento del 1908, aveva compreso e fuso in un complesso di norme abbastanza armonico e con alcuni indubbi pregi di sistematica giudiziaria nei confronti degli altri precedenti Ordinamenti Giudiziari anche di altre Colonie, diversi provvedimenti legislativi contenenti norme che in epoche successive la vita giudiziaria di quella Colonia aveva ritenuto necessario far adottare per adeguarsi al successivo evolversi e progredire della sua vita sociale e politico-amministrativa.

Le principali proposte di riforma aventi carattere di vere e proprie innovazioni presentate dalla Commissione locale e fatte proprie dal Governo della Colonia si possono riassumere nelle seguenti:

a) istituzione dei Pretori, con conseguente abolizione dei Conciliatori allora esistenti e funzionanti;

b) devoluzione alla Corte di Assise della competenza allora spettante nei confronti dei sudditi coloniali od assimilati ai Tribunali di Commissariato o di Residenza, con conseguente abolizione di questi ultimi;

c) istituzione del Tribunale Sciaraitico per la decisione delle controversie sorte esclusivamente fra sudditi od assimilati di religione musulmana;

d) devoluzione della competenza, in materia civile e commerciale, alle Autorità Giudiziarie per i cittadini italiani, anche quando nella relativa controversia una sola delle parti fosse cittadino o straniero.

In molte altre parti simili all'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, questi quattro punti costituivano la base su cui la Commissione Ministeriale elaborava, a sua volta, il progetto per la Colonia Eritrea, che, salve alcune variazioni non affatto sostanziali, veniva poi accettato ed approvato definitivamente.

2. - CRITERI ACCOLTI DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE PER LO STUDIO E LA REDAZIONE DEGLI ORDINAMENTI GIUDIZIARI PER L'ERITREA E LA SOMALIA NEI CONFRONTI DEL PRIMO.

La Commissione Ministeriale, la stessa che aveva studiato e redatto il progetto del nuovo Ordinamento Giudiziario per la Somalia, testé esaminato, nel presentare nell'anno 1934, dopo quello somalo, al Ministro per le Colonie il progetto del nuovo Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea, rilevava, innanzitutto, che aveva tenuto presente nella sua compilazione, tre elementi di impostazione fondamentali e cioè le proposte formulate dal Governo della Colonia Eritrea, le modificazioni in quel periodo di tempo adottate per l'Ordinamento della Libia e le modificazioni apportate all'Ordinamento Giudiziario per la Somalia.

Torna qui opportuno osservare che per la prima volta la Somalia, Colonia secondogenita, veniva presa, quanto all'amministrazione della giustizia, in considerazione per indirizzare se non influenzare il sistema giudiziario della Colonia primogenita, la quale, peraltro, colonialmente più vecchia e più evoluta amministrativamente nei confronti della prima, ne aveva sempre influenzato per il passato, con i suoi vari ordinamenti, l'evoluzione giudiziaria.

Il riferimento all'Ordinamento della Libia ed in particolare a quello della Somalia ed anche ai principi contenuti nella recente nuova legge organica eritreo-somala del 6 luglio 1933, n. 999, aveva un particolare significato, in quanto si voleva sottolineare la tendenza della politica legislativa coloniale italiana in materia di amministrazione della giustizia che cercava, in quel tempo, non solo di porre le prime basi per una unitarietà di legislazione per l'Africa Orientale Italiana

in questo campo, ma anche di realizzarne i relativi principi, immane compito che la seconda guerra mondiale, come si vedrà più avanti, interrompeva mentre già stava avviandosi a realizzazione.

La Commissione Ministeriale nel prendere le mosse dall'Ordinamento Giudiziario eritreo del 1926, rilevava come il contenuto sostanziale resisteva assai bene alle nuove esigenze di allora, e manifestava ancora tali pregi di rispondenza alle esigenze locali, da costituire una tradizione degna di essere, almeno nelle sue linee fondamentali, conservata. ¹⁾

E proseguiva testualmente: « Con tale programma la Commissione, dopo avere stabilito attraverso un accuratissimo esame delle norme oggi in vigore e delle modifiche suggerite dal Governo dell'Eritrea quali di esse fossero rispettivamente da conservare o da accogliere, si è particolarmente studiata di riesaminare la materia in un complesso di disposizioni quanto più fosse possibile ordinate e chiare, in guisa da assicurare al nuovo ordinamento quella facile comprensione, che dovrebbe essere requisito fondamentale di ogni legge.

« A tale scopo è stata seguita la falsariga dello schema inviato dall'Eritrea, la cui impostazione è apparsa singolarmente felice e si sono aggiunte tutte quelle disposizioni che sono state ritenute necessarie per aggiornare il nuovo testo con le leggi di recente promulgazione nel Regno o nelle Colonie quali i codici penale e di procedura penale, la legge sui fallimenti, l'ordinamento organico per le Colonie dell'Africa Orientale e simili ».

Passando poi all'esame delle più importanti innovazioni contenute nello schema elaborato in Eritrea ed elencate nel paragrafo precedente, la Commissione Ministeriale osservava, quanto alla istituzione dei Pretori con la conseguente soppressione dei Conciliatori, organi giudiziari funzionanti in base all'Ordinamento Giudiziario eritreo del 1926, come tale proposta non poteva essere accettata.

Lo schema governatoriale nella sostanza, con tale poposta, veniva ad abbandonare l'allora in vigore sistema della ripartizione della giustizia civile per i cittadini italiani e gli stranieri assimilati fra i tre organi di giurisdizione e cioè Conciliatori, Giudice della Colonia e Tribunale della Colonia (Titolo secondo, Sezioni 1^a 2^a e 3^a, dell'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea approvato con il R.D. 7 febbraio 1926, n. 342).

Così facendo, l'abolizione dei Giudici Conciliatori comportava il trasferimento dell'attribuzione della loro competenza ai Pretori,

che avrebbero dovuto risiedere in ogni capoluogo di Commissariato o di Residenza, e conoscere di ogni altra materia civile e penale attribuita dai codici del Regno o da leggi speciali al Magistrato omonimo. Conseguentemente l'allora competenza del Tribunale della Colonia, con qualche modificazione nella sua composizione, sarebbe stata quella dei Tribunali del Regno, compresa quella di giudicare in appello le sentenze pronunciate dai Pretori in cause di valore superiore alle lire cinquecento.

Evidentemente non erano da dimenticare e da sottovalutare le ragioni che avevano determinato il Governo dell'Eritrea a proporre siffatta riforma; infatti con essa, da un lato, si cercava di realizzare il concetto di avviare sempre più verso la normalizzazione gli istituti giurisdizionali per i cittadini italiani e dall'altro si desiderava, con l'abolizione dei Giudici Conciliatori, alleggerire i Commissari Regionali di una parte delle attribuzioni che l'Ordinamento Giudiziario del 1926 aveva loro conferito in materia giudiziaria.

« Ma la Commissione — così riferiva la Relazione della Commissione Ministeriale — pur convenendo che la giustizia per i cittadini dovrebbe essere anche nelle Colonie amministrata sempre da Magistrati dell'Ordine Giudiziario, non trova che lo stato di sviluppo della popolazione bianca nei centri minori dell'Eritrea giustifichi sufficientemente la destinazione di un Magistrato presso ogni sede di Commissariato, con giurisdizione limitata ai pochi cittadini italiani o stranieri assimilati esistenti; e sia pure estesa alle controversie che nel Regno sarebbero di competenza dei Giudici Conciliatori ».

Suggeriva, inoltre, la stessa Commissione Ministeriale, quasi a contemperare la soluzione negativa accolta, che una prudente ed accorta scelta dei Conciliatori fra i funzionari locali e specialmente fra quelli addetti ai Commissariati ed alle Residenze in possesso di laurea di giurisprudenza, avrebbe avuto il vantaggio di assicurare ottimi giudici per le controversie di entità minore, che rappresentavano, peraltro, la maggioranza, consentendo, nello stesso tempo, ai sopradetti funzionari designati un addestramento quanto mai utile nelle funzioni attinenti al magistero della giustizia.

Per le controversie, invece, di importanza maggiore, come pure per quelle in grado di appello avverso le sentenze pronunciate dai Conciliatori, le parti avrebbero sempre potuto adire il Giudice della Colonia, la cui sede non si poteva più allora considerare tanto lontana dai centri abitati minori, come poteva esserlo un tempo, quando le comunicazioni ferroviarie e stradali erano scarsissime e meno celeri i mezzi di trasporto, Giudice della Colonia che, peraltro,

si era sempre rilevato, attraverso l'esperienza di molti anni, organo giurisdizionale agile ed ottimo sotto tutti i riguardi.

A sua volta la Commissione Ministeriale proponeva una modifica all'Ordinamento Giudiziario del 1926 consistente nella differente composizione dell'organo giudicante in materia civile, nel senso che nei giudizi civili il Giudice della Colonia pronunciava da solo qualunque fosse il valore della controversia, mentre avrebbe continuato a giudicare collegialmente nella materia penale di competenza del Tribunale.

A questa soluzione la Commissione era giunta in base a considerazioni piuttosto pratiche che dottrinali, e senza la minima intenzione — come leggevasi nella Relazione — di risolvere la vecchia e vessata questione della preferenza da dare al giudice collegiale o al giudice unico, e tanto meno di metterla in discussione. Quale che fosse il giudizio sulla bontà dell'uno piuttosto che dell'altro sistema, una cosa era certa « che fino a quando le condizioni del Bilancio della Colonia e le esigenze del suo sviluppo demografico non consentiranno che il Giudice sia fiancheggiato da Magistrati togati, l'attuale sistema di scabinato non potrà mai dare le garanzie di un collegio composto di tutti elementi tecnici. Onde, è preferibile affidare al giudice unico la conoscenza piena di tutte le controversie civili: che è quanto dire, sopprimere con una disposizione più semplice e sincera una finzione giuridica inutile ed ingombrante. Non così è invece dei giudizi penali, nei quali potendo entrare in gioco fattori di contenuto non sempre o non esclusivamente giuridico, l'intervento di elementi non tecnici può recare un utile contributo di umana saggezza e di sana equità ».

Di fronte alla seconda innovazione del Governo dell'Eritrea consistente nella proposta di affidare alla Corte di Assise di Asmara, presieduta dal Giudice della Colonia e composta di quattro Assessori Italiani e quattro Notabili Indigeni, la competenza allora spettante ai Tribunali di Commissariato o di Residenza, la Commissione Ministeriale rilevava che siffatta proposta aveva l'indubbio merito di rappresentare un sintomatico passo verso quella unità della giurisdizione che doveva costituire la meta di ogni buon ordinamento coloniale e trovava, senza dubbio alcuno, il suo fondamento principale nei mutati aspetti della delinquenza indigena, specie nella materia relativa ai reati contro la proprietà e le persone.

Osservava, al riguardo, testualmente la Commissione Ministeriale: « È noto, infatti, che la nuova generazione dei nostri sudditi se da un lato ha acquistato, in contatto con la nostra civiltà, il beneficio di una certa evoluzione verso forme di vita più progredite,

ha assorbito, per contro, abitudini e vizi prima sconosciuti fra gente primitiva e che costituiscono non di rado la spinta a forme di delinquenza per essi affatto nuove, o rarissime: quali ad esempio, l'omicidio per ragioni di furto, la rapina, il falso e simili ».

Pertanto, mentre si riteneva giusto ed opportuno che i delitti di tal genere fossero devoluti, soprattutto per ragioni di esemplarità e di unicità di indirizzo, alla competenza di una unica Corte di Assise con sede in Asmara e presieduta dal Magistrato più alto della Colonia, acquistando subito, in tal modo, tale nuovo organo grande ed immediata autorità fra le popolazioni indigene, non si riteneva altrettanto opportuno che fossero accentrati nello stesso organo anche la competenza a giudicare di quei delitti che si commettevano dai sudditi coloniali od assimilati per moventi che erano collegati a istinti o a pregiudizi caratteristici di determinate razze o tribù, ovvero a ragioni politiche.

Si rilevava, infatti, che sottrarre in tali casi i colpevoli al giudizio dell'Autorità che più direttamente conosceva le popolazioni ed era in grado di valutarne gli intimi sentimenti e le passioni, avrebbe potuto costituire allora oltre che una innovazione non reclamata da apprezzabili motivi di convenienza intrinseca, anche un grave errore politico.

Conseguentemente la Commissione Ministeriale « convinta che in materia così gelosa, come quella dell'amministrazione della giustizia », indigena, convenisse « procedere per gradi e con molta prudenza », sceglieva la via di mezzo, contemperando i due estremi mediante l'attribuzione alla Corte di Assise di Asmara di tutti i delitti di indole comune, commessi da sudditi coloniali od assimilati e che non fossero di competenza dei Capi Indigeni oppure del Commissario Regionale. Nello stesso tempo si conservava all'allora vigente Tribunale Regionale, presieduto dal Commissario, la conoscenza soltanto di quei fatti che, pur assumendo la figura giuridica di reati del codice penale e delle altre leggi penali italiane, avevano un contenuto etico-giuridico del tutto diverso; e quelli altresì che, pur non rivestendo sempre veri e propri estremi di reati, fossero rivolti ad ostacolare l'esercizio dell'azione di governo ed i mezzi di penetrazione civile in Colonia.

In tal modo, il Tribunale di Commissariato (corrispondente al Tribunale Regionale dell'Ordinamento Giudiziario somalo), che aveva sempre fino ad allora dato ottima prova, poteva continuare a funzionare mentre l'amministrazione della giustizia penale indigena ne avrebbe sempre tratto maggior vantaggio, sia per la maggior

rapidità con cui avrebbe potuto essere esercitato e sia per la sua più esatta rispondenza al fatto commesso.

Non solo, ma poichè indubbiamente l'elemento psicologico del reato poteva essere meglio valutato da questo speciale organo giurisdizionale funzionante in Eritrea, che da altro esistente fuori dal territorio della Colonia oppure dallo stesso giudice ordinario, la Commissione Ministeriale aveva voluto espressamente attribuire al sopradetto Tribunale di Commissariato anche la cognizione dei reati commessi da sudditi coloniali eritrei ed assimilati contro la personalità dello Stato, che erano previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale italiano, e, allora, devoluti alla competenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.

La terza innovazione proposta dal Governo dell'Eritrea riguardava la istituzione del Tribunale Sciaraitico per la cognizione in grado di appello delle controversie, in materia civile e commerciale, sorte fra sudditi coloniali od assimilati di religione musulmana.

L'Ordinamento Giudiziario allora vigente del 1926 aveva cercato di temperare i principi di diritto islamico che nella materia erano e sono poco favorevoli all'appello contro le decisioni pronunciate dai Qadi da ammettere perfino che questi potessero riformare e revocare, in ogni tempo, le proprie sentenze, piuttosto che consentire il riesame da parte di un'Autorità Giudiziaria diversa, con l'introdurre il sistema dell'omologazione (art. 75 Ordinamento Giudiziario approvato con il R.D. 7 febbraio 1926, n. 342).

In base a quest'ultimo, nei casi di istanza delle parti, i Commissari Regionali ed i Residenti dovevano omologare o vistare, come nella prassi corrente si diceva più semplicemente, le sentenze pronunciate dai Qadi, relativamente allo statuto personale e al diritto di famiglia, qualora non vi ostassero le incompatibilità previste dallo stesso Ordinamento Giudiziario e fossero stati osservati rigorosamente i limiti della competenza per materia. Se poi fossero risultati mancanti i requisiti essenziali o fosse risultato altrimenti necessario, potevano rinviare per un nuovo esame la causa al Qadi stesso che si era già pronunciato, e qualora, infine, la sentenza fosse risultata viziata di incompetenza, dovevano rinviare la causa all'organo competente.

La Commissione Ministeriale accoglieva questa innovazione, rilevando che pur non essendo accompagnata da una Relazione esplicita da parte del Governo dell'Eritrea, era facilmente immaginabile che l'istituto della omologazione doveva avere prodotto inconvenienti nella sua pratica attuazione.

E nell'accettare l'istituzione del nuovo Tribunale Sciaraitico si osservava che se esso costituiva un ritorno al rispetto della gerarchia islamica, tale organo giudiziario religioso era unico ed avendo attribuito il diritto di riforma delle sentenze dei Qadi in sede di appello, non poteva offendere, anche per gli elementi di cui era composto, la suscettibilità di alcuno ed avrebbe senz'altro goduto del necessario prestigio, così come accadeva in altre Colonie ove detto organo giurisdizionale funzionava da tempo senza dar luogo ad inconvenienti.

Infine, il principio di sovranità dell'Italia non poteva ritenersi in alcun modo menomato, poichè era stata lasciata integra la facoltà in capo al Governatore di promuovere il giudizio di revisione anche nei confronti delle sentenze pronunciate dal Tribunale Sciaraitico.

Riguardo alla quarta innovazione, sempre proposta dal Governo dell'Eritrea, concernente la devoluzione della competenza, in materia civile e commerciale, all'Autorità Giudiziaria per cittadini italiani anche quando nella relativa controversia una sola delle parti fosse cittadino italiano o straniero, la Commissione Ministeriale faceva propria detta riforma, osservando che il sistema, allora vigente in base agli artt. 5 e 73 dell'Ordinamento Giudiziario del 1926 per quanto riguardava specialmente i giudizi civili, era ingiustificato, assurdo e di dubbia costituzionalità.

Secondo quest'ultimo Ordinamento, infatti, valeva il principio perfettamente contrario alla soluzione innovatrice proposta, e cioè che quando il convenuto o l'accusato fosse suddito coloniale od assimilato, la competenza a giudicare spettava all'Autorità politico-amministrativa qualunque fosse la nazionalità dell'attore o del denunciato o del querelante.

Questa disposizione costituiva, invero, un passo a ritroso del processo evolutivo fino a poco tempo prima compiutosi, per mezzo del quale le popolazioni indigene venivano ogni giorno di più assoggettate alle istituzioni italiane.

«Oltre a ciò» — osservava la Relazione della Commissione Ministeriale — «il riguardo per qualche indigeno costretto a recarsi ad Asmara da più o meno lontani luoghi della Colonia o dell'oltre confine, per presentarsi avanti il Giudice o il Tribunale, o la preoccupazione di una controversia insorta fra il carovaniere e un commerciante italiano o straniero assimilato — tali sono stati i motivi addotti per giustificarla — se possono consigliare qualche norma di diritto processuale atta a rendere sempre più agile e snello il pro-

cedimento civile avanti alle Autorità Giudiziarie della Colonia, non possono però mai costituire motivi di così eccezionale gravità da legittimare la deroga al principio che vieta di sottrarre il cittadino al proprio Giudice naturale. Tanto meno potrebbe legittimarla il timore che l'indigeno non trovi avanti le Autorità Giudiziarie ordinarie adeguata e sufficiente comprensione dei propri istituti giuridici tradizionali.

« L'esperienza di tanti anni ha dimostrato ormai luminosamente come anche i Magistrati togati sappiano rendersi esatto conto delle consuetudini degli indigeni e della loro vita giuridica. Onde anche sotto cotesto riflesso appare sempre meno giustificato il permanere di una disposizione che rappresenta un compromesso non certo giovevole al principio di autorità, e un innegabile regresso ».

Di particolare interesse non solo dottrinale sono ancora oggi le argomentazioni in base alle quali la Commissione Ministeriale riteneva di considerare i Tribunali di Commissariato quali organi di giurisdizione ordinaria per gli indigeni e non organi di giurisdizione straordinaria.

Infatti, si era rilevato, la competenza ad essi assegnata comprendeva delitti, che salvo alcuni di natura strettamente politica, rientrano, per dire così, nella comune attività delinquenziale degli indigeni e dovevano essere giudicati ed eventualmente puniti alla stregua dei criteri che regolavano la normale applicazione per essi della legge penale. L'aver poi aggiunto a tale competenza anche delitti spettanti al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, non era stato ritenuto sufficiente per modificare il carattere di giurisdizione ordinaria di tale Tribunale, il quale per ciò restava l'organismo più appropriato per giudicare reati a contenuto etico-giuridico diversi da quelli contemplati nella legge nazionale. D'altra parte nulla avrebbe potuto impedire che, verificandosi eccezionali manifestazioni per le quali gli organi di giurisdizione ordinaria si fossero dimostrati inadeguati od insufficienti, il Governatore ricorresse alla istituzione dei Tribunali Speciali previsti dalla legge organica eritreo-somala del 6 luglio 1933, n. 999.

Queste le più importanti innovazioni e modificazioni che meritavano di essere messe in rilievo, mentre di quelle minori si farà menzione più avanti quando si esporrà partitamente ed integralmente l'Ordinamento Giudiziario eritreo del 1935, tenendo presente, però, già fin da ora che molte sue parti risulteranno di eguale contenuto delle corrispondenti dell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935, per cui ad esse se ne farà rinvio.

3. - L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PER LA COLONIA ERITREA, APPROVATO CON IL R.D. 20 GIUGNO 1935, N. 1649, E SUA RITARDATA ENTRATA IN VIGORE - PARTIZIONE ED ORDINE DI ESPOSIZIONE DELLA MATERIA - RINVIO.

Il testo del progetto di Ordinamento Giudiziario elaborato dalla Commissione Ministeriale si può dire che veniva integralmente e sostanzialmente approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1649, conservando anch'esso, come quello per la Somalia, la ormai tradizionale denominazione di Ordinamento Giudiziario: dei centosettantuno articoli contenuti nel progetto della Commissione Ministeriale si giungeva, nel decreto reale, a centosessantacinque, rappresentando i sei articoli risultati soppressi, disposizioni che erano state incorporate e fuse con altre senza alterarne la sostanza.

Anche per l'Ordinamento Giudiziario del 1935 eritreo come per quello somalo già esaminato, non si provvedeva alla emanazione di un Regolamento Giudiziario come per il passato, mentre invece si provvedeva, per quello eritreo, quantunque pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana subito dopo quello somalo, ad una più sollecita pubblicazione anche sul Bollettino Ufficiale della Colonia Eritrea, ove apparso il 22 novembre 1936, entrava conseguentemente in vigore in quella Colonia, l'8 dicembre dello stesso anno, e cioè addirittura circa due anni prima dell'entrata in vigore di quello per la Somalia, ma pur sempre dopo l'entrata in vigore della nuova legge organica del 1936 e della costituzione dell'Africa Orientale Italiana (R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019), e successivamente anche all'intervento di una modificazione stessa dell'amministrazione della giustizia così come era stata prevista dal predetto Ordinamento Giudiziario 1935, avvenuta con il R.D. 21 agosto 1936, n. 2010, relativo all'istituzione di nuovi organi giudiziari nell'Africa Orientale Italiana.

La ripartizione dell'Ordinamento Giudiziario approvato era la seguente:

- Titolo I : Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia.
- Titolo II : Del personale giudiziario.
- Titolo III : Delle leggi vigenti in Colonia e loro applicazione.
- Titolo IV : Norme riflettenti le controversie tra la pubblica amministrazione ed i privati.
- Titolo V : Ordine e forma dei giudizi.

- Titolo VI : Autorizzazione a procedere e deroghe alle norme di giurisdizione per i funzionari civili e militari.
- Titolo VII : Conflitti di giurisdizione e di attribuzione.
- Titolo VIII : Esecuzione penale, misure di sicurezza e casellario giudiziale.
- Titolo IX : Grazia, condono e liberazione condizionale.
- Titolo X : Dell'extradizione.
- Titolo XI : Spese di giustizia.
- Titolo XII : Degli avvocati e procuratori.
- Titolo XIII : Del gratuito patrocinio.
- Titolo XIV : Del notariato e dell'archivio notarile. Del Conservatore delle ipoteche.
- Titolo XV : Degli amministratori giudiziari.
- Titolo XVI : Disposizioni generali e transitorie.

Nell'ordine di esposizione della materia si seguirà lo stesso schema adoperato per l'Ordinamento Giudiziario somalo, con l'avvertenza che si rinvierà alle norme di quest'ultimo, allorquando le corrispondenti dell'Ordinamento Giudiziario Eritreo risulteranno consimili.

4. - ORGANI GIURISDIZIONALI IN ERITREA PER I CITTADINI ITALIANI E GLI STRANIERI: a) IL CONCILIATORE; b) IL GIUDICE DELLA COLONIA; c) LE SEZIONI DI GIUDICATURA; d) LA CORTE DI ASSISE.

A differenza di quanto era statuito per la Somalia, l'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea prevedeva, come principio generale, una netta distinzione fra le Autorità alle quali era affidata l'amministrazione della giustizia fra i cittadini italiani e stranieri da una parte e quelle per i sudditi coloniali od assimilati dall'altra, senza permettere che le une avessero competenza a giudicare sulle persone che erano sottoposte alle altre e viceversa.

Ciò, indubbiamente, rappresentava nei confronti di quanto invece era stabilito nell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia un reale progresso verso la completa realizzazione del concetto di avviare sempre più verso la normalizzazione gli istituti giurisdizionali per i cittadini italiani col riconoscere potestà giurisdizionali nei confronti di questi ultimi ad organi il più possibile corrispondenti a quelli metropolitani.

Per i cittadini italiani, infatti, l'amministrazione della giustizia era affidata ai Conciliatori, al Giudice della Colonia e alla Corte di Assise (art. 1 dell'Ordinamento Giudiziario per la Colonia Eritrea approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1649); agli stessi organi erano pure sottoposti i cittadini di Stati esteri, in quanto però non fossero compresi fra gli assimilati ai sudditi coloniali, di modo che erano considerati, a tal fine, soltanto assimilati ai cittadini italiani.

Erano, invece, assimilati ai sudditi coloniali quei cittadini di Stati esteri e gli stranieri in genere, quando nelle materie di statuto personale, familiare e di successione, avessero invocato la legge islamica (art. 2 Ordinamento Giudiziario precitato): in questo caso erano sottoposti alle Autorità Giudiziarie stabilite per i sudditi coloniali.

Passando ad esaminare gli organi con giurisdizione in Eritrea, il primo di essi che veniva in considerazione nell'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea a differenza del corrispondente Residente dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia del 1935, era:

a) *Il Conciliatore*. Esso era costituito quale Giudice unico di primo grado ed aveva sede in ogni capoluogo di Commissariato Regionale e di Residenza e poteva essere affiancato nelle sue funzioni da un Vice Conciliatore.

Su proposta del Giudice della Colonia, ove particolari esigenze del servizio dell'amministrazione della giustizia lo richiedessero, il Governatore, con proprio decreto, aveva facoltà di assegnarne altri anche nei centri abitati che non fossero sedi di capoluogo (art. 4).

I Conciliatori ed i Vice Conciliatori erano nominati con decreto del Governatore, su proposta del Giudice della Colonia e del Rappresentante del Pubblico Ministero, fra i funzionari o fra i privati cittadini italiani, esclusi gli avvocati e i procuratori esercenti, purchè effettivamente risiedessero nel paese ove erano chiamati ad esercitare il loro ufficio.

L'Ufficio, comunque, di Conciliatore e di Vice Conciliatore era onorario e durava due anni, potendo però gli uscenti di carica essere riconfermati.

In caso di mancanza o di impedimento del Conciliatore e del Vice Conciliatore, ne faceva le veci un Conciliatore viciniore destinato con apposito decreto del Giudice della Colonia, previa autorizzazione del Governatore quando si trattasse di destinare un funzionario, e sentito il Rappresentante del Pubblico Ministero.

Presso l'Ufficio di Conciliatore le funzioni di Cancelliere erano esercitate da un ufficiale coloniale di seconda classe oppure da un

aiutante coloniale, ovvero, in mancanza di questi, da qualunque cittadino italiano maggiorenne abilitato all'esercizio di pubblici uffici, designato dallo stesso Conciliatore.

Le mansioni di usciere erano invece disimpegnate dagli stessi inservienti che erano addetti ai Commissariati Regionali ed alle Residenze, su designazione del Conciliatore medesimo.

Quest'ultimo era competente a giudicare le controversie, in materia civile e commerciale, il cui valore non fosse superiore alle lire millecinquecento, ed esercitava tutte le altre attribuzioni che gli erano affidate dalle leggi in allora vigenti.

Altri organi giurisdizionali per i cittadini italiani e gli stranieri erano i seguenti:

b) *il Giudice della Colonia*. Esso rappresentava anche per l'amministrazione della giustizia in Eritrea, il massimo organo giudiziario e coordinatore. Con tale titolo, cioè di Giudice della Colonia, aveva sede in Asmara ed era nominato con decreto reale su proposta del Ministro per le Colonie, di concerto con quello di Grazia e Giustizia, essendo stato scelto fra i Magistrati di carriera dell'Ordine Giudiziario italiano di grado sesto.

Nell'adempimento delle sue funzioni egli era coadiuvato da un Vice Giudice che era scelto fra i Magistrati di carriera italiani di grado non inferiore all'ottavo (art. 58).

Il Governatore poteva però, con proprio decreto, in caso di esigenze del servizio giudiziario e su proposta del Giudice della Colonia, nominare altri Vice Giudici, scegliendoli semplicemente tra i funzionari coloniali in possesso di laurea di giurisprudenza (art. 57).

Il Giudice della Colonia, come in Somalia, anche in Eritrea era giudice unico, di prima e di seconda istanza con competenza maggiore però in confronto di quello somalo. Infatti:

1) *In materia civile e commerciale di prima istanza* gli apparteneva la cognizione di tutte le controversie che non fossero di competenza dei Conciliatori, delle controversie di stato, di tutela, di alimenti, di quelle in materia di imposte ed in genere delle controversie di valore indeterminabile. Gli spettava pure la competenza relativamente alla intera procedura di fallimento e di concordato preventivo e conosceva, altresì, di tutte le azioni che ne derivavano, potendo delegare ai Commissari Regionali ed ai Residenti le attribuzioni demandate, in questa materia, al Giudice delegato.

2) *In materia civile e commerciale di secondo grado*, apparteneva al Giudice della Colonia la cognizione di tutte le controversie decise in prima istanza dai Conciliatori e che non fossero inappellabili

per valore (non superiore a lire cinquecento) e delle controversie decise dagli Arbitri qualunque ne fosse il valore ad eccezione delle sentenze arbitrali quando gli Arbitri fossero stati autorizzati a giudicare come amichevoli compositori, quando gli Arbitri stessi avessero pronunciato come giudici di appello, quando le parti avessero rinunciato all'appello stesso e quando la causa sarebbe stata di competenza del Conciliatore (art. 14).

3) *In materia penale di primo grado*, era competente a giudicare di reati che non fossero attribuiti alla competenza della Corte di Assise. Conosceva quindi anche delle contravvenzioni. Al Giudice della Colonia in Eritrea non spettava alcuna giurisdizione di secondo grado in materia penale nei giudizi per i cittadini italiani o stranieri.

Nei giudizi penali, però, che a termine del codice di procedura penale italiano o di particolari disposizioni di legge erano di competenza del Tribunale italiano, il Giudice della Colonia diventava, in Eritrea, organo collegiale misto. In tali giudizi, infatti, a fianco di esso partecipavano due Assessori cittadini italiani, i quali avevano voto deliberativo e costituivano con il Giudice stesso, che lo presiedeva, un unico Collegio.

4) *In materia di volontaria giurisdizione*, sempre per quanto concerneva i rapporti giuridici riguardanti i cittadini italiani o stranieri, era devoluta al Giudice della Colonia ogni attribuzione di volontaria giurisdizione così di competenza, in Italia, sia del Pretore che del Tribunale, nei casi e nei modi contemplati dal codice di procedura civile italiano. Gli era, del pari, devoluta la competenza per tutti i provvedimenti che il codice civile, il codice di procedura civile, il codice di commercio e le altre leggi speciali attribuivano alla cognizione in Italia del Tribunale in Camera di Consiglio.

5) Competevano, inoltre, al Giudice della Colonia, in Eritrea, altre attribuzioni di ordine più amministrativo che giudiziario, così come abbiamo già esaminato per il Giudice della Colonia in Somalia, cui pertanto si rinvia.

c) *Le Sezioni di Giudicatura*. Il Governatore aveva facoltà, se le esigenze del servizio lo richiedevano, di istituire, con decreto, su proposta del Giudice della Colonia e del Rappresentante del Pubblico Ministero, Sezioni di Giudicatura nelle località della Colonia Eritrea, nelle quali se ne sentiva la necessità, e poteva altresì disporre che fossero tenute sessioni periodiche nelle località minori (art. 18).

Il Giudice della Colonia allora, mediante decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Colonia, rendeva noti i giorni in cui

egli oppure un Vice Giudice si sarebbe recato nelle Sezioni di Giudicatura e quelli in cui avrebbe tenuto le sessioni periodiche. Nello stesso decreto doveva anche indicare le modalità del funzionamento delle Sezioni e delle sessioni periodiche.

Lo stesso Giudice della Colonia sceglieva tra i funzionari del proprio Ufficio le persone che avrebbero dovuto prestare servizio nelle Sezioni di Giudicatura e nelle sessioni periodiche nelle qualità di Cancelliere e di Ufficiale Giudiziario o di Usciere (art. 19).

d) *La Corte di Assise*. Era giudice penale collegiale di primo grado con sede in Asmara e con giurisdizione su tutto il territorio dell'Eritrea. Essa era composta del Giudice della Colonia che la presiedeva e di quattro Assessori cittadini italiani, i quali, a differenza dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, ove gli Assessori non avevano voto pari a quello del Presidente, giudicavano sul fatto soltanto, avevano anche voto deliberativo.

Essa era competente a conoscere dei delitti che erano di sua competenza secondo le leggi penali italiane.

5. - ORGANI GIURISDIZIONALI IN ERITREA PER I SUDDITI COLONIALI E GLI ASSIMILATI: a) I CAPI INDIGENI; b) I RESIDENTI E I COMMISSARI REGIONALI; c) I TRIBUNALI DI COMMISSARIATO; d) LA CORTE DI ASSISE; e) I QADI; f) IL TRIBUNALE SCIARAITICO; g) IL GOVERNATORE.

Anche la Colonia Eritrea, come per la Somalia, continuatosi ad adottare il principio del mantenimento oltrechè del diritto indigeno anche delle correlative giurisdizioni, l'amministrazione della giustizia per i sudditi coloniali e per gli assimilati, veniva disciplinata con meticolosa cura dandosi giusto rilievo sia al diritto musulmano che a quello consuetudinario e con l'istituire complessivamente ben otto diversi organi giurisdizionali destinati a tale indigena giurisdizione.

Si ricorda che la nozione di assimilato al suddito coloniale eritreo data dall'Ordinamento Giudiziario eritreo del 1935 era identica a quella formulata nell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935, per cui a quest'ultima ci si riporta, limitandoci qui ad esaminare singolarmente i sopradetti organi giudiziari.

a) *I Capi Indigeni*: erano di due categorie, quelli in genere nominati con decreto del Governatore e che erano i Capi di villaggio, di accampamento, di frazioni o sottofrazioni di tribù, ecc., e che potevano configurarsi anche a composizione collegiale quando si

costituivano in assemblee di Notabili. I Capi di questa categoria giudicavano in prima istanza le controversie civili sorte tra gli indigeni sudditi coloniali od assimilati, in base al diritto consuetudinario eritreo, fatta eccezione per le diverse competenze disposte dallo stesso Ordinamento Giudiziario ed in ispecial modo per quanto concerneva la competenza spettante ai Commissari Regionali ed ai Residenti.

Particolare rilievo aveva la competenza dell'altra categoria di Capi Indigeni, di quelli cioè specificatamente preposti ai mercati i quali dovevano giudicare di tutte le controversie che sorgevano fra sudditi eritrei ed assimilati a causa e nei mercati stessi, qualunque fosse la stirpe o la religione delle parti, in base alle particolari consuetudini vigenti in quel campo.

b) *I Residenti e i Commissari Regionali*. Il Residente ed il Commissario Regionale, quest'ultimo quando esercitava anche funzioni di Residente, erano giudice unico in materia civile di primo e secondo grado ed in materia penale di primo soltanto, ed avevano sede nei capoluoghi di Residenza e di Regione.

Nei giudizi civili ed in quelli penali essi potevano farsi assistere da Capi e da Notabili, da Priori o da Qadi, i quali esprimevano soltanto voto consultivo.

Il Residente ed il Commissario Regionale conoscevano pertanto:

1) *in materia civile, in prima istanza*, di tutte le controversie sorte fra sudditi coloniali eritrei nelle quali le parti fossero di diversa religione oppure appartenessero a diversi paesi o tribù, o comunque dipendessero da diversi Capi, nonchè di quelle altre controversie che per ragione di ordine pubblico ritenessero di avocare alla loro cognizione.

2) *in materia civile, in seconda istanza*, degli appelli proposti contro le sentenze pronunciate dai Capi Indigeni in primo grado;

3) *in materia penale, soltanto in primo grado*, di tutti i reati che non fossero di competenza del Tribunale di Commissariato o della Corte di Assise, qualunque fosse la religione delle parti.

c) *I Tribunali di Commissariato*. Giudice collegiale penale di primo grado, a carattere misto, il Tribunale di Commissariato era un organo introdotto con l'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea del 1926 a somiglianza del Tribunale Regionale dell'Indigenato, istituito con risultati veramente ottimi, in Somalia con l'Ordinamento Giudiziario somalo del 1911. La competenza spettante in base a quell'Ordinamento Giudiziario eritreo (art. 79 del R.D. 7 febbraio 1926, n. 342) al precedente Tribunale di Commissariato o di Resi-

denza, passava, però, alla Corte di Assise con l'Ordinamento Giudiziario eritreo del 1935, mentre al nuovo Tribunale di Commissariato veniva fissata una nuova competenza.

Ad esso, infatti, era devoluta la conoscenza dei seguenti reati, in quanto fossero in Italia di competenza della Corte di Assise, e se commessi in Eritrea da sudditi coloniali od assimilati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti dal titolo primo, libro secondo del codice penale italiano;

b) i delitti di omicidio e di lesioni personali quando fossero stati determinati da pretesi diritti delle collettività indigene in materia di proprietà fondiaria delle stirpi o tribù, pascoli od abbeverate; oppure fossero stati commessi allo scopo di esercitare vendette di sangue delle stirpi o delle tribù;

c) i delitti in materia di schiavitù previsti dagli artt. 600 a 604 del codice penale italiano;

d) il delitto di rapina quando avesse il carattere di razzia compiuta da un gruppo di indigeni contro la proprietà di altri, appartenenti ad una diversa stirpe, tribù, villaggio o paese (art. 34).

Il Tribunale di Commissariato, uno per ogni Regione della Colonia, aveva sede di regola nel capoluogo della Regione stessa, ma poteva essere convocato, con ordinanza del Presidente, anche in qualsiasi altra località della Regione, quando concorressero motivi di opportunità.

Era composto dal Commissario Regionale che lo presiedeva e di due Assessori nominati dal Governatore su proposta del Giudice della Colonia tra i funzionari civili e gli ufficiali delle Forze Armate. Il Tribunale giudicava collegialmente e gli Assessori avevano tutti voto deliberativo, mentre, invece, voto consultivo avevano semplicemente i due Notabili Indigeni che, nominati dal Governatore, potevano essere aggregati al Tribunale.

d) *La Corte di Assise*. Era anch'essa giudice collegiale penale di prima istanza, a carattere misto come il Tribunale di Commissariato, e conosceva di tutti i delitti commessi da sudditi coloniali eritrei od assimilati che secondo le leggi penali italiane vigenti in Eritrea, e non anche secondo il diritto penale indigeno, erano di competenza della Corte di Assise metropolitana, salve le eccezioni riferentisi alla competenza del Tribunale di Commissariato. Si continuava, in tal modo, l'applicazione del principio concordemente accolto dalla legislazione coloniale italiana in materia penale di far sì che i reati più gravi commessi dagli indigeni e quindi quelli soprattutto di competenza della Corte di Assise dovessero essere sempre puniti secondo il codice penale italiano, essenzialmente per la consi-

derazione che il diritto penale indigeno, codificato o non, in queste ipotesi era sempre incompatibile con l'ordine pubblico e le stesse leggi italiane.

La Corte di Assise era composta del Giudice della Colonia che la presiedeva, di quattro Assessori cittadini italiani, e di quattro Notabili Indigeni: i primi avevano voto deliberativo, mentre i secondi soltanto consultivo. Essa era unica per tutto il territorio.

Ove concorressero particolari motivi, il Presidente della Corte di Assise poteva disporre che al dibattimento assistessero anche altri consulenti scelti opportunamente fra i Notabili Indigeni per l'accertamento delle consuetudini indigene, che, come per l'Ordinamento Giudiziario somalo, avevano vigore soltanto per la valutazione delle circostanze scusanti, minoranti, per la liquidazione dei danni, ecc.

e) *I Qadi*. Il Qadi era giudice unico di diritto musulmano di prima istanza in materia civile e commerciale, e giudicava le relative controversie sorte tra sudditi coloniali eritrei od assimilati di religione musulmana, quando non fossero di competenza dei Capi Indigeni in base a consuetudini riconosciute.

La sede e la circoscrizione giudiziaria di ciascun Qadi erano stabilite con decreto del Governatore, il quale provvedeva pure con decreto alla loro nomina.

f) *Il Tribunale Sciaraitico*, organo collegiale di seconda istanza istituito per la prima volta in Eritrea con competenza a giudicare esclusivamente degli appelli avverso le sentenze pronunciate dai Qadi. Aveva sede in Asmara e con giurisdizione su tutto il territorio della Colonia; era composta di tre Qadi, nominati di anno in anno con decreto del Governatore. Il più anziano dei tre Qadi esercitava le funzioni di Presidente (art. 43).

g) *Il Governatore*, come Capo della Colonia rappresentava, nel sistema indigeno, il giudice supremo, e, pertanto, l'Ordinamento Giudiziario eritreo, alla stessa stregua di quello somalo, gli riconosceva, oltre all'alto controllo su tutta l'amministrazione della giustizia esercitata dai funzionari amministrativi, anche il potere di procedere, sia su ricorso che d'ufficio, alla revisione di tutte le sentenze pronunciate dai Commissari Regionali, dai Residenti, dal Tribunale Sciaraitico e dai Tribunali di Commissariato.

6. - ORGANI GIUDIZIARI IN ITALIA AVENTI GIURISDIZIONE SUL TERRITORIO DELL'ERITREA: a) LA CORTE DI APPELLO DI ROMA; b) LA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO - I CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI ATTRIBUZIONE.

Anche per l'Ordinamento Giudiziario eritreo del 1935, così come si è visto per quello somalo pure del 1935, esistevano degli organi giudiziari che pur non avendo la loro sede in Eritrea dispiegavano egualmente la loro giurisdizione sul territorio di questa Colonia. Tali organi erano:

a) *La Corte di Appello di Roma*: essa era competente nei confronti dei cittadini italiani o stranieri a conoscere, in seconda istanza, degli appelli avverso le vertenze pronunciate in primo grado dal Giudice della Colonia sia in materia civile e commerciale che in materia penale. Conosceva pure, come organo collegiale oppure soltanto in capo al suo Presidente, a secondo dei casi, dei decreti emessi dallo stesso Giudice della Colonia in materia di volontaria giurisdizione.

b) *La Corte di Cassazione del Regno*, con sede in Roma, conosceva dei ricorsi presentati in materia penale avverso le sentenze pronunciate dalla Corte di Assise dell'Eritrea, e dei ricorsi, in materia civile, commerciale e penale, avverso le sentenze pronunciate in grado di appello dal Giudice della Colonia. Inoltre conosceva dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate, in seconda istanza, dalla Corte di Appello di Roma e ciò in base alle norme del codice di procedura civile italiano allora vigenti.

Alla Corte di Cassazione era riservata, infine, la decisione sui conflitti di attribuzione sorti in Eritrea fra gli organi giurisdizionali ordinari e speciali e l'Autorità Giudiziaria Militare, quando si trattava di delitti in cui fossero interessati militari di truppa o graduati cittadini italiani ed, in ogni caso, quando il delitto stesso da portare a giudizio, fosse di competenza della Corte di Assise (art. 131).

Alla stessa Corte di Cassazione spettava anche decidere i conflitti di giurisdizione sorti in Eritrea, quando uno degli organi giurisdizionali ordinari della Colonia fosse lo stesso Giudice della Colonia oppure la Corte di Assise (art. 130).

Negli altri casi di conflitto la decisione definitiva spettava al Giudice della Colonia medesimo in Eritrea.

7. - LA GIURISDIZIONE MILITARE - Il TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO - LE CONTROVERSIE RELATIVE A DIRITTI TRA PRIVATI E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - LE CONTROVERSIE TRA FAMIGLIE E GRUPPI DI FAMIGLIE, TRIBÙ O VILLAGGI IN MATERIE SPECIALI - LA CONSULENZA LEGALE E LA DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - L'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO E SUO ORDINAMENTO - RINVIO.

L'Ordinamento Giudiziario eritreo, come peraltro era già stato messo in rilievo dalla stessa Commissione Ministeriale che ne aveva elaborato il progetto, aveva tenuto conto anche di quanto era stato dalla stessa Commissione già predisposto nell'Ordinamento Giudiziario somalo di poco precedente al primo.

Pertanto non doveva fare specie il riscontrare nei due Ordinamenti Giudiziari, quasi si può dire coevi, molti articoli aventi norme di eguale contenuto, situazione questa che non doveva comunque portare a fare meraviglia se si pensa che già allora era in atto quel movimento di legislazione, non soltanto limitato al settore dell'amministrazione della giustizia, tendente a realizzare, sia pure per gradi, l'unificazione delle norme disciplinanti quanto meno le giurisdizioni nelle due Colonie italiane dell'Africa Orientale, a cui poi veniva aggiunta l'Etiopia, già essendo stata raggiunta da tempo tale unificazione nella legge organica eritreo-somala del 6 luglio 1933, n. 999, per non accennare ad altre leggi e norme giuridiche in altre materie.

E così per quanto riguardava l'Ordinamento militare per le Colonie approvato con il R.D. 23 dicembre 1929, n. 2377, la giurisdizione del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, la materia relativa alle controversie aventi per oggetto diritti tra i privati e la Pubblica Amministrazione, la giustizia amministrativa, il contenzioso tributario, le controversie tra famiglie e gruppi di famiglie, tribù o villaggi in materie speciali, ed ancora la consulenza legale e la difesa della Pubblica Amministrazione, l'Ufficio del Pubblico Ministero ed il suo ordinamento, non si può fare a meno che fare apposito rinvio a quanto correlativamente è stato scritto al riguardo a proposito dell'Ordinamento Giudiziario somalo approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638, di cui al capitolo precedente, sezione prima, non potendo tralasciare di rilevare che i due Ordinamenti nelle sopradette materie si ripetevano pedissequamente.

8. - IL PERSONALE GIUDIZIARIO E RELATIVO STATO GIURIDICO IN COLONIA - MAGISTRATI, CANCELLIERI, SEGRETARI, UFFICIALI GIUDIZIARI, INTERPRETI E USCIERI - GLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI - RINVIO.

Anche per la parte concernente il personale giudiziario e relativo stato giuridico in Colonia, l'Ordinamento Giudiziario eritreo non apportava innovazioni o modifiche in relazione a quanto era stato disposto in quello somalo, per cui a quest'ultimo è doveroso conseguente opportuno rinvio.

Non senza però sottolineare che in questa materia l'Ordinamento Giudiziario eritreo si presentava più corretto e preciso per quanto si riferiva alla sistematica, alla terminologia ed al contenuto delle relative norme giuridiche.

Infatti il titolo secondo includeva anche la parte relativa agli Assessori suddividendo poi tutta la materia in sette capi, e cioè:

- Capo primo : Dei Magistrati (artt. 57, 58).
- Capo secondo : Delle sostituzioni e delle ricusazioni dell'Autorità Giudiziaria della Colonia (artt. 59, 60).
- Capo terzo : Degli Assessori (artt. 60 a 65).
- Capo quarto : Del personale di Cancelleria e Segreteria (articoli 66 a 70).
- Capo quinto : Dei Traduttori e degli Interpreti (art. 71).
- Capo sesto : Degli Ufficiali Giudiziari (artt. 72 a 76).
- Capo settimo : Delle guarentigie della magistratura e delle norme di dipendenza gerarchica e disciplinare del personale giudiziario (artt. 77 a 85).

Per quanto riguardava gli Amministratori Giudiziari, disciplinati nel relativo titolo quindicesimo, avente però un solo articolo, si fa egualmente rinvio alla corrispondente norma, di eguale contenuto, dell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935.

9. - IL PATROCINIO LEGALE - RINVIO - IL GRATUITO PATROCINIO.

La disciplina della libera professione forense in Eritrea non presentava sostanziali differenze da quella allora vigente in Somalia, fatta eccezione per il numero massimo di iscrizioni nell'Albo degli Avvocati ed in quello dei Procuratori, in quanto per la Somalia

detto numero era stato stabilito in otto, mentre per l'Eritrea era stato fissato in dieci. Inoltre l'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea espressamente sanciva che nei giudizi avanti ai Commissari Regionali ed ai Residenti non era ammesso patrocinio di Avvocati o di Procuratori legali se non dietro apposita autorizzazione che, di volta in volta, il Commissario Regionale o il Residente, innanzi al quale il giudizio si celebrava, doveva rilasciare (art. 148).

Per quanto si riferiva, infine, agli onorari dovuti ai patrocinatori, essi si determinavano in base alla tabella annessa al decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, aumentati di un terzo, salvo le riduzioni stabilite per gli onorari dei patrocinatori esercenti in Italia.

Le relative parcelle, quando erano a debito di sudditi coloniali od assimilati, non potevano essere liquidate se non erano state previamente trasmesse, per l'approvazione, alla Commissione dell'Ordine degli Avvocati per il tramite del Magistrato o Commissario Regionale o Residente competente a conoscere della causa cui esse si riferivano (art. 142).

Per le rimanenti disposizioni si fa rinvio a quanto previsto dalle corrispondenti norme dell'Ordinamento Giudiziario somalo.

Il gratuito patrocinio riceveva invece una regolamentazione diversa ed autonoma da quella somala, tanto che nell'Ordinamento Giudiziario eritreo veniva compresa in un titolo a sè stante, il tredicesimo, pur conservando nel suo contesto la denominazione di gratuito patrocinio « dei poveri », quasi se ve ne fosse uno per i non poveri.

Siffatto patrocinio si rifaceva nelle sue linee essenziali di funzionamento alle norme contenute nella legge italiana metropolitana 30 dicembre 1923, n. 3282 e successive modificazioni, sempre in quanto legge e modificazioni fossero applicabili in Eritrea.

La Commissione del gratuito patrocinio risiedeva presso l'Ufficio del Giudice della Colonia ed era composta del Rappresentante del Pubblico Ministero che la presiedeva e che ne era nel contempo il relatore, di un funzionario coloniale designato annualmente dal Governatore e di un assessore destinato anno per anno con decreto del Giudice della Colonia.

Il Segretario del Rappresentante del Pubblico Ministero disimpegnava le funzioni di Segretario della Commissione.

La Commissione che provvedeva in materia civile e commerciale anche sulle domande di gratuito patrocinio per le cause presso il Conciliatore decideva inappellabilmente.

Essa inoltre prestava la propria opera gratuitamente.

In materia penale, invece, quando risultava comunque lo stato di povertà del richiedente, il gratuito patrocinio veniva concesso direttamente dal Giudice della Colonia, anche in funzione di Presidente del Tribunale oppure di Presidente della Corte di Assise.

10. - IL NOTARIATO - LA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE - IL SERVIZIO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE: RINVIO - CENNI SULL'ORDINAMENTO CARCERARIO: RINVIO.

Anche per l'Eritrea, il Notaio della Colonia doveva essere nominato con decreto reale, su proposta del Ministro per le Colonie in seguito a pubblico concorso fra le persone che avessero i requisiti di legge ed aveva sede in Asmara.

In sua mancanza, assenza o impedimento, il Governatore, con suo decreto, ne affidava le funzioni ad uno dei Cancellieri addetti agli uffici del Giudice della Colonia. In questo caso, il Cancelliere non prestava alcuna cauzione e doveva versare per intero alle tesorerie coloniali i diritti riscossi, dedotti i diritti di scritturazione.

L'ammontare di questi ultimi, fino al massimo di lire quattordicimila annue doveva essere ripartito, in base a disposizioni stabilite con decreto governatoriale, fra lui e gli altri funzionari ed impiegati di Cancelleria e Segreteria, i quali avevano l'obbligo di coadiuvare nei servizi di ordine dell'ufficio notarile.

I diritti di cui sopra erano comunque soggetti alle riduzioni stabilite dai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 (art. 154).

Il Notaio della Colonia era obbligato ad osservare, sempre che le condizioni locali lo consentissero, le disposizioni della legge italiana sull'ordinamento del notariato.

Per quanto riguardava i rapporti misti, inoltre, il Notaio, al fine di evitare eventuali conflitti di legislazioni e di giurisdizioni, doveva negli atti e contratti stipulati tra cittadini italiani o stranieri e sudditi coloniali od assimilati, indicare la legge che le parti intendevano seguire.

Particolari funzioni erano comunque affidate anche ai Commissari Regionali, ai Residenti e ai Comandanti delle Stazioni del Corpo di Polizia, quando si trovavano in luoghi molto distanti da Asmara: essi erano autorizzati a redigere le procure alle liti e ad autenticare le firme apposte ad atti privati, in loro presenza, da cittadini italiani o stranieri a quest'ultimi equiparati, purchè fossero da loro conosciuti personalmente. Avevano pure, nello stesso tempo, l'obbligo

di trasmettere questi atti al Notaio per la dovuta tassazione e percezione dei diritti.

In caso di urgenza, potevano, inoltre, ricevere testamenti di persone ammalate con le forme stabilite dall'art. 789 dell'allora vigente codice civile: questi particolari testamenti dovevano, però, al più presto, essere trasmessi al Notaio della Colonia e diventavano nulli tre mesi dopo il ritorno dei testatori in luogo ove potevano fare il testamento con le forme ordinarie.

Per quanto concerneva i testamenti dei sudditi coloniali od assimilati, in omaggio al principio della riserva giuridica dello statuto successorio, gli atti relativi erano regolati dalle loro consuetudini locali (art. 156).

L'Archivio Notarile aveva sede presso l'Ufficio del Giudice della Colonia, il cui Cancelliere era responsabile della conservazione degli atti depositativi.

In conseguenza di ciò al predetto Cancelliere spettava un quinto dei diritti relativi, mentre la rimanente parte veniva ripartita fra lui e gli altri impiegati che lo coadiuvavano: anche questi diritti erano soggetti alle stesse riduzioni di legge di cui sopra.

Le funzioni di Conservatore delle Ipoteche erano esercitate da un funzionario di Cancelleria scelto dal Governatore fra quelli che prestavano servizio presso l'Ufficio della Colonia o quello del Pubblico Ministero, udito il Giudice della Colonia: tale funzionario non poteva però essere mai la stessa persona che, secondo l'Ordinamento Giudiziario eritreo, esercitava le funzioni di Notaio della Colonia.

Al funzionario incaricato delle funzioni di Conservatore delle Ipoteche poteva essere assegnato, a fine di ogni anno e con decreto del Governatore, un compenso in proporzione ai proventi, compenso che era soggetto alle stesse riduzioni di legge testè accennate.

Riguardo al servizio del Casellario Giudiziale ed a quello Carcerario, si fa rinvio a quanto esposto nelle rispettive materie a proposito dell'Ordinamento Giudiziario somalo, non senza tralasciare di rilevare che il Casellario Giudiziale, presupponendo la perfetta sistemazione dei servizi di stato civile e dell'anagrafe, non poteva essere tanto facilmente bene applicato ai sudditi coloniali ed assimilati per i quali tali servizi difficilmente si adattavano.

SEZIONE SECONDA
NORME DI COMPETENZA
ORDINE E FORMA DEI GIUDIZI

1. Norme generali di competenza - Deroga alle giurisdizioni indigene - Diritto di opzione dei sudditi coloniali od assimilati per la legislazione e la giurisdizione italiane - Rinvio. - 2. Ordine e forma dei giudizi civili e penali di prima istanza per i cittadini italiani o stranieri - Il diritto processuale applicabile - Rinvio. - 3. Il giudizio sulle impugnazioni - Rinvio. - 4. Ordine e forma dei giudizi civili e penali di prima istanza per i sudditi coloniali od assimilati - Il diritto processuale applicabile - Rinvio. - 5. Il giudizio sulle impugnazioni - Il giudizio di revisione avanti il Governatore - Rinvio. - 6. Cenni sul processo indigeno eritreo. - 7. Le consuetudini tradizionali comuni alle popolazioni dell'altipiano eritreo - Le consuetudini in materia di contratto di compravendita del bestiame - Altre consuetudini ed in particolare la pena consuetudinaria della fustigazione. - 8. L'esecuzione penale - La grazia - La liberazione condizionale - L'esecuzione civile e penale con riguardo alle due giurisdizioni e nei rapporti intercoloniali e internazionali - Le rogatorie - L'assistenza intercoloniale in materia penale - L'estradizione - Rinvio.

1. - NORME GENERALI DI COMPETENZA - DEROGA ALLE GIURISDIZIONI INDIGENE - DIRITTO DI OPZIONE DEI SUDDITI COLONIALI OD ASSIMILATI PER LA LEGISLAZIONE E LA GIURISDIZIONE ITALIANE - RINVIO.

La norma generale, posta dal legislatore coloniale italiano in omaggio al principio della coesistenza della doppia legislazione e quindi della doppia giurisdizione, che disciplinava la competenza negli ordinamenti giudiziari coloniali, così come già si è visto per la Somalia, anche per l'Eritrea, consisteva nello stabilire che le Autorità Giudiziarie istituite per i sudditi coloniali e per gli assimilati a questi ultimi — dette comunemente e brevemente giurisdizioni indigene — erano competenti a giudicare soltanto quando la controversia civile oppure la causa penale sottoposta alla loro decisione interessasse esclusivamente i sudditi coloniali od assimilati medesimi.

Tale norma, però, poteva soffrire eccezioni: infatti essa era valida sempre che, per ragione di materia, non fosse stabilita nei confronti dei sopradetti sudditi coloniali od assimilati una giurisdizione diversa dalla loro propria.

L'Ordinamento Giudiziario eritreo accoglieva, infatti, una di tali deroghe, statuendo che le controversie sorte fra sudditi coloniali od assimilati in materia di commercio, dovevano essere assoggettate alla competenza delle Autorità Giudiziarie per i cittadini italiani, allorché attore o convenuto fosse da reputarsi commerciante, in base alle norme vigenti allora in Eritrea, fatta salva sempre la competenza devoluta ai Capi Indigeni dei mercati. Oltre a queste controversie, seguivano la stessa sorte tutte le procedure relative alle società commerciali, ai fallimenti ed anche quelle relative alle espropriazioni di immobili situati nei centri urbani (articolo 3, lettera b).

Le stesse Autorità Giudiziarie stabilite per i sudditi coloniali ed assimilati dismettevano, inoltre, la loro competenza in favore di quelle stabilite per i cittadini italiani tutte le volte che nelle controversie portate al loro giudizio anche una sola delle parti fosse cittadino italiano o straniero assimilato, oppure, comunque, fosse chiamato ad intervenire in una causa già iniziata esclusivamente fra sudditi od assimilati (art. 8, lettera a).

Correlativa alla prima era l'altra norma generale in base alla quale anche in Eritrea le Autorità Giudiziarie stabilite per i cittadini italiani o per gli stranieri erano le sole competenti a giudicare cause in cui fossero interessati esclusivamente i cittadini e gli stranieri medesimi, senza concedere loro alcuna possibilità di adire le giurisdizioni stabilite per i sudditi coloniali od assimilati.

Si faceva, comunque, eccezione allorché il cittadino di Stato estero e lo straniero in genere nelle materie di statuto personale, familiare e di successione, invocassero la legge musulmana: in questo caso, infatti, erano sottoposti alla giurisdizione per i sudditi coloniali od assimilati, sola competente in questa materia, venendo, a tal fine, a questi ultimi equiparati (art. 2).

Per quanto concerneva il diritto di opzione da parte dei sudditi coloniali e degli assimilati nei confronti della legislazione e della giurisdizione italiane, si fa espresso rinvio e richiamo a quanto esposto al riguardo nella parte relativa all'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, non omettendo di rilevare che anche in Eritrea prima in base all'art. 22 della legge organica eritreo-somala del 6 luglio 1933, n. 999, e successivamente dall'identico art. 33 dell'Ordinamento Organico per l'Africa Orientale Italiana appro-

vato con il R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, convertito nella legge 2 gennaio 1937, n. 285, i sudditi coloniali od assimilati avevano la possibilità di derogare alle particolari giurisdizioni per essi stessi stabilite e trasferire le loro controversie alla cognizione degli organi giurisdizionali per i cittadini italiani, eccezion fatta per le contestazioni relative al loro statuto personale e familiare.

2. — ORDINE E FORMA DEI GIUDIZI CIVILI E PENALI DI PRIMA Istanza PER I CITTADINI ITALIANI E GLI STRANIERI — IL DIRITTO PROCESSUALE APPLICABILE — RINVIO.

Avanti le Autorità chiamate ad amministrare giustizia in Eritrea per i cittadini italiani o gli stranieri si osservavano — così come era prescritto per l'Ordinamento Giudiziario somalo — le norme stabilite per il procedimento, sia in materia civile che in quella penale, avanti il Pretore in Italia, con le modificazioni però stabilite dall'Ordinamento Giudiziario eritreo e gli adattamenti resi necessari dalle condizioni locali.

Poiché le norme relative a questi giudizi, ivi compresi il procedimento per ingiunzione e quello per decreto penale, nonché quelle per l'istruzione penale e le autorizzazioni a procedere, oltre ad altre deroghe in materia, previste dall'Ordinamento Giudiziario eritreo collimavano con le corrispondenti norme esistenti in quello somalo, a questo ultimo si fa espresso rinvio, fatta eccezione per le seguenti.

Il giudizio avanti il Conciliatore, organo giudiziario esistente soltanto in Eritrea, si svolgeva nel modo più semplice possibile, senza alcun obbligo da parte del Conciliatore all'osservanza di forme, mentre le parti erano facoltizzate a comparire personalmente o per mezzo di mandatario speciale, ancorché non procuratore legale, davanti a lui come, del resto, avanti anche alle altre Autorità Giudiziarie della Colonia.

Era però obbligatorio il preventivo tentativo di conciliazione qualunque fosse il valore della causa, con la conseguenza che il verbale di avvenuta conciliazione, al pari delle sentenze pronunciate dal Conciliatore, aveva forza di titolo esecutivo (art. 6). L'esecuzione aveva luogo in base ad un ordine che egli rilasciava al creditore appena le parti risultavano conciliate o risultava decisa la controversia, di regola nella stessa udienza, ingiungendo al debitore di eseguire quanto era disposto nella sentenza o nel verbale di conciliazione: tale ordine del Conciliatore aveva efficacia e forza di atto di precetto.

Oltre alla normale competenza, il Conciliatore poteva, nel procedimento di ingiunzione di cui al R.D. 24 luglio 1922, n. 1036, emettere i relativi provvedimenti per crediti non inferiori alle lire cinquecento e fino a lire millecinquecento. Poteva, altresì, ordinare sequestri conservativi sempre nei limiti della propria competenza e con l'osservanza delle norme prescritte dal Codice di procedura civile (art. 5).

Con particolare e maggiore cura che non nell'Ordinamento Giudiziario somalo, in quello eritreo si disciplinavano i termini per le comparizioni (art. 100).

Infatti davanti al Conciliatore detto termine non poteva essere minore:

1) di giorni due se il luogo della citazione e quello della comparizione erano nel medesimo centro abitato;

2) di giorni sei se il luogo della citazione fosse fuori del centro abitato dove risiedeva il Conciliatore, ma nel territorio del medesimo Commissariato Regionale;

3) di giorni venti, quando il luogo della citazione e quello della comparizione fossero in territori di Commissariati Regionali diversi.

Il termine per comparire davanti al Giudice della Colonia era di giorni dieci se il luogo della citazione trovavasi nel territorio del Commissariato Regionale dove aveva sede il Giudice, e di giorni venti se il luogo della citazione trovavasi in territorio di diversi Commissariati Regionali (art. 101).

Quando poi il luogo della citazione, comunque appartenente al territorio della Colonia, non avesse regolare e facile comunicazione con il luogo della comparizione che per via di mare, il termine per comparire era fissato sempre in giorni trenta (art. 102).

Per le persone residenti in Italia o in altro Stato d'Europa, il termine per comparire era di giorni novanta, salvo all'Aurorità competente di abbreviarlo di non oltre un terzo (art. 103).

Il termine per comparire, infine, con provenienza dall'Arabia o dai territori africani limitrofi all'Eritrea, poteva essere fissato, volta per volta, dal Giudice, tenuto conto delle distanze, delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto disponibili (art. 104).

Comunque tutti i sopradetti termini potevano sempre, nei casi che richiedevano una pronta spedizione e decisione della causa, essere dal Giudice abbreviati di non oltre la metà (art. 105).

Per i giudizi della Corte di Assise occorre ricordare che essa poteva essere convocata fuori della propria sede di Asmara, in altra località qualora concorressero speciali motivi di opportunità, con

decreto del Governatore su proposta del Giudice della Colonia e del Rappresentante del Pubblico Ministero (art. 20).

Particolari e dettagliate norme precisava l'Ordinamento Giudiziario eritreo per la designazione degli Assessori destinati a prestare servizio per ciascuna causa: essi erano estratti a sorte, almeno cinque giorni prima dell'udienza, dal Presidente della Corte di Assise in numero di otto. Di questi, i primi quattro estratti facevano parte del Collegio giudicante, ed il quinto assisteva al dibattimento in qualità di supplente.

L'assessore supplente era destinato a sostituire quello degli Assessori che fosse comunque impedito, oppure assente; tale sostituzione, però, non era più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

In caso di accertato impedimento od incompatibilità venivano chiamati a completare il Collegio altri Assessori nell'ordine di estrazione, ed all'occorrenza si procedeva a successive estrazioni.

Il Presidente della Corte di Assise aveva cura di fare avvertire, a mezzo della Cancelleria il Rappresentante del Pubblico Ministero e l'imputato o gli imputati del giorno e dell'ora in cui si eseguiva l'estrazione degli Assessori.

Il Rappresentante del Pubblico Ministero e ciascun imputato, quest'ultimo personalmente o a mezzo del difensore, avevano diritto, intervenendo all'estrazione, di ricusare, senza addurre motivi, due degli Assessori, i quali venivano sostituiti con altri Assessori estratti; e ciò salvi sempre i motivi di ricusazione previsti dal codice di procedura penale italiano.

Se gli imputati erano diversi non potevano complessivamente ricusare oltre la metà dei nomi degli Assessori che erano stati posti nell'urna per l'estrazione.

Il Presidente della Corte, assistito dal Cancelliere, procedeva all'estrazione a sorte che si rendesse necessaria per sostituire, in via di urgenza, l'Assessore già estratto che per legittimo impedimento non potesse prestar servizio, o che fosse ricusato all'udienza dall'imputato che non era stato presente all'estrazione per i motivi di ricusazione previsti dal codice di procedura penale italiano.

Ciascun Assessore era invitato ad intervenire all'udienza in cui doveva prestare servizio, mediante avviso notificatogli a cura del Cancelliere, il quale poi doveva comunicare al Presidente, prima dell'udienza, il certificato delle avvenute notificazioni.

3. - IL GIUDIZIO SULLE IMPUGNAZIONI - RINVIO.

Il giudizio sulle impugnazioni prendeva vita dagli atti di appello e di ricorso, a seconda dei casi previsti dall'Ordinamento Giudiziario, contemplati in varie norme sparse e non raggruppate in un titolo o capo a sè stante.

Le sentenze pronunciate dai Conciliatori erano soltanto appellabili quando il valore della causa, cui si riferivano, pur restando nel limite prescritto, era superiore alle lire cinquecento: l'appello poteva essere allora proposto davanti al Giudice della Colonia nel termine di venti giorni dalla data della pronuncia della sentenza se le parti erano presenti a tale pronuncia, oppure dalla data di notificazione della sentenza stessa.

Detto appello si proponeva mediante verbale ricevuto dal Cancelliere, il quale, entro tre giorni dalla sopradetta ricezione, provvedeva alla notificazione di copia di esso alla controparte, facendo risultare sull'originale verbale la relazione della notificazione, mentre nei cinque giorni successivi doveva trasmettere copia della sentenza impugnata ed il verbale di appello, con ogni altro atto, alla Cancelleria del Giudice della Colonia.

Quest'ultimo, riscontrata la regolarità della impugnazione, ordinava la comparizione delle parti mediante citazione ad udienza fissa, con decreto che veniva notificato a cura della Cancelleria stessa. Ne seguiva il giudizio di appello (artt. 7 e 13).

Il giudizio, invece, sull'appello avverso le sentenze pronunciate dal Giudice della Colonia in primo grado, sia in materia civile che in quella penale, era devoluto alla Corte di Appello di Roma. L'atto di appello, però, doveva essere prodotto alla Cancelleria dell'Ufficio del Giudice della Colonia nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza penale, e di un mese dalla data di notificazione della sentenza civile.

Per l'imputato contumace, il termine di cinque giorni decorreva dalla notificazione della sentenza penale stessa (art. 16).

Avverso le sentenze, invece, pronunciate in grado di appello dallo stesso Giudice della Colonia, era ammesso il ricorso per cassazione, ricorso che si proponeva con le forme e nei termini fissati dal Codice di procedura civile e di quello di procedura penale italiani, davanti alla Corte di Cassazione del Regno (art. 17).

Parimenti era ammesso ricorso alla Corte di Cassazione contro le sentenze pronunciate dalla Corte di Assise. Nel caso di accoglimento del ricorso, la causa era rinviata ad una Corte di Assise di altra Colonia, oppure del Regno (art. 22).

Per quanto concerneva lo svolgimento in Eritrea dei relativi giudizi, a questi si applicavano le norme previste dall'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea del 1935, in relazione ai codici di procedura civile e penale italiani, ed a quelli avanti la Corte di Appello e la Corte Suprema di Cassazione di Roma, esclusivamente le rispettive norme processuali civili e penali allora vigenti in Italia.

4. - ORDINE E FORMA DEI GIUDIZI CIVILI E PENALI DI PRIMA Istanza PER I SUDDITI COLONIALI O PER GLI ASSIMILATI - IL DIRITTO PROCESSUALE APPLICABILE - RINVIO.

Il titolo terzo dell'Ordinamento Giudiziario eritreo del 1935, che corrispondeva all'identico titolo secondo di quello somalo, trattava « Delle leggi vigenti in Colonia e loro applicazione », ed in esso si prescriveva, al secondo comma dell'art. 86, che le cause in cui fossero interessati esclusivamente sudditi coloniali od assimilati, dovevano essere giudicate secondo le norme del diritto consuetudinario indigeno e del diritto musulmano, salvi i casi di eccezione stabiliti dall'Ordinamento medesimo.

Pertanto, anche per questa parte si deve, per i principi generali, fare riferimento a quanto si è esposto a proposito del processo civile e penale indigeno della Somalia, cui si fa espresso rinvio, con le seguenti precisazioni: mentre i Capi Indigeni dovevano amministrare giustizia in base al diritto musulmano locale, i Qadi, e quindi anche il Tribunale Sciaraitico l'amministravano, in base al diritto musulmano quale era applicato in Eritrea.

I Commissari Regionali e i Residenti osservavano, a loro volta, in quanto applicabili in materia civile, le norme fondamentali del procedimento davanti al Pretore in Italia. In particolare per quanto riguardava le prove, esse dovevano essere raccolte nei modi ammessi dalla consuetudine indigena, anche se non trovassero corrispondenza nelle norme processuali italiane, lasciando però al Giudice la facoltà di mutarne l'ordine e valutarne liberamente i risultati, e di pronunciare anche la sentenza nella stessa udienza in cui tali prove erano state raccolte. Non era nemmeno necessario redigere processo verbale delle prove raccolte, essendo, peraltro, sufficiente farne menzione nel registro in cui erano riassunti gli atti processuali ed era trascritta la sentenza medesima (artt. 113 e 114).

Per quanto concerneva il diritto musulmano, relativo anche ai giudizi, in Eritrea era vigente allora quello di rito hanefita, ritenuto fra le quattro scuole sunnite od ortodosse quello più pro-

gredito perchè professato da alcuni dei Paesi musulmani in più intimo contatto con la civiltà occidentale e perfino da parecchio tempo anche codificato. ²⁾ Pur trattandosi di scuola diversa da quella sciafeita in vigore in Somalia, al diritto musulmano esposto con riguardo all'Ordinamento Giudiziario somalo si fa riferimento egualmente, ma solo per quanto concerne i principi generali, appartenendo infatti le due scuole alla stessa categoria di riti ortodossi.

Invece per quanto riguardava il diritto consuetudinario eritreo, questo era applicabile, a norma della legge italiana, ai rapporti giuridici stipulati tra sudditi coloniali od assimilati, con le eventuali modificazioni che fossero introdotte con decreto del Governatore e possibilmente in quanto fosse conforme con le leggi religiose e civili fondamentali o tradizionali delle popolazioni cristiane e musulmane dell'Eritrea: alla evidenza, parlando di diritto consuetudinario si intendeva non solo quello sostanziale, ma anche quello che regolava i giudizi.



Questo diritto consuetudinario era variabile da regione a regione, col variare della stirpe, della religione, della tradizione, dello sviluppo soprattutto economico e civile delle popolazioni locali, costituito da specie di statuti non scritti od eccezionalmente redatti in iscritto, tutte leggi di identico contenuto base, ma con notevoli varianti, fissate mediante accordi o patti consacrati da giuramento, in apposite assise delle stirpi, talvolta rivedute ed aggiornate in successive riunioni, affidate soltanto alla memoria e spesso cristallizzate in aforismi o proverbi giuridici. ³⁾

Data la conseguente varietà di consuetudini, la cui esposizione, peraltro, anche per semplici e brevi capi, porterebbe ad andare oltre lo scopo della presente trattazione, ci limitiamo a fare cenno di riferimento a quegli autori che di tale interessantissima parte del diritto eritreo hanno elaborato dei saggi e delle raccolte, sia pure a volte non completi o non rigorosamente scientifici. ⁴⁾

5. - IL GIUDIZIO SULLE IMPUGNAZIONI - IL GIUDIZIO DI REVISIONE AVANTI IL GOVERNATORE - RINVIO.

Sugli appelli avverso le sentenze decise in prima istanza, in materia penale, giudicava il Commissario Regionale o il Residente, mentre sugli appelli contro le sentenze pronunciate dai Qadi giudicava il Tribunale Sciaraitico.

Contro le sentenze pronunciate dalla Corte di Assise, era ammesso il ricorso per Cassazione alla Corte Suprema di Cassazione in Roma,



4. Le carceri di Adi Quala. - 5. Le nuove carceri di Mogadiscio. - 6. Il Palazzo di Giustizia di Mogadiscio

ed in caso di accoglimento del ricorso, la causa poteva essere rinviata ad una Corte di Assise di altra Colonia oppure del Regno.

Come già è stato detto, il sistema giudiziario indigeno volentieri riconosceva nel Governatore anche il vertice della organizzazione dell'amministrazione della giustizia, per cui nei suoi poteri confluivano le ultime decisioni sulle pronunce giurisdizionali emanate dalle Autorità Giudiziarie per i sudditi coloniali od assimilati.

E così anche l'Ordinamento Giudiziario eritreo, come quello somalo, disponeva che contro le sentenze sia civili che penali dei Residenti e dei Commissari Regionali e contro quelle dei Tribunali di Commissariato era ammesso il ricorso in revisione avanti il Governatore per qualsiasi motivo di fatto e di diritto, nel termine di giorni trenta da quello in cui l'interessato aveva avuto legale conoscenza della sentenza (art. 45).

Il ricorso doveva essere presentato per iscritto alla Cancelleria dell'Autorità che aveva pronunciato la sentenza oppure direttamente al Governatore.

Poteva anche essere presentato oralmente alla Cancelleria sopradetta che doveva però redigere processo verbale, e trasmettere, senza ritardo, il ricorso al Governatore.

Il ricorrente doveva indicare nel suo ricorso i motivi del gravame e poteva, inoltre, presentare memorie scritte, anche a mezzo di patrocinatore legale, alla Segreteria del Governatore entro trenta giorni da quello in cui aveva proposto il ricorso, oppure, se nello svolgimento del giudizio venivano disposti nuovi atti istruttori, entro quel termine che gli veniva all'uopo assegnato dal Governatore stesso.

Il Governatore, esaminati gli atti ed esaurita l'istruttoria, decideva con sentenza nelle forme prescritte per l'Autorità Giudiziaria: la sentenza era però notificata alla parte nel solo dispositivo, ma si poteva rilasciarne copia integrale, su richiesta.

Se il ricorso risultava privo di qualsiasi fondamento, sì da determinarne il rigetto, il ricorrente poteva essere condannato a pena pecuniaria da lire cinquanta a lire cinquecento.

Anche d'ufficio, il Governatore poteva procedere alla revisione di tutte le sentenze dei Residenti, dei Commissari Regionali, dei Tribunali Sciaraitici e dei Tribunali di Commissariato ed a tale effetto queste Autorità Giudiziarie dovevano trasmettergli ogni quindici giorni copia delle sentenze pronunciate.

Il giudizio di revisione era iniziato con decreto che veniva notificato agli interessati, i quali avevano facoltà di presentare una

memoria scritta entro il termine che veniva assegnato nello stesso decreto.

Rientravano altresì nella revisione d'ufficio quei casi di revisione portati al Governatore dai Commissari Regionali e dai Residenti i quali, allorquando riscontravano che le sentenze pronunciate dai Capi Indigeni in base al diritto consuetudinario e quelle pronunciate dai Qadi in base al diritto musulmano avevano sancito principi contrari all'ordine pubblico in questi casi ne sospendevano l'esecuzione relativa, e ne riferivano immediatamente al Governatore per la revisione (art. 112).

Il Governatore poteva anche disporre che il giudizio di revisione avesse luogo in pubblica udienza, ma non poteva procedere mai ad aggravamento di pena. Egli poteva, comunque, farsi assistere nell'esercizio di queste funzioni giudiziarie, da Magistrati e da funzionari coloniali oppure da persone esperte in materia di statuto personale indigeno, e delegare gli stessi per l'assunzione di nuove prove (art. 46).

6. - CENNI SUL PROCESSO INDIGENO ERITREO.

L'Ordinamento Giudiziario eritreo del 1935, così come i precedenti, aveva sottratto la competenza penale alle Autorità Indigene (Qadi, Cicca, Sciùm, Meslenié), cui aveva conservato e riconosciuto soltanto quella civile di prima istanza per il diritto consuetudinario e di prima e seconda istanza per il diritto musulmano, riservando ai funzionari amministrativi italiani ed al Governatore la piena potestà giurisdizionale.

La grande diversità di usi e di costumi, oltrechè di religioni, esistenti in Eritrea fra popolazioni abissine nella zona tigrina della Colonia, di quelle ad ordinamento aristocratico del nord eritreo (come i Mensa, i Bogos, i Bet Taquè, i Masia, i Beni Amer) e di quelle ad ordinamento democratico dell'estremo sud-ovest eritreo (come i Baria ed i Cunama)⁵⁾, non aveva mai permesso al legislatore coloniale italiano di disciplinare nell'Ordinamento Giudiziario tale vasta multiforme e complessa materia, se non attraverso il richiamo generale del diritto indigeno quale il consuetudinario ed il musulmano.

Poichè non veniva mai redatto ufficialmente alcuno schema di procedura indigena, né era stato risolto affermativamente il problema della codificazione delle consuetudini, di cui si dirà più avanti per brevissimi cenni, per avere un concetto sia pure sommario della

procedura indigena eritrea, si ritiene interessante esporla per sommi capi traendola da alcune pubblicazioni del tempo elaborate da un valentissimo Magistrato di carriera e da un funzionario coloniale.⁶⁾

Nella denominazione di « Capi Indigeni » adoperata dall'ordinamento Giudiziario del 1935, dovevano essere compresi i vari Capi: Capo Paese, Capo Tribù, Capo Provincia.

Infatti, sull'altipiano abissino, ad esempio, ogni agglomerato di abitazioni indigene, o paese, era alle dipendenze di uno, due e qualche volta anche tre e più *Cicca*, i quali funzionavano da Capo Paese; l'insieme poi di più Paesi, così intesi, che generalmente erano abitati da gente di una unica stirpe, era alle dipendenze di un *Meslenié*, o Capo Provincia.

Per le popolazioni musulmane, in generale, vi erano le frazioni di tribù e le tribù stesse, le quali avevano pure i loro Capi che funzionavano come i *Cicca* ed i *Meslenié*.

L'ordinamento del giudizio indigeno poteva essere così ricostruito.

In materia civile era competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui risiedeva il convenuto, salvo le eccezioni ammesse dalle consuetudini, mentre in materia penale era competente l'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione territoriale era stato commesso il reato. Le eccezioni erano sempre determinate *ratione materiae*; e così i Capi Indigeni dei mercati giudicavano tutte le controversie che avvenivano sui mercati stessi, indipendentemente dalla stirpe a cui appartenevano le parti.⁷⁾ Egualmente nelle cause interessanti tutta la stirpe, in quelle in cui vi fossero garanti chiamati personalmente in causa, o in quelle relative a patti matrimoniali, la competenza per territorio era determinata dalle consuetudini tradizionali particolari.

Fra queste ultime degna di essere ricordata era quella consuetudine che nella sostanza confermava una eccezione alla norma processuale normale, che andava incontro ai bisogni degli indigeni isolati nelle campagne e nei boschi, lontani dai paesi dove si trovavano i Capi riconosciuti dal Governo coloniale. In base a questa consuetudine gli indigeni di cui sopra non dovevano ricorrere ai Capi, ma potevano nominare fra loro un giudice (un arbitro), che componesse decidendo le loro controversie.

La forma dei giudizi era, per massima generale, regolata dalle consuetudini del luogo in cui il giudizio si svolgeva e dai precetti della religione professata dalle parti. Se queste appartenevano a diverse religioni, il giudice faceva osservare le consuetudini secondo

equità. Il giudizio però era sempre fatto con il contraddittorio delle parti.

Il giudizio si iniziava con la citazione del convenuto, ed al riguardo venivano conservate le consuetudini indigene che ricordavano per molti punti la procedura romana. Di conseguenza la *vocatio in jus* si effettuava oralmente, attraverso l'intimazione consuetudinaria (*ghezzi* o altra forma equivalente) espressa secondo il rito locale, di presentarsi al giudice. Colui che faceva l'intimazione, e colui che la riceveva dovevano presentarsi al giudice nella prima udienza successiva al giorno in cui la intimazione era stata fatta. La trasgressione era considerata un reato ed il giudice poteva condannare il trasgressore alla pena pecuniaria tradizionale. In corrispettivo di tale obbligo del convenuto, l'attore era responsabile penalmente delle citazioni intempestive ed abusive, avvalorandosi in tal modo il potere del giudice di reprimere i giudizi di iattanza e di colpire tutti i litiganti di mala fede.

Comparsa in giudizio, le parti dovevano costituire la *cautio iudicatum solvi*, attraverso la presentazione di un fideiussore, che era responsabile in proprio della esecuzione della sentenza.

Si iniziava quindi il procedimento. Le parti potevano farsi rappresentare da altri indigeni, secondo le norme tradizionali, non mancando fra loro anche quelli che esercitavano l'ufficio di patrocinatori (*tabaca*), ma non potevano farsi rappresentare da procuratori o da avvocati italiani. ⁸⁾

L'attore in causa aveva l'obbligo della prova; il convenuto non poteva fare la riprova se non era autorizzato dal giudice. I mezzi di prova delle obbligazioni erano determinati dalla consuetudine del luogo cui appartenevano le parti. Se queste appartenevano a diverse regioni, in cui vi fossero diverse consuetudini, le prove erano quelle ammesse dal luogo in cui l'atto era stato compiuto. Nelle controversie civili i testi erano indotti dalle parti e deponevano sui capitoli di prova che fossero proposti dalla parte ed ammessi dal giudice. Chi proponeva la prova doveva comunicare la lista dei testimoni. Era discussa in contraddittorio ed era ordinata dal giudice l'ammissione a testimoniare.

I testimoni, prima di deporre, prestavano giuramento, se richiesti, con il rito religioso consuetudinario: potevano anche confermare con giuramento la deposizione stessa.

Non erano ammessi a testimoniare coloro che appartenessero a stirpe nemica, per vendetta di sangue, di una delle parti in causa; coloro che avessero parentela con le parti fino alla quinta generazione inclusivamente; coloro che avessero, con le parti, interessi comuni.

Il divieto per la parentela cessava, quando il giudice riteneva che non vi fossero altri testimoni. In ogni caso, quando le parti erano d'accordo, il divieto cessava ed ognuno poteva testimoniare.

Le deposizioni dei testimoni potevano essere raccolte dai *Dagna*, che le riferivano al giudice. Il *Dagna* poteva essere nominato di ufficio, ma il più delle volte era richiesto dalle stesse parti per l'accertamento di tutti gli estremi di fatto della controversia, con una istanza che ricordava l'*actio per iudicis arbitrive postulationem*.

I *Dagna*, quali delegati di atti istruttori, percepivano l'indennità di *Mehed Dagna*. Le parti avevano diritto di accompagnarli quando si trasferivano nelle diverse località a raccogliere le prove testimoniali.

Il giuramento decisorio, detto *Mahlà* era ammesso anche in materia penale, in qualunque stadio della causa, ove non fosse possibile altro mezzo di prova, ovvero sull'accordo delle parti. Il giuramento doveva essere accettato o riferito. Era prestato nelle forme tradizionali, sulla Croce o sul Corano, a mani del *Casci* o del *Qadi*, secondo la religione a cui appartenesse la parte. Il rifiuto a giurare costituiva prova definitiva e contraria a chi aveva rifiutato.

Nei casi più gravi il giuramento poteva essere deferito ad un determinato numero di persone della stessa stirpe o altrimenti aventi causa comune con la parte nei confronti della quale era deferito.

Il giuramento della madre, prestato nelle forme del rito tradizionale religioso, proprio della stirpe, poteva costituire la prova della paternità.

Era ammesso, inoltre, come mezzo di prova, la tradizionale scommessa, detta *Hurdà* quando fosse proposta nel corso del giudizio e vertesse su uno degli elementi essenziali del giudizio stesso.

Completata la prova, il giudice emetteva la sentenza. La parte soccombente si impegnava con giuramento, detto *Fezmà*, all'osservanza del giudicato, costituendo i suoi garanti qualora non li avesse offerti all'inizio del procedimento e sempre quando non dichiarasse di ricorrere in revisione al Governatore. Il *Fezmà* non era prestato in caso di condanna a pena restrittiva della libertà. La sua inosservanza era considerata come un reato ed era punita con la multa tradizionale, fino a 120 talleri M.T., ed il condono non era ammesso, se non autorizzato dal Governatore. ⁹⁾

Per quanto riguardava il processo penale vero e proprio, esso non si basava su norme differenti da quelle concernenti il processo civile, secondo la terminologia occidentale, avendo infatti la procedura indigena unificato quasi completamente i due processi.

Quantunque fatte in epoca precedente a quella cui il presente studio fa riferimento, meritano di essere ricordate, per la loro incisività, acutezza e precisione, alcune osservazioni che un Ufficiale Coloniale aveva espresso al Governo Centrale sul « modo in cui si svolgono le cause civili fra gli indigeni in alcune regioni della Colonia Eritrea »¹⁰⁾, osservazioni che erano ancora valide in relazione al tempo dell'entrata in vigore dell'Ordinamento Giudiziario del 1935, trattandosi di materia che era stata riservata alle « norme del diritto consuetudinario indigeno e del diritto musulmano, salvo i casi di eccezione stabiliti dal presente ordinamento » (art. 86, secondo comma, Ordinamento Giudiziario 1935 della Colonia Eritrea).

Dopo avere affermato che le leggi coloniali accennavano semplicemente « di volo alle varie fasi per cui passano le cause civili prima di essere portate avanti ai Commissari Regionali ed ai Residenti » e che ciò era naturale « poichè sarebbe stato ben difficile stabilire delle norme tassative su tale materia, date le diversità di usi e di costumi fra popolazioni così varie come, ad esempio, i Danicali in confronto dei Beni Amer, gli Abissini in confronto degli Habab », lamentava apertamente, tuttavia, che tale inevitabile lacuna aveva sempre dato luogo ad inconvenienti, il più grave dei quali era quello che, in opposizione allo spirito delle nostre leggi, le quali avrebbero voluto che la giustizia per le popolazioni indigene, almeno in materia civile, fosse stata assolutamente gratuita, venisse invece, in alcune regioni della Colonia, a costare enormemente agli interessati.

A proposito, ad esempio, del *Dennab* (multa che imponeva il *Dagna* nel corso del giudizio, alle parti che erano irriverenti o riluttanti o si rifiutavano di attenersi a qualche modalità della procedura tradizionale, a chi usava prepotenza all'avversario, a chi non rispondeva a giuste interrogazioni, a chi tentava svisare o spostare la questione, ecc., multa che era sempre di sei talleri M.T.), si osservava che con questa disposizione che autorizzava il sopradetto *Dennab*, si era data al Giudice indigeno una facoltà di infliggere una multa che doveva essere accordata e fissata da una disposizione di legge.

Testualmente si aggiungeva: « Ad ogni modo il male non sarebbe grande qualora questa multa fosse applicata giustamente ed imparzialmente, ma siccome va a beneficio di colui che la infligge, chi conosce l'elemento indigeno potrà dire che il *Dagna* troverà sempre ed in ogni causa il modo migliore di poter applicare, e con apparenza di giustizia, il *Dennab* ad uno dei litiganti. In conseguenza non è difficile che prima di arrivare al Tribunale Commissariale, una delle parti abbia già pagato un *Dennab* al *Cicca* ed uno al *Me-*

sleniè, ossia 12 talleri che vengono a corrispodere alla non lieve somma di circa 34 franchi. E questo avviene nei casi ordinari ma non è raro che un giudice indigeno, per una stessa causa impogna due, tre ed anche un numero maggiore di *Dennab* ».

Ed al riguardo si citavano alcuni esempi che si riportano qui di seguito.

In una causa civile, un indigeno di oltre confine, ma residente nel territorio della Colonia, era stato condannato dal Capo Provincia a restituire un dato oggetto; non aveva proposto appello e per non essere obbligato ad eseguire la consegna dell'oggetto era ritornato oltre confine. Venuto il giorno della consegna, il *Dagna*, non trovando colui che avendo perso la causa era stato condannato ad eseguire la detta consegna, si era rivolto al garante e gli aveva imposto di fare eseguire la sentenza oppure di pagare il *Dennab*.

Inutili erano state le dichiarazioni del povero garante, il quale assicurava che colui per cui aveva garantito si era allontanato di nascosto, perchè era stato costretto egualmente a pagare il *Dennab*. Ad ogni modo con questo aveva creduto che tutta la questione avesse avuto termine: ma otto giorni dopo gli era pervenuta un'altra intimazione ed altro *Dennab* e così via di seguito fino a tanto che, dopo quattro o cinque settimane, spaventato, era corso a raccontare le sue disgrazie al Commissario il quale aveva posto un freno all'abuso.

Un altro esempio: un giovanotto si era fidanzato con una ragazza e, secondo la consuetudine locale, aveva giurato al padre della sposa di presentare come garante una persona solvibile di un determinato paese. Recatosi nel villaggio in cui doveva trovare il garante, era venuto a sapere che tutti coloro che lo abitavano, in seguito al pagamento di un forte indennizzo che avevano dovuto sborsare a causa di una garanzia in precedenza fatta, si erano riuniti ed avevano giurato (*Fetzmi*) di non prestare mai più garanzia ad individui estranei al paese.

Il giovanotto si era recato, allora, dal padre della ragazza e gli aveva raccontato il fatto pregandolo di lasciargli scegliere il garante in un altro paese. Il vecchio era stato inesorabile al punto di accusarlo davanti al *Dagna*. Quest'ultimo aveva giudicato che il giovanotto avendo giurato, niente lo poteva dispensare dal presentare il garante di quel determinato paese, a meno che avesse preferito pagare il prezzo del giuramento (120 talleri M.T.) e siccome tale giovanotto si trovava nella impossibilità di eseguire quanto gli era stato imposto dalla sentenza, il giudice indigeno lo aveva condan-

nato a pagare il *Dennab*, avvertendolo che ogni settimana gliene avrebbe fatto pagare uno e ciò fino a tanto che non gli fosse riuscito di trovare il garante del paese stabilito.

Commentando questi due casi, l'Ufficiale Coloniale così si esprimeva: «Di simili esempi se ne potrebbero citare a centinaia, uno più curioso dell'altro, ma basteranno quelli ora esposti per fare comprendere che il giudice indigeno approfitterà sempre di tutte le circostanze possibili per infliggere ed intascarsi il *Dennab*.

« Né si dica che il Commissario potrà sempre porre un freno alla cosa, poichè dovendo egli attenersi a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni, difficilmente lo potrà fare.

« Infatti lasciamo stare i due casi sopra accennati nei quali il Commissario può facilmente intervenire, ma nella generalità sarà ben difficile dar torto al *Dagna*, il quale potrà sempre facilmente dimostrare che una delle parti è stata irriverente, riluttante o si è rifiutata di attenersi ad una delle infinite modalità tradizionali del procedimento, o ha usato prepotenza all'avversario, o non ha risposto giustamente ad una interrogazione, o che infine ha tentato di svisare o di spostare la questione. E siccome tutti questi casi, come già ebbi occasione di accennare, sono contemplati nel paragrafo 8 della Tariffa Giudiziaria Consuetudinaria per gli indigeni allegata al regolamento per i Commissari Regionali e per le Residenze, sarà ben difficile di poter stabilire che il *Dagna* ha inflitto a torto il *Dennab* ».

Altra consuetudine a cui i giudici indigeni ricorrevano sovente, specialmente quando non erano riusciti ad imporre il *Dennab*, era quella conosciuta col nome di *Hurdì* (scommessa) la quale se era imposta nei limiti di due talleri M.T. era devoluta al *Dagna* che aveva definito la controversia, altrimenti se fissata in misura superiore era devoluta all'Erario.

Al riguardo si osservava: « È da notarsi prima di tutto che gli indigeni in generale hanno una passione speciale per la scommessa che viene usata non solo nelle questioni giudiziarie ma anche nelle semplici discussioni.

« Ora la prescrizione, del resto conforme alla consuetudine, che quando la scommessa non supera il valore di due Talleri il suo importo va al *Dagna*, porta la conseguenza che questi esplica tutta la sua influenza, dapprima per far scommettere, e poscia nel cercare di far restare la scommessa nei limiti sopra indicati il che gli permetterà di intascare tranquillamente il prezzo della scommessa da una delle parti.

« E poichè, come è naturale, in tutte le cause le due parti fanno affermazioni opposte sarà sempre facile applicare l'*Hurdì* dicendo ad una delle parti: se è vero quanto asserisci: scommetti.

« Ora tenuto conto che secondo la consuetudine indigena chi non accetta la scommessa riconosce d'aver asserto il falso, e quindi perde la causa, ne viene di conseguenza che la scommessa è sempre accettata. Il *Dagna* farà ancora poi la parte paterna inducendo le parti a non scommettere una somma maggiore di due Talleri ».

Dopo avere accennato agli inconvenienti delle consuetudini dette *Mehed Dagna* (importo da uno a sei talleri M.T. per trasferta che le parti devono pagare al *Dagna* o chi per esso incaricato di raccogliere le prove testimoniali, anche fuori della sede del giudice indigeno o l'importo dell'indennizzo spettante ai periti od arbitri) e *Egghit* (multa inflitta per le trasgressioni in genere, nei casi di mancata comparizione, di mancato od incompleto pagamento pattuito ecc.) la Relazione dell'Ufficiale Coloniale continuava ad esaminare le altre consuetudini dette *Ghezzi*, *Habbel* e *Fetzmì*, il cui importo spettava completamente all'Erario, ma intorno alle quali egli riteneva necessario « dire due parole poichè mi sembra che pur mantenendo queste istituzioni tradizionali utili per il sollecito disbrigo delle cause, dovrebbe cercarsi di dar loro applicazione più regolare ».

E proseguiva testualmente la Relazione: « Del *Ghezzi* abbiamo parlato in precedenza dichiarandola una istituzione utile, e tale la ritengo nella sua essenza per il solo fatto che non sarebbe possibile applicare agli indigeni il sistema italiano delle citazioni.

« Infatti supponiamo che un Assalisan (Tribù dell'Assaorta dipendente dal Commissariato Regionale dello Acchelé Guzai che ha sede in Saganeiti) abbia una questione con qualcuno della sua tribù.

« Se non esistesse l'istituto del *Ghezzi*, l'attore dovrebbe fare da due a quattro giornate di marcia, a seconda delle località in cui si trova, per recarsi a Saganeiti, capoluogo della Regione, a citare l'avversario.

« Eseguita la citazione come recapitarla ?

« Ogni ufficio dovrebbe avere un esercito di uscieri, ed ammettendo pure li avesse, si deve altresì prevedere che sovente l'individuo da citarsi non ha una gran volontà di farsi trovare, specialmente se teme di essere citato per qualche pagamento. In tal caso sarebbe ben arduo compito dei poveri uscieri i quali dovrebbero fare tre o quattro giornate di marcia per recarsi in una località dove potrebbero non trovare nessuno ed essere obbligati ad esplorare una Regione di 2 o 300 Kmq, alla ricerca dell'individuo da convenirsi.

« Ho citato il caso di un Assalisan, ma avrei anche potuto prendere ad esempio delle tribù la cui sede, in alcune epoche dell'anno, si trova a 15 giornate di marcia dall'ufficio da cui dipendono.

« Dunque la citazione col sistema in uso fra gli indigeni (*Ghezzi*) è necessaria, ma sarebbe anche necessario modificarla poichè attualmente oltre a servire come mezzo di citazione il *Ghezzi* è usato anche da tutti i prepotenti onde obbligare l'avversario, almeno per un certo tempo, a fare o non fare quello che a loro piace.

« Mi spiegherò con un esempio: un individuo sta coltivando tranquillamente il proprio campo, arriva un altro il quale ha delle pretese sullo stesso terreno. Questi non si limiterà ad intimargli in nome del Governo di comparire avanti al *Dagna* per far giudicare a chi spetta il campo in questione, ma indubbiamente gli dirà altresì: « In nome del Governo ti ordino di smettere di lavorare ». Ed è tale la paura di essere condannato a pagare il *Ghezzi*, che colui che ha ricevuta la intimazione, per quante ragioni possa avere, smetterà di lavorare.

« Altro esempio più curioso ed usatissimo e che serve a dimostrare l'uso e l'abuso che l'indigeno fa del *Ghezzi*: due individui hanno una questione. Ad uno di essi non piacciono le ragioni esposte dall'avversario ed allora senza tanti complimenti gli fa l'intimazione di non parlare e si vede il disgraziato il quale va a presentarsi al *Dagna* o, secondo i casi, al Commissario, emettendo dei suoni inarticolati fino a tanto che non è prosciolto dal *Ghezzi*. Si è dato altresì il caso di un individuo che dopo ricevuta l'intimazione di non parlare, poichè emetteva dei suoni gutturali, ebbe anche l'intimazione di non fare neppure quelli, e siccome aveva continuato, era stato, dal giudice indigeno, proposto per il pagamento della multa di 60 Talleri per mancato *Ghezzi*.

« Avviene alle volte che vengono persino denunciate come infrazioni al *Ghezzi* quelle di colui che avendo avuto l'intimazione di star seduto durante una data causa, nel calore della discussione si era alzato in piedi.

« Da tutte queste ragioni si può dedurre come sarebbe necessario che il *Ghezzi* fosse mantenuto ma modificato nel senso di ridurlo a sola intimazione a comparire avanti l'autorità che dovrà giudicare.

« Istituzione da abolirsi invece, è, a mio parere, quella dell'*Habbel*, così definito dal paragrafo 10 della Tariffa. « L'*Habbel* è l'accusa fatta al *Dagna* di riferire al giudice superiore incompletamente o partigianamente i termini della questione svisando i diritti della parte in contesa ». Chi accusa ingiustamente il giudice indigeno

denunciando falsamente l'*Habbel* è punito con la multa di 56 Talleri.

« Ora io trovo che non vi è alcun bisogno di un apposito *Habbel* per tale fatto. Quando il giudice italiano durante l'escussione di una causa in appello riconoscerà che il *Dagna* presenta i fatti in modo parziale potrà sempre punirlo anche se non è stato pronunciato l'*Habbel*, mentre d'altro lato potrà sempre punire quella parte in causa che muovesse ingiuste accuse al *Dagna* senza alcun bisogno di speciali disposizioni in proposito.

« Passiamo infine al *Fetzmì* (giuramento) la cui infrazione è punita con la multa consuetudinaria di 120 Talleri.

« In precedenza parlando del *Ghezzi* abbiamo accennato anche al *Fetzmì*. Anche questa istituzione è da ritenersi che in massima sia utile, ma, come l'altra, avrebbe bisogno di modificazioni nel modo con cui viene applicata. Basterebbe l'esempio già descritto di quel garante per dimostrarlo.

« Infatti non mi pare equo il fatto che pagando 120 Talleri all'Erario, si possa essere prosciolti dall'osservanza del giuramento già fatto, ottenendo, in alcuni casi, con tale pagamento di ricominciare un giudizio che doveva essere passato in cosa giudicata.

« Ciò conduce alla conclusione che chi ha dei mezzi è padrone di fare ciò che vuole. Ora tale sistema è contrario a tutti i nostri principi di diritto e dovrebbe essere abolito per quanto possa essere radicato nella consuetudine indigena.

« Infine i *Dagna* fanno troppo uso del *Fetzmì* adoperandolo, ed anche imponendolo per cose da nulla, mentre questo genere di giuramento dovrebbe sempre essere riservato come cosa solenne, ma per far ciò sarebbe necessario togliere ai giudici indigeni la facoltà di importo od accettarlo.

« Riassumendo quanto fino ad ora ho accennato si può comprendere a quali pericoli ed a quante spese è soggetto l'indigeno che tenta la via della giustizia che, pur essendo completamente gratuita da parte dei Commissari Regionali e dei Residenti è ancora sotto l'impero di molti dei brogli derivanti dalle consuetudini indigene che già esistevano ai tempi della dominazione dei Negus ».

7. - LE CONSUETUDINI TRADIZIONALI COMUNI ALLE POPOLAZIONI DELL'ALTOPIANO ERITREO - LE CONSUETUDINI IN MATERIA DI COMPRAVENDITA DI BESTIAME - ALTRE CONSUETUDINI ED IN PARTICOLARE LA PENA CONSUETUDINARIA DELLA FUSTIGAZIONE.

L'importanza della conoscenza del diritto indigeno, sia dal punto di vista giuridico che da quello pratico, non era mai stata da alcuno disconosciuta, e da tale riconoscimento molti autori, ed anche per un certo periodo di tempo lo stesso Governo eritreo, avevano derivato la necessità di codificare le consuetudini indigene eritree.

Accenniamo, pertanto, ad alcune di esse, che il Governo dell'Eritrea, in base all'art. 24 del R.D. 26 giugno 1904, n. 411, aveva accertato ufficialmente e raccolto e pubblicato in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'art. 3 della legge 26 giugno 1904, n. 205 che sanciva doversi applicare agli indigeni le consuetudini locali tradizionali nonché il diritto penale fondato sulle consuetudini stesse, sempre nei rigorosi limiti dell'ordine pubblico coloniale, e che erano ancora in vigore al tempo dell'Ordinamento Giudiziario del 1935.

A) *Consuetudini tradizionali comuni alle popolazioni dell'altopiano eritreo.* Esse erano contenute in una raccolta, approvata con il decreto governatoriale 25 maggio 1926, n. 4382, ¹¹⁾ che si possono così riassumere:

1) La citazione in giudizio si effettuava dall'attore con la intimazione consuetudinaria (*Ghezzi*, od altra forma equivalente, espressa secondo il rito locale), di presentarsi al giudice. L'intimazione era valida fino a tanto che non fosse intervenuto il giudice.

2) Chi faceva l'intimazione, come chi la riceveva, doveva presentarsi al giudice nella prima udienza successiva al giorno in cui l'intimazione era fatta.

3) In caso di trasgressione o di intimazione intempestiva o abusiva, il giudice poteva applicare la multa consuetudinaria, in misura non superiore a sessanta talleri.

4) Come atto introduttivo di causa, le parti costituivano i loro garanti, nella forma consuetudinaria locale.

Il garante era responsabile in proprio di ogni adempimento di causa; poteva anche essere tenuto responsabile per l'esecuzione definitiva qualora non venisse dopo il giudizio costituito il garante apposito per l'esecuzione della sentenza accettata.

5) Il rifiuto dell'atto introduttivo equivaleva a rinuncia dell'azione spettante se era opposto dalla parte che esercitava l'azione stessa: se era opposto dalla controparte costituiva reato punibile colle sanzioni consuetudinarie della multa o della privazione della libertà personale, secondo la gravità del caso.

6) Per domanda di separazione coniugale o di divisione di beni, qualora la parte convenuta non fosse comparsa perchè confinata o ribellata o resasi da molto tempo irreperibile, il giudizio poteva eventualmente avere corso in contraddittorio col garante del matrimonio.

7) L'attore in causa aveva l'obbligo della prova a meno che questa, in base alla consuetudine circa speciali materie o per ragione logica derivante dallo svolgimento della causa, spettasse alla parte convenuta. La controprova non era di regola ammessa.

8) La prova testimoniale era ammessa in tutti i casi indipendentemente dal carattere e dal valore della controversia.

9) I testimoni erano introdotti dalle parti e deponevano sui capitoli di prova che fossero proposti dalla parte ed ammessi dal giudice.

10) Chi proponeva la prova doveva comunicare la lista dei suoi testimoni.

La loro ammissibilità a testimoniare era discussa in contraddittorio, e decisa dal giudice.

Per ogni prova il numero dei testimoni escussi era normalmente limitato a sette.

11) Non erano ammessi a testimoniare coloro che appartenessero a stirpe nemica, per vendetta di sangue, di una delle parti in causa; coloro che avessero parentela con le parti sino alla quinta generazione inclusivamente; coloro che avessero con le parti interessi comuni.

Il divieto per la parentela cessava quando il giudice riteneva che non vi fossero altri testimoni.

In ogni caso sull'accordo delle parti qualunque persona poteva essere ammessa a testimoniare.

12) Le disposizioni dei testimoni dovevano essere ricevute, presenti le parti in causa od i rispettivi rappresentanti, dal giudice o da un suo delegato che le riferiva in pubblica udienza.

La persona delegata dal giudice a raccogliere in sua vece le testimonianze aveva diritto a percepire dalla parte richiedente la diaria consuetudinaria del luogo.

Il giuramento dei testimoni, quando ammissibile, era prestato sulla richiesta della controparte, nei modi previsti dalle varie consuetudini locali, a conferma specifica delle singole deposizioni.

13) La tradizionale scommessa poteva essere ammessa come mezzo di prova, quando fosse stata proposta nel corso del giudizio, e vertesse su uno degli elementi essenziali del giudizio stesso.

14) Il giuramento decisivo era ammesso in qualunque stadio della causa, ove non fosse possibile altro mezzo di prova, ovvero sull'accordo delle parti.

Il giuramento doveva essere accettato o riferito. Doveva prestarsi nelle forme tradizionali.

15) Il rifiuto a giurare costituiva prova definitiva e contraria a chi aveva rifiutato.

16) Nei casi più gravi, il giuramento poteva essere deferito ad un determinato numero di persone della stessa stirpe od altrimenti aventi causa comune con la parte in confronto alla quale era deferito.

17) Il giuramento della madre, sempre quando era previsto e prestato nelle forme del rito tradizionale religioso proprio della stirpe, poteva costituire la prova della paternità.

18) La parte soccombente in causa si impegnava con giuramento (*Fetzmì*) o con altre forme in uso presso le genti cui apparteneva, all'osservanza del giudicato, costituendo i suoi garanti d'esecuzione nei modi tradizionali, se non dichiarasse di ricorrere contro la sentenza.

19) Il *Fetzmì* era previsto dalle consuetudini anche a conclusione di molti incombenti incidentali, oltre che per volontario riconoscimento di obbligazioni. Non si doveva prestare in caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale.

20) Senza pregiudizio della efficacia del vincolo impegnativo, l'inosservanza del *Fetzmì* o delle formule equivalenti importava in qualunque caso la multa tradizionale fino a centoventi talleri.

21) La liquidazione dei danni a favore della parte lesa conciliata poteva essere fatta nei modi e nelle misure tradizionali a mezzo di Notabili, quando fossero opportunamente delegati.

22) Per il pagamento delle multe erano tenuti tutti i beni particolari del debitore; in difetto tutti i beni in comune della famiglia cui egli apparteneva; in mancanza ancora la multa gravava sui beni della stirpe.

23) La ripartizione della multa, quando occorreva, era fatta d'accordo fra gli interessati nel termine fissato dall'Autorità, scaduto il quale infruttuosamente essa era fatta dall'Autorità stessa.

Se la ripartizione doveva compiersi fra i membri di una famiglia, essa era in proporzione delle quote che ciascuno avrebbe avuto nella successione del debitore; se invece doveva essere fatta tra le famiglie componenti la stirpe, essa era in proporzione della quota di tributo da ciascuna corrisposto.

24) Le multe collettive di pubblico interesse esuberavano dall'ambito giudiziario. Esse erano inflitte per diretta iniziativa del Governo a determinati paesi o stirpi per infrazioni e responsabilità di carattere generale. L'ammontare era determinato di volta in volta dal Governatore a suo insindacabile criterio.

25) L'indigeno condannato per falsa testimonianza poteva essere interdetto per un determinato periodo di tempo dal far testimonianza. Il giudice in casi eccezionali poteva revocare la interdizione.

26) Lo sconfinamento dei nativi dal territorio, quando avveniva senza permesso dell'Autorità, era considerato reato ed era punibile con la multa consuetudinaria fino a centoventi talleri.

27) La pena tradizionale indigena della confisca e quella dello sfratto erano pronunciate dal Governo.

Le cose confiscate erano vendute ed il ricavato, dedotte le spese, era versato all'Erario.

28) La multa giudiziaria consuetudinaria si estendeva fino a centoventi talleri. Il *Dennab*, per irriverenza al Giudice, riluttanza o rifiuto ingiustificato di modalità procedurali ecc., era di talleri sei ed era devoluto al *Dagna*.

29) L'ammontare delle trasferte dei *Memesacheri* (*Meched Dagna*), degli *Egghit* per inadempienza ed infrazioni di *quotzera*, e dei compensi al clero per giuramento, differivano leggermente secondo le varie consuetudini locali delle varie regioni.

30) L'incidente di *Habbel* (impugnazione del referto del *Dagna* al giudice superiore) faceva luogo a scommessa di *Sciamma* e cinquanta fustigazioni, sempre commutate in altrettanti talleri devoluti all'Erario. Lo *Sciamma* competeva al vincitore; esso si ragguagliava comunemente a sei talleri.

31) Le scommesse avevano il valore in talleri attribuito dalle varie tradizioni. Fino al limite di sei talleri l'importo era devoluto al *Dagna*.

32) Per divisione autorizzata di terre competeva all'Erario la somma di talleri centoventi.

B) *Consuetudini tradizionali in materia di contratti di compravendita di bestiame.* Esse erano contenute nella Raccolta degli Atti dell'Autorità pubblica, anteriori alla promulgazione della legge 24 maggio 1903, n. 205, in vigore, al tempo dell'Ordinamento Giudiziario del 1935, in Eritrea, raccolta approvata con il R. D. 30 dicembre 1909, n. 845. Tali consuetudini si possono così riassumere:

1) La vendita ed il cambio dei quadrupedi non erano validi se non erano fatti colla costituzione del tradizionale garante (*Medhén*).

2) I contratti relativi ai quadrupedi avvenivano ugualmente nei mercati pubblici, ma potevano essere stipulati anche in qualunque altro luogo. Erano ammessi i contratti stipulati per interposte persone (*Magatemi* oppure *Monguegnà*).

3) Perchè il contratto di compravendita di bestiame bovino avesse effetto legale, era necessaria la presenza di un giudice del patto (*Uil Dagna* oppure semplicemente *Dagna*). Il *Dagna* era eletto dalle parti, e presiedeva alla contrattazione come giudice dell'osservanza delle forme tradizionali di procedura.

4) Il venditore garantiva l'evizione, costituendo sé stesso, se il compratore lo consentiva, ovvero una terza persona, come garante (*Medhén*). Al contratto potevano intervenire uno o più testimoni (*Samé* o *Meseccher*). La loro presenza non era condizione indispensabile per la validità del contratto.

5) Oltre alla presenza del *Dagna*, ed alla costituzione della garanzia in caso di evizione, era requisito indispensabile per la validità del contratto di compravendita del bestiame il giuramento di perfezione (*Fetzmì*) prestato nei modi tradizionali.

6) Il compratore pagava il capo di bestiame bovino consegnando la somma al *Dagna*, che per il tramite del garante (*Medhen*) la passava al venditore. Era considerato nullo il contratto nel quale non fosse osservata questa modalità di pagamento, salvo che non fosse convenuta una dilazione al pagamento medesimo.

7) In caso di dilazione del pagamento, la clausola che la contemplava, doveva essere confermata dal giuramento (*Fetzmì*) prestato dal compratore o dalla costituzione di un garante del pagamento (*Uahes*), che a sua volta doveva prestare giuramento.

Salvo l'uso di cambiale, che se accettata dal trattario aveva gli effetti di legge.

8) L'inosservanza del patto giurato comportava le conseguenze penali tradizionali per i colpevoli di inosservanza di giuramento (*Melhaf Fetzmì*) o di violazione di giuramento (*Fetzmì Me-frés*). Il garante che non avesse posto per condizione alla perfezione del contratto il patto del giuramento (*Fetzmì*), non aveva, per le responsabilità che gliene derivassero, facoltà di regresso verso quella delle due parti contraenti dalle cui infrazioni fossero derivate le sue responsabilità.

9) Il garante del contratto (*Medhén Uahes*) non poteva essere obbligato alla rivalsa del pagamento se il creditore non avesse fatto ricorso al *Dagna* del contratto. Se il *Dagna* autorizzava la rivalsa con la formula tradizionale (*Eghét: rivàliti*), l'esecuzione sui beni del garante aveva luogo senza l'intervento dell'Autorità, a mezzo del Capo mercato o del paese, che non potevano rifiutare il loro intervento. Le contese per eccezioni d'indole procedurale, nei casi di cui sopra, erano portate innanzi al giudice competente.

Il garante che aveva pagato in conseguenza della garanzia prestata, aveva diritto di rivalsa verso la persona per cui aveva garantito, e se faceva pubblica proclamazione (*Mesemmaà*) delle somme dovutegli per tale ragione, poteva richiedere fino al doppio della somma pagata. Se la persona garantita era deceduta, il credito del garante era privilegiato e doveva essere soddisfatto prima di procedersi alla divisione dell'eredità. Non incontrandosi opposizione da parte del debitore, l'esecuzione sui beni di questo era fatta immediatamente a mezzo del Capo del paese o del mercato. In caso di opposizione, le contese erano deferite al giudice competente, il quale però non ammetteva il debitore a proporre il giudizio se non avesse costituito prima un nuovo garante e non si fosse obbligato col giuramento (*Fetzmì*) all'osservanza della decisione. Il rifiuto di aderire a queste condizioni costituiva prova contro il debitore.

10) Il contratto di compravendita era nullo e risolto di pieno diritto quando il bovino fosse risultato affetto da tosse, mentre era stato assicurato con giuramento esserne immune; oppure quando la vacca venduta come gravida (*Melà*) non avesse partorito all'epoca calcolata sulle dichiarazioni del venditore.

Il contratto di compravendita era nullo e dava luogo alla eventuale rivalsa sul garante se il bovino fosse risultato di provenienza furtiva e di ingiustificato possesso. Se però era stato smarrito oppure rubato da più di due anni, il possesso non si riteneva altrimenti ingiustificato per l'intervenuta prescrizione del diritto di rivendi-

cazione. La prescrizione della rivendicazione non inficiava però l'azione penale contro l'autore del furto od il possessore in mala fede. Non si faceva luogo a risoluzione del contratto per vizio oppure difetti visibili e non rilevati.

11) Era considerato vizio redibitorio la pigrizia del bue al lavoro (*chenàb*), allorché nel contratto fosse stata espressa la assicurazione che il bue non era affatto pigro. La redibitorietà per pigrizia non poteva essere invocata quando fosse stata fatta la prova consuetudinaria al momento del contratto.

12) Chi dichiarava *uzà gulhai* (che ha superato la peste bovina e quindi immune per l'avvenire) il proprio bovino in vendita, non poteva costituire se stesso garante, ma doveva dare la garanzia di altra persona. La rivalsa per il bovino morto per peste bovina, mentre era stato garantito come *uzà gulhai* (immune) era esercitata qualunque fosse il periodo trascorso dal contratto alla morte dell'animale, salvo che la garanzia non fosse stata espressamente limitata in quanto alla durata. Chi chiedeva la rivalsa per il bovino garantito per immune, e morto invece per peste bovina, doveva provare nelle forme tradizionali del luogo ove il quadrupede era venuto a morte che tale morte era stata per *gulhai*.

13) Nella rescissione del contratto di compravendita di bovini e nel caso di restituzione di essi, era obbligatoria la restituzione dell'animale e dei suoi prodotti ed in caso di morte, della pelle e della carne o del loro prezzo, se queste erano state vendute.

14) I *Dagna*, *Medhèn* e *Uahes* dei contratti dei quadrupedi non avevano diritto a speciale compenso, salvo che nel contratto tale compenso fosse espressamente pattuito. Nei casi di contestazione o di giudizio dovevano corrispondersi loro dalle parti soccombenti le tasse rituali, in conformità della procedura e delle tariffe consuetudinarie locali.

C) *Regolamento relativo al commercio carovaniero, alle fiere ed ai mercati*, approvato con il D.G. 24 marzo 1909, n. 846 ¹²⁾, di cui è fatto cenno in altra parte a proposito delle norme che disciplinavano la risoluzione delle controversie concernenti il trasporto carovaniero. ¹³⁾ Per quanto riguardava, invece, i mercati, alcuni dei principali mestieri che vi si esercitavano ed il commercio carovaniero in genere, le consuetudini relative normativizzate si possono così riassumere:

I) *Mercati e fiere*. I mercati e le fiere erano istituiti nelle località della Colonia, ove l'entità dei traffici e la densità della popolazione ne dimostrassero la necessità.

I mercati erano tenuti in tutti i giorni, oppure in determinati giorni della settimana. L'ora di apertura e di chiusura dei mercati era stabilita dalle Autorità Regionali e resa nota con pubblici bandi. I contratti fatti in mercato fuori dell'orario stabilito potevano essere dichiarati nulli, ove una delle parti od un terzo interessato ne invocassero la nullità. Sui mercati, all'aperto, le vendite si facevano in pubblico. L'accesso ai mercati era libero a tutti, salvo le esclusioni per ragioni di disciplina che fossero disposte dalle competenti Autorità.

Le Autorità Regionali, previo assenso del Governatore, potevano stabilire calmieri per fissare i prezzi dei generi di prima necessità, secondo i bisogni della Regione.

Ogni mercato era vigilato da un Capo mercato, la cui nomina doveva essere autorizzata dal Governatore.

Nei rapporti con i sudditi coloniali ed assimilati i Capi dei mercati rivestivano la qualità di pubblici ufficiali. Essi dovevano, preferibilmente, essere nativi della Colonia. Non potevano esercitare la mercatura, né assumere la qualità di *Nezil*, cioè corrispondente per conto di sensali di cammelli. Dovevano conoscere, oltre gli usi speciali dei mercati cui erano preposti, le disposizioni generali del Regolamento di cui trattasi.

Le principali attribuzioni dei Capi-mercato erano:

- 1) redigere le statistiche del mercato;
- 2) tener nota dei contratti di compravendita dei quadrupedi, quando fosse richiesta, registrando la data del contratto, i nomi del compratore, del venditore, del garante e dei testi se ve ne fossero stati, il prezzo convenuto, le eventuali e particolari condizioni di pagamento, e le altre condizioni speciali, cui fosse sottoposta la vendita;
- 3) intervenire come arbitri, se richiesti, nelle contestazioni che sorgessero dal mercato;
- 4) regolare l'assegnazione delle varie parti del mercato ai venditori, raggruppandoli per specie di merce da vendere;
- 5) conservare il campione delle misure regolamentari in uso sul mercato;
- 6) sorvegliare le pesature oppure eseguirle, o farle eseguire da un pesatore, se richiesto;
- 7) tener nota delle dichiarazioni di costituzioni di società di commercio, sia parziali che generali, fra sudditi coloniali od assimilati;

8) assumere le parti di *Nezil* nei casi indicati nel regolamento, sempre quando ne fossero richiesti;

9) provvedere alla disciplina del mercato, ed allontanare le persone note come litigiose, o pregiudicate per reati contro la proprietà, od in evidente stato di ubriachezza;

10) accompagnare all'Autorità Regionale i contendenti, quando ciò fosse necessario;

11) dare ragguagli alle competenti Autorità sulle donne commercianti, specie intorno ai divieti maritali a commerciare;

II) *Usi e consuetudini sui mercati*. Gli usi e le consuetudini di commercio, quando non fossero contrari alle norme del Regolamento, erano, in linea di massima, rispettati. Tali, ad esempio, erano i diritti e le prelevazioni, che da alcuni Capi si pretendevano sulle vendite fatte nei mercati.

III) *I sensali*. Soltanto i sensali, regolarmente autorizzati dal Governo, ed iscritti nel ruolo dei contribuenti, potevano riscuotere le senserie consuetudinarie. La loro opera non era obbligatoria nei contratti e pattuizioni di merci o di bestiami nei mercati, nei caravanserragli e nei ricoveri per carovane ed in qualsiasi località e fra commercianti e non commercianti di qualsiasi nazionalità.

L'esercizio della mediazione però era permesso ai soli sensali muniti di regolare patente. Il prezzo della mediazione o della senseria, consuetudinario o stabilito da speciali disposizioni, era sempre a carico delle parti contrattanti.

L'Autorità Regionale era incaricata del rilascio delle patenti ai sensali limitandone il numero, con criteri restrittivi. Il Governatore della Colonia poteva stabilire il limite massimo delle corrispondenze percentuali, che le parti avrebbero potuto fare a titolo di mediazione ai sensali patentati.

Per ottenere la patente di sensale occorreva essere maggiorenne ed immune da condanna per reati contro la proprietà, notoriamente di buon costume, di buona fede, buona condotta e non dedito alle bevande alcoliche.

I sensali pagavano le tasse di commercio stabilite dalle disposizioni allora vigenti.

Nelle ore di mercato era vietato di intimare a chicchessia, a nome del Governo o del Capo della Regione (*Zeban Menghesti*, *Casamet Mahafoz*, *Resenti Magan*) di fare o non fare una data cosa, tranne nel caso di ricerca di refurtiva o di quadrupedi smarriti.

L'intimazione, in quest'ultimo caso, esponeva chi l'aveva fatta al pagamento del *Ghezzi*, anche se intimato in buona fede, qualora non fosse risultato vero il fatto che l'aveva provocata.

IV) *La caparra*. La caparra (*arbun*) data, non era soltanto una garanzia per l'adempimento del contratto, ma la prova dell'avvenuto accordo. Se il compratore o il venditore non manteneva i patti, la caparra rimaneva confiscata a favore della parte danneggiata, salvo le eventuali azioni per danni.

V) *Speciali commerci ed industrie esercitati sui mercati*:

1) *Cambiavalute*. Nessuno poteva esercitare questo mestiere senza il permesso dell'Autorità Regionale del luogo.

2) *Orefici*. Chi imprendeva ad esercitare tale professione doveva farne dichiarazione all'Autorità. Aveva l'obbligo di conoscere chi gli affidava oggetti di valore e doveva segnalarne il nome su apposito registro. Se la persona non gli fosse ben nota doveva darne avviso immediato al perito orefice.

In ogni circoscrizione amministrativa l'Autorità Regionale nominava un perito orefice giurato nelle località ove ciò risultasse necessario.

Il perito orefice aveva i seguenti compiti:

a) iscriveva su apposito registro i sudditi coloniali od assimilati che intendevano esercitare la professione di orefice e rilasciava la dichiarazione di tale iscrizione, che dall'orefice doveva essere presentata al Commissario Regionale, il quale vi opponeva il visto per l'autorizzazione ad esercitare, se speciali ragioni non si opponessero;

b) richiesto dagli orefici, verificava se gli oggetti presentati per la vendita o la riparazione non fossero di illegittima provenienza, ed in caso dubbio doveva darne immediato avviso all'Autorità Regionale;

c) esaminava e faceva perizia di ogni lavoro eseguito dai singoli orefici, che gli doveva essere presentato per assicurarsi che fosse compiuto con onestà, abilità e soddisfazione del committente;

d) qualora un orefice per qualsiasi motivo, eccettuati i casi ben constatati di forza maggiore, non eseguisse debitamente il lavoro affidatogli, il perito orefice doveva personalmente richiamarlo all'osservanza dei suoi doveri, ed egli stesso era tenuto responsabile del denaro, degli oggetti e dei metalli preziosi consegnati all'orefice, e dei danni cagionati dalla incuria, dalla negligenza o dalla inabilità di costui.

Il perito durava in carica fino a revoca o sostituzione. Nel proprio interesse il perito giurato poteva farsi dare dagli orefici quelle garanzie che egli giudicasse sufficienti a coprire la propria responsabilità.

In compenso della sua opera era autorizzato a ricevere dagli orefici, per ogni lavoro presentato, tre centesimi di lire per ogni tallero, sul prezzo del lavoro già collaudato.

Sorgendo contestazioni fra un orefice ed un committente, prima del collaudo del lavoro da parte del perito, questi era obbligato ad intervenire subito per comporre le differenze insorte, restando però sempre in facoltà del committente di rivolgersi alla competente Autorità se non soddisfatto della decisione del perito.

3) *Commercio carovaniere.* Tutte le vie della Colonia erano libere al transito delle carovane, qualunque fosse la loro provenienza o destinazione. Nessuna tassa, diritto di transito, di ricovero o pedaggio gravava sulle carovane viaggianti in qualsiasi direzione. I Capi di tribù, di paese, di distretto e le popolazioni potevano essere tenuti responsabili di qualunque atto a danno delle persone e delle proprietà delle carovane viaggianti. Anche le Autorità Regionali curavano che le carovane non avessero più a soffrire molestie di sorta al confine della Colonia.

I Capi delle carovane dovevano, peraltro, dichiarare, sempre quando le Autorità Regionali lo ritenessero necessario, alla loro entrata nella Colonia, il loro nome, il nome dei componenti la carovana, il carico ed il numero dei quadrupedi carichi e scarichi, il luogo di provenienza e quello di destinazione e lo scopo commerciale della carovana.

Le Autorità Regionali rilasciavano, a loro volta, ai Capi delle carovane, che entravano in Colonia, un « certificato di viaggio », dal quale dovevano risultare le indicazioni di cui sopra, oppure vistavano o completavano il certificato eventualmente rilasciato dagli agenti commerciali di oltre confine.

Il certificato di viaggio, sia esso rilasciato dagli agenti commerciali o dalle Autorità Regionali, faceva fede presso tutte le Autorità della Colonia sulla costituzione della carovana e poteva essere invocato dai Capi della carovana per ottenere che nessuno dei componenti di essa si allontanasse dal lavoro, senza autorizzazione o consenso del Capo riconosciuto, prima di avere raggiunto lo scopo commerciale, per il quale la carovana era stata costituita.

Per le carovane provenienti da oltre confine si presumeva raggiunto lo scopo commerciale quando le carovane stesse avessero fatto effettivo ritorno ai luoghi ove si erano costituite.

Il certificato di viaggio, quando fosse rilasciato o vistato dall'Autorità Regionale, faceva anche fede che le prescritte registrazioni statistiche avevano avuto luogo presso l'ufficio regionale rilasciate e nessuna registrazione statistica doveva più essere fatta nell'ulteriore percorso della carovana. La carovana in viaggio non poteva essere oggetto di sequestro. Qualsiasi intimazione al riguardo era nulla. Non erano ammesse neppure le visite e le perquisizioni, salvo i casi previsti dalla legge penale.

4) *Le carovane.* Carovana era definito l'aggregato di persone e di quadrupedi e di merci, oppure di sole persone, che si era formato:

a) fra piccoli commercianti o conduttori di quadrupedi allo scopo di percorrere insieme una stessa strada per ragioni di commercio, o di sicurezza e scambievole aiuto;

b) fra proprietari di quadrupedi e conduttori da essi dipendenti, allo scopo di trasportare mercanzie loro affidate in seguito a contratto di trasporto;

c) fra uno o più commercianti o loro rappresentanti proprietari di merci e quadrupedi ed i conducenti dei quadrupedi;

d) in ogni altro modo a scopo di commercio.

Ogni carovana aveva un Capo responsabile della condotta e della disciplina, del carico e delle bardature, secondo gli usi e le tradizioni. Il Capo carovana, detto *Negad Ras*, poteva essere o il proprietario della mercanzia e dei quadrupedi o il suo delegato, oppure uno dei commercianti o dei proprietari dei quadrupedi o dei conducenti, associati in carovana, scelto per elezione fra i componenti la carovana; od, infine, una persona nominata a tale ufficio dal vettore o dal sensale dei trasporti; in questo caso prendeva il nome di *Ras Aial* o *Mogaddesa*. Egli era responsabile della disciplina della carovana, e poteva richiedere il concorso delle Autorità coloniali per l'esercizio del suo potere. Poteva nominare il *Meaggià*, cioè colui che doveva sostituirlo in caso di assenza.

I Capi carovana soltanto potevano concludere contratti di vendita delle mercanzie della carovana. Erano quindi nulli i contratti conclusi dai carovanieri, che avendo merce propria, l'avessero affidata alla carovana, salvo che i Capi carovana li avessero autorizzati alla vendita.

5) *I trasporti.* I contratti di trasporto con quadrupedi da soma dovevano essere conclusi a mezzo di sensali patentati, in caso di trasporti con cammelli; a mezzo di garanti, di Capi-mercato o di Capi paese o tribù oppure loro *Uachil*, qualora si fosse trattato

di trasporti con muletti, asini, cavalli, buoi, ed eccezionalmente con cammelli.

Il sensale, o chi per esso, assumeva, in conseguenza del contratto, la qualità e la responsabilità del vettore.

I mittenti e gli spedizionieri che avessero concluso contratti di trasporto senza valersi dei sensali patentati o dei garanti, Capi paese o tribù o loro *Uachil* e Capi-mercato, o con l'opera di sensali non in possesso di patente valida, non avrebbero poi potuto proporre contro i cammellieri o i conducenti dei quadrupedi azione per danneggiamento, perdita o sottrazione di merci, se non nei riguardi penali.

I contratti fra mittenti o spedizionieri ed ogni categoria di sensali, potevano essere scritti o verbali.

I contratti verbali per essere validi dovevano essere stipulati alla presenza dell'Autorità Regionale, oppure semplicemente in presenza di due testimoni, dei quali uno almeno doveva essere europeo nei contratti stipulati con europei, salvo che il contratto non avesse avuto luogo in centri non abitati da europei.

I sensali erano nominati il primo gennaio di ogni anno: mancando la patente, l'esercizio era considerato abusivo, salvo che si trattasse di Capi tribù o di paesi.

Lo speditore doveva consegnare al sensale una distinta, cioè la lettera di vettura, la quale doveva indicare: *a)* la persona del destinatario; *b)* il numero dei colli e la specie e la qualità delle merci spedite; *c)* il peso dei singoli colli e la specie e la qualità delle merci spedite.

Il sensale doveva aggiungervi: *a)* il proprio nome e quello del corrispondente (*Nezil*); *b)* la data di consegna; *c)* il numero dei quadrupedi componenti la carovana; *d)* il nolo pattuito e l'anticipo ricevuto.

La distinta era firmata dallo speditore. Tale distinta doveva essere tenuta dal Capo carovana durante il viaggio ed essere esibita ad ogni richiesta delle Autorità o del destinatario.

Alcune particolari norme disciplinavano le caparre ed i saldi di noleggio, le confezioni di carichi ed i compensi per i sensali. Per quanto riguardava l'arrivo delle carovane a destinazione si disponeva che ogni carovana di più di cinque quadrupedi, che non fosse accompagnata a destinazione dal sensale o da un suo rappresentante o dal proprietario delle merci trasportate, doveva essere presentata al destinatario dal corrispondente sensale (*Nezil*) per le formalità prescritte come sopra.

Per le carovane di meno di cinque quadrupedi, la qualità di *Nezil* poteva essere delegata ad uno dei proprietari dei quadrupedi noleggiati. Chiunque assumesse la qualità di *Nezil* doveva disimpegnarne tutte le funzioni: doveva perciò avere l'idoneità necessaria, essere esperto di pesi e misure e poter fare fede eventualmente in giudizio di quanto gli risultasse sulla quantità e condizione della merce in arrivo e sulle circostanze e condizioni sotto le quali si era svolto il trasporto.

Nessun compromesso intervenuto fra mittente e sensale, in forza del quale la qualità di *Nezil* fosse deferita al destinatario della carovana, era valido per gli effetti legali.

Le eventuali azioni per il risarcimento dei danni dovevano essere iniziate contro il sensale del luogo di partenza della carovana. Il sensale condannato aveva facoltà di regresso contro i proprietari dei quadrupedi e nel caso che esso fosse per somma superiore a lire trecento, poteva chiedere alla competente Autorità del luogo di arrivo della carovana il sequestro preventivo di un congruo numero di quadrupedi della carovana stessa. Tale richiesta poteva essere fatta anche dal corrispondente del sensale assente.

Le azioni dovevano essere proposte contro il sensale rimettendo al giudice le prove scritte dei danni, avarie o deficienze riscontrate.

In attesa del giudizio, l'Autorità Regionale del luogo di arrivo poteva ordinare il sequestro giudiziario dei saldi dovuti ai proprietari dei quadrupedi della carovana, quando, risultando palese la loro responsabilità, fosse prevedibile l'azione di regresso da parte del sensale eventualmente condannato.

Dell'eseguito sequestro l'Autorità Regionale del luogo dava attestazione scritta al corrispondente oppure, in mancanza di questo, la inviava d'ufficio al Commissario cui spettava il giudizio definitivo.

D) *I caravanserragli ed i ricoveri per carovane.* I caravanserragli ed i ricoveri per le carovane erano istituiti per disposizione del Governatore nelle località da lui designate. Il loro uso era gratuito e la disciplina vi era esercitata dall'Autorità Regionale. Chiunque contrattasse nel recinto degli stessi era tenuto ad osservare le disposizioni del decreto in esame e ad accettare la giurisdizione dei giudici arbitrari, per tutte le contestazioni relative al commercio carovaniero.

Per tutto quanto riguardava la nomina dei giudici arbitrari, la loro competenza e la procedura relativa alla risoluzione delle controversie nella materia si fa rinvio a quanto esposto in altra parte.¹⁴⁾

E) *Tariffa giudiziaria consuetudinaria per gli indigeni*, allegata al decreto governatoriale 30 maggio 1903, n. 213, di cui ampiamente si è fatto esame in altra parte. ¹⁵⁾

F) *Tasse di appello consuetudinarie per i sudditi coloniali od assimilati in Eritrea*, contenute nel decreto governatoriale 25 maggio 1926, n. 4381, di cui si è già fatto esame in altra parte. ¹⁶⁾

G) *Disciplina della pena consuetudinaria della fustigazione*, approvata con il decreto governatoriale 19 dicembre 1930, n. 5142. ¹⁷⁾

Con tale decreto si riconosceva la pena della fustigazione « compatibile con lo spirito della legislazione e della civiltà italiana soltanto se disciplinata da norme rigorose che ne limitano la facoltà di applicazione ai singoli ed eccezionali casi ».

Una siffatta pena, definita sanzione penale del diritto consuetudinario, erano autorizzati ad applicarla soltanto le Autorità competenti a giudicare i sudditi coloniali eritrei ed assimilati ai sensi dell'Ordinamento Giudiziario, e cioè i Commissari Regionali ed i Residenti.

La fustigazione era ammessa per i delitti contro la proprietà, i reati di rifiuto di obbedienza all'Autorità, di mendicizia, di disturbo alla quiete pubblica e privata, di gioco di azzardo, di ubriachezza e di atti contrari alla decenza pubblica.

Tale pena poteva essere inflitta in abbinamento soltanto con la pena del confino e con le pene pecuniarie consuetudinarie a favore della parte lesa, con esclusione delle altre pene restrittive della libertà personale e delle pene pecuniarie il cui importo veniva devoluto all'Amministrazione Coloniale.

Tale pena non si poteva però applicare ai sudditi insigniti di titolo onorifico e che rivestissero o avessero rivestito un grado nell'Amministrazione Coloniale politica, civile e militare, se non erano stati destituiti, degradati od espulsi antecedentemente al provvedimento che fissava la pena, alle persone rivestite di qualità ecclesiastiche, ai Santoni o Eremiti e, in genere, alle persone tenute per altra causa in particolare estimazione presso le popolazioni.

Dalla fustigazione erano escluse tutte le donne, gli uomini che non avevano compiuto i quindici anni o che avevano superato i cinquanta.

Il numero massimo di colpi che potevano essere inflitti con la fustigazione era di venticinque per gli uomini dai quindici ai diciotto anni e dai quaranta ai cinquanta; di cinquanta colpi negli altri casi.

La pena della fustigazione poteva essere inflitta soltanto con sentenza pronunciata in sede penale dal giudice competente. La ese-

cuzione però andava sospesa qualora il condannato avesse interposto ricorso in revisione al Governatore, nel qual caso non si applicava la carcerazione preventiva in attesa dell'esito del ricorso di revisione se non quando risultasse impossibile assumere, a norma di costume, attendibile garanzia per la reperibilità della persona. In caso di mantenimento della carcerazione preventiva, tale circostanza doveva risultare dagli atti del ricorso.

Prima dell'esecuzione della condanna alla pena della fustigazione, il condannato doveva essere sottoposto a visita medica per l'accertamento della idoneità a subire la pena. Qualora veniva riconosciuto non idoneo a tale pena, questa veniva sostituita con una pena pecuniaria in ragione di lire tre per ogni colpo.

La fustigazione veniva materialmente eseguita da gregari della banda sui pubblici mercati della Colonia; doveva essere inflitta con uno strumento di lunghezza non superiore a due metri, fatto di pelle di ippopotamo o di rinoceronte, liscio e flessibile, grosso non più di tre centimetri di diametro all'impugnatura e di sei millimetri alla punta. Doveva essere inflitta soltanto sulle natiche e mai in alcuna altra parte del corpo.

Essendo considerata, dal punto di vista giuridico-penale, la sopradetta fustigazione, una sanzione penale, rimaneva sempre salva l'applicazione della fustigazione in quanto sanzione disciplinare che potesse essere prevista da appositi regolamenti. ¹⁸⁾

8. - L'ESECUZIONE PENALE - LA GRAZIA - LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - L'ESECUZIONE CIVILE E PENALE CON RIGUARDO ALLE DUE GIURISDIZIONI E NEI RAPPORTI INTERCOLONIALI ED INTERNAZIONALI - LE ROGATORIE - ASSISTENZA INTERCOLONIALE IN MATERIA PENALE - L'ESTRADIZIONE - RINVIO.

L'Ordinamento Giudiziario eritreo disciplinava, infine, la materia relativa all'esecuzione penale, alla grazia, alla liberazione condizionale ed all'estradizione con norme di identico contenuto a quelle che si sono già esaminate a proposito dell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935.

Del pari, anche per quanto concerneva l'esecuzione civile e penale con riguardo alle due giurisdizioni, quella indigena e quella italiana nei rapporti intercoloniali ed internazionali e, per quanto rifletteva le rogatorie e l'assistenza intercoloniale in materia penale,

tutta la suddetta materia era regolata da identici principi generali di diritto sostantivo e di procedura, esposti per la Colonia della Somalia.

Pertanto in tutte le ipotesi più sopra indicate non si può fare a meno che fare espresso rinvio a quanto già esposto a proposito del soprarichiamato Ordinamento Giudiziario somalo del 1935.

NOTE AL CAPITOLO III

¹⁾ Cfr.: MINISTERO PER LE COLONIE, COMMISSIONE MINISTERIALE PER GLI ORDINAMENTI GIUDIZIARI PER L'ERITREA E PER LA SOMALIA ITALIANA, *Ordinamento per l'Eritrea, Relazione e Progetto*, Roma, 1934, in Doc. A.S. MAI Pos. 35-18, Fasc. 71, anno 1934.

²⁾ Cfr. la pubblicazione ufficiale n. 22 dal titolo: «Diritto civile indigeno musulmano» - *Raccolta di norme di diritto Hanefita e Malechita*, Asmara, 1909, criticata da M. D'Amelio, nonché la pubblicazione ufficiale egiziana, applicata in Eritrea, *Statut personnel et des successions d'après le rite hanafite*, Alexandrie, 1875, commentata da Santayra et Charbonneau. Cfr., anche: E. CLAVEL, *Du statut personnel et des successions*, II Vol., Paris, 1895; MOHAMED KADRI PACHA, *Statut réel d'après le rite hanafite mis en articles d'après le système des codes égyptiens*, Le Caire, 1893, tradotto in francese dall'arabo da Abdulaziz Khahil Bey; ABDU R. RAHIM, *I principi della giurisprudenza musulmana secondo le scuole hanefita, malechita, sciafeita e hambalita*, tradotta dall'inglese in italiano da G. CIMINO, Roma, 1922.

³⁾ Cfr. E. CUCINOTTA, *Dir. col. it.*, ecc., op. cit., pag. 59.

⁴⁾ Cfr. MUNZINGER, *Il diritto dei Bogos*, Roma, 1887; C. CONTI ROSSINI, *Tradizioni storiche dei Mensa*, in *Bollettino Società asiatica italiana*, vol. XIV, 1901; ID., *I Loggo e la legge dei Loggo Sarda*, in *Giornale società asiatica italiana*, XVII, 1904, Pagg. 233 e segg.; Raccolta ufficiale colonia Eritrea n. 18, *Diritto consuetudinario - Raccolta di massime giurisprudenziali di diritto consuetudinario delle popolazioni dell'Eritrea*, Asmara, 1909; I. CAPOMAZZA, *Il diritto consuetudinario dell'Acchelé Guzzai*, Asmara, 1909; ID., *Usanze islamiche hanefite di Massaua e dintorni*, Macerata, 1910; ID., *La legge degli Atechmé Melgà, Istituzioni di diritto consuetudinario nel Seraé*, Macerata, 1912; C. CONTI ROSSINI, *Principi di diritto consuetudinario dell'Eritrea*, Roma, 1916; E. PETRAZZI, *Lo odierno diritto penale consuetudinario dello Hamasen*, Asmara, 1918; ed altri autori citati da E. CUCINOTTA, *Dir. col. it.*, ecc., op. cit., pag. 57 e segg.

⁵⁾ Cfr., in questa Collana, *L'Italia in Africa*, Vol. I. *Il Territorio e le popolazioni*, ecc., ecc., op. cit., pag. 237 e segg.

⁶⁾ Cfr., fra le pubblicazioni al riguardo: M. CHECCHI, *Osservazioni sul modo in cui si svolgono le cause civili fra indigeni in alcune regioni della Colonia Eritrea*, in A.S., MAI, Pos. 12-2, Fasc. 17, senza data, ma 1907; M. D'AMELIO, *L'ordinamento giuridico della Colonia Eritrea, Estratto*, Milano, 1911, pag. 206 e segg.; W. CAFFAREL, *La legislazione dell'Eritrea*, in *L'Eritrea Economica*, Novara, 1913, pag. 480 e segg.

⁷⁾ In merito alla facoltà dei Capi dei mercati indigeni, cfr. la Raccolta delle consuetudini commerciali dei mercati di Asmara e di Gondar, in M. D'AMELIO, *I piccoli commercianti nella legislazione commerciale eritrea*, in *Biblioteca di Studi Coloniali*, Roma, 1910, pag. 5 e segg.

⁸⁾ Lo scopo di tale divieto era duplice: quello di impedire che i sistemi complicati delle eccezioni e delle difese della nostra procedura entrassero nelle consuetudini giudiziarie indigene, e quello di non ostacolare il Giudice funzionario amministrativo nei giudizi indigeni nel pronunciare quelle sentenze che non sempre erano ispirate da pure ragioni di diritto ma da motivi di opportunità e di esigenza dell'opera di colonizzazione.

⁹⁾ Per maggiori riferimenti, cfr. M. D'AMELIO, *L'ord. giurid. col. er.*, ecc., op. cit., 206, da cui sono tratte le notizie in ordine al processo indigeno, per la maggior parte.

¹⁰⁾ Cfr. M. CHECCHI, *Osserv. sul modo ecc.*, ecc., op. cit.

¹¹⁾ Cfr. A. PARPAGLIOLO, *Raccolta dei principali ordinamenti legislativi delle Colonie Italiane*, Vol. II, Roma, 1932, pag. 216.

¹²⁾ Cfr. A. MORI, *Manuale legislazione Colonia Eritrea*, in Collana Manuali Coloniali, pubblicati a cura del Ministero delle Colonie, Vol. VI, pag. 546; M. D'AMELIO, *L'ord. giur. col. erit.*, ecc., op. cit., pag. 338.

¹³⁾ Cfr. V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr.*, Vol. I, ecc., ecc., op. cit., pagine 134 e segg.

¹⁴⁾ Cfr. V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr.*, Vol. I, ecc., ecc., op. cit., pag. 134 e segg.

¹⁵⁾ Cfr. V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr.*, Vol. I, ecc., ecc., op. cit., pag. 114 e segg.

¹⁶⁾ Cfr. V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr.*, Vol. I, ecc., ecc., op. cit., pag. 157.

¹⁷⁾ Cfr. A. PARPAGLIOLO, *Racc. princ. ord. ecc. ecc.*, op. cit., Vol. II, pag. 222.

¹⁸⁾ Merita di essere ricordato che soltanto nell'anno 1963, veniva completamente abolita la pena della fustigazione in Etiopia. Dal « Notiziario Africano » A.N.S.A. - Roma 3-9 dicembre 1962, a pag. 4 si legge infatti la seguente notizia: « Abolita la fustigazione in Etiopia - Il parlamento etiopico ha abolito la pubblica fustigazione per i reati di natura politica, che era rimasta in vigore anche dopo la nuova Costituzione.

« Nonostante le argomentazioni in favore del mantenimento di tale pena, presentate dal Ministro dell'Interno che la ritiene necessaria per l'ordine pubblico, i deputati, a grande maggioranza, ne hanno deciso la immediata abolizione ».

CAPITOLO IV

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA (A.O.I.)

SEZIONE PRIMA

SISTEMA LEGISLATIVO, FONTI DEL DIRITTO E DIRITTI VIGENTI IN AFRICA ORIENTALE ITALIANA

1. La costituzione dell'Africa Orientale Italiana (A.O.I.) - L'ordinamento organico (R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 285) e l'ordinamento politico, amministrativo e militare (R.D. 15 novembre 1937, n. 2708) per l'Africa Orientale Italiana e loro riflessi sull'amministrazione della giustizia - I Capi ed i Notabili Indigeni - La tribù e le collettività indigene e loro personalità giuridica. - 2. Cenni sulle fonti del diritto e sul sistema legislativo nell'Africa Orientale Italiana: A) il diritto italiano ed il diritto straniero - L'estensione delle leggi del Regno ai territori dell'Africa Orientale Italiana, loro pubblicazione ed entrata in vigore. - 3. Segue: B) il diritto indigeno, suo riconoscimento e conservazione. - 4. Segue: C) la giurisprudenza. - 5. Segue: D) cenni sui conflitti di leggi nell'Africa Orientale Italiana e loro parziale disciplina legislativa - a) Il conflitto internazionale di leggi - b) Il conflitto fra la legge italiana ed i sistemi giuridici indigeni - c) I conflitti fra i diversi sistemi giuridici indigeni. - 6. La condizione giuridica degli abitanti dell'Africa Orientale Italiana e la legge loro applicabile: a) cittadini italiani e stranieri; b) sudditi dell'Africa Orientale Italiana ed assimilati. - 7. La disciplina giuridica dei rapporti tra cittadini italiani e sudditi dell'Africa Orientale Italiana. - 8. La condizione giuridica dei meticci.

1. - LA COSTITUZIONE DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA (A.O.I.) - L'ORDINAMENTO ORGANICO (R.D.L. 1° GIUGNO 1936, N. 1019, CONVERTITO NELLA LEGGE 11 GENNAIO 1937, N. 285) E L'ORDINAMENTO POLITICO, AMMINISTRATIVO E MILITARE (R.D. 15 NOVEMBRE 1937, N. 2708) PER L'AFRICA ORIENTALE ITALIANA E LORO RIFLESSI SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - I CAPI ED I NOTABILI INDIGENI - LA TRIBÙ E LE COLLETTIVITÀ INDIGENE E LORO PERSONALITÀ GIURIDICA.

Come era stato chiaramente rilevato da alcuni autori dell'epoca ¹⁾, la costituzione dell'Africa Orientale Italiana derivava:

1) dalla «debellatio» dell'antico Impero Etiopico; 2) dalla sottoposizione dei territori e delle genti, che ad esso appartenevano, alla sovranità dello Stato Italiano; 3) dallo smembramento del detto Impero Etiopico e dalla contemporanea formazione delle nuove Colonie dell'Amara, dei Galla e Sidama e del Harar oltre che del Governatorato di Addis Abeba e dalla pure contemporanea annessione di talune restanti parti alle preesistenti Colonie della Somalia e dell'Eritrea; 4) ed, infine, dal raggruppamento delle vecchie e nuove Colonie, oltre che del Governatorato di Addis Abeba, nella Colonia composta, oppure, secondo altri autori, composita, od organizzata su base regionale dell'A.O.I., sigla comunemente adoperata per indicare l'Africa Orientale Italiana.

Ma gli atti in base ai quali l'Africa Orientale Italiana veniva a vita giuridica erano i seguenti:

a) il R.D.L. 9 maggio 1936, n. 754, convertito nella legge 18 maggio 1936, n. 867, relativo alla dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia;

b) il R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 285, relativo all'ordinamento ed amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

c) il R.D.L. 11 novembre 1938, n. 1857, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente oltre all'istituzione del Governo dello Scioa, alcune modificazioni alla legge di cui alla lettera b).

Mentre, pertanto, con il primo atto, l'Impero d'Etiopia, sottoposto alla sovranità italiana, veniva costituito in Colonia retta e rappresentata da un Governatore Generale, ventidue giorni dopo appena, col secondo atto, andava a costituire l'Africa Orientale Italiana, rappresentando di essa una parte.

In tal modo si veniva a dare vita, con leggi italiane, ad una nuova entità, avente propria personalità giuridica e quindi partecipe dell'ordinamento giuridico italiano, formata dei territori dell'Impero di Etiopia, dell'Eritrea e della Somalia, e con a capo un Governatore Generale sedente in Addis Abeba (art. 1 del R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019).

Nello stesso tempo venivano creati, pure con propria personalità giuridica, tre nuove Colonie ed un Governatorato e cioè il Governo dell'Amara con capoluogo Gondar, il Governo dei Galla e Sidama con capoluogo Gimma, il Governo del Harar con capoluogo Harar ed il Governatorato di Addis Abeba, che era costituito in amministrazione municipale, retta da un Governatore alla diretta dipendenza del Governo Generale (artt. 2 e 3 del R.D.L. precitato), traendone gli elementi materiali dallo stesso Impero d'Etiopia.

Da questo ultimo, infine, venivano staccate alcune sue regioni, quali il Tigrai, la Dancalia e l'Ogaden, che venivano rispettivamente incorporate e poste la prima e la seconda sotto la giurisdizione dell'Eritrea, mentre la terza passava sotto la Somalia.

Il R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, detto comunemente la legge organica dell'Africa Orientale Italiana, sostituiva la precedente corrispondente legge organica 6 luglio 1933, n. 999 per l'Eritrea e per la Somalia, e conteneva come quest'ultima anche delle norme che riguardavano l'amministrazione della giustizia (Capo IV, artt. 46 a 52), norme relative all'estensione dei codici, delle leggi, dei decreti e regolamenti, alla loro emanazione e pubblicazione ecc. (Capo V, artt. 53 a 62), e norme che disciplinavano la sudditanza (Capo II, artt. 28 a 33).

Conteneva, inoltre, la formale estensione degli Ordinamenti Giudiziari eritreo e somalo del 1935 ai nuovi territori dell'Africa Orientale Italiana.

Il Governatorato di Addis Abeba veniva successivamente trasformato nel Governo dello Scioa, con il sopraricordato R.D.L. del 1938, n. 1857, convertito nella legge 2 giugno 1939, recante anche alcune modificazioni alla legge organica del 1936 (R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019).

Complementare a questa legge organica, veniva, circa un anno e mezzo dopo, emanato l'ordinamento politico, amministrativo e militare per l'Africa Orientale Italiana, approvato con il R.D. 15 novembre 1937, n. 2708, successivamente modificato, il quale andava a sostituire, tra l'altro, l'ordinamento amministrativo per l'Eritrea approvato con il R.D. 22 settembre 1905, n. 507, e quello per la Somalia approvato con il R.D. 4 luglio 1910, n. 562.

Anche in esso molte norme interessavano l'amministrazione della giustizia sia direttamente che indirettamente, norme qui di seguito brevemente ricordate.

Per quanto riguardava l'attività relativa del Governo Centrale e dei singoli Governi delle Colonie, venivano istituiti, presso il Governo Generale in Addis Abeba, un Consiglio Generale ed una Consulta per l'Africa Orientale Italiana, entrambi organi presieduti dal Governatore Generale ed ai quali, tra gli altri, partecipavano, come membri, nel primo il Magistrato giudicante ed il Rappresentante del Pubblico Ministero dell'Ordine Giudiziario ed il Magistrato della Corte dei Conti più elevati in grado nell'Africa Orientale Italiana, e nel secondo organo sei Capi o Notabili, nominati per un biennio con decreto del Governatore Generale e scelti fra i sudditi dell'Africa Orientale Italiana.

Il Consiglio Generale doveva essere sentito, tra l'altro, sui progetti dei regolamenti da emanarsi dal Governatore Generale, mentre la Consulta per l'Africa Orientale Italiana doveva esaminare, tra gli altri, anche i provvedimenti che avessero comunque relazione con la struttura speciale ed etnica delle popolazioni dell'Africa Orientale e loro tradizioni.

Presso ciascun Governo era, inoltre, istituito un Consiglio di Governo con funzioni identiche a quelle del Consiglio Generale, ma limitate a ciascuna Colonia, cui partecipavano, tra gli altri, anche il Magistrato giudicante ed il Rappresentante del Pubblico Ministero più elevati in grado con giurisdizione limitata al territorio del Governo.

Erano, del pari, istituite presso il Governo Generale e presso ciascun Governo, rispettivamente, le Direzioni Superiori e le Direzioni che attendevano agli affari attribuiti alla competenza del Governo Generale e dei singoli Governi, ed esplicavano funzioni direttive e di coordinamento in rapporto agli affari attribuiti alle loro corrispondenti competenze (art. 9 R.D. 15 novembre 1937, n. 2708).

Le Direzioni degli Affari Politici trattavano, fra l'altro, secondo la rispettiva competenza, la materia concernente il regime dei culti, le giurisdizioni musulmane ed israelitiche e relativo personale, nonché le questioni relative alle popolazioni ed ai Capi Indigeni in generale ed alle istituzioni ed al diritto consuetudinario (art. 29 R.D. precitato).

Le Direzioni degli Affari Civili trattavano, fra l'altro, gli affari giudiziari e precisamente: affari relativi all'amministrazione della giustizia; giurisdizioni ordinarie e speciali; amnistie, indulti e grazie; estradizioni; istituti di prevenzione e pena; foro erariale; notariato; disciplina delle professioni libere (art. 32).

Le Direzioni degli Affari Economici e Finanziari trattavano, fra l'altro, la materia relativa al contenzioso tributario, alle privative industriali, ai marchi di fabbrica e di commercio e alla proprietà intellettuale (artt. 34 e 36).

Le Direzioni degli Affari della Colonizzazione e del Lavoro trattavano, fra l'altro, le materie concernenti il regime delle terre, l'ordinamento fondiario, gli usi e le consuetudini agrarii degli indigeni, lo studio dei contratti agrarii e la disciplina dei rapporti di lavoro (artt. 39 e 40).

Il Capo terzo, relativo alle Forze Armate, prevedeva all'art. 57 la costituzione, presso ciascun Comando delle Truppe e presso il Comando della piazza di Addis Abeba, di un Tribunale Militare.

Il Capo quarto trattava delle circoscrizioni politico-amministrative, delle Vice Residenze, delle Residenze, dei Commissariati

di Governo e dei Governi, che interessavano l'amministrazione della giustizia in quanto coincidevano con le circoscrizioni giurisdizionali, mentre la stessa legge organica del 1936 conferiva ai Capi di tali circoscrizioni, e cioè al Governatore, al Commissario di Governo (denominazione che veniva a sostituire la precedente di Commissario Regionale), al Residente ed al Vice Residente attribuzioni giudiziarie secondo i rispettivi Ordinamenti Giudiziari e norme di adattamento relative ai territori delle nuove Colonie.

Non devono essere dimenticati gli importanti particolari compiti che l'Ordinamento politico, amministrativo, militare affidava ai Residenti per quanto concerneva la materia interessante la giustizia: essi proponevano al Commissario di Governo la nomina, la revoca o la sospensione dalle funzioni dei Capi e dei Notabili della circoscrizione, curavano gli affari relativi alle Autorità Religiose Indigene e alle scuole indigene tradizionali, soprintendevano ai mercati e curavano la raccolta delle norme di diritto consuetudinario.

Il Capo quinto trattava specificatamente delle popolazioni indigene e della loro organizzazione sociale a base territoriale oppure gentilizia, per disciplinarne la figura dei vari Capi, ai quali erano conferite anche attribuzioni in materia giudiziaria, tributaria e fondiaria, come stabilito dagli appositi ordinamenti ed accettando, in difetto di norme, l'efficacia di quelle risultanti dalle consuetudini ammesse e riconosciute (art. 91).

Infatti l'organizzazione delle popolazioni sia con costituzione sociale a base territoriale e suddivisione in paesi od unità corrispondenti e di queste in unità superiori, sia a costituzione sociale a base gentilizia e suddivisione in gruppi unitari e di questi in unità superiori, era stabilita tenendo conto delle tradizioni e delle esigenze locali, con decreto del Governatore, su proposta del Commissario di Governo: a ciascuna di queste unità era preposto un Capo (art. 82).

Gli abitanti dei centri urbani potevano essere riuniti in gruppi, comunità, quartieri o villaggi, secondo l'origine etnica, la provenienza, la religione e secondo criteri topografici.

Tale ripartizione veniva stabilita con decreto del Governatore, sulla proposta del Commissario di Governo.

A ciascun gruppo, comunità, quartiere o villaggio poteva essere preposto un Capo.

A ciascun mercato indigeno poteva, del pari, essere preposto un Capo-mercato dipendente dal Residente o, se stabilito nel territorio di una Vice Residenza, dal Vice Residente.

La qualifica dei Capi era stabilita con decreto del Governatore, su proposta avanzata dal Commissario di Governo, dopo avere sentito il Residente.

I Capi dei gruppi unitari a base gentilizia e quelli dei paesi e delle unità corrispondenti, i Capi delle ripartizioni dei centri urbani ed i Capi-mercato erano nominati con provvedimento del Commissario di Governo, su proposta avanzata dal Residente, dopo avere sentito il Vice Residente, se si trattava di Capi stabiliti in una Vice Residenza.

I Capi delle unità superiori erano nominati con decreto del Governatore, su proposta avanzata dal Commissario di Governo, dopo avere sentito il Residente.

Ciascun Capo poteva designare un suo sostituto la cui nomina era effettuata dalla stessa autorità di Governo che nominava il Capo.

Nella scelta dei Capi e dei loro sostituti doveva essere tenuto conto della tradizione locale.

Con le stesse modalità i Capi potevano essere revocati o sospesi dalle funzioni.

In caso di urgenza la sospensione dalle funzioni di ogni Capo poteva essere disposta sia dal Residente che dal Commissario di Governo i quali ne informavano l'Autorità superiore.

Ai Capi nominati con decreto del Governatore ed a quelli nominati con provvedimento del Commissario poteva essere attribuito un assegno stabilito, rispettivamente, dal Governatore o dal Commissario entro i limiti fissati dal Governatore.

L'assegno era pagabile mensilmente ed era graduato in rapporto all'estensione del territorio od all'entità del gruppo etnico e ad altre particolari condizioni; esso era suscettibile di aumento in rapporto all'anzianità di nomina del Capo ed ai servizi dal medesimo resi all'Amministrazione.

I Capi potevano essere privati per motivi disciplinari, con provvedimento del Governatore, di tutto o di parte dell'assegno per un determinato periodo di tempo. Il Commissario di Governo poteva privarli, per gli stessi motivi, dell'assegno per un periodo di tempo non superiore ad un mese informandone il Governatore.

La nomina dei Capi era comunicata alle popolazioni mediante bando della Residenza o nelle altre forme tradizionali locali.

I Capi, prima di entrare in funzione, prestavano giuramento nelle forme tradizionali locali, dinanzi all'Autorità di Governo dalla quale dipendevano.

Ad ogni Capo veniva consegnato dal Residente il brevetto di nomina ed una insegna di metallo. Tale insegna, che rappresentava

il distintivo della qualità di Capo, doveva essere sempre indossata dal titolare in modo visibile.

I Capi dipendevano dal Residente e, quando le popolazioni cui erano preposti fossero stabilite nel territorio di una Vice Residenza, dal Vice Residente.

I Capi delle unità superiori potevano, con provvedimento del Governatore, essere posti alle dipendenze del Commissario di Governo quando le popolazioni cui erano preposti, fossero stabilite nel territorio di due o più Residenze.

I Capi erano chiamati a conferire dal Commissario di Governo, normalmente, alla presenza del Residente dal quale dipendevano, e dai direttori di Governo, dal Segretario Generale, o dal Governatore, normalmente, alla presenza del Commissario di Governo.

I Capi rispondevano delle popolazioni cui erano preposti verso l'Autorità di Governo dalla quale dipendevano ed esercitavano, sotto la direzione dell'Autorità stessa, le funzioni che erano loro attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

In particolare, oltre alle attribuzioni in materia giudiziaria, tributaria e fondiaria previste dagli appositi ordinamenti o dalle consuetudini ammesse e riconosciute, i Capi:

1) curavano che le leggi, i decreti, i regolamenti, i bandi, le ordinanze e le altre disposizioni delle Autorità che interessavano le popolazioni cui erano preposti fossero portati nelle forme consuetudinarie a loro conoscenza e da esse debitamente osservati;

2) provvedevano, secondo gli ordini e le istruzioni dell'Autorità di Governo dalla quale dipendevano, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza del territorio e delle popolazioni cui erano preposti e coadiuvavano gli organi di polizia giudiziaria nelle indagini sui reati commessi dai sudditi, arrestando, ove fosse il caso, i presunti colpevoli e consegnandoli alle Autorità competenti;

3) informavano l'Autorità di Governo dalla quale dipendevano di tutti i fatti od avvenimenti che potessero interessare la sicurezza, la incolumità e la sanità pubblica e riferivano alla predetta Autorità circa le condizioni economiche e sociali delle popolazioni cui erano preposti;

4) coadiuvavano con ogni mezzo l'Autorità di Governo dalla quale dipendevano, ogni qual volta ne fossero richiesti.

I Capi dei gruppi etnici nomadi o seminomadi informavano, inoltre, l'Autorità di Governo degli spostamenti periodici che erano compiuti dai rispettivi gruppi nel territorio del loro normale stanziamento.

I Capi dei gruppi delle comunità, dei quartieri e dei villaggi dei centri urbani coadiuvavano nelle funzioni di carattere municipale le Autorità preposte ai relativi servizi.

I Capi erano responsabili dell'esecuzione degli ordini loro impartiti e rispondevano in solido con le popolazioni cui erano preposti delle penalità eventualmente ad esse inflitte secondo gli usi tradizionali locali.

Ove fosse previsto dagli usi tradizionali un Consiglio degli Anziani, la sua costituzione era soggetta alla ratifica del Commissario di Governo.

I Commissari di Governo ed i Residenti dovevano autorizzare le riunioni consuetudinarie dei componenti le unità dipendenti. Gli accordi presi in tali riunioni erano resi esecutivi dal Commissario o dal Residente, previo assenso del Governatore, ove le circostanze lo richiedessero.

Il Governatore poteva, con suo decreto, su proposta del Commissario di Governo, riconoscere, in ciascuna unità, la qualifica di Notabile a sudditi designati dai Capi o dai componenti l'unità stessa secondo gli usi tradizionali, ed attribuire tale qualifica a sudditi riconosciuti meritevoli.

Con le stesse modalità, la qualifica poteva essere revocata.

Era in facoltà del Governatore di concedere un assegno mensile a taluni Notabili, quando particolari motivi lo consigliassero.

I Notabili potevano essere privati, con provvedimento del Governatore, di tutto o di parte dell'assegno per un determinato periodo di tempo.

Il Commissario di Governo poteva privarli dell'assegno per un periodo di tempo non superiore ad un mese, informandone il Governatore.

Al fine di poter stabilire la reciprocità dei pascoli e delle abbeverate, potevano essere conclusi accordi fra gruppi di popolazione interessati. Sentiti i Capi dei gruppi stessi, il Residente rendeva esecutivi tali accordi con ordinanze che trasmetteva al Commissario di Governo per l'approvazione. Se si trattava di gruppi di popolazione appartenenti a diversi Commissariati, o a diversi Governi, tali provvedimenti, vistati dai Commissari competenti, dovevano riportare l'approvazione, rispettivamente, del Governatore o dei Governatori competenti.

In caso di necessità di pascolo o di abbeverate, ciascun gruppo poteva essere autorizzato a spostarsi dal territorio nel quale era abitualmente stanziato ad altro territorio, per usufruire temporaneamente dei pascoli e delle abbeverate in esso esistenti. Lo spostamento

doveva essere autorizzato dall'Autorità di Governo dalla quale il gruppo dipendeva, previo benestare di quella del territorio nel quale il gruppo si spostava. Se si trattava di spostamenti da uno ad altro Commissariato o da uno ad altro Governo, doveva intervenire l'assenso rispettivamente del Governatore o dei Governatori competenti.

La stessa procedura basata sull'accordo approvato dalle competenti Autorità di cui sopra poteva essere seguita, tenuti presenti gli usi tradizionali, per risolvere divergenze sorte fra due o più gruppi di popolazione su questioni analoghe a quelle più sopra testé indicate.

Merita, a questo punto, dare breve cenno al problema che era sorto allora a proposito delle tribù e delle collettività indigene, se cioè esse potevano o meno essere considerate persone giuridiche in quanto enti astratti distinti dalle persone degli individui che le componevano ed aventi, secondo le norme del diritto occidentale, capacità giuridica propria distinta da quella dei singoli suoi componenti.

Tale problema, che era stato anche, sia pure con soluzioni non uniformi, preso in esame da alcuni autori a proposito specialmente delle Convenzioni di protettorato coloniale nei rapporti di diritto internazionale ²⁾, era stato suggerito, per il diritto coloniale, dalla considerazione che le tribù, aventi base in una collettività di individui, apparivano, in taluni casi, come enti astratti personificati, e come tali riconosciuti in alcuni casi dalla legislazione coloniale medesima.

Ad esempio in Somalia si riconosceva al gruppo collettivo, indicato ora come *cabila*, ora più semplicemente come collettività indigena, « un diritto per sé stante, individuato nella collettività, fatta astrazione da ogni rapporto di diritto intercorrente nel seno della collettività stessa ». ³⁾ Sempre in Somalia si riconosceva al Tribunale Regionale il potere di imporre con la sentenza penale di condanna ai villaggi nel territorio dei quali i fatti erano avvenuti ed alle collettività cui appartenevano gli autori del reato, « una contribuzione speciale ». ⁴⁾ Così ad esempio in Eritrea si riteneva la responsabilità del gruppo per il taglio arbitrario o l'incendio delle zone boschive qualora non se ne fossero scoperti gli autori. ⁵⁾

Senonché il concetto di persona giuridica del diritto italiano, si era acutamente e giustamente rilevato ⁶⁾, non poteva essere trasferito e adattato di colpo a tutte le collettività indigene, essendo più prudente ricercare la soluzione, caso per caso, e non tanto in base alla semplice applicazione dei principi del diritto italiano stesso, quanto piuttosto dall'esame delle norme di diritto consuetudinario che disciplinavano la vita sociale e giuridica dei diversi aggregati etnici.

Infatti, nei casi che venivano presi in esame e per alcuni dei quali si è dato breve cenno più sopra, il rivolgersi dell'Autorità politica amministrativa coloniale alle collettività etniche, non significava, il più delle volte, riconoscimento in tali collettività della esistenza giuridica di un ente, di un soggetto distinto dai suoi singoli componenti, ma sebbene rappresentava più semplicemente un mezzo comodo e pratico per assicurare meglio la riscossione di quanto era dovuto all'Autorità stessa anzichè rivolgersi, uno per uno, ai singoli obbligati, oppure permetteva di avvalersi della sanzione collettiva come di una mera misura di polizia.

L'Ordinamento politico, amministrativo e militare per l'Africa Orientale Italiana disciplinava, inoltre, in maniera completa l'istituto della garanzia amministrativa nei confronti dei funzionari civili e militari: riconfermata a questi, oltre che ai Capi e ai Notabili riconosciuti, dagli artt. 48 e 49 della legge organica per l'Africa Orientale Italiana del 1936, corrispondenti agli artt. 34 e 35 della precedente legge organica eritreo-somala del 1933, e correlativi all'art. 112 dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638, e all'art. 129 dell'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea, approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1649, entrambi questi ultimi due articoli concernenti l'« autorizzazione a procedere e deroghe alle norme di giurisdizione per i funzionari civili e militari ». 7)

I funzionari civili e militari cui si applicava la cosiddetta garanzia amministrativa erano: il Governatore Generale Vice Re; il Vice Governatore Generale; i Governatori; il Capo di Stato Maggiore del Governo Generale; i Segretari Generali; il Governatore di Addis Abeba; i Comandanti delle Truppe; i Direttori Superiori di Governo; i Vice Commissari di Governo; i Residenti; i Vice Residenti; i Podestà, e le persone che avevano la reggenza delle sopradette cariche.

Non potevano essere egualmente sottoposti a procedimento penale, nè arrestati, salvi i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione del Governatore oltre ai Qadi, i Capi ed i Notabili che erano stati nominati con decreto Governatoriale fra i sudditi dell'Africa Orientale Italiana.

Il Governatore Generale, inoltre, con proprio decreto, doveva stabilire le categorie del personale civile locale composto dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana, ai quali la sopradetta garanzia doveva essere concessa.

2. - CENNI SULLE FONTI DEL DIRITTO E SUL SISTEMA LEGISLATIVO DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA: A) IL DIRITTO ITALIANO ED IL DIRITTO STRANIERO - L'ESTENSIONE DELLE LEGGI DEL REGNO AI TERRITORI DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA, LORO PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.

A) Come era stato, in modo chiaro e preciso, rilevato da qualche autore dell'epoca ⁸⁾, la prima fonte del diritto per l'Africa Orientale Italiana, alla stessa stregua delle altre Colonie e possedimenti italiani, era la legge (o il decreto-legge convertito in legge), siccome il potere legislativo ordinario del Regno, in linea di principio, era il solo competente a regolare giuridicamente le Colonie italiane.

Occorreva però tra le leggi per l'Africa Orientale Italiana, distinguere:

1) *leggi di carattere generale*, le quali (come ad esempio quelle istituzionali) erano valide ed obbligatorie anche nell'Africa Orientale Italiana nei confronti di tutti i sudditi italiani, fossero metropolitani o coloniali, sia che risiedessero in Italia oppure in Colonia;

2) *leggi metropolitane estese all'Africa Orientale Italiana*, ossia leggi valide in Italia, ma estese in tutto o in parte all'Africa Orientale Italiana in particolare, oppure a tutte le Colonie e i Possedimenti italiani in generale;

3) *leggi speciali per l'Africa Orientale Italiana*, quelle cioè emanate espressamente per tutta o per una parte dell'Africa Orientale Italiana, oppure per tutte le Colonie ed i Possedimenti italiani e quindi anche per l'Africa Orientale Italiana.

Le leggi a carattere generale avevano efficacia per tutto lo Stato italiano e non solamente per il territorio del Regno, e quindi non appena erano pubblicate regolarmente in Italia avevano anche vigore in Africa Orientale Italiana, senza necessità di una dichiarazione espressa di estensione a tale Colonia o di un'altra apposita pubblicazione nella Colonia medesima.

Quanto alle leggi metropolitane estese all'Africa Orientale Italiana, sia anteriori sia posteriori alla formazione dell'Africa Orientale medesima, era norma generale che esse non potessero esservi applicate se non ed in quanto e nei limiti in cui venivano espressamente estese e materialmente in Africa Italiana pubblicate, a tutta o in parte di quest'ultima.

Facevano eccezione a questa norma i codici civile, commerciale, penale, di procedura penale e di procedura civile, quello penale per l'Esercito, quello penale militare marittimo e le relative disposizioni complementari in vigore nel Regno ed il codice per la marina mercan-

tile della Libia, i quali tutti erano estesi di diritto all'Africa Orientale Italiana e dovevano esservi osservati per quanto fosse consentito dalle condizioni locali e fatte salve tutte quelle modificazioni che ad essi fossero via via apportate con norme speciali.

Entro gli stessi limiti erano dichiarate applicabili in Africa Orientale Italiana, senza necessità di apposita estensione, le norme legislative che di concerto con il Ministro per le Colonie (denominato Ministro dell'Africa Italiana con il R.D. 8 aprile 1937, n. 431) sarebbero state emanate a modificazione dei suddetti codici (art. 53).

I codici, le leggi, i decreti ed i regolamenti estesi con la legge organica del 1936 entravano in vigore, senza che occorresse speciale pubblicazione, con l'entrata in vigore di tale legge e cioè dal 1° giugno 1936 (artt. 64 e 66).

In tal modo entrava in vigore col 1° luglio 1939, anche nell'Africa Orientale Italiana come nel Regno, il libro primo del codice civile italiano approvato con il R.D. 12 dicembre 1938, n. 1852, venendone data semplicemente notizia con comunicato relativo inserito nel Giornale Ufficiale del Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana, anno IV, n. 13 in data 1° luglio 1939.

Si intendevano del pari estese di diritto le norme legislative e regolamentari richiamate dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti emanati per l'Africa Orientale Italiana oppure ad essa estesi (art. 55, secondo comma).

Inoltre venivano anche estesi, per esservi applicati ai cittadini italiani, le leggi ed i regolamenti sullo stato civile vigenti nel Regno (art. 54, primo comma).

Erano poi dichiarati applicabili, per quanto fosse consentito dalle condizioni locali, nei territori del Governo dell'Amara e del Governatorato di Addis Abeba, trasformato successivamente in Governo dello Scioa (con il R.D.L. 11 novembre 1938, n. 1857, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739), le leggi, i decreti ed i regolamenti emanati per l'Eritrea o ad essi estesi, e nei territori dei Governi dei Galla e Sidama e del Harar quelli emanati per la Somalia Italiana o ad essa estesi, fino a quando la materia non fosse regolata da speciali disposizioni e sempre che non contrastassero con la legge organica medesima del 1936.

Pertanto, mentre veniva estesa globalmente all'Africa Orientale Italiana la legislazione allora vigente nella madrepatria, come più sopra testé ricordata, ed ai singoli territori dell'Africa Orientale Italiana la legislazione eritrea e quella somala, allora vigenti, la legge organica fondamentale del 1° giugno 1936, n. 1019 abrogava espressamente all'art. 65 la precedente legge organica eritreo-somala

6 luglio 1933, n. 999, la legge 25 gennaio 1934, n. 146 che modificava quest'ultima, il R.D.L. 17 gennaio 1935, n. 42, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 783 concernente l'istituzione dell'Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale italiana ed ogni altra disposizione alla sopradetta legge organica del 1936 contraria.

Tutta la più sopra indicata legislazione italiana metropolitana ed eritrea e somala estesa all'Africa Orientale Italiana, veniva successivamente, nelle materie che non fossero regolabili in via esclusiva dalla legge, progressivamente adattata, attraverso l'emaneazione di decreti reali o di decreti del Governatore Generale oppure dei singoli Governatori, a tutto l'intero territorio oppure a singoli territori di Governo o di Commissariato o di Residenza o di Vice Residenza, a seconda delle necessità.

Per quanto concerneva la pubblicazione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti in Africa Orientale, la materia era disciplinata minutamente dagli artt. 60, 61 e 62 della predetta legge organica del 1936.

Le leggi, i decreti ed i regolamenti dovevano essere pubblicati tanto in Addis Abeba, quanto nel territorio del Governo nel quale dovessero essere applicati.

La pubblicazione si effettuava per i codici e le leggi complementari e modificatrici mediante deposito del testo in lingua italiana negli uffici del Governo Generale e del singolo Governo e nelle Cancellerie dei Tribunali, e l'annuncio, in lingua italiana ed in lingua locale, nel Giornale Ufficiale del Governo Generale e nel Bollettino Ufficiale di ciascun Governo; per le altre leggi, decreti e regolamenti, mediante l'inserzione nel Giornale e Bollettini anzidetti del testo in lingua italiana e dell'annuncio dell'inserzione in lingua locale, e cioè per il Governo dell'Eritrea in tigrino ed in arabo; per il Governo dell'Amara in amarico; per il Governatorato di Addis Abeba trasformato successivamente in Governo dello Scioa in amarico; per il Governo del Harar in arabo; per il Governo dei Galla e Sidama in arabo; e per il Governo della Somalia in arabo.

Le leggi, i decreti ed i regolamenti avevano vigore nel trentesimo giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi fosse altrimenti disposto. Il termine decorreva per la città di Addis Abeba, dalla pubblicazione del testo o dall'annuncio nel Giornale Ufficiale del Governo Generale, e per gli altri territori dalla pubblicazione nei Bollettini Ufficiali dei rispettivi Governi.

Il Governatore Generale poteva, però, ordinare che le leggi, i decreti ed i regolamenti fossero resi noti alle popolazioni indigene per mezzo di bandi pubblici o con quegli altri mezzi che risultassero

meglio idonei allo scopo. Siffatta forma di pubblicazione era obbligatoria quando si trattava di norme penali o relative al regime fondiario.

Altra fonte importante del diritto vigente nell'Africa Orientale Italiana era quella che derivava dall'art. 55 della legge organica del 1936 e che consisteva nel decreto reale.

Infatti alla emanazione di norme aventi forza di legge per l'Africa Orientale Italiana si provvedeva con decreto reale, o su proposta del Ministro per le Colonie (successivamente, come visto, Ministro dell'Africa Italiana), udito il parere del Consiglio Superiore Coloniale (sostituito dal Consiglio di Stato, Sezione per gli Affari dell'Africa Italiana, con il R.D.L. 6 febbraio 1939, n. 478) e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, purché dette norme non riguardassero lo statuto personale, familiare e successorio dei cittadini italiani.

Nello stesso modo si doveva provvedere ad estendere all'Africa Orientale Italiana le leggi, i decreti ed i regolamenti vigenti allora nel Regno.

Lo stesso art. 55 precisava che dovevano intendersi estese di diritto le norme legislative e regolamenti richiamati dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti emanati per l'Africa Orientale Italiana oppure ad essa estesi.

Allorquando si trattava di norme aventi carattere finanziario, il regio decreto avrebbe dovuto essere emesso di concerto con il Ministro per le Finanze.

Ma anche il Governatore Generale aveva facoltà di emanare decreti che, come quelli reali testé indicati, costituivano anch'essi fonte del diritto italiano dell'Africa Orientale Italiana, sebbene a carattere secondario nei confronti delle fonti precedenti.

In base all'art. 56, ultimo comma, infatti, il Governatore Generale poteva, per gravi ed urgenti motivi, emanare, con decreto motivato, norme che eccedessero la facoltà regolamentare dandone immediata comunicazione al Ministro per le Colonie (Ministro dell'Africa Italiana successivamente) il quale ne doveva informare quello per le Finanze quando si trattasse di provvedimenti aventi carattere finanziario.

Il decreto del Governatore Generale era però subordinato alla facoltà del Governo del Re di annullamento mediante l'emanazione di un decreto reale su proposta del Ministro per le Colonie, sentito il Consiglio Superiore Coloniale (successivamente e rispettivamente Ministro per l'Africa Italiana e Consiglio di Stato, Sezione Affari Africa Italiana) e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con eguale procedura potevansi annullare, oltre ai decreti, anche i regolamenti e le ordinanze emanate dallo stesso Governatore Generale.

A sua volta, il Governatore Generale poteva annullare, con suo decreto, i regolamenti, i decreti e le ordinanze emanati dai Governatori, sentito il Consiglio Generale costituito presso il Governatore Generale.

La particolare facoltà del Governatore Generale in materia regolamentare, prevista dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge organica dell'Africa Orientale Italiana del 1936, per il suo larghissimo uso che se ne era fatto, aveva dato luogo a molte discussioni in dottrina⁹⁾, pur ritenendosi che tale facoltà non potesse mai sorpassare quella che si esercitava con il regio decreto legislativo. Di tale interpretazione si dava chiara conferma osservando che nel terzo comma dell'art. 5 della stessa legge organica del 1936¹⁰⁾ si stabiliva che al Governatore Generale potevano essere delegate, nei riguardi dei territori da lui dipendenti, le facoltà spettanti al Governo del Re.

Esistevano, inoltre, quali fonti di diritto in materia regolamentare, il decreto ministeriale, il decreto interministeriale, il decreto governatoriale generale o vicereale in materia ordinaria, i decreti e le ordinanze dei Governatori locali, e delle Autorità da lui dipendenti quali i Commissari di Governo, i Residenti e i Vice Residenti, e i provvedimenti delle Autorità municipali, sia per diritto proprio e sia per delega o subdelega, fissata nella sopradetta legge organica del 1936.

Infatti per l'art. 56, primo comma, i regolamenti per l'applicazione delle norme aventi forza di legge erano emanati dal Ministro per le Colonie (successivamente dell'Africa Italiana), sentito il Consiglio Superiore Coloniale (successivamente Consiglio di Stato, Sezione Affari dell'Africa Italiana). Tale facoltà poteva essere delegata al Governatore Generale. Quando poi si trattava di regolamenti aventi carattere finanziario, il provvedimento ministeriale doveva essere emanato di concerto con il Ministro per le Finanze.

L'emanazione di ogni altro regolamento, fatta eccezione di quelli municipali e quelli comunque relativi ai servizi urbani, spettava ai Governatori.

Per il successivo art. 57, invero, i regolamenti municipali e quelli comunque relativi ai servizi urbani dovevano essere deliberati dai Capi delle Amministrazioni Municipali, ovvero dai funzionari incaricati dei servizi municipali ed approvati dai Governatori.

Per completezza vanno ricordati i seguenti atti che avevano, per lo più a determinate condizioni, forza di legge: i bandi emanati dai Comandanti in capo durante l'occupazione militare in base alle norme del codice penale per l'esercito, i proclami, i manifesti, le notificazioni e simili.

Il diritto italiano applicabile nell'Africa Orientale Italiana, pertanto, veniva ad essere rappresentato da tutte le fonti più sopra sommariamente (data la natura del presente lavoro) indicate.

Ad esso occorre aggiungere, però, anche il cosiddetto diritto straniero, limitatamente, all'evidenza dei fatti e del diritto stesso, a quella sfera del diritto internazionale privato che come tale era valido in Italia, e quindi, lo era anche nell'Africa Orientale Italiana, nonché i trattati, le convenzioni e gli accordi internazionali, che oltre ad essere validi a termini della legge italiana, erano pure applicabili, in linea di massima, nell'Africa Orientale Italiana medesima.¹¹⁾

3. - SEGUE: B) IL DIRITTO INDIGENO - SUO RICONOSCIMENTO E CONSERVAZIONE.

B) Tra le fonti di diritto per l'Africa Orientale Italiana, di portata indubbiamente essenziale per la vita delle popolazioni stanziate in quei territori, era il cosiddetto *diritto indigeno*, qualificazione usualmente adoperata per indicare, come era stato precisato da alcuni autori¹²⁾, quell'importante insieme di statuti o precetti scritti o tradizionali di diritto etiopico ed islamico, di leggi religiose tradizionali o scritte cristiane e musulmane e di norme consuetudinarie locali che, preesistente all'avvento dell'Italia, era stato riconosciuto e riaffermato quale complesso di norme giuridiche allora vigenti nell'Africa Orientale Italiana, entro i noti limiti dell'ordine pubblico e dei principi supremi della morale umana (quasi a parlarsi di un diritto ricettizio).

Tale diritto poteva essere inteso come diritto indigeno generale, considerandolo applicabile a tutti i sudditi dell'Africa Orientale Italiana ed assimilati, ma poteva anche, più propriamente, essere inteso come diritto indigeno particolare in quanto veniva applicato ai sudditi ed assimilati stessi di una determinata regione, o di una determinata razza oppure di una determinata religione e persino di un determinato rito della stessa confessione religiosa (ad esempio i vari riti ortodossi ed eterodossi della religione musulmana), a seconda cioè dello statuto personale (etnico, religioso, confessionale) loro proprio.

Senza voler entrare nel merito della questione, se fosse o meno esistito un unico diritto etiopico, scritto o consuetudinario, o di origine politica e carattere civile, oppure di origine e carattere religiosi, ma tanti diritti indigeni etiopici quanti erano i sistemi sociali dell'Etiopia, ai fini del presente lavoro è sufficiente ricordare che il

diritto indigeno dell'Africa Orientale Italiana per i sudditi dell'Eritrea e dell'Etiopia era essenzialmente costituito per le popolazioni cristiane-copte, dal *Fetha Nagast* o « Legislazione dei Re », che era una raccolta di canoni ecclesiastici e civili compilata in arabo, verso la metà del secolo XIII, per uso dei cristiani-copti d'Egitto, da Ibn al-Assab, e poscia mal tradotta in etiopico per uso dei correligionari abissini.

Per le popolazioni islamiche, dal diritto musulmano, anch'esso scritto, nelle sue varie parti, e cioè non soltanto nella fonte suprema che è il Corano, ma anche nelle tradizioni (*Hadit*) e nelle altre fonti minori dell'« *igmà* » e del « *qiyas* », e negli altri scritti dei giureconsulti di rito hanefita, secondo come era ritenuto dai più, per la maggior parte dei musulmani di Eritrea, e di quelli della scuola sciafeita per i musulmani della Dancalia nell'Eritrea, e di alcune regioni dell'Etiopia (Gimma, Harar).¹³⁾

A questi diritti andava aggiunto il diritto consuetudinario locale, variabile, come si rilevava dalla stessa parola locale, da regione a regione, secondo la stirpe delle varie genti, costituito, come già ricordato, da statuti non scritti oppure eccezionalmente redatti in iscritto, tutte norme comunque con un identico contenuto sostanziale alla base, e con notevoli varianti, fissate mediante accordi o patti consacrati da giuramento, in apposite assise delle stirpi, talvolta rivedute ed aggiornate in successive riunioni, affidate, quasi sempre, soltanto alla memoria e spesso cristallizzate in aforismi o proverbi giuridici¹⁴⁾.

Quanto alla Somalia, il diritto indigeno era rappresentato dal diritto musulmano di rito sciafeita e dalle norme consuetudinarie, dette queste ultime ed indicate con la parola *testur*, delle diverse popolazioni della Colonia, affidate ai Capi tribù ed agli Anziani e da essi tramandate, talvolta fissate e modificate in apposite adunanze dette *scir*¹⁵⁾.

Pertanto l'Italia, così come aveva fatto nei confronti dell'Eritrea e della Somalia, anche nei confronti dell'Abissinia aveva accettato e riconosciuto, nei limiti dell'ordine pubblico e della morale umana, tutti i diritti indigeni esistenti nell'antico Impero Etiopico, prima della costituzione dell'Africa Orientale Italiana.

Infatti, l'art. 50 della legge organica costitutiva dell'Africa Orientale Italiana prescriveva che nei confronti dei sudditi doveva applicarsi la legge della loro religione, del loro paese e della loro stirpe, secondo le norme stabilite dagli Ordinamenti Giudiziari, ai quali, pertanto, si faceva, al riguardo, espresso rinvio, venendosi, in tal modo (in base all'art. 63, gli Ordinamenti Giudiziari somalo ed eri-

treo erano resi applicabili ai nuovi territori) ad accogliere globalmente nel diritto indigeno dell'Africa Orientale Italiana, insieme con i diritti indigeni preesistenti alle due vecchie Colonie dell'Eritrea e della Somalia e nelle stesse Colonie conservati, anche quelli dei nuovi territori dell'antico Impero Etiopico.

4. - SEGUE: C) LA GIURISPRUDENZA.

Quale ultima fonte del diritto coloniale dell'Africa Orientale Italiana, anche se non ultima per la sua importanza, veniva considerata la giurisprudenza, rappresentata sia dalle decisioni pronunciate dal Magistrato italiano e dai Funzionari coloniali italiani esercitanti funzioni giudiziarie, e sia da quelle pronunciate dai giudici indigeni.

Anche se soltanto le prime erano redatte in iscritto mentre le altre ben di rado lo erano (fatta eccezione per quelle dei Qadi della Somalia redatte in arabo), entrambe le due categorie di decisioni adempivano, anche in Colonia, alla importante funzione di servire da «... grande serbatoio, dal quale i legislatori moderni hanno attinto i loro codici, e dal quale attingono quotidianamente le loro leggi speciali. In proposito però bisogna guardarsi da facili esagerazioni. La giurisprudenza nasce dalle continue dispute che sorgono nel foro, nei diversi gradi di giurisdizione, su una determinata questione: talvolta essa acquista autorità solo dopo lunghe vicissitudini. Ora nelle Colonie spesso mancano avvocati, mancano le feconde discussioni e la giurisprudenza cessa di essere quella parte animata e quasi drammatica della legislazione... ». ¹⁶⁾

Ma se tali affermazioni valevano per le decisioni dei Magistrati italiani, per quelle dei giudici indigeni, in ispecie dei Qadi, poichè le loro decisioni non erano quasi mai redatte per iscritto oppure si rifacevano essenzialmente alle opere dei loro giureconsulti, la loro importanza era limitata al fatto che attraverso ad esse si poteva accertare il grado di adattamento progressivo del diritto indigeno allo spirito ed agli istituti giuridici italiani. ¹⁷⁾

5. - SEGUE: D) CENNI SUI CONFLITTI DI LEGGI NELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA E LORO PARZIALE DISCIPLINA LEGISLATIVA: a) IL CONFLITTO INTERNAZIONALE DI LEGGI; b) IL CONFLITTO FRA LA LEGGE ITALIANA ED I SISTEMI GIURIDICI INDIGENI; c) IL CONFLITTO FRA I DIVERSI SISTEMI GIURIDICI INDIGENI.

Con il richiamo, fatto dalla legge organica dell'Africa Orientale Italiana, agli ordinamenti Giudiziari somalo ed eritreo, venivano ad essere disciplinati, seppure non completamente, i vari casi di conflitti di leggi, derivanti dall'impossibilità di sottoporre ad una legislazione uniforme popolazioni profondamente differenti per razza, per religione e per costumanze, e nello stesso tempo dall'inopportunità di abolire le istituzioni giuridiche indigene sostituendole con altre o con istituzioni italiane, conseguenza comunque inevitabile del più volte affermato e conclamato principio di politica coloniale italiana in materia legislativa e giudiziaria del riconoscimento e della conservazione, entro i determinati noti limiti, dei diritti indigeni.

Al riguardo, si erano, allora, poste le seguenti categorie di conflitto:

a) *conflitto internazionale di leggi.* Era quello che sorgeva fra le diverse leggi vigenti nell'Africa Orientale Italiana e le leggi straniere. Non era quindi un conflitto coloniale vero e proprio, ma bensì un conflitto che era riconducibile nelle norme conosciute come norme di diritto internazionale privato, contenute nelle disposizioni preliminari (preleggi) al codice civile italiano. Si trattava, comunque, di un conflitto internazionale di leggi, che pur non andando dissociato da quello che si verificava in Italia, presentava aspetti suoi propri in relazione alla necessità di adattamento che le norme italiane di conflitto subivano nell'ambiente coloniale (ad esempio: il concetto di ordine pubblico).

b) *Conflitto fra la legge italiana ed i sistemi giuridici indigeni.* Esso costituiva un aspetto del tipico conflitto coloniale, in quanto non conteneva alcun elemento straniero, e sorgeva fra la legge italiana allora vigente in Colonia e l'uno o l'altro dei sistemi giuridici allora vigenti nella Colonia stessa. In questa categoria di conflitti si faceva anche rientrare quello che sorgeva fra le leggi allora vigenti nelle diverse Colonie appartenenti allo stesso Stato, oppure fra le leggi delimitate territorialmente e le leggi puramente personali. Non era, invece, considerato conflitto coloniale, ma semplicemente interregionale, quello che si verificava nell'Africa Orientale Italiana,

fra le leggi della metropoli e le leggi italiane od indigene allora vigenti nella Colonia stessa.

c) *Conflitto fra i vari sistemi giuridici indigeni.* Rappresentava questo l'altro aspetto del tipico conflitto coloniale. L'Italia aveva, infatti, riconosciuto nell'Africa Orientale Italiana, come, del resto, anche nelle altre Colonie, esplicitamente la coesistenza di più diritti, scritti o non scritti, nel territorio delle proprie Colonie, tanti quante erano le popolazioni delle diverse religioni, delle diverse stirpi, ecc., stanziato nel territorio dell'Africa Orientale medesima, per modo che ciascuno di questi diritti aveva valore ed efficacia identica, come diritto riconosciuto e mantenuto in vigore dallo Stato, né fra di essi poteva esservi riconosciuto un diritto dominante fatta eccezione, alla evidenza, della legge italiana.

Se si prescinde dalla prima categoria, quella del conflitto internazionale, che sorgeva in presenza di uno straniero, e che nella sostanza era regolato dalle norme di diritto internazionale privato, la disciplina delle altre due categorie di conflitti, quelli coloniali veri e propri, non aveva, al tempo della costituzione dell'Africa Orientale Italiana, una portata rilevante e completa e non comprendeva che una minima parte dei molteplici e frequenti casi possibili riscontrabili nella pratica dell'amministrazione della giustizia.

Infatti, i due Ordinamenti Giudiziari, l'eritreo ed il somalo, che erano stati resi applicabili negli altri territori che insieme con l'Eritrea e con la Somalia, costituivano l'Africa Orientale Italiana, contenevano semplicemente una identica breve norma (art. 59, terzo comma dell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935 ed art. 86, terzo comma di quello eritreo del 1935), secondo la quale, nei casi di conflitto di leggi doveva prevalere la legge italiana, salvo che la natura del rapporto giuridico implicasse l'applicazione di una legge diversa.

In tal modo venivano ad essere regolati, sia pure in forma generale, soltanto i conflitti che sorgevano fra i rapporti misti, e non anche quelli che nascevano nei rapporti tra gli stessi indigeni e che forse erano i più gravi. ¹⁸⁾

Mancando, pertanto, una regolamentazione giuridica dei conflitti fra le leggi indigene nella legislazione coloniale di quel tempo, si era cercato da alcuni autori ¹⁹⁾ di colmare la lacuna, ritenendosi che potessero essere applicati, in via analogica, ed in quanto consentito dalla diversità dei presupposti di fatto, i principi fondamentali del diritto internazionale privato, contenuti nelle disposizioni preliminari al codice civile italiano, estese a tutte le Colonie come legge

territoriale e in quelle complementari e dedotti dalla dottrina e dalla giurisprudenza uniformi, oltreché dai principi generali di diritto in materia.

Senonché tale soluzione era stata da altri criticata, in quanto ben diversa era da ritenersi la natura del conflitto coloniale in confronto del conflitto internazionale disciplinato dalle norme del diritto internazionale privato.

La delicatezza e la complessità della questione, peraltro, traspariva dalle acute e giuste osservazioni del Cucinotta ²⁰⁾, il quale osservava, allora, a proposito del problema dei conflitti coloniali, sotto l'aspetto legislativo: «... Se il nostro legislatore si indurrà un giorno a porvi mano, certamente converrebbe che lo facesse con una unica legge speciale sui conflitti coloniali, la quale regoli, cioè, non solo il conflitto internazionale di leggi ma anche i conflitti fra la legge italiana e le leggi indigene e quelli fra i diversi sistemi giuridici indigeni. Occorrerebbe di più, perché essa fosse completa, che prevedesse pure alcuni casi di conflitti interregionali, quali quelli che possono sorgere nella madrepatria fra le leggi metropolitane e le leggi personali dei nativi, ed eccezionalmente, fra le leggi coloniali e quelle metropolitane in colonia. Quanto al primo punto, e precisamente alla sfera di autorità dello statuto personale dei nativi nella madrepatria, taluni concetti che pure sembravano consolidati già cominciano ad alterarsi e vanno sottoposti a revisione.

« Fino a che questo sistema di norme di conflitto mancherà, conviene che il giudice abbia un largo potere di apprezzamento nella scelta delle diverse soluzioni che sono state esaminate. Siffatto potere suscita, è vero, vive apprensioni. Occorre vincerle: in materia così duttile come quella della legislazione coloniale, sottoposta di continuo all'efficacia delle condizioni locali, ecc., il prudente arbitrio del giudice deve essere, in fondo, accettato.

« Se si vuole veramente mantenere la coesistenza di tanti e così diversi sistemi giuridici bisogna che, qualora manchi una precisa disposizione di legge, il giudice ricorra, per decidere il conflitto, all'analogia ed ai principi generali di diritto, non disgiunti da quelli che, scritti o non, presiedono alla colonizzazione ed, ove anche questi sussidi siano insufficienti, si valga dell'equità. Che in tal caso non vi sarebbe posto per l'equità, che per supplire al silenzio della legge non sarebbe dato, nel sistema del nostro codice, ricorrere all'equità suppletiva s'è già visto; ma in Colonia tale concetto non può essere rigidamente seguito, massime nel conflitto fra diversi sistemi giuridici indigeni. Occorre che anche l'equità abbia il suo posto e se si teme che una certa anarchia è inevitabile inconveniente dell'inter-

vento dell'equità nell'amministrazione della giustizia, non si può, di rimando, dimenticare che molta anarchia è disordine ma un po' di anarchia è progresso.

«Questo lavoro incessante della giurisprudenza sulla materia viva dei casi pratici sarà, a fianco delle nuove leggi e dell'opera della dottrina, una delle fonti più feconde dell'arricchimento e del progresso, in questo come in altri campi, del diritto coloniale contemporaneo».

6. - LA CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI ABITANTI DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA E LA LEGGE LORO APPLICABILE: a) CITTADINI ITALIANI E STRANIERI; b) SUDDITI DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA ED ASSIMILATI.

L'appartenenza alle varie razze, stirpi e religioni degli abitanti dell'Africa Orientale Italiana, oltre a servire ad individuare il criterio di personalità della legge agli stessi applicabile, era soprattutto determinante ai fini della individuazione del loro stato giuridico che, a sua volta, costituiva il presupposto, non soltanto agli effetti del diritto privato applicabile nei confronti di essi stessi, ma anche a tutti gli altri effetti di legge in ogni altra materia.

Pertanto gli abitanti dell'Africa Orientale Italiana si ripartivano in due grandi categorie: 1) cittadini italiani e stranieri; 2) sudditi dell'Africa Orientale Italiana e di altre Colonie ed assimilati.

La prima categoria era disciplinata, per i cittadini italiani, dall'istituto della cittadinanza italiana che era regolato a sua volta, nell'Africa Orientale Italiana come in Italia, dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, con la modificazione apportatavi con il R.D.L. 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 517, che era già stato esteso a suo tempo alle vecchie Colonie dell'Eritrea e della Somalia con il R.D. 29 aprile 1935, n. 878.

La condizione giuridica dei cittadini italiani o metropolitani nell'Africa Orientale Italiana non offriva però aspetti e situazioni degni di particolare rilievo: nella sostanza essi avevano la stessa personalità e godevano degli stessi diritti loro attribuiti in Italia, in omaggio al principio del mantenimento delle stesse guarentigie che le leggi italiane loro assicuravano nella madrepatria, principio che era stato accolto nella prima legislazione coloniale italiana fin da quando erano stati emanati i provvedimenti per la Colonia di Assab, nell'art. 3 della legge 5 luglio 1882, n. 857. ²¹⁾

Tale principio veniva maggiormente salvaguardato in seguito col porre nelle leggi organiche delle due Colonie dell'Eritrea e della Somalia una norma che espressamente vietava che le modificazioni richieste dalle condizioni locali ed apportate ai codici ed alle leggi del Regno, quando venivano estese nelle sopradette Colonie, riguardassero lo stato personale e le relazioni di famiglia dei cittadini italiani.

Quindi tutti i rapporti di cittadinanza, famiglia e stato civile erano per i cittadini italiani nell'Africa Orientale Italiana disciplinati dalle stesse norme che erano vigenti in Italia.

E non soltanto i cittadini, cioè le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche italiane conservavano e godevano in Africa Orientale Italiana quella stessa capacità di cui godevano in Italia in base alle leggi che li disciplinavano. ²²⁾

Quando però le norme legislative e regolamentari che erano emanate in Africa Orientale Italiana imponevano speciali restrizioni più gravose di quelle esistenti in Italia, i cittadini dovevano, alla stessa stregua di qualsiasi altro abitante dell'Africa Orientale Italiana stessa, sottostarvi (ad esempio, quanto ai connubii con i sudditi coloniali, al concubinato con gli stessi, alla polizia dei costumi, ecc.).

Alcun altro diritto, inoltre, nei confronti dei cittadini, pur rimanendo inalterato, veniva di fatto sospeso nel suo esercizio, come quello elettorale, in quanto nell'Africa Orientale Italiana non esistevano sezioni elettorali e nemmeno le Colonie concorrevano a formare alcun collegio elettorale.

Anche per quanto concerneva le successioni di cittadini deceduti in Africa Orientale Italiana, sia che fossero impiegati presso l'Amministrazione, o militari o privati, la materia era regolata dalle stesse norme vigenti allora in Italia, fatta eccezione per determinate forme di testamenti in caso di urgenza, così come è già stato ricordato a proposito degli Ordinamenti Giudiziari somalo ed eritreo del 1935, ai quali si fa, pertanto, espresso rinvio.

Con apposite norme speciali era stata, invece, disciplinata la successione dei militari scomparsi in operazioni militari, dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro dimoranti in Africa Orientale Italiana, o in viaggio da e per essa, che fossero risultati scomparsi per qualunque causa non imputabile a loro volontà od imprudenza, e dei quali non si avessero avuto più notizie da almeno centottanta giorni.

Per gli stranieri, cioè per i cittadini di Stati esteri civili, i quali erano equiparati agli effetti degli Ordinamenti Giudiziari ai cittadini italiani, erano in vigore le stesse norme esistenti in Italia, e, pertanto, i loro rapporti giuridici in Africa Orientale Italiana erano

disciplinati dalle stesse norme di diritto internazionale privato contenute nelle disposizioni preliminari al codice civile e nel codice di procedura civile italiani, e degli altri codici estesi in Africa Orientale Italiana.

Pertanto i cittadini stranieri avevano le stesse guarentigie e gli stessi diritti di cui godevano i cittadini italiani in Africa Orientale Italiana, con le stesse limitazioni che avevano in Italia (ad esempio non erano titolari di diritti politici).

In virtù della equiparazione giuridica tra il territorio del Regno e quello delle Colonie, agli stranieri, residenti in Africa Orientale Italiana si applicavano le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza italiana e le relative modificazioni che vi erano state appositamente estese, ai fini della concessione ad essi della cittadinanza italiana. Al riguardo si soleva adottare un criterio di maggior larghezza che non verso gli stranieri residenti in Italia: spesso infatti, si trattava di individui appartenenti a famiglie permanentemente stabilite in Africa Orientale Italiana, di origine italiana e quindi meritevoli di un più benevolo trattamento. Anche per quanto rifletteva il trattamento fiscale, si dava l'esonero dal pagamento della tassa di concessione governativa quando la cittadinanza era conferita a stranieri poveri residenti in Africa Orientale Italiana.²³⁾

Non erano, invece, applicabili all'Africa Orientale Italiana le norme relative ai conflitti di legge in materia di matrimonio, di divorzio e di separazione e quelle intese a disciplinare la tutela dei minorenni stipulate in tre separate Convenzioni dell'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati Europei, e rese esecutive in Italia con la legge 7 settembre 1905, n. 523, in quanto dette Convenzioni concernevano esclusivamente i territori europei degli Stati contraenti.

L'altra categoria di abitanti era rappresentata dai sudditi dell'Africa Orientale Italiana, categoria nella quale venivano ricondotti, dal punto di vista esclusivamente giudiziario, anche gli assimilati.

Il contenuto giuridico della sudditanza coloniale aveva due aspetti: uno comune con la cittadinanza in quanto, pur consistendo la prima nell'appartenenza dell'indigeno ad una data Colonia e la seconda ad un determinato Stato, entrambe avevano una base identica, perché sia l'una che l'altra comportavano l'assoggettamento del cittadino e del suddito alla sovranità dell'Italia.

L'altro aspetto era dato dalla considerazione che difettava una distinzione qualitativa fra la sudditanza e la cittadinanza; mentre la prima se non appariva come fonte di diritti politici soltanto riservati alla seconda, costituiva la fonte regolatrice della capacità e dello stato degli indigeni, determinante comunque sempre per questi ultimi

una posizione di inferiorità giuridica nei confronti dei cittadini italiani.

La legge organica del 1936 stabiliva, però, una unica sudditanza, quella dell'Africa Orientale Italiana, proclamando così, anche in questa materia, l'affermazione dell'unità dei nuovi territori con quelli delle vecchie Colonie dell'Eritrea e della Somalia.

Nettamente distinta sia dalla cittadinanza italiana che dalla cittadinanza libica, la sudditanza dell'Africa Orientale Italiana aveva la sua chiara e completa disciplina nel Capo secondo, artt. 28 a 33, della sopradetta legge organica.

L'art. 28 stabiliva, infatti, che erano considerati sudditi dell'Africa Orientale Italiana:

a) tutti gli individui che avessero la loro residenza nell'Africa Orientale Italiana e che non fossero cittadini italiani oppure cittadini o sudditi di altri Stati;

b) i nati da padre suddito o, nel caso che il padre fosse ignoto, da madre suddita;

c) i nati nel territorio dell'Africa Orientale Italiana quando entrambi i genitori fossero ignoti;

d) la donna maritata ad un suddito;

e) l'individuo appartenente ad una popolazione africana od asiatica, il quale prestasse servizio civile o militare presso la Pubblica Amministrazione nell'Africa Orientale Italiana, oppure avesse già prestato tale servizio e risiedesse nell'Africa Orientale Italiana.

A titolo di particolare distinzione, ma comunque senza alcuna portata giuridica, con disposizione del Governatore Generale del 29 novembre 1937, n. 227307²⁴⁾, si era stabilito che i nativi dell'Eritrea e della Somalia fossero designati anche negli atti ufficiali rispettivamente e semplicemente come « Eritrei » e come « Somali », senz'altra qualificazione di indigeni o di sudditi ecc.

Tale disposizione, avente solo significato politico ed onorifico, era stata presa al fine di premiare gli abitanti dell'Eritrea e della Somalia che avevano combattuto a fianco dell'Italia nella guerra italo-etiopea.

Anzi, con successivo provvedimento, si riconosceva per tale fatto un titolo preferenziale in considerazione appunto della opportunità di riconoscere alla qualità di ex combattente eritreo o somalo o di orfano di guerra titolo preferenziale per l'ammissione agli impieghi nei ruoli locali e per la nomina a Capo o Notabile nel territorio del Governo da cui il suddito dipendeva (Decreto del Governatore Generale 14 gennaio 1939, n. 34.²⁵⁾

La qualità di sudditi poteva anche venire riconosciuta mediante decreto del Ministro per le Colonie (successivamente dell'Africa Italiana) e salvi gli accordi internazionali allora vigenti, agli individui appartenenti a gruppi di popolazione immigrati nel territorio dell'Africa Orientale Italiana, quando tali gruppi avessero definitivamente fissato in esso la loro abituale residenza.

Se però il nato nel territorio dell'Africa Orientale Italiana da genitori ignoti, avesse avuto i caratteri somatici ed altri eventuali indizi che l'avessero fatto fondatamente ritenere di essere figlio di genitori entrambi di razza bianca, era dichiarato cittadino italiano.

La cittadinanza gli era attribuita con provvedimento del Giudice competente, il quale accertate le condizioni più sopra indicate, disponeva con ordinanza motivata l'iscrizione dell'interessato come cittadino italiano nel registro di stato civile con le stesse forme prescritte per la rettifica degli atti dello stato civile.

Il provvedimento del Giudice poteva essere adottato sia a domanda che d'ufficio.

L'Ufficiale dello stato civile a cui venisse denunciata la nascita di un figlio di ingoti in modo da lasciar sorgere il dubbio che il nato si trovasse nelle condizioni contemplate più sopra, doveva informare del fatto l'Autorità Giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di competenza.

I sudditi dell'Africa Orientale Italiana comunque non potevano acquistare la qualità di cittadini o di sudditi stranieri, se non avessero fissato all'estero il loro domicilio da almeno un anno e non ne avessero ottenuta l'autorizzazione con decreto del Ministro per le Colonie (successivamente dell'Africa Italiana).

Per quanto più strettamente concerneva l'amministrazione della giustizia, la legge organica del 1936, oltre al rispetto del diritto privato indigeno, garantiva anche i diritti fondamentali in materia di insegnamento di lingua, di costume ed in modo particolare di religione. ²⁶⁾

Infatti, l'art. 31 disponeva testualmente: « Nell'Africa Orientale Italiana è garantito l'assoluto rispetto delle religioni.

« Le istituzioni religiose dei cristiani monofisiti saranno regolate da leggi speciali e da accordi con le gerarchie ecclesiastiche.

« Ai musulmani è data piena facoltà in tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana di ripristinare i loro luoghi di culto, le loro antiche istituzioni pie e le loro scuole religiose. Le controversie fra sudditi musulmani saranno giudicate dai Qadi secondo la legge islamica e le consuetudini locali delle popolazioni musulmane.

« È garantito a tutti il rispetto delle tradizioni locali in quanto non contrastino con l'ordine pubblico e con principi generali della civiltà ».

L'art. 33, sancendo il diritto di opzione della giurisdizione italiana, disponeva che i sudditi dell'Africa Orientale Italiana avevano facoltà di adire, eccetto che per le questioni riguardanti il loro stato personale e familiare, le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani invece di quelle particolari per essi allora vigenti. In tal caso però essi erano soggetti alle leggi italiane quali erano applicate nell'Africa Orientale Italiana. Tuttavia ai rapporti giuridici costituiti in base ad un determinato diritto non potevano essere applicate che le norme del diritto stesso.

Inoltre, in base all'art. 50, ai sudditi si doveva applicare la legge propria della loro religione, del loro paese e della loro stirpe, secondo le norme stabilite dagli Ordinamenti Giudiziari.

Quando il reo fosse stato suddito, l'Autorità Giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali dei codici e di qualsiasi altra legge o regolamento, poteva infliggere pene inferiori al minimo previsto.

Quantunque nessuna norma di legge lo prevedesse, merita di essere ricordata, per brevi cenni, quale fosse la condizione giuridica di quei sudditi dell'Africa Orientale Italiana che si convertivano a religione diversa da quella professata ed in particolare al cattolicesimo.

Quest'ultimo caso era importante, perché comportava la soluzione della questione se la conversione del suddito dell'Africa Orientale Italiana operasse o meno sul suo statuto personale (ad esempio se un musulmano avesse abbracciato la religione cattolica).

Secondo alcuni autori, la conversione non produceva alcuna conseguenza sulla condizione giuridica dell'indigeno musulmano diventato cattolico, perché quest'ultimo rimaneva pur sempre suddito dell'Africa Orientale Italiana, mentre i casi nei quali poteva essere concessa la cittadinanza italiana erano tassativi, escludendone appunto la conversione di cui sopra e non consentendo alcuna altra interpretazione.

« D'altra parte — si proseguiva — le credenze religiose non hanno più per il nostro diritto alcuna influenza sulla capacità di diritto delle persone fisiche ed il cattolico, l'israelita, il musulmano, l'affiliato a una *gema'ah* ²⁷⁾ o ad una corporazione religiosa godono tutti i medesimi diritti civili, benché diversa, in taluni casi, sia la loro condizione giuridica, quali cittadini o sudditi, rispetto alle nostre leggi ed alle nostre giurisdizioni. La conversione, quindi, e l'abbandono della religione non alterano lo stato personale ». ²⁸⁾

Ma tale soluzione non veniva accettata dal Bertola, profondo e completo studioso della materia, il quale affermando ²⁹⁾ che nessuno negava che l'indigeno musulmano divenuto cattolico rimanesse sempre suddito coloniale, spiegava che la questione non andava affatto portata su tale terreno, dove nel sistema giuridico coloniale italiano essa non aveva alcuna ragione di essere prospettata.

La vera questione era invece quella di vedere quando il convertito, pur rimanendo suddito coloniale, lasciasse lo statuto personale (ed eventualmente quello successorio) disciplinato dalle norme della sua vecchia religione per assumere quella regolata dalla religione nella quale aveva fatto ingresso.

Ora in base alla norma testé esaminata dell'art. 50, primo comma della legge organica costitutiva dell'Africa Orientale Italiana, ai sudditi si doveva applicare la legge propria della loro religione, del loro paese e della loro stirpe, secondo le norme stabilite dagli Ordinamenti Giudiziari competenti.

Da questo disposto si evinceva, pertanto, che in primo luogo non si faceva alcuna distinzione fra le diverse religioni professate in Africa Orientale Italiana in ordine alla efficacia della relativa legge confessionale nei confronti dei rispettivi affiliati. Dove la legge religiosa non provvedeva, subentrava quella del paese o della stirpe: ma era egualmente chiaro che prima di tutto la determinazione della norma che doveva disciplinare il rapporto era data dal criterio dell'appartenenza alla religione.

La legge, inoltre, non faceva alcuna distinzione fra la religione a cui i sudditi appartenessero dalla nascita e quella che avessero eventualmente successivamente abbracciata.

La legge si limitava a garantire ai sudditi il diritto (ed anche il dovere, in quanto escludeva per le materie di stato personale e familiare, come si è visto, ogni opzione per la legge italiana) di essere disciplinati, in determinate materie, dalle norme poste dalla religione a cui appartenevano. Questo diritto, evidentemente, non poteva perdersi se il suddito, fruendo della piena libertà di coscienza che gli assicuravano le leggi coloniali italiane, cambiava religione. Con la conversione, il suddito trasferiva, per così dire, « la propria personalità da un sistema giuridico-religioso all'altro », e subiva tutte le conseguenze di tale passaggio, ponendosi nella condizione di tutti gli altri sudditi appartenenti alla nuova religione da lui abbracciata.

Pertanto, nei confronti degli indigeni convertiti al cattolicesimo, da qualunque religione provenissero, si applicava il diritto canonico italiano, in quella parte dove esso regolava il loro diritto

personale e matrimoniale, mentre per le altre materie aveva applicazione la legge del loro paese o della loro stirpe, salvo sempre il loro diritto di opzione per le leggi italiane in base all'art. 33 della legge organica del 1936.

E l'insigne studioso concludeva: « Ogni diversa soluzione, nel senso che la conversione non alteri lo statuto personale del convertito, non solo sarebbe arbitraria e contraria alla lettera e allo spirito della legge fondamentale dell'A.O..., ma oltre a dar luogo anche oggi alle più illogiche ed assurde situazioni pratiche, contrasterebbe coi fondamentali principi dell'uguaglianza e della libertà di coscienza assicurate a tutti i sudditi ».

Strettamente collegate alla questione testé esaminata, erano quelle, cui si dà breve cenno informativo, che sovente si presentavano nella vita pratica, relative agli effetti del matrimonio contratto dal convertito prima della sua abiura, quando il coniuge non convertito, non intendendo rinunciare ai diritti derivanti dal matrimonio a suo tempo regolarmente contratto secondo il rito della propria religione, rivendicava tali diritti in sede giudiziaria ordinaria, sia per opporsi ad un nuovo matrimonio che il convertito voleva contrarre secondo la nuova religione, sia per ottenere gli alimenti, il riconoscimento di ragioni successorie o farsi riconoscere altre ragioni al riguardo.

Infine, per quanto concerneva la materia della lingua e del relativo insegnamento, l'art. 32 della legge organica del 1936 disponeva che gli atti ufficiali che per norma di legge dovevano essere redatti o pubblicati nelle lingue scritte dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana, dovevano essere compilati nei seguenti linguaggi:

- 1) per il Governo dell'Eritrea: in tigrino ed in arabo;
- 2) per il Governo dell'Amara: in amarico;
- 3) per il Governatorato di Addis Abeba, successivamente Governo dello Scioa: in amarico;
- 4) per il Governo del Harar: in arabo;
- 5) per il Governo dei Galla e Sidama: in arabo;
- 6) per il Governo della Somalia: in arabo.

L'insegnamento, invece, nelle lingue locali doveva essere impartito:

- 1) nel territorio del Governo dell'Eritrea: in tigrino;
- 2) nel territorio del Governo dell'Amara: in amarico;
- 3) nel territorio del Governatorato di Addis Abeba e successivamente del Governo dello Scioa: in amarico ed in galla;

- 4) nel territorio del Governo del Harar: in harari ed in galla;
- 5) nel territorio del Governo dei Galla e Sidama: in galla e caffino;
- 6) nel territorio del Governo della Somalia: in somalo;

Era, inoltre, obbligatorio, in tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana, l'insegnamento della lingua araba nelle scuole per i sudditi.

Il Governatore Generale, poteva, però, con suo decreto, stabilire che l'insegnamento in alcune regioni fosse impartito anche in una lingua che non fosse compresa in quelle più sopra elencate.

Condizione giuridica, ma ai soli effetti degli Ordinamenti Giudiziari competenti, equipollente a quella dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana, avevano gli assimilati a questi ultimi.

La nozione di assimilato aveva avuto una sua propria storia.

La prima nozione di assimilato occorreva ricercarla nei primi Ordinamenti Giudiziari della Colonia Eritrea (art. 113 del R.D. 22 maggio 1894, n. 201 ed art. 1 del R.D. 9 febbraio 1902, n. 51), quando l'assimilazione veniva presa in considerazione unicamente nei confronti dell'europeo.

Si intendevano, infatti, per assimilati agli europei gli egiziani, i siriani, gli americani, gli australiani ed in genere chiunque appartenesse a stirpi originarie d'Europa, oppure avesse con gli Europei somiglianza di civiltà. Senonché erano ben presto sorti dubbi circa il trattamento giuridico da riservare ad individui indigeni dell'Egitto o dei paesi arabi del Mar Rosso che avevano una differente civiltà.

Al fine di evitare interpretazioni contrastanti si era preferito abbandonare definitivamente la nozione dell'assimilazione rapportata all'europeo per sostituirla con quella dell'assimilazione all'indigeno, e così, con l'art. 2 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con il R.D. 2 luglio 1908, n. 325, si adottava per la prima volta il nuovo concetto, secondo il quale era considerato come assimilato lo straniero appartenente ad una popolazione non avente civiltà in grado simile a quella europea.

Essendosi però, verificati molti inconvenienti determinati dall'applicazione di tale norma, il Governatore dell'Eritrea di allora, avvalendosi del potere regolamentare concessogli con quell'Ordinamento Giudiziario, statuiva, con suo decreto, in data 8 ottobre 1908, n. 787, successivamente approvato con il R.D. 11 luglio 1909, n. 620, che agli effetti dell'Ordinamento Giudiziario stesso dovevano

essere considerati come assimilati ai sudditi coloniali gli stranieri arabi, egiziani ed indiani.

Se tale provvedimento era stato necessario per chiarire la posizione degli appartenenti alle tre popolazioni suddette, aveva però lasciato sempre insoluto il problema in rapporto a molte altre popolazioni. Onde, ben presto, si riaffacciava la necessità di una definizione più completa degli assimilati ai sudditi coloniali, definizione che si reputava opportuno desumerla prendendo per base il contrasto fra la personalità giuridica e mentale, essenzialmente orientale, di questi soggetti di diritto simili ai nostri sudditi coloniali, con la personalità giuridica e mentale degli appartenenti a nazioni occidentali.

La parola « occidentale », anziché « europee e simili », veniva ritenuta preferibile, perché nel suo senso non strettamente etimologico designava appunto quel gruppo di nazioni europee ed americane che costituivano già fin da allora il mondo civile in antitesi a quello, altrettanto di antica civiltà, improntato dalla mentalità orientale, caratteristica appunto degli egiziani, degli arabi e degli indiani.

Si aveva così la nuova definizione che risultava dal terzo comma dell'art. 2 dell'Ordinamento Giudiziario eritreo, approvato con il R.D. 7 febbraio 1926, n. 342, secondo il quale era considerato come assimilato lo straniero appartenente ad una popolazione la quale avesse tradizioni, costumi, concetti giuridici e sociali diversi da quelli cui si connettevano allora gli ordinamenti, i codici, le consuetudini in Italia e presso la maggior parte delle nazioni occidentali.

Eguale l'Ordinamento Giudiziario somalo, approvato con il R.D. 8 giugno 1911, n. 937, accoglieva lo stesso criterio, quantunque in limiti un pò più ristretti, stabilendo, al terzo comma dell'art. 2, che era considerato come assimilato lo straniero che appartenesse a popolazioni che non avessero grado simile a quello europeo.

Una siffatta soluzione non doveva comunque soddisfare ancora, se veniva successivamente modificata: infatti essa non aveva giovato a risolvere il problema, specie in rapporto a quelle popolazioni che, pur avendo civiltà diversa da quella occidentale, non potevano tuttavia considerarsi alla pari dei sudditi coloniali.

Si cercava, pertanto, una nuova soluzione che rispondesse, in termini più omogenei, alla finalità che si intendeva raggiungere e cioè di assicurare il buono svolgimento dell'amministrazione coloniale e, nello stesso tempo, l'interesse degli stessi amministrati, applicando a questi ultimi il diritto particolare degli indigeni, costituito di tradizioni giuridiche e di equità.

La formula adottata sia nell'Ordinamento Giudiziario somalo approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638, che in quello eritreo approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1649, desumeva, come si è già visto, il criterio dell'assimilazione dagli elementi positivi di somiglianza che erano sempre più facilmente identificabili, anziché da quelli negativi, fissati in precedenza, di differenziazione, e cioè dall'affinità delle tradizioni, costumi ecc. degli stranieri a quelli dei sudditi prima soltanto somali ed eritrei, e successivamente dell'Africa Orientale Italiana, comprendendovi fra gli assimilati anche i sudditi e protetti coloniali di Stati esteri.

Rimaneva, comunque, fermo il principio che l'assimilazione non aveva altra efficacia se non agli effetti degli Ordinamenti Giudiziari applicabili in Africa Orientale Italiana, servendo soltanto a determinare la giurisdizione e la legge applicabile, che erano appunto quelle stabilite per i sudditi dell'Africa Orientale Italiana, sempre a condizione però che gli assimilati stranieri non avessero uno statuto personale proprio.

7. - LA DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI TRA CITTADINI ITALIANI E SUDDITI DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA.

La legge organica costitutiva dell'Africa Orientale Italiana non aveva per nulla disciplinato lo stato giuridico dei meticci, ma, come si è testé esaminato, si era limitata a trattare esclusivamente della sudditanza.

Tale comportamento rispondeva però ad un disegno di politica coloniale di cui, per dovere di documentazione storica, e soltanto a tale fine esclusivo, si fa menzione dal puro punto di vista giuridico ed in quanto, riflettendosi nella regolamentazione dei rapporti giuridici sia di diritto privato che pubblico in genere ed anche penale, interessava l'amministrazione della giustizia.

Infatti, con la costituzione dell'Africa Orientale Italiana, il Governo italiano di allora, intraprendeva la cosiddetta «politica razziale», di modo che il legislatore coloniale predisponendo un insieme di provvedimenti concernenti i rapporti giuridici fra i cittadini italiani ed i sudditi dell'Africa Orientale Italiana, che venivano a rappresentare il logico completamento delle norme che la legge organica del 1936 aveva già posto con speciale riguardo alla sudditanza, e nello stesso tempo, costituivano i presupposti per una nuova e più rigorosa disciplina giuridica dei meticci (Legge 13 maggio 1940, n. 882) nei confronti della precedente più benevola che era stata pre-

vista dalla legge organica eritreo-somala del 1933, ritenuta al tempo della formazione dell'Africa Orientale Italiana oramai completamente superata.

I nuovi principali provvedimenti legislativi che erano, alla evidenza, estesi ed applicati entro i riconosciuti limiti del diritto internazionale privato, anche ai rapporti giuridici intercorrenti fra stranieri, cioè cittadini di Stati esteri di civiltà occidentale ed i sudditi dell'Africa Orientale Italiana, riguardavano:

1) R.D.L. 19 aprile 1937, n. 880, convertito, con modificazione, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2590, concernente le sanzioni per i rapporti di indole coniugale fra cittadini e sudditi;

2) R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

3) Legge 29 giugno 1939, n. 1004, che abrogava la precedente di cui al n. 1) e concerneva le sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana.

Con la prima legge si stabiliva il divieto, la cui trasgressione costituiva delitto, qualificato dalla giurisprudenza di «madamismo» o «madamato» (convivenza concubinaria)³⁰, per il cittadino italiano a tenere relazione di indole coniugale, sia nel territorio del Regno che in quello delle Colonie, con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che avesse tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi stessi, dizione quest'ultima sostituita poi con quella di assimilata.

In caso di violazione di tale divieto, il colpevole era punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

In base alla seconda legge, che colpiva essenzialmente gli israeliti, si vietava, tra l'altro, il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza, dichiarandosi altresì nullo il matrimonio celebrato in contrasto a tale divieto (art. 1). Non potendo produrre effetti civili un siffatto matrimonio non doveva essere trascritto nei registri dello stato civile. Al ministro del culto davanti al quale era celebrato tale matrimonio erano vietati gli adempimenti di cui all'art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 847, che approvava il Concordato firmato l'11 febbraio 1929 tra l'Italia e la Santa Sede. In tal modo si vietava anche il matrimonio di cittadini italiani con sudditi dell'Africa Orientale Italiana ed assimilati.

Il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, infatti era stato ritenuto esteso di diritto all'Africa Orientale Italiana, in quanto le disposi-

zioni contenute negli artt. 1 a 7, 10 lettera b, 11 e 23, costituendo modificazioni allo statuto personale dei cittadini si dovevano intendere estese *ipso jure* in quei territori, così come dovevano intendersi anche applicabili le norme contenute negli artt. 8, 9, 10 lettera a), 12, 13, 14, 15 e 16 e relative disposizioni transitorie.

Anche altri provvedimenti dovevano intendersi applicabili *ipso jure* all'Africa Orientale Italiana riguardando non l'attività economica ma direttamente lo statuto personale dei cittadini di razza ebraica, oppure l'ordinamento di istituti disciplinati uniformemente per il Regno e per l'Africa Italiana come le Forze Armate, la Scuola ecc.. E così si applicavano anche in Africa Orientale Italiana i seguenti provvedimenti legislativi complementari al R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728: a) R.D.L. 22 dicembre 1938, n. 2111, convertito nella Legge 2 giugno 1939, n. 739, che recava disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica; b) legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 sulla difesa della razza italiana; c) legge 13 luglio 1939, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica; d) R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 98, concernente l'integrazione ed il coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana.

Altri provvedimenti ancora riguardanti la stessa materia non si ritenevano invece estesi nell'Africa Orientale, e pertanto non merita farne menzione in questa sede.³¹⁾

Con la Legge 29 giugno 1939, n. 1004, infine, nel confermare poi il divieto di unioni legali di cittadini con sudditi, si disciplinava organicamente (ed a tal fine si abrogava la precedente Legge 30 dicembre 1937, n. 2590) e con criteri negativi molto larghi, tutta la nuova materia relativa alla difesa del « prestigio di razza » ed introducendo il concetto di « nativo » in sostituzione di quello di suddito fino ad allora usato, per poter adoprare un termine più comprensivo che servisse ad indicare tutto il vasto mosaico delle popolazioni dei possedimenti italiani africani, qualunque fosse la loro condizione giuridica.

La sopraddetta legge ipotizzava innanzi tutto il nuovo reato di « lesione del prestigio di razza », che, agli effetti della legge stessa, era considerato appunto « l'atto commesso dal cittadino abusando della sua qualità di appartenente alla razza italiana o venendo meno ai doveri che da tale appartenenza gli derivano di fronte ai nativi,

così da sminuire nel loro concetto la figura morale dell'italiano (art. I, primo comma). Per converso, agli effetti della stessa legge, ci definiva (art. I, secondo comma) « lesivo del prestigio della razza italiana l'atto del nativo diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana, o, comunque, in odio alla razza italiana ».

Sempre agli effetti della stessa legge, l'art. 2 definiva il cittadino stabilendone altresì i criteri della sua parificazione nella materia.

Per cittadino, infatti, si intendeva il cittadino italiano metropolitano di razza ariana. A tale cittadino italiano metropolitano di razza ariana si intendeva parificato lo straniero di razza ariana, mentre al nativo dell'Africa Italiana si intendeva assimilato lo straniero appartenente a popolazione che avesse tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa Italiana.

Nell'art. 3 si comminava un aumento fino ad un quarto della pena fissata in danno del cittadino che avesse commesso un reato in circostanze lesive del prestigio di razza.

Quando il cittadino commetteva un reato in presenza di nativi dell'Africa Italiana, era punito con la pena stabilita per il reato aumentato fino ad un terzo quando tale circostanza implicasse lesione del prestigio di razza (art. 4).

In caso di concorso in reati si stabiliva che, allorché il cittadino commetteva un reato in concorso con nativo dell'Africa Italiana, lo stesso cittadino dovesse essere punito con la pena stabilita per quel reato, aumentata però fino ad un terzo. Se trattavasi di delitto contro la personalità dello Stato previsto dal libro secondo, titolo primo del codice penale, la pena era aumentata fino alla metà. Se la pena prevista nei due casi precedenti di concorso era quella dell'ergastolo, quest'ultima era aggravata con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni (art. 5).

Il cittadino che si accordasse con il nativo dell'Africa Italiana allo scopo di commettere un reato, se questo non fosse commesso, era punito, per il solo fatto dell'accordo, con pena commisurata fino ad un quarto del minimo comminato per il reato. Tuttavia la pena non poteva superare per i delitti un anno di reclusione e lire 2.000 di multa e per le contravvenzioni tre mesi di arresto e lire 500 di ammenda.

Nel caso di accordo per commettere un delitto contro la personalità dello Stato previsto nel libro secondo, titolo primo, del

codice penale, il cittadino, per il solo fatto dell'accordo, era punito con la pena commisurata ad un terzo del minimo comminato per il reato, entro il limite massimo di due anni di reclusione e 4000 lire di multa.

Nei casi di cui sopra la pena, qualora quella comminata per il delitto fosse stata la morte o l'ergastolo, era la reclusione fino rispettivamente ad anni quattro e ad anni tre (art. 6).

Particolare regolamento aveva la istigazione: infatti il cittadino che istigasse un nativo dell'Africa Italiana a commettere un reato era punito, se questo non fosse commesso, per il solo fatto dell'istigazione, con pena commisurata fino ad un quarto del minimo comminato per il reato. Tuttavia la pena non poteva superare per i delitti un anno di reclusione e lire 2000 di multa per le contravvenzioni tre mesi di arresto e lire 500 di ammenda.

Nel caso di istigazione a commettere un delitto contro la personalità dello Stato, previsto nel libro secondo, titolo primo, del codice penale, il cittadino, per il solo fatto dell'istigazione, era punito con una pena commisurata fino ad un terzo del minimo comminato per il reato, entro il limite massimo di due anni di reclusione e 4000 lire di multa.

Nei sopraddetti casi la pena, qualora quella comminata per il delitto fosse stata la morte o l'ergastolo, era la reclusione fino rispettivamente ad anni quattro e ad anni tre.

Qualora si trattasse di istigazione già prevista come reato, si applicava la pena per essa stabilita aumentata fino ad un terzo.

Qualora, infine, il reato fosse commesso, si applicava per la istigazione la pena stabilita per il reato stesso, aumentata fino alla metà (art. 7).

Per il reato doloso in danno di nativo, sempre che dal fatto derivasse lesione del prestigio di razza, nei confronti del cittadino colpevole la pena stabilita per il reato era aumentata fino ad un terzo (art. 8).

Il cittadino che per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno di un nativo, abusava della credulità o del diverso grado di intelligenza e di conoscenza del nativo medesimo, era punito con la pena prevista per il reato commesso, aumentata da un sesto ad un terzo (art. 9).

Il fatto di tenere una relazione di indole coniugale con nativo dell'Africa Italiana (la legge 30 dicembre 1937, n. 2590 che aveva convalidato il D.L. 19 aprile 1937, n. 880, più sopra ricordata parlava soltanto di sudditi dell'Africa Orientale Italiana) era punito con la reclusione da uno a cinque anni (art. 10).

Particolari ipotesi nuove di reato erano inoltre previste: la frequenza abituale in luoghi aperti al pubblico ma riservati ai nativi (art. 12), punita con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 2000; il lavoro continuativo od impiego oppure prestazione d'opere a carattere manuale nei confronti del nativo da parte del cittadino, punito con la pena dell'ammenda fino a lire 5.000; lo stato di manifesta ubriachezza del cittadino nei territori dell'Africa Italiana ed in luogo aperto al pubblico ma riservato ai nativi, oppure in luogo pubblico, era punito con la pena dell'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire 200 a lire 5.000; se l'ubriachezza era commessa da chi aveva già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale, la pena era dell'arresto da quattro mesi ad un anno; la sopraddetta pena era, infine, aumentata se l'ubriachezza era abituale (art. 14).

Erano anche stabilite pene speciali per reati del nativo in danno del cittadino in circostanze lesive del prestigio della razza italiana; il nativo colpevole era punito con la pena stabilita per il reato, aumentata fino ad un quarto. Inoltre il nativo che commettesse un reato doloso in danno del cittadino, era punito, qualora il fatto comportasse lesione del prestigio della razza italiana, con la pena stabilita per il reato aumentata fino ad un terzo.

Erano, infine, comminate pene speciali, quali l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 10.000 sia per il cittadino che nei territori dell'Africa Italiana commettesse atti lesivi del prestigio della razza che non fossero già previsti come reati (art. 17), sia per il nativo che commettesse atti lesivi del prestigio della razza italiana che non fossero già previsti come reati (art. 18).

L'art. 19 disponeva, inoltre, che i delitti per i quali si poteva procedere soltanto a querela di parte, diventassero *ipso jure* perseguibili di ufficio se il fatto costituiva lesione del prestigio di razza, mentre, per quanto riguardava la competenza in genere, gli aumenti di pena — prescriveva l'art. 21 — che derivavano dalle aggravanti previste nella legge stessa non spotavano la competenza medesima stabilita dal codice di procedura penale per i relativi reati.

La legge 29 giugno 1939, n. 1004 lasciava però sospesa la questione dei meticci rimandandone la soluzione ad altra sede: infatti l'art. 20 stabiliva che con separate norme doveva essere regolata la posizione dei « nati da genitori di cui uno cittadino italiano o parificato e l'altro nativo od assimilato », in altre parole, dei meticci, così come risultava dalla intitolazione dello stesso art. 19.

Il meticcio veniva comunque in considerazione, limitatamente agli effetti della sopraddetta legge 29 giugno 1939, n. 1004, sotto il profilo penale interessante la difesa della razza. L'art. 11 disponeva infatti che il Procuratore del Re al quale constava l'esistenza di un meticcio figlio naturale, presumibilmente concepito dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 880, convertito, con modificazione, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2590 (concernente le sanzioni per i rapporti di indole coniugale fra cittadini e sudditi), doveva procedere ad una riservata inchiesta per accertare se esso fosse nato da relazione punita ai sensi dell'art. 10 della stessa più volte citata legge 29 giugno 1939, n. 1004.

8. - LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI METICCI.

La riserva formulata dall'art. 20 della legge 29 giugno 1939, n. 1004, contenente, come si è testé esposto, « sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana », per la regolamentazione giuridica dei meticci, veniva ben presto sciolta dal legislatore italiano, con la promulgazione della legge 13 maggio 1940, n. 822, contenente appunto « norme relative ai meticci », da applicarsi in tutti i territori dello Stato (art. 13 stessa legge), e quindi anche nell'Africa Orientale Italiana.

A dire il vero, il problema dei meticci era già stato affrontato in precedenza, come si ebbe ad esaminare nel primo capitolo, dal legislatore, ed era stato risolto in modo completo nella legge organica 6 luglio 1933, n. 999 per l'Eritrea e per la Somalia congiuntamente, in base, alla evidenza, ai criteri più favorevoli allora correnti nella materia.

Ma a seguito della formazione e della costituzione dell'Africa Orientale Italiana, subentravano, come si è testé rilevato, nuovi ma più restrittivi orientamenti, tanto che il R.D.L. 1 giugno 1936, n. 1019, sull'ordinamento ed amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, nel definire e disciplinare la sudditanza coloniale in quei territori in cui si assorbivano le precedenti sudditanze eritrea e somala, non riproduceva più le ricordate norme relative ai meticci contenute nella legge organica eritreo-somala del 1933.

Ed attraverso i provvedimenti legislativi tendenti alla salvaguardia della « razza » italiana, esaminati nel paragrafo precedente, si giungeva così alla nuova legge sui meticci.³²⁾

Nell'art. 1, lettera d) di tale nuova legge, si dava la nozione tecnica del concetto di meticcio, che veniva definito « il nato da

genitore cittadino e da genitore nativo dell'Africa Italiana ed assimilato ».

Si precisavano altresì le seguenti nozioni, sempre però agli effetti della legge sui meticci:

a) per *cittadino* si intendeva il cittadino italiano metropolitano.

b) Per *nativo* si intendeva colui al quale era attribuita la cittadinanza speciale libica di cui all'art. 4 del R.D.L. 9 gennaio 1939, n. 70, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il cittadino italiano libico ed il suddito dell'Africa Orientale Italiana.

c) Per *assimilato al nativo*, si intendeva lo straniero appartenente a popolazione che avesse tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa Italiana (art. 1, lettere a), b), c)).

Una volta precisata la attribuzione della qualificazione di meticcio in base alla legge per il semplice e solo fatto dell'accertata sussistenza dell'estremo della nascita da genitori di cui uno cittadino italiano e l'altro suddito dell'Africa Orientale Italiana od assimilato, la legge stessa prevedeva (art. 1, comma secondo) l'ipotesi in cui pur essendovi degli elementi per ritenere tale sussistenza, non ve ne fosse però la certezza legale per essere ignoti entrambi oppure uno soltanto dei genitori, disponendo che in questi casi la qualità di meticcio fosse dichiarata dalla Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Pertanto, a tali effetti, era considerato meticcio, previa dichiarazione dell'Autorità Giudiziaria di cui sopra:

1) il nato nei territori dello Stato da genitori ignoti, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facessero ritenere fondatamente che uno dei genitori fosse nativo dell'Africa Italiana od assimilato;

2) il nato da genitore cittadino, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facessero fondatamente ritenere che l'altro genitore fosse nativo dell'Africa Italiana od assimilato;

3) il nato da genitore nativo quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facessero fondatamente ritenere che l'altro genitore non fosse nativo dell'Africa Italiana od assimilato.

Con la sopraddetta dichiarazione di qualità di meticcio, si devolveva al Magistrato una funzione di particolare importanza, e cioè quella di attribuire al meticcio stesso lo statuto di suddito dell'Africa Orientale Italiana a seconda dei caratteri somatici o di altri eventuali indizi.

Tale attribuzione, però, non era irrevocabile: infatti essa poteva effettuarsi o contemporaneamente oppure successivamente alla dichiarazione della qualità di meticcio, consentendosi, in tal modo, un suo riesame ed una sua eventuale modificazione in seguito ad istanza dell'interessato (ad esempio: nei casi in cui fossero ignoti il luogo di nascita ed entrambi i genitori e si trattasse di individuo successivamente trasmigrato ad altro territorio dell'Africa Italiana).

Per quanto riguardava il complesso di norme che disciplinavano la condizione giuridica del meticcio, la legge non accoglieva nessuna delle due soluzioni giuridiche che più comunemente erano allora ritenute accettabili nella legislazione coloniale in genere; e cioè quella dell'assimilazione giuridica del meticcio al cittadino metropolitano e l'altra soluzione consistente nel classificarlo in una condizione giuridica diversa sia da quella del cittadino e sia da quella del suddito.

Infatti veniva adottata una terza soluzione, che era coerente alla politica « razziale » che in quel periodo di tempo andava per la maggiore in Italia (sancita, come si è già esaminato, per l'Africa Italiana nella legge razziale del 29 giugno 1939, n. 1004) e che consisteva nel riassorbimento dei meticci nella società indigena, precludendo ad essi ogni via e ogni mezzo di accostamento ed avvicinamento a quella europea e di assimilazione ed inserimento in quest'ultima, impedendosi, del pari, agli stessi di tendere alla formazione di una categoria sociale differenziata a sé stante.

Il meticcio, pertanto, veniva considerato nativo a tutti gli effetti: egli doveva assumere lo statuto del genitore nativo oppure quello attribuitogli dal Magistrato soltanto nei casi in cui il genitore nativo od entrambi i genitori fossero ignoti (art. 2).

Il meticcio, inoltre, non poteva essere riconosciuto dal genitore cittadino, e non poteva nemmeno essergli attribuito il suo cognome (art. 3 e 4).

Erano anche vietate l'adozione e l'affiliazione di meticci, come pure di nativi da parte di cittadini (art. 7).

Al fine poi di facilitarne il riassorbimento nell'ambiente indigeno, la legge prescriveva che il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del meticcio dovevano essere a totale ed esclusivo carico del genitore nativo, e, nello stesso tempo, vietava ogni specie di istituti, collegi, pensionati ed internati speciali per meticci, anche se a carattere confessionale, vietandosi del pari agli istituti per nazionali di accogliere i meticci, i quali potevano soltanto essere accettati negli istituti, nelle scuole, nei collegi, nei pensionati e negli internati istituiti soltanto per i nativi.

La predetta legge sanciva addirittura che i contravventori a tali divieti erano puniti con l'ammenda fino a lire tremila a che poteva essere disposta altresì la chiusura dell'istituto di istruzione e di educazione (art. 6).

Si facevano però salvi i diritti acquisiti in materia, conservando la cittadinanza a quei meticci che la possedevano prima della entrata in vigore della predetta legge (art. 9), ma poi si colpivano egualmente, senza violare le norme di diritto internazionale privato, i cittadini stranieri, col sancire il divieto di soggiorno (art. 8) nei territori dell'Africa Italiana per gli stranieri non assimilati ai nativi che contraessero matrimonio con un nativo, ovvero con un meticcio oppure che riconoscessero o adottassero meticci e nativi, come pure per i figli meticci, legittimi o riconosciuti, di stranieri nel territorio dell'Africa Italiana e con l'applicare anche nei confronti degli stranieri il divieto relativo agli istituti di educazione ed istruzione per i meticci.

La legge, inoltre, prendeva in considerazione la situazione di quei meticci che non essendo ancora in possesso della cittadinanza italiana all'atto della sua entrata in vigore, possedessero tuttavia un'educazione italiana ed un grado di istruzione pari a quella degli alunni delle terze classi elementari per nazionali, avessero mantenuto buona condotta civile, morale e politica e non fossero stati condannati per reati che importassero la perdita dei diritti politici.

A costoro poteva essere attribuita egualmente la cittadinanza italiana, con ordinanza motivata del Presidente della Corte di Appello della circoscrizione nella quale risiedevano, purché alla entrata in vigore della legge avessero già superato i dodici anni di età (art. 10).

Infine occorre ricordare, per completezza, la norma dell'art. 11 che definiva la posizione giuridica del meticcio cittadino, sia agli effetti dell'art. 1 (divieto e nullità di matrimonio fra il cittadino italiano di « razza » ariana e persona appartenente ad altra « razza ») del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della « razza » italiana, e sia agli effetti di ogni altro provvedimento di carattere razziale: in tutti questi casi il meticcio cittadino era considerato di razza ariana, salvo che non dovesse essere considerato di razza ebraica a norma di legge.

SEZIONE SECONDA

ESTENSIONE FORMALE E ADATTAMENTO PROGRESSIVO
DEGLI ORDINAMENTI GIUDIZIARI SOMALI ED ERITREI
AI SINGOLI TERRITORI DI GOVERNO DELL'AFRICA
ORIENTALE ITALIANA

1. L'amministrazione della giustizia nell'Africa Orientale immediatamente prima della costituzione dell'Africa Orientale Italiana (A.O.I.) - L'Ordinanza n. 7551 in data 30 marzo 1936 dell'Alto Commissario e Comandante Superiore dell'Africa Orientale, relativa all'« Ordinamento della Giustizia Civile nei territori occupati confinanti con l'Eritrea ». - 2. L'Amministrazione della giustizia non militare nell'Africa Orientale Italiana - Abolizione della giurisdizione consolare in Etiopia - Estensione formale e progressivo adattamento degli Ordinamenti Giudiziari somali ed eritrei ai singoli territori di Governo oppure alle singole materie di applicazione. - 3. Istituzione della Corte di Appello dell'Africa Orientale Italiana e dei relativi posti di Primo Presidente e di Procuratore Generale - Istituzione di altri nuovi organi giudiziari - Rinvio. - 4. L'amministrazione della giustizia nel territorio del Governatorato di Addis Abeba, trasformatosi successivamente in Governo dello Scioa. - 5. L'amministrazione della giustizia nel territorio del Governo dell'Amara. - 6. L'amministrazione della giustizia nel territorio del Governo del Harar. - 7. L'amministrazione della giustizia nel territorio del Governo dei Galla e Sidama. - 8. L'amministrazione della giustizia nel Governo dell'Eritrea. - 9. L'amministrazione della giustizia nel territorio del Governo della Somalia. - 10. L'Avvocatura di Stato nell'Africa Orientale Italiana - Attribuzioni e funzionamento. - 11. La disciplina del patrocinio legale nei confronti dei sudditi coloniali ed assimilati. - 12. Unificazione delle norme sulla amministrazione della giustizia nell'Africa Orientale Italiana - Tendenze - Il progetto di Ordinamento Giudiziario per l'Africa Orientale Italiana.

1. - L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELL'AFRICA ORIENTALE IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLA COSTITUZIONE DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA (A.O.I.) - L'ORDINANZA N. 7551 IN DATA 30 MARZO 1936 DELL'ALTO COMMISSARIO E COMANDANTE SUPERIORE DELL'AFRICA ORIENTALE, RELATIVA ALL'« ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE NEI TERRITORI OCCUPATI CONFINANTI CON L'ERITREA ».

Anteriormente alla costituzione dell'Africa Orientale Italiana, anzi all'estensione formale della sovranità del Regno d'Italia

sull'Etiopia (R.D.L. 9 maggio 1936, n. 754, convertito nella legge 18 maggio 1936 n. 867) i territori etiopici che risultavano occupati dall'Italia avevano una prima regolamentazione dell'amministrazione della giustizia che, per distinguerla da quella militare, veniva indicata semplicemente come civile, ma che comprendeva sia quella civile propriamente detta che quella penale ed anche amministrativa.

Mentre, iniziate le operazioni militari relative alla seconda guerra italo-etioptica, il Comando Superiore Militare provvedeva, nell'ottobre del 1935, con una serie di Ordinanze, a disciplinare l'amministrazione della giustizia militare, Ordinanze che dovevano servire sia per il tempo delle operazioni belliche che durante lo stato di occupazione militare, parte che verrà trattata più avanti, per quanto invece concerneva l'amministrazione della giustizia non militare, impropriamente detta civile od anche denominata come giustizia ordinaria, lo stesso Comando Superiore soltanto nei primi mesi dell'anno successivo emanava l'Ordinanza n. 7551 in data 30 marzo 1936, con la quale si dettavano norme circa l'« Ordinaro della Giustizia Civile nei territori occupati confinanti con l'Eritrea. »

Nel dare comunicazione telegrafica della emanazione della predetta Ordinanza al Ministero delle Colonie (successivamente dell'Africa Italiana), il Comandante Superiore dell'Africa Orientale così giustificava il ritardo di questo provvedimento nei confronti del precedente del 3 ottobre 1935 relativo alla giustizia militare: « ... Inizio avanzata 3 ottobre, con ordinanza stessa data, venne provveduto emanare norme amministrazione giustizia militare. Non vennero allora emanate norme giustizia civile perché prematuro. Svolgendosi occupazione ci si limitò lasciare in funzione organi locali sottomessisi con che veniva assicurato funzionamento giustizia popolazioni indigene mentre operazioni militari estese su buona parte territorio escludevano opportunità emanare altre norme. Oggi però, dopo che vittorie Tembien Endertà Sciré ci hanno dato pieno possesso territorio occupato, non è più il caso ritardare ed ho perciò provveduto emanare con mia ordinanza 30 marzo ordinamento giustizia civile che intra in vigore oggi primo aprile. Ordinamento fondasi su poteri conferiti da articolo 251 codice penale Regio Esercito ed è simile quello vigente Eritrea stante continuità territorio, unità popolazione, simiglianza usi e diritto consuetudinario ».

Si rassicurava nello stesso tempo il Ministero della bontà delle sopraddette nuove norme affermando: « ... Applicazione questo ordinamento può giovare anche nei riguardi internazionali dimostrando che territori occupati hanno rapidamente raggiunto sotto noi tale livello buon ordine sicurezza da consentire ordinamenti presso che

normali. In ogni modo ordinamento è abbastanza largo e completo da consentire sua continuazione anche dopo cessato stato di guerra per tutto quel tempo che occorrerà al Regio Governo per emanare ordinamento definitivo in relazione finalità nostra occupazione... »³³).

L'Ordinanza n. 7551, mentre affermava che restavano ferme le disposizioni emanate in relazione all'amministrazione della giustizia militare con la precedente Ordinanza n. 11482 del 3 ottobre 1935 (di cui si farà esame più avanti), provvedeva a disciplinare la cosiddetta « giustizia civile » in diciannove norme.

Al riguardo agevolmente tali norme si possono ripartire in sei suddivisioni come appresso:

1) *Norme relative ai cittadini italiani e stranieri equiparati.* Sia in materia penale, che in quella civile e commerciale si applicavano ai cittadini italiani ed agli stranieri ad essi equiparati le stesse disposizioni sancite dall'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea e dal corrispondente Regolamento del 1926, demandandosi, però, al Giudice unico anche le funzioni che spettavano al Tribunale.

Le funzioni di Conciliatore erano deferite ai Capi degli Uffici Politici ed ai Residenti, oppure, eventualmente, ad altri Funzionari nominati in ogni caso con decreto del Comandante Superiore.

Il Giudice era nominato dal Comandante Superiore tra i Magistrati del Tribunale della Colonia.

La Corte di Assise era costituita con decreto del Comandante Superiore ed era formata dal Giudice che la presiedeva e da quattro Assessori, cittadini italiani, con voto deliberante.

Anche il Pubblico Ministero era nominato dal Comandante Superiore tra i Magistrati del Tribunale della Colonia oppure tra quelli che fossero in servizio militare nelle truppe dipendenti, oppure, in difetto, tra gli ufficiali e i funzionari dipendenti, preferibilmente laureati in giurisprudenza. Il Pubblico Ministero così nominato aveva le stesse attribuzioni conferitegli dalle leggi allora vigenti nella Colonia Eritrea (art. 1).

2) *Norme relative ai sudditi coloniali.* Ai sudditi coloniali si applicavano, del pari, le leggi allora vigenti in Eritrea. Per tali sudditi la giustizia era amministrata in prima istanza dai Capi degli Uffici Politici e dai Residenti, ed in grado di appello, dal Comandante Superiore.

Nelle controversie civili le Autorità testé indicate avevano facoltà di rimandare le parti contendenti ai loro giudici naturali della Colonia quando l'oggetto o l'indole della controversia lo consentisse.

In materia penale, le cause di competenza della Corte di Assise erano demandate al Tribunale Regionale costituito come il Tribunale

di Commissariato con funzioni di Corte di Assise nella Colonia Eritrea (art. 2).

3) *Norme relative ai nativi ed equiparati.* Ai nativi di territori occupati ed agli altri equiparati ad essi, si applicava la legge scritta o consuetudinaria della razza in quanto compatibile con i principi generali di civiltà e di ordine pubblico.

Per i reati di competenza della Corte di Assise, dovevano applicarsi le leggi vigenti in Eritrea ed era data però la facoltà di irrogare pene corporali e pecuniarie in misura inferiore ai minimi stabiliti dalle stesse leggi allora vigenti in Eritrea.

Per la valutazione delle circostanze scusanti, minoranti od aggravanti, si doveva tenere conto delle consuetudini indigene.

Per i nativi e per gli equiparati ad essi, l'amministrazione della giustizia era fatta nei modi e dalle giurisdizioni locali vigenti allora: Capi villaggio o Capi frazione di tribù, Capi distretto, Capi tribù, Capi regione, Qadi, Assemblee di Notabili ecc., sino al Capo superiore del territorio occupato.

I Capi degli Uffici Politici ed i Residenti dovevano esercitare il loro controllo in tutto lo svolgimento delle giurisdizioni di cui sopra. Essi dovevano perseguire di ufficio, a norma e nei limiti delle leggi penali allora vigenti in Eritrea, i reati non devoluti alla competenza del Tribunale militare, né a quella della Corte di Assise, quando concorressero necessità di tutela dei principi generali di civiltà e di ordine pubblico. In questi casi essi potevano però irrogare pene inferiori ai minimi stabiliti.

I reati di competenza della Corte di Assise erano inderogabilmente riservati alla giurisdizione del Tribunale Regionale costituito alla stessa stregua di un Tribunale di Commissariato con funzioni di Corte di Assise nella Colonia Eritrea.

Esauriti tutti i gradi di giurisdizione era ammissibile il gravame in via definitiva al Comandante superiore, il quale poteva procedere al riesame della causa civile o penale, anche di ufficio e poteva all'uopo farsi assistere in tali funzioni da organi da lui stesso designati (art. 3).

4) *Norme relative ai giudizi misti.* La cognizione delle cause civili e penali nelle quali fosse comunque interessato un cittadino italiano o straniero, era sempre devoluta all'organo giurisdizionale proprio di questo ultimo.

Fermo restando quanto testé disposto, egualmente la cognizione delle cause civili e penali nelle quali fosse comunque interessato un suddito coloniale era sempre devoluta all'organo giurisdizionale proprio di questo ultimo (art. 4).

5) *Disposizioni particolari.* Agli effetti della Ordinanza di cui è esame, erano classificati sudditi coloniali gli individui specificati nell'art. 15 della legge 6 luglio 1933, n. 999 sull'ordinamento organico per l'Eritrea e per la Somalia.

Erano equiparati ai nativi del territorio occupato gli individui di ogni altra parte dell'Etiopia e quelli appartenenti ad altre popolazioni africane o asiatiche che non fossero classificati fra i sudditi coloniali (art. 5).

Le controversie di carattere politico indicate nell'art. 3 dell'Ordinamento Giudiziario allora vigente in Eritrea erano decise in via amministrativa dal Comandante Superiore o dai suoi delegati.

Le istruttorie erano condotte dai Capi degli Uffici Politici o dai Residenti seguendo le disposizioni delle norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 del Regolamento Giudiziario allora vigente in Eritrea. (art. 6).

I funzionari sia civili che militari aventi funzioni di governo o comunque funzioni politiche non potevano essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorché dalle superiori autorità, né essere sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale od arrestati, salvo il caso di flagranza, senza previa autorizzazione del Comandante Superiore (art. 7).

I Capi Indigeni investiti di comando territoriale o che avessero speciali funzioni giurisdizionali, i Capi dei Conventi, i Qadi e le persone aventi particolare importanza politica non potevano essere sottoposti a procedimento penale od arrestati, salvo il caso di flagranza, senza autorizzazione del Comandante Superiore: essi erano iscritti in uno speciale elenco d'ordine del Comandante Superiore medesimo. I Capi iscritti nel predetto elenco potevano essere chiamati in causa civile o commerciale, ma soltanto dopo che l'attore avesse comunicato la citazione ed i titoli che davano luogo alla causa al Capo dell'Ufficio Politico od al Residente nella cui giurisdizione risiedevano i Capi stessi chiamati in causa (art. 8).

Nei giudizi avanti i Capi Indigeni, i Residenti ed i Capi degli Uffici Politici, non erano ammessi altri patrocinanti o difensori all'infuori di quelli consentiti dalle consuetudini locali in Eritrea e nei territori occupati.

Nei giudizi avanti i Tribunali Regionali l'assistenza di avvocati difensori era considerata facoltativa (art. 9).

Agli effetti della legge penale erano considerati pubblici ufficiali anche i Capi Indigeni iscritti nell'elenco di cui sopra (art. 10).

Nei territori occupati, per i reati previsti dall'Ordinanza di cui è esame, commessi da sudditi coloniali, da nativi od equiparati, le funzioni di polizia giudiziaria erano esercitate anche dai Capi Indigeni aventi comando territoriale e dagli altri Agenti europei ed indigeni designati dal Comandante Superiore.

I Capi degli Uffici Politici ed i Residenti esercitavano le funzioni e le attribuzioni che spettavano al Procuratore del Re (art. 11).

Le controversie derivanti dalle operazioni che si svolgevano sui pubblici mercati erano giudicate dai Capi mercato se interessavano sudditi coloniali o nativi ed equiparati, e, quindi, in grado di appello, dai Residenti e dai Capi degli Uffici Politici.

Le controversie erano invece giudicate direttamente dai Residenti o dai Capi degli Uffici Politici se vi erano interessati cittadini italiani o equiparati.

Le controversie concernenti il traffico carovaniero erano risolte in via arbitrata dai Residenti e dai Capi degli Uffici Politici. Dette Autorità potevano farsi assistere da europei o da Notabili indigeni sempre però entrambi con voto consultivo (art. 12).

I conflitti di giurisdizione di qualunque grado e natura erano decisi dal Comando Superiore (art. 13).

In materia di volontaria giurisdizione erano devolute al Giudice unico le attribuzioni che le leggi, allora vigenti in Eritrea, conferivano sia al Giudice che al Tribunale (art. 14).

I funzionari di Cancelleria occorrenti per la costituzione degli organi contemplati dalla Ordinanza in esame erano scelti tra quelli addetti agli Uffici giudiziari della Colonia Eritrea. Le funzioni di Notaio erano espletate dal Cancelliere addetto all'Ufficio del Giudice ed in materia si applicavano le norme allora vigenti in Eritrea (art. 15).

Infine, in materia civile e in materia penale valevano i termini fissati dalle leggi allora vigenti in Eritrea, come norma generale, mentre tenuto conto delle distanze e dei mezzi di comunicazione il Magistrato poteva, di volta in volta, prorogarli con proprio decreto (art. 16).

6) *Facoltà riservate al Comandante Superiore.* Il Comandante Superiore esercitava il suo alto controllo su tutta l'amministrazione della giustizia affidata agli organi amministrativo-politici.

Nelle cause penali riguardanti sudditi, nativi o equiparati, non di competenza dei Tribunali militari, poteva sospendere il corso del procedimento oppure l'esecuzione della sentenza. Poteva anche dichiarare estinta o non procedibile l'azione penale quando fra le parti fosse intervenuta conciliazione nelle forme tradizionali (art. 17).

Al Comandante Superiore era, altresì, riservata la facoltà di sospendere o di modificare, con proprio decreto, le consuetudini, quando ciò fosse richiesto dai principi di civiltà o da particolari ragioni di pubblico interesse (art. 18).

Con successiva Ordinanza, senza numero, in data 12 aprile 1936, lo stesso Comandante Superiore provvedeva a modificare l'ultimo articolo, il 19 della precedente Ordinanza n. 7551 del 30 marzo 1935, disponendo che, ferma restando l'entrata in vigore di quest'ultima al 1° aprile 1936, i procedimenti pendenti presso i Tribunali Militari di Guerra a tale data, dovevano da questi Tribunali essere definiti se a tale data non fosse ancora stato emesso mandato di cattura, mentre l'art. 19 abrogato si limitava a disporre che gli atti processuali che fossero stati in corso alla stessa data dovevano essere trasmessi alle Autorità competenti secondo le norme dell'Ordinanza n. 7551 stessa.

2. - L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NON MILITARE NELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA - ABOLIZIONE DELLA GIURISDIZIONE CONSOLARE IN ETIOPIA - ESTENSIONE FORMALE E PROGRESSIVO ADATTAMENTO DEGLI ORDINAMENTI GIUDIZIARI SOMALI ED ERITREI AI SINGOLI TERRITORI DI GOVERNO OPPURE ALLE SINGOLE MATERIE DI APPLICAZIONE.

A seguito della estensione della sovranità del Regno di Italia sui territori che appartenevano all'Impero d'Etiopia (R.D.L. 9 maggio 1936, n. 754, convertito nella legge 18 maggio 1936, n. 867) veniva a cessare il cosiddetto regime capitolare per i sudditi ed i protetti di tutti gli altri Stati che già prima ne godevano, con la conseguenza che la competenza delle diverse giurisdizioni consolari si trasferiva e veniva assorbita dalle Autorità giudiziarie italiane, secondo i principi stabiliti dal codice civile italiano in materia di diritto internazionale privato.

A ciò, infatti, si era provveduto mediante la Circolare del Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana in data 9 luglio 1936, n. 557. ³⁴⁾

Comunque per quanto concerneva l'amministrazione della giustizia la situazione trovata dall'Italia in quei territori non appariva essere delle più incoraggianti: al riguardo si preferisce fare espresso richiamo a quanto sommariamente veniva scritto in quell'epoca e che qui di seguito si trascrive. ³⁵⁾

« Molto si è discusso circa il modo con cui veniva amministrata la giustizia sotto il cessato governo negussita. Invero, la pubblicazione del Codice Penale Etiopico, della legge sui fallimenti e per ultimo la Costituzione concessa il 16 luglio 1931 avevano fatto ritenere che la giustizia sul suolo etiopico funzionasse alla stessa guisa di quella dei paesi civili. Al contrario, il persistere del regime feudale — scomparso soltanto con la nostra conquista — l'impossibilità di instaurare un solido potere centrale, le lotte intestine fra i diversi feudatari e lo stesso capo dello Stato determinavano un'assoluta incertezza in ogni e qualsiasi diritto da parte dei sudditi.

« Pertanto, sebbene il diritto privato avesse avuto una sufficiente evoluzione per cercare forme adatte al vivere sociale, l'amministrazione della giustizia era rimasta arretrata, e né aveva avuto, né aveva potuto avere un normale e adeguato svolgimento.

« Un tale stato di cose spiega e giustifica la viva aspettativa dei nuovi sudditi nella nostra giustizia, amministrata nel nome augusto del grande e magnanimo Re d'Italia e Imperatore d'Etiopia.

« Nuovi problemi e nuovi ordinamenti.

« Come è facilmente intuibile, la conquista dell'Etiopia ci pose di fronte alla situazione che ora si è appena delineata — e che meglio sarà prospettata più avanti — in modo talmente subitaneo che si deve solo alla nostra già provata esperienza eritrea e somala se fu possibile attuare immediatamente i provvedimenti necessari ad instaurare l'ordine nuovo senza creare pericolose confusioni, senza brusche scosse alla compagine sociale indigena, senza dare adito a critiche di ambienti che, in un primo tempo, non erano certamente a noi favorevoli. Occorreva quindi fronteggiare la questione e risolverla con precisi criteri, senza decampare dalle fondamentali direttive della nostra ormai tradizionale politica indigena.

« Dal 5 maggio al 28 ottobre 1936 corse pertanto un periodo preparatorio, in cui furono incontrate le difficoltà e le incertezze maggiori. In materia penale, inoltre, essendosi sottratta in quei mesi la giurisdizione ai giudici indigeni, si dovevano creare gli organi giudiziari nuovi, e si dovevano anche organizzare gli istituti carcerari, che presentavano quanto più di obbrobrioso possa immaginarsi. Né difettarono difficoltà nel campo civile, poiché, pur rimanendo la giurisdizione affidata prevalentemente ai giudici indigeni, bisognava creare sia organi di controllo, sia organi giudiziari per i nazionali e i parificati ».

A seguito dei provvedimenti adottati dall'Italia, l'amministrazione della giustizia era governata dalle seguenti principali norme fondamentali:

1) il R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, sull'ordinamento ed amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 285, già esaminato, il quale, tra l'altro, dichiarava all'art. 63 estesi all'Africa Orientale tutti i codici italiani ed applicabili nei territori del Governo dell'Amara e del Governatorato di Addis Abeba (successivamente Governo dello Scioa) le leggi i decreti e i regolamenti emanati per l'Eritrea o ad essa estesi, e nei territori del Governi dei Galla e Sidama e del Harar quelli emanati per la Somalia e ad essa estesi, si intendeva, per quanto fosse consentito dalle condizioni locali e sempre che non contrastassero con la legge organica medesima;

2) l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con il R.D. 8 giugno 1911, n. 937 in un primo tempo e successivamente, nell'aprile del 1938 il nuovo Ordinamento Giudiziario approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638, estesi entrambi ai Governi del Harar e dei Galla e Sidama;

3) l'Ordinamento Giudiziario ed il relativo Regolamento, per l'Eritrea rispettivamente approvati con il R.D. 7 febbraio 1926, n. 342 e con il D.G. 24 maggio 1926, n. 4379, in un primo breve tempo e successivamente nell'ottobre del 1936 il nuovo Ordinamento Giudiziario, approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1649, estesi al territorio del Governatorato di Addis Abeba (successivamente Governo dello Scioa) ed al Governo dell'Amara;

4) il R.D. 21 agosto 1936, n. 2010, sulla istituzione di organi giudiziari nell'Africa Orientale Italiana;

5) il R.D. 2 maggio 1938, n. 593, che approvava la istituzione e l'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato nell'Africa Orientale Italiana;

6) il R.D. 8 luglio 1939, n. 1317, che approvava l'Ordinamento Giudiziario Militare per l'Africa Orientale Italiana.

Indubbiamente di particolare rilevanza giuridica era la estensione in blocco degli Ordinamenti Giudiziari della Somalia e dell'Eritrea sia quelli del 1911 e del 1926 prima e successivamente quelli del 1935; ma si trattava pur sempre di una estensione che se era stata fatta in forma integrale, nella sua pratica applicazione richiedeva una quotidiana opera di adattamento e di continuo assestamento, del resto previsti dallo stesso art. 63 della legge organica del 1936 per l'Africa Orientale Italiana, per poterli rendere via via più rispondenti alle esigenze dell'effettiva amministrazione della giustizia, sia nei confronti di tutti i Governi che per ognuno di essi singolarmente, o per determinate circoscrizioni di Commissariato

o di Residenza o per zone determinate di essi oppure soltanto per determinate materie.

Tale complessa opera avveniva attraverso successive e molteplici modificazioni di norme già esistenti o creazione di norme nuove, tutte però necessarie per la loro completa applicazione o per il coordinamento tra le varie norme di Governi fra di loro, oppure con quelle del Governo Generale.

In tutta questa varietà di norme, si ritiene opportuno esaminare separatamente l'amministrazione della giustizia militare, che verrà trattata più avanti, dall'amministrazione dell'altra giustizia che per brevità indichiamo non militare, ma che comprendeva la giustizia penale, quella civile e commerciale e quella amministrativa.

Di quest'ultima amministrazione della giustizia non militare si farà una breve esposizione partitamente per ogni singolo Governo, riservando comunque la trattazione della materia avente carattere generale in apposita successiva sezione del libro, tenendo presente che per l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia del 1911 e per quello dell'Eritrea del 1926 e relativo Regolamento si fa espresso rinvio, per il tempo in cui entrambi si applicavano nell'Africa Orientale Italiana a quanto su di essi esposto nel primo volume, mentre per gli Ordinamenti Giudiziari eritreo e somalo del 1935 a quanto esposto su di essi nei precedenti capitoli di questo stesso volume.

3. - ISTITUZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA E DEI RELATIVI POSTI DI PRIMO PRESIDENTE E DI PROCURATORE GENERALE - ISTITUZIONE DI ALTRI ORGANI GIUDIZIARI - RINVIO.

Gli Ordinamenti Giudiziari eritreo (prima del 1926 e successivamente quello del 1935) e somalo (prima del 1911 e successivamente quello del 1935), applicati ai nuovi territori dell'Africa Orientale Italiana, fin dai primi tempi della loro estensione ai detti territori, venivano modificati con il R.D. 21 agosto 1936, n. 2010 relativo alla istituzione di nuovi organi giudiziari nell'Africa Orientale Italiana.

Con tale decreto si realizzavano, sia pure parzialmente e temporaneamente le proposte che da tempo erano state avanzate durante gli studi per la riforma dell'Ordinamento Giudiziario eritreo del 1926 di cui si è fatto cenno nei capitoli precedenti; proposte che presentate dalla Commissione di studio nominata dal Governo dell'Eritrea erano state respinte dalla Commissione di studio Ministeriale, per

poi essere messe in attuazione, ma non per quanto concerneva i territori della vecchia Colonia dell'Eritrea.

Comunque tali riforme non assumevano alcun carattere permanente, poiché dopo alcuni anni dalla loro applicazione, venivano, come si vedrà più avanti, fatta eccezione per la istituzione della Corte di Appello, revocate per ritornare al collaudato sistema giurisdizionale del Giudice della Colonia dei vecchi ma pur sempre validissimi Ordinamenti Giudiziari eritreo e somalo del 1926 e del 1911.

E così veniva istituita, con sede in Addis Abeba, una Corte di Appello avente giurisdizione su tutta l'Africa Orientale Italiana (anche per la Libia ne veniva istituita una con sede in Tripoli). Essa era organo collegiale civile e penale, di seconda istanza, ed era composta del Presidente e di almeno due Giudici di Appello (art. 1).

Era istituito, inoltre, un ufficio di Cancelleria presso la Corte medesima, composto, a seconda delle esigenze, di uno o più funzionari appartenenti al ruolo delle Cancellerie. All'Ufficio del Rappresentante del Pubblico Ministero erano addetti uno o più segretari appartenenti al ruolo suddetto (art. 7).

Il Presidente ed i Giudici della Corte di Appello, il Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero e il suo Sostituto presso la Corte medesima, erano nominati con decreto reale, su proposta del Ministro per le Colonie (successivamente dell'Africa Italiana), di concerto con quello di Grazia e Giustizia, fra i Magistrati appartenenti all'Ordine Giudiziario del Regno.

Con il R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 1878, presso la Corte di Appello di Addis Abeba, come per quella di Tripoli, venivano istituiti i posti di Primo Presidente e di Procuratore Generale, ricoperti da Magistrati appartenenti al terzo grado gerarchico, e messi a disposizione del Ministero per l'Africa Italiana.

In applicazione dell'art. 16 del R.D.L. 14 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1241, relativo alla costituzione dei ruoli tecnici coloniali, tre dei Magistrati di grado terzo destinati ad esercitare le su indicate funzioni, erano collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, mentre il quarto era collocato in posizione di comando.

Anche quest'ultimo Magistrato poteva essere collocato fuori ruolo, qualora corrispondentemente si fosse mantenuto ridotto di uno il numero dei Magistrati che potessero trovarsi in posizione di fuori ruolo in base alle disposizioni allora vigenti e tale riduzione riflettesse quelli pari grado.

La competenza della Corte di Appello di Addis Abeba era determinata dall'art. 4, secondo il quale ad essa era devoluta la cognizione di tutte le materie che secondo gli Ordinamenti Giudiziari allora in vigore spettava nei riguardi dell'Africa Orientale Italiana, alla Corte di Appello di Roma, ivi compresa la materia della volontaria giurisdizione ecc.

All'atto della entrata in vigore del decreto istitutivo della Corte di Appello, tutti gli affari giudiziari riferentesi al territorio dell'Africa Orientale Italiana in corso presso la Corte di Appello di Roma, dovevano essere definiti presso quest'ultima Corte, fatta eccezione per le cause in materia civile per le quali le parti fossero state concordi nel chiederne la devoluzione alla Corte di Appello di Addis Abeba (art. 14).

Essendo stati istituiti, inoltre, in Addis Abeba ed in Harar due Tribunali in materia civile e penale con giurisdizione rispettivamente nei territori del Governatorato di Addis Abeba (successivamente Governo dello Scioa) e del Governo di Harar, di cui si farà disamina più avanti, anche dei gravami in seconda istanza avverso le sentenze pronunciate da questi organi, decideva la Corte di Appello di Addis Abeba.

Per quanto concerneva l'ordine e la forma del giudizio sia civile che penale dinanzi alla Corte di Appello coloniale, il R.D. 21 agosto 1936, n. 2010, si limitava a disporre semplicemente che la detta Corte di Appello, tanto in materia civile che in quella penale, giudicava in collegio composto del Presidente e di due Giudici di Appello, e che, inoltre, le funzioni che in Italia erano, in materia di istruzione penale, di competenza della Sezione Istruttoria, erano esercitate in Africa Orientale Italiana dal Presidente della Corte di Appello dell'Africa Orientale Italiana medesima.

Nulla prescriveva, invece, in merito al rito da seguire, per cui era sorto il dubbio se dovessero avere efficacia o meno la disposizione dell'art. 74 dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia e quella dell'art. 99 dell'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea di eguale contenuto, secondo i quali davanti alla Corte di Appello di Addis Abeba dovessero seguirsi le norme stabilite per il procedimento innanzi al Pretore del Regno. Il dubbio veniva sciolto, però, da una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, la quale sanciva che nei procedimenti di cui trattasi si dovevano osservare le norme del rito ordinario e non quelle del procedimento pretorile: infatti dopo che alla Corte di Appello di Roma per tutta l'Africa Orientale Italiana era stata sostituita la Corte di Appello di Addis Abeba con il R.D. 21 agosto 1936, n. 2010, nessuna disposizione era venuta a prescrivere

l'applicazione davanti alla nuova Magistratura di norme processuali diverse da quelle contenute nel codice di procedura civile italiano. E senza una deroga espressa in disposizioni speciali, le norme del codice di rito dovevano essere osservate nell'Africa Orientale Italiana alla pari di quelle degli altri codici in forza dell'art. 53 del R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019. ³⁶⁾

Per quanto riguardava le modalità e la proposizione dell'atto di appello avverso le sentenze pronunciate dalle Autorità Giudiziarie dell'Africa Orientale Italiana, detto appello si proponeva come stabilito dalle norme degli Ordinamenti Giudiziari applicabili all'Africa Orientale Italiana, con la dichiarazione resa nella Cancelleria del Giudice di primo grado che aveva emesso il provvedimento impugnato, ed al riguardo si riteneva valida ed efficace anche la dichiarazione resa a tali effetti dall'Avvocato o Procuratore munito del semplice mandato per il giudizio di primo grado. Tale mandato, infatti, si riteneva esaurirsi con l'adempimento di quest'ultima formalità, perché per poter adempiere alla sua funzione anche nel giudizio di secondo grado ed in sede di ricorso per Cassazione, il difensore doveva munirsi di nuovo apposto mandato.

Con successivo provvedimento, venivano conferite al 1° Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale del Re particolari attribuzioni con riguardo al funzionamento delle Corti di Assise, e ciò al fine, come era dichiarato nelle premesse dello stesso provvedimento, di assicurare una maggiore uniformità sia nella interpretazione delle leggi, sia nella valutazione morale e giuridica dei singoli delitti di competenza della Corte di Assise, in qualunque parte dell'Africa Orientale Italiana commessi, e, nello stesso tempo, di agevolare maggiormente il controllo effettivo e diretto di tutte le istruttorie delle Corti di Assise dell'Africa Orientale Italiana medesima, da parte del Procuratore Generale del Re, assicurando, in tal modo, una unità di indirizzo nell'ambito della applicazione della legge.

E così, con il D.G.G. 25 novembre 1940, n. 1666 ³⁷⁾ si disponeva che in tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana, le Corti di Assise dovevano essere convocate e presiedute dal 1° Presidente della Corte di Appello di Addis Abeba, mentre il Procuratore Generale esercitava presso di esse le funzioni istruttorie e l'intervento alle udienze (art. 1).

Il 1° Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale potevano delegare le sopraddette loro funzioni, rispettivamente ad un Magistrato addetto alla Corte oppure alla Procura Generale od anche ai Giudici ed ai Rappresentanti del Pubblico Ministero

facenti parte della Giudicatura dei singoli Governi dell'Africa Orientale Italiana, purché il delegato appartenesse a grado non inferiore al settimo della gerarchia dell'ordine giudiziario.

Era riservata, inoltre, all'esclusiva competenza del 1° Presidente della Corte di Appello o di un Consigliere da lui delegato la pronuncia di sentenza di non doversi procedere in istruttoria nei procedimenti per delitti di competenza delle Corti di Assise commessi nel territorio dell'Africa Orientale Italiana.

Il R.D. 21 agosto 1936, n. 2010, prevedeva, oltre ai due Tribunali in materia civile e penale, anche l'istituzione di un Pretore e di una Corte di Assise a composizione diversa da quella prevista dagli Ordinamenti Giudiziari eritreo e somalo per le circoscrizioni del Governatorato di Addis Abeba (successivamente Governo dello Scioa) e del Governo del Harar, di cui si farà esame al prosieguo, in apposita sede.

4. - L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL TERRITORIO DEL GOVERNATORATO DI ADDIS ABEBA TRASFORMATOSI SUCCESSIVAMENTE IN GOVERNO DELLO SCIOA.

Secondo gli artt. 2 e 3 della legge organica del 1936, anche il territorio del Governatorato di Addis Abeba costituiva parte dell'Impero d'Etiopia, e quindi dell'Africa Orientale Italiana, alla pari, dal punto di vista giuridico, con gli altri Governi.

Tale territorio era costituito in amministrazione municipale, retta da un Governatore alle dirette dipendenze del Governo Generale ed era dotato esso pure di una personalità giuridica come Governatorato.

La sua circoscrizione territoriale, in principio era limitata alle regioni di Addis Abeba, Addis Alem e Moggio sino al torrente Borga e al fiume Auase, e, salvo alcune rettifiche ed ampliamenti, rimaneva nella sostanza immutata fino al 1938, quando soppressosi il Governatorato di Addis Abeba, veniva istituito il Governo dello Scioa, con una circoscrizione territoriale molto più grande.

Immediatamente prima della costituzione dell'Africa Orientale Italiana, mentre le operazioni militari conseguenti alla seconda guerra italo-etioptica si facevano ancora sentire se non altro sotto la forma dell'occupazione militare, ultimo passaggio per giungere al definitivo governo civile, la giustizia sia in materia civile che in materia penale era disciplinata, come si è visto, dall'Ordinanza n. 7551 in data 30 marzo 1936 del Comandante Superiore dell'Africa

Orientale, mentre regolamentazione particolare aveva avuto la giustizia militare con l'apposita Ordinanza n. 11482 del 3 ottobre 1935, unitamente ad altri provvedimenti, sempre emanati dal Comandante Superiore.

Ma ben presto il Governatore Generale Vice Re d'Etiopia (così con questa denominazione erano intestati i provvedimenti di quel tempo) Graziani provvedeva a dare una particolare organizzazione alla amministrazione della giustizia per gli indigeni nel territorio di Addis Abeba, con l'emanazione del Decreto del Governatore Generale n. 71, in data 29 maggio 1936, contenente appunto norme riflettenti il « riordinamento della giustizia civile nel territorio di Addis Abeba »³⁸), nel quale ritenuta la necessità di dare applicazione nel territorio di Addis Abeba all'Ordinanza n. 7551 in data 30 marzo 1936 relativa l'ordinamento della giustizia amministrata da organi civili nei territori occupati, adattandola alle condizioni ed alle esigenze locali, si dava un primo assetto all'amministrazione della stessa giustizia per quanto concerneva i sudditi in genere.

All'uopo, e contrariamente a quanto appariva dalla denominazione del decreto stesso che faceva riferimento alla sola giustizia « civile », la giustizia era amministrata:

A) in materia civile:

1) nei confronti dei sudditi coloniali, in primo grado, da un Capo o da un Notabile suddito coloniale, ed, in seconda istanza, dal Governatore di Addis Abeba o da un funzionario da questi delegato, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 2 dell'Ordinanza n. 7551 del 30 marzo 1936, già esaminata (art. 2);

2) nei confronti dei « nativi dell'Etiopia » ed equiparati, in primo grado, dal *Dagna* rionale. Avverso le sentenze da quest'ultimo pronunciate, era ammesso appello all'*Uomber*, preposto al gruppo di rioni, il quale, in caso di assenza od impedimento, poteva essere sostituito da un *Vice-Uomber*.

A tale fine venivano istituiti gli uffici degli *Uomber*, *Vice-Uomber* e *Dagna* per le seguenti circoscrizioni giudiziarie:

1° Uomberato	Rioni
<i>Uomber</i>	
<i>Vice-Uomber</i>	
<i>Dagna</i>	Fitaurari Habteghiorghis e Medfegnà
»	Johannes Gullalé
»	Gollà e Sangà Terà
»	Deggiazmac Nasibù e Cumpania

<i>Dagna</i>	Ehel Terà
»	Sciamma Terà
»	Chemem e Ciou Terà

2° Uomberato

*Uomber**Vice-Uomber*

<i>Dagna</i>	Serategnà, Deggiac Ubié e Dorò Manneqiyà
»	Cacenié e Zabegnà
»	Seddest Kilo e Ghimira
»	Feres - Zabegnà ed Ecabiet
»	Fitbar e Aurà Gheberà
»	Serabiet e Chera
»	Ras Nadò e Tebengia - iag
»	Guticcià Terà

Avverso le sentenze pronunciate dagli *Uomber* era ammesso ricorso al Governatore di Addis Abeba, il quale giudicava personalmente oppure tramite un funzionario coloniale da lui delegato, assistito, con voto consultivo soltanto, da due *Uomber* ed eventualmente da altri Capi o Notabili etiopici (art. 4).

Nei confronti dei nativi dell'Etiopia ed equiparati, di religione musulmana, le controversie in materia di statuto personale, familiare e successorio, erano devolute in prima istanza al Qadi. Contro le sentenze pronunciate da quest'ultimo poteva essere proposto appello ad un Collegio Sciaraitico composto del Qadi e di quattro Ulema (art. 5).

3) *nei confronti degli equiparati ai nativi e dei naturalizzati etiopici*, ma appartenente a razze estranee all'Etiopia, ancorché fossero ex sudditi etiopici od equiparati ai nativi, le relative controversie erano giudicate in prima istanza dal Governatore di Addis Abeba, o da funzionario coloniale da lui delegato.

B) *In materia penale:*

sia nei confronti dei sudditi coloniali od assimilati che dei nativi dell'Etiopia ed equiparati, la giustizia era amministrata dal Governatore di Addis Abeba o da un funzionario da lui delegato e dal Tribunale di Governatorato con funzione di Corte di Assise, secondo le competenze stabilite nell'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea.

Il Tribunale di Governatorato, con funzioni di Corte di Assise, era costituito dal Governatore di Addis Abeba o da un funzionario

coloniale da lui delegato quale Presidente, da due Giudici onorari la cui designazione era delegata allo stesso Governatore di Addis Abeba e da alcuni Notabili con voto consuntivo, scelti di volta in volta, dal Governatore medesimo (art. 8).

Per quanto non era previsto dal decreto di cui trattasi, si richiamava l'applicazione delle norme dell'Ordinamento Giudiziario del 1926 in quel momento in vigore in Eritrea (successivamente quello poi del 1935) e delle norme contenute nelle precitate Ordinanze del Comando Superiore dell'Africa Orientale n. 11482 del 3 ottobre 1935 e n. 7551 del 30 marzo 1936, concernenti rispettivamente l'amministrazione della giustizia militare e civile nei territori occupati.

Per quanto concerneva le tasse giudiziarie si stabiliva che nei giudizi davanti al Conciliatore, al Giudice della Colonia, alla Corte di Assise, al Governatore di Addis Abeba ed al Tribunale di Commissariato con funzioni di Corte di Assise, si dovevano applicare le Tariffe previste dal capo quinto della Tassa Affari vigente in Eritrea; mentre nei giudizi davanti ai *Dagna*, agli *Uomber*, ai Qadi e al Tribunale Sciaraitico si dovevano applicare le tariffe giudiziarie che erano vigenti in Etiopia prima dell'occupazione italiana (art. 9).

Infine lo stesso decreto facoltizzava il Governatore Generale a nominare con « separate ordinanze il personale degli organi della giustizia istituiti per Addis Abeba » (art. 6): si aveva così con successivo decreto in data 31 maggio 1936, n. 3 l'attribuzione di funzioni giudiziarie, e precisamente di Giudice, di Pubblico Ministero e di Conciliatore per la « Città di Addis Abeba » a tre Ufficiali delle Forze Armate. ³⁹⁾

Allo scopo, inoltre, di regolarizzare, dal punto di vista della amministrazione della giustizia, le attribuzioni del Governatore, di Addis Abeba, si provvedeva con decreto governatoriale generale in data 29 maggio 1936, n. 72 ⁴⁰⁾, in attesa che fossero « approvati l'Ordinamento della Giustizia e l'Ordinamento di Polizia » — come leggevasi nelle premesse del detto decreto — a conferirgli, nel territorio di sua giurisdizione, tutte le attribuzioni politico-amministrative e giudiziarie stabilite per i Commissari Regionali di Governo dagli Ordinamenti vigenti allora nelle Colonie della Somalia e dell'Eritrea, oltre, ben inteso, alla soprintendenza della amministrazione vera e propria cittadina.

Costituitasi l'Africa Orientale Italiana, si provvedeva a rendere formalmente applicabili al Governatorato di Addis Abeba, come già si è visto, l'Ordinamento Giudiziario della Colonia Eritrea, ed il relativo Regolamento, approvati rispettivamente con il R.D. 7

febbraio 1926, n. 342, e con il D.G. 24 maggio 1926, n. 4379, e successivamente l'Ordinamento Giudiziario approvato con R.D. 20 giugno 1935, n. 1649, in base all'art. 63 della legge organica del 1936.

Successivamente con il R.D. 21 agosto 1936, n. 2010, relativo alla istituzione di organi giudiziari nell'Africa Orientale Italiana, di cui si è già fatto cenno a proposito della istituzione della Corte di Appello in Addis Abeba per tutta l'Africa Orientale Italiana, si modificava parzialmente l'organizzazione giudiziaria eritrea, che, in base all'art. 63 testé ricordato, era stata estesa al territorio del Governatorato di Addis Abeba.

Infatti, con giurisdizione su tutto il territorio sopraddetto, venivano istituiti i seguenti altri nuovi organi giudiziari:

1) *un nuovo tipo di Corte di Assise*, con sede in Addis Abeba, composta di un Giudice di Appello, delegato dal Presidente della Corte di Appello, che la presiedeva e di quattro Assessori che erano scelti e giudicavano in base alle corrispondenti norme dell'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea.

Le funzioni di Rappresentante del Pubblico Ministero presso detta Corte di Assise, sia nella fase dell'istruzione che del dibattimento, erano esercitate dal Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte di Appello oppure da un Magistrato dell'Ufficio del Pubblico Ministero da lui designato.

La competenza di tale Corte era quella stabilita dal codice di procedura penale italiano.

2) *Un Tribunale Civile e Penale*, sempre con sede in Addis Abeba, composto di un Presidente e di almeno tre Giudici. Inoltre, presso il detto Tribunale, esercitava le funzioni penali istruttorie e di dibattimento un Magistrato Rappresentante del Pubblico Ministero.

In materia civile e commerciale, tale Tribunale conosceva di tutte le controversie di competenza, secondo le norme dell'Ordinamento Giudiziario per la Colonia Eritrea, del Giudice della Colonia, purché di valore superiore alle lire cinquemila; in materia penale, di tutte le cause spettanti in Italia alla competenza del Tribunale secondo le norme di quel codice di procedura penale.

3) *Un Pretore*, con sede esso pure in Addis Abeba, e le cui funzioni erano affidate ad un Giudice del Tribunale medesimo, nominato con decreto del Governatore su proposta del Presidente del Tribunale e del Rappresentante del Pubblico Ministero.

In materia civile e commerciale il Pretore conosceva tutte le controversie di valore da oltre lire mille a lire cinquemila; in materia

penale tutte le cause che secondo il codice di procedura penale italiano spettavano alla competenza del Pretore in Italia.

Sia per la Corte di Assise che per il Tribunale ed il Pretore, la rispettiva loro competenza penale faceva salve le eccezioni previste al riguardo dall'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea.

Il R.D. 21 agosto 1936, n. 2010 prevedeva anche e disciplinava la competenza in materia civile e commerciale del Residente e del Conciliatore, organi giudiziari dell'Ordinamento Giudiziario eritreo, fissandola sino al valore di lire mille (art. 12, lettera c).

Infine, lo stesso decreto stabiliva, come del resto per i Magistrati della Corte di Appello, che i Presidenti ed i Giudici del Tribunale e i Rappresentanti del Pubblico Ministero presso detto Tribunale, dovessero essere nominati con decreto reale su proposta del Ministro per le Colonie (successivamente dell'Africa Italiana) di concerto con quello per la Grazia e Giustizia, fra i Magistrati appartenenti all'Ordine Giudiziario del Regno (art. 11).

E così in base all'art. 61 dell'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea si procedeva con il decreto governatoriale generale 27 gennaio 1937, n. 36, sulla proposta del Presidente della Corte di Appello dell'Africa Orientale Italiana, e del Procuratore Generale del Re presso la Corte medesima, alla nomina per l'anno 1937, e così per i successivi anni, degli Assessori cittadini italiani presso la Corte di Assise di Addis Abeba, come in base all'art. 35 dello stesso Ordinamento si procedeva con i DD.GG.GG. 22 agosto 1937, numeri 610 e 611, alla nomina di cittadini italiani e di Notabili sudditi dell'Africa Orientale Italiana, rispettivamente come Assessori e come Membri Aggregati del Tribunale di Commissariato di Addis Abeba. ⁴¹⁾

Ed anche in base all'art. 9 del R.D. 21 agosto 1936, n. 2010, sulla istituzione degli organi giudiziari in Africa Orientale Italiana, si provvedeva, sulla proposta del Presidente del Tribunale di Addis Abeba e del Procuratore del Re presso il Tribunale medesimo, a conferire funzioni di Pretore, per la circoscrizione del Governatorato di Addis Abeba, a Magistrati italiani. ⁴²⁾

Dovendosi, nel frattempo, provvedere anche ad una prima organizzazione politico-amministrativa dei territori della Zona di Debra-Brahan-Ancober, in relazione alla locale situazione militare per la pacificazione di quelle popolazioni, i sopraddetti territori venivano costituiti temporaneamente in zona militare, affidandosi al loro Comandante « oltre alle attribuzioni militari, quelle di Governo, e cioè le funzioni politico-amministrative e giudiziarie previste dagli Ordinamenti in vigore per i Commissariati Regionali ». ⁴³⁾

Con il D.G.G. 8 luglio 1937, n. 42, si provvedeva, del pari, a seguito dell'istituzione degli organi giudiziari per l'amministrazione della giustizia locale in Addis Abeba, più sopra esaminata, ad assegnare ai Tribunali degli *Uomber*, *Dagna*, Qadi ed al Collegio Sciaraitico di Addis Abeba il necessario personale indigeno, provvedendosi anche al relativo suo stipendio. ⁴⁴⁾

Di particolare importanza era la originale regolamentazione giuridica della materia relativa alle locazioni di beni immobili urbani appartenenti a cittadini italiani o stranieri equiparati, a sudditi coloniali od assimilati, nel territorio del Governatorato, che il Governatore Generale, con proprio decreto in data 12 maggio 1938, n. 598, emanava in base all'ultimo comma dell'art. 56 della legge organica dell'Africa Orientale Italiana che conferiva, come già si è visto, al suddetto Governatore Generale Vice Re, il potere di emanare, a determinate condizioni, norme che eccedessero la stessa facoltà regolamentare.

In base a tale decreto si istituiva, innanzi tutto, uno speciale organo denominato « Commissione per gli affitti », avente il compito di stabilire la misura dei canoni, in via equitativa, e di procedere alla revisione completa dei contratti di locazione in corso di immobili urbani, a chiunque appartenenti per adeguarli a quelli di una tabella apposita che era annessa al decreto stesso.

La Commissione era composta di un presidente e di quattro membri di cui uno era un « rappresentante della Magistratura ordinaria, delegato da S.E. il Procuratore Generale del Re » e di un segretario, ed aveva sede in Addis Abeba (artt. 2 e 3).

Essa procedeva alla revisione dei contratti di locazione a richiesta di una delle parti interessate oppure di ufficio (art. 4).

Nel primo caso, la Commissione doveva invitare il proprietario e l'inquilino perché dinanzi ad esso organo regolarizzassero, se del caso, il rapporto contrattuale, e ne dettava le modalità, la decorrenza, la durata e la misura del canone in relazione alla soprari-cordata tabella.

I proprietari che lamentavano la morosità dei loro inquilini dovevano presentare ricorso scritto alla Commissione, che accertato lo stato di morosità, se imputabile all'inquilino, ordinava lo sfratto. L'esecuzione di esso era demandata al Governatorato che doveva provvedervi mediante i propri organi di polizia. Il deliberato della Commissione, aveva valore di « ordinanza spedita in forma esecutiva a tutti gli effetti di legge » ed il verbale dell'avvenuta esecuzione doveva essere depositato presso la Segreteria della Commissione.

Avverso l'Ordinanza di sfratto non era ammesso alcun reclamo, né era possibile ottenerne la sospensione, salvo i casi previsti dal codice di procedura civile in materia di esecuzione. Rimaneva ferma però la facoltà di rivalsa dei danni in sede giudiziaria ordinaria, qualora fosse risultato dolo o colpa di uno dei contraenti.

In caso di rinnovazione del contratto, l'inquilino doveva, al fine di esercitare tale facoltà adempiere alle seguenti due condizioni:

a) notificare, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, la sua volontà di rinnovare il contratto in corso, almeno due mesi prima della scadenza dello stesso, o, nei casi in cui tale contratto fosse scaduto alla data di pubblicazione del decreto di cui trattasi, non oltre due mesi dalla stessa data:

b) dichiarare che era disposto a sottostare, se necessario, al nuovo canone di affitto che la Commissione avesse creduto di fissare per sopravvenute migliorie nella casa locata, per mutate condizioni di centralità derivanti da spostamenti del traffico sulle arterie e sulle strade urbane, o per mutata destinazione dell'immobile.

Nessun maggior compenso era dovuto se le migliorie erano state apportate a spese dell'inquilino, anteriormente all'entrata in vigore delle norme di cui è esame.

Con D.G.G. in data 7 settembre 1938, n. 1070, veniva attribuita, nel territorio del Governatorato di Addis Abeba, ai Tribunali di Commissariato la competenza a conoscere dei reati per detenzione abusiva di armi, ordigni e munizioni da guerra; tale divieto di detenzione senza permesso dell'Autorità competente, era sancito nei confronti degli indigeni od assimilati, e la punizione della relativa violazione in base al D.G.G. 16 maggio 1937, n. 391, comportava la pena di morte che era comminata dai Tribunali Militari e che poteva essere eseguita secondo gli usi locali; se però concorrevano le circostanze attenuanti previste dall'art. 58 del codice penale per l'esercito, la pena poteva essere diminuita fino ad anni tre di reclusione per la detenzione di armi e di ordigni da guerra e a mesi tre per la detenzione di munizioni. ⁴⁵⁾

Con i DD.GG.GG. in data 14 marzo 1938, n. 263 e 27 settembre 1938, n. 1247 ⁴⁶⁾, si provvedeva, in ottemperanza all'art. 159 dell'Ordinamento Giudiziario eritreo, che istituiva il Ruolo degli Amministratori Giudiziari, rispettivamente a fissare in venti il numero degli stessi e a nominarne altrettanti nelle persone di cittadini italiani aventi i requisiti richiesti per l'esercizio di tale funzione.

Con il D.G.G. 24 dicembre 1938, n. 1455 ⁴⁷⁾ si provvedeva a modificare l'art. 23 dell'Ordinamento Giudiziario eritreo nel territorio del Governo dello Scioa (succeduto come più avanti si dirà

al Governatorato di Addis Abeba), allo scopo di eliminare l'inconveniente che derivava dalla nomina, per ciascuna causa, degli Assessori di Corte di Assise. Questo sistema, indubbiamente troppo gravoso sia per gli Uffici Giudiziari che per gli stessi cittadini italiani chiamati a prestare tali funzioni, veniva opportunamente corretto col disporre che la dizione « per ciascuna causa » fosse sostituita con quella di « per ciascuna udienza ».

Intanto, essendo stata raggiunta la completa pacificazione, si unificavano quei territori che per ragioni politiche e militari erano stati in precedenza mantenuti divisi, e così si formava il Governo dello Scioa con il R.D.L. 11 novembre 1938, n. 1857, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, nuovo Governo comprendente tutto il territorio dell'ex Governatorato municipale di Addis Abeba, tutto il territorio dei Guaraghe a sud, e di Moggio sino ai pressi di Adama, a sud est, con a capoluogo Addis Abeba e con a capo un Governatore, così come per gli altri Governi, ma con funzioni anche di Vice Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana.

Con il D.G.G. 10 febbraio 1939, n. 133, contenente « norme di carattere giudiziario per il territorio del Governo dello Scioa »⁴⁸⁾, si provvedeva a modificare, snellendola e potenziandola nello stesso tempo, la procedura penale relativa ai Tribunali di Commissariato prevista dall'Ordinamento Giudiziario eritreo.

Infatti, quando uno o più sudditi coloniali erano imputati di delitti riservati alla competenza del Tribunale di Commissariato, si disponeva che la relative denunce dovessero presentarsi al Residente, il quale espletata sommariamente l'istruzione, trasmetteva gli atti al Procuratore Generale per l'esame. Quest'ultimo organo, riconoscendone la competenza, li restituiva al Residente per l'ulteriore corso presso il Tribunale di Commissariato. Gli imputati in istato di custodia preventiva erano nello stesso tempo messi dalle Autorità di Polizia a disposizione del Residente (art. 1).

Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno di essi apparteneva alla competenza della Corte di Assise o del Residente ed altri alla competenza del Tribunale di Commissariato, si stabiliva che per tutti i detti procedimenti restasse ferma la competenza del Tribunale di Commissariato (art. 2).

Nel termine di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, il Presidente del Tribunale di Commissariato, ne doveva trasmettere copia al Procuratore Generale agli effetti dell'art. 50 dell'Ordinamento Giudiziario eritreo (procedura di ufficio per il giudizio di revisione) (art. 3).

Di indubbia rilevanza si presentava il D.G.G. in data 23 marzo 1939, n. 240, con il quale, constatandosi la necessità di rendere più spediti i giudizi di revisione soprattutto per poter realizzare una più rapida e tempestiva azione della giustizia nei confronti degli indigeni, si stabiliva che nel territorio del Governo dello Scioa, dove in forza della legge organica dell'Africa Orientale Italiana del 1936 si applicava oramai l'Ordinamento Giudiziario eritreo del 1935 si dovevano invece, per la procedura del giudizio di revisione da parte del Governatore, applicare le corrispondenti norme degli art. 27 e 31 dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638.⁴⁹⁾

Altro D.G.G. degno di rilievo, era quello emanato in data 16 maggio 1939, n. 440, che istituiva una « Sezione di giurisdizione governatoriale » presso la Direzione Superiore degli Affari Politici del Governo Generale, per la trattazione di tutti gli affari relativi alle attribuzioni del Governatore dello Scioa in materia giudiziaria che fino ad allora erano state affidate, in base all'art. 29 dell'Ordinamento politico-amministrativo e militare per l'Africa Orientale Italiana approvato con il R.D. 15 novembre 1937, n. 2708 alla Sezione degli Affari Interni della Direzione Superiore degli Affari Politici.

Tale nuovo organo, il cui Capo Sezione aveva attribuite anche particolari funzioni di controllo e di ispezione nella materia, provvedeva alle seguenti trattazioni:

- 1) affari relativi alle attribuzioni del Governatore in materia giudiziaria;
- 2) affari relativi alle attribuzioni dei Commissari e dei Residenti in materia giudiziaria;
- 3) affari relativi alle istituzioni ed al diritto consuetudinari;
- 4) affari relativi al funzionamento degli organi giudiziari indigeni;
- 5) questioni di massima relative ai provvedimenti afferenti alle popolazioni indigene per la materia giudiziaria.⁵⁰⁾

Merita anche di essere opportunamente sottolineato il successivo D.G.G. in data 24 luglio 1939, n. 684⁵¹⁾, con il quale, ammettendosi che la Corte di Assise organo giudiziario non tradizionale non era riuscita a raggiungere una efficace amministrazione della giustizia per i delitti di rapina e di estorsione che con frequenza impunemente erano commessi da sudditi coloniali in danno di altri sudditi nei territori dei Governi dello Scioa, dell'Amara, dei Galla e Sidama e del Harar, si disponeva che tali delitti, in concorso con le aggravanti dell'essere la violenza o la minaccia commessa con

armi o da persone travisate, o da più persone riunite, o nel porre taluno in istato di incapacità di volere o di agire, dovessero essere giudicati dal Residente.

Tale provvedimento che rappresentava indubbiamente una importante modificazione al rispetto delle regole di competenza stabilite nei due Ordinamenti Giudiziari somalo ed eritreo nei confronti delle due giurisdizioni, era stato adottato per un complesso ordine di gravi ragioni.

Innanzi tutto, come si evinceva dalle premesse dello stesso decreto, tali categorie di delitti contro il patrimonio mediante violenza sia sulle cose che sulle persone che si verificavano in modo impressionante con abitualità e con frequenza quasi sempre con armi ed in unione di più persone ad opera di sudditi coloniali in danno di altri sudditi nei territori dell'allora ex Impero Etiopico, avevano la loro, se così si poteva dire, spiegazione in una pur deprecabile, ma inveterata tradizione di razzia, che aveva, purtroppo, deformato, in proposito, la sensibilità morale degli indigeni stessi, facendo loro ritenere tali delitti di una entità relativamente lieve.

Nello stesso tempo occorreva rilevare che le Corti di Assise dei territori dell'Africa Orientale Italiana, escluse quelle relative ai Governi della Somalia e dell'Eritrea, chiamate dal codice di procedura penale allora vigente a giudicare di tali delitti nella ricorrenza delle soprarichiamate circostanze aggravanti, nel valutare i fatti che integravano i delitti alla stregua della mentalità indigena, infliggevano in concreto pene mitissime e veramente sproporzionate ai fatti medesimi, applicando il disposto dell'art. 50 della legge organica dell'Africa Orientale Italiana che consentiva appunto di infliggere ai sudditi pene inferiori ai minimi edittali previsti.

Tale risultato pratico, purtroppo, rendeva, nella sostanza, i predetti gravissimi delitti di relativamente lieve importanza e tali da non sembrare adeguato ed opportuno ricorrere, per giudicarli, alla solennità ed importanza della Corte di Assise, sembrando più consono affidarne il giudizio alla magistratura locale rappresentata dai Residenti, alla stessa stregua degli altri reati ordinari di pressoché pari gravità sostanziale.

Siffatta soluzione permetteva, inoltre, di ottenere un più rapido svolgimento della procedura in sede di istruttoria e di dibattimento, e di realizzare anche uno sfollamento delle carceri per sudditi coloniali, sia nei capoluoghi di Governo che nei centri minori, sfollamento peraltro in quel tempo sommamente consigliabile per ragioni igieniche e sanitarie determinate dall'allora in corso campagna antiepidemica.

Successivamente però con il D.G.G. 9 agosto 1940, n. 1200⁵²) si provvedeva ancora a modificare la competenza della Corte di Assise in materia di delitti commessi da sudditi ed assimilati in danno di altri sudditi, nel senso di devolverla ai Tribunali di Commissariato e Regionali.

La motivazione di tale spostamento di competenza andava ricercata in un complesso di ragioni, così come appariva dalle premesse dello stesso decreto. Si affermava, infatti che lo stato di guerra allora esistente nel territorio dell'Africa Orientale Italiana aveva determinato particolari esigenze sia dal punto di vista delle comunicazioni che da quello dell'organizzazione carceraria che imponevano il massimo decentramento dell'amministrazione della giustizia nell'interesse dei sudditi ed assimilati; che, inoltre, tale decentramento rispondeva anche allo scopo di dare agli organi di governo tutti i poteri per intervenire con la necessaria immediatezza e con la massima aderenza alle esigenze politiche locali in ogni materia attinente all'ordine ed alla sicurezza delle popolazioni locali; che, infine, era necessario considerare, allo stesso scopo, l'opportunità di assicurare, nella situazione politico-militare di allora, il più pronto funzionamento della giustizia, sempre nei riguardi dei sudditi ed assimilati, realizzando un più rapido svolgimento della relativa procedura.

Pertanto in aggiunta alla propria competenza già attribuita, veniva devoluta, ai Tribunali di Commissariato istituiti in esecuzione dell'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea ed ai Tribunali Regionali istituiti in esecuzione dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, anche la cognizione dei delitti commessi da sudditi od assimilati in danno di altri sudditi od assimilati, attribuiti in base ai sopradetti Ordinamenti già alla competenza della Corte di Assise. Rimaneva ferma, invece la competenza della detta Corte di Assise nei riguardi dei delitti commessi da sudditi od assimilati in danno di cittadini italiani o stranieri equiparati (art. 1).

Gli atti preliminari di istruttoria penale relativi ai delitti in questione dovevano essere eseguiti dal Residente del luogo ove il fatto era avvenuto, il quale li avrebbe trasmessi senza indugio al Commissario di Governo competente per territorio (art. 2).

Di conseguenza l'art. 3 dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia era modificato disponendosi che l'esercizio dell'azione penale spettava al Rappresentante del Pubblico Ministero, mentre nei confronti dei sudditi coloniali ed assimilati tale azione era esercitata direttamente ed esclusivamente dai Commissari Regionali e dai

Residenti per i reati attribuiti alla loro competenza ed a quella dei Tribunali Regionali (art. 3).

Nell'ambito della nuova rispettiva competenza il Commissario di Governo ed il Residente rinviavano a giudizio l'imputato o lo proscioglievano con propria ordinanza (art. 4).

Per i delitti commessi da sudditi coloniali ed assimilati attribuiti dall'art. 2 dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia alla competenza del Qadi, l'azione penale era di regola esercitata dal Residente del luogo ove il fatto era avvenuto, il quale, a sua volta, aveva però la facoltà di delegarla ad Qadi medesimo (art. 5).

In caso di necessità, il Governatore poteva affidare la presidenza del Tribunale di Commissariato o Regionale a persona diversa dal Commissario di Governo competente per territorio, scelta fra funzionari di ruolo di Governo di grado non inferiore all'ottavo.

È appena da rilevare che il D.G.G. 9 agosto 1940, n. 1200 di cui sopra si applicava a tutti i territori dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, in relazione all'applicazione rispettiva degli Ordinamenti Giudiziari per l'Eritrea e per la Somalia disposta dall'art. 63 della legge organica del 1936.

Anche il R.D. 21 agosto 1936, n. 2010, relativo alla istituzione di organi giudiziari nell'Africa Orientale Italiana che era stato emanato per andare incontro alle esigenze dell'amministrazione della nuova organizzazione coloniale, non doveva più rispondere compiutamente a tale necessità, se veniva alcuni anni dopo modificato con il D.G.G. 11 agosto 1939, n. 723.⁵³⁾

Invero la composizione dei previsti organi, in ispecie collegiali quali il Tribunale Civile e Penale, come era stata disposta dalle norme del ricordato R.D. 21 agosto 1936, n. 2010, appariva, a circa tre anni dal funzionamento dei predetti organi, già superata, in considerazione della circostanza che la loro istituzione era stata determinata da particolari esigenze, che nell'anno 1939 già in parte non esistevano più, del funzionamento della giustizia nei territori del Governatorato di Addis Abeba e del Governo del Harar all'atto dell'occupazione italiana, ed, inoltre, la composizione degli stessi organi non risultava più del tutto rispondente alle effettive necessità del rapido funzionamento dell'amministrazione della giustizia nei territori stessi.

E così si ritornava all'intramontato organo che era sempre stato il fulcro, in ogni epoca precedente, di tutta l'organizzazione giudiziaria delle vecchie colonie dell'Eritrea e della Somalia, il Giudice della Colonia, coadiuvato da uno o più Vice-Giudici, stabilendosi

che la giustizia doveva essere amministrata da tale organo entro i limiti di competenza stabiliti dai relativi Ordinamenti Giudiziari approvati con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1649 per l'Eritrea e con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638 per la Somalia.

Rimanevano però invariate la composizione e la competenza della Corte di Assise, secondo le norme del precisato R.D. 21 agosto 1936, n. 2010, per il territorio dello Scioa, che continuava così ad essere presieduta dal Presidente della Corte di Appello oppure da un Consigliere delegato.

Ad uno dei Vice-Giudici, potevano essere affidate, con decreto del Governatore, su proposta del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale, le funzioni di Pretore, le cui sentenze potevano essere impugnate mediante appello davanti alla Corte di Appello di Addis Abeba.

Con il D.G.G. in data 27 novembre 1939, n. 1182, si provvedeva ancora ad emanare altre norme intese a meglio disciplinare la materia delle locazioni di immobili urbani nel territorio del Municipio di Addis Abeba, già peraltro regolata con il precedente D.G.G. 13 maggio 1938, n. 598, mantenendosi, nella sostanza, lo stesso sistema di prima, e stabilendo la redazione dei vari tipi di contratti secondo appositi moduli già predisposti, oltre ad altri moduli per le decisioni della Commissione degli alloggi, del suo Segretario, per le operazioni di sfratto, allegandosi del pari una tabella dei canoni di affitto per le case di vecchia costruzione ed altra dettagliata tabella contenente molteplici classi di diritti di Segreteria.⁵⁴⁾

L'Ordinamento Giudiziario eritreo veniva ancora espressamente richiamato nel suo art. 63, relativo alle deroghe alle norme di giurisdizione ed alle giurisdizioni speciali, con il decreto del Governatore dello Scioa in data 25 gennaio 1940, n. 118, inteso a disciplinare la procedura per l'accertamento dei diritti terrieri spettanti ai sudditi nel territorio del suo Governo.⁵⁵⁾

Tenendo anche conto dell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con il R.D. 7 febbraio 1926, n. 269 e del relativo regolamento approvato con il D.G. 9 luglio 1936, n. 4390, si disponeva, innanzi tutto, che l'accertamento in via amministrativa dei diritti di qualsiasi natura sulle terre spettanti ai sudditi coloniali nello Scioa doveva essere compiuto da una speciale Commissione composta del Residente che la presiedeva, del Capo della Regione o del Distretto, del *Cicca-Scium*, del *Balabbat* o del Capo del villaggio competente per territorio e da due Anziani del villaggio, scelti dal Residente, ed era assistita da uno scrivano e da un interprete.

La Commissione, compiuta una sommaria istruzione, invitava le parti interessate nell'accertamento, a comparire entro determinato termine, per esporre le loro ragioni e produrre titoli o testimonianze a sostegno dei loro diritti. Se entro quindici giorni dalla notifica dell'invito, le parti non si presentavano, la Commissione provvedeva egualmente agli ultimi accertamenti. La notifica doveva essere effettuata alle parti personalmente, ed in caso di assenza, al *Cicca-Scium* o al Capo del villaggio che provvedeva ad avvertire i parenti o i rappresentanti delle parti.

I risultati degli accertamenti dovevano constare da un verbale in lingua italiana e in lingua amarica, sottoscritto dai membri della Commissione e dalle parti o dai loro rappresentanti. Una copia del verbale doveva essere rilasciata alle parti, una inviata al Commissario di Governo ed un'altra al Governo.

Nel verbale dovevano essere riportate integralmente le dichiarazioni delle parti e i pareri dei vari membri della Commissione. Da esso doveva anche risultare che era stata accertata e constatata la regolarità della rappresentanza secondo le norme del diritto consuetudinario quando le parti fossero comparse per mezzo di rappresentanti.

Contro le conclusioni della Commissione gli interessati potevano reclamare per iscritto al Governatore entro i sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Il reclamo doveva essere compilato per iscritto e contenere i motivi di fatto e di diritto della opposizione; ad esso dovevano essere allegati, possibilmente i titoli su cui si fondava la pretesa del reclamante in originale o in copia integrale. Il reclamo veniva trasmesso per il tramite del Residente e del Commissario di Governo che dovevano esprimere il loro motivato parere sulle ragioni addotte dal reclamante.

Il Governatore decideva, in via amministrativa, secondo il disposto dell'art. 53 dell'Ordinamento Giudiziario eritreo e contro tali decisioni non era ammesso ricorso in via amministrativa né in via giudiziaria.

Passando ad esaminare, sia pure per brevi cenni, la vita giudiziaria del Governo dello Scioa, merita di essere segnalata innanzitutto l'attività della Corte di Appello di Addis Abeba che, istituita con il più volte ricordato R.D. 21 agosto 1936, n. 2010, con giurisdizione su tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana, veniva inaugurata il 7 dicembre 1936⁵⁶), mentre la prima udienza si teneva soltanto il 9 febbraio 1937.

Inizialmente composta di un Primo Presidente e di due Consiglieri, oltre naturalmente ai funzionari di Cancelleria ed all'altro

personale giudiziario, veniva, per l'aumentato lavoro giudiziario ben presto rinforzata con l'assegnazione di altri due Consiglieri e di altri vari funzionari di Cancelleria, oltre all'assunzione di un interprete eritreo e di un interprete amara.

Una relazione sull'attività dell'amministrazione della giustizia nello Scioa è ancora di indubbio interesse e si può ricavare dalle pubblicazioni ufficiali di allora anche se non specifiche con riguardo alla materia.⁵⁷)

Appena costituito il Governatorato di Addis Abeba — come si leggeva in detta relazione — « il movimento di affari fu subito notevolissimo, tanto che fin dal primo anno di funzionamento si registrarono: 52 appelli civili iscritti (di cui 22 decisi); 231 appelli penali pervenuti (di cui 208 definiti); 174 processi di Corte di Assise (di cui 157 decisi); 84 sentenze della Sezione Istruttoria.

« Una prevalente parte dei giudicati riguarda reati contro il patrimonio e specialmente furti con destrezza, peculato, appropriazione indebita, qualche truffa di semplice imbastitura, qualche ricettazione. Scarsissimi gli oltraggi e le resistenze: sintomo questo del rispetto dell'indigeno verso i rappresentanti dell'Autorità e della forza pubblica.

« Il beneficio della sospensione della pena è stato applicato con molta parsimonia; tanto il Tribunale che il Pretore hanno saputo adeguare la pena alle particolarità dei fatti, alla qualità dei soggetti, alle condizioni ed ai motivi di spinta all'illecito, usando della facoltà conferita dalla legge.

« Per quanto riguarda il Tribunale di prima istanza per i cittadini italiani e stranieri assimilati, esso cominciò a funzionare subito dopo l'occupazione della città, applicando l'Ordinamento Giudiziario eritreo, che prevede un Giudice della Colonia, che riassume in sé le funzioni del Pretore, del Tribunale e della Corte di Assise, e un Procuratore del Re. Le relative funzioni furono in un primo tempo affidate a due magistrati di carriera che si trovavano in Addis Abeba per motivi di servizio militare, e successivamente civili inviati dal Ministero.

« Nei primi tempi il Tribunale ebbe un gran lavoro: la popolazione indigena ricorreva ad esso per i motivi più disparati; dall'intervento nelle questioni di affitti di locali alle esposizioni di beghe familiari, dalle denunce contro gli autori dei saccheggi e degli incendi avvenuti prima della nostra occupazione alle domande di risarcimento di danni contro lo stesso Negus.

« Quantunque una notevole parte di tali richieste esulasse dalla competenza del Tribunale o fosse inammissibile per vari motivi,

nessun ricorrente fu mai respinto senza soddisfazione e senza ampi e pazienti chiarimenti, e molte questioni, anche di grave portata, furono conciliate mercé l'intervento del magistrato.

« Il lavoro dei magistrati non si esaurì nel solo disbrigo degli affari giudiziari, e molti servizi importantissimi ebbero il contributo della loro competenza e della loro attività. Basti ricordare che il Presidente del Tribunale è anche Presidente della Commissione per le espropriazioni per pubblica utilità, come pure di quella per la concessione delle aree edilizie ed industriali ed ha la vigilanza dello Stato Civile.

« Il primo impianto dei registri di tale servizio, in un ambiente dove convivevano e convivono stranieri e apoliti in gran numero, non fu cosa facile e semplice, data anche l'inesistenza della legislazione. Molte difficoltà d'ordine complesso furono appianate e Addis Abeba può oggi vantare un servizio di Stato Civile, limitatamente ai nazionali ed assimilati, non secondo ad alcun altro.

Altro non facile compito del Tribunale è stata la formazione dell'Albo degli avvocati e procuratori. Ai combattenti della campagna italo-etiope fu data, nei limiti del possibile, la preferenza; cosicché su 17 iscritti 15 appartengono alla suddetta categoria.

« Anche la Procura del Re ha svolto una attività imponente, pur in mezzo a grandi difficoltà. La sorveglianza sul Notariato, sulla stampa e sui servizi carcerari, l'istituzione del casellario giudiziario, l'intervento nelle controversie e nelle udienze civili, hanno richiesto e richiedono, nelle attuali condizioni, lo scrupoloso impiego di ogni sforzo da parte del Ministero Pubblico, per affrontare nuove questioni e nuovi problemi e assicurare comunque la rigida osservanza della legge.

« Iniziato il funzionamento subito dopo l'occupazione, la R. Procura aveva, alla fine del 1936, registrato 737 processi. Ma il graduale ristabilirsi dell'ordine e la progressiva normalizzazione della vita hanno provocato la necessità di un richiamo lento, ma inflessibile, ad una maggiore disciplina dei vari strati sociali e conseguentemente ad un incessante aumento del lavoro giudiziario. Sicché nell'anno 1957 i provvedimenti penali aumentarono raggiungendo i 3.553 e nel primo trimestre 1938 furono presentate 1.250 denunce; perciò nel detto anno il numero dei processi raggiunse e superò quello di 5.000.

« Anche le richieste di altre Autorità Giudiziarie, rarissime nel 1936, assommarono a 140 nel 1937 e si erano elevate ad oltre 300 già nei primi mesi del 1938. »

Per quanto concerneva i servizi carcerari, al momento dell'occupazione italiana esisteva in Addis Abeba il cosiddetto « Carcere Nuovo » del Negus, che non aveva però locali per uffici e per il personale, che era senza infermeria e senza alloggi per gli agenti e per gli impiegati addetti ai servizi, mentre il cosiddetto « Carcere Vecchio », presso S. Giorgio era stato incendiato e simidistrutto.

La stessa relazione continuava testualmente: « Nel II semestre 1936 il Carcere Vecchio è stato riattivato e destinato ai detenuti indigeni, con una sezione per detenute. Entro il dicembre 1937 furono costruiti e messi in attività i seguenti servizi:

1) *Carcere Giudiziario di San Giorgio*, costituito da tre corpi di fabbricato per la direzione, l'ufficio matricola e per gli interrogatori, costruiti con mezzi di fortuna e con mano d'opera d'agenti e detenuti; di un fabbricato in muratura per detenuti indigeni; di un fabbricato in muratura per infermeria detenuti indigeni, con annesso ambulatorio e bagno (40 posti); di un fabbricato per magazzino e per mensa degli agenti;

2) *Casa Penale di Acachi* (ex Carcere Nuovo del Negus), costituito da due fabbricati in muratura per condannati indigeni. In seguito a nuove costruzioni l'ex carcere del Negus fu riservato unicamente ai detenuti bianchi, sia giudicabili che condannati, con una sezione per militari; venne anche costruito un fabbricato in muratura per infermeria dei detenuti nazionali, con annesso ambulatorio e gabinetto batteriologico bene attrezzato (30 posti).

« Sono state poi costruite la caserma degli agenti nazionali con alloggio del capo guardia, la casermetta per i soldati della guardia esterna ed una abitazione per impiegati. Con mezzi di fortuna e con mano d'opera di detenuti nazionali si è provveduto alla trasformazione di alcune celle dell'ex carcere del Negus, in uffici ed alloggi per agenti di custodia nazionali ed autisti.

« Al momento dell'occupazione non esisteva, nelle carceri, alcun materiale di casermaggio (mobili, arredi, vestiario, stoviglie, ecc.) per detenuti; si dovette perciò acquistare, per detenuti bianchi, brande in ferro, pagliericci, coperte, asciugatoi, oggetti di vestiario, stoviglie ecc.; per quelli indigeni: coperte, tazze, effetti di vestiario.

« Il servizio sanitario fu da prima costituito da un ufficiale medico con uno zaino di sanità militare; più tardi si poté porre un freno sempre più efficace alle malattie infettive, specie tifo esantematico e febbri ricorrenti. Oggi, costruite due infermerie in muratura, esse sono state completamente arredate per un numero complessivo di 70 posti-letto, con ambulatori dotati di sufficiente armamentario, con un gabinetto batteriologico, con ferri ed attrezzi chirurgici suf-

ficienti alle operazioni di normale chirurgia, con bagno e doccia per i malati e con stufe di disinfezione soprattutto per gli indumenti degli indigeni in entrata.

«I condannati indigeni lavorano all'aperto, sia per conto dell'Amministrazione carceraria che di quella militare e di imprese private, con remunerazione. Gran parte di essi è stata impiegata alle fornaci della C.I.L.E. o nella costruzione di strade presso Moggio ».

5. - L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL TERRITORIO DEL GOVERNO DELL'AMARA.

In questo Governo l'amministrazione della giustizia si svolgeva in maniera più uniforme, senza che si determinasse la necessità della emanazione continua di successive disposizioni atte a raggiungere un'applicazione della giustizia il più rispondente possibile alle esigenze di popolazioni stanziate su quel territorio, dandosi, in tal modo la riprova, se pur ve ne era bisogno, di una saggia amministrazione della giustizia da parte dell'Italia.

A questo proposito non può andare sottaciuta la opportuna, quanto umana e nello stesso tempo informata a principi giuridici, Circolare in data 28 luglio 1936, n. 122 di protocollo del Generale Pirzio-Biroli, primo Governatore dell'Amara, diretta al « buon giudice », di cui si riportano alcuni brani ⁵⁸):

«Premetto che l'amministrazione della giustizia è il compito principale al quale devono attendere i sigg. Residenti e Vice-Residenti, e quali organi di controllo, i sigg. Commissari Regionali: una saggia amministrazione della Giustizia facilita inoltre il compito dell'Autorità nel campo politico, sia per la vasta conoscenza delle persone, degli usi e dei costumi locali, che per il quasi quotidiano contatto che viene a stabilirsi con popolazioni e capi; sia infine per l'ascendente che il buon giudice acquista sulle masse ».

Ed allo scopo di sottolineare la tendenza vivace e tenace alla litigiosità degli etiopici per la tutela dei loro diritti, rilevava ancora:

« Nessun limite alla verbosità dei litiganti: ognuno vuoti il proprio sacco come e meglio crede. Limitare gli esposti orali, infastidirsi subito è il più grave atto impolitico che possa commettere il funzionario alle querimonie degli indigeni, è meglio che rinunzi al suo incarico ».

Se tale Circolare si riferiva ai primi tempi dell'occupazione militare, quando poi, in seguito, si procedeva all'organizzazione civile



7. Lo stabilimento penitenziario di Gimma. - 8. Il Tribunale provvisorio di Dessiè.
9. Il Tribunale Militare a Gimma

dell'Amara ⁵⁹), la giurisdizione nel territorio di quel Governo veniva amministrata ed esercitata in forza delle norme dell'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea che in base all'art. 63 della legge organica del 1936, erano state rese applicabili in quel territorio compatibilmente alle condizioni locali.

E così in Gondar, capoluogo del Governo, si avevano i seguenti organi giudiziari, nei primi tempi:

1) *il Giudice della Colonia*, con giurisdizione nei confronti dei cittadini italiani e nelle controversie in cui anche una sola delle parti fosse cittadino italiano o straniero, quale giudice unico in materia civile e commerciale e nelle materie penali di competenza in Italia del Pretore; nonché nei confronti degli indigeni, quale Presidente di Tribunale e di Corte di Assise nelle materie penali di competenza in Italia dei corrispondenti organi giudiziari;

2) *il Pubblico Ministero*, che attendeva direttamente a tutte le istruttorie penali ed al servizio del casellario giudiziale, e sovrintendeva alla polizia giudiziaria ed al funzionamento degli Uffici di Stato Civile, oltre a varie funzioni secondarie.

In epoca successiva si istituivano una Sezione di Giudicatura in Dessié e Sezioni periodiche in Debivàr, Debra Tabor e Debra Marcos.

Il Tribunale e la Corte di Assise erano composti oltre che del Giudice, presidente, rispettivamente di cinque e di quattro Assessori, cittadini italiani con voto deliberativo.

Come leggevasi nella Relazione sull'amministrazione della giustizia di quei tempi, nei più volte citati Annali dell'Africa Italiana ⁶⁰) il funzionamento di detti organi giudiziari, integrato, per quanto riguardava le vertenze civili per somme inferiori alle lire 1.500, da una serie di Giudici Conciliatori, nominati in ogni sede di Residenza, era assicurato con un ristrettissimo numero di magistrati e funzionari di Cancelleria tratti dal personale giudiziario del Regno. Coadiuvati da altro personale messo a disposizione dal Governo, essi assicuravano un completo e soddisfacente funzionamento della giustizia, adottando criteri di accessibilità e di speditezza, semplificando le formalità procedurali e riducendo al minimo le spese di bollo. Era da rilevare, infine, che per tutti i procedimenti penali inviati ai Tribunali, i relativi dibattimenti erano stati fissati nello stesso giorno dell'arrivo degli incartamenti. E i dibattimenti stessi venivano celebrati nel tempo minimo compatibile con l'osservanza dei termini di comparizione. Tutte le cause civili erano parimenti spedite non appena terminata la loro istruzione.

« È necessario rilevare » — continuava la relazione — « che nessuna causa è promossa contro la Pubblica Amministrazione; il che sta a dimostrare l'assoluta correttezza dimostrata dalle Autorità nei riguardi dei diritti dei cittadini e dei sudditi. Del pari non vi sono state liti relative a rapporti di lavoro, e di ciò deve attribuirsi il merito all'Ufficio del Lavoro, che ha saputo sempre comporre amichevolmente e con spirito di comprensione reciproca ogni vertenza tra lavoratori e datori di lavoro.

« Per quanto riguarda gl'indigeni le controversie civili sono devolute ai Capi locali, nominati e controllati dal Governo. Per quanto riguarda la giustizia penale, la competenza è stata invece attribuita unicamente agli organi dello Stato.

« I reati di minore gravità appartengono alla cognizione dei Residenti mentre per quelli più gravi sono competenti rispettivamente i Tribunali di Commissariato o la Corte di Assise, a seconda che si tratti di delitti d'indole politica locale o di delitti comuni. A comporre le Corti di Assise sono chiamati, oltre i quattro Assessori nazionali, quattro Notabili indigeni con voto consultivo.

« È stato osservato che in genere i Notabili assolvono tale incarico con grande impegno riuscendo spesso molto utili per il giusto apprezzamento dei fatti, data la loro profonda conoscenza delle consuetudini e degli usi locali. Si è notato anche che essi esprimono in genere parere per condanne molto severe, in quanto guardano essenzialmente al reato in sé, senza tener conto delle circostanze attenuanti. Invece il Giudice italiano, nell'irrogare le pene agli indigeni, ha fatto largo uso della facoltà di applicare pene inferiori a quelle stabilite dal Codice, specie nei casi di violazione di qualche norma di legge la cui osservanza richiede una certa elevatezza di coscienza morale e civile che non può trovarsi ancora in quelle popolazioni.

« È stato necessario anche tener conto del fatto che la mentalità abissina non è educata all'azione penale pubblica, in quanto sotto il dominio negussita tutti i reati erano di azione privata; anche l'omicidio, per il quale rimaneva estinta ogni azione penale dopo pagato il « prezzo del sangue ».

« Tuttavia, quando è stato necessario, la Corte di Assise si è dimostrata anche giustamente severa, pronunciando una condanna a morte in occasione di un efferato delitto che aveva suscitato grave turbamento nella popolazione locale ».

Occorre anche qui ricordare, come già esaminato a proposito dell'amministrazione della giustizia nel Governo dello Scioa, che

i delitti di rapina e di estorsione, in concorso delle aggravanti di cui ai capoversi degli artt. 628 e 628 del codice penale italiano commessi da indigeni od assimilati a danno di altri indigeni od assimilati erano devoluti alla competenza del Residente, in base al D.G.G. 24 luglio 1939, n. 684.

Per quanto riguardava il servizio notarile, sempre nella più sopra ricordata relazione si leggeva: « Nel gennaio 1939, con l'arrivo in Gondar di un Notaio, nominato in seguito a regolare concorso fra i Notai esercenti nel Regno, è stato meglio sistemato il servizio notarile, a cui era in precedenza adibito il personale della Cancelleria. È imminente la nomina di un notaio per Dessié. ⁶¹⁾ Si sta pure provvedendo all'istituzione della Conservatoria delle Ipotecche, resasi indispensabile in seguito allo sviluppo della proprietà immobiliare privata.

« Riguardo alla costituzione ed al funzionamento delle Carceri, osserviamo che a Gondar è stato costruito un moderno locale in muratura adibito a carcere per un massimo di 60 detenuti civili e militari, con un reparto femminile, e dotato di tutti i servizi e di una bene attrezzata infermeria. Questo carcere, la cui custodia è affidata a guardie carcerarie, è esclusivamente preventivo per i militari, mentre per i civili, oltre che preventivo, è detentivo per pene non superiori ad un anno.

« È in corso di esecuzione il progetto per la costruzione di un altro carcere in muratura a Dessié, anch'esso dotato dei necessari servizi.

« Anche le carceri per indigeni dei vari centri rispondono a criteri igienici e sociali ».

6. — L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL TERRITORIO DEL GOVERNO DEL HARAR.

Sempre in applicazione dell'art. 63 della legge organica del 1936, che aveva esteso al territorio del Harar le leggi, i decreti ed i regolamenti emanati per la Somalia, in tale territorio hararino la giustizia era amministrata nei primi tempi secondo appunto le norme dell'Ordinamento Giudiziario somalo, approvato con il R.D. 8 giugno 1911, n. 937, successivamente modificato con il D. Luog.le 1° settembre 1918, n. 1422, e dal R.D. 20 dicembre 1923, n. 3036. ⁶²⁾

Con funzioni di Giudice della Colonia veniva, pertanto, assegnato e destinato in Harar un Magistrato di carriera, e, mano a mano che si procedeva all'organizzazione politico-amministrativa del

territorio, funzionavano anche gli altri organi minori, ma non meno importanti, cioè i Residenti ed i Qadi, questi ultimi, in modo particolare, incaricati dell'amministrazione della giustizia sia in materia penale che in materia civile nei confronti dei sudditi coloniali di religione musulmana.

Senonché, essendo entrato in vigore verso la fine del mese di dicembre 1936, il R.D. 21 agosto 1936, n. 2010, già esaminato nei paragrafi precedenti, l'attività di tale Magistrato veniva a cessare e dal 1° gennaio 1937 subentravano sostituendolo, con sede in Harar, la Corte di Assise, il Tribunale Civile e Penale, il Pretore e l'Ufficio del Rappresentante del Pubblico Ministero presso il suddetto Tribunale, organi tutti cui venivano preposti Magistrati di carriera italiani.

Per le relative norme sulla composizione e sulla competenza dei sopraddetti organi oltreché del Residente, si fa espresso rinvio a quanto esposto a proposito degli eguali organi istituiti nel Governatorato di Addis Abeba (vedi n. 4).

Ma tutte queste disposizioni, che per la più parte concernevano l'amministrazione della giustizia nei confronti dei cittadini italiani e degli stranieri ad essi equiparati, non potevano certo compiutamente soddisfare tutte le esigenze al riguardo e nei confronti dei sudditi coloniali.

Infatti, poiché l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, che era stato esteso al Harar, prevedeva, in considerazione dell'appartenenza, si può dire, della totalità dei sudditi coloniali somali alla religione musulmana, la sola ed unica giurisdizione del Qadi, si rendeva urgente la necessità di dare dei giudici appositi della propria stirpe e religione agli abissini di razza amara e di religione cristiano-copta sparsi nel territorio hararino, nonché ai pagani delle regioni occidentali, e ciò in ottemperanza al più volte affermato e consacrato nella legge principio che a tutti i sudditi era garantito l'assoluto rispetto delle religioni e delle tradizioni locali, in quanto non contrastanti con l'ordine pubblico e con i principi generali della civiltà.

Si provvedeva, quindi, con un primo decreto governatoriale. il D.G. in data 28 agosto 1937, n. 60⁶³), all'istituzione di nuovi organi per l'amministrazione della giustizia, sia in materia civile che penale, per le popolazioni di quel territorio, e precisamente:

1) *nei confronti dei sudditi di religione pagana.* Nei giudizi civili e penali in prima istanza tra sudditi ed assimilati pagani, il Qadi competente al giudizio era sostituito da un Capo o Notabile riconosciuto che lo presiedeva, il quale poteva essere assistito da

Consigli di Anziani, a seconda delle consuetudini locali che dovevano essere accertate dalle Autorità politico-amministrative della Regione.

Nei giudizi civili, in sede di appello, il Tribunale Indigeno era costituito da un Capo o Notabile pagano riconosciuto che lo presiedeva e da altri due Notabili. Il Tribunale poteva farsi assistere con voto consultivo da altri Capi o Notabili pagani, a seconda delle consuetudini locali più sopra richiamate.

Nei giudizi penali, in sede di appello, il Tribunale Indigeno era costituito dal Residente che lo presiedeva e da due Capi o Notabili pagani riconosciuti. Il Presidente poteva aggregare al Tribunale con voto consultivo altri Capi e Notabili Indigeni.

I Membri del Tribunale Indigeno erano, di volta in volta, scelti dal Residente stesso.

2) *Nei confronti dei sudditi di religione cristiana.* Nei giudizi civili e penali tra sudditi ed assimilati di religione cristiana, il Qadi competente al giudizio era sostituito in prima istanza da un *Dagna* nominato dal Governatore.

Nei giudizi civili, in sede di appello, il Tribunale Indigeno era costituito da un *Uomber* che lo presiedeva, nominato dal Governatore, e da due Notabili di religione cristiana, scelti, di volta in volta, dal Residente.

Nei giudizi penali, in sede di appello, il Tribunale Indigeno era costituito dal Residente che lo presiedeva, dall'*Uomber* nominato dal Governatore e da un Notabile di religione cristiana scelto di volta in volta dal Residente stesso.

3) *Nei confronti dei sudditi di differenti religioni.* I giudizi tra sudditi ed assimilati di religioni differenti erano devoluti, in prima istanza, sia in materia civile che penale, alla competenza del Residente. Contro le sentenze pronunciate da quest'ultimo era ammesso unicamente ricorso al Governatore.

4) *Nei confronti dei sudditi di differenti stirpi.* I giudizi tra sudditi ed assimilati di differenti stirpi, ancorché di eguale religione, erano devoluti, in prima istanza, sia in materia civile che penale, alla competenza del Residente, quando uno dei contendenti ne faceva richiesta.

Il Residente, nei casi previsti dai numeri 3 e 4, poteva farsi assistere all'udienza da Capi o Notabili Indigeni da lui scelti tra gli appartenenti alle varie religioni e stirpi per consultarli sugli usi e le consuetudini giuridiche locali.

Per quanto concerneva l'amministrazione della giustizia nei confronti dei cittadini italiani e stranieri, si provvedeva ad affidare,

con lo stesso decreto di cui sopra, nei territori delle Residenze di Harar e di Dire Dawa, ai sensi dell'art. 9 del R.D. 21 agosto 1936, n. 2010, alla competenza di un Giudice del Tribunale Civile e Penale di Harar le funzioni di Pretore, di cui agli artt. 12 e 13 del succitato decreto reale, già attribuite dall'Ordinamento Giudiziario per la Somalia ai Residenti (art. 2 del citato D.G. 28 agosto 1937, n. 60).

A seguito della avvenuta pubblicazione in Somalia, per la quale era stato emanato, ed in Addis Abeba⁶⁴), entrava in vigore anche nel Governo del Harar, nel mese di aprile del 1938, l'Ordinamento Giudiziario approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638.

Di conseguenza si ravvisava nuovamente la necessità di provvedere alla emanazione, specie con riguardo alla struttura demografica del territorio già più sopra rilevata, di nuove norme di coordinamento e di adattamento che permettessero l'applicazione del sopraddetto nuovo Ordinamento Giudiziario.

E così con successivo D.G.G. in data 30 maggio 1938, n. 656⁶⁵), si dettavano norme circa l'«applicazione dell'Ordinamento Giudiziario vigente nella Somalia nel territorio del Governo del Harar, apportando alcuni adattamenti».

Tali adattamenti riguardavano sia la giurisdizione nei confronti dei cittadini italiani e stranieri e sia, più ampiamente, quella nei confronti dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana.

Per quanto concerneva la prima, essi comprendevano la competenza del Pretore che per l'Ordinamento Giudiziario somalo, rappresentava una nuova istituzione giudiziaria.

Innanzitutto, in relazione all'aumentato incremento dell'elemento italiano, si estendeva la competenza territoriale del Pretore ai territori dei Commissariati di Governo di Harar, Dire-Dawa e e Giggiga.

In questi territori il Pretore disimpegnava ed aveva i poteri affidati al Commissario di Governo dall'art. 4 e dall'art. 9, n. 1 dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia sopra citato, nonché dal n. 5 dell'art. 9 dell'Ordinamento stesso, in quanto si trattasse di contravvenzioni commesse da cittadini italiani o stranieri. Restava, inoltre, fermo in rapporto a detto Magistrato, anche il disposto del primo e del secondo capoverso del citato art. 9. In altre parole, apparteneva al Pretore, la cognizione, in prima istanza, delle controversie civili e commerciali in cui fossero interessati cittadini italiani o stranieri, quando il valore non eccedesse le lire cinquemila ed anche delle altre controversie demandate al Pretore dalle leggi in Italia, eccettuate le controversie devolute alla competenza dei Residenti.

In seconda istanza, conosceva degli appelli proposti per incompetenza avverso le sentenze dei Residenti.

Oltre alle già citate contravvenzioni, in materia penale, conosceva dei delitti commessi da cittadini e stranieri devoluti in Italia alla competenza del Pretore secondo le norme del codice di procedura penale. Quando consentito, era ammesso appello penale contro le sentenze del Pretore davanti al Giudice della Colonia.

Dandone previamente pubblico avviso, il Pretore poteva tenere udienza sia in materia civile e commerciale che in materia penale, in località diversa dalla sua sede di ufficio.

Di più ampia portata erano, invece, gli adattamenti previsti per l'amministrazione della giustizia nei confronti dei sudditi coloniali.

La cognizione delle controversie civili e commerciali tra sudditi ed assimilati pagani era devoluta ad un Capo o Notabile pagano nominato con decreto del Governatore. Detto Capo o Notabile poteva farsi assistere da un Consiglio di Anziani a seconda delle consuetudini locali che dovevano essere accertate dalle Autorità politico-amministrative della Regione (art. 3).

L'appello contro le sentenze pronunciate da tale organo giudiziario era devoluto al *Tribunale Indigeno per pagani* istituito in ogni capoluogo di Regione e composto di uno dei Capi o Notabili del capoluogo e da altri due Capi o Notabili scelti di volta in volta dal Commissario tra quelli della Regione, escluso il Capo o il Notabile che aveva pronunciato in prima istanza. Detto Tribunale era presieduto dal Capo o dal Notabile del capoluogo, ed in quanto la natura e l'importanza della lite lo consigliasse, poteva con deliberazione del Commissario essere assistito con voto consultivo da Capi o Notabili pagani a seconda delle consuetudini locali.

Contro le sentenze del Tribunale Indigeno per pagani era ammesso ricorso al Governatore (art. 4).

La cognizione invece delle controversie in materia civile e commerciale tra sudditi ed assimilati cristiani, era devoluta ad un *Dagna* nominato con decreto del Governatore (art. 5).

L'appello avverso le sentenze pronunciate da quest'ultimo organo giudiziario era devoluto al *Tribunale Indigeno per cristiani*, istituito per ogni capoluogo di regione e composto di un *Uomber* che lo presiedeva nominato dal Governatore e da due Notabili di religione cristiana scelti di volta in volta dal Commissario di Governo (art. 6).

La cognizione delle controversie civili e commerciali tra sudditi ed assimilati di religione differente oppure di stirpe differente

ancorché di religione eguale era devoluta ai Residenti ed ai Vice Residenti, i quali potevano farsi assistere da Capi e da Notabili Indigeni per consultazione circa gli usi e le consuetudini allora in vigore (artt. 7 e 8).

L'appello contro le sentenze pronunciate dai Residenti e dai Vice Residenti di cui agli artt. 7 e 8 era devoluto al Commissario di Governo (art. 9).

In materia penale, al Capo o Notabile pagano e al *Dagna*, di cui sopra, era devoluta la cognizione dei delitti commessi da sudditi coloniali od assimilati, rispettivamente pagani o cristiani, salvo quanto disposto dagli artt. 9 (competenza penale del Commissario Regionale), 12 (competenza della Corte di Assise) e 17 (competenza del Tribunale Regionale) dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia.

Se si trattava di delitti commessi da sudditi od assimilati di religione o stirpe differente, la competenza, con gli stessi limiti testé riferiti, era devoluta ai Residenti ed ai Vice Residenti.

L'appello contro le sentenze penali pronunciate dai Capi o dai Notabili pagani e dai *Dagna* era devoluto al Tribunale Indigeno della Regione, composto di due Capi o Notabili pagani o cristiani, a seconda della religione dell'imputato, scelti dal Commissario di Governo che lo presiedeva.

Il Tribunale Indigeno poteva farsi assistere per consultazione circa gli usi e le consuetudini locali da due Capi o Notabili della Regione.

L'appello avverso le sentenze pronunciate dai Residenti e Vice Residenti, in materia penale, era devoluto al Commissario di Governo.

Contro le sentenze pronunciate dal Tribunale Indigeno e dal Commissario di Governo era ammesso ricorso al Governatore (art. 11).

Nella prima applicazione del nuovo Ordinamento Giudiziario per la Somalia del 1935, disponeva in particolare l'art. 12 del D.G.G. 30 maggio 1938, n. 656 che poteva prescindere dal preventivo esperimento a cui dovevano essere sottoposti gli aspiranti Qadi prima di conseguire la nomina a Qadi da parte del Governatore, esperimento che consisteva in un prova di esami avanti una Commissione costituita dal Giudice della Colonia che la presiedeva, da un funzionario designato dal Governatore e dal Qadi più elevato in grado della colonia (art. 52 Ordinamento Giudiziario per la Somalia del 1935).

Infine nei riguardi dei sudditi coloniali ed assimilati di religione cristiana, le funzioni di Notaio dovevano essere disimpegnate dai *Dagna*, i quali dovevano adempiere alle prescrizioni imposte ai Qadi dall'art. 146 dell'Ordinamento Giudiziario somalo. In base a tali prescrizioni i *Dagna* dovevano presentare, alla fine di ogni anno, gli originali degli atti compilati al Residente della loro circoscrizione e versare inoltre, di volta in volta, i diritti riscossi, dai quali veniva dedotta una quota a loro favore da fissarsi con norme apposite.

Con il R.D. 5 dicembre 1938, n. 2129⁶⁶) si istituiva, oltre a quella prevista dall'Ordinamento Giudiziario in vigore allora nel Harar, una nuova sede notarile in Dire Daua.

Con il D.G.G. n. 237, in data 23 marzo 1939⁶⁷), si provvedeva ancora a modificare l'art. 14 dell'Ordinamento Giudiziario Somalo nel territorio del Governo del Harar, allo scopo di eliminare l'inconveniente che derivava dal dover nominare, per ciascuna causa, gli Assessori di Corte di Assise. Questo sistema che era risultato troppo gravoso e poco pratico nella prassi giudiziaria sia per gli Uffici Giudiziari che per i cittadini italiani chiamati a prestare tali funzioni, veniva opportunamente corretto col disporre che la dizione «per ciascuna causa» fosse sostituita con quella «per ciascuna udienza», così come si era già provveduto per l'Ordinamento Giudiziario eritreo applicabile nei territori dei Governi dell'Amara e dello Scioa.

Con il D.G.G. n. 684, in data 24 luglio 1939, si provvedeva, del pari, a trasferire la competenza spettante alla Corte di Assise per i delitti di rapina e di estorsione, commessi in circostanze aggravate, al Residente, così come già era stato fatto nel territorio dei Governi dello Scioa, dell'Amara e del Galla e Sidama, e così come provveduto con lo stesso decreto (v. retro pagg. 279 e 291).

Con successivo D.G.G. n. 723, in data 11 agosto 1939, si provvedeva anche a modificare negli stessi termini come per il territorio del Governo dello Scioa, per cui si rinvia a quanto detto in proposito, il R.D. 21 agosto 1936, n. 2010, relativo al ritorno della giurisdizione del Giudice della Colonia, al posto di quella del Tribunale Civile e Penale, Giudice della Colonia coadiuvato da uno o più Vice Giudici, ai quali potevano affidarsi le funzioni di Pretore, e contro le sentenze dei quali era ammesso appello davanti alla Corte di Appello, attuandosi, in tal modo, l'integrale applicazione delle nuove norme dell'Ordinamento Giudiziario per quanto riguardava sia il Giudice della Colonia e sia la Corte di Assise.

Sempre in applicazione dell'Ordinamento Giudiziario Somalo, e precisamente in base all'art. 149 di quest'ultimo, si provvedeva a nominare per il territorio del Governo del Harar alcuni avvocati quali Amministratori Giudiziari, e ciò con il decreto del Governatore locale n. 570, in data 8 giugno 1939. ⁶⁸⁾

Infine non va dimenticata la istituzione, con il D.G.G. 13 aprile 1940, n. 719 ⁶⁹⁾, di un Tribunale Speciale, cui il Governatore Generale provvedeva avvalendosi della facoltà al riguardo conferitagli dalla legge organica dell'Africa Orientale Italiana del 1936 (art. 6), per gravi motivi di ordine pubblico, al fine di procedere in Ticcio (territorio del Governo del Harar) al giudizio di « ribelli » catturati nella zona degli Arussi, secondo le norme ed applicando le pene del Codice penale per l'Esercito per il tempo di guerra.

Questo era l'Ordinamento della giustizia in vigore allora nel territorio hararino, e che conteneva norme che, nella sostanza, rimanevano informate al tradizionale concetto italiano, nella politica e nell'azione di governo coloniale, più volte messo in rilievo e sottolineato, del rispetto e della conservazione, nei noti limiti consentiti dell'ordine pubblico e dai principi generali della civiltà, del costume e delle tradizioni locali, che, come l'esperienza aveva dimostrato, non potevano, specialmente, nel campo dell'amministrazione della giustizia, essere trascurati. Tanto valeva a spiegare la istituzione ed il funzionamento della Corte di Assise ⁷⁰⁾, sotto la presidenza di un magistrato anche per i sudditi coloniali, e la partecipazione ad essa di due elementi locali, di religione eguale a quella dell'imputato, al fine di un'adeguata comprensione e giusta valutazione di quella che poteva essere stata nella perpetrazione dei più gravi delitti, suscitatori del maggiore allarme sociale, l'influenza del costume locale.

Come leggevasi nella relazione sull'amministrazione della giustizia di quei tempi, « ormai completa nei quadri e sempre meglio organizzata, la Giustizia funziona in tutto il territorio e risponde a tutte le esigenze.

« Il Magistero penale, che è quello che particolarmente si impone agli occhi della massa, procede con ritmo sempre crescente specie per i più gravi reati. Si è avvertita pertanto una sensibile diminuzione nella criminalità, dovuta anche alla progressiva penetrazione degli organi di Polizia ai quali può dirsi che nulla ormai sfugga di quanto di grave accade in materia di reati nel territorio del Governo.

« Non meno confortante è il bilancio della attività giudiziaria nel campo civile ».

Per quanto concerneva l'organizzazione carceraria, la sopradetta relazione riferiva: « In tutto il territorio esiste un solo carcere giudiziario, e precisamente in Harar: in esso sono collocati sia i detenuti civili che quelli militari. Il personale di custodia è costituito da un Nucleo di CC. RR. Vi sono inoltre, per i detenuti indigeni, 36 agenti di custodia indigeni comandati da un buluk-basci e da 5 muntaz.

« Il numero dei detenuti nelle carceri giudiziarie al 31 marzo 1939 era di 434.

« I detenuti sono quasi tutti in attesa di giudizio, dato che i condannati vengono normalmente avviati al Carcere Centrale di Mogadiscio, per l'espiatione della pena, quando essa superi un anno.

« I prigionieri sono normalmente impiegati nella esecuzione di lavori di manutenzione delle strade e degli stabili demaniali. Su richiesta di privati essi vengono impiegati anche per altri lavori, dietro pagamento di un compenso giornaliero di L. 1,50 versato all'erario.

« Particolarmente curata è stata la sistemazione sanitaria: esiste una stazione di bonifica fissa, munita di stufa « Giannoli » che funziona quindicinalmente per la disinfestazione e disinfezione dei carcerati e dei locali.

« A Dire Davaa esiste un carcere adatto soltanto a detenuti indigeni, capace di ospitare al massimo 60-70 detenuti. Il servizio sanitario viene disimpegnato dal reparto ospedaliero per indigeni.

« In alcune altre località del Governo, quali Giggiga, Asba Littoria, Ticcio, Adama, Goba, e Ghigner, esistono dei locali adibiti a carcere ma essi non possono essere considerati veri e propri istituti di pena; da tali località infatti i detenuti vengono al più presto avviati alle carceri del capoluogo. » ⁷¹⁾

7. — L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL TERRITORIO DEL GOVERNO DEI GALLA E SIDAMA.

Anche per il territorio del Governo dei Galla e Sidama, come era prescritto dalla disposizione dell'art. 63 della legge organica dell'Africa Orientale Italiana del 1936, veniva applicato, come per il territorio del Governo del Harar, l'Ordinamento Giudiziario allora in vigore nella Somalia e che nei primi tempi della formazione dell'Africa Orientale Italiana — come è stato già esaminato — era

quello approvato con il R.D. 8 giugno 1911, n. 937, successivamente modificato dal D. Luog.le 1° settembre 1918, n. 1422 e dal R.D. 20 dicembre 1923, n. 3036.

E così nel luglio 1936 si istituiva l'Ufficio del Giudice della Colonia provvedendosi altresì ad assegnare, sia pure a titolo temporaneo, il Giudice medesimo, il Cancelliere e l'Ufficiale Giudiziario addetti al suo Ufficio, nonché a nominare gli Assessori, cittadini italiani e sudditi coloniali, necessari al funzionamento della Corte di Assise.

Nelle varie Residenze in cui veniva a mano a mano suddiviso ed organizzato il territorio del Governo, si provvedeva, altresì, ad affidare l'amministrazione della giustizia ai Residenti, sia nei confronti dei cittadini italiani che dei sudditi coloniali.

Ma ben presto si doveva constatare, come si rilevava peraltro dalla relazione contenuta negli Annali dell'Africa Italiana pubblicata a cura del Ministero dell'Africa Italiana ⁷²), che l'Ordinamento Giudiziario Somalo non si prestava troppo bene ad essere applicato in un territorio abitato da genti tanto diverse sia dal punto di vista etnico che da quello religioso e giudiziario. Vi erano, infatti, numerosi gruppi di Galla, Conso, Burgi, di religione pagana, presso cui la giustizia era amministrata in prima istanza da un Consiglio di Anziani (sistema opposto a quello somalo, imperniato sul giudice unico, il Qadi), mentre i nuclei somali, amara, tigrini, e gli abissini in genere, erano bensì avvezzi ad un giudice unico, il *Dagna*, che però rendeva giustizia secondo le norme del diritto abissino e con una procedura ben diversa da quella adottata dall'Italia. I giudizi di seconda istanza erano invece dati, anche presso le popolazioni pagane, col sistema collegiale, mentre gli abissini avevano ancora il giudice unico, l'*Uomber*, assistito però da vari assessori, gli *Emmang*.

Si era imposto, quindi, il duplice problema di decidere quali questioni si dovessero lasciare da risolvere ai giudici locali, e quello, ben più complesso, da quali organi giudiziari si dovessero far giudicare le controversie miste, tra sudditi di religione e stirpe diversa.

Ora, mentre l'Ordinamento Giudiziario eritreo prevedeva espressamente i giudizi misti, demandandoli alla cognizione dell'Autorità Regionale, l'Ordinamento Giudiziario somalo, che si sarebbe dovuto applicare nel territorio del Governo dei Galla e Sidama, deferiva il giudizio penale tra musulmani e non musulmani al Residente soltanto su richiesta di una delle parti.

« Se tali difficoltà si incontravano » — testualmente recitava la sopraddetta relazione — « già nella parte del territorio inizialmente occupata, ben altre se ne potevano prevedere in regioni abitate da

popolazioni barbare e probabilmente accostumate a principi che nessuna legislazione civile avrebbe potuto, sia pure parzialmente, accogliere e confermare: ed in questo l'Ordinamento somalo non offriva alcuna soluzione, non permettendo di affidare ai Commissari ed ai Residenti cause penali che lo richiedessero per motivi di opportunità e di ordine pubblico, come invece ammetteva quello eritreo ».

Allo scopo di eliminare tutte queste difficoltà, contemporaneamente all'occupazione militare del territorio, il Generale Carlo Geloso, in qualità di Governatore dei Galla e Sidama, con proprio decreto in data 15 luglio 1936, n. 5, datato ancora da Mega, provvedeva ad emanare disposizioni provvisorie per l'applicazione dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia nel territorio del Commissariato dei Borana ⁷³), predisponendo alcune opportune modificazioni relative al modo di applicare le consuetudini locali e di adattarle all'Ordinamento Giudiziario somalo.

Si stabiliva, pertanto, che nei giudizi civili e penali in prima istanza tra sudditi dell'Africa Orientale Italiana, ed assimilati di religione pagana, che fossero di competenza dei Qadi, questi ultimi dovevano essere sostituiti da Capi o Notabili indigeni riconosciuti, di religione pagana, i quali potevano farsi assistere da Consigli di Anziani a seconda delle consuetudini locali.

Nei giudizi civili tra sudditi dell'Africa Orientale Italiana ed assimilati di religione pagana che fossero di competenza del Tribunale Indigeno, quest'ultimo organo era costituito da un Capo o Notabile indigeno riconosciuto, di religione pagana, che lo presiedeva e di altri due Notabili della stessa religione. Il Tribunale poteva farsi assistere, con voto consultivo, da altri Capi o Notabili della stessa religione, a seconda delle consuetudini locali.

Nei giudizi penali, sempre tra sudditi dell'Africa Orientale Italiana ed assimilati di religione pagana che fossero di competenza del Tribunale Indigeno, quest'ultimo era costituito dal Residente che lo presiedeva, e da due Capi o Notabili indigeni riconosciuti di religione pagana. Il Presidente aveva facoltà di aggregare al Tribunale, con voto consultivo, altri Capi o Notabili della stessa religione.

Il Tribunale Indigeno sopraddetto sia in materia civile che penale era costituito, volta per volta, dal Residente (art. 2).

Nei giudizi civili e penali tra sudditi dell'Africa Orientale Italiana ed assimilati di religione cristiana che fossero di competenza dei Qadi, questi giudici erano sostituiti, in prima istanza dai *Dagna*, nominati dal Governatore.

Nei giudizi civili tra le stesse persone di religione cristiana che fossero di competenza del Tribunale Indigeno, quest'ultimo era costituito da un *Uomber* che lo presiedeva, nominato dal Governatore, e da due Notabili di religione cristiana, scelti, volta per volta, dal Residente.

Nei giudizi penali il Tribunale Indigeno era costituito dal Residente che lo presiedeva, dall'*Uomber* nominato dal Governatore per i giudizi civili e da un Notabile indigeno di religione cristiana scelto volta per volta dal Residente.

Il Presidente poteva fare assistere alle sedute del Tribunale Indigeno, con voto consultivo, altri Notabili di religione cristiana (art. 3).

Quando le parti erano di religioni differenti i giudizi erano devoluti in prima istanza, sia in materia civile che penale, alla competenza del Residente, salvo diverso accordo delle parti (art. 4).

Se le parti erano di stirpi differenti ancorché di eguale religione, i relativi giudizi erano devoluti in prima istanza, sia in materia civile che penale, alla competenza del Residente, quando uno dei contendenti ne facesse richiesta. Rimaneva però fermo l'obbligo dell'applicazione del diritto indigeno (art. 5).

Il Residente, nei giudizi con parti aventi religioni differenti e di stirpi pure differenti, poteva fare assistere all'udienza Capi o Notabili Indigeni, da lui scelti fra gli appartenenti alle varie religioni e stirpi stesse, al fine di consultarsi nell'interpretazione e nella applicazione del diritto indigeno (art. 6).

Nel decreto in esame, si dava anche la definizione di Notabile Indigeno: con tale denominazione si intendeva, infatti, un individuo che era tenuto in particolare estimazione dalle popolazioni (art. 7).

Si stabiliva, ancora, che i giudici indigeni non potessero, in materia penale applicare pene che risultassero in contrasto con i principi « del vivere civile » (art. 8).

Con apposita Circolare ⁷⁴, infine, il Governo locale dava chiare disposizioni al Commissario ed ai dipendenti Residenti, affinché con particolari istruzioni applicassero il sopracitato decreto del Governatore 15 luglio 1936, n. 5, sottolineando l'opportunità di evitare il più possibile che le Autorità Giudiziarie locali emettessero giudizi sia in materia civile, sia in quella penale che fossero in contrasto con i principi fondamentali della legislazione italiana.

Inoltre, con il decreto in data 2 gennaio 1937, n. 15, il Governatore dei Galla e Sidama provvedeva ad estendere a tutto il territorio compreso nella giurisdizione del Commissariato del Sidama, il sopraricordato decreto n. 5 del 15 luglio 1936 sull'applicazione

dell'Ordinamento Giudiziario somalo nel territorio posto sotto la giurisdizione del Commissariato dei Borana. ⁷⁵)

Successivamente, però, si constatava ⁷⁶) che in molte regioni le giurisdizioni statali etiopiche avevano integralmente sostituito le istituzioni giudiziarie locali ove si trattasse di questioni che avessero appena una certa importanza; gli stessi musulmani si rivolgevano, per tutte le controversie civili e penali ai giudici governativi abissini, mentre sottoponevano al Qadi soltanto le controversie in materia di matrimonio e di divorzio, di carattere piuttosto religioso, mentre ancora le popolazioni Arussi preferivano talora addirittura rivolgersi, per le controversie più complicate, a qualche loro stregone anziché al Qadi.

Di fronte a queste così varie esigenze, allo scopo di adattare sempre di più l'Ordinamento Giudiziario somalo ad esse e tenendo conto dei vari diritti locali, venivano emanati i decreti governatoriali n. 105 in data 10 aprile 1937, relativo all'« Amministrazione della Giustizia nei territori dell'Ometo e dei Giangerò », e n. 106, in pari data, concernente l'« Amministrazione della Giustizia nei territori del Commissariato del Gimma » ⁷⁷).

Il primo, concernente il territorio del Commissariato degli Ometo (comprendente: Uollamo, Borodda, Cucciai, Gamo, Gofa, Zala, Conta, Cullo, Dauro, Malo, Docco e Bosceto) ed il territorio dei Giangerò compreso nel Commissariato del Gimma, introduceva alcuni adattamenti all'Ordinamento Giudiziario somalo, confacenti alle popolazioni stanziato su quei territori.

L'art. 2 di tale primo decreto, prescriveva che nei giudizi civili e penali di prima istanza fra sudditi dell'Africa Orientale Italiana di razza abissina che fossero di competenza dei Qadi a tenore dell'Ordinamento Giudiziario somalo, i Qadi erano sostituiti da *Dagna* abissini nominati dal Governatore.

Nei giudizi civili fra gli stessi sudditi che fossero di competenza del Tribunale Indigeno, quest'ultimo doveva essere costituito da un *Uomber* abissino, di nomina governatoriale, che lo presiedeva, e da Notabili abissini pure di nomina governatoriale.

Nei giudizi penali, invece il Tribunale doveva essere costituito dal Residente che lo presiedeva, dall'*Uomber* abissino nominato dal Governatore per i giudizi civili e da un Notabile abissino pure di nomina governatoriale.

I *Dagna* e il Presidente del Tribunale Indigeno potevano fare assistere alle udienze esperti di diritto consuetudinario con voto soltanto consultivo.

Il successivo art. 3 stabiliva che, nei limiti di competenza fissati dall'Ordinamento Giudiziario somalo, la giustizia di prima istanza fra sudditi dell'Africa Orientale Italiana di religione musulmana, senza alcuna distinzione di razza, doveva essere amministrata in prima istanza dai Qadi nominati con decreto governatoriale, ed in seconda istanza dai Tribunali Indigeni costituiti, in sede civile, da un Qadi dei Qadi con funzioni di Presidente, e da due Qadi o Notabili musulmani; e in sede penale, dal Residente, con funzione di Presidente, dal Qadi dei Qadi e da un altro Qadi o Notabile musulmano.

I componenti indigeni dei Tribunali Indigeni erano sempre di nomina governatoriale: il Governatore poteva però nominare un solo Qadi e costituire un solo Tribunale Indigeno per più Residenze ed anche stabilire che la giustizia fra musulmani fosse amministrata dai Qadi e dai Tribunali Indigeni per musulmani istituiti nei Commissariati vicini.

I Qadi e i Presidenti del Tribunale Indigeno potevano sempre fare assistere alle udienze, con voto consultivo, esperti di « diritto musulmano sciaraitico » e consuetudinario.

L'art. 4 prescriveva che nei giudizi civili e penali di prima istanza fra sudditi coloniali ed assimilati non rientranti nelle categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3, cioè o di razza abissina oppure di religione musulmana indipendentemente da ogni razza, che fossero devoluti alla competenza dei Qadi a tenore dell'Ordinamento Giudiziario somalo, i Qadi stessi dovevano essere sostituiti dai Capi di Distretto (*Uaraba, Abbacorò, ecc.*) appositamente incaricati di funzioni giudiziarie mediante decreto governatoriale.

Nei giudizi civili fra sudditi, come testé qualificati, il Tribunale Indigeno competente era composto del Principale Capo Indigeno (*Balabbat*) del territorio della Residenza, che lo presiedeva, e da altri due Capi o Notabili.

Nei giudizi penali fra gli stessi sudditi il competente Tribunale Indigeno era costituito dal Residente che lo presiedeva, dal Presidente del Tribunale Indigeno civile, e da un altro Capo o Notabile.

I Giudici di prima istanza ed il Presidente del Tribunale Indigeno potevano sempre fare assistere alle udienze esperti di diritto indigeno ma con voto consultivo: tutti i componenti del detto Tribunale dovevano essere nominati con decreto governatoriale (art. 4).

Quando le parti fossero state di diversa religione o stirpe, sempre che le stesse non fossero state d'accordo per adire una delle giurisdizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4, le relative controversie in prima istanza, in materia civile e penale di competenza del Qadi a tenore

dell'Ordinamento Giudiziario somalo erano devolute al giudizio competente del Residente.

Ancorché di eguale religione e stirpe, le parti potevano sempre, di comune accordo, adire la giurisdizione del Residente, anziché quelle di cui agli artt. 2, 3 e 4, sempre che il giudizio non riguardasse una questione di stato personale o di diritto religioso, familiare o successorio musulmano. In tal caso il Tribunale Indigeno che doveva giudicare in seconda istanza era composto del Commissario con funzioni di Presidente, e di due Notabili indigeni di sua scelta.

In tutti questi giudizi era sempre obbligatoria l'applicazione del diritto indigeno, mentre i Residenti ed il Commissario potevano fare assistere alle udienze, per consultarli, Notabili esperti del diritto indigeno (art. 5).

L'art. 6 ammetteva che le parti potessero sottoporre le loro controversie, anziché alle Autorità Giudiziarie, ad arbitri e conciliatori di loro libera scelta e secondo il diritto consuetudinario.

Infine l'art. 7, a garantire l'esatta osservanza delle regole di competenza, prescriveva che i giudici indigeni, prima di esercitare l'azione penale ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento Giudiziario somalo, del 1911, ne riferissero, trasmettendo gli atti relativi, al Residente, il quale rimetteva il giudizio alla competente Autorità Giudiziaria.

Il secondo decreto in data 10 aprile 1937, n. 106 sempre del Governatore dei Galla e Sidama, veniva emanato, come leggevasi nelle premesse dello stesso decreto, in via provvisoria, « per l'applicazione dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia nel territorio posto sotto la giurisdizione del Commissariato del Gimma, tenendo conto dei vari diritti locali ».

Gli adattamenti, pertanto, che si introducevano all'Ordinamento Giudiziario somalo del 1911 e successive modifiche, riguardavano i seguenti territori: Gimma, Ghera, Gomma, Gima e Lummu, escluso il territorio dei Giangero che era compreso nel Commissariato del Gimma, e concernevano i seguenti punti, appositamente dallo stesso decreto messi in evidenza.

1) « *Giustizia fra musulmani* ». Nei limiti di competenza stabiliti dall'Ordinamento Giudiziario somalo, per i sudditi coloniali ed assimilati di religione musulmana la giustizia era amministrata in prima istanza da Qadi nominati con decreto governatoriale. Per i giudizi civili in seconda istanza fra gli stessi sudditi ed assimilati, era costituito, per tutto il Commissariato del Gimma, un unico Tribunale Indigeno, con sede in Gimma, composto di un Qadi

dei Qadi che funzionava da Presidente, e di altri due Qadi o Notabili musulmani, tutti di nomina governatoriale.

Per i giudizi penali di seconda istanza, sempre fra le stesse persone, era, del pari, costituito per tutto il Commissariato del Gimma, un unico Tribunale Indigeno con sede in Gimma, composto del Residente con funzioni di Presidente, del Qadi dei Qadi e di un altro Qadi o Notabile musulmano con decreto governatoriale.

I Qadi ed il Presidente del Tribunale Indigeno potevano fare assistere alle sedute, con voto consultivo, esperti di « diritto musulmano sciaraitico » e consuetudinario.

2) « *Giustizia fra sudditi di razza abissina* ». Nei giudizi civili e penali di prima istanza fra sudditi ed assimilati di razza abissina, ma non di religione musulmana, di competenza dei Qadi, quest'ultimi erano sostituiti da *Dagna* abissini, di nomina governatoriale.

Nei giudizi civili fra gli stessi sudditi di competenza del Tribunale Indigeno, questo era unico in tutto il territorio del Commissariato del Gimma, escluso il territorio del Giangero ed era costituito da un *Uomber* abissino di nomina governatoriale che lo presiedeva e da due Notabili abissini, pure di nomina governatoriale. Nei giudizi penali, invece, il Tribunale Indigeno, unico per tutto il territorio del Commissariato del Gimma escluso il territorio del Giangero, era costituito dal Residente del Gimma che lo presiedeva, dal *Uomber* del Tribunale Indigeno civile, e da un Notabile abissino di nomina governatoriale.

I *Dagna* e il Presidente del Tribunale Indigeno potevano fare assistere alle udienze esperti di diritto consuetudinario con voto consultivo.

3) « *Giudizi misti — Giudizi del Residente, ecc.* »: i giudizi civili e penali di prima istanza di competenza del Qadi a tenore dell'Ordinamento Giudiziario somalo erano devoluti alla competenza del Residente, quando le parti erano di diversa religione e stirpe, sempre che le parti stesse non fossero d'accordo per adire una delle giurisdizioni di cui ai numeri 1 e 2.

Ancorché di eguale religione e stirpe, le parti potevano sempre di comune accordo adire la giurisdizione del Residente, anziché quelle di cui ai numeri 1 e 2 a condizione che il giudizio non concernesse una questione di stato personale o di diritto religioso, familiare o successorio musulmano.

In tal caso, il Tribunale Indigeno che doveva giudicare in seconda istanza era composto del Commissario, con funzioni di Presidente, e di due Notabili Indigeni di sua scelta.

Era obbligatoria comunque l'applicazione del diritto indigeno, ed i Residenti e il Commissario potevano fare assistere alle udienze, per consultarli, Notabili esperti di diritto indigeno.

4) « *Giudizi arbitrati* ». Le parti avevano facoltà di sottoporre le loro controversie ad arbitri e conciliatori di loro libera scelta, e secondo le norme del diritto consuetudinario.

L'art. 6 ripeteva quanto era stato già prescritto nell'art. 7 del precedente decreto governatoriale n. 105.

Successivamente, il Governatore dei Galla e Sidama, riteneva opportuno esentare temporaneamente i sudditi coloniali dal pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie, allo scopo di permettere ai meno abbienti di « adire la giustizia per far valere i loro diritti e di far conoscere ed apprezzare il funzionamento dei nostri organi giudiziari in tutti gli strati della popolazione, oltreché a regolarizzare tutte quelle esenzioni che erano state concesse in via di fatto nel primo periodo dell'occupazione ».

E così, con decreto in data 16 aprile 1937, n. 110⁷⁸), disponeva che a decorrere dal 1° giugno 1936, tutti gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi civili e commerciali promossi e da promuovere davanti ai « Giudici indigeni » di prima istanza, ai Residenti quando li sostituivano ed ai Tribunali Indigeni, dovevano essere esenti da ogni spesa e tassa giudiziaria.

Poiché, intanto, alcune zone del territorio del Governo non erano state ancora ripartite amministrativamente, non essendo ancora stati in esse istituiti i Commissariati e le Residenze relativi, con decreto governatoriale n. 111 del 16 aprile 1937⁷⁹), le funzioni giudiziarie che erano state attribuite al Commissario ed al Residente dall'Ordinamento Giudiziario somalo e dai decreti governatoriali n. 105 e n. 106 testé esaminati, venivano attribuite rispettivamente al Comandante del Settore Militare ed al Capo dell'Ufficio Politico del Governo.

Vanno anche ricordati i seguenti provvedimenti relativi alle norme di adattamento del primo periodo, quando cioè era ancora in vigore l'Ordinamento Giudiziario somalo del 1911⁸⁰):

1) D.G. Galla e Sidama, 17 aprile 1937, n. 116, concernente la nomina di Qadi e dei componenti il Tribunale Indigeno di Gimma;

2) D.G. Galla e Sidama, 17 aprile 1937, n. 117, concernente il conferimento di funzioni giudiziarie e costituzione del Tribunale Indigeno della Residenza di Soddu;

3) D.G. Galla e Sidama, 19 aprile 1937, n. 118, concernente la nomina di *Dagna* per la Residenza di Gimma;

4) D.G. Galla e Sidama, 10 aprile 1937, n. 119, concernente la nomina di membro del Tribunale Indigeno di Soddu.

L'adattamento, che tutti i provvedimenti or ora esaminati o ricordati cercavano di attuare per rendere efficace e rispondente alle esigenze di vita delle popolazioni l'amministrazione della giustizia, anche se era di natura temporanea, in quanto la situazione politico-amministrativa, mano a mano, si andava regolarizzando, trovava comunque un'applicazione più sollecita ed aderente alla realtà attraverso apposite Circolari, in particolare quelle in data 21 luglio e 30 novembre 1937 dell'Ufficio del Giudice dei Galla e Sidama, con le quali si davano opportune istruzioni, soprattutto in materia penale, al fine di agevolare, il più possibile, ai funzionari l'esercizio delle funzioni giudiziarie in quel territorio, così vario di ambiente sociale e religioso. ⁸¹⁾

Va ricordata anche la istituzione, in questo periodo di tempo, di una Scuola di Studi Islamici (*Dar al-ulum al-islamia*) in Gimma, con il decreto in data 16 luglio 1937, del Governatore dei Galla e Sidama: a tale Scuola, che comprendeva quattro corsi annuali, erano ammessi i sudditi dell'Africa Orientale Italiana di religione musulmana che avessero completato l'insegnamento del Corano. ⁸²⁾

Nel frattempo si riteneva l'opportunità di ravvicinare ed amalgamare il sistema sull'amministrazione della giustizia nel territorio del Commissario del Sidama con quello adottato nel territorio degli Ometo e dei Giangero, tenendo conto delle differenze esistenti fra i vari diritti consuetudinari locali, e di modificare altresì la composizione, in determinati casi, del Tribunale Indigeno anche nel territorio del Gimma.

A tal fine il Governatore dei Galla e Sidama, emanava i seguenti decreti ⁸³⁾:

1) D.G., in data 20 settembre 1937, n. 397, contenente norme per l'amministrazione della giustizia nel territorio del Commissariato del Sidama;

2) D.G. in data 10 settembre 1937, n. 398 concernenti alcune modificazioni all'art. 5 del precedente D.G. n. 105 del 10 aprile 1937 sull'amministrazione della giustizia nei territori dell'Ometo e dei Giangero;

3) D.G., in data 21 settembre 1937, n. 396, concernente alcune modificazioni all'art. 4 del precedente D.G. n. 106 del 10 aprile 1937 sull'amministrazione della giustizia nel territorio del Commissariato del Gimma.

Con il primo decreto si disponeva innanzi tutto l'abrogazione del precedente decreto governatoriale n. 15 in data 2 gennaio 1937, (v. retro pag. 302) con il quale si era esteso a tutto il territorio compreso nella giurisdizione del Commissariato del Sidama il decreto governatoriale n. 5 del 15 luglio 1936, sull'applicazione dell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1911 nel territorio posto sotto la giurisdizione del Commissariato dei Borana.

Per quanto concerneva poi i giudizi civili e penali di prima istanza fra i sudditi dell'Africa Orientale Italiana di razza abissina che fossero devoluti alla competenza dei Qadi a tenore dell'Ordinamento Giudiziario somalo stesso, si prescriveva che i Qadi medesimi dovevano essere sostituiti da *Dagna* abissini di nomina governatoriale.

Per i giudizi civili fra gli stessi sudditi che fossero di competenza del Tribunale Indigeno, veniva istituito in Dalle un Tribunale Indigeno che prendeva il nome di *Tribunale Civile per i giudizi di seconda istanza fra abissini*, il quale era costituito da un *Uomber* abissino, di nomina governatoriale, che lo presiedeva, e da due *Notabili* abissini pure di nomina governatoriale.

Per i giudizi penali, sempre fra gli stessi sudditi, era pure istituito in Dalle un Tribunale Indigeno che prendeva il nome di *Tribunale Penale per i giudizi di seconda istanza fra abissini*, che era costituito dal Residente di Dalle, che lo presiedeva, dal *Uomber* nominato dal Governatore per i giudizi civili e da un *Notabile* abissino pure di nomina governatoriale, scelto fra i due *Notabili* abissini nominati per i giudizi civili.

I *Dagna* ed i Presidenti del Tribunale Civile e del Tribunale Penale di seconda istanza per abissini, potevano sempre fare assistere alle udienze, con voto consultivo, persone esperte nel diritto consuetudinario (art. 3).

Nei limiti di competenza stabiliti dall'Ordinamento Giudiziario somalo, la giustizia di prima istanza fra sudditi ed assimilati di religione musulmana, senza distinzione di razza era amministrata in prima istanza da Qadi nominati con decreto governatoriale.

Per i giudizi civili fra gli stessi sudditi era istituito in Dalle un Tribunale Indigeno che prendeva il nome di *Tribunale Sciaraitico Superiore Civile*, costituito da un Qadi dei Qadi con funzioni di Presidente, e da due Qadi o *Notabili* musulmani di nomina governatoriale.

Per i giudizi penali, invece, sempre in Dalle era istituito un Tribunale Indigeno che prendeva il nome di *Tribunale Sciaraitico Superiore Penale*, costituito dal Residente di Dalle che lo presiedeva,

dal Qadi dei Qadi per i giudizi civili e da un Qadi o Notabile musulmano nominato dal Governatore. I Presidenti dei due Tribunali Sciaraitici Superiori potevano fare assistere alle udienze, con voto consultivo, persone esperte del « diritto musulmano sciaraitico » o consuetudinario (art. 4).

Nei giudizi civili e penali di prima istanza fra sudditi non abissini e non musulmani (questi ultimi senza distinzione di razza), devoluti alla competenza dei Qadi a tenore dell'Ordinamento Giudiziario somalo, i Qadi erano sostituiti dai Capi di Distretto o di tribù nominati con decreto governatoriale.

Nei giudizi civili fra gli stessi sudditi, cioè non abissini e non di religione musulmana, di competenza del Tribunale Indigeno, questo era costituito nella sede di ogni Residenza da un Capo o da un Notabile nominato dal Governatore e da due membri nominati stabilmente o volta per volta dal Residente stesso. Questo Tribunale indigeno prendeva il nome di *Tribunale Residenziale Civile per giudizi di seconda istanza fra aborigeni*.

Nei giudizi penali fra gli stessi sudditi di cui sopra, sempre di competenza del Tribunale Indigeno, questo era costituito nella sede di ogni Residenza dal Residente che lo presiedeva, dal Presidente del Tribunale Residenziale civile e da un altro Capo o Notabile nominato stabilmente o volta per volta dal Residente. Questo Tribunale Indigeno prendeva il nome di *Tribunale Residenziale Penale per i giudizi di seconda istanza fra aborigeni*.

I giudici di prima istanza e i Presidenti dei Tribunali di seconda istanza potevano fare assistere alle udienze persone esperte nel diritto indigeno, con voto consultivo (art. 5).

Quando le parti erano di diversa religione e stirpe, sempre che le parti stesse non fossero d'accordo per adire una delle precedenti tre giurisdizioni, i giudizi civili e penali di prima istanza di competenza dei Qadi a tenore dell'Ordinamento Giudiziario somalo erano devoluti alla competenza del Residente.

Ancorché fossero di eguale religione e di eguale stirpe, le parti potevano, sempre però di comune accordo, adire la giurisdizione del Residente anziché quelle proprie stabilite, purché il giudizio non concernesse una questione di stato personale o di diritto religioso, familiare o successorio musulmano.

In tali casi il Tribunale Indigeno, che doveva giudicare in seconda istanza, era composto dal Commissario, con funzioni di Presidente, e di due cittadini italiani di sua scelta, e prendeva il nome di *Tribunale di seconda istanza per i giudizi misti*.

In tutti questi giudizi devoluti ai Residenti o al Commissario era sempre obbligatoria l'applicazione del diritto indigeno; a tal fine i Residenti e il Commissario potevano fare assistere alle udienze, per consultarli, Notabili ed esperti del diritto indigeno stesso (art. 6).

Era, del pari, come nei precedenti decreti in materia, conservata alle parti la facoltà di sottoporre le loro controversie ad arbitri e a conciliatori secondo il diritto consuetudinario (art. 7).

Per converso, i giudici indigeni non potevano, in materia penale applicare pene « in contrasto con i principi del vivere civile ».

Inoltre, ad evitare possibili errori di competenza, gli stessi giudici indigeni, prima di esercitare l'azione penale di cui all'art. 22 dell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1911, dovevano riferire trasmettendo gli atti relativi, al Residente, il quale rimetteva, con proprio provvedimento il giudizio alla competente Autorità Giudiziaria.

Con il secondo decreto governatoriale, n. 398, in data 10 settembre 1937, ci si limitava a modificare il terzo comma dell'art. 5 del decreto governatoriale n. 105 del 10 aprile 1937, secondo il quale nei casi in cui il Tribunale Indigeno di seconda istanza era composto del Commissario e di due Notabili indigeni di sua scelta, anziché i due Notabili, partecipavano al Tribunale due cittadini italiani scelti dal Commissario stesso che manteneva la presidenza.

Con il terzo decreto governatoriale n. 396 del 21 settembre 1937 si provvedeva del pari ad introdurre la stessa modificazione e si sostituivano ai due Notabili due cittadini italiani nel Tribunale Indigeno di seconda istanza per il territorio del Commissariato del Gimma, così come era stato disposto per i territori dell'Ometo e del Giangero col precedente decreto governatoriale n. 398.

Successivamente nel maggio del 1938 andava in vigore ⁸⁴⁾ l'Ordinamento Giudiziario somalo approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638, ed esteso al territorio del Governo dei Galla e Sidama in base all'art. 63 della legge organica per l'Africa Orientale Italiana: ma anche tale nuovo Ordinamento Giudiziario non risolveva affatto tutti gli innumerevoli e delicati problemi giudiziari derivanti dalla coesistenza nel sopraddetto territorio di gruppi di popolazioni profondamente diversi fra loro per tradizioni di vita sociale e per religione.

D'altra parte, mentre la legge organica del 1936 agli artt. 31 e 50 proclamava il principio della garanzia e del rispetto assoluto delle religioni e dell'applicazione nei confronti di ogni suddito dell'Africa Orientale Italiana della legge propria della sua religione, del suo paese e della sua stirpe, l'Ordinamento Giudiziario somalo

del 1935 non prevedeva menomamente tutte queste situazioni giuridiche.

Né, d'altronde, avrebbe potuto prevederle, poiché esso era stato preparato e doveva servire esclusivamente per la Somalia: ma mentre poteva essere applicata, così come lo era in effetti, puramente e semplicemente e senza alcuna modifica, la parte che concerneva l'amministrazione della giustizia per i cittadini italiani ed assimilati (ed eguale considerazione vale per il territorio del Harar, più indietro esaminato), non altrettanto facile si rendeva la sua applicazione nei confronti dei sudditi coloniali ed assimilati.

Infatti, mentre la Somalia era abitata da una popolazione omogenea soprattutto per quanto riguardava la religione, nel Galla e Sidama, come anche nel Harar, la coesistenza invece di gruppi etnici eterogenei per religione, per costumi, tradizioni e consuetudini, non poteva fare a meno che richiedere l'emanazione di norme apposite che, in attesa di un appropriato Ordinamento Giudiziario, regolassero, in via di adeguamento e di adattamento, le norme dell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935, così come si era già provveduto, fin dai primi tempi della costituzione del Governo, a proposito dell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1911 e sue successive modificazioni.

Si addiveniva così ad un nuovo ordinamento della materia, emanandosi, con il decreto del Governatore Generale in data 27 agosto 1938, n. 1003⁸⁵), altre disposizioni provvisorie di coordinamento relative « all'applicazione nel territorio dei Galla e Sidama dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, apportando alcuni adattamenti nei confronti della popolazione indigena di religione cristiana e pagana ».

Tali norme non facevano che ripetere nel loro identico contenuto quelle previste nel D.G. 30 maggio 1938, n. 656 che adattava al territorio del Harar l'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935, per la parte relativa alla popolazione indigena di religione cristiana e pagana.

Si fa pertanto espresso rinvio a quanto si è esposto in precedenza (v. retro pag. 294), con due sole eccezioni.

I due DD.GG.GG., di cui sopra n. 656 del 30 maggio 1938 relativo al Governo del Harar e n. 1003 del 27 agosto 1938 relativo al Governo dei Galla e Sidama, si differenziavano in quanto quest'ultimo conteneva la dichiarazione di non applicabilità, in materia penale, del n. 4 dell'art. 9 dell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935, che comprendeva, tra l'altro, nella competenza penale del Commissario Regionale la cognizione dei delitti commessi da sudditi

coloniali od assimilati di religione non musulmana, ovvero commessi in loro danno da sudditi coloniali od assimilati, salvo sempre il disposto degli artt. 12 (competenza Corte Assise) e 17 (competenza Tribunale Regionale) dello stesso Ordinamento Giudiziario somalo del 1935 (art. 9 del D.G.G. 27 agosto 1938, n. 1003).

Lo stesso decreto n. 1003, a differenza dell'altro n. 656, conteneva una disposizione con la quale le funzioni e le disposizioni, previste per i Qadi nell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia del 1935, si dovevano intendere estese rispettivamente ai *Dagna* ed ai *Capi Notabili pagani*, in quanto possibile e sempre che le norme del decreto in questione non prescrivessero diversamente (art. 13 del D.G.G. 27 agosto 1938, n. 1003).

Essendosi, successivamente, constatata « la non idoneità dei Qadi e Capi di quel territorio di esercitare le funzioni giurisdizionali d'ordine penale attribuite loro dall'ordinamento citato nelle premesse » — come leggevasi nelle premesse stesse del provvedimento — il Governatore Generale, con proprio decreto in data 15 novembre 1938, n. 1312⁸⁶), devolveva, nel Galla e Sidama, ai Residenti la competenza in materia penale che, in base all'art. 11, primo alinea dell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935⁸⁷) spettava ai Qadi ed ai Capi Indigeni in forza delle modificazioni precedentemente adottate.

Egualmente ai Residenti, quali Autorità Giudiziarie locali, veniva trasferita la competenza spettante alla Corte di Assise per giudicare dei delitti di rapina e di estorsione in concorso delle aggravanti di cui ai capoversi degli artt. 628 e 629 del codice penale italiano, commessi da sudditi od assimilati in danno di altri sudditi od assimilati, con il D.G.G. 24 luglio 1939, n. 684; così come si è già esaminato anche per i territori dei Governi dello Scioa, della Amara e del Harar (v. retro pag. 279, 291 e 297).

Se questa era l'organizzazione dell'amministrazione della giustizia che si era raggiunta intorno all'anno 1940, ben diversa era stata quella all'inizio dell'occupazione italiana.

« L'Ufficio del Giudice », come era stato riferito nella più volte richiamata raccolta degli Annali dell'Africa Italiana⁸⁸), « che aveva seguito le truppe operanti a Javello, ad Alghe ed a Uondo, si stabilizzò a Gimma nel febbraio 1937. Le funzioni di Giudice del Governo, che erano state tenute temporaneamente da un Consigliere di Cassazione che era anche maggiore di complemento, furono assunte successivamente da un magistrato di ruolo, mentre un altro ne giungeva come Vicegiudice; solo nell'ottobre però si ebbe un

cancelliere pure di ruolo, mentre temporaneamente tali funzioni erano state affidate a funzionari di Governo.

« Anche questo Ufficio, come tutti gli altri, dovette adattarsi nei primi tempi in locali di fortuna e tutt'altro che adatti allo scopo: ma è ormai, sin dal giugno 1938, sistemato in apposito fabbricato.

« Numerose furono e sono le difficoltà da affrontare nello svolgimento delle funzioni giudicatrici, difficoltà dovute non solo al fatto che la stessa struttura amministrativa del territorio era nei primi tempi in formazione, ma soprattutto alle grandi distanze esistenti ed alle difficoltà di comunicazione tra le località più lontane, specialmente nel periodo delle piogge; nonché alle profonde differenze di mentalità, di costumi, di lingua, di nomenclatura tra le varie regioni e popolazioni ».

8. - L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL GOVERNO DELL'ERITREA.

L'amministrazione della giustizia nel territorio della Colonia dell'Eritrea, assunta a seguito della costituzione dell'Africa Orientale Italiana, a Governo, era disciplinata dall'apposito Ordinamento Giudiziario, quello approvato con il R.D. 7 febbraio 1926, n. 342, e relativo Regolamento approvato con il D.G. 24 maggio 1926, n. 4379, in un primo tempo, e successivamente dall'Ordinamento Giudiziario approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1649, dei quali Ordinamenti già si è fatto disamina in altre parti, a cui, pertanto, si fa espresso rinvio.

Quest'ultimo Ordinamento Giudiziario del 1935 non subiva alcuna modificazione od adattamento, ma veniva applicato nel territorio del Governo dell'Eritrea, dopo la costituzione dell'Africa Orientale Italiana, così come era stato emanato per la Colonia dell'Eritrea.

Meritano, comunque, di essere ricordati, interessando l'amministrazione della giustizia, i seguenti provvedimenti:

1) decreto del Governatore dell'Eritrea, in data 23 febbraio 1937, n. 66⁸⁹), concernente la « disciplina sulla materia dei fitti », emanato in base all'art. 1 del R.D.L. 19 dicembre 1935, n. 2057, riguardante la revoca in Eritrea del R.D. 11 ottobre 1934, n. 2042 relativo alla riduzione delle pigioni.

Con il sopradetto decreto governatoriale, si regolava tutta la materia relativa ai contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione in corso alla data del decreto stesso, con esclu-

sione dei contratti aventi per oggetto immobili di nuova costruzione dichiarati abitabili dopo la data di esso, i quali rimanevano liberi da ogni vincolo di proroga o di pigione. Infatti le locazioni del primo tipo erano prorogate di diritto fino al 31 dicembre 1938.

Tutte le controversie che potevano sorgere al riguardo erano devolute ad una Commissione Arbitrale, istituita all'uopo per la città di Asmara, presieduta da un magistrato togato e composta di quattro membri ed un segretario, con sede presso il Tribunale della Colonia.

La Commissione veniva adita mediante ricorso da depositarsi nella segreteria, insieme ad un vaglia cambiario per l'importo di lire cinquanta a titolo di spese.

Entro dieci giorni dal deposito, il Presidente della Commissione fissava con decreto l'udienza per la discussione del ricorso ed ordinava che il ricorso ed il decreto fossero notificati alle parti a cura della Segreteria.

La Commissione ordinava, secondo i casi, la risoluzione della locazione, il rilascio dell'immobile o lo sfratto; essa decideva con criteri di equità, ma inappellabilmente.

2) Decreto del Governatore dell'Eritrea, in data 24 febbraio 1937, n. 67⁹⁰), che fissava la misura dei diritti di notariato: in base ad esso l'ammontare di tali diritti fino al massimo di lire quattordiecimila annue, lorde delle riduzioni e ritenute previste dalle leggi allora vigenti, doveva essere ripartito per due terzi al cancelliere incaricato delle funzioni di Notaio della Colonia, mentre il rimanente terzo, in parti eguali, ai funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria che avevano l'obbligo di coadiuvarlo nei servizi di notariato.

3) Decreto del Governatore dell'Eritrea, in data 12 giugno 1937, n. 680⁹¹), concernente il « divieto alla promiscuità di convivenza tra nazionali ed indigeni ». Con questo provvedimento si vietava, nel quadro dell'allora dilagante legislazione italiana in favore della razza, ai cittadini italiani ed agli stranieri europei di abitare nei quartieri popolati da sudditi coloniali, che per la città di Asmara erano quelli di Abbasciaul, Ghezza Brahani, Haddix Addi, Edoga Arbi ed Acria. Alle stesse persone era altresì vietato di dimorare nei villaggi dei sudditi coloniali siti nella periferia.

Parallelamente veniva disposto il divieto per i sudditi coloniali di affittare a cittadini italiani o stranieri locali siti nei villaggi e nei quartieri sopramenzionati.

I cittadini italiani e gli stranieri che all'epoca dell'emanazione del provvedimento dimoravano in tali locali dovevano allontanarsene entro otto giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra erano puniti ai sensi dell'art. 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) salve eventuali più gravi sanzioni di polizia.

4) R.D. 29 novembre 1937, n. 2442, relativo alla « istituzione di nuove sedi notarili nell'Africa Orientale Italiana »⁹²), con il quale per quanto concerneva il Governo dell'Eritrea, si istituiva, oltre a quelle già previste dall'Ordinamento Giudiziario allora in vigore, una sede notarile in Asmara, in aggiunta a quella già esistente in base al predetto Ordinamento, ed una in Massaua, riservando al Ministero per l'Africa Italiana la determinazione con decreto, delle circoscrizioni dei nuovi uffici.

5) R.D. 5 dicembre 1938, n. 2129, relativo al trasferimento di sedi notarili in Africa Orientale Italiana⁹³), con il quale, sempre per quanto concerneva il Governo dell'Eritrea, in considerazione che gli affari notarili di quel Governo erano stati accentrati quasi unicamente nel capoluogo, si trasferiva in Asmara, in aggiunta ai due posti ivi già esistenti, anche la sede di Massaua, quivi istituita con precedente decreto reale.

Passando ad un sommario esame dell'attività giudiziaria in genere, svolta in questa più antica Colonia italiana⁹⁴), non si può fare a meno di sottolineare, innanzitutto, quella adempiuta dal Governatore in relazione alle sue attribuzioni in tale materia, in base all'Ordinamento Giudiziario allora vigente.

Veniva esercitato ampiamente il potere di revisione delle decisioni emesse in sede giurisdizionale dai Residenti, dai Tribunali di Commissariato e dal Tribunale Sciaraitico, venivano istruite numerosissime domande di grazia, sia di italiani che di indigeni, relativamente soprattutto alle sentenze emanate dai Tribunali di guerra. Poiché in base all'allora vigente Ordinamento Giudiziario era data facoltà al Governatore di sospendere l'esecuzione della pena in attesa dell'esito della proposta pratica di grazia, si era provveduto alla scarcerazione immediata di tutti coloro per i quali la domanda di grazia era accompagnata da parere favorevole dell'Avvocato Militare oppure del Procuratore del Re.

In materia di giustizia penale indigena, si eseguivano le direttive del Governo Generale, secondo le quali le norme penali dovevano essere applicate con i maggiori temperamenti possibili sulla base delle consuetudini e tradizioni locali.

In complesso, l'attività degli organi giudiziari, fino al primo quadrimestre dell'anno 1939, poteva essere sinteticamente dimostrata dalle seguenti cifre: *sentenze civili*: 1936 n. 124; 1937 n. 204; 1938 n. 571; 1939 (I quadrimestre) n. 356. *Sentenze penali*: 1936 n. 298; 1937 n. 352; 1938 n. 612; 1939 (I quadrimestre) n. 323.

All'attività del Tribunale ordinario andava aggiunta, qui detto per inciso, quella del Tribunale Militare Coloniale che nel secondo semestre 1938 compiva 47 udienze, 177 declaratorie di amnistia ed indulto, 259 istruttorie per grazia sovrana, 69 revisioni di processi, 667 provvedimenti per recupero spese di giustizia, 325 cartellini penali.

Passando all'attività giudiziaria degli uffici periferici, come si rileva dalla nota raccolta degli Annali dell'Africa Italiana⁹⁵), « nel Commissariato di Governo del *Bassopiano Orientale* sono state emesse, nell'ultimo semestre del 1938, 242 sentenze di cui 41 per lesioni, 48 per furti, 117 per contravvenzioni e 36 per altri delitti. Sono state definite 51 sentenze al Tribunale della Colonia; la Commissione degli Affitti ha preso 59 decisioni, e 176 sono state le conciliazioni operate.

« Nei procedimenti penali di questa zona prevalgono le contravvenzioni per contrabbando, per ubriachezza e prostituzione clandestina. Tra i delitti si rilevano reati di furto, lesioni lievi e qualche oltraggio a pubblico ufficiale eritreo. Rari sono i delitti di rissa e violenza carnale.

« Il Qadi di Massaua svolge grande attività per le continue questioni tra sudditi musulmani. Le sentenze emesse dai Capi mercato sono in generale accettate dai contendenti.

« Nel Commissariato del *Bassopiano Occidentale* (Agordat) si sono avuti 31 procedimenti penali, 4 contravvenzioni forestali e 16 denunce di contrabbando di merce. Assai intensa ed attiva è stata la sorveglianza nell'esercizio abusivo della caccia e si è provveduto a 6 denunce alla R. Procura del Re di Asmara per caccia abusiva, per porto abusivo di armi da caccia e per caccia con automezzo.

« Il Commissario dell'*Hamasiem* (Asmara) ha definito 339 procedimenti penali con 40 assoluzioni, 284 condanne e 15 conciliazioni; i procedimenti civili definiti sono stati 22, le sentenze varie conciliate 27; i rimpatriati 12.

« L'Ufficio di Conciliazione del Commissariato di Governo della *Dancalia ed Aussa* (Assab) ha risolto con soddisfazione delle parti diverse importanti vertenze tra commercianti locali. Il numero dei reati è stato minimo, e, ad eccezione di un duplice omicidio nei pressi di Sardò, non si è verificato alcun delitto di qualche rilievo.

« Nella circoscrizione del Commissariato di *Cheren*, si sono avuti i sottoelencati reati e contravvenzioni commessi da cittadini italiani: contravvenzioni in materia di caccia 1; ubbriachezza 1; truffa 1. I reati commessi da eritrei od assimilati sono: contrabbando 2; lesioni 5; atti di libidine 1; rapina 1; furto 8; ricettazione 1, omicidio volontario 1; violazione di domicilio 1; tentato omicidio 1; contravvenzioni al foglio di via obbligatorio 1; prostituzione clandestina 7; ubbriachezza 12; abusivo commercio ambulante 2; istigazione all'ubbriachezza 2; mendicizia 1; porto abusivo di pugnale 1; contravvenzioni varie alle norme dei pubblici esercizi 2; suicidi 1; tentati suicidi 1. Sono stati emessi 17 decreti penali, 24 sentenze penali, 5 sentenze civili ed 1 ordinanza di non luogo a procedere per contrabbando.

« Nel Commissariato di *Macallè* si tengono due udienze settimanali, una per cause civili ed una per cause penali. Numerosi i procedimenti penali, le vertenze civili e le conciliazioni effettuate.

« Nel Commissariato del *Seraè* (Adi Ugri) sono state trattate o conciliate secondo il costume locale 281 controversie ».

Per quanto concerneva i servizi carcerari, di particolare interesse specie per il fine cui si tendeva, sono ancora oggi le varie soluzioni adottate per far lavorare le persone in espiazione di pena.

Presso le Carceri Giudiziarie e di Pena di Asmara si era, infatti, attivata l'industria dei cordami di fibra di agave sisalana, tappeti ed affini, impiegando nella lavorazione la mano d'opera dei detenuti eritrei.

Criterio ordinatore dell'Azienda Carceraria non era già quello di ricavare il massimo utile, ma di fornire occupazione ai detenuti per non aggravarne con l'ozio le condizioni morali ed ottenerne invece la rigenerazione per mezzo della benefica influenza del lavoro.

E così, come rilevasi sempre dalla sopraddetta Raccolta, erano « in corso studi per l'istituzione di una colonia penale agricola, in località contigua al Carcere succursale di Adi Ugri o almeno in vista di esso.

« Parte della zona potrà essere dedicata alla coltura dell'agave sisalana allo scopo di ottenere il ribasso del prezzo di costo della materia prima occorrente all'azienda, e quindi facilitare la richiesta e la vendita dei manufatti a prezzi ribassati. E contemporaneamente si estenderà anche ai detenuti eritrei di quel carcere la lavorazione dei manufatti stessi, non appena ultimati gli adattamenti già approvati.

« Un altro stabilimento carcerario per indigeni trovasi a Noera: esso accoglie anche i confinati politici non eritrei.

« Ci sembra ora opportuno far cenno di un interessante esperimento carcerario che è stato fatto presso la scuola di arti e mestieri « Salvago Raggi » di Cheren. In essa è stata istituita una sezione per i minorenni corrigendi eritrei, nella quale si sono internati a varie riprese 84 giovinetti. I ragazzi sono ricoverati in appositi dormitori, e di giorno vengono occupati in esercitazioni ginnastiche e militari; viene anche fatta un'ora giornaliera di istruzione elementare. Ogni domenica la sezione è visitata dal Ministro del culto, che impartisce lezioni di morale. Ai ragazzi è applicato lo stesso trattamento vittuario dei detenuti di maggiore età, ed anche più abbondante e sostanzioso. L'esperimento ha dato ottimi risultati e tutti i primi ricoverati hanno potuto essere restituiti ai luoghi di origine. I ragazzi che diano segno di ravvedimento sono ammessi al lavoro nei laboratori ordinari della scuola, e viene loro corrisposto, a titolo di incoraggiamento, un premio in denaro. I metodi disciplinari sono ispirati ai più moderni principi della pedagogia carceraria ».

9. - L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL TERRITORIO DEL GOVERNO DELLA SOMALIA.

Come è già stato accennato, l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638, quantunque regolarmente pubblicato in Italia sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1935, n. 216, non entrava in vigore in Somalia che molto più tardi.

Nonostante che il precedente Ordinamento Giudiziario del 1911 e le relative modificazioni mal si adattassero alle mutate condizioni di vita della Somalia stessa, quello del 1935 entrava, infatti, in vigore soltanto circa due anni dopo e cioè verso la fine del mese di aprile del 1938: ma una volta entrato in vigore non subiva più alcuna successiva sostanziale modificazione.

Le ragioni di questo ritardo erano state molteplici: ma tutte si assommavano negli avvenimenti che in quel periodo, immediatamente precedente all'inizio del conflitto armato italo-etiopico, si erano andati maturando, specialmente in Somalia, ove l'affluire di reparti armati nazionali dapprima modesti, poi più considerevoli, e di contingenti sempre più numerosi di operai, di industriali, di commercianti, di professionisti e di artigiani, aveva conferito un nuovo volto alla vita di quella colonia, determinando una rapida e radicale trasformazione dell'ambiente imponendo adattamenti e ripieghi per far fronte alle nuove necessità.⁹⁶⁾

Ma tutto ciò però, ed in ispecie l'incalzare degli avvenimenti politico-militari di allora, non consentiva nello stesso tempo che si provvedesse anche ad un'immediata trasformazione dell'amministrazione della giustizia, né, d'altra parte, appariva opportuno disporre innovazioni precipitate e quindi pericolose, unicamente in vista di una situazione contingente e malcelata, destinata a subire continui nuovi mutamenti.

Tale essendo la situazione, si preferiva pertanto rimandare anche l'applicazione del nuovo Ordinamento Giudiziario del 1935, cosa che, peraltro, risultava conveniente anche perché, proclamato ai primi di ottobre del 1935 stesso lo stato di guerra in Somalia, veniva introdotta conseguentemente la giurisdizione militare di guerra che comportava inevitabilmente la sottrazione di parecchie materie alla competenza del Magistrato ordinario.

Successivamente abolita tale giurisdizione militare per essere ritornata in pace la Somalia, anche i rapporti sociali e giuridici poco a poco si normalizzavano con la conseguenza però di un forte aumento di lavoro giudiziario gravante sugli organi giudiziari.

Si riportano alcuni dati, al riguardo, tratti dalla più volte citata relazione pubblicata a cura del Ministero dell'allora Africa Italiana: « Nel 1934 si era avuto, presso l'Ufficio del Giudice della Colonia, un carico totale di 318 procedimenti penali; nel 1935 il loro numero salì a 862 nel 1936 a 1636, nel 1937 a 2117, e nel periodo 1 gennaio-31 maggio 1938 ha raggiunto i 722. Quanto alle cause civili e commerciali le statistiche segnalavano le seguenti iscrizioni: anno 1935; n. 42; anni 1936; n. 47; anno 1937: n. 107.

« Tali dati si riferiscono soltanto ai procedimenti direttamente pervenuti all'Ufficio del Giudice: non vi sono quindi compresi i procedimenti pervenuti anche alle altre Autorità Giudiziarie ordinarie della Colonia, ed in particolare alle Residenze. A tale riguardo si nota che le statistiche della Residenza di Mogadiscio danno i seguenti risultati: procedimenti penali: anno 1935 n. 483; anno 1936 n. 2238; anno 1937 n. 3334; cause civili e commerciali: anno 1935 n. 50; anno 1936 n. 89; 1937 n. 252.

« Sin dall'inizio delle operazioni il carcere di Mogadiscio, capace di contenere 360 detenuti al massimo, si mostrò assolutamente insufficiente in rapporto all'aumento della popolazione metropolitana, e soprattutto in rapporto all'aumento della delinquenza che il turbamento provocato dallo stato di guerra portò necessariamente seco. D'altra parte occorre nel modo più assoluto mantenere la separazione tra detenuti metropolitani e somali, già stabilita del resto sin dalle origini nell'ordinamento carcerario della Colonia.

« A questo scopo è stato costruito un nuovo edificio capace di 50 detenuti comuni e di 10 segregati, e comprendente anche un ufficio, un parlatorio, un alloggio per i custodi, cucine e servizi, al suo approvvigionamento idrico si provvede a mezzo di un pozzo con proprio impianto di elettropompe. Il costo complessivo dell'opera è stato di L. 440.000.

« Per ospitare poi i confinati politici, che dalle varie parti dell'impero venivano concentrati nei pressi di Mogadiscio, fu necessario ampliare il penitenziario di Danane, annettendo ad esso larghe aree cintate con muri, nelle quali vennero costruiti baraccamenti e tucul capaci di ricoverare oltre 2000 confinati.

« Per l'approvvigionamento idrico del campo fu costruito un pozzo della profondità di m. 24, ed altri lavori sono stati poi eseguiti per migliorare le condizioni di vita dei confinati stessi: per la costruzione del campo sono state spese in tutto L. 317.000.

« Per terminare, ricordiamo che in ogni Residenza esistono locali adibiti a carcere, con la possibilità di tenere i metropolitani separati dai somali, e le donne ed i fanciulli in età inferiore ai 12 anni ricoverati a parte. Nelle Viceresidenze e Sezioni distaccate di Polizia si trovano apposite camere di sicurezza ».

Per quanto concerneva gli affari notarili, il R.D. 5 dicembre 1938, n. 2129⁹⁷), provvedeva ad istituire, in aggiunta a quella già esistente e prevista dall'Ordinamento Giudiziario stesso, un'altra sede notarile in Mogadiscio.

10. - L'AVVOCATURA DI STATO NELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA - ISTITUZIONE - ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO.

Con la formazione dell'Africa Orientale Italiana veniva dato un nuovo assetto a tutta quella complessa attività inerente non solo alla consulenza legale degli organi di amministrazione coloniale, ma anche e soprattutto alle funzioni di assistenza, patrocinio e rappresentanza nei giudizi avanti le Autorità Giudiziarie dell'Africa Orientale Italiana della Pubblica Amministrazione, con la istituzione della Avvocatura di Stato mediante il R.D. 2 maggio 1938, n. 593.

Prima di questa istituzione, le sopraddette attività erano disciplinate in forma non eguale dagli Ordinamenti Giudiziari per la Somalia e per l'Eritrea, ai quali, pertanto, si fa espresso rinvio.

In base al sopraddetto decreto, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Governo in generale e dei Governi del-

l'Africa Orientale Italiana, nonché delle Amministrazioni dello Stato ivi operanti, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettavano alla Avvocatura dello Stato.

A tale effetto era istituito in Addis Abeba un ufficio di Avvocatura dello Stato per l'Africa Orientale Italiana, con sedi distaccate in Asmara e in Mogadiscio per l'esercizio delle funzioni rispettivamente nell'Eritrea e nella Somalia. Con decreti reali, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le Finanze, potevano essere istituite altre sedi distaccate nei capoluoghi degli altri Governi dell'Africa Orientale Italiana.

Le Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, erano citate ed istituivano giudizi in persona del Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana.

Le citazioni, le sentenze e gli altri atti giudiziari dovevano essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato ad Addis Abeba; per le cause che invece si svolgevano avanti le Autorità Giudiziarie dei Governi in cui erano istituite sedi distaccate di Avvocatura dello Stato, dovevano essere notificati presso le sedi medesime.

Gli atti giudiziari diversi dalla citazione, relativi a cause che si svolgevano fuori delle sedi dell'Avvocatura dello Stato, potevano essere notificati presso il domicilio che l'Amministrazione e leggeva nel luogo dove si svolgeva il giudizio.

I ricorsi per cassazione dovevano essere notificati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma.

L'inosservanza delle precedenti disposizioni, relative alle notificazioni degli atti giudiziari, era motivo di nullità da pronunciarsi anche di ufficio.

Per la rappresentanza nei giudizi che si svolgevano fuori delle sedi dell'Avvocatura dello Stato per l'Africa Orientale Italiana, questa aveva facoltà di delegare funzionari dell'Amministrazione dello Stato, esclusi i magistrati dell'ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche i procuratori legali, esercenti nelle circoscrizioni ove si svolgeva il giudizio.

L'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato di Addis Abeba era costituito da un Avvocato Distrettuale, da un Vice Avvocato e da un Sostituto Avvocato dello Stato.

A ciascuna sede distaccata era addetto un Vice Avvocato oppure un Sostituto Avvocato dello Stato.

All'Ufficio di Addis Abeba e a ciascuna sede distaccata poteva essere addetto un funzionario del ruolo dei procuratori dello Stato.

Gli Avvocati dello Stato ed i funzionari del ruolo di procura erano destinati in Africa Orientale Italiana con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emanato di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, sulla proposta dell'Avvocato Generale dello Stato, a norma delle disposizioni allora in vigore in Italia.

Al personale dell'Avvocatura dello Stato destinato nell'Africa Orientale Italiana erano applicabili tutte le norme di trattamento economico e di licenze stabilite per i funzionari di ruolo che prestassero servizio in Colonia; circa la posizione del personale medesimo si dovevano osservare le disposizioni dell'art. 16 del R.D. legge 14 dicembre 1936 n. 2374, relativo all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1241.

Per i servizi di archivio, di copia e subalterno, si provvedeva con personale dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, assegnato dai rispettivi Governatori.

L'Avvocatura dello Stato di Addis Abeba e le sedi distaccate potevano corrispondere con l'Avvocatura Generale dello Stato, con tutti gli Uffici e servizi civili e militari dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, con le Amministrazioni metropolitane e di altre Colonie e con le Avvocature Distrettuali dello Stato, per quanto riguardava la consulenza legale e la trattazione delle cause.

Il funzionamento in genere dell'Avvocatura dello Stato nell'Africa Orientale Italiana era regolato dalle norme vigenti allora per l'istituto in Italia, in quanto non incompatibili con gli ordinamenti coloniali.

Successivamente, al fine di ridurre al minimo le spese di funzionamento dei vari servizi, il Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana, con proprio decreto in data 18 settembre 1939, n. 855, sopprimeva, in via temporanea, le sedi distaccate dell'Avvocatura per l'Africa Orientale Italiana di Asmara e di Mogadiscio, disponendo che i funzionari del ruolo degli Avvocati di Stato che erano assegnati alle sedi predette fossero destinati alla sede di Addis Abeba, nella quale dovevano trasferirsi i relativi archivi.⁹⁸⁾

Conseguentemente a tale soppressione si stabiliva che la competenza a giudicare delle cause nelle quali fosse parte il Governo Generale oppure uno dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, anche nel caso di più convenuti, ai sensi dell'art. 89 del codice di procedura civile italiano, spettava all'Autorità Giudiziaria di Addis Abeba per tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana.

Le citazioni, le sentenze e gli altri atti giudiziari dovevano pertanto essere notificati al Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana presso l'Avvocatura dello Stato in Addis Abeba, mentre le cause pendenti, all'entrata in vigore del predetto decreto, presso Autorità Giudiziarie diverse da quelle di Addis Abeba dovevano essere a queste ultime rinviate con ordinanza di ufficio.

Va ricordato ancora il R.D. 8 giugno 1934, n. 779, concernente gli enti non statali ai quali era mantenuta l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

11. — LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE NEI CONFRONTI DEI SUDDITI COLONIALI ED ASSIMILATI.

Mentre il patrocinio legale nei confronti dei cittadini italiani e stranieri era già stato appositamente e sufficientemente regolato nei due Ordinamenti Giudiziari per l'Eritrea e per la Somalia, estesi agli altri territori dell'Africa Orientale Italiana, si ravvisava, invece, molto più tardi, la necessità di opportunamente disciplinare uniformando tale materia per tutta l'Africa Orientale Italiana il patrocinio e l'assistenza legale, oltre all'esercizio della professione da parte degli avvocati e dei procuratori nei confronti dei sudditi coloniali ed assimilati, con il decreto del Governatore Generale 1° aprile 1940, n. 335. ⁹⁹⁾

Innanzitutto con tale decreto si vietavano la rappresentanza e qualunque forma di assistenza e consulenza a favore dei sudditi ed assimilati da parte di avvocati e procuratori non iscritti negli Albi rispettivi, costituiti, a norma delle disposizioni allora vigenti, presso gli uffici dei Giudici dei vari Governi dell'Africa Orientale Italiana.

Eguale vietati erano il patrocinio e l'assistenza legale in genere da parte di avvocati e procuratori a favore dei sudditi ed assimilati nei giudizi davanti ai Capi, ai Tribunali o Giudici Indigeni, ed in particolare nei casi di controversie sorte tra gruppi etnici e territoriali indigeni intorno a diritti di proprietà e godimento collettivo ed intorno a diritti di pascolo, coltivazione, uso di acque, tributi e simili nonché di controversie sorte tra sudditi coloniali ed assimilati intorno a diritti a titoli o gradi.

Il patrocinio e l'assistenza legale a favore dei sudditi ed assimilati dinanzi alle Autorità Giudiziarie dell'Africa Orientale, escluse quelle Indigene testé indicate, non erano ammessi senza una apposita autorizzazione, da concedersi, volta per volta, dall'Autorità dinanzi alla quale il giudizio doveva svolgersi. Tale autorizzazione

doveva essere data per iscritto. Il rifiuto di concederla non doveva essere motivato e contro tale rifiuto non era ammesso ricorso. Nei giudizi civili la richiesta di autorizzazione al patrocinio doveva essere presentata unitamente alla domanda in giudizio.

Nessuna autorizzazione era invece necessaria per il patrocinio dinanzi alla Corte di Appello istituita in Addis Abeba, con giurisdizione su tutta l'Africa Orientale Italiana, con D.R. 21 agosto 1936, n. 2010.

Agli avvocati ed ai procuratori erano dovuti gli onorari e diritti di cui agli Ordinamenti Giudiziari per l'Eritrea e per la Somalia, richiamati dallo stesso D.G.G., n. 535 del 1° aprile 1940 di cui trattasi.

Si disponeva, inoltre, che la tassazione relativa, se a carico della parte soccombente, era stabilita in sede della sentenza di condanna alle spese.

A tal fine ciascun avvocato e procuratore era obbligato a presentare, all'Autorità Giudiziaria competente, la nota delle spese, delle proprie competenze e degli onorari, munita del parere della Commissione dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori, parere che però non vincolava le decisioni dell'Autorità Giudiziaria.

Le parcelle a carico del cliente dovevano essere sempre liquidate dalla Commissione dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori alla quale dovevano essere trasmesse dall'Autorità Giudiziaria competente a conoscere della causa cui esse si riferivano.

Alla stessa Commissione era demandata l'approvazione degli onorari o compensi dovuti, caso per caso, agli avvocati e procuratori per le loro prestazioni in materia stragiudiziale.

In quest'ultima materia dovevano applicarsi, di regola, per quanto possibile, i compensi indicati nelle tabelle in vigore tra i limiti minimo e massimo da esse stabilite, tenuto conto dell'importanza intrinseca ed economica dell'atto o contratto od affare, con particolare riguardo a quest'ultimo elemento come pure all'utilità che il cliente ne aveva ritratta.

Nei casi non previsti dalle dette tabelle e nei quali gli onorari e diritti richiesti dagli avvocati e procuratori dovessero superare nell'importo complessivo la somma di lire duecento — limite entro il quale era consentita la riscossione immediata dal cliente — l'ammontare di essi era determinato dalla Commissione di cui sopra, volta per volta, con giudizio sintetico, tenendo conto degli elementi sopra indicati.

Era fatto obbligo in ogni caso agli avvocati e procuratori di rilasciare ai clienti sudditi ed assimilati la parcella delle spese

sostenute a rimborso, nonché dei diritti ed onorari da essi percepiti, tranne che la loro liquidazione fosse stata disposta per sentenza.

Per quanto riguardava il gratuito patrocinio si applicavano le norme relative contenute nei due Ordinamenti Giudiziari per l'Eritrea e per la Somalia. In particolare, in materia penale, esso era concesso direttamente dalle singole Autorità Giudiziarie competenti allorché risultava lo stato di povertà del richiedente.

Di particolare interesse sociale e politico era l'istituzione di un apposito Ufficio di consulenza e di assistenza legale per i sudditi ed assimilati poveri, presso la Direzione Affari Politici di ciascun Governo dell'Africa Orientale Italiana. Tale Ufficio dipendeva direttamente dalla Sezione degli Affari Politici Interni della sopraddetta Direzione, ed analoghi uffici potevano essere istituiti presso i Commissariati di Governo e le Residenze.

La funzione di questi Uffici, che era a carattere completamente gratuita, consisteva nel prestare la consulenza ed assistenza in materia stragiudiziale a favore di sudditi ed assimilati non abbienti. A tale scopo l'Ufficio poteva servirsi, all'occorrenza, dell'opera di avvocati e procuratori iscritti negli Albi relativi, ai quali potevano essere corrisposti dei compensi a carico degli stanziamenti di bilancio relativi alle spese di carattere politico.

Infine si disponeva che nei casi di violazione delle norme del decreto in questione, agli avvocati ed ai procuratori si applicassero le seguenti pene disciplinari: *a)* l'avvertimento; *b)* la censura; *c)* la sospensione temporanea dall'esercizio professionale per un periodo da due mesi ad un anno; *d)* la radiazione dall'Albo.

12. - UNIFICAZIONE DELLE NORME SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN AFRICA ORIENTALE ITALIANA - TENDENZE - IL PROGETTO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PER L'AFRICA ORIENTALE ITALIANA.

Come è stato già rilevato in altre parti dell'opera ¹⁰⁰, le prime manifestazioni della tendenza ad unificare le norme sulla amministrazione della giustizia chiaramente si possono far risalire alla Legge 6 luglio 1933 sull'Ordinamento Organico per l'Eritrea e per la Somalia, legge che aveva dato alle due vecchie colonie un'identica struttura politico-amministrativa aprendo, nello stesso tempo, per entrambe la via ad un unico Ordinamento Giudiziario.

Ma nonostante ciò, l'unificazione delle norme sulla giustizia in tali colonie non si era realizzata nemmeno con la successiva emanazione degli Ordinamenti Giudiziari del 1935 che rimanevano, quan-

tunque nella sostanza potessero essere anche considerati quasi un unico complesso di norme, due Ordinamenti separati (quello per la Somalia approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638, e quello per l'Eritrea approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1649).

A ben esaminare però, più che una vera e propria unificazione, si aveva un accostamento giuridico sempre più intimo fra i due sopradetti Ordinamenti Giudiziari, che continuavano a permanere separati anche con l'emanazione, dopo la costituzione dell'Africa Orientale Italiana (comprendente anche, come si è esaminato, le due colonie dell'Eritrea e della Somalia), della nuova Legge Organica (R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, convertito nella Legge 11 gennaio 1937, n. 285) e del nuovo Ordinamento politico, amministrativo e militare (R.D. 15 novembre 1937, n. 2708), entrambi validi ed efficaci per tutti i territori costituenti l'Africa Orientale medesima.

È vero che frattanto era stata istituita, con sede in Addis Abeba, una apposita ed unica Corte di Appello e si era anche istituita una apposita ed unica Avvocatura dello Stato con giurisdizione su tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana, ma queste manifestazioni, pur confermando la tendenza ad una regolamentazione unitaria di tutte le norme riflettenti direttamente od indirettamente l'amministrazione della giustizia, lasciavano però intravedere la perplessità del legislatore coloniale italiano nell'operare l'unificazione vera e propria degli Ordinamenti nel campo delicato e complesso dell'amministrazione ed organizzazione della giustizia, richiedendo, alla evidenza tale unificazione per il suo buon esito, la preventiva o quanto meno contemporanea soluzione di altri problemi strettamente connessi, quali ad esempio, quelli della preparazione e della formazione di una magistratura indigena, della preparazione e pubblicazione di appositi codici di rito e sostanziali, per non parlare che di alcuni aspetti dell'importante ed immane opera, problemi tutti non immediatamente risolvibili e realizzabili.

A ciò si doveva aggiungere la necessità, che già si era venuta altrimenti manifestando, non soltanto di modificare gli Ordinamenti Giudiziari somalo ed eritreo del 1935 che, estesi ed adattati ai vari territori dell'Africa Orientale Italiana non si presentavano più pienamente confacenti alla progressivamente evolventesi organizzazione sociale, politica ed amministrativa di tutta l'Africa Orientale Italiana, ma anche di emanare opportune norme di coordinamento e di integrazione a seguito della creazione dei nuovi organi giudiziari istituiti in base al R.D. 21 agosto 1936 n. 2010.

Rendendosi appunto conto di queste necessità, la Corte di Appello di Addis Abeba ed il Governo del Harar avevano elaborato,

la prima un nuovo schema di Ordinamento Giudiziario ed il secondo uno schema di decreto contenente norme integrative.

Questi due schemi, a loro volta, avevano formato oggetto di osservazioni, di controproposte e di nuove impostazioni della materia, di cui si aveva ampia disamina e critica, sia positiva che negativa, così come è rimasta interessante documentazione nella lunga Relazione sulla situazione dell'amministrazione della giustizia che, nel settembre 1937, la Direzione Superiore degli Affari Civili del Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana inviava al Ministero dell'Africa Italiana ¹⁰¹), situazione che, all'epoca della sopraddezza Relazione, era resa ancora più complessa dalla circostanza che nei Governi del Galla e Sidama e del Harar aveva vigore l'Ordinamento Giudiziario Somalo ancora del 1911 (approvato con il R.D. 8 giugno 1911, n. 937), esteso a tali Governi in base all'art. 63 dell'Ordinamento organico dell'Africa Orientale Italiana, approvato con il R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, convertito nella Legge 11 gennaio 1937, n. 285 non essendosi ritenuto, allora, ancora conveniente l'applicazione di quello già emanato del 1935.

A questo riguardo, anzi, meritano di essere ricordate alcune affermazioni contenute in quella Relazione: «... A proposito della materia che si sta trattando si deve però osservare che le proposte del Governo del Harar sono state formulate, e non poteva essere altrimenti, tenendo presente l'Ordinamento Somalo attualmente in vigore; senza tener conto, cioè, del nuovo Ordinamento del 1935 che codesto Ministero comunica ora di volere rendere al più presto applicabile in Somalia. Si tiene a ripetere qui che il Governo Generale trova senz'altro giustissimo l'intendimento di cotesto Ministero, sia perchè non esistono più particolari motivi che impongono la ulteriore messa in quarantena di un Ordinamento ormai emanato, sia perchè l'effettiva applicazione dell'Ordinamento stesso, che più del precedente si accosta a quello eritreo, costituirà un importante passo verso quella unificazione della materia giudiziaria cui si deve tendere. Ma si deve subito aggiungere che in tal caso occorrerà che le proposte del Governo del Harar vengano rivedute alla luce del citato Ordinamento del 1935: il riesame non potrà non essere fatto che dallo stesso Governo dopo che codesto Ministero avrà fatto conoscere sia le decisioni sulla questione generale sia il suo punto di vista particolare sulle proposte del Harar ora in discussione...».

Da altre parti si rilevava anche, in quel tempo, la necessità della pubblicazione dell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1935, come passo necessario per la predisposizione di un nuovo Ordinamento Giudiziario unitario per l'Africa Orientale Italiana.

Si affermava, tra l'altro, infatti: « Per la pubblicazione del nuovo Ordinamento Somalo del 1935, si è autorevolmente levata nel Senato del Regno la voce di S.E. Raimondi nella tornata del 20 marzo. Ha mende, è ispirato anche esso al concetto della giustizia per gli indigeni affidata ai Qadi, mentre affida agli organi direttivi della pubblica amministrazione, in determinato ambito di competenza, controversie civili e cause penali riguardanti o interessanti anche i cittadini, ma in complesso compendia un organico sistema.

« Attuato, migliorerà la condizione odierna delle cose e prelude all'ordinamento unico per l'A.O.I., così come unico è l'ordinamento per il Nord Africa.

« Qui era stato inizialmente formulato un aureo corpo di leggi dovute al D'Amelio: l'ordinamento del 1913, le norme complementari e quelle sulla esecuzione forzata del 1917.

« Erano per l'intera Libia: poi la legislazione posteriore fu ispirata a particolarismi dannosi, e si ebbero gli Ordinamenti Giudiziari di Tripolitania del 1921, di Cirenaica del 1923, per tornare infine all'ordinamento unico del 1928 ed a quello oggi vigente del 1935.

« Nell'A.O.I. un unico ordinamento si impone, come unica è la legge organica che regola ed inquadra i vasti territori; unica la Corte di Appello, che su di essi ha giurisdizione ». ¹⁰²)

Si riteneva, anzi, che l'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea del 1935 potesse, dopo opportune modifiche, addirittura diventare l'Ordinamento Giudiziario unico per l'Africa Orientale Italiana. ¹⁰³)

Si aveva, in tal modo, nell'anno 1939 la presentazione al Ministero dell'Africa Italiana di un testo preliminare di « Ordinamento Giudiziario dell'Africa Orientale Italiana », elaborato dall'apposita Commissione di studio ministeriale presieduta dall'allora Primo Presidente della Corte di Cassazione, S.E. Mario D'Amelio. ¹⁰⁴)

Purtroppo, a causa degli eventi bellici della seconda guerra mondiale, questo Ordinamento Giudiziario unico non poteva essere realizzato ed applicato: esso però rimane pur sempre quale ultima e pure imponente documentazione della politica coloniale italiana nel campo dell'amministrazione della giustizia, degna di essere sottolineata perché rivolta al perseguimento di quelle finalità ed all'applicazione di quei principi che sempre furono, anche nel settore qui esaminato, alla base di ogni azione coloniale dell'Italia, così come in altre parti della opera sono già stati messi in opportuno rilievo ed a cui si fa richiamo. ¹⁰⁵)

L'unificazione degli Ordinamenti Giudiziari esistenti in Africa Orientale Italiana, che aveva così ottenuto il suo pieno riconoscimento

mento ufficiale, anche se sottoposto ad inevitabili critiche, rappresentava un decisivo passo in avanti per studiare e compiere una opera futura di unificazione più ampia, che doveva comprendere anche gli Ordinamenti Giudiziari dei territori dell'Africa Settentrionale Italiana, dove il processo di unificazione, nel campo della giustizia, aveva già avuto, dopo alterne fasi, di cui si farà esame nel terzo volume della presente opera, la unificazione giuridica e la sua realizzazione pratica.

Questa ulteriore tendenza, di raggiungere cioè una unificazione generale e totale degli Ordinamenti Giudiziari di tutte le colonie italiane, aveva già, peraltro, offerto in precedenza concrete manifestazioni di possibilità di realizzazione, con l'introduzione di numerose norme degli Ordinamenti libici nell'Ordinamento dell'Eritrea, e norme di questo ultimo negli Ordinamenti della Tripolitania e della Cirenaica, ed ancora altre ne offriva col progetto preliminare del nuovo Ordinamento Giudiziario per l'Africa Orientale Italiana.

La Commissione di studio, nominata dal Ministro dell'Africa Italiana, che aveva compilato il sopradetto progetto preliminare, si era posta, innanzi tutto il quesito se fosse stato opportuno mantenere differenti Ordinamenti Giudiziari per i vari Governi dell'Africa Orientale Italiana, come già per l'Eritrea e per la Somalia, oppure se fosse stato conveniente venire alla loro unificazione.¹⁰⁶⁾

Unanime era stato il parere favorevole della detta Commissione alla unificazione, parere fondato, come si rileva dalla Relazione allo stesso progetto preliminare, su di un duplice ordine di considerazioni: che, per quanto riguardava i cittadini italiani e gli stranieri ad essi assimilati, non vi fosse ragione di sottoporli a norme giudiziarie diverse nei vari territori dell'Africa Orientale Italiana, ove eguale doveva essere l'ordinamento giuridico sostanziale, quello cioè che un'azione colonizzatrice uniforme nei metodi e negli intenti aveva già disegnato; mentre, per quanto riguardava i sudditi, si era ravvisato che, pur nella varietà delle tradizioni e delle costumanze che la diversa origine e composizione etnica importava, vi erano principi comuni a tutte le popolazioni e nei quali potevano raccogliersi le grandi linee dell'Ordinamento della giustizia. Era poi sufficiente che questo ammettesse quel tanto di elasticità e di adattabilità da consentire ai singoli Governi l'adozione di provvedimenti interni che più si confacessero agli usi locali, in ispecie nella costituzione delle magistrature indigene; cosa che, del resto, era già stato pregio dei precedenti Ordinamenti Giudiziari dell'Eritrea.

Fissato in tal modo e con tali riserve, che unico dovesse essere l'Ordinamento Giudiziario dell'Africa Orientale Italiana, la Commissione non si era più sentita vincolata a seguire le tracce degli Ordinamenti Giudiziari delle antiche colonie, né si era trovata di fronte al difficile compito di coordinare quegli Ordinamenti con le norme emanate per i territori nuovi ed in ispecie con il R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, convertito nella Legge 11 gennaio 1937, n. 285, le cui provvidenze, oltre che costituire una ingiustificata diversità di sistemazione tra i vari Governi, non rispondevano, oramai, ad una utile e definitiva sistemazione dell'amministrazione della giustizia nell'Africa Orientale Italiana.

Se, pertanto, il testo di Ordinamento Giudiziario poteva, sotto questi aspetti, considerarsi nuovo, ciò non poteva né voleva affatto significare che dei precedenti Ordinamenti Giudiziari delle altre colonie non si fosse tenuto il debito conto. Al riguardo, tra l'altro, si osservava nella predetta Relazione: «...Si è anzi considerato in modo particolare che il diritto coloniale italiano in più che un cinquantennio di elaborazione legislativa, dogmatica e giurisprudenziale ha assunto una propria fisionomia ed ha fissato principi che rispondono ad una ben provata esperienza. Né sempre la separazione tra colonie dell'Africa Settentrionale e colonie dell'Africa Orientale è giustificata, quando il sistema della legislazione assurge ad unità di principi che possono applicarsi in qualsiasi territorio coloniale e presso qualsiasi gente. Ond'è che numerose norme, che già dettero buon frutto in Libia, vengono ora introdotte in Africa Orientale, così come altre che già avevano fatto la loro prova in Eritrea passarono negli Ordinamenti della Tripolitania e della Cirenaica.

«I testi, che noi chiamiamo di Ordinamento Giudiziario delle colonie, sono per contenuto assai più che una regolamentazione degli organi della giustizia, delle gerarchie e del personale giudiziario. Essi contengono anche norme generali e sistematiche sull'amministrazione della giustizia, e norme specifiche sulle leggi applicabili nel quadro dei rapporti di diritto pubblico che intercedono tra la metropoli e le colonie: di guisa che questi Ordinamenti, piuttosto che «giudiziari», potrebbero chiamarsi «giuridici». E, per certo, ordinamento giuridico è nelle sue grandi linee questo che si sottopone alla E.V. per dare ai vasti territori dell'Africa Orientale Italiana e in connessione con le poche norme contenute nella legge organica, da cui derivano, un complesso di principi che costituiscono le «*regulae iuris*» cui debbono attenersi così il giudice come l'amministratore».

Il testo del nuovo Ordinamento Giudiziario per l'Africa Orientale Italiana comprendeva 256 articoli così suddivisi:

Titolo I — Disposizioni generali (artt. 1 a 22).

Titolo II — Delle Autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia.

Capo 1° — Degli organi giurisdizionali (artt. 23 a 25).

Capo 2° — Dei giudizi per i cittadini (artt. 26 a 45).

Capo 3° — Dei giudizi per i sudditi (artt. 46 a 56).

Capo 4° — Del Pubblico Ministero (artt. 57 a 61).

Capo 5° — Delle deroghe alle norme di giurisdizioni speciali, del regolamento di competenza e dei conflitti di giurisdizione e di attribuzioni (artt. 62 a 68).

Titolo III — Delle controversie fra la pubblica amministrazione ed i privati (artt. 69 a 71).

Titolo IV — Del personale giudiziario.

Capo 1° — Dei Magistrati (artt. 72 a 76).

Capo 2° — Degli Assessori (artt. 77 a 83).

Capo 3° — Del personale di cancelleria e segreteria (artt. 84 a 87).

Capo 4° — Dei traduttori e degli interpreti (art. 88).

Capo 5° — Degli Ufficiali Giudiziari (art. 89).

Capo 6° — Delle guarentigie della magistratura, della gerarchia e disciplina del personale giudiziario (artt. 90 a 95).

Titolo V — Delle norme di carattere processuale relative al giudizio civile.

Capo 1° — Del giudizio avanti le autorità per cittadini (artt. 96 a 117).

Capo 2° — Del giudizio avanti le autorità per i sudditi (artt. 118 a 126).

Capo 3° — Del procedimento per ingiunzione e per convalida di sfratto (artt. 127 a 130).

Capo 4° — Della volontaria giurisdizione (art. 131).

Titolo VI — Delle norme relative alla istruzione e al giudizio penale.

Capo 1° — Della oblazione (artt. 132 a 133).

Capo 2° — Del giudizio per decreto (art. 134).

Capo 3° — Dell'autorizzazione a procedere (artt. 135 e 136).

Capo 4° — Dell'istruttoria e del giudizio per i cittadini e per i sudditi (artt. 137 a 157).

Titolo VII — Delle impugnazioni.

Capo 1° — In materia civile (artt. 158 a 166).

Capo 2° — In materia penale (artt. 167 a 174).

Titolo VIII — Della revisione.

Capo 1° — In materia civile (artt. 175 a 185).

Capo 2° — In materia penale (artt. 186 a 189).

Titolo IX — Della Suprema Corte penale dell'Africa Orientale Italiana (artt. 190 a 194).

Titolo X — Dell'esecuzione.

Capo 1° — Dell'esecuzione in materia civile (artt. 195 a 222).

Capo 2° — Dell'esecuzione in materia penale (artt. 223 a 227).

Titolo XI — Del casellario giudiziale (art. 228).

Titolo XII — Della grazia e della liberazione condizionale (artt. 229 a 231).

Titolo XIII — Dell'estradizione (artt. 232 a 234).

Titolo XIV — Degli avvocati e procuratori (artt. 235 a 241).

Titolo XV — Del gratuito patrocinio (artt. 242 a 244).

Titolo XVI — Del notariato e dell'archivio notarile (artt. 245 a 250).

Titolo XVII — Del conservatore delle ipoteche (art. 251).

Titolo XVIII — Degli amministratori giudiziari (artt. 252 e 253).

Titolo XIX — Disposizioni generali e transitorie (artt. 254 a a 256).

Allegate al testo preliminare vi erano due Tabelle, una contenente gli organici della Corte di Appello di Addis Abeba e delle Sezioni di Asmara e di Mogadiscio, sia per quanto concerneva i Magistrati che per i Cancellieri e per i Segretari, e l'altra Tabella comprendente l'organico, sia per i Magistrati che per Cancellieri e

Segretari dei ventisette Tribunali di tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana (le due Tabelle sono riportate nella parte relativa ai documenti).

Nei confronti di tutti i precedenti Ordinamenti Giudiziari, molte ed importantissime si presentavano le innovazioni, sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista formale, all'organizzazione giudiziaria di quel momento.

Fra le innovazioni di carattere sostanziale andavano rilevate le seguenti:

a) l'estensione totale della legislazione italiana che veniva considerata come facente parte dei principi generali del diritto (art. 5 cpv);

b) la facoltà concessa al Giudice di determinare la norma giuridica, applicabile al caso concreto, in mancanza di apposita disposizione legislativa o di richiamo ai principi generali del diritto (art. 5 u.p.);

c) la determinazione delle norme giuridiche applicabili ai sudditi in materia civile ed in materia penale e le speciali modificazioni apportate in loro favore nell'applicazione dei codici e leggi penali (art. 13);

e) l'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in confronto di chiunque, ai sudditi rivestiti rispettivamente di pubbliche funzioni od incaricati di pubblico servizio a sensi degli artt. 257 e 358 del codice penale italiano (art. 22).

Fra le innovazioni di carattere formale, meritavano di essere tenute presenti le seguenti:

a) l'istituzione di organi giudiziari nettamente distinti per cittadini e per sudditi (art. 23);

b) l'istituzione di due Sezioni autonome di Corte di Appello all'Asmara ed a Mogadiscio con giurisdizione rispettivamente, sui territori dell'Eritrea e dell'Amara la prima e della Somalia la seconda (art. 42);

c) l'istituzione di un Tribunale con annesso Ufficio del Pubblico Ministero e correlativamente di una Corte di Assise, in ogni capoluogo di Commissariato di Governo (art. 35 e 39);

d) l'attribuzione della giurisdizione penale per i sudditi al Residente ed alla Corte di Assise (artt. 48, n. 2 e 49), con la

soppressione della giurisdizione eccezionale dell'indigenato e della giurisdizione penale indigena;

e) l'istituzione di tre Corti di revisione rispettivamente ad Addis Abeba, all'Asmara ed a Mogadiscio (art. 50), con la soppressione della giurisdizione governatoriale;

f) l'istituzione della Suprema Corte Penale dell'Africa Orientale Italiana con sede in Addis Abeba, per la revisione delle sentenze della Corte di Assise per i sudditi (art. 52);

g) l'istituzione di un Tribunale Superiore Sciaraitico in ogni capoluogo di Governo per l'esame degli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale Sciaraitico (art. 55) in luogo dei Tribunali Indigeni di Commissariato.

Si ritiene, comunque, doveroso dare una succinta informazione dei criteri che avevano presieduto alla redazione del testo, dei problemi risolti e delle più rilevanti norme adottate.

Il Titolo I — « Disposizioni Generali » — conteneva norme di diversa natura, enunciativa sia dei fini etico-politici cui tendeva l'attività colonizzatrice italiana, sia dei mezzi di cui l'amministrazione della giustizia si valeva per raggiungerli (artt. 1 a 4); tra i quali ultimi emergeva la norma codificata e consuetudinaria, italiana ed indigena, con una gerarchia determinata dalle diverse posizioni che assumevano il diritto privato ed il diritto penale rispetto ai soggetti, cittadini e sudditi (art. 5, 10, 12, 13), mentre poi norme venivano poste per il regolamento del conflitto coloniale di leggi, cui sovrintendevano il criterio della equità ed il principio, già altra volta affermato nella legislazione coloniale italiana, della determinazione della norma ad opera del Giudice quando mancasse la disposizione di legge o non potesse farsi ricorso ai principi generali (art. 5 ult. cpv., e art. 6). Il quale principio, tuttavia, veniva a trovare una cospicua limitazione in quello, del tutto nuovo, per il quale la legislazione italiana non ancora estesa ai territori della Africa Orientale Italiana era considerata come facente parte dei principi generali ai sensi dell'art. 3 cpv. delle disposizioni preliminari al Codice Civile. E poiché, sotto tale profilo, nella legislazione italiana rientravano anche le leggi emanate per le altre colonie e per i possedimenti, rimaneva consacrato un principio verso il quale si erano orientate da tempo la dottrina e la giurisprudenza, di considerare cioè come fonte giuridica secondaria, oltre che come strumento della interpretazione, le norme che in condizioni simili si erano date per le altre colonie.

Come leggevasi nella più sopra ricordata Relazione, particolare cura aveva posto la Commissione « nel risolvere la vessata questione della competenza nei riguardi degli stranieri ». A tal fine conveniva definire il concetto di assimilato al cittadino italiano od al suddito, concetto che in Eritrea aveva subito totali capolgimenti dall'Ordinamento Giudiziario del 1894 a quello del 1908 e che nei testi successivi del 1926 e del 1935 aveva dato luogo ad insormontabili difficoltà di interpretazione.

Continuava la Relazione: « Convieni, a questo proposito, notare che l'assimilazione di cui si parla è fatta ai soli fini giudiziari, non involgendo essa alcuna definizione politica e neppure costituendo una determinazione della legge applicabile, la quale determinazione non può essere data che dai principi di diritto internazionale privato contenuti nelle norme preliminari al Codice Civile.... È necessario in questo argomento tener presente in modo particolare, se non addirittura esclusivo, il carattere della duplice giurisdizione che, come si dirà più estesamente, l'attuale testo conserva, la giurisdizione, cioè, per i cittadini e quella per i sudditi. A questi ultimi si è sempre inteso mantenere i propri giudici naturali — Capi ed Assemblee — sotto il controllo dei funzionari amministrativi in sede di appello e di revisione; ai cittadini invece dare, con poche differenze, le stesse magistrature che hanno nel Regno. Il Giudice naturale del suddito coloniale è quello che ne conosce le tradizioni e le costumanze, e di queste deve avere conoscenza anche il funzionario amministrativo, che regola la vita indigena nelle sue varie manifestazioni. Questa conoscenza si presume giustamente che si estenda anche alle tradizioni ed alle costumanze delle genti affini, ma straniere alla colonia, le quali perciò vengono assimilate ai sudditi. Di qui la formulazione prescelta all'art. 17 del Testo, la quale diversifica da quella dell'art. 2 lett. C dell'Ordinamento del 1935 unicamente per avere sostituito la parola « simili » ad « analoghi » riferita alle « tradizioni, costumi, concetti sociali e giuridici » degli assimilati rispetto ai sudditi dell'Impero. Di *simiglianza*, infatti, deve trattarsi e non di *analogia*, il quale ultimo termine può ingenerare confusione in quanto riferibile piuttosto alla funzione degli istituti che agli istituti in sé stessi.

« Sulla traccia pertanto del precedente e vigente Ordinamento rimane fermo che l'assimilazione al suddito è data dalla *simiglianza* delle istituzioni sociali e giuridiche, e che in ogni altro caso la competenza a giudicare gli stranieri è della magistratura ordinaria, la quale non è tenuta ad applicare — come artatamente si volle far

credere da qualche polemista — soltanto la legge italiana, ma applica invece qualsiasi legge, scritta o non scritta, secondo la nazionalità delle parti o la natura del rapporto giuridico controverso ».

Pertanto erano considerati assimilati ai cittadini italiani:

- a) i cittadini di Stati esteri;
- b) i cittadini delle Isole italiane dell'Egeo;
- c) i cittadini italiani libici;
- d) i nati da genitori uno dei quali si presumesse italiano od appartenesse per razza ad una delle altre categorie indicate nelle lettere a), b), c), e), (i cosiddetti meticci);
- e) gli stranieri in genere con compresi nell'art. 17, il quale stabiliva, a sua volta, che erano assimilati ai sudditi dell'Africa Orientale Italiana, i sudditi e i protetti coloniali di Stati esteri e gli stranieri in genere che appartenessero a popolazioni che avessero tradizioni, costumi, concetti sociali e giuridici simili a quelli delle popolazioni dell'Africa Orientale Italiana.

Nel Titolo II si stabilivano le Autorità alle quali era affidata la amministrazione della giustizia. Per i cittadini italiani: 1) il Conciliatore; 2) il Tribunale; 3) la Corte di Appello; 4) la Corte di Assise; 5) la Corte di Cassazione del Regno. Per i sudditi: 1) i Capi locali e le Assemblee tradizionali; 2) il Residente; 3) la Corte di Assise; 4) la Corte di Revisione; 5) la Suprema Corte penale dell'Africa Orientale Italiana. Per i sudditi musulmani, infine: 1) il Tribunale Sciaraitico; 2) il Tribunale Superiore Sciaraitico.

In ogni capoluogo di Residenza vi era un Ufficio di Conciliazione, al quale potevano essere addetti, oltre il Conciliatore, uno o più Vice-Conciliatori. Il Conciliatore giudicava le liti di valore non superiore a lire cinquecento, salvo quelle riservate alla competenza del Tribunale ed esercitava tutte le attribuzioni affidategli dalle leggi. Inoltre, entro i sopraddetti limiti di competenza, poteva emettere i provvedimenti di ingiunzione e sfratto a norma delle leggi allora vigenti. Contro le sue sentenze non era consentita impugnazione alcuna, ma nei casi di manifesta ingiustizia era ammessa la revisione di ufficio da parte del Tribunale. L'Ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore era onorario, tuttavia, con decreto governatoriale, poteva assegnarsi una indennità. Il Conciliatore e il Vice Conciliatore duravano in carica due anni e potevano essere riconfermati.

In ogni capoluogo di Commissariato di Governo era istituito un Tribunale con giurisdizione sul territorio del Commissariato stesso. Il Tribunale conosceva, in materia civile, di tutte le controversie che non erano di competenza del Conciliatore, di quelle relative allo stato, alle tutele, alle imposte, di quelle di valore indeterminabile e di tutte le altre controversie in cui si facesse questione di un diritto civile fra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini o sudditi. In materia penale di tutti i reati che non fossero di competenza della Corte di Assise. Procedeva, inoltre alla revisione di ufficio delle sentenze del Conciliatore. Il Tribunale era costituito quale giudice unico nei giudizi civili; in materia penale, e per reati che non erano di competenza del Pretore nel Regno, il Giudice era assistito da due Assessori cittadini italiani.

La Corte di Assise aveva sede presso ogni Tribunale e conosceva dei delitti che erano di sua competenza secondo il codice di procedura penale; era composta di un Magistrato e di quattro Assessori cittadini italiani con voto deliberativo.

La Corte di Appello aveva sede in Addis Abeba e giurisdizione sul territorio dell'Africa Orientale Italiana, non attribuito alla giurisdizione delle Sezioni distaccate di Corte di Appello istituite in Asmara con giurisdizione sui territori dell'Eritrea e dell'Amara, ed in Mogadiscio, con giurisdizione sul territorio della Somalia. La Corte di Appello giudicava in collegio composto del Presidente e di due Consiglieri.

La Corte di Cassazione del Regno conosceva dei ricorsi contro le sentenze della Corte di Appello e della Corte di Assise, nonché contro le sentenze inappellabili del Tribunale, ed esercitava le altre attribuzioni stabilite dalle leggi.

Per quanto concerneva i giudizi per i sudditi, l'amministrazione della giustizia nei gruppi unitari a base gentilizia o territoriale e nei gruppi costituenti unità superiore, era affidata ai Capi ed alle Assemblee Tradizionali, rispettivamente nominati e riconosciuti con decreto governatoriale, salva la competenza del Residente.

L'amministrazione della giustizia si svolgeva secondo le forme tradizionali e comprendeva anche i ricorsi ai Capi ed alle Assemblee Superiori secondo quanto veniva determinato con decreto governatoriale.

I Capi locali, i Giudici e Vice Giudici indigeni e le Assemblee Tradizionali giudicavano le controversie civili fatta eccezione per i seguenti casi:

a) i giudizi civili in cui una sola delle parti fosse cittadino italiano, le procedure fallimentari e di concordato preventivo, la

materia attinente alle espropriazioni di immobili situati nei centri urbani;

b) le controversie di competenza del Tribunale Sciaraitico;

c) le controversie in cui si facesse questione di un diritto civile fra la Pubblica Amministrazione e sudditi.

Le cause per i reati di ingiuria e di lesione personale non aggravata, componibili secondo il diritto consuetudinario col risarcimento, erano considerate di natura civile. I Capi dei mercati giudicavano tutte le controversie che sorgessero nei mercati, qualunque fosse la stirpe e la religione delle parti.

Il Residente, fatte salve le eccezioni testé indicate per i Capi e le Assemblee Tradizionali applicabili anche al Residente, era competente a conoscere in materia civile:

a) in prima istanza, delle controversie nelle quali le parti fossero di diversa consuetudine, salvo le parti fossero d'accordo nell'adire i Capi e le Assemblee Tradizionali. Giudicava, inoltre, delle controversie, che, per ragioni di interesse pubblico, ritenesse di avocare alla propria cognizione;

b) in seconda istanza, delle decisioni definitive dei Capi locali, delle Assemblee Tradizionali e dei Capi dei mercati.

In materia penale, giudicava di tutti i reati che non fossero di competenza della Corte di Assise.

Per la Corte di Assise valevano le norme già esaminate, ma due dei quattro Assessori dovevano essere sudditi.

La Corte di Revisione aveva sede presso la Corte di Appello e le Sezioni autonome. Essa giudicava in collegio composto di due Magistrati di Corte di Appello, designati annualmente dal Governatore Generale, di cui il più elevato in grado o il più anziano con funzioni di Presidente e del Direttore degli Affari Politici o di un Sostituto suo di grado non inferiore al settimo.

La Corte di Revisione procedeva, a richiesta del Pubblico Ministero, del Commissario di Governo oppure ad istanza di parte, alla revisione delle sentenze definitive, sia civili che penali, pronunciate dalle Magistrature per i sudditi, escluse quelle di Corte di Assise. La parte però non poteva ricorrere in revisione contro le sentenze dei Capi, delle Assemblee Tradizionali e dei Qadi, quando non aveva esercitato il diritto di appello.

La Suprema Corte Penale dell'Africa Orientale Italiana aveva sede in Addis Abeba e giurisdizione su tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana. Essa giudicava in collegio composto del Primo

Presidente della Corte di Appello, di un Presidente di Sezione, di un Consigliere e di due funzionari del ruolo direttivo di Governo di grado non inferiore al sesto, designati annualmente dal Governatore Generale.

Tale organo supremo penale procedeva alla revisione delle sentenze della Corte di Assise a richiesta del Procuratore Generale oppure ad istanza dell'imputato o delle persone offese o comunque interessate per solidarietà attiva o passiva. Era pure competente a decidere dei casi di revisione previsti dagli artt. 553 e segg. del codice di procedura penale ed aveva tutte le altre attribuzioni della Corte di Cassazione del Regno nella materia.

Per i sudditi di religione musulmana, era istituito il Tribunale Sciaraitico che giudicava delle controversie relative, le quali non fossero di competenza dei Capi locali in base a consuetudini riconosciute e dei Capi dei mercati. Detto Tribunale era costituito dal Qadi nominato con decreto governatoriale, che determinava anche di esso la sede e la circoscrizione.

In ogni capoluogo di Governo era costituito il Tribunale Superiore Sciaraitico, composto di tre Qadi, di cui uno con funzioni di Presidente nominati con decreto governatoriale. Tale Tribunale Superiore conosceva degli appelli contro le sentenze del Tribunale Sciaraitico.

Le sentenze del Tribunale Sciaraitico non potevano avere esecuzione se non munite del visto del Residente; quelle del Tribunale Superiore Sciaraitico dovevano essere comunicate, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al Procuratore generale.

Di particolare interesse era stata la materia riflettente la questione se mantenere o meno come giudice un funzionario amministrativo per i giudizi per i sudditi. A questo proposito, la Commissione di studio, rendendosi conto delle diverse tendenze esistenti al riguardo, aveva così giustificato la sua scelta: «...Il contrasto, che in altri tempi ed occasioni sembrava insanabile, tra sostenitori del giudice professionale e sostenitori del giudice amministrativo è venuto meno tosto che la Commissione si fu convinta della necessità pratica di una coordinazione tra quegli elementi, ognuno dei quali ha caratteristiche e pregi propri; si che, dando a ciascheduno una parte conveniente nell'amministrazione della giustizia indigena, la risultante fosse quella di una collaborazione fattiva ed intelligente fra il funzionario ed il magistrato.

« Nel testo che Vi si sottopone, alla base dell'amministrazione della giustizia per i sudditi stanno i giudici naturali, quelli della legge e del costume indigeno: i Capi e le Assemblee Tradizionali e,

nei limiti della specifica competenza per materie connesse alla religione, i Qadi per i musulmani e le autorità ecclesiastiche per i cristiani. Questo grado di giurisdizione è, a sua volta, comprensivo di più fasi che, in rapporto alle istituzioni indigene, costituiscono altrettanti gradi giurisdizionali: così, ad esempio, da un Capo minore è dato ricorso ad un Capo superiore, e la stessa cosa può avvenire per le Assemblee di diversa autorità. Su proposta di un autorevole Membro della Commissione si era tentato di formulare questi principi, ma alcune difficoltà che si presentavano per la formulazione stessa indussero a rinunciarvi, considerandosi che appropriate norme avrebbero potuto trovare più esatto posto nei singoli regolamenti od in circolari dei vari Governi di cui si compone l'Africa Orientale Italiana.

« Al di sopra di questi organi indigeni, e normalmente in grado di appello, si hanno i funzionari che amministrano le popolazioni indigene e che, per il nuovo ordinamento politico-amministrativo, sono i *Residenti*. Si è consacrato anche in questo nuovo Testo un principio che ha prevalso in Eritrea da trent'anni a questa parte e che è parso suscettibile di continuare a dare buoni frutti. Se una resistenza a questa soluzione v'è stata da parte di qualche Membro della Commissione, ciò è dipeso unicamente da considerazioni secondarie o contigenti: l'una che, in Eritrea, investito di queste importantissime funzioni giudiziarie era il Commissario Regionale e cioè un funzionario di grado assai elevato; l'altra che, mentre si poteva dubitare che i funzionari del ruolo direttivo del Ministero dell'Africa Italiana, in ispecie se laureati in giurisprudenza, avessero i necessari requisiti di capacità ad assolvere le funzioni giudiziarie, altrettanto non poteva dirsi in genere, e cioè fatte sempre le debite eccezioni, di coloro — civili e militari — che senza alcuna preparazione specifica o particolare attitudine, vengono assunti per necessità ed in via provvisoria alla funzione quanto mai difficile del governo di popolazioni indigene. Nel riconoscere la verità di tali considerazioni la Commissione ha espresso il voto che l'Amministrazione Coloniale sia presto in condizioni di provvedere a che la funzione di Residente, che tanta parte ha nella amministrazione della giustizia, sia affidata « unicamente » a funzionari di ruolo che abbiano i requisiti desiderati ».

Dandosi ragione della istituzione della Corte di Revisione, organo parallelo alla Corte di Appello per i cittadini, ma comprensivo anche della competenza della Cassazione, ed altresì della istituzione di una Suprema Corte penale dell'Africa Orientale Italiana per vietare che i giudizi per gli indigeni fossero portati fuori del territorio

africano, la Commissione non si nascondeva che a queste, che erano forse le maggiori innovazioni apportate ai vecchi ordinamenti, non sarebbero mancate le critiche, soprattutto da parte di chi si compiaceva, allora, « di vedere fiorire sotto il cielo africano istituti propri dei diritti barbarici, che la civiltà ha proscritto anche nelle colonie ».

Continuava, a questo proposito, la Relazione della stessa Commissione: « Ricorrere al concetto del re-giudice per giustificare la funzione giudiziaria del Governatore, assumendo per di più che tale funzione esercitava in ultimo grado anche l'ex imperatore d'Etiopia, non è argomento probativo della bontà dell'istituto. Di questo passo si sarebbe dovuto conservare l'ordinamento feudale su cui si fondava l'amministrazione negussita, con le gerarchie dei capi, dai ras ai cantibài. D'altra parte, l'antitesi che l'ordinamento giudiziario eritreo del 1908 volle stabilire tra il funzionario e il magistrato, antitesi che, portata alle estreme conseguenze, doveva conferire al supremo funzionario della colonia il supremo potere giurisdizionale, è frutto di una concezione che deve dirsi sorpassata. Nessun prestigio deriva alla personalità del capo della colonia dall'esercizio della funzione giudiziaria, come invece gli deriva dal potere discrezionale di impedire, in certi casi, che abbia corso l'azione penale (art. 13 lett. a del Testo) o da quello, proprio del Governatore Generale Vicerè, di dare le direttive per l'amministrazione della giustizia penale in confronti dei sudditi (art. 57 cpv. 3° del Testo); ed infine di accordare la grazia ai condannati. La funzione, invece, del giudicare addossa le responsabilità, che le sono inerenti, sulla persona del giudice; e queste responsabilità specifiche, quando il giudice sia anche il regolatore della politica e dell'amministrazione, vengono artatamente confuse con quelle di natura più generale e danno luogo a critiche alle quali il Governatore dovrebbe essere sempre sottratto.

« Col sistema escogitato si ha, nella Corte di Revisione e nella Suprema Corte penale, una fusione tra i due elementi che, sotto aspetti peculiari, si ravvisano i più idonei ad amministrare giustizia. Il funzionario porta la sua conoscenza specifica della società indigena e la sua sensibilità politica, il magistrato la conoscenza metodica del diritto e soprattutto affida per la regolarità delle forme processuali, che presso tutti i popoli costituiscono la garanzia maggiore per la sostanza dei giudizi ».

Per quanto riguardava la speciale « giurisdizione dell'indigenato », che era stata creata dall'Ordinamento Giudiziario del 1911 per la Somalia ed era stata introdotta in Eritrea in forma attenuata con l'Ordinamento Giudiziario del 1935 col nome di « Tribunale di Commissariato », il Testo del nuovo Ordinamento Giudiziario

per l'Africa Orientale l'aveva soppressa, e la Commissione di studio ne dava le seguenti giustificazioni: « ... Tale giurisdizione, come è noto, aveva una ragione di essere nei primordi della organizzazione della colonia somala, quando vi era una sola Corte di Assise in Mogadiscio, si ché appariva più difficile acquisire la conoscenza di quelle costumanze delle regioni più interne che avevano un riflesso particolare sulla delinquenza dei nativi. Altri motivi ancora consigliarono l'istituzione di tali tribunali, come si legge nelle relazioni e nelle circolari delle Autorità. Ma non sembra che oggi convenga conservare questo istituto di fronte ad una organizzazione giudiziaria che vuole essere completa; e pertanto la competenza relativa a questa categoria del tutto artificiosa di fatti delittuosi resta divisa tra il Residente e la Corte di Assise ».

Anche l'Ufficio del Pubblico Ministero era stato oggetto di attento studio da parte della Commissione Ministeriale. La difficoltà principale che si era presentata era quella di vedere se o sino a qual punto i Residenti dovessero dipendere da quell'Ufficio per quanto riguardava l'azione penale nei confronti dei sudditi. La soluzione suggerita era stata quella di ammettere competenze distinte e parallele tra i due ordini di giurisdizioni nel grado inferiore, e quindi stabilire che il Procuratore del Re ed il Residente fossero capi della polizia giudiziaria nell'ambito della loro rispettiva competenza, per venire ad una unificazione di comando al sommo della gerarchia nelle persone del Procuratore Generale e degli Avvocati Generali nelle Sezioni di Corte di Appello.

L'aver deferito ai Residenti una funzione così delicata come quella della giustizia penale imponeva, però, che fosse instaurato un debito controllo. Le difficoltà che si presentavano di continuo al Giudice per l'interpretazione della legge italiana nei confronti degli indigeni; quale parte, ad esempio, dovesse darsi alla consuetudine del luogo quando di essa dovesse tenersi conto; come adeguare le forme processuali alle necessità dell'ambiente, esigevano, senza dubbio una direttiva che rendesse meno gravosa ai funzionari amministrativi la funzione giudiziaria. Si era, pertanto, pensato alla formazione di un corpo di magistrati ispettori dipendenti dalla Autorità Centrale Governativa; ma, poi, considerando che questa funzione potesse utilmente assegnarsi a colui cui spettava per istituto la sorveglianza sulla retta applicazione della legge ed era nel contempo organo del potere esecutivo, si era formulata la disposizione dell'art. 57, cpv, 3° del Testo del progetto preliminare, che attribuiva al Procuratore Generale ed agli Avvocati Generali il compito di impartire, sotto la direzione del Governatore Generale Vicerè, istru-

zioni per l'amministrazione della giustizia in materia penale nei riguardi dei sudditi e di esercitarne il correlativo controllo.

Per quanto concerneva, in modo specifico, la materia civile, la Commissione di studio dava molta parte all'istituto della « conciliazione », sviluppando anche quegli elementi del cosiddetto giudizio « bagatellare » che aveva avuto notevole successo in altre legislazioni, compresa quella della Libia. Anche la materia della « esecuzione », che assumeva particolare importanza in materia civile, era presa in opportuna considerazione, essendosi inteso, in quel periodo di tempo, sottoporre a totale revisione il procedimento esecutivo metropolitano. A questo proposito la Relazione al Testo del progetto preliminare affermava, tra l'altro: « ... Questa parte potrebbe costituire anche un testo a sé stante, come negli ordinamenti di Libia; ma non sembra che nuoccia all'economia generale del testo di ordinamento giudiziario includerla. È parso ancora che non si debba differire l'emanazione di queste norme dato che non è imminente quella del nuovo codice di procedura civile e che il codice vigente si appalesa del tutto inadeguato, in questa materia, per l'eccesso delle formalità che rendono la procedura esecutiva lentissima e dispendiosa.

« La Commissione si è valsa in buona parte delle disposizioni contenute nella legge analoga di Libia, ma altre ancora ne ha introdotte ispirandosi all'ultimo Progetto di codice di procedura civile per il Regno, e tenendo conto delle particolari situazioni che si possono presentare nei territori dell'Impero »,

Il Titolo X, che trattava della esecuzione comprendeva nel suo Capo 1° l'esecuzione in materia civile suddivisa in quattro Sezioni e precisamente: Sezione 1° — Norme Generali; la Sezione 2° — Dell'esecuzione sui beni mobili; la Sezione 3° — Dell'esecuzione sui beni immobili; e la Sezione 4° — Della graduazione.

Le sentenze dei Capi e delle Assemblee Tradizionali erano eseguite ad istanza di parte, a cura dei Capi stessi, secondo le norme consuetudinarie. Spettava al Qadi l'esecuzione delle sentenze dei Tribunali Sciaraitici e dei Tribunali Sciaraitici Superiori.

I Residenti curavano l'esecuzione delle loro sentenze e di quelle della Corte di Revisione, a mezzo dei Capi, giusta la consuetudine.

Qualora nella procedura esecutiva a carico di sudditi sorgessero controversie in cui fossero interessati cittadini, si seguivano le norme di competenza stabilite dallo stesso Ordinamento Giudiziario Unico. Spettava, comunque, al Residente di sospendere l'esecuzione e di emettere i provvedimenti del caso nell'interesse delle parti.

L'esecuzione delle sentenze delle Autorità giudiziarie per i cittadini e degli altri titoli esecutivi era fatta secondo le norme del libro secondo del codice di procedura civile con le modificazioni contenute nello stesso Ordinamento Giudiziario Unico.

Non era necessaria la notificazione del titolo esecutivo e, qualora si trattasse di esecuzione di immobili, del precetto, quando si procedeva all'esecuzione di una sentenza definitivamente o provvisoriamente esecutiva, entro un anno dalla legale conoscenza di essa. Tale notificazione non era neppure necessaria per i verbali di conciliazione e per le ingiunzioni divenute esecutive.

Se l'esecuzione avveniva su mobili indivisi tra il debitore ed altri non obbligati, si procedeva amichevolmente dinanzi al Giudice alla divisione o separazione della quota spettante al debitore, o alla vendita della quota indivisa, mediante licitazione o trattativa privata. I frutti pendenti potevano essere venduti a trattativa privata, tanto prima che dopo la raccolta. Se la comunione riguardava un bene immobile, il Giudice poteva autorizzare la vendita della quota indivisa spettante al debitore. I comproprietari dell'immobile subastato non debitori potevano chiedere che la licitazione avvenisse fra loro ed i creditori dell'espropriato.

Presso ogni Tribunale era costituito l'Ufficio per l'esecuzione forzata mobiliare ed immobiliare, al quale era preposto il Presidente oppure uno o più Giudici da lui delegati. Il Giudice per l'esecuzione aveva la competenza che il codice di procedura civile dava, in materia di esecuzione e di graduazione, al Pretore, al Tribunale ed al Giudice delle graduazioni; parimenti erano di sua competenza le cause di separazione di mobili pignorati e quelle relative agli immobili subastati.

Contro i provvedimenti del Giudice era ammesso gravame alla Corte di Appello nei casi consentiti dal codice di procedura civile e dall'Ordinamento Giudiziario Unico medesimo.

Per quanto concerneva la materia penale, l'esecuzione delle sentenze era, in generale, regolata dal codice di procedura penale con le seguenti modificazioni. L'esecuzione delle sentenze della Corte di Assise, fuori delle sedi della Corte di Appello e delle Sezioni, era affidata al Procuratore del Re. Quella delle sentenze della Suprema Corte Penale e della Corte di Revisione era disciplinata dalle norme per l'esecuzione delle sentenze di Corte di Appello. I Residenti curavano, a loro volta, l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti da loro stessi emessi.

La sentenza di condanna alla pena di morte divenuta irrevocabile era trasmessa dal Procuratore Generale al Governatore Gene-

rale Vice-Re che la comunicava al Ministro per l'Africa Italiana, il quale dava disposizioni di procedere o meno alla esecuzione: in caso affermativo, si procedeva a norma dell'art. 580 del codice di procedura penale.

Le funzioni di Giudice di sorveglianza, disciplinate dagli artt. 585 e 634 e seguenti del codice di procedura penale, erano esercitate per i cittadini, dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato, e per i sudditi dal Residente.

Agli effetti dell'art. 135 del codice penale, nei riguardi dei sudditi il computo aveva luogo calcolando lire trenta o frazione di lire trenta per un giorno di pena detentiva. Restavano fermi i limiti di conversione stabiliti dagli artt. 78, 136 del codice penale.

Tali essendo, per brevi cenni, le linee più importanti del contenuto del nuovo Ordinamento Unico Giudiziario, la Commissione di studio che lo aveva elaborato ne riconosceva la non assoluta perfezione specie in relazione alla necessità di emanazione di norme di esecuzione, non solo, ma anche regolamentari specie per la organizzazione interna degli Uffici Giudiziari e per la costituzione presso ciascun Governo delle magistrature indigene.

Così, infatti, chiudeva la sua Relazione il Presidente della Commissione Ministeriale: «... Il Testo che ho l'onore di presentarVi mira a dare ai vecchi e nuovi territori una sistemazione giuridica e giudiziaria completa, mediante l'adattamento della legislazione metropolitana, l'introduzione di nuovi ed appropriati istituti ed il riconoscimento di quelle parti dei sistemi giuridici locali, che appaiono ancora suscettibili di utile applicazione. Ma non posso illudermi che un tale lavoro sia per sé solo sufficiente a rendere perfetta l'amministrazione della giustizia in territori sì vasti ed in popolazioni così diverse. Esso dovrà essere integrato da provvedimenti di natura regolamentare in una duplice direzione: norme per la organizzazione interna degli uffici giudiziari, italiani ed indigeni, e queste potranno essere uniformi per tutto l'Impero (Regolamento Giudiziario Generale); — norme speciali a ciascun Governo per la costituzione delle magistrature indigene — capi, assemblee tradizionali, Qadi ed autorità ecclesiastiche. E, per raggiungere la perfezione desiderata, l'ordinamento giudiziario dovrà soprattutto trovare buoni giudici che sappiano applicarlo con spirito largo e penetrante, perché non mai come per le colonie vale il detto che la giustizia più che alla bontà delle leggi è affidata alla saggezza dei giudici ».

SEZIONE TERZA

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CON RIFERIMENTO AD ALCUNE MATERIE SPECIALI

1. La procedura relativa alle trasgressioni di regolamenti emanati dal Governatore Generale, dai Governatori e dalle Amministrazioni Municipali (art. 58 del R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019). — 2. La giurisdizione civile degli Ufficiali di Porto - Cenni sulla giurisdizione penale marittima mercantile. — 3. Le norme generali per la repressione delle violazioni degli ordinamenti finanziari relativi ai tributi. — 4. Il contenzioso tributario erariale e locale. — 5. Disposizioni penali e competenza dell'Autorità Giudiziaria in materia doganale - Il contenzioso doganale. — 6. Disposizioni penali in materia di monopolio dei tabacchi, fiammiferi, apparecchi di accensione e pietrine focaie - Norme per la risoluzione delle controversie relative. — 7. Cenni sulla disciplina giuridica dei cambi e delle divise estere - Norme per la risoluzione delle controversie relative. — 8. Cenni sulla disciplina giuridica della proprietà industriale - Norme per la risoluzione delle relative controversie. — 9. La competenza dell'Autorità Giudiziaria con riguardo alle controversie individuali di lavoro e di impiego privato. — 10. Cenni sulla disciplina giuridica degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali. — 11. Le norme relative alle requisizioni - Disciplina delle controversie in materia di indennità. — 12. Le procedure in materia di espropriazione per pubblica utilità e di indennamento terriero - Norme per la risoluzione delle relative controversie. — 13. L'ordinamento della Corte dei Conti in Africa Orientale Italiana - Il contenzioso contabile. — 14. Cenni sui più importanti provvedimenti normativi con riferimento all'amministrazione della giustizia e con efficacia su tutta l'Africa Orientale Italiana.

1. — LA PROCEDURA RELATIVA ALLE TRASGRESSIONI DI REGOLAMENTI EMANATI DAL GOVERNATORE GENERALE, DAI GOVERNATORI E DALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI (art. 58 del R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019).

L'Ordinamento politico, amministrativo e militare (approvato con il R.D. 15 novembre 1937, n. 2708) disciplinava anche la procedura amministrativa per l'oblazione in caso d'inosservanza dei provvedimenti previsti dall'art. 58 della legge organica del 1936, procedura che era da esperirsi prima della denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il sopradetto art. 58 precisava che, in caso di trasgressione dei provvedimenti di cui all'art. 56, secondo e terzo comma e all'art. 57, le Autorità da cui erano emanati (Governatore Generale, Governatori, Capi delle Amministrazioni Municipali o funzionari incaricati dei servizi municipali) avevano facoltà di comminare la pena dell'arresto fino ad un mese oppure la pena dell'ammenda fino a lire cinquecento, quando non fosse applicabile l'art. 650 del codice penale italiano che prevedeva l'ipotesi contravvenzionale generale dovuta ad « inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità ».

I provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 56 riguardavano l'emanazione da parte dei Governatori di regolamenti che non fossero quelli per l'applicazione delle norme aventi forza di legge oppure che non avessero carattere finanziario.

I provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 56 riguardavano l'emanazione da parte del Governatore Generale, per gravi ed urgenti motivi, e con decreto motivato, di norme che eccedessero la facoltà regolamentare.

Infine i provvedimenti di cui all'art. 57 concernevano i regolamenti municipali e quelli che comunque interessavano i servizi urbani.

Per l'inosservanza di tutti tali provvedimenti, il verbale di accertamento doveva espressamente indicare se la contravvenzione fosse stata o meno contestata al contravventore. Questi era ammesso a pagare all'atto della contestazione di essa una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che l'aveva accertata, il quale, a sua volta, doveva rilasciarne ricevuta da staccarsi da un bollettario, vidimato dalla Autorità competente, contenente i fogli numerati a madre e figlia.

La misura della somma che doveva essere pagata era determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con apposita ordinanza dell'Autorità competente, la quale poteva anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si facesse luogo all'oblazione prevista.

Tale ordinanza doveva però essere pubblicata ai sensi dell'art. 60 della legge organica del 1936, se emanata dal Governatore Generale oppure dai Governatori, e con le modalità stabilite nel terzo comma dell'art. 123 dell'Ordinamento politico, amministrativo e militare ¹⁰⁷⁾ negli altri casi.

L'oblazione non era ammessa quando il fatto contravvenzionale avesse recato danno a terzi: in questo caso l'Autorità competente, sentito il danneggiato, che poteva essere invitato a comparire

insieme con il contravventore, aveva la facoltà di non accogliere la domanda di oblazione, qualora il contravventore non aderisse alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Nel caso in cui non avesse avuto, per qualsiasi motivo, luogo l'oblazione e la contravvenzione fosse stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, poteva chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione fosse determinata dalla Autorità competente entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita.

Se la contravvenzione non era stata contestata personalmente, il verbale di accertamento doveva essere notificato al contravventore con l'avvertenza che egli poteva presentarsi entro i dieci giorni dalla notificazione, per far domanda di oblazione come più sopra indicato.

Qualora poi il contravventore non avesse fatto domanda di oblazione nel termine prescritto, oppure questa fosse stata respinta, ovvero non avesse pagato la somma fissata a titolo di oblazione, il verbale di contravvenzione doveva essere rimesso all'Autorità Giudiziaria per il relativo procedimento penale.

Le sanzioni da applicarsi per le trasgressioni ai provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 56, venivano, molto più tardi aggravate durante il periodo della seconda guerra mondiale: con D.G.G. in data 22 giugno 1940, n. 879, si provvedeva appunto a determinare l'entità di tali aggravamenti. ¹⁰⁸⁾

Per le trasgressioni ai sopradetti provvedimenti emessi in applicazione della legge di guerra o relativi all'organizzazione ed alla mobilitazione della nazione per la guerra o comunque riguardanti lo stato di guerra, le sanzioni dovevano essere stabilite di volta in volta in sede dei provvedimenti stessi. In ogni caso la misura di tali sanzioni non poteva essere superiore ai seguenti limiti: anni due di reclusione, lire 10.000 (diecimila) di multa; un anno di arresto, lire 5.000 (cinquemila) di ammenda.

2. - LA GIURISDIZIONE CIVILE DEGLI UFFICIALI DI PORTO - CENNI SULLA GIURISDIZIONE PENALE MARITTIMA MERCANTILE.

In base all'art. 53 della legge organica approvata con il R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, venivano pure estesi in Africa Orientale Italiana il Codice per la Marina Mercantile della Tripolitania e della Cirenaica approvato con il R.D. 22 giugno 1913, n. 902 ed il relativo Regolamento approvato con il R.D. 3 settembre 1914, n. 1062.

Di tutte le sopradette norme, che, all'evidenza, interessavano direttamente i Governi dell'Eritrea e della Somalia, riportiamo sol-

tanto quelle che avevano riferimento all'amministrazione della giustizia, e che, in un secondo tempo, erano state modificate con il R.D. 3 aprile 1937, n. 1091, per la parte che concerneva la giurisdizione civile dei Comandanti di Porto, e ciò per metterle in armonia con altrettante modifiche che erano state apportate al Codice per la Marina Mercantile del Regno.

La giurisdizione civile, pertanto, di cui sopra, era disciplinata dal Capo secondo, « Attribuzioni delle Capitanerie e degli Uffici di Porto », della Parte Prima, « Disposizioni Amministrative » del predetto codice.

In base ad essa, oltre ad esercitare le funzioni di ufficiale pubblico nella stipulazione degli atti loro affidati dal Codice Marittimo, gli Ufficiali di Porto, Comandanti di Compartimento o di Circondario marittimo, erano competenti a conoscere delle controversie che, non eccedendo il valore di lire cinquemila, riguardavano:

a) i danni dipendenti da urto di navi o di galleggianti nell'interno dei porti e nelle acque territoriali;

b) i danni cagionati da navi e da galleggianti nell'ancorarsi od ormeggiarsi e nell'esecuzione di qualsiasi altra manovra nei porti e in altri luoghi di ancoraggio;

c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;

d) i danni cagionati da navi o da galleggianti nei porti e nelle acque territoriali alle reti e agli attrezzi da pesca;

e) le indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a navi o galleggianti pericolanti o naufragati o per recupero degli avanzi di essi;

f) le retribuzioni dovute ai piloti pratici, ai barcaiuoli, zavorrai, palombari e ormeggiatori, alle imprese di rimorchio, stivaggio e distivaggio, di forniture di acqua per uso di bordo, di riparazione o di manutenzione di navi e di galleggianti, agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco e sbarco delle merci e delle persone o comunque in uso o servizio di navi o di galleggianti;

g) i salari, gli utili e le remunerazioni, le indennità di vitto, le spese di cura e di ritorno al porto di arruolamento, il risarcimento dei danni causati da infrazioni alle norme legislative o contrattuali riguardanti i diritti e le obbligazioni che derivavano dall'arruolamento, quando si trattasse di controversie fra gli armatori da una parte e le persone dell'equipaggio o loro aventi causa dall'altra.

Le disposizioni comprese sotto le lettere a), b), d), ed f), erano applicabili anche alle navi addette ad un servizio pubblico ed alle navi da guerra dello Stato.

Per le controversie sulle materie menzionate nelle lettere a), c) ed e), le azioni potevano essere proposte davanti all'Autorità marittima del luogo dell'avvenimento o di quello del primo approdo, purché nella stessa Colonia.

I Comandanti di Compartimento marittimo potevano delegare l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un Ufficiale dipendente di grado non inferiore a quello di capitano di porto.

Restava, comunque, ferma la competenza speciale stabilita dalle disposizioni allora vigenti per la disciplina del lavoro nei porti coloniali (art. 11).

Quando in uno stesso giudizio fossero proposte istanze da o contro più persone, per determinare la competenza per valore si aveva riguardo unicamente alla somma reclamata da e contro ciascuna di dette persone; ma se alcuna delle somme reclamate superava le lire cinquemila e l'oggetto della controversia era inscindibile, tutte le istanze dovevano essere portate alla cognizione del Magistrato ordinario (art. 12).

Qualora nel contratto di arruolamento o altrimenti fosse stato convenuto che una parte dei salari dovesse essere corrisposta alla famiglia dell'arruolato, i Comandanti di Porto erano competenti a decidere le relative controversie fra gli aventi diritto a tali assegni e i capitani e gli armatori (art. 13).

Il minore degli anni diciotto, che fosse stato autorizzato a contrarre arruolamento, poteva stare in giudizio nelle controversie più sopra indicate. Era però sempre in facoltà di chi esercitava sul medesimo la patria potestà o la tutela, di intervenire nelle controversie stesse od anche di surrogarsi al minore se questi non facesse valere le sue ragioni. Il Comandante del Porto poteva, occorrendo, nominare un curatore al minore (art. 14).

I Comandanti di Porto decidevano senza alcuna formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata: per ogni controversia dovevano formare un processo verbale e pronunciavano la decisione che doveva essere motivata e che aveva forza esecutiva.

Prima di pronunciare la decisione i Comandanti di Porto, anche nelle controversie per un valore non eccedente le lire duemila, dovevano tentare un amichevole accordo fra le parti, quando ne fosse richiesto da una di essa, e ciò anche se il valore della controversia eccedeva la sua competenza (cioè oltre le lire cinquemila).

Non riuscendo l'accordo, il Comandante stendeva processo verbale delle vertenze allegando ad essa gli atti relativi agli accertamenti di fatto che avesse stimato opportuno di compiere. Copia del verbale e degli allegati era rilasciata a richiesta delle parti stesse.

Se si raggiungeva la conciliazione, il relativo verbale era sottoscritto dalle parti oltre che dal Comandante e da chi aveva funzionato da Cancelliere, e costituiva titolo esecutivo. Il Comandante di Porto, a richiesta degli interessati, doveva rilasciarne copia (artt. 15 e 16).

Erano appellabili soltanto le decisioni sulle controversie che eccedevano le lire duemila, e l'appello doveva essere prodotto al Tribunale competente nel termine di giorni quindici dalla pronuncia della decisione, se la parte era stata presente, oppure dalla notificazione se assente.

Le decisioni di cui sopra, anche se appellabili erano sempre provvisoriamente esecutive (art. 15).

Avverso le sentenze pronunciate dal Tribunale, era ammesso, nei modi e nei termini previsti dalle leggi allora in vigore, il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione.

I conflitti fra l'Autorità Marittima e quella Giudiziaria erano deferiti alla cognizione della Corte di Appello nella cui giurisdizione si trovava l'Autorità Giudiziaria, mentre i conflitti fra Comandanti di Porto e fra questi e le Autorità preposte alla disciplina del lavoro nei porti coloniali, erano risolti dal Ministero per le Colonie (successivamente per l'Africa Italiana), sentito il parere del Consiglio Superiore Coloniale (art. 17).

Nei giudizi preveduti dalle disposizioni precedenti si applicavano i diritti e le tasse di qualsiasi genere stabiliti per i giudizi di competenza dei Pretori in Italia.

Però, quando nelle controversie individuali della gente di mare, indicate nella lettera *g*) più sopra riportata (art. 11) ed in quelle avente per oggetto la corresponsione di una parte del salario alla famiglia dell'arruolato (art. 13), il valore della lite non eccedeva lire duemila, i giudizi relativi erano esenti da qualsiasi diritto o tassa e non potevano, in alcun caso, essere posti a carico del soccombente i diritti e gli onorari che potevano spettare al procuratore dal quale l'altra parte si fosse fatta rappresentare od assistere nel giudizio.

Nelle stesse controversie, il cui oggetto eccedesse il valore di lire duemila, in caso di condanna del soccombente alle spese, il Comandante del Porto, secondo le circostanze, doveva determinare se, fra le spese, fossero da comprendere, in tutto o in parte, anche i

diritti e gli onorari del procuratore. A queste controversie si applicavano tuttavia le seguenti agevolazioni:

a) gli atti e le sentenze erano redatti in carta da bollo da lire due;

b) la tassa sugli affari, gravante sulle sentenze, era ridotta alla metà;

c) i documenti prodotti dalle parti erano esenti da tasse sugli affari, a meno che fossero soggetti, secondo la loro natura, a tasse del genere sino dall'origine ed a registrazione a termine fisso.

Nei giudizi per cassazione di sentenze pronunciate dal Comandante del Porto in base alle disposizioni contenute negli articoli più sopra brevemente esaminati, non era richiesto il deposito per multa, prescritto dall'art. 521 dell'allora vigente codice di procedura civile italiano.

In tutte le controversie testé indicate, il ricorso contro le sentenze del Comandante del Porto pronunciate in grado di appello, e gli atti del giudizio per cassazione, comprese le sentenze, erano redatte su carta da bollo da lire sei, e tutti gli altri diritti e tasse erano ridotti alla metà, salva l'applicazione di quanto era prescritto dalla lettera *c*), più sopra citata e relativa alle agevolazioni fiscali per i documenti prodotti dalle parti.

Nella parte seconda del Codice marittimo era trattata la materia relativa alle « Disposizioni penali per la marina mercantile » (artt. 246 a 440).

Il Titolo primo riguardava i reati marittimi e le pene e comprendeva un capo unico contenente disposizioni generali al riguardo. Di particolare interesse giuridico era tra gli altri l'art. 462 che stabiliva che le violazioni delle disposizioni del Codice marittimo si distinguevano in reati ed in mancanze disciplinari. Reati erano poi definiti quelle violazioni per le quali erano stabilite pene corrispondenti a quelle determinate dal Codice Penale comune, ovvero le pene della destituzione e sospensione dei gradi marittimi e quella della confisca. Mancanze disciplinari erano invece le violazioni alle quali erano applicabili le punizioni disciplinari stabilite dal Codice marittimo stesso. I reati erano poi suddivisi in delitti e contravvenzioni.

Il titolo secondo trattava in modo specifico dei reati marittimi e comprendeva il Capo primo sulle diserzioni, il Capo secondo sulla disobbedienza, sulla insubordinazione, sull'ammutinamento, sul complotto e sulla rivolta. Il Capo terzo trattava della baratteria e di altri reati contro la proprietà; il Capo quarto della pirateria; il Capo

quinto della repressione della tratta di schiavi, del commercio delle armi e delle bevande alcoliche in determinate regioni; il Capo sesto delle infrazioni alla polizia marittima; il Capo settimo delle contravvenzioni alle norme di polizia dei porti e delle spiagge; il Capo ottavo delle contravvenzioni marittime ed il Capo nono delle disposizioni generali.

Il Titolo terzo riguardava la giurisdizione penale marittima mercantile, la competenza e la procedura. La prima era esercitata: a) dall'Autorità Giudiziaria ordinaria; b) dai tribunali consolari all'estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati e dagli usi era permesso l'esercizio della giurisdizione consolare; c) dai Capitani e dagli Ufficiali di Porto, dai Consoli all'estero, dai Comandanti delle navi da guerra in alto mare e nei luoghi in cui non risiedevano ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione (art. 417).

I Capitani e gli Ufficiali di Porto preposti alle circoscrizioni, ai compartimenti e ai circondari, conoscevano dei delitti punibili con pena restrittiva della libertà nel massimo non superiore a tre mesi o con la pena pecuniaria non superiore a lire mille, sola o congiunta alla pena precedente. Conoscevano inoltre di tutte le contravvenzioni ed infrazioni disciplinari contemplate dal codice marittimo.

L'Autorità Giudiziaria conosceva di tutti gli altri reati marittimi secondo le norme del codice di procedura penale italiano, salvo quanto era disposto dal Codice marittimo e dagli Ordinamenti Giudiziari per la Somalia e per l'Eritrea (art. 418).

Se i reati erano avvenuti all'estero o in corso di navigazione, la competenza apparteneva all'Autorità del luogo del primo approdo della nave nello Stato o nella Colonia, quando non era stata fatta denuncia ai regi Consoli o ai comandanti delle navi da guerra all'estero; ed all'Autorità del luogo ove la nave era iscritta, quando era stata fatta la denuncia salvo in quest'ultimo caso la giurisdizione consolare (art. 419).

Gli altri articoli concernevano norme relative alla competenza in casi particolari ed alla procedura in genere.

Infine il Titolo quarto, comprendente un unico Capo, regolava il potere disciplinare.

3. - NORME GENERALI PER LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DEGLI ORDINAMENTI FINANZIARI RELATIVI AI TRIBUTI.

Prima di esaminare la parte relativa al contenzioso tributario, si ritiene opportuno dare un breve cenno all'ordinamento per la repressione delle violazioni degli ordinamenti finanziari nell'Africa Orientale Italiana approvato con il R.D. 20 febbraio 1939, n. 2143.

Tale ordinamento, che era stato emanato anche per la Libia, come risultava espressamente dall'oggetto del decreto stesso, comprendeva tre Titoli: nel primo si trattava della repressione delle violazioni finanziarie in genere; nel Titolo secondo delle norme di procedura, e nel Titolo terzo delle disposizioni finali e transitorie.

Le disposizioni contenute nel sopraddetto ordinamento, e, in quanto questo non prevedesse, quelle del libro primo del codice penale — affermava l'art. 1 del Titolo primo — non potevano essere abrogate o modificate da provvedimenti successivi concernenti i singoli tributi dell'Africa Orientale Italiana, se non per dichiarazione espressa del legislatore, con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate.

Sempre dello stesso primo Titolo meritano di essere ricordate, tra le altre le seguenti norme.

Costituiva delitto o contravvenzione la violazione di una norma contenuta negli ordinamenti finanziari per la quale era stabilita una delle pene previste dal codice penale per i delitti o, rispettivamente, per le contravvenzioni (art. 2).

Gli ordinamenti finanziari per l'Africa Orientale Italiana stabilivano quando dalla violazione delle norme in esse contenute, che non costituisse reato, sorgesse per il trasgressore l'obbligazione al pagamento di una somma, a titolo di pena pecuniaria, a favore del bilancio stesso dell'Africa Orientale Italiana. L'obbligazione aveva carattere civile (art. 3).

I limiti minimi e massimi entro i quali la pena pecuniaria poteva essere applicata erano stabiliti negli ordinamenti finanziari. Nella applicazione si aveva riguardo alla gravità della violazione ed alla personalità di chi l'aveva commessa. Quest'ultima era desunta dai precedenti penali e giudiziari ed, in genere, dalla sua condotta (art. 4).

Per ogni violazione della stessa disposizione di legge si applicava la sanzione relativa. Nondimeno, nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione poteva essere applicata una sola volta, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni. In tal caso la sanzione era applicata in misura superiore a quella stabilita dalla legge per una sola violazione, purché non si superasse la metà dell'ammontare complessivo delle pene pecunarie e delle soprattasse, che si sarebbero dovute applicare calcolando le singole violazioni (art. 8).

Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, non superiore nel massimo a lire mille, il colpevole era ammesso a pagare una somma a favore del bilancio dell'Africa Orientale

Italiana, pari complessivamente all'ammontare del tributo e della soprataxa e del sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge. Il pagamento di cui sopra doveva essere effettuato presso l'Ufficio di esazione più vicino entro dieci giorni da quello della contestazione della contravvenzione, ed estingueva il reato e non si faceva luogo alla compilazione del processo verbale della contravvenzione (art. 13).

Per le contravvenzioni testé indicate quando il colpevole non avesse esercitato la facoltà accordatagli, e per ogni altra contravvenzione per la quale era stabilita soltanto la pena dell'ammenda, il colpevole era ammesso a fare domanda d'oblazione. Tale domanda era irrevocabile e poteva essere fatta in qualunque stato del procedimento, ma prima che il decreto di condanna fosse diventato esecutivo, e quando fosse stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'Autorità Giudiziaria di primo grado. La domanda d'oblazione poteva però essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore (art. 14).

Per le violazioni delle norme degli ordinamenti finanziari per le quali fosse stabilita la pena pecuniaria, era consentito al trasgressore di pagare una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo. Il pagamento, che doveva essere effettuato entro dieci giorni da quello della contestazione della violazione, estingueva l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione (art. 15).

Per le contravvenzioni prevedute dagli ordinamenti finanziari, la prescrizione estingueva il reato col decorso di tre anni, mentre il diritto alla riscossione della pena pecuniaria si prescriveva col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione. Per la soprataxa, tale diritto si estingueva per prescrizione con il decorso del tempo stabilito per la prescrizione del tributo (artt. 16 e 17).

Il Titolo secondo, che riguardava le norme di procedura, comprendeva il Capo primo contenente norme generali, il Capo secondo l'accertamento delle violazioni, il Capo terzo il decreto penale del Direttore di Finanza, il Capo quarto la procedura per l'oblazione, ed, infine, il Capo quinto l'applicazione della pena pecuniaria.

Di tutte le norme di tale Titolo si dà breve cenno soltanto di quelle più importanti con riferimento all'amministrazione della giustizia.

La cognizione dei reati preveduti dagli ordinamenti finanziari spettava:

1) al Direttore di finanza quando si trattasse di contravvenzioni per le quali la legge stabiliva la sola pena dell'ammenda, an-

che se il contravventore fosse obbligato al pagamento di una soprataxa;

2) al Tribunale o all'organo giurisdizionale di corrispondente competenza quando si trattasse di ogni altro reato.

Al Tribunale, od all'organo giurisdizionale di corrispondente competenza, spettava altresì conoscere delle contravvenzioni indicate nel n. 1, quando, contro il decreto di condanna pronunciato dal Direttore di finanza, fosse stata proposta opposizione.

La competenza per territorio era determinata dal luogo dove il reato era accertato, mentre per i reati di cui al n. 1 la competenza per territorio spettava ai Direttori di finanza presso i singoli Governi dell'Africa Orientale Italiana.

Per i reati previsti dagli ordinamenti sui tributi diretti l'azione penale aveva corso dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovraimposta fosse divenuto definitivo a norma delle disposizioni regolanti tale materia (artt. 21 e 26).

Qualora l'esistenza del reato fosse dipesa dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il Tribunale o l'organo giurisdizionale di corrispondente competenza, cui spettava la cognizione del reato, decideva altresì sulla controversia relativa al tributo, osservate le forme stabilite dal codice di procedura penale e con la stessa sentenza con la quale definiva il giudizio penale. Nel caso in cui veniva deciso che il tributo non era dovuto ovvero dovuto in misura inferiore a quella richiesta dall'Autorità Finanziaria, il contribuente era ammesso a chiedere il rimborso totale o parziale (art. 22).

Per i reati di sua competenza, il Direttore di finanza, sentito il Capo dell'Ufficio esecutivo finanziario competente, pronunciava la condanna con decreto motivato, e nei casi consentiti dalla legge dichiarava altresì la responsabilità delle persone e degli enti civilmente obbligati per il pagamento dell'ammenda. Nell'esercizio della sua giurisdizione spettavano al Direttore di finanza i poteri che il codice di procedura penale attribuiva al Pretore, senza tuttavia l'osservanza del limite massimo della pena che il Pretore potesse infliggere (art. 36).

Contro il decreto di condanna l'imputato poteva fare opposizione nel termine di giorni quindici dalla notificazione. L'opposizione era proposta mediante dichiarazione contenente i motivi, ricevuta dal Direttore di finanza che aveva emesso il decreto o da un funzionario da lui delegato, ovvero da un funzionario degli uffici finanziari del luogo di residenza dell'imputato.

L'opposizione doveva essere proposta dall'imputato o da un suo procuratore munito di mandato speciale o generale. Potevano altresì fare opposizione le persone e gli enti dei quali fosse stata dichiarata la responsabilità civile per il pagamento dell'ammenda. L'opposizione dell'imputato aveva effetto estensivo alle dette persone ed enti, e l'opposizione da questi prodotta aveva del pari effetto estensivo nei riguardi dell'imputato (art. 40).

Il Direttore di finanza, che aveva emesso il decreto, entro dieci giorni dal ricevimento o dalla presentazione al proprio ufficio della dichiarazione di opposizione, trasmetteva gli atti al competente Procuratore del Re o all'Ufficio del Pubblico Ministero. Il Direttore di finanza poteva chiedere altresì che un funzionario da lui delegato fosse sentito nel dibattimento in ordine ai fatti che costituivano la contravvenzione, ma il rappresentante dell'Amministrazione non prestava giuramento (art. 41).

Ordinato il dibattimento, se l'opponente si presentava, il decreto di condanna era revocato di diritto, fermi rimanendo, peraltro, gli atti compiuti a garanzia dell'esecuzione per gli effetti civili (art. 42).

L'esecuzione del decreto di condanna era promossa dal Direttore di finanza, ed in caso di insolvibilità del condannato, la conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto del contravventore era eseguita dal Procuratore del Re o dal competente Ufficio del Pubblico Ministero, su richiesta del Direttore di finanza (art. 43).

Per il procedimento penale dinanzi al Direttore di finanza, in quanto non fosse diversamente stabilito dall'Ordinamento di cui trattasi, si applicavano le disposizioni del codice di procedura penale italiano ed il decreto di condanna pronunciato dal predetto Direttore di finanza era equiparato, ad ogni effetto, al decreto pronunciato dal Pretore (art. 44).

Per quanto concerneva la procedura per oblazione si stabiliva tra l'altro che erano competenti a provvedere su tale domanda:

1) i Capi degli Uffici esecutivi finanziari incaricati della contabilità della contravvenzione se il massimo della pena dell'ammenda, stabilita dagli ordinamenti finanziari, non fosse superiore a lire cinquecento;

2) il Direttore di Finanza per ogni altra contravvenzione.

La domanda doveva essere corredata della quietanza comprovante il pagamento del tributo, e, ove del caso, di un certificato del Cancelliere, che attestasse l'ammontare delle spese del procedimento dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (art. 46).

Fissata la somma da pagare a titolo di oblazione, il Capo dell'Ufficio esecutivo o il Direttore di finanza, secondo le rispettive

tribuzioni, ne notificava l'ammontare all'imputato con precetto di pagare entro il termine di giorni quindici.

Decorso inutilmente detto termine si osservavano le seguenti norme:

1) se la domanda di oblazione era presentata prima che fosse emesso il decreto di condanna, il Direttore di finanza proseguiva negli atti di sua competenza;

2) se la domanda era presentata dopo emesso il decreto di condanna e contro di questo fosse stata proposta opposizione, il Direttore di finanza dava partecipazione del mancato pagamento per il giudizio al competente Procuratore del Re o Ufficio del Pubblico Ministero;

3) se non era stata proposta opposizione, il Direttore di finanza promuoveva l'esecuzione del decreto di condanna (art. 50).

La domanda per oblazione non era più ammessa dopo che all'imputato fosse notificato l'ammontare della somma da pagare a titolo di oblazione stessa con precetto di pagare entro il termine di quindici giorni (art. 52).

Il dibattimento doveva essere rimandato in seguito a presentazione di un certificato del Capo Ufficio esecutivo incaricato della contabilità della contravvenzione, ovvero del Direttore di finanza, che attestasse l'avvenuta presentazione della domanda stessa per oblazione (art. 53).

Nel Capo quinto, a proposito dell'applicazione della pena pecuniaria, si disponeva che per le violazioni delle norme degli ordinamenti finanziari per cui era stabilita la pena pecuniaria, il Direttore di finanza notificasse al trasgressore il verbale di accertamento e lo invitasse a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni.

Decorso tale termine, il Direttore di finanza, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che fossero state presentate, avesse accertato l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determinava, con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria (art. 55).

L'ordinanza di cui sopra era notificata al trasgressore e diventava titolo esecutivo se, nel termine di giorni 30 della sua notificazione, il trasgressore non avesse proposto ricorso al Governatore.

Tale ricorso non era ammesso contro le ordinanze relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria stabilita negli ordinamenti finanziari non fosse superiore nel massimo a lire duemila (art. 56).

Il ricorso doveva essere motivato e presentato dal trasgressore, o da un suo rappresentante munito di mandato generale o speciale, al Direttore di finanza (art. 57).

Il decreto con il quale il Governatore provvedeva sul ricorso era definitivo e contro di esso non era ammesso alcun gravame né in via amministrativa, né in via giudiziaria, salvo il ricorso, per violazione od erronea applicazione od interpretazione della legge, alla Commissione Centrale presso il Ministero dell'Africa Italiana, con le modalità e le forme stabilite nella legge 23 maggio 1932, n. 665, e successive modificazioni, relative ai ricorsi per tasse ed imposte nelle Colonie.

A tal fine, era aggiunto alla Commissione suddetta, quale componente, un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado 6° designato dal Ministro per le finanze.

Il decreto del Governatore o la decisione della Commissione Centrale costituivano titoli esecutivi non appena notificati nei modi di legge.

Spettava al Direttore di finanza di promuovere l'esecuzione del decreto e della decisione di cui più sopra (art. 58).

Nelle disposizioni finali e transitorie, tra l'altro, era prevista in capo al Governatore Generale la facoltà di condono per le ammende inflitte in base all'ordinamento di cui trattasi, ed anche quella di sospendere, con decreto motivato, e previa autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana, in tutto il territorio o in parte di esso, l'osservanza dell'ordinamento stesso. Nel detto decreto doveva però essere specificato a quali contestazioni tributarie si riferiva la sospensione e quale fosse la durata della sospensione stessa.

4. - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ERARIALE E LOCALE.

Occorre premettere un breve cenno alla parte relativa al sistema tributario in Africa Orientale Italiana, anche se non concerne il presente studio, soltanto per ricordarne la procedura contenziosa.

Di fronte al regime tributario etiopico trovato dall'Italia all'atto dell'occupazione, regime se pur così poteva chiamarsi, variando da regione a regione e con caratteri veramente feudali, la politica tributaria italiana, doveva, in quanto diretta a dare un nuovo ordinamento più civile alla materia, adeguarsi ed adattarsi progressivamente a seconda dei luoghi e delle situazioni e del grado minore o maggiore di raggiunta pacificazione ed attuata organizzazione dei territori.

E così si provvedeva, con queste cautele, ed in base all'art. 63 della legge organica per l'Africa Orientale Italiana del 1936 — così come era avvenuto per l'organizzazione dell'amministrazione della



10. Asmara: la sede della Questura della Polizia dell'A.I.



11. L'archivio della Polizia dell'A.I. di Asmara

giustizia — ad estendere con successivi decreti del Governo Generale, il sistema tributario delle vecchie Colonie Eritrea e Somalia, quello della prima ai territori del Governo dell'Amara e del Governatorato di Addis Abeba (poi Governo dello Scioa), e quello della seconda ai territori dei Governi dei Galla e Sidama e del Harar, con specifica regolamentazione di ogni tipo di tributo.

Era soltanto con i decreti del Governo Generale del 13 ottobre 1938, n. 1206 ¹⁰⁹) e successive modifiche ed aggiunte, ed in data 22 dicembre 1938, n. 1454 e successiva modifica ¹¹⁰), entrambi in vigore dal 1° gennaio 1939, e con il R.D. 28 aprile 1939, n. 1635, che si aveva un primo assetto, che ritenevasi allora definitivo, sulle seguenti materie:

a) il primo riordinava ed unificava per tutta l'Africa Orientale Italiana la materia relativa all'imposta sul reddito dei fabbricati e all'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

b) il secondo, contenente norme relative alla « Istituzione della carta bollata filigranata e unificazione e riforma delle tasse sugli affari in Africa Orientale », estendeva a tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana le norme e le tariffe delle tasse sugli affari che erano in vigore nell'Eritrea in base al R.D. 3 luglio 1921, n. 1174, e successive modificazioni, abrogando quindi l'ordinamento delle tasse sugli affari vigenti allora in Somalia, eccezion fatta per le norme relative alle successioni e donazioni di cui al R.D. 2 ottobre 1924, n. 1674.

c) il terzo rifletteva le norme sull'« Ordinamento delle imposte in surrogazione del bollo e del registro per la Libia e per l'Africa Orientale Italiana ».

Per quanto concerneva l'imposta sui redditi di fabbricati e di ricchezza mobile (D.G. 13 ottobre 1938, n. 1206), erano previste, tra le altre, norme che ne disciplinavano il contenzioso (artt. 49 a 58).

Infatti contro gli accertamenti e le liquidazioni di sgravio eseguiti dall'Ufficio delle Imposte e per le altre controversie che potessero sorgere tra l'Ufficio stesso ed il contribuente, quest'ultimo aveva la facoltà di ricorrere alla Commissione Regionale o di prima istanza istituita presso il rispettivo Commissariato di Governo.

Il ricorso doveva presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della determinazione dell'Ufficio che si voleva impugnare. In mancanza di ricorso entro il termine sopradetto l'operato dell'Ufficio diventava definitivo.

Contro le decisioni emesse dalla Commissione Regionale, tanto il contribuente che l'Ufficio potevano ricorrere alla Commissione di Appello o di seconda istanza avente sede nel capoluogo di Governo.

Il ricorso doveva essere presentato dal contribuente entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione di prima istanza. Entro lo stesso termine doveva pervenire alla Commissione l'atto con il quale l'Ufficio delle imposte impugnava la decisione.

Contro le decisioni emesse dalla Commissione di Appello, era ammesso ricorso, sia da parte del contribuente che dell'Ufficio delle Imposte, alla Commissione Centrale istituita presso il Ministero dell'Africa Italiana con legge 23 maggio 1932, n. 665, ma limitatamente ai casi di violazione o di erronea applicazione od interpretazione delle disposizioni relative alle imposte dirette in vigore nell'Africa Orientale Italiana.

Il ricorso doveva essere presentato entro novanta giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione di Appello e doveva contenere l'esposizione dei fatti, delle questioni, nonché i capi della decisione che si contestava, con l'indicazione degli articoli di legge e di regolamento che si ritenevano violati o erroneamente applicati.

L'atto dell'Ufficio delle imposte con il quale veniva impugnata la decisione doveva pervenire alla Commissione Centrale entro lo stesso termine più sopra indicato.

Le decisioni pronunciate dalla Commissione Centrale non erano suscettibili di ulteriori reclami in via amministrativa.

Era, invece, consentito, sia al contribuente che all'Ufficio, di ricorrere, entro il termine di sei mesi dalla data di notificazione della decisione che si voleva impugnare, alla Corte di Cassazione del Regno, alla quale non si potevano però deferire le decisioni concernenti la semplice estimazione dei redditi.

Nel caso di ricorso da parte dell'Amministrazione si faceva luogo allo sgravio o rimborso dell'imposta soltanto dopo intervenuta la sentenza definitiva.

Dei ricorsi di ufficio alla Commissione di Appello e alla Commissione Centrale, doveva essere data notizia al contribuente con lo stesso avviso con il quale veniva notificata la decisione che si appellava, oppure con altro avviso da notificarsi entro il termine stabilito per la produzione del ricorso.

Nei giudizi davanti alla Commissione di Appello, come pure in quelli dinanzi alla Commissione Centrale, poteva prodursi anche ricorso incidentale secondo le norme del diritto procedurale comune.

Le Commissioni, sotto pena di nullità delle decisioni, dovevano comunicare tempestivamente all'Ufficio delle Imposte per le

proprie deduzioni, oltre i ricorsi anche tutti i documenti e le note aggiunte ad esse presentati dal contribuente.

Le Commissioni Regionali erano nominate dal Governatore ed avevano sede presso i Commissariati di Governo. Esse erano composte:

- 1) del Commissario di Governo che la presiedeva;
- 2) di due funzionari cittadini italiani ad uno dei quali veniva conferita la carica di vice presidente;
- 3) di due contribuenti scelti fra cittadini italiani;
- 4) di due contribuenti scelti fra i sudditi italiani.

Le Commissioni di Appello, che erano pure nominate dal Governatore competente per territorio, avevano sede nei capoluoghi dei singoli Governi. Esse erano costituite:

- 1) da un magistrato o da un funzionario di Governo di grado non inferiore al sesto che la presiedeva;
- 2) da tre funzionari cittadini italiani ad uno dei quali veniva assegnata la carica di vice presidente;
- 3) da tre contribuenti scelti fra i cittadini italiani;
- 4) da tre contribuenti scelti fra i sudditi italiani.

I membri scelti fra i sudditi italiani potevano partecipare alle sedute delle Commissioni di prima e seconda istanza soltanto quando si dovevano emettere delle decisioni su ricorso di sudditi italiani o di stranieri assimilati.

Le Commissioni di cui sopra avevano la durata di due anni con inizio dal 29 ottobre. I ricorsi non decisi dalle Commissioni cessanti dovevano essere esaminati dalle nuove Commissioni.

Quando uno o più membri delle Commissioni cessavano, per qualsiasi motivo dalla carica, dovevano essere sostituiti entro due mesi, mentre i nuovi nominati duravano in carica fino al termine stabilito per le Commissioni stesse. Nessuno poteva fare parte di due Commissioni.

La carica di componenti di dette Commissioni era ufficio pubblico e non poteva essere rifiutato da coloro che possedevano i requisiti richiesti dalla legge.

La convocazione delle Commissioni di prima e di seconda istanza era fatta dal Presidente, ed, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, con avvisi da consegnarsi ai membri almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. L'avviso, con l'elenco degli affari da trattare, doveva pervenire entro lo stesso termine al com-

petente Ufficio delle Imposte, quello riflettente l'adunanza delle Commissioni di Appello andava però comunicato all'Ufficio delle Imposte del capoluogo del Governo.

Norme particolari regolavano l'intervento del contribuente e del titolare dell'Ufficio delle Imposte alle adunanze delle Commissioni, le modalità ed i poteri di decisione delle Commissioni di prima e di seconda istanza, gli obblighi di tenuta dei registri, la notificazione delle decisioni, l'assistenza di un segretario, ed il potere di scioglimento da parte del Governatore, per inattività a determinate condizioni, delle Commissioni di prima e di seconda istanza.

Con proprio decreto in data 21 giugno 1939, n. 546 ¹¹¹) il Governatore Generale provvedeva ad apportare, tra l'altro, al contenzioso tributario le seguenti modifiche:

a) contro le decisioni della Commissione Centrale, salvo quanto era disposto dall'art. 3 numero 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, non era più ammesso altro gravame né in via amministrativa né in via giudiziaria;

b) le Commissioni Regionali dovevano essere presiedute o dal Commissario di Governo, o da un Magistrato oppure da un funzionario di Governo di grado non inferiore al settimo. La composizione, inoltre, variava nel senso che da due il numero dei funzionari era portato a tre; per i contribuenti nazionali che erano designati, in numero doppio, dall'Ufficio della Produzione e del Lavoro, ed infine i due contribuenti sudditi italiani dovevano essere designati dal Commissario di Governo;

c) anche per le Commissioni di Appello, invariata per il resto la composizione, si stabiliva che i tre contribuenti scelti fra i cittadini italiani dovevano essere designati in numero doppio dall'Ufficio della Produzione e del Lavoro, mentre i contribuenti scelti fra i sudditi italiani dovevano essere designati dalla Direzione degli Affari Politici di ciascun Governo.

Per quanto riguardava l'ordinamento delle imposte in surrogazione del bollo e del registro, il R.D. 28 aprile 1939, n. 1635 trattava nel Primo Titolo dell'imposta di negoziazione (artt. 1 a 18 compresi), nel Titolo Secondo dell'imposta sul capitale delle società straniere comprese quelle che facevano operazioni di assicurazione e contratti vitalizi (artt. 19 a 28 compresi), nel Titolo Terzo dell'imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno (artt. 29 a 38 compresi) ed infine nel Titolo Quarto delle disposizioni generali contenente un unico articolo relativo alle norme esecutive.

Di particolare interesse, per quanto concerneva l'imposta di negoziazione, erano le norme relative alle sanzioni pecuniarie (art. 14) ed alle prescrizioni (art. 16): in base a quest'ultimo articolo, l'azione della Amministrazione per il conseguimento dell'imposta di negoziazione e delle sovraimposte relative si prescriveva nel termine di cinque anni computabili dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento o dal giorno in cui il pagamento era stato eseguito. Nello stesso termine si prescriveva l'azione del contribuente per chiedere la restituzione dell'eventuale maggiore imposta o sovraimposta pagata.

All'esazione coattiva e alla decisione delle controversie che insorgevano nell'esecuzione delle disposizioni del Titolo Primo si applicavano le norme degli ordinamenti delle tasse sugli affari vigenti allora nell'Africa Orientale Italiana (art. 17).

Per quanto concerneva l'imposta sul capitale, le società e le associazioni di qualsiasi forma costituite all'estero che facevano operazioni in Africa Orientale Italiana, comprese quelle che facevano operazioni di assicurazioni e sui contratti vitalizi, decorso il termine per la denuncia prevista dall'art. 20 del regio decreto di cui trattasi sulla loro attività, senza che avessero dato la prova della denuncia stessa, non potevano agire in giudizio neppure presso gli uffici amministrativi (art. 23).

D'altro canto, era espressamente vietato (art. 24) ai Giudici ed ai funzionari delle pubbliche Amministrazioni di pronunciare sentenze o dare provvedimenti sopra richieste delle società ed associazioni predette, per atti attinenti alle loro operazioni nell'Africa Orientale Italiana, senza che esse avessero provato di avere presentato la denuncia di cui sopra e di avere, occorrendo, pagata la relativa imposta.

Si stabilivano inoltre sanzioni pecuniarie (art. 25) e termini di prescrizione (art. 27), rinviando anche per questo tipo di imposta e per quanto riguardava l'esazione coattiva della stessa e la decisione delle controversie relative all'ordinamento delle tasse sugli affari vigenti allora per l'Africa Orientale Italiana (art. 28).

Infine, anche per l'imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno si stabilivano norme per le sanzioni (art. 36), per i termini di prescrizione (art. 37) e per la esazione coattiva e la decisione delle controversie relative (art. 38), rinviandosi alle norme vigenti allora in materia di tasse sugli affari per quanto previsto dall'art. 38.

Occorre ancora ricordare che per tutte le infrazioni previste nell'ordinamento dell'imposte in surrogazione del bollo e del registro

erano applicabili le norme per la repressione delle violazioni degli ordinamenti finanziari di cui al R.D. 20 febbraio 1939, n. 2143, esaminato precedentemente.

Con il D.G.G. 22 dicembre 1938, n. 1454, che istituiva la carta bollata filigranata e conteneva l'unificazione e la riforma delle tasse sugli affari in Africa Orientale Italiana, veniva abrogato espressamente (art. 1) l'ordinamento delle tasse sugli affari e l'annessa tariffa approvati con il R.D. 2 ottobre 1924, n. 1674 per la Somalia e successive modificazioni, fatta eccezione per quanto riguardava le disposizioni concernenti le successioni e le donazioni che restavano in vigore per la Somalia stessa.

Si sanciva, nello stesso tempo, che in tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana dovevano applicarsi invece le tariffe che allora erano in vigore nella Colonia Eritrea e che erano state approvate con il R.D. 3 luglio 1921, n. 1174 e successive modificazioni ed aggiunte, nonché con ulteriori aggiunte e variazioni come risultanti dallo stesso D.G.G. 22 dicembre 1938, n. 1454, di cui trattasi.

Pertanto si fa un breve richiamo alle disposizioni del sopraddetto R.D. 3 luglio 1921, n. 1174 per quanto concerneva le controversie che potevano sorgere in applicazione di tale decreto reale e dell'annessa tariffa.

Le contestazioni relative alla estimazione degli immobili o dei diritti reali da assoggettare a tassa proporzionale di trasferimento e tutte le altre controversie che insorgevano per l'applicazione delle norme di cui trattasi, nonché quelle concernenti l'obbligo del pagamento della tassa, la liquidazione della stessa e le pene pecunarie, dovevano essere deferite al giudizio di una Commissione, composta di due funzionari civili, di cui il più anziano fungeva da Presidente, e di un Notabile.

Il Notabile doveva essere italiano per le controversie interessanti cittadini italiani o stranieri e suddito italiano per quelle interessanti i sudditi italiani o stranieri. Per le controversie in cui avessero interesse contemporaneamente gli uni e gli altri intervenivano alla decisione entrambi i Notabili, e, in questo caso, a parità di voti, prevaleva quello del Presidente.

Un funzionario designato dal Governatore, (così come era il Governatore che provvedeva annualmente alla nomina della sopraddetta Commissione) disimpegnava le mansioni di Segretario della stessa.

Il ricorso doveva essere firmato dagli interessati o da uno di essi se erano più. Doveva essere unito al ricorso l'atto o il documento

a cui si riferiva la tassa o la penalità contro la quale si ricorreva, oppure copia dello stesso in esenzione dalla stessa, con la riproduzione delle indicazioni relative al pagamento della tassa medesima.

Presso la Commissione doveva essere tenuto il registro dei ricorsi pervenuti e delle relative decisioni emesse e di ogni seduta doveva essere compilato apposito verbale in cui si dovevano succintamente indicare le controversie trattate e le decisioni adottate.

L'Ufficio di esazione doveva istruire sollecitamente i reclami ed inviarli con le proprie deduzioni e con gli atti relativi alla Commissione che aveva l'obbligo di pronunciare il proprio giudizio entro tre mesi dal ricevimento. Entro dieci giorni dalla sua data, la decisione veniva comunicata con gli atti all'Ufficio di esazione, il quale ne notificava la parte concernente il dispositivo ai ricorrenti.

Contro la decisione della Commissione potevano ricorrere ad una Commissione di Appello tanto l'Ufficio di esazione quanto i contribuenti.

Il primo, ove intendesse avvalersi di tale diritto, doveva dichiararlo nell'atto di notificazione della decisione indicando sommariamente il motivo del ricorso.

La Commissione di Appello era composta di un Magistrato, Presidente, di due funzionari civili e di due Notabili cittadini italiani; detta Commissione era nominata come la Commissione di prima istanza.

I contribuenti che volevano impugnare la decisione di primo grado dovevano presentare all'Ufficio di esazione il proprio ricorso diretto alla Commissione di Appello, entro venti giorni dalla notificazione della decisione; trascorso questo termine il ricorso non era più ammissibile e la decisione diventava definitiva.

La Commissione di Appello decideva sulla base degli atti, del ricorso e delle deduzioni dell'Ufficio di esazione, con decisione motivata che doveva essere comunicata all'Ufficio stesso, e da questo notificata agli interessati.

Contro la decisione della Commissione di Appello non era ammesso alcun ricorso né in via amministrativa né in via giudiziaria.

Per quanto riguardava la materia dei tributi locali, dopo un inevitabile periodo di assestamento, si provvedeva al riguardo riordinandola in modo organico e definitivo per tutta l'Africa Orientale Italiana con il D.G.G. 22 dicembre 1939, n. 1403¹¹²), che approvava, appunto, l'ordinamento tributario delle Amministrazioni Municipali, applicabile a far data dal 1° gennaio 1940 alle Amministrazioni Municipali ed alle Residenze nelle quali fossero istituiti ser-

vizi di carattere municipale e che non fossero sede di amministrazione municipale: per tali Residenze il Governatore, con proprio decreto stabiliva quale parte del territorio della Residenza sarebbe stato compreso nella circoscrizione municipale qualora fosse stata istituita, nel capoluogo della Residenza, una amministrazione municipale, nella quale parte soltanto era esercitabile l'imposizione dei tributi municipali.

Le imposte, tasse, diritti e contributi che in base al decreto di cui trattasi potevano essere istituiti da parte delle Amministrazioni Municipali e delle Residenze erano i seguenti: 1) imposta sul valore locativo; 2) imposte sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e le imposte di patente; 3) imposta di licenza sui pubblici esercizi; 4) imposta sulla macchine per caffè tipo espresso; 5) imposta consumo sull'energia elettrica e su altri prodotti; 6) imposta compravendita bestiame; 7) diritto di macellazione; 8) tasse di occupazione spazi ed aree pubbliche; 9) tassa entrata ai mercati e di posteggio; 10) diritto di peso pubblico, misura pubblica e fitto di banchi pubblici; 11) tassa circolazione velocipedi; 12) sovrainposta sui fabbricati; 13) contributi di miglioria; 14) contributi speciali, come addizionali ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e addizionale tasse automobilistiche.

Il Capo primo del Titolo secondo del D.G.G. 22 dicembre 1939, n. 1403 conteneva, tra le altre, apposite norme che disciplinavano la parte relativa al contenzioso (artt. 69 a 78 compresi).

In base a tali norme, nei trenta giorni successivi a quello della notificazione degli accertamenti dei cespiti, gli interessati, ove non fosse intervenuto concordato, potevano ricorrere alla Commissione di prima istanza formata da sei membri effettivi e da due supplenti oltre il presidente. Uno dei membri effettivi, che era scelto fra i Capi ed i Notabili del luogo sudditi dell'Africa Orientale Italiana, partecipava soltanto alle adunanze nelle quali si discutessero esclusivamente ricorsi di sudditi.

I membri erano nominati dal Podestà o dal Residente, sentita la Consulta municipale, ove esisteva. Essi dovevano avere i requisiti per la nomina a Consultore e dovevano essere scelti, almeno per metà, fra i contribuenti nazionali, della circoscrizione municipale, ovvero della Residenza delimitata come indicata più sopra, all'uopo designati in numero doppio dall'Ufficio della Produzione e del Lavoro.

Il Presidente era nominato dal Governatore, il quale nominava, inoltre, fra i componenti, il Vice Presidente.

Il Segretario dell'Amministrazione Municipale o della Residenza o altro impiegato delegato dal Podestà o dal Residente, funzionava da Segretario della Commissione ed aveva voto consultivo. Egli rispondeva della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e curava ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione.

Il Presidente ed i componenti della Commissione duravano in carica un biennio e potevano essere confermati. Per la validità delle adunanze occorreva la presenza di almeno quattro dei componenti, e le deliberazioni erano adottate a maggioranza assoluta di voti, mentre in caso di parità prevaleva il voto del Presidente.

I componenti la Commissione dovevano astenersi dal prendere parte alle deliberazioni concernenti l'interesse proprio o dei loro congiunti ed affini fino al quarto grado, ovvero di enti e società da essi amministrati o vigilati e presso i quali fossero legati da contratti di società in nome collettivo o in accomandata semplice e di associazione in partecipazione.

Nell'adempimento delle proprie funzioni la Commissione poteva consultare i registri e gli atti dell'amministrazione municipale o di altre pubbliche amministrazioni, purché queste vi consentissero e poteva, inoltre, procedere ad interrogatori e ad indagini.

Il contribuente ricorrente, qualora ne avesse fatta domanda, aveva diritto di essere sentito personalmente o per mezzo di un suo fiduciario.

I ricorsi dovevano essere presentati all'ufficio municipale ed a quello della Residenza che dovevano comunicarli alla Commissione nel termine di cinque giorni dalla presentazione. Il Podestà od il Residente poteva fare deduzioni per iscritto, ovvero verbalmente, anche per mezzo di impiegato dipendente; il ricorrente aveva diritto di prendere visione delle deduzioni scritte.

La Commissione doveva emettere le decisioni non oltre sessanta giorni da quello in cui i ricorsi erano stati comunicati, mentre le decisioni dovevano essere, nel termine di dieci giorni, notificate, a cura del Podestà o del Residente, al contribuente.

Contro le decisioni della Commissione gli interessati e gli enti impositori potevano, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione di esse, ricorrere in appello alla Commissione di seconda istanza, che aveva sede nel capoluogo del Commissariato di Governo ed era presieduta dal Commissario stesso ed era composta di sei membri effettivi e di due supplenti oltre il Presidente.

I membri erano nominati dal Governatore e dovevano avere i requisiti per la nomina a Consultori; tre dei membri effettivi

dovevano essere scelti fra i contribuenti nazionali del Commissariato di Governo all'uopo designati in numero doppio dall'Ufficio della Produzione e del Lavoro.

Uno dei membri effettivi era scelto fra i Capi e i Notabili del luogo designati dal Commissariato del Governo e doveva partecipare soltanto alle adunanze nelle quali si discutevano esclusivamente ricorsi di sudditi.

Un impiegato del Commissariato stesso funzionava da Segretario della Commissione ed aveva voto consultivo.

Le modalità di presentazione dei ricorsi degli interessati, i poteri della Commissione di Appello, la validità delle sue decisioni, la tenuta dei registri, l'audizione del ricorrente, erano disciplinati da norme analoghe a quelle previste per la Commissione di prima istanza.

Contro le decisioni emesse dalla Commissione di Appello era ammesso ulteriore gravame, per soli motivi di legittimità e, nel termine di novanta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, alla Commissione Centrale istituita presso il Ministero dell'Africa Italiana con la legge 23 maggio 1932, n. 665. Il detto ricorso non sospendeva però iscrizione a ruolo del tributo.

Esauriti i ricorsi in prima, seconda e terza istanza, non era ammesso alcun altro gravame né in via amministrativa né giudiziaria.

Il Capo secondo sempre del Titolo secondo disciplinava, inoltre, tutta la materia relativa alla riscossione ed in particolare alla esecuzione forzata (artt. 95 98 compresi).

5. - DISPOSIZIONI PENALI E COMPETENZE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA DOGANALE - IL CONTENZIOSO DOGANALE.

Anche in questa materia, per potere avere un insieme organico e generale di norme occorre attendere il R.D. 12 luglio 1938, n. 2049 ed il R.D. 13 settembre 1938, n. 2085, i quali rispettivamente approvavano, il primo l'ordinamento doganale per l'Africa Orientale Italiana, ed il secondo le tariffe dei dazi doganali di importazione nell'Africa Orientale.

Con l'ordinamento doganale venivano espressamente abrogate tutte le precedenti norme sulla stessa materia che erano allora in vigore in Somalia ed in Eritrea ed ogni altra disposizione contraria a quella contenuta nell'ordinamento stesso, con espresso rinvio, nel contempo, in quanto non contrastanti e pertanto applicabili, alle norme del Regolamento doganale italiano (art. 96).

Di particolare interesse per il presente studio erano le norme penali contenute nel Titolo undicesimo e relative alle varie ipotesi del reato di contrabbando (Capitolo primo, artt. 65 a 73 compresi), ai reati contravvenzionali (Capitolo secondo, artt. 74 a 85 compresi).

Nel Capitolo terzo erano contenute le « Disposizioni comuni al contrabbando ed alle contravvenzioni », delle quali meritano menzione quella dell'art. 88 secondo cui spettava alla dogana principale, tra l'altro, anche la decisione della eventuale denuncia del contravventore all'Autorità Giudiziaria, competente per territorio, sia in materia di contrabbando che di contravvenzioni doganali. Nei procedimenti a carico di funzionari civili o militari per i quali non occorre l'autorizzazione a procedere, qualora vi fosse stata la richiesta del rinvio a giudizio, il Governatore Generale poteva domandare che lo svolgimento di questo avesse luogo in Italia (art. 89).

Se il contravventore non poteva pagare le ammende e le multe prescritte, queste dovevano essere rispettivamente commutate in arresto o in reclusione, ai sensi degli artt. 135 e 136 del codice penale italiano. Sempre in caso di insolvenza le pene pecuniarie potevano essere convertite in prestazioni di lavoro per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, col ragguaglio che il Giudice doveva fissare volta per volta con decreto di commutazione, secondo il genere del lavoro ed il tasso ordinario delle mercedi. Comunque il numero delle giornate di lavoro da prestarsi non poteva superare la durata di un anno (art. 90).

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 163 del codice penale italiano, non era applicabile alle pene pecuniarie comminate dall'ordinamento per il contrabbando e per le contravvenzioni (art. 91).

Il contravventore denunciato ed imputato, prima dell'apertura del dibattimento in primo grado, con domanda che doveva ritenersi irrevocabile, poteva chiedere che l'applicazione dell'ammenda fosse fatta dall'Autorità amministrativa, sempreché il fatto non fosse punibile anche con pene restrittive della libertà personale. La domanda per la decisione amministrativa, però, doveva essere accompagnata dal deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti di confine, delle ammende e delle spese.

Era competente a decidere in sede amministrativa il Capo della dogana se il massimo dell'ammenda applicabile non superasse le lire cinquecento, ed il Governatore competente in tutti gli altri casi; la decisione si estendeva alla confisca delle merci, ai dazi ed alle spese.

Se poi la contravvenzione era connessa con un altro reato in modo che la prova dell'uno costituisse la prova dell'altro, il giudizio era rimesso prima all'Autorità Giudiziaria competente per l'altro reato (art. 92).

Del secondo R.D. 13 settembre 1938, n. 2085 relativo alle tariffe dei dazi doganali di cui più sopra si è fatto menzione e che abrogava quelle precedenti vigenti sia in Eritrea che in Somalia, vanno ricordate le norme che disciplinavano la risoluzione delle controversie relative alla qualificazione delle merci ed alla determinazione del loro valore.

Quando il valore non fosse stato precedentemente stabilito con tabella ufficiale, le controversie testé indicate dovevano essere sottoposte all'esame di una Commissione composta dal Presidente nominato dal Governatore competente e da due periti, uno scelto dalla Dogana e l'altro dal contribuente.

I periti dovevano essere scelti da una lista che il detto Governatore pubblicava ogni biennio, della quale facevano parte persone che per onestà e capacità dessero seri affidamenti.

In difformità oppure in conformità del voto emesso dalla Commissione, il Governatore competente, con proprio decreto motivato, pronunciava le sue decisioni sulle controversie di cui trattasi. Tale determinazione del Governatore era definitiva e contro di essa non era ammesso ricorso alcuno, né in via amministrativa né in via giudiziaria (art. 10).

6. - DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI MONOPOLIO DEI TABACCHI, FIAMMIFERI, APPARECCHI DI ACCENSIONE E PIETRINE FOCAIE - NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE.

Per quanto concerneva i cosiddetti monopoli fiscali, le norme che disciplinavano la materia erano le seguenti:

1) D.G.G. 8 maggio 1939, n. 409 relativo all'estensione del Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi in tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana ed istituzione del Monopolio degli accenditori automatici e delle pietrine focaie nonché dell'Amministrazione dei Monopoli dell'Africa Orientale Italiana;

2) D.G.G. 19 giugno 1939, n. 581, relativo alle nuove tariffe di vendita al pubblico dei generi di Monopolio;

3) D.G.G. 20 giugno 1939, n. 543, relativo ai diritti di Monopolio da riscuotere in aggiunta ai diritti doganali sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi;

4) D.G.G. 20 giugno 1939, n. 545, relativo alle norme di attuazione del Monopolio dei fiammiferi nei territori dei Governi dell'Eritrea e della Somalia;

5) D.G.G. 26 giugno 1939, n. 565, relativo alle norme di attuazione del Monopolio dei tabacchi nei territori dei Governi dell'Eritrea e della Somalia;

6) D.G.G. 30 giugno 1939, n. 582, relativo all'ordinamento generale dell'Amministrazione dei Monopoli dell'Africa Orientale Italiana e del personale addetto ai Servizi generali e periferici di essa;

7) D.G.G. 1° luglio 1939, n. 644, relativo all'istituzione degli Uffici e dei Depositi dell'Amministrazione dei Monopoli dell'Africa Orientale Italiana;

8) D.G.G. 16 agosto 1939, n. 731, relativo al Regolamento per la coltivazione dei tabacchi nei territori dell'Africa Orientale Italiana;

9) D.G.G. 22 agosto 1939, n. 758, relativo alle istruzioni sulla vendita dei tabacchi per provviste di bordo nei territori dell'Africa Orientale Italiana;

10) D.G.G. 7 settembre 1939, n. 815, relativo alla sostituzione dell'art. 2 dell'ordinamento generale dell'Amministrazione dei Monopoli dell'Africa Orientale Italiana, approvato con D.G.G. n. 582 del 30 giugno 1939, e nomina del Cav. Uff. Agostino Trincherò, Ispettore Superiore dei Monopoli di Stato, a Direttore dell'Amministrazione dei Monopoli dell'Africa Orientale Italiana. ¹¹³⁾

Di particolare importanza, per lo studio attuale, erano le disposizioni dell'art. 19 del D.G.G. 8 maggio 1939, n. 409, testé ricordato, il quale articolo prescriveva che le violazioni delle norme stabilite dal predetto decreto per il Monopolio dei tabacchi, dovessero essere punite dalle disposizioni penali, in quanto applicabili o in quanto previste dalla Legge Organica sul Monopolio dei sali e dei tabacchi italiana, 21 gennaio 1929, n. 67, evidentemente per la parte che riguardava il Monopolio dei tabacchi. Conseguentemente anche le norme procedurali da tale legge richiamate dovevano applicarsi nella materia.

Negli artt. 20 a 22 compresi, sempre dello stesso decreto governatoriale, erano disciplinati i reati di contrabbando in materia di Monopolio di fiammiferi, apparecchi di accensione e pietrine focaie, nonché il reato di illecito deposito, detenzione e trasporto di fiammiferi e pietrine focaie, con la previsione di apposite sanzioni penali.

La cognizione dei sopraddetti reati era devoluta « unicamente ai Tribunali dell'Africa Orientale Italiana » (art. 22).

In qualunque stadio del procedimento, ma sempre prima che fosse pronunciata sentenza definitiva di condanna, era ammessa la definizione amministrativa dei reati previsti dal decreto di cui trattasi, a condizione che non fossero previste per essi pene restrittive della libertà personale. La domanda relativa per essere ammesso a tale definizione amministrativa era nulla se non fosse stata integrata dal deposito di una somma pari alla metà del massimo della multa e della soprattassa stabilita per il reato accertato. La decisione era devoluta alla Direzione Affari di Finanza competente per territorio, previo parere del competente Ufficio dei Monopoli.

Le decisioni emesse sia avanti l'Autorità Giudiziaria che Amministrativa si estendevano anche alla confisca della merce ed alla applicazione della soprattassa nei casi previsti dal decreto.

Per i reati previsti sempre dal decreto di cui trattasi che fossero commessi da persone provenienti da oltre confine la decisione in via amministrativa era delegata ai Capi degli Uffici Doganali nei limiti della loro competenza fissata dall'art. 92 dell'ordinamento doganale per l'Africa Orientale Italiana approvato con il R.D. 12 luglio 1938, n. 2049.

Infine sono da ricordare le disposizioni contenute nell'art. 14 del Regolamento per la coltivazione dei tabacchi, secondo le quali ogni infrazione alle norme di detto regolamento, salvo che non ricorressero le sanzioni più gravi previste dalla sopramenzionata legge organica del Monopoli del Regno, 21 gennaio 1929, n. 67, veniva punita con una ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento. L'ammenda veniva applicata con decisione del Capo dell'Ufficio dei Monopoli in sede amministrativa o con decreto penale da emettersi dalla Direzione Affari di Finanza competente per territorio.

Erano pure applicabili alle contravvenzioni ed al contrabbando riguardanti i generi costituenti oggetto di Monopolio le disposizioni contenute nell'ordinamento doganale di cui sopra purché non fossero contrarie alle norme disciplinanti i Monopoli in Africa Orientale Italiana.

7. - CENNI SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DEI CAMBI E DELLE DIVISE ESTERE - NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE.

In conformità con la disciplina stabilita allora in Italia, anche nell'Africa Orientale Italiana la materia riguardante il com-

mercio con l'estero, ed in particolare la cessione delle divise, il possesso dei titoli emessi all'estero ed il commercio dei cambi in genere aveva avuto la sua propria disciplina giuridica.

Tra gli altri, sono da menzionare, fra i provvedimenti fondamentali al riguardo i seguenti:

1) il R.D. 4 ottobre 1934, n. 1833, concernente l'estensione alle Colonie delle disposizioni del decreto 26 maggio 1934 del Ministro per le Finanze in materia di cambi e divise. Lo stesso D.R. n. 1833 del 4 ottobre, all'art. 14, dichiarava pure esteso alle Colonie il R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207 relativo alla stessa materia;

2) il R.D.L. 26 dicembre 1934, n. 2173, convertito nella Legge 13 giugno 1935, n. 1393, che concedeva la facoltà di estendere alle Colonie le disposizioni di cui ai RR.DD.LL. nn. 1942 e 1943 in data 8 dicembre 1934, concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero e relative sanzioni;

3) il R.D.L. 24 gennaio 1935, n. 69, convertito nella legge 4 aprile 1935 n. 557, che estendeva alle Colonie il decreto ministeriale 15 dicembre 1935, n. 2497 relativo alle operazioni in cambi e divise;

4) il R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2497, convertito nella Legge 6 aprile 1936, n. 757, che estendeva all'Africa Orientale Italiana le norme riguardanti la obbligatorietà della cessione dei crediti posseduti all'estero;

5) il R.D.L. 8 giugno 1936, n. 1131, convertito nella Legge 4 gennaio 1937, n. 120, relativo all'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana.

In base a quest'ultima legge, la competenza in materia di erogazione di valuta libera, che in precedenza era attribuita ad apposite Commissioni per l'esame delle domande relative, era riservata al Sottosegretariato di Stato del Ministero per gli scambi e le valute, il quale esercitava tale funzione direttamente mediante proprie delegazioni istituite presso il Governo Generale ed i Governi dell'Africa Orientale Italiana (art. 3), conservando le sopraddette Commissioni governatoriali una ridotta competenza in materia di commercio.

Di particolare rilievo, per quanto era di attinenza all'oggetto del presente studio, si presentavano le disposizioni contenute nell'art. 14 del sopramenzionato R.D. 4 ottobre 1934, n. 1833, secondo le quali, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dalle leggi comuni e dalla sanzione di cui all'art. 3 del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle norme del decreto medesimo

dovevano essere puniti con ammende che il Governatore aveva facoltà di stabilire fino ad un importo pari al valore dei titoli e delle divise trovate in contravvenzione.

Qualora si trattasse di società, o enti, le sanzioni dovevano applicarsi anche al presidente, all'amministratore delegato ed ai sindaci, nonché ai funzionari ed agli impiegati che con la loro azione personale avessero reso possibile l'operazione ovvero avessero reso possibile la presentazione di essa in guisa da ostacolare l'accertamento della sua effettiva natura.

Qualora, invece, i trasgressori, fossero ditte o privati, le sanzioni di cui sopra dovevano applicarsi ai titolari, agli interessati direttamente all'operazione, nonché agli impiegati che avessero agito in modo di cui nell'ipotesi precedenti.

Alle stesse sanzioni erano soggetti anche tutti coloro che sotto qualsiasi forma fossero intervenuti alle operazioni non consentite di cui trattasi.

Il Governatore doveva procedere con tutti i mezzi a sua disposizione alle indagini ed agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione di quanto sopra.

In forza del sopraddetto art. 14, infatti, il Governatore Generale, con proprio decreto in data 10 marzo 1939, n. 178, istituiva una Commissione per l'istruttoria e dei giudizi nei procedimenti in materia valutaria.

Detta Commissione era costituita dal Direttore Superiore degli Affari Economici con funzione di Presidente, dal Comandante Superiore della R. Guardia di Finanza o chi per esso, dal Delegato del Ministero per gli Scambi e le Valute e da un Magistrato dell'Ordine Giudiziario in qualità di membri. Fungeva da Segretario senza voto un funzionario della Direzione Superiore degli Affari Economici ¹¹⁴).

8. - CENNI SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE.

Soltanto intorno agli anni 1939 e 1940 si aveva per tutta l'Africa Orientale ed anche per la Libia una completa e generale regolamentazione della materia relativa alla proprietà industriale (brevetti per invenzioni industriali, modelli e marchi di fabbrica ecc.).

Dopo il R.D. 15 novembre 1938, n. 2194 che aveva esteso a tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana le disposizioni allora vigenti

nella Colonia Eritrea sui marchi ed i segni distintivi di fabbrica e di commercio, sulla concorrenza sleale e sulla proprietà industriale, approvate con R.D. 5 dicembre 1907, n. 846, si aveva un complesso di provvedimenti legislativi che riordinavano tutta la sopraddetta materia uniformandola, fatte salve alcune disposizioni proprie per l'Africa Orientale Italiana, sia per quest'ultimo territorio che per il territorio italiano metropolitano:

1) R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella Legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo alla attuazione del R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi. Occorre ricordare che quest'ultimo decreto reale ¹¹⁵), all'art. 143 provvedeva all'estensione delle disposizioni contenute nel decreto stesso alle Colonie italiane, in modo da unificare le condizioni di tutti questi territori che allora erano governati in parte da diverse disposizioni ed in parte si trovavano senza alcuna regolamentazione;

2) R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

3) R.D. 5 febbraio 1940, n. 244, contenente il Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali;

4) R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, contenente il Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali. ¹¹⁶).

Mentre i Testi delle disposizioni legislative provvedevano tra l'altro ad abrogare espressamente l'art. 19 delle disposizioni approvate con il R.D. 5 dicembre 1907, n. 846 sulla proprietà industriale per la Colonia Eritrea, e l'art. 1 del R.D. 15 novembre 1938, n. 2194, riguardante l'estensione a tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana delle anzidette disposizioni sulla proprietà industriale per la Colonia Eritrea, intendendosi, invece le nuove norme applicabili a tutti i detti territori dell'Africa Orientale Italiana medesima, il Testo delle disposizioni regolamentari provvedeva espressamente a disciplinare la materia in un apposito Titolo, il nono, il quale conteneva appunto « Disposizioni per i territori italiani d'oltremare ».

In base a queste disposizioni le domande di brevetti per invenzioni industriali potevano essere depositate anche in Africa Orientale Italiana, e le attribuzioni che in Italia erano affidate agli Uffici provinciali delle corporazioni, per il ricevimento di dette domande, erano deferite ai rispettivi Uffici coloniali dell'economia corporativa.

I diritti di bollo sulle domande e sui documenti depositati in Africa Orientale Italiana dovevano essere corrisposti mediante applicazione di marche da bollo coloniali nella misura dovuta per gli stessi atti in Italia.

Gli Uffici coloniali dell'economia corporativa dovevano, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmettere all'Ufficio Centrale dei brevetti presso il Ministero delle Corporazioni, in plico postale raccomandato, tutte le domande ricevute ed i relativi documenti, insieme ad una copia del processo verbale, stesa su carta semplice.

I termini per rispondere agli inviti concessi all'inventore o ad un suo incaricato per il completamento o la regolarizzazione della documentazione potevano variare da centoventi a centotanta giorni.

Il termine per la presentazione dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi era stabilito in centoventi giorni.

Le attribuzioni affidate in Italia al Presidente del Tribunale oppure al Pretore, per l'esercizio di diritti nascenti dai brevetti di invenzione industriale, erano esercitate in Africa Orientale Italiana, come in Libia e nelle isole italiane dell'Egeo, da Magistrati investiti delle funzioni corrispondenti.

Per tutto quanto concerneva sia la procedura di esecuzione, sia la parte riguardante i ricorsi e relativa procedura, che ogni altra disposizione in materia, valevano le norme applicabili in Italia.

9. - LA COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CON RIGUARDO ALLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO E DI IMPIEGO PRIVATO.

Dopo una prima sommaria disciplina dei rapporti di lavoro nelle colonie dell'Africa Orientale Italiana (D. Alto Commissario 23 febbraio 1935, n. 7076 per l'Eritrea; DD.GG. 13 luglio e 12 settembre 1936, nn. 10929 e 11044 per la Somalia; D. Alto Commissario per l'Africa Orientale 12 luglio 1935 n. 7234, che istituiva una Delegazione per l'Eritrea del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione; D.G.G. 13 luglio 1936, n. 83 che istituiva una Delegazione di detto Commissariato in Addis Abeba, con uffici nei capoluoghi dei singoli Governi)¹¹⁷, si aveva una completa regolamentazione nella materia dei rapporti di lavoro e dei rapporti di impiego, per cittadini italiani e stranieri equiparati con i DD.GG.GG. rispettivamente in data 17 dicembre 1938, n. 1442, che modificava

il precedente D.G.G. 10 marzo 1937, n. 83, e in data 23 marzo 1938, n. 268.

Il primo decreto constava di 48 articoli ripartiti in 12 capi.

Il capo primo stabiliva le categorie dei lavoratori ed i modi e i termini dell'assunzione, che era effettuata in Italia, in Libia, nelle isole dell'Egeo e fra le collettività italiane residenti all'estero esclusivamente per il tramite degli uffici del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, in Africa Orientale Italiana per il tramite degli uffici del lavoro competenti per territorio. Il capo secondo stabiliva il trattamento economico, il terzo la durata del lavoro, il quarto l'istituzione di un fondo apposito di risparmio, il quinto trattava delle norme disciplinari, il sesto riguardava l'assistenza sociale, il settimo conteneva delle disposizioni varie, l'ottavo disciplinava le spese di viaggio e quelle di rimpatrio, il nono il premio di rafferma, il decimo comprendeva le controversie ed infine il capo undicesimo trattava di alcune disposizioni generali.

La materia dell'impiego privato, oltre che dalle norme del R.D. 4 aprile 1937, n. 1051 che aveva esteso all'Africa Orientale Italiana le norme vigenti nel Regno, era, come più sopra detto, disciplinata dal D.G.G. 23 marzo 1938, n. 268 che constava di 59 articoli ripartiti in undici capi.

Il capo primo riguardava le categorie (A, B, C, D) e le assunzioni; il secondo la durata del lavoro; il terzo le ferie, le licenze matrimoniali e le assenze; il quarto l'assistenza sociale; il quinto la chiamata e il richiamo alle armi; il sesto trattava dei viaggi, trasferimenti, missioni e rimpatrio; il settimo le norme disciplinari; l'ottavo il preavviso e il licenziamento; il nono il trattamento economico; il decimo comprendeva alcune disposizioni varie e l'undicesimo capo alcune altre disposizioni generali.

La parte relativa alle controversie tra datore di lavoro e lavoratore e datore di lavoro e impiegato era disciplinata, come più sopra accennato, per i rapporti di lavoro in apposito capo, il decimo, negli artt. 45 e 46. In base ad essi in caso di controversie tra datore di lavoro e lavoratore sull'applicazione delle norme contenute nel sopraddetto D.G.G. 17 dicembre 1938, n. 1442, le parti dovevano rivolgersi per il componimento della vertenza, al competente Ufficio della Produzione e del Lavoro, il quale era tenuto a redigere un motivato verbale, sia nei casi di componimento che di mancato componimento della controversia. Se il tentativo di conciliazione risultava inefficace, le parti potevano adire l'autorità giudiziaria (art. 45).

I contratti individuali di lavoro stipulati o da stipularsi fra datori di lavoro e lavoratori soggetti al Regolamento di cui trattasi,

in quanto prevedevano condizioni meno favorevoli per il lavoratore, dovevano uniformarsi alle norme del Regolamento stesso (art. 46).

Ben pochi erano i provvedimenti che concernevano la mano d'opera locale: alcuni di essi riguardavano in particolare modo i salari che a norma dell'Ordinanza del Governo Generale 5 giugno 1936, n. 7610 dovevano essere disciplinati dai rispettivi Governi in relazione alle condizioni di vita, al rendimento del lavoro, alle possibilità della produzione, mentre presso ciascun Governo, poteva essere istituito un apposito organo di regolamentazione della mano d'opera stessa. Una speciale protezione inoltre era stata accordata ai ragazzi indigeni di età inferiore ai 14 anni che, a norma del decreto dell'Alto Commissario per l'Africa Orientale in data 6 aprile 1936, n. 7571, non potevano essere allontanati dall'ambiente familiare per essere adibiti a servizi o lavori presso persone estranee. ¹¹⁸⁾

Va anche ricordato il D.G.G. 8 marzo 1939, n. 317 che concerneva la tutela del personale indigeno adibito al servizio degli autocarri. ¹¹⁹⁾

Meritano di essere ancora tra gli altri brevemente e per completezza ricordati i seguenti provvedimenti in materia di disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego:

— D.G.G. 5 maggio 1939, n. 434, relativo all'abrogazione dei primi cinque comma dell'art. 41 del Regolamento Generale dei rapporti di lavoro dei cittadini italiani e stranieri che lavoravano in Africa Orientale Italiana. ¹²⁰⁾

— R.D. 22 maggio 1939, n. 1470, relativo all'estensione all'Africa Orientale Italiana delle disposizioni sul libretto di lavoro allora vigenti nel Regno;

— D.G.G. 19 agosto 1939, n. 741, relativo all'approvazione del Regolamento dei rapporti di lavoro per i cittadini italiani e stranieri equiparati che prestavano la loro opera in Africa Orientale alle dipendenze di Aziende Alberghiere ¹²¹⁾;

— D.G.G. 16 settembre 1939, n. 853, relativo all'approvazione del contratto tipo tra le ditte che gestivano autotrasporti ed i proprietari di automezzi destinati a tali industrie ¹²²⁾;

— D.G.G. 30 dicembre 1939, n. 1440, relativo all'istituzione della tessera del lavoro per gli operai nazionali occupati nei territori dell'Africa Orientale Italiana ¹²³⁾;

— D.G.G. 19 febbraio 1940 n. 223, relativo all'approvazione del Regolamento sui rapporti di lavoro per i cittadini italiani e stranieri equiparati che prestavano la loro opera in Africa Orientale Italiana in qualità di barbieri, parrucchieri e categorie similari ¹²⁴⁾;

— D.G.G. 13 maggio 1940, n. 668, contenente modifiche ed aggiunte agli artt. 41 e 42 del Regolamento dei rapporti di lavoro per i cittadini e stranieri equiparati che prestavano la loro opera in Africa Orientale Italiana ¹²⁵⁾;

— D.G.G. 7 giugno 1940, n. 821, concernente modifiche del comma a) dell'art. 29 del Regolamento dei rapporti di impiego per i cittadini italiani e stranieri equiparati che prestavano la loro opera nell'Africa Orientale Italiana ¹²⁶⁾;

— D.G.G. 12 giugno 1940, n. 834, relativo a modificazioni al D.G.G. 17 dicembre 1938, n. 1442, riguardante il Regolamento generale dei rapporti di lavoro nell'Africa Orientale Italiana ¹²⁷⁾;

— R.D. 16 luglio 1940, n. 1235, concernente l'estensione all'Africa Orientale Italiana delle norme vigenti allora nel Regno in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ¹²⁸⁾;

— D.G.G. 7 settembre 1940, n. 1337, concernente la disciplina per il recupero delle ore lavorative perdute in conseguenza di allarmi aerei ¹²⁹⁾;

— R.D. 16 settembre 1940, n. 1645, riguardante l'estensione all'Africa Orientale Italiana della Legge 10 giugno 1940, n. 653, concernente il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

— D.G.G. 8 gennaio 1941, n. 1856, relativo all'applicazione in Africa Orientale Italiana della Legge 10 giugno 1940, n. 653 concernente il trattamento degli impiegati privati chiamati alle armi. ¹³⁰⁾

10. — CENNI SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI.

I provvedimenti relativi alla materia degli infortuni e delle assicurazioni sociali possono essere così suddivisi:

1) *Assicurazioni contro gli infortuni e i rischi equiparati.*
Dopo il R.D. 23 ottobre 1922, n. 1573, che aveva approvato le norme relative agli infortuni sul lavoro in Eritrea, venivano emanati i seguenti provvedimenti, che istituivano in Africa Orientale Italiana l'assicurazione per i rischi derivanti, oltre che da infortuni sul lavoro, anche da malaria e malattie tropicali, operazioni militari o di polizia e viaggio marittimo:

— R.D. 27 giugno 1935, n. 1472, che aveva esteso alla Somalia le norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e che, insieme con il sopraricordato R.D. 23 ottobre 1922, n. 1573, era

stato esteso a tutta l'Africa Orientale Italiana per effetto della disposizione transitoria contenuta nell'art. 63 della Legge organica del 1° giugno 1936;

— R.D.L. 26 giugno 1935, n. 1447, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 23, che istituiva l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti dallo Stato e da ditte appaltatrici, contro i casi di morte da febbre perniciosa o malattia tropicale, considerando taluni casi come derivanti da infortunio, in deroga all'art. 329 del Testo Unico sulle leggi sanitarie, approvato con il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

— Decreto Ministeriale 18 novembre 1935, contenente l'elenco delle malattie tropicali ammesse al trattamento infortunistico;

— Decreto Ministeriale 31 gennaio 1936, che stabiliva i termini di indennizzabilità nei casi di morte dipendenti da febbre perniciosa o malattia tropicale;

— R.D.L. 4 maggio 1936, n. 1498, modificato con il R.D.L. 24 febbraio 1937 n. 1047, a sua volta convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2579, che per l'assicurazione infortuni degli operai addetti ai lavori direttamente eseguiti o concessi in appalto dalle amministrazioni statali, adottava il sistema della gestione diretta da parte dell'Amministrazione dello Stato, in luogo della gestione assicurativa vera e propria, esercitata dall'Istituto Nazionale Infortuni secondo le norme statutarie. All'Istituto predetto era però rimasto l'incarico di compiere gli accertamenti medico-legali e i provvedimenti di liquidazione e di pagamento degli indennizzi. Anziché agire per proprio conto l'Istituto agiva, così, per conto dell'Amministrazione pubblica, eliminando, quindi, polizze e premi e chiedendo semplicemente il rimborso, a suo tempo, delle somme effettivamente pagate per indennizzo, e quello delle spese particolari per le istruttorie relative ai singoli decessi, e di una quota di spese generali. In tal modo, oltre che sveltire la procedura ed eliminare molti inadempimenti, si era evitata anche ogni alea, sia per l'Istituto che non avrebbe avuto dati sufficienti per la determinazione dei premi relativi ai rischi in parte non ancora completamente studiati e conosciuti, sia per l'Amministrazione Pubblica, la quale doveva sopportare la spesa corrispondente agli indennizzi veri e propri che avrebbero dovuto liquidarsi¹³¹).

Venivano inclusi, tra i rischi di infortunio indennizzabili anche quelli che derivavano da azioni militari e quelli relativi al viaggio di andata e ritorno tra il porto di imbarco e quello di sbarco. Vanno ricordati al riguardo tra gli altri i seguenti provvedimenti:

a) il R.D. 9 luglio 1936, n. 1470 che riconosceva ai lavoratori feriti a seguito di azioni belliche o di aggressioni nemiche e, in caso di morte, ai loro congiunti, il diritto di opzione tra l'indennizzo assicurativo loro spettante a norma della legge sugli infortuni e la pensione privilegiata di guerra;

b) il R.D.L. 18 gennaio n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2581, sulla estensione della assicurazione contro i casi di morte da febbre perniciosa malarica, malattie tropicali ed altri rischi, agli operai che lavoravano in Africa Orientale Italiana, per conto di privati;

c) il R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1470, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2597, concernente il trattamento assicurativo da corrispondersi agli aventi diritto dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dichiarati scomparsi nell'Africa Orientale Italiana, o durante la navigazione. In luogo dell'indennizzo assicurativo in capitale le sopradette norme stabilivano una rendita vitalizia corrispondente, evitando, in tal modo, in caso di ritorno del disperso, la perdita totale dell'indennizzo corrisposto agli eredi e limitando tale perdita alle sole rate di rendita già versate.

Va anche ricordato, sempre nella stessa materia e per la parte che ad essa ineriva, il R.D. 21 febbraio 1938, n. 1422, riguardante l'ordinamento minerario, il quale estendeva all'Africa Orientale Italiana, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento 18 giugno 1899, nn. 230, 231, e 232, per la prevenzione degli infortuni nelle industrie alle quali si applicava la legge 17 marzo 1898, n. 80.

2) *Assicurazioni sociali*. Il R.D. 5 settembre 1938, n. 2023, estendeva con opportune modificazioni all'Africa Orientale Italiana, nei confronti dei cittadini italiani e stranieri equiparati, il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e sul coordinamento legislativo della previdenza sociale, modificato successivamente ancora con il R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 463, limitatamente alle assicurazioni per la invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria: tali assicurazioni erano obbligatorie nei confronti di tutti gli operai senza limiti di salario e per tutti gli impiegati fino ad un massimo di stipendio di lire 2.000 mensili.

Ancora vanno menzionati: il R.D. 1° novembre 1938, n. 2029, che aveva esteso all'Africa Orientale Italiana l'attività del Patronato Nazionale per l'assistenza sociale e le disposizioni del R.D.L. 8 luglio 1937, n. 1735, concernente il recupero a favore del Patronato di cui sopra della spesa per documentazioni; la legge 4 settembre 1940, n. 1662 contenente modificazioni all'art. 38 del R.D.L. 4 ottobre

1935, n. 1827, di cui sopra, ed il D.G.G. 19 novembre 1940, n. 1598 relativo alla sospensione, durante lo stato di guerra, dei termini preserizionali e di decadenza in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ¹³²).

3) *Assistenza malattie*. In forza del Decreto dell'Alto Commissario per l'Africa Orientale in data 21 marzo 1936, n. 7545, veniva disposta l'assistenza obbligatoria dei lavoratori cittadini italiani ed equiparati contro le malattie contratte in Africa Orientale Italiana, mediante la corresponsione di un contributo, da pagarsi in parti uguali dai datori di lavoro e dai lavoratori. L'assistenza che era affidata alle Casse Mutue di malattie dell'Industria, consisteva nella cura medico-chirurgica, nel rimpatrio gratuito in casi di malattia e nel pagamento di un assegno alla famiglia in caso di morte sopravvenuta entro il termine massimo fissato per l'assistenza.

Successivamente con il Decreto Ministeriale in data 8 maggio 1936, si istituiva un fondo Africa Orientale Italiana per l'assistenza malattie ai lavoratori, affidandolo alla gestione delle Casse Mutue di cui sopra. ¹³³)

11. - LE NORME RELATIVE ALLE REQUISIZIONI - DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI INDENNITÀ.

Anche in materia di requisizioni, le disposizioni più importanti possono essere brevemente ricordate nelle seguenti:

1) Legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativo alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile ¹³⁴);

2) D.G.G. 7 gennaio 1940, n. 6 concernente l'istituzione in Addis Abeba dell' « Azienda Speciale Approvvigionamenti » (A.S.A.), per provvedere all'acquisto, alla conservazione ed alla rivendita dei generi di più largo consumo occorrenti alla popolazione civile dell'Africa Orientale Italiana ¹³⁵);

3) D.G.G. 1° giugno 1940, n. 788, relativo alle norme per disciplinare la requisizione dei quadrupedi, dei veicoli ed altri materiali occorrenti per i bisogni delle Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana ¹³⁶);

4) D.G.G. 11 giugno 1940, n. 828, relativo all'aggiunta di alcuni commi all'art. 63 del D.G.G. 1° giugno 1940, n. 788, relativo alla requisizione di automezzi destinati al trasporto di merci ¹³⁷);

5) D.G.G. 14 giugno 1940, n. 837, riguardante la facoltà concessa all'A.S.A. d'incettare derrate e materie prime ¹³⁸);

6) D.G.G. 24 giugno 1940, n. 891, contenente un aggravio di sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni emanate con il D.G.G. 1° giugno 1940, n. 788, relativo alla disciplina delle requisizioni ¹³⁹);

7) D.G.G. 28 giugno 1940, n. 911, relativo a requisizione temporanea di alloggi demaniali e privati ¹⁴⁰);

8) D.G.G. 2 luglio 1940, n. 933, relativo alla requisizione delle merci trovantesi a bordo dei piroscafi nazionali ed alleati ancorati nei porti dell'Africa Orientale Italiana, da parte dell'Azienda Speciale Approvvigionamenti (A.S.A.) ¹⁴¹);

9) D.G.G. 17 luglio 1940, n. 1122, contenente norme per la disciplina delle requisizioni delle cose immobili e mobili, delle invenzioni e dei servizi individuali e collettivi nei territori dell'Africa Orientale Italiana ¹⁴²);

10) D.G.G. 12 ottobre 1940, n. 1486, relativo al divieto di cessione a terzi, denuncia obbligatoria e requisizione di cemento per i bisogni delle Forze Armate, del Governo e degli Enti pubblici dipendenti ¹⁴³);

11) D.G.G. 12 novembre 1940, n. 1574, relativo alla proroga del termine per la precettazione del cemento esistente nei territori dell'Africa Orientale Italiana di cui al D.G.G. 12 ottobre 1940, n. 1486 ¹⁴⁴);

12) D.G.G. 8 gennaio 1941, n. 1 bis, relativo all'istituzione dell'Ente Approvvigionamenti (E.A.) alle dirette dipendenze dell'Alto Commissariato per l'Economia di Guerra ¹⁴⁵);

13) D.G.G. 25 gennaio 1941, n. 55, concernente la devoluzione in via esclusiva all'Alto Commissariato per l'Economia di Guerra del potere di ordinare requisizioni ¹⁴⁶);

14) D.G.G. 25 gennaio 1941, n. 56, relativo all'incarico all'Ente Approvvigionamenti di dare esecuzione alla requisizione delle merci provenienti dai piroscafi nazionali ed alleati ancorati nei porti dell'Africa Orientale Italiana ¹⁴⁷).

Per quanto riguardava la materia relativa alle controversie concernenti le requisizioni, fondamentale era l'art. 4 del soprari-cordato D.G.G. 17 luglio 1940, n. 1122, il quale regolava tutte tali controversie anche in dipendenza dell'applicazione dei DD.GG.GG. 1° giugno, 1940, n. 788, 14 giugno 1940 n. 837, nonché 12 ottobre 1940, n. 1486.

Tutte le controversie relative alla materia delle requisizioni erano di competenza del Comitato Giurisdizionale Territoriale oppure del Comitato Giurisdizionale Centrale secondo le norme seguenti.

In ciascuno dei capoluoghi di Governo dell'Africa Orientale Italiana era istituito un Comitato Giurisdizionale Territoriale con giurisdizione nel territorio del relativo Governo.

Il Comitato, che era costituito con decreto del Governatore, era composto di un Magistrato dell'ordine giudiziario ordinario o militare di grado non inferiore all'ottavo, che fungeva da presidente, e di sei membri di cui due scelti dallo stesso Governatore (uno tra i funzionari dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, e l'altro possibilmente tra i funzionari dell'Amministrazione delle Finanze), tre designati rispettivamente uno dal Comando Truppe, l'altro dal Comando della Regia Marina, ove esisteva ed il terzo dal Comando di Settore Aeronautico, ed infine del sesto membro designato dall'Ufficio della Produzione e Lavoro.

Con lo stesso decreto si provvedeva alla costituzione di un ufficio di Segreteria al quale era preposto un Cancelliere dell'ordine giudiziario militare. I membri designati per le loro qualità di ufficiali delle Forze Armate o funzionari dello Stato, dovevano essere di grado non inferiore al nono.

I ricorsi del valore eccedente le lire 300.000 erano devoluti al Comitato Giurisdizionale Centrale che era istituito con decreto del Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana ed aveva sede in Addis Abeba.

Il predetto Comitato era costituito:

— da tre magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, dei quali uno di grado non inferiore al quarto, e gli altri di grado non inferiore al quinto;

— da due membri scelti dallo stesso Governatore Generale, di cui uno tra i funzionari dell'Amministrazione dell'Africa Italiana e l'altro, possibilmente, tra i funzionari dell'Amministrazione delle Finanze;

— dall'Ispettore dell'Ufficio della Produzione e del Lavoro o da un membro da lui designato;

— da tre membri designati rispettivamente uno dal Capo di Stato Maggiore del Comando Superiore delle Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana, uno dal Comando della Regia Marina per l'Africa Orientale Italiana, ed il terzo dal Comando della Regia Aeronautica per l'Africa Orientale Italiana.

I membri designati per la loro qualità di Ufficiali delle Forze Armate o di funzionari dello Stato dovevano essere di grado non inferiore al sesto.

Con lo stesso decreto di istituzione si provvedeva inoltre alla costituzione dell'Ufficio di Segreteria ed a tutto quanto concerneva il funzionamento del Comitato.

I ricorsi e gli atti di causa, in deroga al D.G.G. 18 settembre 1939, n. 855¹⁴⁸), erano presentati alla Segreteria del Comitato Giurisdizionale competente nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato.

Il termine era di novanta giorni se il ricorrente risiedeva fuori del territorio del Governo dove aveva sede il Comitato. I ricorsi potevano essere trasmessi per il mezzo della posta: in tal caso la consegna del ricorso all'Ufficio postale per la spedizione raccomandata, si intendeva equiparata alla presentazione di esso. Il ricorso non aveva effetto sospensivo, tuttavia il Comitato, per gravi motivi, poteva sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

La Segreteria del Comitato Giurisdizionale Territoriale provvedeva alla notificazione all'Amministrazione del ricorso e dei documenti depositati presso la Segreteria stessa. L'Amministrazione doveva nel termine di giorni sessanta presentare alla stessa Segreteria la sua risposta con i documenti necessari. La Segreteria ne doveva dare notizia all'interessato.

I Presidenti dei Comitati, nell'ambito della rispettiva competenza, impartivano le necessarie istruzioni per lo svolgimento della procedura.

Essi potevano anche disporre che alcuni membri del Comitato compissero una istruzione preliminare e convocassero le parti per una udienza presidenziale per un tentativo di conciliazione, oppure per la determinazione dei fatti e delle questioni controverse.

I Comitati potevano disporre, a domanda della parte interessata o di ufficio, qualunque mezzo istruttorio stabilendone le modalità ed i termini.

Per l'esecuzione di esami testimoniali, ispezioni o altri accertamenti, i Comitati potevano delegare uno o più dei propri componenti. Per la esecuzione di detti atti fuori della propria sede, essi potevano inoltre richiedere l'opera dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo.

Per le decisioni dei Comitati si applicavano, in quanto possibile, le disposizioni del codice di procedura civile relative alla deliberazione e alla forma della sentenza, salvo le seguenti modificazioni: il Comitato Centrale decideva con l'intervento del presidente e di quattro membri dei quali due Magistrati. Gli altri due membri erano chiamati di volta in volta, con deliberazione discrezionale ed

insindacabile del presidente, a fare parte del collegio giudicante, avuto riguardo alla natura delle controversie.

I Comitati Territoriali decidevano con l'intervento del presidente e di due membri scelti, di volta in volta, dal presidente. Uno dei membri doveva appartenere alle Forze Armate nel caso che queste fossero maggiormente interessate nella decisione.

La decisione statuiva, quando ne fosse il caso, anche sulle spese, comprese quelle degli atti istruttori: essa era notificata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione ed al ricorrente.

Per la rappresentanza dei giudizi che si svolgevano fuori della sede dell'Avvocatura dello Stato dell'Africa Italiana, questa aveva facoltà di delegare funzionari del ruolo di Governo, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nella circoscrizione ove si svolgeva il giudizio, oppure ufficiali superiori del Regio Esercito.

Contro le decisioni dei Comitati non era ammessa alcuna impugnazione, fatta eccezione per il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del Regno ai sensi dell'art. 3 della legge 31 marzo 1887, n. 3761.

Le parti potevano, però, contro le decisioni dei Comitati proporre domanda di revocazione nei casi e nei termini preveduti dal codice di procedura civile. La domanda di revocazione era presentata al competente Comitato nelle forme stabilite dall'art. 74 nel termine di giorni sessanta dalla notificazione della decisione. Chi proponeva detta domanda, fatta eccezione per l'Amministrazione dello Stato, doveva sotto pena d'inammissibilità della domanda stessa, depositare in un ufficio del registro la somma di lire trecento se trattavasi di decisione del Comitato Giurisdizionale Territoriale, e di lire mille se trattavasi di decisione del Comitato Giurisdizionale Centrale.

Tali somme erano devolute all'erario nel caso che la domanda fosse dichiarata inammissibile o fosse respinta.

Le autorità civili e militari dovevano adempiere alle richieste di accertamenti, di notificazioni e a tutte le altre che i Comitati potevano loro rivolgere, ai fini dell'esercizio delle loro funzioni.

Il ricorso, gli atti e i documenti, le decisioni e qualsiasi altro provvedimento conseguente, erano soggetti alla tassa di bollo e di registro stabilita per gli atti davanti al Pretore e davanti al Tribunale secondo che la controversia fosse di competenza del Comitato Giurisdizionale Territoriale o del Comitato Giurisdizionale Centrale.

Le decisioni-sentenze dei Comitati, in quanto contenevano condanna dell'Amministrazione dello Stato erano eseguite in via ammi-

nistrativa eccettuato il caso che la condanna avesse per oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Le decisioni che contenevano condanna dell'Amministrazione dello Stato al pagamento di somme di denaro ed ogni altra decisione che portasse condanna nei confronti di una parte diversa dell'Amministrazione dello Stato, avevano efficacia di titolo esecutivo. All'uopo esse erano munite della formula esecutiva e la Segreteria, a richiesta dell'interessato, ne rilasciava copia in forma esecutiva.

12. — LE PROCEDURE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ E DI INDEMANIAMENTO TERRIERO — NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE.

La materia relativa all'espropriazione a causa di pubblica utilità era regolata nella sostanza facendosi riferimento ed avendo per base le norme che al riguardo esistevano in Eritrea prima della costituzione dell'Africa Orientale Italiana. Tale materia era, pertanto, disciplinata, tra le altre, dalle seguenti fondamentali norme:

— Titolo quarto dell'Ordinamento fondiario eritreo, approvato con il R.D. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso ai Governi dell'Amara e del Governatorato di Addis Abeba (successivamente Governo dello Scioa) in base all'art. 63 della legge organica del 1936, e ai territori dei Governi della Somalia, dei Galla e Sidama e del Harar in forza del R.D. 12 novembre 1936, n. 2239;

— D.M. 25 marzo 1937, che estendeva ai territori dei Governi predetti le disposizioni degli artt. 59, 60, 61, e 63 del Regolamento fondiario dell'Eritrea, approvato con il D.G. eritreo in data 9 luglio 1926, n. 4390;

— D.G.G. 4 marzo 1939, n. 191, contenente norme per la procedura di esproprio, di lottizzazione, di concessione e di cessione definitiva delle aree, sia in relazione all'attuazione del Piano Regolatore di Addis Abeba che per l'esproprio per ragioni igieniche sanitarie, viabili e edilizie nella circoscrizione territoriale di Addis Abeba ¹⁴⁹);

— D.G.G. 29 novembre 1939, n. 1204 contenente modifiche alla procedura sulle espropriazioni per quanto concerneva la competenza della Commissione di esproprio di cui al precedente G.G. ¹⁵⁰);

— D.G.G. 1° aprile 1940, n. 489 riguardante norme integrative per la occupazione temporanea dei beni immobili (terreni e sovrastrutture), nei casi di straripamenti, di rovesciamenti di ponti, ecc. che occorressero per l'esecuzione di opere, per tutti i territori dei Governi dell'Africa Orientale Italiana ¹⁵¹);

Le espropriazioni dei beni immobili o diritti relativi ad immobili per l'esecuzione delle opere del Piano Regolatore di Addis Abeba, nonché quelle per ragioni igieniche, sanitarie, viabili ed edilizie nella circoscrizione territoriale del Municipio di Addis Abeba erano disciplinate dagli artt. 107 a 111 del R.D. 7 febbraio 1926, n. 269 e dagli artt. 59 a 62 del D.G. dell'Eritrea 9 luglio 1926, n. 4390, Ordinamento e Regolamento fondiarii più sopra citati, con le seguenti modifiche.

I reclami contro gli avvisi di esproprio dovevano essere presentati nel termine più breve di cinque giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione al competente Ufficio tecnico del Municipio di Addis Abeba, il quale dopo averli annotati in apposito registro, li trasmetteva senza indugio, con i propri rilievi e con ogni altro documento relativo, ad una apposita Commissione così composta:

- a) Presidente del Tribunale;
- b) Direttore Superiore Affari Civili o un suo delegato;
- c) Commissario di Governo di Addis Abeba;
- d) Segretario Capo del Municipio;
- e) un funzionario delle Opere Pubbliche del Governo Generale;
- f) un funzionario dell'Ufficio tecnico del Municipio;
- g) un funzionario dei servizi agrari del Governo.

Tale Commissione poteva richiedere alle parti interessate i documenti e le informazioni che riteneva necessarie per stabilire il valore degli immobili espropriati e poteva eseguire sopralluoghi con diritto di entrare nei terreni privati.

La Commissione doveva predisporre il proprio parere per il Governatore nel termine di cinque giorni dalla ricezione degli atti ed inoltrare senza indugio il parere stesso al Governo dello Scioa per la fissazione, con motivato decreto, delle indennità di espropriazione. Qualora fosse richiesta una particolare istruttoria per la natura delle contestazioni sollevate o per altro motivo, si doveva far luogo allo stralcio delle partite oggetto del reclamo, in guisa da non ritardare l'espletamento delle altre nel termine precedentemente stabilito.

Il decreto del Governatore dello Scioa che pronunciava l'espropriazione era comunicato al Catasto Civico per le operazioni di voltura e al Municipio per i pagamenti disposti con il decreto stesso.

Successivamente, come più sopra accennato, si apportavano alcune modifiche, essenzialmente dettate dal fine di eliminare, in via rapida, eventuali contestazioni relative alla stima degli immobili.

Si disponeva, pertanto, che in detta stima si doveva accertare il valore degli immobili in rapporto allo stato della loro conservazione alla data di pubblicazione del decreto che approvava il piano regolatore di Addis Abeba. A tale effetto dovevano essere periziate a parte con apposita stima le miglione che fossero risultate effettuate prima e dopo la pubblicazione del predetto decreto.

La Commissione, inoltre, aveva la facoltà di risolvere, in via equitativa, le contestazioni che dovessero sorgere in riferimento alla liquidazione delle indennità di esproprio: a tal fine poteva avvalersi di tutti gli elementi risultanti dalle perizie tecniche eseguite dall'Ente espropriante e da quelle che essa riteneva di dover disporre di ufficio.

Per proporre reclami avanti le competenti Commissioni e per determinare l'ammontare delle indennità per quanto concerneva l'occupazione temporanea in particolari circostanze di cui al sopradetto D.G.G. 1° aprile 1940, n. 489, si doveva far richiamo e si applicavano le norme del D.G.G. 4 marzo 1939, n. 191 e del D.G.G. 29 novembre 1939, n. 1204 per Addis Abeba, mentre per gli altri territori si applicavano le norme relative contenute nell'Ordinamento e nel Regolamento fondiarii dell'Eritrea come più sopra indicati.

In base a tali norme, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso di espropriazione, i proprietari o gli aventi diritto presuntivamente indicati nell'elenco parte integrante dell'avviso stesso, e chiunque altro vi avesse interesse, potevano presentare per iscritto, in persona o per mezzo di legale mandatario, al competente ufficio o al Commissariato Regionale i propri reclami, sia per titolo di proprietà che per l'ammontare delle indennità di espropriazione e per qualunque altro motivo.

Il competente ufficio o il Commissariato o un Funzionario da essi rispettivamente delegato, riceveva i reclami, li annotava su apposito registro in ordine di data e con numero progressivo, ne trascriveva un sunto con l'indicazione della persona che li aveva presentati e li raccoglieva in fascicoli. Chiunque poteva esaminare il sopradetto registro nelle ore di ufficio.

Trascorso il termine di cui sopra di trenta giorni e tenuto conto dei reclami prodotti, il Governatore, con suo decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Colonia, riconosceva di pubblico interesse o di ragione politica l'attuazione dei fini per i quali si faceva luogo alla espropriazione, fissava le indennità di espropriazione e pronunciava la espropriazione.

Le indennità di espropriazione dovevano, in ogni caso, essere fissate con motivato decreto del Governatore, sentito il parere di

una Commissione composta di due funzionari dell'ufficio tecnico e dell'ufficio agrario e presieduta da un Magistrato della Colonia. Tale Commissione poteva richiedere alle parti interessate i documenti e le informazioni che riteneva necessarie al fine di stabilire il valore degli immobili espropriati e poteva eseguire sopralluoghi con diritto di entrare nei terreni privati.

Non era dovuto alcun compenso per il turbato o interrotto esercizio dell'azienda, per scorporo o frazionamento della proprietà, per accesso turbato, per limitazione od obblighi imposti dai piani regolatori e dai regolamenti edilizi e di igiene, nè per qualsivoglia danno temporaneo dipendente dall'esecuzione dell'opera.

Le opere eseguite posteriormente alla data dei decreti di approvazione dei piani regolatori e di ampliamento nelle aree destinate a strade, piazze o giardini ed annessi, non potevano dare diritto a indennità, anzi dovevano essere demolite a spese del proprietario quando intralciassero l'esecuzione dei piani di cui sopra.

In caso di assenza degli espropriandi o dei legittimi rappresentanti di espropriandi incapaci, il Presidente del Tribunale civile della Colonia designava un curatore speciale che li rappresentasse.

Avverso i decreti emessi dal Governatore in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità e alla fissazione della indennità di espropriazione era ammesso da parte degli interessati il ricorso al Re. Il termine per ricorrere era di giorni centottanta dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Colonia del relativo decreto del Governatore. Il ricorso predetto non aveva effetto sospensivo.

Prima di disporre, per il tramite degli uffici competenti, che l'ufficio postale presso il quale era stata depositata la somma da corrispondersi come indennità accettata e divenuta definitiva, eseguisse il pagamento, l'ufficio competente, con avviso da inserirsi nel Bollettino Ufficiale della Colonia e con bando da pubblicarsi dal Commissariato Regionale competente, invitava chiunque vi avesse interesse a fare opposizione nel termine di quindici giorni successivi.

Nel caso che venissero fatte opposizioni, non si doveva procedere al pagamento fino a che l'Autorità Giudiziaria non le avesse risolte sulla istanza della parte più diligente o gli oppositori non vi avessero esplicitamente rinunciato.

L'Amministrazione Coloniale non incorreva però in alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti in esecuzione di sentenza definitiva pronunciata dall'Autorità Giudiziaria.

13. - L'ORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI IN AFRICA ORIENTALE ITALIANA - IL CONTENZIOSO CONTABILE.

La Corte dei Conti esercitava il sindacato sull'Amministrazione Coloniale attraverso l'abituale controllo preventivo di legittimità su tutti i decreti emanati dal Ministero dell'Africa Italiana, mediante gli istituti del visto e della registrazione ordinaria e con riserva.

Esercitava, inoltre, il controllo sul rendiconto consuntivo di ciascuna Colonia e sulle relative contabilità che le erano sottoposte con tutti i documenti giustificativi necessari, mentre i bilanci consuntivi nelle diverse Colonie erano approvati con le stesse forme stabilite per i bilanci di previsione e, dopo l'esame datone dalla Corte dei Conti, venivano allegati in appendice al rendiconto generale dello Stato con la relativa deliberazione della Corte medesima.

Quantunque fosse stato da molto tempo sentito e discusso il problema, tutta la materia relativa all'ordinamento dei servizi della Corte dei Conti per tutte le Colonie italiane di allora, veniva uniformemente regolata soltanto con il R.D.L. 24 giugno 1937, n. 1079, convertito nella Legge 7 aprile 1938, n. 361, da valere per l'Africa Italiana ¹⁵²).

In base a tale legge veniva istituita una Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti del Regno, con sede in Addis Abeba (un'altra era istituita in Tripoli per la Libia) e composta di un Presidente di Sezione, di un Consigliere e di un Primo Referendario o Referendario.

Venivano, inoltre, istituite Delegazioni della Corte stessa rispettivamente in Addis Abeba, Asmara, Mogadiscio, Gondar, Harar e Gimma (una in Tripoli per la Libia), per l'esercizio delle funzioni di controllo cui era delegato in ogni sede un Consigliere coadiuvato da Primi Referendari o Referendari preposti ad appositi uffici.

Con decreto reale, a relazione del Capo del Governo, sulla proposta del Presidente della Corte, le funzioni di Pubblico Ministero presso la Sezione Giurisdizionale erano attribuite ad un Primo Referendario o Referendario.

Le Delegazioni esercitavano il controllo sugli atti del Governo Generale e dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, mentre il Presidente della Sezione con sede in Addis Abeba coordinava l'azione di controllo dei Consiglieri delegati al suddetto controllo.

Con apposite norme la legge disciplinava il sistema del riscontro preventivo e consuntivo delle spese (art. 2), del visto e della registrazione in via ordinaria (art. 3) ed in via di urgenza (art. 4), della riconsultazione del visto (art. 7); del rifiuto di registrazione (art. 8).

La materia del contenzioso contabile era sottoposta alla cognizione della Sezione della Corte dei Conti in Addis Abeba, che al riguardo aveva competenza su tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana.

Nei giudizi di responsabilità, la competenza di cui sopra si estendeva anche ai funzionari residenti nel Regno oppure all'estero che, per azioni od omissioni imputabili anche solo a colpa o negligenza, avessero cagionato un danno all'Amministrazione dell'Africa Orientale Italiana.

Nel caso predetto, anche se la responsabilità derivava da un giudizio di conto, o quando fossero posti in causa i Comandanti delle Truppe o i funzionari civili o militari investiti di funzioni di governo purché preposti agli Organi direttivi del Governo Generale o dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, o alle maggiori circoscrizioni territoriali dell'Africa Orientale Italiana, il Ministero per l'Africa Italiana, sulla proposta del Governatore Generale della Africa Orientale Italiana, poteva chiedere che il giudizio venisse attribuito alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti del Regno in Italia.

Su tale richiesta deliberava la Corte a Sezioni Riunite, inteso il Procuratore Generale. La competenza della predetta Sezione era esclusiva quando fossero stati posti in causa funzionari od ufficiali di grado non inferiore al quarto.

Avverso le decisioni della Sezione Giurisdizionale di Addis Abeba restava fermo l'appello avanti la Corte a Sezioni Riunite.

Con ulteriori norme venivano, infine, disciplinati i vari ruoli ed organici relativi alla magistratura, al personale di concetto, al personale di revisione e al personale di ordine della Corte dei Conti, le nomine, le assegnazioni, la composizione degli uffici, le indennità ed altre disposizioni inerenti la carriera dei magistrati stessi e dell'altro personale.

14. — CENNI SUI PIÙ IMPORTANTI PROVVEDIMENTI NORMATIVI CON RIFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E CON EFFICACIA SU TUTTA L'AFRICA ORIENTALE ITALIANA.

A completamento ed in aggiunta a quanto già riportato precedentemente, si ritiene opportuno dare un breve cenno sulle leggi, decreti e regolamenti più importanti, riflettenti in genere l'amministrazione della giustizia non militare, aventi efficacia su tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana, che erano stati emanati dalla costitu-

zione di quest'ultima, sia in Italia che in Africa Orientale medesima, o che vi erano stati estesi in base all'art. 63 del D.R.L. 1° giugno 1936, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 285, oppure, che emanati precedentemente, vi continuavano ad avere vigore:

— R.D.L. 27 giugno 1935, n. 1217, convertito nella Legge 9 gennaio 1936 n. 7, contenente modificazioni alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 ¹⁵³);

— R.D. 27 giugno 1935, n. 1521, relativo all'estensione all'Eritrea ed alla Somalia del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, sulla cambiale e vaglia cambiario, e del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, sull'assegno bancario e circolare, e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ¹⁵⁴);

— R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 1893, convertito nella legge 30 marzo 1936, n. 574 contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria con quelle militari, durante le operazioni militari dell'Africa Orientale ¹⁵⁵);

— R.D. 26 settembre 1935, n. 1904, relativo all'estensione alle Colonie della Legge 14 giugno 1925 — III, n. 938, che riformava la legislazione marittima in materia di urto di navi e di assistenza ai marittimi ¹⁵⁶);

— R.D. 16 gennaio 1936, n. 382, relativo all'estensione alla Eritrea e alla Somalia del R.D.L. 27 giugno 1935, n. 1217 che rettificava il testo delle norme approvate con il R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, contenente disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ¹⁵⁷);

— Legge 28 maggio 1936, n. 933, concernente l'approvazione della Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 tra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili (all'art. 9 si prevedeva la applicazione anche delle Colonie) ¹⁵⁸);

— R.D.L. 4 giugno 1936, n. 1188, convertito nella Legge 18 gennaio 1937, n. 67, concernente l'estensione del R.D.L. 9 gennaio 1936, n. 32, convertito nella Legge 2 aprile 1936, n. 584, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia ¹⁵⁹);

— R.D. 21 agosto 1936, n. 1872, contenente la disciplina delle attività economiche nelle Colonie ¹⁶⁰);

— Legge 4 gennaio 1937, n. 74, contenente norme relative alla amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che avessero prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro ¹⁶¹);

— R.D. 15 febbraio 1937, n. 77, Concessione di amnistia e di indulto ¹⁶²);

— R.D.L. 15 febbraio 1937, n. 211, convertito con modifiche nella Legge 7 giugno 1937, n. 979, concernente l'esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti prevenuti dal titolo IX, capo I, e dall'art. 530 del Codice Penale, commessi in danno di persone povere ¹⁶³);

— R.D. 8 aprile 1937, n. 431, contenente modificazione della denominazione del Ministero delle Colonie in Ministero dell'Africa Italiana ¹⁶⁴);

— R.D. 1° luglio 1937, n. 1878, relativo al completamento delle norme in materia disciplina delle attività economiche nelle Colonie, contenute nel R.D. 21 agosto 1936, n. 1872 ¹⁶⁵);

— R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella Legge 30 dicembre 1937 n. 2358, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ¹⁶⁶);

— R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 1992, convertito nella Legge 19 maggio 1938 n. 662, relativo alla abrogazione delle norme temporanee intese a conciliare le esigenze della giustizia penale e della Amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari durante le operazioni militari in Africa Orientale Italiana ¹⁶⁷);

— Decreto Capo del Governo 21 novembre 1937, relativo alla determinazione della data di entrata in vigore del R.D.L. 24 giugno 1937, n. 1079, concernente l'ordinamento dei servizi della Corte dei Conti per la Libia e per l'Africa Orientale Italiana ¹⁶⁸);

— R.D. 29 novembre 1937, n. 2454, relativo all'istituzione ed esercizio dei Magazzini Generali dell'Africa Orientale Italiana ¹⁶⁹);

— R.D.L. 29 novembre 1937, n. 2565, relativo alle modificazioni alle norme allora vigenti per le trasferte dei funzionari dell'Ordine Giudiziario ¹⁷⁰);

— R.D. 2 dicembre 1937, n. 2617, relativo alla concessione di amnistia e indulto in Africa Orientale Italiana ¹⁷¹);

— R.D. 25 aprile 1938, n. 676, relativo al patrocinio legale del Registro Italiano Navale ed Aeronautico da parte dell'Avvocatura Erariale ¹⁷²);

— R.D. 8 luglio 1938, n. 1415, relativo all'approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità ¹⁷³);

— R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1493, convertito nella Legge 16 gennaio 1939, n. 68 concernente l'inclusione delle spese di mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena tra le spese di giustizia ¹⁷⁴);

— R.D. 5 settembre 1938, n. 1823, contenente norme di procedura per i giudizi davanti ai Tribunali delle Prede ¹⁷⁵);

— R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1903, concernente norme transitorie sulle destinazioni degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re ¹⁷⁶);

— R.D.L. 1° dicembre 1938, n. 2206, contenente modificazioni alle norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo ¹⁷⁷);

— D.G.G. 26 dicembre 1938, n. 1459, relativa alla concessione ai Governatori della facoltà di sospendere i procedimenti penali per i reati commessi in occasione e a causa della ribellione stessa da parte di sudditi dell'Africa Orientale Italiana ¹⁷⁸);

— D.G.G. 1° febbraio 1939, n. 86, contenente norme per la disciplina del commercio e del consumo dei cereali ¹⁷⁹);

— R.D.L. 6 febbraio 1939, n. 478, concernente l'istituzione di una nuova Sezione presso il Consiglio di Stato per gli Affari dell'Africa Italiana ¹⁸⁰);

— D.G.G. 25 marzo 1939, n. 34, concernenti provvedimenti a favore di sudditi eritrei e somali ¹⁸¹);

— R.D. 28 aprile 1939, n. 1668, relativo alle Consulte corporative dell'Africa Italiana, al Comitato Corporativo, ai Consigli ed Uffici dell'Economia Corporativa della Libia e disciplina delle attività economiche nell'Africa Italiana ¹⁸²);

— Legge 22 maggio 1939, n. 736, relativo a provvedimenti in materia di giustizia penale e finanziaria a favore di legionari reduci dalla Spagna ¹⁸³);

— Decreto Ministeriale 12 giugno 1939, relativo all'approvazione dei modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni per decreto reale, delle adozioni, delle tutele e delle curatele in dipendenza del libro primo del nuovo codice civile e delle relative norme di attuazione ¹⁸⁴);

— R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, contenente l'ordinamento dello stato civile ¹⁸⁵);

— D.G.G. 7 settembre 1939, n. 813, concernente il divieto di captazione, nei territori dell'Africa Orientale Italiana, di notizie lanciate da stazioni radio trasmittenti straniere e di commenti pubblici sull'allora situazione politico-militare internazionale ¹⁸⁶);

— R.D. 14 settembre 1939, n. 1480, concernente l'ordinamento di polizia per l'Africa Orientale Italiana ¹⁸⁷);

— R.D. 12 ottobre 1939, n. 1725, relativo all'approvazione dei modelli dei registri di stato civile previsti dalla legge di guerra e dalle norme per la tenuta di essi ¹⁸⁸);

— R.D. 12 ottobre 1939, n. 2247, riguardante la censura e il controllo ai mezzi di comunicazione in tempo di guerra ¹⁸⁹);

— R.D. 12 ottobre 1939, n. 2248, concernente l'organizzazione del servizio di censura e di controllo sui mezzi di comunicazione in tempo di guerra ¹⁹⁰);

— R.D. 20 novembre 1939, n. 2065, concernente l'estensione all'Africa Orientale Italiana della legge 25 maggio 1939, n. 868, relativa alla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi ¹⁹¹);

— Decreto Ministeriale 12 febbraio 1940, contenente la delega concessa ai Governi della Libia e dell'Africa Orientale Italiana al rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività industriali nei rispettivi territori ¹⁹²);

— R.D. 19 febbraio 1940, s. n., concernente l'approvazione delle istituzioni relative ad atti giuridici dei militari della zona di operazione ¹⁹³);

— R.D. 24 febbraio 1940, n. 56, relativo alla concessione di amnistia e indulto ¹⁹⁴);

— Legge 11 marzo 1940, n. 126, relativo al condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie ¹⁹⁵);

— Legge 23 marzo 1940, n. 254, concernente modificazioni all'ordinamento forense ¹⁹⁶);

— Legge 23 marzo 1940, n. 255, concernente l'aumento degli onorari forensi e notarili ¹⁹⁷);

— R.D. 8 aprile 1940, n. 206, contenente disposizioni per l'attuazione del libro del codice civile « Delle successioni per causa di morte e delle donazioni » e disposizioni transitorie ¹⁹⁸);

— Legge 21 maggio 1940, n. 415, relativa all'organizzazione della Nazione per la guerra ¹⁹⁹);

— R.D. 21 maggio 1940, n. 1053, relativa alla concessione di amnistia e di indulto nell'Africa Orientale Italiana ²⁰⁰);

— Legge 24 maggio 1940, n. 461, relativa alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra ²⁰¹);

— R.D. 3 giugno 1940, n. 1344 relativa alla revoca di autorizzazione ad esercitare funzioni notarili concesse a persone diverse dai notai ²⁰²);

— R.D. 8 giugno 1940, n. 779, concernente gli Enti non statali ai quali è mantenuta l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato ²⁰³);

— R.D. 10 giugno 1940, n. 566, relativo all'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato ²⁰⁴);

— Legge 10 giugno 1940, n. 653, relativa al trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi ²⁰⁵);

— R.D. 10 giugno 1940, n. 714, relativo alla dichiarazione dello stato di guerra dei territori della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e dei Possedimenti ²⁰⁶);

— R.D. 13 giugno 1940, n. 1214, concernente norme penali contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate in Libia e nell'Africa Orientale Italiana ²⁰⁷);

— R.D. 19 giugno 1940, n. 1085, relativo all'applicazione nell'Africa Italiana della legge sull'organizzazione della Nazione per la guerra e della legge sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra ²⁰⁸);

— R.D. 25 giugno 1940, n. 981, relativo all'istituzione presso il Consiglio di Stato del Tribunale delle Prede ²⁰⁹);

— D.G.G. 27 giugno 1940, n. 904, relativo all'obbligo imposto ai proprietari o comunque detentori di gomme (coperture, camere d'aria) per autocarri, automobili ecc., di denunciarle al Comando delle Truppe del Governo ²¹⁰);

— D.G.G. 29 giugno 1940, n. 921, relativo all'obbligo imposto ai proprietari o comunque detentori di cemento, di farne denuncia alla Direzione degli Affari Economici del Governo competente per territorio, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del D.G.G. 7 agosto 1940 n. 32 ²¹¹);

— Legge 9 luglio 1940, n. 924, contenente norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene ²¹²);

— R.D. 9 luglio 1940, n. 1234, contenente nuove norme sulla facoltà dei nativi dell'Africa Orientale Italiana, analfabeti, di poter riscuotere vaglia cambiari dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante impronta digitale ²¹³);

— R.D. 16 luglio 1940, n. 1056, relativo alla determinazione delle merci dichiarate di contrabbando di guerra ²¹⁴);

— R.D. 16 settembre 1940, n. 1645, relativo all'estensione all'Africa Orientale Italiana della legge 10 giugno 1940, n. 653 riguardante il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi ²¹⁵);

— Bando 19 settembre 1940, contenente disposizioni riguardanti gli apparecchi nemici atterrati o abbattuti nel territorio dello Stato ²¹⁶);

— D.G.G. 11 ottobre 1940, n. 1477, relativo all'istituzione dell'Ufficio per gli Affari dei territori di occupazione bellica ²¹⁷);

— Decreto Ministeriale 31 ottobre 1940, contenente la delega ai Governatori Generali della Libia e dell'Africa Orientale Italiana delle facoltà previste dell'art. 10 legge 24 maggio 1940, n. 461 ²¹⁸);

— Legge 1° novembre 1940, n. 1677, relativa alle attribuzioni agli Ufficiali della Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta della facoltà di ricevere i testamenti dei militari e delle persone impiegate presso le Forze Armate dello Stato ²¹⁹);

— D.G.G. 8 gennaio 1941, n. 1856, relativo all'applicazione nell'Africa Orientale Italiana delle norme della legge 10 giugno 1940, n. 653 ²²⁰);

— D.G.G. 29 gennaio 1941, n. 80, contenente il divieto di cessione e di impiego di carburante e di lubrificanti da parte dei privati possessori ed obbligo per gli stessi di denunciare detti materiali ²²¹).

SEZIONE QUARTA

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MILITARE

1. L'amministrazione della giustizia militare immediatamente prima della costituzione dell'Africa Orientale Italiana - L'Ordinanza n. 11482, in data 3 ottobre 1936 dell'Alto Commissario e Comandante Superiore dell'Africa Orientale relativa all'« Ordinamento della Giustizia Militare in A.O. durante lo stato di guerra » e disposizioni complementari. - 2. L'amministrazione della giustizia militare in Africa Orientale Italiana - L'Ordinamento Giudiziario Militare per l'Africa Orientale Italiana approvato con il R.D. 8 luglio 1939, n. 1317. - 3. L'Ordinamento della giustizia militare nei territori dell'Africa Orientale Italiana ed in quelli di nuova occupazione durante lo stato di guerra.

1. — L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MILITARE IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLA COSTITUZIONE DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA - L'ORDINANZA N. 11482, IN DATA 3 OTTOBRE 1936, DELL'ALTO COMMISSARIO E COMANDANTE SUPERIORE DELLA AFRICA ORIENTALE RELATIVA ALL'« ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA MILITARE IN A.O. DURANTE LO STATO DI GUERRA » E DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI.

Come si è esaminato nel primo capitolo, la materia relativa all'amministrazione della giustizia militare in epoca antecedente alla costituzione dell'Africa Orientale Italiana era stata una di quelle che per prima fu suscettibile di essere unificata nei confronti di tutte le Colonie di quel tempo: e così si aveva avuto, con il R.D. 23 dicembre 1929, n. 2377, una fra le prime manifestazioni di questa tendenza unificatrice della politica legislativa italiana, attraverso appunto l'emanazione del sopraddetto regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2377, contenente l'« Ordinamento Giudiziario Militare delle Colonie ».

Da questa data, occorre lasciar passare parecchi anni, esattamente un decennio, per potersi avere un nuovo insieme organico di norme riflettenti l'amministrazione della giustizia militare, e ciò con il R.D. 8 luglio 1939, n. 1317.

Precipua ragione di tale situazione doveva ricercarsi negli eventi bellici relativi alla guerra italo-etioptica che, impegnando uomini ed armi, aveva anche messo sul piede di guerra la giustizia militare.

In tal modo si aveva, in un primo tempo, con il R.D.L. 17 gennaio 1935, n. 42, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 783, la istituzione dell'Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale con l'alta sorveglianza e le direttive in materia politico-militare per quanto riguardava la Somalia.

E successivamente con il « Bando dell'Alto Commissario e Comandante Superiore per le Colonie dell'Africa Orientale (Eritrea e Somalia) — Decreto n. 11481 di repertorio », — datato Asmara 3 ottobre 1935 ²²²), i territori della Colonia Eritrea e della Somalia venivano dichiarati in istato di guerra, determinandosi espressamente, nello stesso tempo, anche l'entrata in vigore delle norme speciali stabilite dalle leggi penali militari, nonché dalle ordinanze e dai bandi da emanarsi nella materia.

Ed ancora l'Alto Commissario e Comandante Superiore della Africa Orientale, con « Foglio d'Ordini Speciale n. 1 », emanava, sempre dall'Asmara, il 3 ottobre 1935, ed in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito, l'Ordinanza n. 11.482, relativa all'« Ordinamento della giustizia militare in A.O. durante lo stato di guerra » ²²³).

In base a tale Ordinanza, la giustizia militare nelle Colonie dell'Africa Orientale e nei territori di nuova occupazione era amministrata dai seguenti organi:

a) Tribunale di Guerra di Intendenza presso il Comando Superiore per l'Africa Orientale;

b) Tribunali di Guerra al seguito delle Grandi Unità oppure di Minori Unità mobilitate, staccate o poste in condizioni eccezionali;

c) Tribunali Straordinari.

I Tribunali di cui alle lettere a) e b) dovevano costituirsi con Ordinanza del Comandante Superiore per l'Africa Orientale.

Inoltre presso il Comando delle Truppe operanti in Somalia poteva essere costituita una Sezione del Tribunale di Guerra di Intendenza di cui alla lettera a), con Ordinanza del Comandante Superiore, il quale doveva determinarne la competenza. Poteva lo stesso Comandante Superiore delegare, nei limiti della sopraddetta competenza, al Comando delle Truppe di cui sopra, le attribuzioni che competevano per legge in materia di giustizia militare (art. 1).

Il Tribunale di Guerra di Grande Unità era composto come segue:

a) di un Presidente, Colonnello o Tenente Colonnello;

b) di un Giudice Relatore appartenente al Ruolo dei magistrati militari in zona di guerra;

c) di due Ufficiali Superiori di grado inferiore al Presidente, oppure Capitani, in qualità di Giudici.

Il Tribunale di Guerra presso l'Intendenza del Comando Superiore, era composto invece:

a) di un Presidente, Generale di Brigata o Colonnello;

b) di un Giudice Relatore, appartenente al Ruolo dei magistrati militari in zona di guerra;

c) di due Ufficiali Superiori, in qualità di Giudici.

Inoltre, presso ogni Tribunale dovevano essere destinati Giudici supplenti, scelti tra Ufficiali Superiori oppure Capitani.

I Presidenti erano nominati dal Comandante Superiore, mentre i Giudici lo erano dal Comando presso cui era costituito il Tribunale. Per quanto concerneva la destinazione dei Giudici Relatori si applicavano le norme relative all'ordinamento della giustizia militare, come più avanti verrà detto.

Quando imputati erano ufficiali o assimilati a grado di ufficiali il Presidente doveva essere di due gradi superiori a quello rivestito dall'imputato medesimo, mentre i giudici dovevano esserlo di un grado soltanto.

Se qualcuno dei componenti del Tribunale di Guerra presso l'Intendenza del Comando Superiore, aveva grado inferiore a quello richiesto, era sostituito, mediante sorteggio, da effettuarsi presso il detto Comando con l'intervento di un Rappresentante del Pubblico Ministero, tra gli Ufficiali del grado suindicato, riconosciuti disponibili dal Comando medesimo. Se tra i Giudici da sostituire vi era il Relatore, questi restava in soprannumero a far parte del collegio con voto consultivo, fermo il compito di redigere le sentenze e le ordinanze.

Nei Tribunali Straordinari, la cui composizione base era regolata dal codice penale per l'Esercito, dovevano intervenire un Magistrato militare per esercitarvi le funzioni di Pubblico Ministero, e possibilmente un altro Magistrato per esercitarvi le funzioni di Giudice Relatore (art. 6).

L'Ordinanza n. 11.482 disciplinava con norme particolari la parte relativa alle persone sottoposte alla giurisdizione militare ed alla competenza dei Tribunali di Guerra, alla procedura, all'esecuzione delle pene ed al personale giudiziario militare.

In base a tali norme, che erano ad integrazione ed anche a modificazione di quelle corrispondenti in vigore allora del codice penale per l'esercito, i militari e le altre persone indicate nell'art. 545 del detto codice penale per l'esercito, erano soggetti alla giurisdizione militare per qualunque reato che avessero commesso in Africa Orientale Italiana in tempo di guerra.

Era, altresì, soggetto alla giurisdizione militare di guerra chiunque si fosse reso colpevole:

a) dei reati preveduti dal Titolo primo del Libro secondo del codice penale comune;

b) dei reati di tradimento, spionaggio, subornazione, arruolamento illecito, di cui al codice penale per l'esercito e dei reati preveduti dagli artt. 249-252 e 276 del codice stesso;

c) di vie di fatto contro alcuna delle persone indicate nello art. 545 del codice penale per l'esercito;

d) dei reati contro la proprietà preveduti dalla legge penale militare o comune, quando fossero commessi a danno del servizio o dell'amministrazione militare, sostituito l'ordine a procedere, di cui all'art. 552 del codice penale per l'esercito, alla querela della persona offesa.

Per i reati non preveduti dalla legge penale militare o da bandi militari, si dovevano applicare le disposizioni della legge penale comune (art. 2).

Per quanto concerneva la competenza, si stabiliva che la cognizione dei reati commessi dalle persone indicate nell'art. 545 del codice penale per l'esercito che fossero effettive, aggregate, comandate oppure addette a reparti, comandi o servizi mobilitati, spettava al Tribunale costituito presso il Comando Militare dal quale dipendeva il reparto, Comando o Servizio stesso al momento del commesso reato.

La cognizione, invece, dei reati commessi dalle persone estranee alle Forze Armate dello Stato, spettava al Tribunale di Guerra della Grande Unità, dislocata nel territorio in cui il reato era stato commesso; e, se il reato era stato commesso fuori del territorio occupato da una Grande Unità, al Tribunale di Intendenza presso il Comando Superiore, oppure alla Sezione presso il Corpo di Spedizione della Somalia.

Salvo quanto era disposto per i Tribunali Straordinari dal codice penale per l'Esercito, la competenza per i reati commessi da Ufficiali o da assimilati a grado di ufficiali spettava al Tribunale di

Intendenza presso il Comando Superiore oppure alla Sezione del Tribunale di Intendenza presso il Corpo di Spedizione della Somalia (art. 3).

I Comandanti, cui spettava emanare l'ordine di procedere, potevano in ogni tempo, prima che il dibattimento fosse stato fissato, demandare, con decreto, al Tribunale di Guerra presso l'Intendenza del Comando Superiore la cognizione dei reati che, sentito il parere del Pubblico Ministero, fossero ritenuti di non rapida indagine, o per i quali, a loro insindacabile giudizio, non reputassero necessaria la pronta applicazione di una sanzione esemplare (art. 4).

I conflitti di competenza fra più Tribunali di Guerra erano risolti dal Comandante Superiore per l'Africa Orientale, il quale, sentito il Rappresentante del Regio Avvocato Generale Militare presso il Comando Superiore medesimo, designava insindacabilmente il Tribunale di Guerra che doveva giudicare.

Lo stesso Comandante provvedeva in eguale modo quando ricorressero circostanze che facessero ritenere ciò conveniente, nell'interesse della giustizia, di deviare dalle norme ordinarie di competenza dei Tribunali militari, ferma, però, in ogni altro caso, la disposizione dell'art. 336 del codice penale per l'Esercito (art. 5).

Per quanto riguardava la procedura, le norme relative disponevano due forme: l'una dibattimentale per citazione diretta, e l'altra, a determinate condizioni, per decreto penale senza procedere al dibattimento.

Nel procedimento presso il Tribunale di Guerra che si svolgeva per citazione diretta, il Pubblico Ministero doveva ricercare le prove direttamente o a mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria; aveva, del pari, facoltà di procedere a visite, perquisizioni personali ed arresti personali anche in case o stabilimenti privati; poteva, compiere, in generale, tutti gli atti che il codice penale per l'Esercito demandava al Giudice Istruttore Militare, con gli stessi poteri di questo, ed osservando le forme stabilite dal predetto codice per il tempo di pace (art. 10).

Per tutti i reati, fatta eccezione per quelli contro la sicurezza dello Stato e del delitto di omicidio, l'imputato poteva essere interrogato con mandato di comparizione.

In ogni stato del procedimento, ma prima dell'apertura del dibattimento, all'imputato poteva essere concessa la libertà provvisoria con ordinanza del Comando Militare presso cui era costituito il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero (art. 11).

Se il Pubblico Ministero riteneva di non dovere rinviare a giudizio un imputato, proponeva al Comandante della Grande Unità,

che lo aveva emanato, di revocare l'ordine a procedere. Se la richiesta era accolta, il Comandante provvedeva con suo decreto motivato. L'ordine a procedere poteva anche essere revocato di ufficio dal Comandante stesso (art. 12).

Il Cancelliere non assisteva alla deliberazione della sentenza. Il Giudice Relatore, invece, interveniva con voto deliberativo, che doveva esprimere per primo, motivandolo con una breve relazione della causa. Compiuta la votazione, il Giudice Relatore redigeva la sentenza che era firmata dal Presidente e dai Giudici (art. 13).

Il Pubblico Ministero, nei casi in cui riteneva che, se l'imputato fosse rinviato a giudizio, potesse essere ordinata la sospensione condizionale della pena, poteva richiedere il Presidente del Tribunale di Guerra affinché pronunciasse la condanna mediante decreto, senza procedere al dibattimento.

Il decreto doveva contenere le indicazioni richieste per la sentenza, ed era notificato al condannato con l'avvertenza, che se non lo avesse impugnato entro dieci giorni dalla notifica, richiedendo che si procedesse al dibattimento, ovvero se, avendolo impugnato, non si fosse presentato al dibattimento, il decreto stesso diventava esecutivo.

L'impugnazione era presentata direttamente alla Cancelleria del Tribunale oppure al Comando del reparto, che ne doveva curare la immediata trasmissione alla Cancelleria predetta.

Se il Presidente non riteneva di pronunciare la condanna per decreto, doveva restituire gli atti al Pubblico Ministero, il quale procedeva nei modi ordinari (art. 14).

Erano altresì applicabili l'art. 1 del R.D. 21 febbraio 1919, n. 160, (relativo all'applicazione della condanna condizionale da parte dei Tribunali Militari Territoriali del Regno) e l'art. 9 capoverso del Decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1083, (circa la devoluzione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria di procedimenti pendenti innanzi ai Tribunali Militari), sostituite alle norme, ivi richiamate, del codice di procedura penale, quelle corrispondenti del codice penale comune allora vigente (art. 15).

L'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza detentive e di quella della libertà vigilata, era differita sino alla cessazione dello stato di guerra per le persone di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 545 del codice penale per l'Esercito. Tuttavia il Tribunale, nel pronunciare la condanna, poteva ordinare l'immediata esecuzione, se ciò riteneva opportuno, per la natura e la gravità del fatto commesso o in considerazione della personalità del colpevole.

L'ordine di dilazione poteva essere revocato dal Comandante Superiore se il condannato dava prova di cattiva condotta, o se

rimpatriava definitivamente, salvo che il rimpatrio avvenisse a seguito di ferita o infermità contratta a causa di servizio.

Se si trattava di persona non condannata altra volta per delitto doloso e l'ordine della dilazione non era stato revocato alla data di cessazione dello stato di guerra, la condanna inflitta aveva gli effetti di quelle per le quali fosse stata ordinata dal Giudice la sospensione della pena (art. 16).

Per i militari condannati dai Tribunali di Guerra, l'incapacità ad appartenere alle Forze Armate dello Stato, conseguente alla condanna alla degradazione od alla destituzione, era sospesa fino a quando i medesimi rimanevano in zona di guerra; salvo le proposte di provvedimenti di grazia, che il Comandante Superiore ritenesse di fare, tenuto conto della condotta del condannato (art. 17).

Una disposizione finale conteneva, inoltre, una norma in base alla quale era disposto che, in quanto l'Ordinanza n. 11.482 non disponesse diversamente, si dovevano applicare le disposizioni allora vigenti della legge penale militare per il tempo di guerra.

Meritano ancora di essere ricordati i seguenti Bandi militari:

a) Ordinanza n. 11.673, datata Asmara 3 ottobre 1935 dell'Alto Commissario e Comandante Superiore, relativa alla costituzione nella Somalia di una Sezione del Tribunale di Guerra di Intendenza ²²⁴);

b) Ordinanza n. 11.754, datata Asmara 3 ottobre 1935 dell'Alto Commissario e Comandante Superiore, relativa alla delega di attribuzioni al Comandante del Corpo di Spedizione della Somalia in materia di giustizia militare ²²⁵);

c) Ordinanza n. 1 del Comandante del Corpo di Spedizione in Somalia, datata Mogadiscio 3 ottobre 1935, relativa all'organico del Tribunale di Guerra di Intendenza presso il Comando Superiore Africa Orientale - Sezione di Mogadiscio (riportata nei Documenti) ²²⁶);

d) Ordinanza n. 2 del Comandante del Corpo di Spedizione in Somalia, datata Mogadiscio 3 ottobre 1935, concernente la costituzione del Tribunale di Guerra al seguito delle Truppe operanti e formazione del relativo organico ²²⁷);

2. — L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MILITARE IN AFRICA ORIENTALE ITALIANA - L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE PER L'AFRICA ORIENTALE ITALIANA APPROVATO CON IL R.D. 8 LUGLIO 1939, N. 1317.

Prima di potersi avere un'organica amministrazione della giustizia militare in tutti i territori costituenti l'Africa Orientale

Italiana, si doveva attendere la seconda metà dell'anno 1939, in considerazione soprattutto delle varie attività militari che inevitabilmente si rendevano ancora necessarie dopo la cessazione ufficiale dello stato di guerra italo-etioptica.

Nel frattempo si aveva una serie di provvedimenti, tendenti ad una progressiva normalizzazione di tale amministrazione con l'esaurimento progressivo delle operazioni militari vere e proprie e delle diverse situazioni occasionate dall'occupazione militare, di cui si fa breve disamina dei più importanti. Con riguardo alle particolari lunghe distanze ed alle molteplici difficoltà di comunicazioni che ostacolavano il normale svolgimento dell'attività giudiziaria in quel periodo di tempo, per il ritardo con cui veniva promossa la azione penale in base all'art. 12 della Ordinanza n. 11.482 del 3 ottobre 1935, testé esaminata, il Comandante delle Forze Armate della Somalia, con propria Ordinanza n. 1 datata Lugh-Ferrandi 10 gennaio 1936²²⁸), disponeva che per tutti i procedimenti che a termine della predetta Ordinanza n. 11.482 appartenevano alla giurisdizione militare di guerra, fatta eccezione per quelli concernenti i delitti contro la personalità dello Stato ovvero a carico degli ufficiali e funzionari nei cui riguardi si sarebbe provveduto caso per caso, i Regi Avvocati Militari dovevano promuovere, senza indugio alcuno, l'azione penale, ed informare, ogni settimana, ogni quindici giorni o mese, il Comando Superiore dei provvedimenti avviati.

Intanto con il R.D.L. 9 dicembre 1935, n. 2.447, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936, n. 1.243, si provvedeva in Italia, con lo scopo di armonizzare talune norme degli allora vigenti codici penali per l'Esercito e militare marittimo con quelli dei codici penali comuni, nonché di provvedere all'integrazione delle disposizioni sull'ordinamento della giustizia militare, ad emanare alcune « modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare »²²⁹).

Con successivo R.D.L. 1° febbraio 1937, n. 395, convertito, con modifiche, nella legge 17 maggio 1938, n. 776, si provvedeva, sempre in Italia, ad emanare disposizioni concernenti alcune « modificazioni all'organico dei Cancellieri giudiziari militari ed altre disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare »²³⁰).

Con decreto 1° giugno 1937, n. 392, il Governatore Generale, emanava, in forza dell'Ordinanza n. 11.482 del 3 ottobre 1935 più volte ricordata, « norme penali circa trasporti abusivi su automezzi a disposizione dell'Amministrazione Militare », per il quale decreto, chiunque essendo addetto ad un trasporto per conto e nell'interesse

delle suddette Amministrazioni Militari, apertamente o con atti simulati o con interposte persone prendesse interesse privato qualunque eseguendo arbitrariamente carichi di persone o di cose, era punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a lire diecimila. Se il colpevole era ufficiale o comandante di autocolonna la pena era aumentata da un terzo alla metà. La competenza a giudicare spettava per chiunque ai Tribunali di Guerra²³¹).

Con decreto in data 2 ottobre 1937, n. 870, il Governatore Generale provvedeva, in relazione all'avvenuta istituzione in Italia di un Corpo degli Ufficiali in congedo della Giustizia Militare, alla « Istituzione dei Presidenti Tecnici presso i Tribunali Militari dell'A.O.I. », disponendo che allorquando nei Tribunali di Guerra le funzioni di Presidente erano esercitate da un Ufficiale del Corpo della Giustizia Militare, detto Ufficiale esercitava anche le funzioni di Relatore. In questo caso, a modificazione dell'art. 6 lettera c) dell'Ordinanza n. 11482 in data 3 ottobre 1935 del Comando Superiore, tre erano i Giudici che dovevano concorrere alla composizione del Collegio Giudicante.²³²)

Con il R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2142, convertito con modifiche, nella legge 17 maggio 1938, n. 775, si prorogava fino al 30 dicembre 1938, l'applicazione delle disposizioni del R.D.L. 30 novembre 1936, n. 2.334 che autorizzava l'assegnazione ai Tribunali Militari, con funzioni giudiziarie, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti. Tali ufficiali, in base all'art. 2 del predetto R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2.142, potevano essere anche destinati ai Tribunali Militari Coloniali, nel qual caso erano dichiarati disponibili per l'Amministrazione dell'Africa Italiana con decreto del Ministro della Guerra, di concerto con quello per l'Africa Italiana.²³³)

Con decreto in data 1° dicembre 1937, n. 871, sempre il Governatore Generale disponeva che il precedente decreto n. 870, in data 2 ottobre, fosse pure applicabile agli Ufficiali di altre armi o corpi investiti di funzioni giudiziarie nel Servizio della Giustizia Militare.²³⁴)

Con D.G.G. 18 dicembre 1937, n. 906²³⁵), il Comandante delle Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana e Governatore Generale disponeva che l'autorizzazione a procedere a norma dell'art. 252 del codice penale per l'esercito e l'autorizzazione ad eseguire le sentenze pronunciate dai Tribunali di Guerra fosse devoluta ai Comandanti delle Forze Armate presso ciascuno dei Governi dell'Africa Orientale Italiana. L'autorizzazione inoltre, a procedere per gli Ufficiali e gli assimilati di grado superiore a quello di Capitano doveva essere riservata al Comandante delle Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana.

Di indubbio e particolare rilievo per l'amministrazione della Giustizia Militare era il decreto 15 maggio 1938, n. 600 del Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana ²³⁶), che aveva per scopo di conferire un nuovo adeguamento del funzionamento di tale giustizia alle necessità che, allora, al riguardo si erano venute maturando, in tutti i territori dei Governi dell'Africa Orientale Italiana medesima.

Si disponeva, in base al sopradetto decreto, che i Tribunali Militari istituiti a norma dell'art. 57 (v. retro pag. 218) del R.D. 15 novembre 1937, n. 2708, relativo all'ordinamento politico, amministrativo e militare per l'Africa Orientale Italiana, avevano sede in Addis Abeba, Asmara, Gimma, Gondar, Harar, Mogadiscio, con giurisdizione nel territorio dei rispettivi Governi. Il Tribunale Militare di Gimma aveva anche giurisdizione in tutto il territorio del Settore di Ambò.

L'Ufficio Giustizia Militare esercitava le funzioni ispettive, di vigilanza e di coordinamento sull'amministrazione della giustizia militare in tutti i territori dei governi dell'Africa Orientale Italiana.

Il Capo dell'Ufficio Giustizia Militare aveva facoltà di esercitare le funzioni di Pubblico Ministero presso i Tribunali Militari più sopra indicati.

Sempre per i sopradetti Tribunali Militari erano ancora applicabili le norme dell'Ordinamento Giudiziario Militare per le Colonie approvato con il R.D. 23 dicembre 1929, n. 2377, fatta eccezione degli articoli 6, 7, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 24, e del capoverso dell'art. 4.

Sino a quando non si fosse provveduto alla sistemazione dell'organico della Giustizia Militare nell'Africa Orientale Italiana, le funzioni di Pubblico Ministero, di Giudice Relatore, di Giudice Istruttore e di Cancelliere erano esercitate da Ufficiali del Corpo della Giustizia Militare, appartenenti rispettivamente alla categoria magistrati o alla categoria cancellieri, o da ufficiali delle altre Forze Armate. L'assegnazione alle sedi ed alle funzioni aveva luogo con decreto del Governatore Generale, su proposta del Capo dell'Ufficio Giustizia Militare.

I Tribunali Militari di Gondar e di Gimma erano competenti a conoscere anche dei reati preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale, commessi da sudditi od assimilati. Per tali reati non si poteva però procedere senza l'autorizzazione del Governatore competente.

I conflitti di competenza tra i Tribunali dell'Africa Orientale Italiana erano decisi dal Governatore Generale, il quale, sentito il

Capo dell'Ufficio Giustizia Militare, designava il Tribunale Militare che doveva giudicare.

In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina, sulla richiesta del Capo dell'Ufficio Giustizia Militare, il Governatore Generale poteva rimettere da uno ad altro Tribunale Militare il processo.

I sopraindicati provvedimenti del Governatore Generale erano emanati con Ordinanza che non era soggetta ad impugnazione.

Il Presidente ed i Giudici dei Tribunali Militari dovevano essere scelti tra gli ufficiali in servizio alle armi; il Presidente era nominato con decreto del Governatore Generale, mentre i Giudici con decreto dei rispettivi Governatori. Il Presidente ed i Giudici duravano in carica sino al 31 dicembre di ciascun anno e potevano essere riconfermati.

Il Tribunale Militare doveva giudicare con l'intervento del Presidente, di un Giudice Relatore e di tre Giudici. Qualora il Giudice Relatore sostituiva il Presidente, il numero dei Giudici doveva essere elevato a quattro.

Nei giudizi a carico di Ufficiali, il Presidente doveva essere superiore all'accusato di almeno due gradi, i giudici di almeno un grado. Sempre che il grado lo consentisse, facevano parte di diritto del Collegio giudicante i Giudici del Tribunale Militare, nonché il Presidente, sia in tale qualità che in quella di Giudice.

Qualora il Presidente o i Giudici non rivestivano il grado come testé indicato, erano sostituiti da altri ufficiali designati per estrazione a sorte tra quelli residenti nella sede del Tribunale e, in mancanza, in tutto il territorio del Governo. L'estrazione a sorte era effettuata presso il Comandante delle Truppe, alla presenza del Pubblico Ministero, dal Capo dello Stato Maggiore, che redigeva il relativo processo verbale.

Se il Giudice Relatore aveva grado eguale od inferiore a quello dell'accusato, faceva parte in soprannumero del Collegio, con voto consultivo, fermo l'incarico di fare la relazione della causa e di redigere le sentenze e le ordinanze.

Contro le sentenze dei Tribunali Militari pronunciate nei confronti di sudditi od assimilati non era ammesso ricorso al Tribunale Supremo Militare.

I procedimenti penali che, alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame, cessavano di appartenere alla giurisdizione militare, erano rimessi dai Regi Avvocati Militari ai Procuratori del Re oppure al Giudice della Colonia.

Finalmente con il R.D. 8 luglio 1939, n. 1317 ²³⁷), si aveva il nuovo Ordinamento Militare Giudiziario per l'Africa Orientale Italiana comprendente 57 articoli e suddiviso nelle seguenti parti:

- Titolo I : La Giustizia Militare nell'Africa Orientale Italiana.
- Titolo II : Costituzione e composizione dei Tribunali Militari.
- Titolo III : Norme relative ai magistrati e cancellieri militari.
- Titolo IV : Della rimessione dei procedimenti.
- Titolo V : Limiti della giurisdizione militare.
- Titolo VI : Dell'azione penale.
- Titolo VII : Dell'istruzione.
- Titolo VIII : Della sentenza.
- Titolo IX : Dei giudizi diretti, direttissimi e per decreto.
- Titolo X : Del ricorso per annullamento.
- Titolo XI : Della revisione.
- Titolo XII : Del personale giudiziario militare.
- Titolo XIII : Esecuzione della pena.
- Titolo XIV : Del giudizio sulle impugnazioni.
- Titolo XV : Dei procedimenti penali alla data di entrata in vigore dell'ordinamento.

L'ultimo Titolo, il XV, costituiva la parte dell'Ordinamento denominata « Disposizioni Transitorie ».

In base a queste nuove norme la giustizia militare, in tempo di pace, nell'Africa Orientale Italiana, era amministrata dai Tribunali Militari, e dal Tribunale Supremo Militare del Regno.

Presso i Tribunali Militari erano costituiti un Ufficio del Pubblico Ministero, un Ufficio Istruzione ed un Ufficio di Cancelleria.

I Tribunali Militari esercitavano la giurisdizione nel territorio del Governo presso il quale ciascuno di essi era istituito ed avevano sede nel capoluogo. Il Governatore aveva la facoltà, però, ricorrendo gravi motivi, di stabilire, con proprio decreto, che il giudizio avvenisse in altra località della circoscrizione del Governo.

Fondamentale era la norma dell'art. 4 contenente la disposizione generale circa le norme applicabili, che era la seguente: per la materia non regolata dall'Ordinamento in esame, si dovevano osservare, in quanto applicabili, le disposizioni per l'ordinamento, per la procedura e per l'organizzazione, in genere, degli uffici dei Tribunali Militari del Regno.

I Tribunali Militari, in Africa Orientale Italiana, erano ciascuno, costituiti: a) da un Presidente, Generale di Brigata o Colonnello del Regio Esercito, o Ufficiale di grado corrispondente delle altre Forze Armate dello Stato; b) da un Giudice Relatore appartenente alla Magistratura Militare; c) da venti Giudici, ufficiali delle Forze Armate dello Stato, di cui almeno due ufficiali superiori e gli altri di grado non inferiore a capitano o di grado corrispondente, e, qualora fossero di pari grado del Presidente, di anzianità inferiore. Mancando od essendo assente o incompatibile o per altro motivo impedito il Presidente, l'ufficiale più elevato in grado o più anziano ne faceva le veci.

Il Presidente e i venti Giudici erano scelti tra gli ufficiali delle Forze Armate appartenenti, se del Regio Esercito, ai ruoli delle armi combattenti, in servizio permanente effettivo, residenti nel territorio o sulle navi stazionarie nelle acque di ciascun Governo e nominati, anno per anno, con decreto del Governatore.

Mancando per qualsivoglia motivo il Presidente o alcuno fra i Giudici, il nominato in sua vece durava in funzione solo per il tempo in cui sarebbe rimasto in carica il Presidente o il Giudice sostituito. L'anno decorreva dal 28 ottobre (art. 5).

Ogni Tribunale Militare doveva giudicare con l'intervento del Presidente, del Giudice Relatore e di tre Ufficiali Giudici, di cui almeno uno ufficiale superiore, designati dal Presidente fra quelli appartenenti al Tribunale stesso.

Norme particolari disciplinavano la rappresentanza delle varie forze militari nel Collegio (art. 7), l'assistenza dei Giudici supplenti (art. 8), l'integrazione del Collegio giudicante (art. 9), la composizione del Collegio in relazione al grado dell'imputato (art. 10), le funzioni giudiziarie e i magistrati che le esercitavano (art. 11), la destinazione alle singole sedi e alle singole funzioni dei magistrati e dei cancellieri (art. 13), i casi speciali di destinazione alle singole sedi (art. 14) e i casi speciali di destinazione alle singole funzioni (art. 15).

Il Pubblico Ministero, il Giudice Istruttore e il Giudice Relatore esercitavano le loro funzioni rispettivamente come stabilite dalla legge e dai regolamenti per i Tribunali Militari nel Regno; il Regio Avvocato Militare prestava giuramento davanti al Governatore.

Al Governo Generale poteva essere addetto, su richiesta del Governatore Generale, un magistrato militare di grado non superiore al quinto, destinato a provvedere alla esecuzione delle disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare nell'Africa Orientale Italiana che il Governatore Generale avesse ritenuto di

emanare nell'esplicazione delle funzioni attribuitegli dall'ordinamento in esame. In caso di mancanza, assenza o impedimento, era chiamato a sostituire il magistrato di cui sopra, il Regio Avvocato Militare presso il Tribunale Militare di Addis Abeba.

Per quanto riguardava la competenza, i Tribunali Militari per l'Africa Orientale Italiana conoscevano dei reati preveduti dalla legge penale militare e commessi nell'Africa Orientale Italiana da persone che, secondo le leggi del Regno, erano sottoposte alla giurisdizione militare, eccettuati quelli demandati alla giurisdizione dei Consigli di Guerra o Sommari di Bordo.

Conoscevano, inoltre, dei seguenti reati:

1) dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili di ufficio, quando erano commessi da militari:

a) in danno di altri militari o del servizio o dell'amministrazione militare;

b) con abuso della qualità di militare o durante l'adempimento di un servizio militare;

2) del delitto di renitenza alla leva e di ogni altro reato preveduto dalle leggi di reclutamento delle varie Forze Armate dello Stato da chiunque commessi;

3) dei delitti di furto, preveduti negli artt. 624 e 625 del codice penale comune, commessi a danno della Amministrazione Militare, nell'interno di arsenali, laboratori, officine o altri luoghi militari, da chiunque vi fosse addetto per ragioni di impiego, ufficio o lavoro;

4) dei delitti preveduti negli artt. 372, 373, 374 e 377 del codice penale comune, da chiunque commessi in procedimenti devoluti alla giurisdizione militare;

5) dei reati da chiunque commessi in udienza dinnanzi ai Tribunali Militari.

Si precisava, inoltre, che per « luogo militare » si comprendevano le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovavano, ancorché momentaneamente, per ragioni di servizio.

L'autorizzazione a procedere nei casi contemplati nell'art. 48 del R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, era richiesta direttamente dal Pubblico Ministero. Per i reati colposi di perdita e danneggiamento di aeromobili militari si applicavano le disposizioni della

legge 31 dicembre 1936, n. 2494, sostituito al Ministro per l'Aeronautica il Governatore Generale.

Nella parte relativa alla istruzione, si disponeva, tra l'altro, che i Comandanti di Corpo e gli altri ufficiali di polizia giudiziaria dovevano dare immediata notizia al Regio Avvocato Militare anche dei fatti che presentavano il carattere di reati preveduti dalla legge penale comune che fossero commessi da militari, ovvero da chiunque in danno di militari, o del servizio, o dell'Amministrazione Militare (art. 22).

Il Pubblico Ministero o il Giudice Istruttore, oltre che nei casi indicati negli artt. 360 del codice penale per l'Esercito e 406 del codice penale militare marittimo, potevano, in sede di istruzione, sentire con giuramento i testimoni, qualora ritenessero che la comparizione di essi in giudizio potesse incontrare gravi difficoltà per la distanza della loro residenza dal luogo dove avrebbe dovuto svolgersi il dibattimento, o per ragioni di servizio, o per altro grave motivo, di cui doveva essere dato atto nel processo verbale.

I testi interrogati in tal modo potevano essere, con decreto motivato dal Presidente, esonerati dal comparire al pubblico dibattimento dandosi in tal caso lettura in giudizio del processo verbale redatto in sede di istruttoria.

Il Presidente poteva revocare il provvedimento ed ordinare la comparizione, quando il Pubblico Ministero o l'imputato lo richiedevano in tempo utile con motivi che il Presidente reputasse fondati (art. 23).

Nelle località che non erano sedi di uffici giudiziari e nei procedimenti per citazione diretta, il Pubblico Ministero e il Giudice Istruttore potevano anche richiedere, per singoli atti, l'ufficiale che allo uopo veniva designato, di volta in volta o con incarico continuativo, da ogni Comandante di Corpo o Capo di Servizio e da ogni altra autorità militare preposta a reparti o servizi autonomi.

L'ufficiale da designarsi, di cui sopra, era scelto, preferibilmente fra gli ufficiali superiori laureati in giurisprudenza e prestava giuramento davanti al Comandante di Corpo o Capo di Servizio.

Per l'assunzione degli atti richiesti, l'ufficiale precedente doveva osservare in ogni caso le forme stabilite per l'istruzione formale ed attenersi alle istruzioni impartite dal magistrato richiedente.

Se occorreva redigere processi verbali, lo stesso ufficiale era assistito da un Segretario che, designato dallo stesso Comandante anche fra gli ufficiali inferiori, prestava giuramento avanti l'ufficiale precedente (art. 24).

Il giuramento dei testimoni sudditi od assimilati poteva, qualora dall'autorità giudiziaria militare ritenuto necessario, essere prestato secondo le norme tradizionali della loro religione.

Per i sudditi od assimilati che non fossero militari, i quali appartenessero ad uno dei gruppi unitari a base gentilizia o territoriale, previsti negli artt. 83 e 83 dell'ordinamento politico, amministrativo e militare per l'Africa Orientale Italiana, approvato con il R.D. 15 novembre 1937, n. 2708, e che non fossero latitanti oppure evasi, la notificazione di un atto della procedura penale, quando non potesse eseguirsi mediante consegna alla persona cui era diretta o al rappresentante della sua famiglia nella casa o nel luogo di recapito ai sensi dell'art. 169 del codice di procedura penale, era eseguita mediante consegna al Capo del Gruppo Unitario cui l'interessato apparteneva (art. 26).

Le sentenze, quando fossero pronunciate nei confronti di sudditi od assimilati, dovevano contenere, con le altre indicazioni prescritte, e sempre che fossero note, quelle riflettenti il nome del padre, della madre e dell'avo paterno, l'eventuale soprannome, il gruppo unitario a base territoriale o gentilizia cui apparteneva l'imputato e la religione da lui professata (art. 27).

Il nuovo Ordinamento Giudiziario Militare del 1939 prevedeva specificatamente i tre tipi di giudizio: per citazione diretta, direttissima e per decreto.

In deroga all'art. 6 dell'allora vigente D. Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, che dettava norme circa la costituzione e la procedura davanti ai Tribunali Militari territoriali in tempo di guerra, nonché relativamente al personale della giustizia militare, il Pubblico Ministero poteva procedere, con citazione diretta, anche per reati puniti con le pene previste nel n. 1 dell'art. 4 del codice penale per l'Esercito e nei nn. 1 e 2 dell'art. 5 del codice stesso e nei corrispondenti articoli del codice penale militare marittimo, purché ricorressero le condizioni previste nell'art. 389 del codice di procedura penale (art. 28).

Il giudizio per direttissima era ammesso allorché, essendo una persona stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza dei Tribunali Militari, il Pubblico Ministero, a disposizione del quale era stata posta, dopo averla interrogata sommariamente, ritenesse di dover procedere e non fossero necessarie speciali indagini, cosicché la faceva condurre subito in istato di arresto davanti al Tribunale Militare, se questo sedeva in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perché l'arresto fosse mantenuto, poteva farla presentare ad una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dopo

l'arresto. Se non fosse stato possibile provvedere in tal modo, il Pubblico Ministero procedeva con le forme ordinarie.

In questo tipo di giudizio per direttissima, se l'imputato non sceglieva subito un difensore, questi era nominato dal Pubblico Ministero nel primo atto del procedimento, e, se ciò non avveniva, dal Presidente prima dell'apertura del dibattimento stesso.

I testimoni potevano, a cura del Pubblico Ministero, essere citati anche oralmente, dalle ordinanze, dai messi giudiziari militari, dagli ufficiali giudiziari o dagli agenti di polizia giudiziaria.

Il Pubblico Ministero e l'imputato potevano anche presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

Se l'imputato ne faceva domanda, il Tribunale, quando lo riteneva necessario, poteva accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso il dibattimento, con ordinanza del Presidente da notificarsi all'imputato, era fissato per l'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine: nel frattempo l'imputato rimaneva in stato di arresto.

Nei casi testé esaminati di giudizio per citazione diretta e per citazione direttissima, chiuso il dibattimento, il Tribunale poteva disporre che si procedesse con istruzione formale.

Inoltre, se il giudizio per citazione direttissima risultava promosso fuori dei limiti previsti dalla legge, anche all'inizio del dibattimento, ordinava che gli atti fossero trasmessi al Pubblico Ministero, perché procedesse con le forme ordinarie. In entrambi i casi il Tribunale ordinava la scarcerazione dell'arrestato, se la legge non consentiva il mandato di cattura. I provvedimenti predetti erano dati con ordinanza (artt. 31, 32).

Quando trattavasi di reato punibile con la pena di morte, il giudizio direttissimo poteva aver luogo se il Pubblico Ministero ne fosse stato richiesto dal Governatore e sempreché ricorressero le circostanze previste per il giudizio per citazione direttissima. In questi casi il giudizio per direttissima non poteva in alcun modo essere trasformato in giudizio ordinario come più sopra esaminato (art. 32).

Appropriata disciplina aveva anche il giudizio per decreto: infatti, nei procedimenti per reati previsti dalla legge penale militare, per i quali era stabilita una pena militare detentiva non superiore al massimo ad un anno oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire cinquemila, il Pubblico Ministero, se, in seguito all'esame degli atti e delle investigazioni reputate necessarie, avesse ritenuto che all'imputato potesse essere accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena ovvero che la pena

detentiva potesse essergli inflitta in misura non superiore a sei mesi, poteva chiedere al Presidente del Tribunale Militare che pronunciasse la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento.

Eguale procedura si applicava anche nel caso che dovesse infliggersi una pena qualsiasi, alla quale, per legge, o in virtù di un provvedimento generale di indulto, fosse applicabile in diritto la sospensione condizionale, o che comunque dovesse, di diritto, intendersi inflitta col beneficio della sospensione condizionale.

In tale tipo di procedimento per decreto si applicavano, per quanto concerneva la procedura, le disposizioni del R.D. 5 ottobre 1920, n. 1417, allora ancora vigente, sull'applicazione del decreto penale da parte dei Tribunali Militari. L'opposizione al decreto poteva essere proposta dal condannato militare anche verbalmente e presso il Comando del reparto cui apparteneva, il quale curava la immediata trasmissione del relativo processo verbale alla Cancelleria del Tribunale, il cui Presidente aveva emesso il decreto (artt. 33 e 34).

In materia di impugnazione, contro le sentenze pronunciate dai Tribunali Militari dell'Africa Orientale Italiana era ammesso il ricorso per nullità al Tribunale Supremo Militare, nel termine di cinque giorni da quello in cui era pronunciata la sentenza, nei casi preveduti e con le forme stabilite per le sentenze dei Tribunali Militari del Regno.

Nel caso di annullamento con rinvio, il Tribunale Supremo Militare poteva rinviare la causa per nuovo giudizio ad altro Tribunale dell'Africa Italiana, oppure anche ad un Tribunale Militare del Regno. Poteva essere ordinato il rinvio anche allo stesso Tribunale Militare che aveva pronunciato la sentenza, nel qual caso questo doveva essere composto di giudici diversi da quelli che avevano partecipato al primo giudizio (art. 35).

Per quanto concerneva l'esecuzione della pena, si disponeva che i militari nativi dell'Africa Italiana od assimilati condannati ad una pena detentiva militare, i quali in conseguenza della condanna, e per effetto di provvedimento inflitto ai sensi del Regolamento di disciplina per i militari sudditi o assimilati, fossero stati espulsi dalle Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana, ferma restando la natura della pena, dovessero essere assegnati per la espiazione della pena stessa a una colonia agricola o ad una casa di lavoro nel territorio dell'Africa Orientale Italiana e messi alla dipendenza della Autorità Ordinaria.

Agli effetti del sopraddetto provvedimento, il Comandante militare che ordinava l'espulsione dalle Forze Armate dell'Africa Orien-

tale Italiana del militare condannato, doveva darne comunicazione al Pubblico Ministero del Tribunale che aveva pronunciato la condanna (art. 45).

Avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali Militari dell'Africa Orientale Italiana in data anteriore al giorno in cui era entrato in vigore l'Ordinamento Giudiziario in esame, e per le quali non fosse ammesso ricorso per nullità al Tribunale Supremo Militare, eccettuato quello preveduto in una ipotesi particolare più avanti indicata, poteva essere promosso procedimento di revisione entro un anno dal giorno sopraddetto nel caso di revisione a domanda ed entro due anni nel caso di revisione di ufficio e secondo le norme qui di seguito esposte.

La revisione delle sentenze di condanna a carico di nativi della Africa Italiana ed assimilati, sempreché si trattasse di persone o reati non soggetti alla giurisdizione militare ai termini delle disposizioni previste dall'Ordinamento Giudiziario stesso in esame, era di competenza del Governatore e vi si procedeva con le medesime norme contenute negli artt. da 45 a 52 dell'Ordinamento Giudiziario per l'Eritrea approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1649 (relativi ai giudizi di revisione davanti al Governatore; v. retro pag. 185).

La revisione invece delle sentenze di condanna per qualsiasi reato a carico di cittadini italiani o stranieri ad essi assimilati o di cittadini italiani libici od assimilati e delle sentenze di condanna a carico di nativi dell'Africa Orientale Italiana od assimilati per reati devoluti alla giurisdizione militare in base all'Ordinamento Giudiziario in esame, era di competenza del Tribunale Supremo Militare, che vi procedeva su domanda dei condannati o per denuncia di ufficio.

L'istanza di revisione al Tribunale Supremo Militare doveva essere presentata per iscritto direttamente dal condannato, con domanda firmata da un patrocinatore legale alla Cancelleria di uno dei Tribunali Militari del Regno o dell'Africa Italiana. L'istanza poteva anche farsi oralmente presso la Cancelleria suddetta che doveva redigerne processo verbale.

L'istanza, che doveva contenere i motivi sui quali il ricorrente fondava la revisione, era trasmessa, senza ritardo, dalla Cancelleria militare al Regio Avvocato Generale Militare.

La denuncia di ufficio delle sentenze per la revisione, sempre al Tribunale Supremo, era fatta di ufficio dal Regio Avvocato Generale Militare, con ricorso motivato.

Sia il ricorso per revisione al Governatore che quello al Tribunale Supremo Militare non sospendevano l'esecuzione della sentenza.

Il Tribunale Supremo Militare, se ravvisava fondato il ricorso per revisione, riformava in tutto o in parte la sentenza, ma non poteva modificarla se non in favore del condannato. A tale effetti il Tribunale Supremo deliberava in Camera di Consiglio, previe conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in base all'esame degli atti del processo. La revisione si iniziava con ordinanza del Tribunale Supremo da notificarsi al condannato, il quale poteva presentare memorie a difesa nel termine fissato dall'ordinanza stessa (articoli da 46 a 53).

Contro le sentenze di condanna, pronunciate dai Tribunali Militari dell'Africa Orientale Italiana a carico di cittadini italiani o stranieri ad essi assimilati, o di cittadini italiani libici, e avverso le quali non era ammesso il ricorso ordinario per nullità preveduto dal codice penale per l'Esercito, il condannato poteva ricorrere per nullità al Tribunale Supremo Militare soltanto per motivi di difetto di legittima costituzione del Tribunale, incompetenza per materia o eccesso di potere. Il ricorso doveva essere presentato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'Ordinamento Giudiziario in esame. Si osservavano, per il procedimento, le disposizioni relative al ricorso per nullità al Tribunale Supremo Militare. Il ricorso per nullità non aveva effetto sospensivo.

Tra le norme del Titolo dodicesimo, relative al personale giudiziario militare, meritano di essere ricordate, in modo particolare, quelle concernenti la consulenza legale presso i Comandi Militari e gli organici dei Tribunali Militari. In base alla prima (art. 39), Consulente legale dei Comandi Militari, per qualsiasi parere in materia di giustizia militare, era il Regio Avvocato Militare presso il locale Tribunale Militare.

Qualora i detti Comandi ritenevano di chiedere il parere del Regio Avvocato Generale Militare, e del Magistrato che si trovava alla diretta dipendenza del Governatore Generale, la richiesta doveva essere trasmessa per mezzo del Governatore.

Gli organici dei Tribunali e dell'Ufficio del Magistrato Militare addetto al Governo Generale, erano stabiliti nell'ordinamento delle Forze Armate dell'Africa Italiana (art. 41).

Le altre norme riguardavano la disciplina e la dipendenza gerarchica del personale della giustizia militare, le informazioni e i rapporti riguardanti lo stesso personale, la corrispondenza dell'Autorità Giudiziaria militare, i magistrati e funzionari incaricati delle funzioni di Pubblico Ministero, il Giudice Relatore, Giudice Istruttore e Cancelliere, l'uniforme del Corpo della Giustizia Militare, il personale ausiliario addetto alle Cancellerie e gli interpreti.

Venivano, inoltre, con D.G.G. 25 ottobre 1939, n. 1044 ²³⁸), emanate « Norme per l'applicazione del R.D. 8 luglio 1939, n. 1317, relativo al nuovo Ordinamento Giudiziario Militare per l'A.O.I. », al fine, soprattutto, come leggevasi nelle premesse del provvedimento, di assicurare il funzionamento dei Tribunali Militari in attesa che ne fossero completati ed attuati gli organici e con il farvi partecipare quali giudici, in caso di necessità, altre categorie di ufficiali, ed inoltre di stabilire al 28 ottobre 1939, l'entrata in vigore del sopraddetto Ordinamento Giudiziario Militare. Pertanto si disponeva (art. 2) che sino a quando non fossero stati completati i Ruoli Organici previsti dall'Ordinamento Giudiziario Militare approvato con il sopraricordato R.D. 8 luglio 1936, n. 1317, continuava ad avere vigore la norma dell'art. 3 del D.G.G. n. 600 del 15 maggio 1938 (v. retro pag. 410), mentre il Presidente e i Giudici indicati e prescritti dall'Ordinamento Giudiziario Militare nuovo potevano essere tratti, in caso di necessità, anche dagli Ufficiali delle Forze Armate comunque richiamati in servizio alle armi (art. 3).

Si stabilivano, inoltre, le attribuzioni del Magistrato Militare addetto al Governo Generale, il quale pertanto, provvedeva:

1) alla consulenza del Governo Generale in materia di giustizia militare;

2) alla vigilanza sull'amministrazione della giustizia militare nell'Africa Orientale Italiana, secondo le direttive che sarebbero state fissate dal Governatore Generale;

3) all'esame delle pratiche di grazia e delle proposte di autorizzazione a procedere e di sospensione, di competenza del Governatore Generale, relative a condanne o a procedimenti penali militari, esprimendo, in merito, il proprio parere;

4) ad ogni altra incombenza che il Governatore Generale fosse per affidargli.

A tale scopo, veniva costituito e posto alle dipendenze dello Stato Maggiore del Governo Generale un Ufficio Speciale, che assumeva la denominazione di « Ufficio Giustizia Militare per l'A.O.I. », ed il cui personale veniva provveduto dallo stesso Stato Maggiore del Governo Generale, tenute ferme le disposizioni che in merito al personale giudiziario il nuovo Ordinamento Giudiziario, testé esaminato, aveva fissato.

Si provvedeva, ancora, con il D.G.G. 25 ottobre 1939, n. 1019 ²³⁹) a nominare, in base all'art. 1 del D.G.G. 25 ottobre 1939, n. 1044, testé esaminato, in relazione all'art. 12 del nuovo Ordinamento Giu-

diziario Militare per l'Africa Orientale Italiana, il Capo Ufficio Giustizia Militare per l'Africa Orientale Italiana, che, però continuava ad esercitare anche le funzioni a lui proprie di origine, di Regio Avvocato Militare del Tribunale dello Scioa.

3. — L'ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA MILITARE NEI TERRITORI DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA ED IN QUELLI DI NUOVA OCCUPAZIONE DURANTE LO STATO DI GUERRA.

A motivo della dichiarazione dello stato di guerra nei territori dell'Africa Orientale Italiana (seconda guerra mondiale), in base al R.D. 10 giugno 1940, n. 714, il Governatore Generale con proprio decreto n. 869 in data 19 giugno 1940²⁴⁰), provvedeva a dare un nuovo ordinamento della giustizia militare nei territori sopraddetti ed in quelli di nuova occupazione, e ciò in forza dei pieni poteri che ai sensi dell'art. 251, l'allora vigente codice penale per l'Esercito gli conferiva.

La giustizia militare veniva, pertanto, amministrata:

a) dai Tribunali di Guerra degli Scacchieri Nord, Est e Sud e del Settore Giuba;

b) dai Tribunali Militari dell'Eritrea, dell'Amara, dello Scioa, del Harar e dei Galla e Sidama, trasformati in Sezioni dei Tribunali di Guerra dello Scacchiere nel cui territorio erano costituiti.

I detti Tribunali di Guerra erano costituiti con decreto del Governatore Generale, Vice Re Comandante Superiore delle Forze Armate, ed avevano sede presso il Comando dello Scacchiere o Settore al quale appartenevano.

Con decreto del Comandante di Scacchiere o di Settore, sentito il R. Avvocato Militare, i sopraddetti Tribunali potevano trasferirsi e convocarsi in qualsiasi località dello Scacchiere o del Settore.

Con decreto del Governatore Generale Comandante Superiore, udito il Capo dell'Ufficio Giustizia Militare per l'Africa Orientale, potevano essere costituite altre Sezioni dei Tribunali di Guerra.

Tali Sezioni dipendevano direttamente dal R. Avvocato Militare del Tribunale di Guerra dello Scacchiere o del Settore nel cui territorio erano costituite, e prendevano nome dalla località nella quale avevano sede.

Erano soggetti alla giurisdizione penale per qualunque reato perseguibile di ufficio commesso nel territorio dell'Africa Orientale

Italiana e in quelli di nuova occupazione in tempo di guerra, tutti i militari che fossero in servizio, che fossero comandati, le persone indicate nell'art. 545 del codice penale per l'Esercito, e le altre persone appartenenti alle Forze Armate dello Stato.

Erano altresì soggetti alla giurisdizione penale militare tutti coloro che si rendessero colpevoli:

1) dei reati previsti dal Titolo Primo del Libro Secondo del codice penale per l'Esercito, e di ogni altro reato che fosse di competenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato;

2) dei reati di tradimento, spionaggio, subornazione, arruolamento illecito previsti nel codice penale per l'Esercito e dei reati previsti negli artt. 249, 252, 253, 276 dello stesso codice;

3) delle violazioni della legge di guerra;

4) di insulti, minacce o vie di fatto contro alcuna delle persone più sopra indicate quale soggette alla giurisdizione penale militare;

5) di qualsiasi reato contro la proprietà quando fosse commesso in danno del servizio o dell'Amministrazione Militare, sostituito l'ordine a procedere di cui all'art. 552 del codice penale per l'Esercito alla querela del danneggiato;

6) di qualsiasi reato che fosse devoluto alla giurisdizione penale militare da leggi speciali (ad esempio in materia di requisizione, ai sensi degli artt. 85 a 96 del D.G.G. 17 luglio 1940, n. 1122, cfr. pag. 384 e segg.

Le pene irrogate dalle leggi penali comuni erano aumentate in conformità delle disposizioni vigenti nel Regno.

La cognizione dei reati commessi dai militari appartenenti a Corpi, reparti, comandi o servizi mobilitati spettava al Tribunale di Guerra dello Scacchiere o del Settore nel territorio del quale erano stati commessi.

La cognizione dei reati commessi dagli altri militari e dalle altre persone soggette alla giurisdizione penale militare spettava alle Sezioni dei Tribunali di Guerra nel cui territorio erano stati commessi.

Era però in facoltà del Comandante di Scacchiere o di Settore di demandare anche la cognizione di tali reati al Tribunale di Guerra, sentito il R. Avvocato Militare a questo appartenente, quando a suo insindacabile giudizio avesse ritenuto ciò essere utile nell'interesse della giustizia.

La circoscrizione territoriale delle Sezioni poteva essere modificata con decreto del Governatore Generale Comandante Superiore.

I conflitti di competenza fra i Tribunali di Guerra e le Sezioni erano risolti dal Governatore Generale Comandante Superiore, il quale, sentito il Capo dell'Ufficio Giustizia Militare per l'Africa Orientale Italiana, designava con giudizio insindacabile il Tribunale di Guerra o la Sezione che doveva giudicare.

Il Governatore Generale Comandante Superiore provvedeva nello stesso modo quando fossero ricorse circostanze che avessero fatto ritenere conveniente derogare, nell'interesse della giustizia, dalle norme ordinarie di competenza dei Tribunali Militari e da quelle indicate più sopra, ferma in ogni caso la prescrizione di cui al capoverso dell'art. 336 del codice penale per l'Esercito.

Per quanto concerneva la materia relativa alle regole di procedura, alla costituzione ed alla composizione dei Collegi Giudicanti, si disponeva che si osservassero, in quanto fossero applicabili, le norme del R.D. 8 luglio 1939, n. 1317 (concernente l'Ordinamento Giudiziario Militare per l'Africa Orientale Italiana), del D.G.G. 25 ottobre 1939, n. 1044 (contenente norme per l'applicazione del R.D. 8 luglio 1939, n. 1317) e le altre norme stabilite per il tempo di pace, integrate da quelle del codice penale per l'Esercito relative al tempo di guerra salve le prescrizioni del decreto in esame.

I giudici potevano essere sostituiti anche per gravi esigenze di servizio.

Contro le sentenze pronunciate dai Tribunali di Guerra e delle loro Sezioni non era ammesso il ricorso per nullità al Tribunale Supremo Militare da parte del condannato.

In caso di necessità, quando il Collegio veniva convocato in località lontana dalla sede, il Comandante di Scacchiere o di Settore o l'Autorità da lui delegata, sentito il R. Avvocato Militare del Tribunale di Guerra o il suo Rappresentante Sezione dipendente, poteva costituire il Collegio giudicante anche con Giudici scelti fra gli ufficiali dei reparti dislocati nella località o nella zona nella quale il Tribunale veniva convocato. In tale caso, in mancanza di ufficiali superiori, i Giudici potevano avere anche tutti il grado di Capitano o quello corrispondente e in mancanza di Capitani anche quello di Tenente o quello corrispondente purché l'imputato fosse di grado inferiore.

Presso il Tribunale di Guerra e le loro Sezioni si procedeva solamente con la citazione diretta o con la citazione direttissima.

L'ordine di procedere e l'ordine di esecuzione delle sentenze di cui rispettivamente agli artt. 552 e 556 codice penale per l'Esercito erano di pertinenza del Comandante di Scacchiere o di Settore; ma potevano con suo decreto essere delegati ad altra Autorità.

Per gli ufficiali od assimilati di grado superiore a Capitano, tali ordini non potevano essere emanati che dal Governatore Generale Comandante Superiore.

L'ordine di procedere poteva essere revocato dall'Autorità che l'aveva emesso ed in ogni caso dal Comandante Superiore delle Forze Armate, ma solamente prima del rinvio a giudizio dell'imputato.

Quando il Pubblico Ministero riteneva di non dovere rinviare a giudizio un imputato, proponeva all'Autorità che aveva emanato l'ordine a procedere di revocare tale ordine. In caso di accoglimento della richiesta si provvedeva dalla Autorità di cui sopra con decreto motivato.

Nel procedimento per decreto, il termine per l'impugnazione di cui al R.D. 5 ottobre 1920, n. 1417, era ridotto a giorni dieci.

Il R. Avvocato Militare del Tribunale di Guerra aveva facoltà di trasferire di funzione e di sede i funzionari e gli ufficiali addetti al Tribunale di Guerra e alle dipendenti Sezioni quando ciò fosse stato richiesto dalle esigenze del servizio.

Nei procedimenti davanti ai Tribunali di Guerra ed alle loro Sezioni poteva essere richiesto il sequestro dei beni mobili ed immobili dell'imputato anche se contumace. In caso di condanna poteva essere ordinata la confisca di tutto o di parte del patrimonio del condannato.

L'esecuzione delle pene detentive poteva essere differita dal Collegio giudicante fino alla cessazione dello stato di guerra salvo che, ognuno nella propria competenza, il Comandante Superiore e il Comandante di Scacchiere o di Settore, sentiti rispettivamente il Capo dell'Ufficio Giustizia Militare per l'Africa Orientale Italiana, o il R. Avvocato Militare del Tribunale di Guerra corrispondente, non decidessero diversamente.

L'ordine di differimento poteva essere in ogni momento e per ogni caso revocato se il condannato teneva cattiva condotta. Quando si trattava di persona non condannata altra volta per delitto doloso e l'ordine della dilazione non era stato revocato alla data di cessazione dello stato di guerra, la condanna si considerava inflitta con la sospensione condizionale della pena a termine delle disposizioni allora vigenti.

L'incapacità giuridica di appartenere alle Forze Armate dello Stato quale conseguenza di condanna penale era sospesa fino a quando il condannato rimaneva in zona di guerra, a meno che il Comandante Superiore e il Comandante di Scacchiere o di Settore non decidessero diversamente.

Le disposizioni del decreto del Governatore Generale in esame si applicavano anche nei confronti dei sudditi coloniali od assimilati

dei territori dell'Africa Orientale Italiana e di quelli di nuova occupazione. Per quanto non era previsto nel sopraddetto Decreto in esame, si dovevano applicare le disposizioni relative al tempo di guerra contenute nel Codice Penale per l'Esercito.

Con altro Decreto dello stesso Governatore Generale, n. 870, sempre in data 19 giugno 1940, si provvedeva a determinare le circoscrizioni territoriali delle Sezioni dei Tribunali di Guerra nel modo seguente:

a) la circoscrizione territoriale della Sezione di Gondar del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Nord comprendeva il territorio del Governo dell'Amara, diminuito dei Commissariati di Dessié e di Uorrà Ilù;

b) la circoscrizione territoriale della Sezione di Asmara del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Nord comprendeva il territorio del Governo dell'Eritrea, diminuito della Dancalia;

c) la circoscrizione territoriale della Sezione di Harar del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Est comprendeva il territorio del Governo del Harar, aumentato della Dancalia, dei Commissariati di Dessié, Uorrà, Ilù, dell'Ogaden, del Mudugh, del Nogal e della Migiurtinia;

d) la circoscrizione territoriale della Sezione di Gimma del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Sud era aumentata della Residenza di Coffolò, del Commissariato di Gobà, della Residenza di e della parte Magalo, Nord del Commissariato Uebi Gestro e Ganale Doria fino alla Residenza di Dolo compresa. ²⁴¹⁾

Con altro ancora D.G.G., n. 871, sempre in data 19 giugno 1940 ²⁴²⁾, si fissavano le composizioni di tutti i Tribunali di Guerra e delle dipendenti Sezioni, assegnandone gli Ufficiali con le rispettive funzioni giudiziarie.

Tale composizione ed assegnazione riguardavano:

- 1) il Tribunale di Guerra dello Scacchiere Est;
- 2) il Tribunale di Guerra dello Scacchiere Sud;
- 3) il Tribunale di Guerra dello Scacchiere Nord;
- 4) il Tribunale Militare della Somalia costituito in Tribunale di Guerra del Settore Giuba;
- 5) Sezione di Gondar Tribunale Guerra Scacchiere Nord;
- 6) Sezione di Asmara Tribunale Guerra Scacchiere Nord;
- 7) Sezione di Addis Abeba Tribunale Guerra Scacchiere Est;
- 8) Sezione di Harar Tribunale Guerra Scacchiere Est;
- 9) Sezione di Gimma Tribunale Guerra Scacchiere Sud.

In particolare, poi, si provvedeva anche all'amministrazione della giustizia penale militare nel territorio di occupazione della Somalia Britannica con l'emanazione del Bando del Governatore Generale e Comandante Superiore delle Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana, in data 31 agosto 1940, senza numero ²⁴³⁾.

In base a questo provvedimento la Sezione di Harar del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Est veniva soppressa, e la competenza della detta Sezione ed il personale addetto venivano assorbiti dallo stesso Tribunale di Guerra.

A datare dal 1° settembre 1940, veniva costituita una Sezione del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Est con sede presso il Comando Truppe di occupazione della Somalia Britannica. Questa ultima Sezione aveva giurisdizione su tutto il territorio di occupazione bellica della Somalia Britannica. Alla sua composizione si doveva provvedere col personale già addetto alla soppressa Sezione di Harar, salva la facoltà attribuita al R. Avvocato Militare del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Est, ai sensi dell'art. 11 del più sopra esaminato Bando n. 869, in data 19 giugno 1940, consistente nel poter trasferire di funzione e di sede i funzionari e gli ufficiali addetti al Tribunale di Guerra ed alle dipendenti Sezioni quando ciò fosse richiesto dalle esigenze del servizio.

Alla predetta Sezione del Tribunale di Guerra per la Somalia Britannica, spettava la cognizione, oltre che dei reati previsti dal Bando 19 giugno 1940, n. 869, testé citato anche:

a) di qualsiasi reato preveduto dalla legge penale militare e da quella penale comune italiana commesso dagli abitanti nel territorio di occupazione bellica della Somalia Britannica a danno delle Forze Armate e delle Autorità di occupazione oppure a danno delle persone ad esse appartenenti o da esse dipendenti per essere al loro servizio od al loro seguito;

b) di qualsiasi reato preveduto dalla legge penale militare e da quella penale comune commesso nel territorio di occupazione bellica della Somalia Britannica da cittadini italiani o stranieri equiparati. Le competenze spettanti a termine del Bando n. 869, del 19 giugno 1940 di cui sopra, al Comandante dello Scacchiere Est, potevano per il territorio di occupazione bellica stesso essere delegate al Comandante delle Truppe di occupazione.

L'esecuzione delle sentenze di condanna a pena capitale o detentiva a carico di cittadini italiani o stranieri equiparati, comunque soggetti alla giurisdizione della Sezione del Tribunale di Guerra per

la Somalia Britannica, doveva aver luogo nelle località o negli stabilimenti di pena dell'Africa Orientale Italiana che dovevano essere indicati caso per caso.

Poiché nel frattempo in Italia erano state emanate norme relative all'Ordinamento e alla procedura dei Tribunali Militari di Guerra con il Bando del Capo del Governo 20 giugno 1940, e con successivi altri Bandi in data 24 luglio e 31 agosto 1940 contenenti norme modificatrici delle prime ²⁴⁴), si provvedeva al loro coordinamento con quelle relative alla giustizia militare in Africa Orientale e nei territori di nuova occupazione, mediante l'emanazione del Bando integrativo in data 18 settembre 1940 del Governatore Generale e Comandante Superiore delle Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana ²⁴⁵), che conteneva, appunto, alcune norme modificatrici ed aggiuntive del Bando D.G.G. n. 689 del 19 giugno 1940, più sopra già esaminato.

Infine, con D.G.G. in data 31 ottobre 1940, senza numero ²⁴⁶), si provvedeva ancora a costituire con decorrenza dal 1° novembre 1940 una Sezione del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Est con sede in Dessié e con giurisdizione sul territorio dei Commissariati di Governo del Uollo, del Lasta, del Uorrà Ilù e di Assab, alla quale Sezione erano applicabili tutte le disposizioni relative ai Tribunali di Guerra e dipendenti Sezioni di cui più sopra si è fatta esposizione. Alla composizione di questa nuova Sezione si doveva provvedere con personale tratto dal Tribunale di Guerra dello stesso Scacchiere Est.

Conseguentemente venivano variate la circoscrizione territoriale della Sezione di Asmara del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Nord, che veniva ad essere diminuita del territorio del Commissariato di Governo del Lasta (Ualdia) e la circoscrizione del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Est che, altresì, restava diminuita del territorio del Commissariato di Governo del Uorrà Ilù, del Uollo (Dessiè) e di Assab (Dancalia).

Prima di chiudere questa breve documentazione, occorre ricordare il Bando del Governatore Generale Comandante Superiore, senza numero ma in data 1° gennaio 1941, relativo ad alcune « modificazioni circa l'applicazione della legge 9 luglio 1940, n. 924, e l'ordinamento della giustizia militare nell'A.O.I. » ²⁴⁷).

La legge 9 luglio 1940, n. 924 (v. retro pag. 399) dettava norme sulla sospensione dei procedimenti penali e sulla esecuzione delle pene, ed era stato esteso ai territori dell'Africa Orientale Italiana con il R.D. 24 settembre 1940, n. 1558. Il Bando in esame disponeva che l'art. 4 della predetta legge 9 luglio 1940, n. 924, che riguardava

il divieto di emissione e di esecuzione di mandati e di ordini per gli imputati in servizio alle armi, non era applicabile nei procedimenti penali davanti ai Tribunali Militari di Guerra ed alle loro Sezioni. Disponeva altresì per la non applicazione di altre disposizioni della stessa legge e del R.D.L. 9 dicembre 1935, n. 2447, convalidato e modificato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1243 che modificava le disposizioni allora vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare.

Provvedeva inoltre a sopprimere le Sezioni di Asmara del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Nord.

Era pure soppressa la Sezione di Gimma dello Scacchiere Sud, con relativo trasferimento del personale, circoscrizione territoriale e competenza al Tribunale di Guerra dello stesso Scacchiere.

Del pari si disponeva per la soppressione della Sezione di Addis Abeba con conseguente trasferimento del personale, circoscrizione territoriale e competenza al Tribunale di Guerra dello Scacchiere Est.

La sede di quest'ultimo Tribunale di Guerra era, inoltre, trasferita da Harar in Addis Abeba, e si ricostruiva in Harar la Sezione del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Est che era stata in precedenza soppressa con Bando del Governatore Generale Comandante Superiore in data 31 agosto 1940. Il personale di tale Tribunale di Guerra, ad eccezione del R. Avvocato Militare, la sua circoscrizione territoriale e la sua competenza venivano assorbiti dalla Sezione di Harar.

SEZIONE QUINTA

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NON MILITARE NEL
TERRITORIO DI OCCUPAZIONE BELLICA DELLA « SOMALIA
BRITANNICA »

1. L'istituzione dell'Ufficio per gli Affari dei Territori di Occupazione Bellica. —
2. L'amministrazione della giustizia non militare nel territorio di occupazione bellica della « Somalia Britannica »: a) nei confronti dei somali ed assimilati; b) nei confronti dei cittadini italiani ed equiparati.

1. — L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO PER GLI AFFARI DEI TERRITORI
DI OCCUPAZIONE BELLICA.

Con decreto in data 11 ottobre 1940, n. 1477 ²⁴⁸), il Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana provvedeva alla istituzione di un apposito Ufficio denominato per gli Affari dei Territori di Occupazione Bellica.

Tale Ufficio era costituito presso il Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana, alle dirette dipendenze del Governatore Generale Comandante Superiore delle Forze Armate, facendo però capo al Gabinetto del Governo Generale medesimo.

L'« Ufficio per gli Affari dei Territori di Occupazione Bellica », aveva, con competenza esclusiva, i seguenti compiti:

1) esaminare e trattare tutti gli affari relativi alla organizzazione civile e politica dei territori di occupazione bellica nel quadro delle disposizioni allo scopo previste dalla legge di guerra approvata con il R.D. 8 luglio 1938, n. 1415, che era stata dichiarata applicabile nei territori dell'Africa Italiana con il R.D. 10 giugno 1940, n. 556;

2) predisporre gli studi necessari per il definitivo assetto politico, civile ed amministrativo dei territori di occupazione bellica, « che potranno successivamente passare sotto la piena sovranità dello Stato Italiano ».

Il Capo del predetto Ufficio era nominato dal Governatore Generale con provvedimento a parte, mentre la designazione e l'assegna-

zione del personale occorrente per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio medesimo venivano egualmente disposta dal Governatore Generale con proprio provvedimento, ma su proposta del Capo dell'Ufficio stesso. Per tutte le spese inerenti all'organizzazione, all'impianto ed al funzionamento, si provvedeva, secondo le necessità, con accredito dei relativi fondi al Capo dell'Ufficio di cui sopra, che a sua volta doveva presentare il relativo rendiconto al Governo Generale.

L'istituzione di questo organo interessava, indubbiamente, la amministrazione della giustizia non militare, in quanto tale importante branca di governo rientrava, all'evidenza dei fatti, nella materia concernente gli « affari relativi alla organizzazione civile e politica dei territori di occupazione bellica »; infatti, tra l'altro, provvedeva alla preparazione, redazione e pubblicazione di un apposito ordinamento della giustizia nel territorio di occupazione della « Somalia Britannica », come si esaminerà qui di seguito.

2. — L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NON MILITARE NEL TERRITORIO DI OCCUPAZIONE BELLICA DELLA « SOMALIA BRITANNICA »:
a) NEI CONFRONTI DEI SOMALI ED ASSIMILATI; b) NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ITALIANI ED EQUIPARATI.

Anche se dopo pochi mesi dalla sua occupazione, la « Somalia Britannica » ritornava in mano inglese ²⁴⁹), merita egualmente ricordare l'ordinamento della giustizia che il Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana aveva emanato verso la fine dell'anno 1940 per il territorio di quella Colonia, rappresentando tale ordinamento pur sempre una valida testimonianza della costante preoccupazione e cura che l'Italia aveva avuto, in ogni tempo, per i problemi della amministrazione della giustizia, specie con riguardo alle popolazioni locali.

Il Bando, in esame, portava la data Addis Abeba 30 novembre 1940, senza numero (Addis Abeba veniva occupata dalle Truppe del Commonwealth il 5 aprile 1941) e concerneva « l'Amministrazione della giustizia nel territorio di occupazione bellica della Somalia Britannica » ²⁵⁰).

Tali norme erano state emanate — come leggevasi nelle premesse del Bando medesimo — « considerata, per l'abbandono del territorio della Somalia Britannica da parte degli organi dell'amministrazione locale dello Stato inglese, la necessità di assicurare, nel territorio stesso, l'amministrazione della giustizia, nel quadro della

occupazione militare bellica », così, come del resto, erasi altresì provveduto a predisporre l'organizzazione degli altri essenziali servizi civili e politici.

Ripetendo lo schema degli Ordinamenti Giudiziari dell'Eritrea e della Somalia, il nuovo Ordinamento Giudiziario per la « Somalia Britannica » teneva conto della situazione derivante dallo stato di occupazione militare bellica e dall'organizzazione politico-amministrativa che le Autorità Italiane avevano inizialmente a tale territorio dato.

Comprendente trentanove articoli nel suo complesso, il sopradetto provvedimento giudiziario trattava norme che riguardavano l'ordinamento giudiziario vero e proprio, norme di procedura civile e penale rinviandosi per quanto non era espressamente previsto nel Bando medesimo ed in quanto fossero applicabili, alle norme dello Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638, mentre si specificava (art. 1) che la giurisdizione militare era disciplinata da Bandi separati.

Data la particolare situazione di occupazione militare bellica, la pubblicazione del Bando in esame era avvenuta mediante semplice affissione, mentre in un'apposita disposizione (art. 39) si stabiliva che esso diventava obbligatorio dalla data di « pubblicazione » presso la sede del Comando delle Truppe di occupazione della Somalia Britannica.

Di particolare importanza era la definizione che si dava degli assimilati ai « nativi » della Somalia Britannica: agli effetti del Bando in esame, erano considerati assimilati ai sopradetti nativi:

- a) i sudditi coloniali italiani;
- b) i sudditi e protetti coloniali di Stati Esteri;
- c) le persone appartenenti a popolazioni che avessero tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli somali;
- d) i cittadini di Stati Esteri e gli stranieri, in quanto, in materia di statuto personale, familiare e di successione, invocassero la legge islamica.

La giustizia in materia civile e penale era amministrata:

I) *nei confronti dei cittadini italiani ed equiparati.* Il Bando in esame non provvedeva in merito specificatamente, ma dichiarava (art. 38) che con separato Bando si sarebbe provveduto, se ed in quanto necessario, relativamente all'ordinamento della giustizia civile nei riguardi appunto dei cittadini italiani ed equiparati, così come pure si sarebbe provveduto alle stesse condizioni per quanto

riguardava la materia relativa alle controversie tra gli Organi della Amministrazione Civile e Militare da una parte ed i privati dalla altra.

II) *Nei confronti dei somali ed assimilati.* Tutte le altre norme concernevano l'amministrazione della giustizia nei riguardi dei predetti, così come verrà qui di seguito sommariamente esposto.

La giustizia, pertanto, nei confronti delle persone di cui al precedente numero I, era amministrata:

1) dai Qadi; 2) dal Tribunale Sciaraitico; 3) dai Consigli degli Anziani 4) dai Tribunali Distrettuali; 5) dal Tribunale Superiore del Comando Truppe di occupazione; 6) dal Comandante delle Truppe di occupazione; 7) dal Comandante Superiore delle Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana.

1) Apparteneva al *Qadi* la cognizione di tutte le controversie civili e commerciali tra somali ed assimilati, salvo le eccezioni di seguito elencate relative alla competenza dei Tribunali Distrettuali.

La sede e la circoscrizione per ciascun Qadi erano stabilite con provvedimento del Comandante delle Truppe di occupazione (art. 3).

2) Contro le sentenze del Qadi era ammesso appello al *Tribunale Sciaraitico*, che aveva sede presso il Comando delle Truppe di occupazione ed era costituito con apposito provvedimento del Comandante delle Truppe di occupazione. Esso era composto di uno dei Qadi residenti in tale sede e di altri due Qadi o Notabili, scelti, di volta in volta, dal Commissario per gli Affari Politici e Civili, escluso, in ogni caso, il Qadi che aveva pronunciata la sentenza impugnata.

Quando si trattava di questioni da decidere in base al diritto consuetudinario, il Commissario per gli Affari Politici e Civili, tenuto conto della natura e della importanza della lite, poteva chiamare a farne parte anche due Capi o Notabili, stipendiati del « Rer » o della « Cabila » cui le parti appartenevano.

Il Tribunale Sciaraitico era presieduto dal Qadi più anziano (art. 4).

Le sentenze dei Qadi erano rese esecutive mediante il visto del Capo dell'Ufficio Distrettuale competente per territorio, il quale doveva accertare se erano state osservate le norme di competenza per materia e se la decisione fosse contraria all'ordine pubblico.

Le sentenze del Tribunale Sciaraitico erano rese esecutive mediante il visto del Commissario per gli Affari Politici e Civili, agli stessi effetti di cui sopra (art. 5).

3) I *Consigli degli Anziani*, riconosciuti come organi giudiziari consuetudinari mantenevano immutata la competenza loro attribuita dalle tradizioni, dagli usi e dalle consuetudini locali (art. 6).

4) I *Tribunali Distrettuali* avevano sede in Boramo, Hargheisa, Berbera, Burao ed Erigavo.

Il Tribunale Distrettuale era composto dal Capo Ufficio distrettuale, che lo presiedeva, e da due Capi o Notabili stipendiati della circoscrizione, che avevano voto consultivo.

Apparteneva ai Tribunali Distrettuali la cognizione:

I. — *In materia civile e commerciale:*

a) di tutte le controversie nelle quali le parti, od una di esse, non fossero di religione musulmana, e per le quali non fosse applicabile, per altra ragione, il diritto musulmano;

b) delle controversie che, per ragione di ordine pubblico, i Tribunali stessi ritenessero di avocare alla propria cognizione.

II. — *In materia penale:*

a) di tutti i reati commessi da somali od assimilati, previsti dalle leggi penali italiane, o da qualunque altro provvedimento avente forza di legge, esclusi i reati riservati alla competenza del Tribunale Superiore del Comando Truppe di occupazione che erano soggette alla giurisdizione militare di guerra;

b) dei reati e dei fatti illeciti in genere per i quali, secondo il diritto musulmano e quello consuetudinario, poteva infliggersi una pena detentiva o pecuniaria (art. 8).

Non era ammesso appello, se non per ragioni di competenza, contro le sentenze civili o penali, pronunciate dai Tribunali Distrettuali, nei casi in cui, secondo la legge italiana, la competenza apparteneva al Pretore (art. 9).

5) *Il Tribunale Superiore del Comando Truppe di occupazione* aveva sede presso lo stesso Comando ed era composto del Commissario per gli Affari Politici e Civili, che lo presiedeva, e di due funzionari di Governo — o, in mancanza, di due ufficiali — nominati di volta in volta dal Comandante delle Truppe di occupazione. Partecipavano alle sedute, ma con voto consultivo, quattro assessori indigeni, scelti di volta in volta fra i Qadi ed i Capi o Notabili stipendiati, tenuto conto anche della natura del reato.

Apparteneva al Tribunale Superiore del Comando Truppe di occupazione la cognizione:

I. — *In prima istanza:*

a) dei delitti commessi da somali ed assimilati che rientrasero, secondo la legislazione penale italiana, nella competenza della Corte di Assise e che non ricadessero sotto la giurisdizione militare di guerra;

b) di tutti i fatti non determinati da interesse singolo commesso da una o più persone contro villaggi, tribù, rer, famiglie ed individui allo scopo di esercitare arbitrariamente pretesi diritti di pascolo, di abbeverata e di derivazione di acqua, anche se questi diritti concernessero soltanto i turni, oppure per compiere razzie od eseguire vendette collettive;

c) di tutti i reati commessi da Capi Indigeni o a loro danno, a causa o nell'esercizio delle funzioni ad essi assegnate.

II. — *In seconda istanza:*

Degli appelli proposti contro le sentenze dei Tribunali Distrettuali, che, secondo le leggi italiane, erano demandate alla competenza del Tribunale.

Contro le sentenze pronunciate in prima istanza dal Tribunale del Comando Truppe di occupazione era ammesso ricorso per revisione al Comandante delle Truppe di occupazione.

Questi, esaminati gli atti ed assunte, ove occorresse, le opportune indagini, decideva con sentenza, nella forma prescritta per le decisioni dell'Autorità Giudiziaria.

Della sentenza veniva data legale conoscenza al ricorrente nel minor tempo possibile.

L'appello contro le sentenze del Tribunale Distrettuale ed i ricorsi per revisione dovevano proporsi, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta da quello in cui l'interessato aveva avuto legale conoscenza della sentenza.

L'appello contro le sentenze del Qadi era proposto nei dieci giorni successivi alla data in cui le sentenze erano state legalmente rese note alle parti interessate, con le formalità previste dal diritto musulmano o consuetudinario.

Le impugnazioni di cui sopra erano proposte mediante dichiarazione, scritta o verbale, fatta presso l'Ufficio del Giudice che aveva pronunciato le sentenze impugnate (artt. 10, 11, 12, 13).

Nel giudizio di revisione non poteva essere inflitta una pena più grave di quella inflitta con la sentenza impugnata.

Il Comandante delle Truppe di occupazione aveva facoltà di rivedere di ufficio le sentenze del Tribunale Distrettuale e quelle del Tribunale Superiore del Comando Truppe di occupazione.

A tale fine, di tutte le sentenze emesse dai sopraddetti organi giudiziari doveva essere inviata copia, quindicinalmente, al Comando Truppe di occupazione.

Sia nel caso di ricorso per revisione, come in quello di revisione di ufficio, era facoltà del Comandante delle Truppe di occupazione di sospendere l'esecuzione della sentenza.

Il Comandante delle Truppe di occupazione, quando ricorressero motivi di opportunità, poteva disporre che il Tribunale Superiore del Comando Truppe di occupazione ed i Tribunali Distrettuali fossero convocati in località delle rispettive circoscrizioni diversa da quella abituale. Per le stesse ragioni, poteva rimettere il giudizio da uno ad altro Tribunale Distrettuale (artt. 14, 15, 16 e 17).

Sulle controversie tra gruppi etnici e territoriali indigeni, riflettenti diritti terrieri, di pascolo, di coltivazione, di uso di acqua, in materia di tributi e simili, nonché i diritti a titoli o gradi o cariche, decideva, in via amministrativa, il Comandante delle Truppe di occupazione, sentito il Commissario per gli Affari Politici e Civili e con l'assistenza di un Collegio di Capi e Notabili.

Il Comandante delle Truppe di occupazione poteva delegare ai Capi degli Uffici Distrettuali le relative istruttorie.

Contro le decisioni pronunciate nella materia dal Comandante delle Truppe di occupazione non era ammesso alcun ricorso.

Per quanto concerneva la materia della giurisdizione volontaria nei confronti dei somali ed assimilati, tutte le relative attribuzioni spettavano al Qadi.

I conflitti di competenza tra organi giurisdizionali ordinari erano decisi, in via definitiva, dal Comandante delle Truppe di occupazione.

6) Spettava al *Comandante Superiore delle Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana* la decisione, in via definitiva, sui conflitti di giurisdizione fra gli organi giurisdizionali ordinari e quelli militari.

Lo stesso Comandante Superiore poteva, inoltre, con deliberazione motivata, anche dopo la sentenza di revisione del Comandante delle Truppe di occupazione, su istanza delle parti o di ufficio:

a) interrompere, ridurre o condonare l'internamento, le contribuzioni collettive e la confisca dei beni;

b) concedere, in base ad istanza oppure di ufficio, la liberazione condizionale al condannato alla pena restrittiva della libertà

personale, qualunque fosse il periodo di pena scontato. Il provvedimento relativo doveva contenere l'ordine di consegnare l'individuo alla cabila, sotto la garanzia del Capo, e la revoca del beneficio nel caso che commettesse altro reato;

c) condonare o commutare le pene inflitte dai Tribunali preveduti dal Bando in esame.

Le istanze dirette ad ottenere l'adozione di alcuno dei provvedimenti suindicati erano presentate al Comandante delle Truppe di occupazione, che le trasmetteva al Comandante Superiore delle Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana con il proprio parere.

Legislazione applicabile: ai somali ed assimilati si applicavano, compatibilmente con le esigenze dell'ordine pubblico e dello stato di guerra, le leggi proprie della loro religione, del loro paese, e della loro stirpe.

Tutti i reati dovevano essere giudicati in base alle leggi italiane ed ai provvedimenti italiani aventi valore di legge. Per i reati oppure i fatti illeciti in genere per i quali era prevista la competenza dei Tribunali Distrettuali in base al Bando in esame, si applicavano le pene stabilite dal diritto musulmano e da quello consuetudinario, in quanto non contrastassero con l'ordine pubblico italiano e con i principi della civiltà. In mancanza, poteva essere inflitta la pena dell'arresto fino a tre mesi oppure dell'ammenda fino a lire cinquecento.

Nell'applicazione della legge penale italiana doveva tenersi conto, in quanto possibile, delle circostanze che, secondo le consuetudini locali, aggravavano, attenuavano oppure escludevano la responsabilità.

Poteva, in ogni caso, essere inflitta una pena inferiore al minimo legale previsto, tenuto conto delle circostanze in cui il reato era stato commesso.

Le parti potevano provare, in qualunque modo e con ogni mezzo, l'esistenza delle consuetudini delle quali chiedevano l'applicazione: l'Autorità Giudiziaria poteva, anche di ufficio, disporre i mezzi più idonei per accertare la loro esistenza (art. 22).

Norme di procedura: nei giudizi davanti al Qadi ed al Tribunale Sciaraitico si osservavano le norme procedurali del diritto musulmano e del diritto consuetudinario locale.

Nei giudizi davanti al Tribunale Distrettuale ed al Tribunale Superiore del Comando Truppe di occupazione, gli atti dovevano svolgersi con la massima rapidità e semplicità di forma, compati-

bilmente con la garanzia necessaria per la difesa degli interessi pubblici e privati.

Nessuna particolarità occorreva per la chiamata in giudizio, che poteva essere richiesta anche verbalmente o nelle forme comuni consuetudinarie.

Non potevano eccepirsi nullità di forma tranne quelle che lasciavano assoluta incertezza sulla identità delle persone.

Le parti potevano comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti idonei secondo i costumi locali, salvo che ne fosse disposta la presentazione personale.

Per quanto concerneva il valore delle prove ammesse in giudizio, doveva tenersi conto delle norme del diritto musulmano e di quello consuetudinario locale (art. 25).

Per stabilire il termine per la comparizione, il Giudice doveva tener conto della distanza della località in cui le parti interessate si trovassero e delle circostanze ambientali.

Il Giudice, nella direzione del dibattimento, era investito di poteri discrezionali in ordine alla polizia delle udienze, all'esame dei testimoni ed all'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Egli poteva anche assumere come testimoni persone che fossero presenti all'udienza.

Subito dopo la pronuncia della sentenza, il Giudice informava verbalmente, ove occorresse, per mezzo dell'interprete, l'imputato sui mezzi di gravame e sui termini per proporlo. Menzione del compimento di questa formalità doveva essere fatta in fine del verbale di dibattimento.

La lettura della sentenza in pubblica udienza teneva luogo, ad ogni effetto, della notificazione per le parti presenti o regolarmente rappresentate. Negli altri casi la sentenza era notificata con i mezzi ritenuti più idonei per assicurare la conoscenza da parte dell'interessato.

Nelle controversie di competenza dei Tribunali Distrettuali era obbligatorio il preventivo esperimento della conciliazione; il verbale di avvenuta conciliazione aveva forza di titolo esecutivo (artt. 27 e 28).

Era del pari previsto il giudizio penale per decreto. Infatti nei procedimenti davanti ai Tribunali Distrettuali per reati, per i quali la legge stabiliva una pena detentiva non superiore ad un anno oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta ad una pena detentiva non superiore ad un anno, il Capo dell'Ufficio Distrettuale, nella sua qualità di Presidente del Tribunale Distrettuale, se, in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni reputate necessarie, avesse

ritenuto che all'imputato potesse essere inflitta la pena detentiva in misura non superiore a sei mesi, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva non superiore a sei mesi, poteva pronunciare la condanna con decreto, senza procedere a dibattimento. Poteva anche disporre, quando la legge lo consentiva, la sospensione condizionale della pena.

Il decreto penale, così emanato, doveva essere notificato allo imputato, il quale, entro dieci giorni dalla data della notificazione, poteva proporre opposizione per iscritto oppure anche verbalmente, presso l'Ufficio del Giudice che aveva pronunciato il decreto, o presso quello che aveva provveduto alla notificazione.

Proposta l'opposizione, doveva essere fissato il dibattimento davanti al Tribunale Distrettuale, ordinandosi la citazione dell'imputato nelle forme ordinarie. Se l'imputato si presentava al dibattimento, il decreto veniva revocato e si procedeva al giudizio. Se l'opposizione non era proposta nel termine stabilito, oppure l'imputato non si presentava al dibattimento, il decreto diventava esecutivo. Il decreto, in ogni caso, non pregiudicava l'azione per la restituzione ed il risarcimento del danno (artt. 29 e 30). Il decreto penale e le sentenze in genere erano pronunciate « In nome della legge ».

Risarcimento dei danni: in materia di risarcimento dei danni si disponeva che la liquidazione degli stessi doveva essere fatta in base alle consuetudini ed agli usi anche se non vi fosse stata esplicita richiesta del danneggiato, ed in linea di massima veniva pronunciata nella stessa sentenza di condanna, salvo che il Giudice ritenesse di rimettere la liquidazione medesima alla decisione del Consiglio dei Capi, Notabili o Anziani, la cui decisione aveva senz'altro efficacia esecutiva (art. 31).

Nel pronunciare la condanna a pena pecuniaria, il Giudice poteva disporre che una parte di questa, non superiore a tre quarti, fosse attribuita al danneggiato, anche senza sua domanda. Questa assegnazione non pregiudicava comunque il diritto al risarcimento dei danni; ma dall'ammontare di essi, in sede di liquidazione, doveva essere detratta la parte corrispondente alla somma assegnata (art. 32).

Azione penale: per quanto concerneva, in modo specifico, la azione penale il suo esercizio spettava, nei limiti della rispettiva competenza, al Capo dell'Ufficio Distrettuale ed al Commissario per gli Affari Politici e Civili, che esercitavano anche le funzioni di Giudice Istruttore.

Il Commissario per gli Affari Politici e Civili poteva delegare le funzioni istruttorie di cui sopra ai Capi degli Uffici Distrettuali per gli atti da compiersi fuori della propria sede.

Per i reati di competenza del Tribunale Superiore del Comando delle Truppe di occupazione, agli effetti dell'esercizio dell'azione penale, il Capo dell'Ufficio Distrettuale, nel cui territorio era avvenuto il fatto, dopo avere proceduto alle indagini preliminari, trasmetteva senza indugio gli atti al Commissario per gli Affari Politici e Civili (art. 33).

Agli effetti della legge penale, erano considerati pubblici ufficiali:

a) i graduati e militari nazionali ed indigeni degli organi della Polizia Giudiziaria; b) le Guardie Distrettuali; c) i Capi Indigeni stipendiati; d) i militari indigeni in servizio di sentinella, di ordine e di pubblica sicurezza; e) i somali ed assimilati che esercitavano funzioni giudiziarie (art. 36).

Pene: per i reati per i quali la legge stabiliva congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria, il Giudice poteva applicare alternativamente o l'una o l'altra. Nel caso di insolvenza del condannato alla pena pecuniaria, il Giudice stesso poteva sostituirla con l'obbligo della prestazione di lavoro per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, con il conguaglio che il Giudice medesimo fissava volta per volta con il decreto di commutazione, secondo il genere del lavoro ed il tasso ordinario delle mercedi, purché il massimo delle giornate di lavoro non superasse la durata di un anno.

Nel caso di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva il conguaglio era effettuato nella misura da stabilirsi, in via generale, mediante provvedimento del Comandante delle Truppe di occupazione, tenuto conto delle condizioni economiche locali.

Il Giudice aveva anche la facoltà di applicare, insieme con le pene restrittive della libertà personale e pecuniarie, o disgiuntamente, l'internamento, il sequestro dei beni e la contribuzione collettiva.

La pena dell'internamento consisteva nell'obbligo imposto al condannato di dimorare, per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore a cinque anni, in una località designata dalla sentenza. Se il condannato trasgrediva l'obbligo sopraddetto, la pena dello internamento poteva essere convertita in quella dell'arresto per il tempo che rimaneva al compimento di essa, ma, in ogni caso, per una durata non superiore ai tre anni.

Il sequestro dei beni poteva essere totale o parziale, e non pregiudicava i diritti dei terzi. Poteva essere riservata, in favore di

coloro che avevano diritto agli alimenti a carico del condannato, una parte dei beni, sufficiente per le somministrazioni degli alimenti medesimi.

Le contribuzioni collettive potevano essere inflitte a carico dei villaggi o dei « rer » nel territorio dei quali i fatti erano avvenuti. Tali contribuzioni non potevano superare, nel massimo, la somma commisurata in ragione di lire due per ogni membro della collettività o del villaggio. Alla contribuzione in denaro poteva essere sostituita la consegna di un determinato numero di capi di bestiame. La ripartizione relativa era affidata ai Capi gentilizi competenti per territorio.

Le sentenze a carico di collettività dovevano essere notificate sempre ai Capi o Notabili rispettivi, designati nelle sentenze stesse (artt. 23, 24 e 25).

Diritti e tasse di giustizia: fino a quando con Bando separato non fossero stati stabiliti i diritti e le tasse di giustizia, gli atti relativi ai giudizi di competenza di qualunque organo giurisdizionale erano esenti da ogni onere fiscale (art. 35).

SEZIONE SESTA

CENNI SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN SOMALIA SOTTO MANDATO FIDUCIARIO INTERNAZIONALE AFFIDATO ALL'ITALIA (1950-1960)

1. Continuazione della validità dei principi fondamentali dell'Ordinamento Giudiziario coloniale del 1935 nel sistema del mandato fiduciario internazionale affidato all'Italia nel 1950 - Legislazione di adattamento nell'amministrazione della giustizia in relazione alle finalità del sistema fiduciario internazionale. -
2. Il nuovo Ordinamento Giudiziario approvato con Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5 - Norme relative fiscali e regolamentari - Ulteriore legislazione di adattamento.

1. — CONTINUAZIONE DELLA VALIDITÀ DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO COLONIALE DEL 1935 NEL SISTEMA DEL MANDATO FIDUCIARIO INTERNAZIONALE AFFIDATO ALL'ITALIA NEL 1950 - LEGISLAZIONE DI ADATTAMENTO NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN RELAZIONE ALLA FINALITÀ DEL SISTEMA FIDUCIARIO INTERNAZIONALE.

A seguito dei noti eventi bellici della seconda guerra mondiale, culminati per la Somalia con l'occupazione militare inglese (febbraio 1941 — 1° aprile 1950)²⁵¹ e dell'applicazione dell'art. 23 del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947²⁵², l'Italia di tutti i precedenti suoi territori coloniali assumeva l'amministrazione fiduciaria sulla sola Somalia, in base, dal punto di vista del diritto interno italiano, alla legge 8 febbraio 1950 n. 12 dal titolo: « Provvedimenti per l'assunzione dell'Amministrazione Fiduciaria in Somalia », che all'art. 1, tra l'altro disponeva: « È autorizzata la spesa di lire sei miliardi da iscriverne nello stato di previsione della spesa dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1949-1950, per i provvedimenti relativi all'assunzione ed al funzionamento della amministrazione fiduciaria della Somalia in conformità della raccomandazione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1949 e dell'Accordo concluso a Ginevra con il Consiglio per l'amministrazione fiduciaria il 27 gennaio 1950 ».

Tale legge, però, come si sa, si riferiva all'amministrazione provvisoria che, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, dell'Accordo stesso di Tutela, aveva inizio il 1° aprile 1950²⁵³), data in cui, corrispondentemente aveva termine l'amministrazione militare britannica con il trasferimento dei poteri relativi all'Italia.

La successiva legge 4 novembre 1951, n. 1301, concernente la «ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana, concluso a Ginevra con il Consiglio per l'Amministrazione Fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1950», determinava al 22 dicembre la fine della amministrazione provvisoria italiana e l'inizio, con decorrenza dal 2 dicembre 1950 (data di approvazione dell'Accordo da parte della Assemblea Generale di cui sopra), del funzionamento per dieci anni dell'A.F.I.S. — Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia²⁵⁴) — che aveva, a sua volta termine, anticipatamente, il 30 giugno 1960 con Legge 20 giugno 1960 n. 643.

Senza voler minimamente intendere esaminare l'opera del Governo Italiano durante questo periodo, cosiddetto dell'A.F.I.S., in quanto la trattazione della relativa materia esula dai rigorosi limiti prefissi dal presente studio, si ritiene doveroso, egualmente, dare alcuni cenni sull'amministrazione della giustizia anche in detto periodo, se non altro per poter vieppiù dimostrare che l'opera del Governo Italiano in questo campo era sempre stata, anche per il passato, sotto il profilo della politica giudiziaria e della relativa realizzazione, informata a principi saggi ed equilibrati ed anche rispondenti alle esigenze sociali, giuridiche ed umane del Popolo Somalo.

E tale dimostrazione, più che nelle argomentazioni, sta nella constatazione della affermata continuazione della validità dei principi fondamentali degli Ordinamenti Giudiziari coloniali emanati dall'Italia in Somalia, ed, in particolare, dell'ultimo, quello approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638.

L'art. 7 dell'Accordo di Tutela e l'art. 7 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali, allegata all'Accordo²⁵⁵), ponevano, per quanto concerneva l'amministrazione della giustizia, delle condizioni, che nella sostanza erano già state realizzate nel predetto Ordinamento Giudiziario Somalo del 1935, permettendo, in tal modo, di non provocare mutamenti ed innovazioni radicali nella materia, ma semplicemente l'emanazione e l'applicazione di quelle norme, anche contenute in leggi italiane, che fossero state ritenute appropriate alle esigenze e necessità del Popolo Somalo per il raggiungimento della indipendenza della Somalia.



12. La sede della Polizia a Gore



13. Bande a cavallo di Polizia dello Scioa

Di particolare importanza, a tal fine, erano le norme contenute negli artt. 14 e 15 del D.P.R. 9 dicembre 1952, n. 2357 che, in ottemperanza all'art. 7 della Dichiarazione annessa all'Accordo di Tutela, prevedevano la istituzione del nuovo Ordinamento Giudiziario (emanato successivamente nel 1956 con Ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956 dell'Amministratore Fiduciario).

Tale nuovo Ordinamento doveva prevedere:

1) l'istituzione di una Corte di Giustizia allo scopo di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e di regolare i conflitti di competenza e di decidere tutte le questioni di giurisdizione;

2) l'attribuzione alla predetta Corte della cognizione anche dei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione che avessero per oggetto interessi legittimi di individui e di enti;

3) l'attribuzione alla Corte stessa, in Sezione speciale, della cognizione dei giudizi di conto, di responsabilità, di pensione e degli altri giudizi in materia analoghe;

4) l'istituzione degli organi necessari per assicurare l'indipendenza dei giudici e per vigilare sul funzionamento della giustizia.

Il Presidente di tale Corte di Giustizia doveva essere nominato fra i magistrati italiani di Corte di Cassazione o di Corte di Appello con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri di concerto con quello di Grazia e Giustizia.

L'intrinseca bontà della politica giudiziaria coloniale in Somalia, sempre perseguita dal Governo Italiano, aveva, pertanto, nell'anno 1950 una conferma attraverso una successione di provvedimenti aventi efficacia legislativa che richiamavano in vigore appieno lo Ordinamento Giudiziario Somalo del 1935, abrogando, come si vedrà più avanti, le norme giuridiche che nel periodo di occupazione militare l'Autorità Britannica aveva emanato nella materia per modificarlo secondo le proprie esigenze.

E così con l'Ordinanza 12 aprile 1950²⁵⁶), relativa all'« assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia » si stabiliva che le norme giuridiche esistenti in Somalia alla data del 31 marzo 1950, salvo alcune eccezioni che si vedranno in seguito, comprese quelle emanate dall'Amministrazione Britannica prima e dopo la entrata in vigore del Trattato di Pace del 1947 continuassero ad essere applicate fino a quando non fossero state abrogate, sospese o modificate in tutto o in parte.

Contemporaneamente, con successiva Ordinanza n. 7²⁵⁷), in pari data, si davano disposizioni per la provvisoria integrazione e per l'aggiornamento delle norme allora vigenti nel Territorio della Somalia in materia giudiziaria, pubblicando, in allegato all'Ordinanza suddetta, l'Ordinamento Giudiziario del 1935, che nel frattempo era stato interamente ristampato.

Comunque le prime norme di interpretazione e di aggiornamento, contenute nella precitata Ordinanza n. 7 del 1950, non intaccavano la struttura e l'organizzazione giudiziaria già esistente e proveniente dal sistema coloniale, ma si riferivano ad alcune disposizioni inerenti a situazioni che non erano più aderenti alla nuova realtà sociale e giuridica. Ad esempio, al posto delle parole «sudditi coloniali ed assimilati» si sostituivano le seguenti: «somali e stranieri giuridicamente ad essi equiparati» (art. I Ordinanza precitata); al posto di Governatore, per quanto riguardava le attribuzioni giudiziarie previste dall'Ordinamento Giudiziario e dalle altre leggi e regolamenti, si sostituiva la parola Amministratore (art. 2); le decisioni giudiziarie e gli altri atti che avrebbero dovuto essere formati in nome del Capo dello Stato, dovevano portare l'intestazione «In nome della Legge» (art. 3); si elevava la competenza, in materia civile e commerciale, del Residente a Lit. diecimila, e quella del Commissario Regionale a Lit. centomila, fissando il limite della non appellabilità delle loro sentenze nella somma di Lit. duemila (art. 4); si fissavano nuovi limiti minimo e massimo della pena della multa e della ammenda previsti dal codice penale, con facoltà nel Giudice, a determinate condizioni, di aumentarle fino al triplo (art. 5); si disponeva l'aumento (moltiplicando per otto) delle pene pecuniarie comminate per singoli reati previste dal codice penale o da leggi speciali e delle altre sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni previste dal codice di procedura penale, nonché stesso aumento per il limite di pena pecuniaria stabilito per l'appellabilità delle sentenze e quello per la determinazione della competenza per valore in materia penale degli Organi Giudiziari della Somalia (art. 6); si stabilivano i termini di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive sulla base di lire quattrocento e frazione per ogni giorno di pena detentiva (art. 7); si fissava il rapporto fra lira e scellino East Africa (100 = 1) agli effetti della determinazione in concreto delle pene pecuniarie (art. 8); si riconfermava il potere eccezionalmente discrezionale del Giudice, nei reati commessi da somali o stranieri ad essi giuridicamente equiparati, di infliggere, a determinate condizioni, pene inferiori al minimo previsto, e nei casi in cui fosse comminata congiuntamente una pena detentiva ed una pena pecu-

niaria, applicare soltanto una di esse (art. 9); si statuiva l'abrogazione del n. 1 dell'art. 17 del vecchio Ordinamento Giudiziario che attribuiva al Tribunale Regionale la competenza a giudicare dei delitti contro la personalità dello Stato previsti dal Titolo Primo del Libro Secondo del Codice Penale, commessi da somali o stranieri ad essi equiparati (art. 11).

Inoltre, con l'art. 10, sempre della predetta Ordinanza n. 7, si disponeva che tutti i giudizi in corso alla data del 31 marzo 1950 fossero portati, nello stato in cui si trovavano, a cognizione della Autorità competente a norma dell'Ordinamento Giudiziario del 1935.

Con precedente Ordinanza n. 5 in pari data però con quella n. 7 come più sopra rilevato, si era provveduto infine, alla abrogazione delle norme che l'Autorità Britannica aveva emanato, in materia giudiziaria, durante il periodo di occupazione militare a modifica dell'organizzazione giudiziaria somala, anche se in base alle norme di diritto internazionale bellico che regolano i rapporti tra Stato occupante e Territorio occupato, un tale potere la Gran Bretagna non aveva o comunque non avrebbe potuto esercitarlo così come ebbe a fare invece sorpassando i limiti consentiti.

Venivano, in tal modo, con l'art. 4 della più sopra ricordata Ordinanza 12 aprile 1950, n. 5, abrogati i seguenti proclami inglesi:

Proclamation n. 1 del 1° febbraio 1941, intitolato «Military Jurisdiction»;

Proclamation n. 2 del 21 febbraio 1941, intitolato «War Crimes»;

Proclamation n. 17 del 10 ottobre 1941, intitolato «Application of Italian Laws»;

Proclamation n. 19 del 24 ottobre 1941, intitolato «Juvenile Offenders»;

Proclamation n. 6 del 6 marzo 1942, intitolato «Enemy Trading»;

Proclamation n. 19 del 15 maggio 1942, intitolato «Oaths and Witnesses»;

Proclamation n. 15 del 4 maggio 1943, intitolato «British Military Administration»;

Proclamation n. 27 del 23 agosto 1943, intitolato «Kadis»;

Proclamation n. 33 del 16 ottobre 1943, intitolato «Enemy Property»;

Proclamation n. 1 del 13 gennaio 1944, intitolato «Criminal Court»;

Proclamation n. 11 del 18 gennaio 1944, intitolato « Criminal Court »;

Proclamation n. 13 dell'11 dicembre 1946, intitolato « Criminal Court »;

Proclamation n. 6 del 5 maggio 1947, intitolato « Criminal Court »;

Proclamation n. 3 dell'11 giugno 1949, intitolato « Court of Inquiry ».

Successivamente, ma comunque prima di giungere alla formulazione del nuovo Ordinamento Giudiziario, in base ai principi più sopra indicati, si provvedeva all'emanazione di norme giuridiche, per quanto concerneva l'amministrazione della giustizia, progressivamente rispondenti alla realizzazione delle finalità proprie del sistema fiduciario internazionale, di cui si danno, per rimanere entro i limiti del presente studio, alcuni cenni qui appresso ²⁵⁸):

Ordinanza 8 giugno 1950, n. 29, relativa a condono di pene detentive;

Ordinanza 9 giugno 1950, n. 31, contenente disposizioni relative alla proroga delle locazioni, agli sfratti ed alle pigioni;

Decreto 1° luglio 1950, n. 33: Nomina degli Assessori presso la Corte di Assise di Appello della Somalia per il 1950;

Decreto 15 luglio 1950, n. 41: nomina degli Assessori dei Tribunali Regionali della Somalia per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1950;

Ordinanza 17 luglio 1950, n. 40: concessione di amnistia;

Ordinanza 14 agosto 1950, n. 54: disposizioni per la difesa di ufficio nei giudizi penali;

Ordinanza 15 settembre 1950, n. 62: approvazione del contratto di impiego locale a tempo determinato per l'assunzione di personale non autonomo per i servizi ed uffici tecnici e speciali dell'A.F.I.S.;

Ordinanza 30 settembre 1950, n. 65: aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei Comandanti di Porto;

Ordinanza 15 novembre 1950, n. 78: norme per i reati previsti dal codice penale militare commessi dai componenti il Corpo di Polizia della Somalia;

Ordinanza 15 novembre 1950, n. 79: norme per i reati previsti dal codice penale militare commessi dai componenti il Corpo delle Guardie Carcerarie:

Ordinanza 15 novembre 1950, n. 80: norme per i reati previsti dal codice penale militare commessi dai componenti il Corpo degli Ilalo;

Ordinanza 28 dicembre 1950, n. 146: estensione al Territorio del Codice Civile italiano e del Codice di Procedura Civile Italiano, nonché di alcune disposizioni integratrici e modificatrici dei predetti Codici;

Decreto 15 gennaio 1951, n. 4: nomina Assessori Corte di Assise per l'anno 1951;

Decreto 15 gennaio 1951, n. 5: nomina Assessori dei Tribunali Regionali per l'anno 1951;

Ordinanza 20 febbraio 1951, n. 4: estensione al Territorio dei Codici penali militari vigenti in Italia;

Ordinanza 20 febbraio 1951, n. 5 costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

Decreto 21 febbraio 1951, n. 37: nomina dei componenti il Tribunale Militare della Somalia;

Ordinanza 26 maggio 1951, n. 8: proroga fino al 31 dicembre 1951 dei termini stabiliti dalle Ordinanze n. 31 e 88 del 1950 sulla disciplina delle locazioni degli immobili urbani e nuova composizione della Commissione per l'equo fitto di cui all'art. 10 dell'Ordinanza n. 31 del 1950;

Ordinanza 15 giugno 1951, n. 11: potere di grazia dell'Amministratore;

Decreto 29 giugno 1951, n. 65: tariffa dei diritti di notariato;

Decreto 29 giugno 1951, n. 70: tariffa delle spese e dei diritti di giustizia;

Ordinanza 25 ottobre 1951, n. 19: modifica dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 54 del 14 agosto 1950 sulla difesa di ufficio nei giudizi penali;

Ordinanza 26 novembre 1951, n. 24: proroga fino al 30 giugno 1952 dei termini di cui all'art. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 recante disposizioni in materia di locazioni degli immobili urbani;

Ordinanza 7 dicembre 1951; n. 27: assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Decreto 9 gennaio 1952, n. 6: nomina Assessori presso la Corte di Assise per l'anno 1952;

Decreto 9 gennaio 1952, n. 7: nomina Assessori presso i Tribunali Regionali per l'anno 1952;

Ordinanza 1° marzo 1952, n. 2: modifiche ad alcuni articoli del codice penale e del codice di procedura penale italiani in materia di spese per il mantenimento dei detenuti in carcere;

Ordinanza 31 marzo 1952, n. 5: modificazioni alla legislazione vigente sull'Ordinamento del Notariato;

Ordinanza 3 aprile 1952, n. 6: limite massimo del periodo della carcerazione preventiva per gli imputati nei procedimenti penali;

Ordinanza 14 aprile 1952, n. 8: proroga delle disposizioni in materia di locazione di immobili urbani;

Decreto 15 aprile 1952, n. 61: istituzione di scuola elementare per i minorenni detenuti nel centro di rieducazione presso le Carceri di Mogadiscio;

Ordinanza 4 luglio 1952, n. 10: abolizione del giudizio per decreto nei procedimenti penali;

Ordinanza 7 luglio 1952, n. 11, istituzione della Corte di Assise di Appello in Somalia;

Ordinanza 15 luglio 1952, n. 12: contravvenzione alle disposizioni che regolano la circolazione stradale nel Territorio della Somalia;

Ordinanza 18 luglio 1952, n. 13: soppressione del regolamento che approva il lavoro forzato obbligatorio nel Territorio della Somalia;

Ordinanza 15 novembre 1952, n. 19: modifica dell'art. 9 dello Ordinamento Giudiziario della Somalia per la parte relativa alle deleghe ai Residenti dei giudizi di competenza dei Commissari Regionali;

Ordinanza 25 novembre 1952, n. 20: proroga fino al 30 giugno 1953 dei termini stabiliti in materia di locazione di immobili urbani;

Decreto 20 dicembre 1952, n. 190: nomina dei componenti il Tribunale Militare per il 1953;

Decreto 1° gennaio 1953, n. 1: nomina degli Assessori presso la Sezione di Appello della Corte di Assise e presso la Corte di Assise di primo grado per l'anno 1953;

Decreto 1° gennaio 1953, n. 2: nomina degli Assessori presso i Tribunali Regionali per l'anno 1953;

Ordinanza 22 maggio 1953, n. 7: Istituzione del Giudice Regionale;

Decreto 25 maggio 1953, n. 88: Organico dei Magistrati Italiani dell'ordine giudiziario destinati agli uffici giudiziari dell'A.F.I.S.;

Ordinanza 30 giugno 1953, n. 8: proroga provvisoria dei termini relativi ai contratti di locazione degli immobili urbani ed agli sfratti, di cui all'Ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950;

Ordinanza 28 giugno 1953, n. 12: norme sul lavoro dei minori;

Ordinanza 27 agosto 1953, n. 16: abrogazione delle disposizioni relative alla proroga delle locazioni, agli sfratti ed alle pigioni di cui

all'Ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 e successive ed emanazione di nuove disposizioni sulla procedura di sfratto;

Decreto 18 dicembre 1953, n. 181: nomina Assessori della Corte di Assise e della Sezione di Appello della Corte di Assise per il 1954;

Decreto 9 gennaio 1954, n. 9: nomina componenti il Tribunale Militare della Somalia per l'anno 1954;

Ordinanza 27 febbraio 1954, n. 4: norme sul lavoro delle donne;

Ordinanza 2 agosto 1954, n. 13: attribuzione al Giudice Regionale della presidenza del Tribunale Regionale;

Ordinanza 2 agosto 1954, n. 14: sospensione dell'applicazione della contribuzione speciale di cui agli artt. 23 e 24 dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia;

Ordinanza 2 agosto 1954, n. 15: facoltà del Giudice di sostituire alla pena detentiva una pena pecuniaria;

Ordinanza 27 settembre 1954, n. 16: ricorso all'Autorità Giudiziaria in materia di contribuzione sul reddito;

Ordinanza 11 settembre 1954, n. 20: contravvenzioni ai Regolamenti Municipali;

Ordinanza 26 novembre 1954, n. 22: organizzazione e funzionamento degli stabilimenti carcerari;

Decreto 18 gennaio 1955, n. 6: nomina Assessori presso la Sezione di Appello della Corte di Assise e presso la Corte di Assise per l'anno 1955;

Decreto 18 gennaio 1955, n. 7: nomina Assessori presso i Tribunali Regionali per il 1955;

Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 1: brevetti per invenzioni industriali;

Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 2: brevetti per modelli industriali;

Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3: brevetti per marchi di impresa;

Ordinanza 19 aprile 1955, n. 10: competenza a decidere sulla riabilitazione di pene inflitte da organi giurisdizionali stranieri istituiti durante il periodo di occupazione britannica del Territorio;

Ordinanza 28 maggio 1955, n. 12: norme sulla espropriazione dei beni immobili e relativi diritti per causa di pubblica utilità;

Ordinanza 28 giugno 1955, n. 13: estensione al Territorio dell'art. 62 bis del Codice Penale;

Ordinanza 14 novembre 1955, n. 21: abrogazione delle Ordinanze n. 54 del 14 agosto 1950 e n. 19 del 25 ottobre 1951 riguardanti le disposizioni per la difesa di ufficio nei giudizi penali.

2. - IL NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO APPROVATO CON ORDINANZA 2 FEBBRAIO 1956, N. 5 - NORME RELATIVE FISCALI E REGOLAMENTARI - ULTERIORE LEGISLAZIONE DI ADATTAMENTO.

Con l'emanazione dell'Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5²⁵⁹), recante norme sull'« Ordinanza Giudiziario per la Somalia », si mettevano in attuazione quei principi, più sopra indicati, consistenti essenzialmente nella realizzazione in Somalia, sia pure ancora sotto regime fiduciario internazionale, dei tre gradi di giurisdizione come in Italia, pur mantenendosi la duplicità della giurisdizione ordinaria e musulmana, e conservandosi nella sistematica e nel proprio contenuto normativo gli stessi schemi e le stesse materie trattate dai precedenti Ordinamenti Giudiziari Coloniali ed in particolare dallo Ordinanza Giudiziario del 1935.

Il nuovo Ordinanza Giudiziario del 1956 comprendeva 118 articoli, così suddivisi:

PARTE PRIMA - DELLA GIURISDIZIONE

Titolo I - Degli organi giurisdizionali (artt. 1-15).

Titolo II - Del Pubblico Ministero (artt. 16-19).

PARTE SECONDA - DEL PROCESSO

Titolo I - Disposizioni generali (artt. 20-31).

Titolo II - Norme sul processo civile (artt. 32-38).

Titolo III - Norme sul processo penale (artt. 39-63).

Titolo IV - Norme sulle impugnazioni.

Capo I - Delle impugnazioni in materia civile (artt. 64-65).

Capo II - Delle impugnazioni in materia penale (artt. 66-74).

Capo III - Delle impugnazioni in materia amministrativa (art. 75).

Titolo V - Della riabilitazione (artt. 76-80).

PARTE TERZA - DEL PERSONALE GIUDIZIARIO E DEL PATROCINIO LEGALE

Titolo I - Del personale giudiziario (artt. 81-94).

Titolo II - Del patrocinio legale (artt. 95-103).

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI VARIE DI ATTUAZIONE TRANSITORIE E FINALI

Titolo I - Disposizioni varie (artt. 104-112).

Titolo II - Disposizioni di attuazione, transitorie e finali (artt. 113-118).

La giustizia, pertanto, sia quella ordinaria che quella musulmana, veniva amministrata dai seguenti organi:

1) *Qadi*, giudice unico, che era competente in materia penale a conoscere: a) dei delitti previsti dalla legge in allora vigente, commessi da musulmani in danno di musulmani, punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo ad un anno; b) dei fatti costituenti reati, che il diritto islamico punisce con sanzioni « ta'zir », purché non eccedessero la pena detentiva indicata sotto la lettera a) e fossero compatibili con i principi regolatori della legge penale. Il Pubblico Ministero, tuttavia, con provvedimento insindacabile poteva disporre, fino a che non fosse stato per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento al Qadi anche se la pena detentiva fosse risultata superiore ai limiti di cui alla predetta lettera a) e purché non avesse superato la competenza del Giudice Regionale.

In materia civile era competente a conoscere di tutte le controversie fra musulmani: l'attore aveva però facoltà di adire il Giudice Regionale eccetto che per le questioni relative allo stato ed alla capacità delle persone, al diritto di famiglia e al diritto successorio. Tuttavia ai rapporti giuridici costituiti in base al diritto musulmano non potevano essere applicate che le norme del diritto stesso. In ogni caso erano devolute alla competenza del Giudice Regionale le controversie fondate su atto scritto e quelle nelle quali apparisse che il rapporto giuridico era sorto ed era stato regolato con forme e modalità diverse da quelle previste dal diritto islamico o dal diritto consuetudinario locale.

2) *Tribunale dei Qadi* era competente a conoscere degli appelli contro le sentenze pronunciate in sede civile e penale dal Qadi. Nei giudizi civili era composto di un Qadi avente grado di primo Giudice di Appello e di due Qadi aventi grado di Giudice di Appello, mentre in quelli penali era composto del Giudice Regionale che lo presiedeva, e di due Qadi aventi grado di Giudice di Appello.

3) *Giudice Regionale*, giudice unico, in materia civile conosceva dei processi che non erano di competenza del Qadi ed esercitava, nei modi stabiliti dalla legge, le altre attribuzioni ad esso deferite. In materia penale conosceva dei reati contravvenzionali da chiunque commessi e dei delitti che non erano di competenza della Corte di Assise o del Qadi, salvo il caso in cui il Pubblico Ministero avesse avvocato a sè l'istruzione per i reati di competenza del Qadi, nella quale ipotesi doveva poi rimettere il procedimento avanti al Giudice Regionale.

4) *Giudice di Appello*, organo unico con giurisdizione su tutto il Territorio conosceva degli appelli contro sentenze pronunciate dal Giudice Regionale in materia civile e penale e degli altri affari ad esso deferiti dalle leggi.

5) *Corte di Assise*, organo collegiale con giurisdizione su tutto il Territorio, era composta del Giudice Regionale che la presiedeva e di sei Assessori scelti in base a norme apposite e costituenti tutti un unico collegio. Apparteneva alla sua cognizione la seguente materia: delitti consumati o tentati contro l'organizzazione del Territorio in relazione alle norme contenute nel Titolo Primo del Libro Secondo del codice penale italiano, delitti consumati o tentati di strage, epidemia, avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, omicidio doloso, infanticidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale, omicidio per causa di onore, riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi, alienazione ed acquisto di schiavi e plagio, rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione, uso di armi in duello, commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, abuso di mezzi di correzione e di disciplina, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli se dal fatto derivava la morte di una o più persone.

6) *Corte di Assise di Appello*, organo collegiale con giurisdizione su tutto il Territorio, era composta del Giudice di Appello che la presiedeva e di sei persone scelte fra le stesse persone indicate per la Corte di Assise e conosceva degli appelli avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pronunciati dalla Corte di Assise.

7) *Corte di Giustizia*, organo collegiale con giurisdizione su tutto il Territorio, era composta del Presidente, del Magistrato ai Conti, di due Consiglieri e di due Qadi aventi il grado di giudice di Corte di Giustizia. Essa era costituita in tre Sezioni: la Sezione Ordinaria, la Sezione Sciaraitica e la Sezione Speciale dei Conti. Era competente a giudicare secondo le norme previste, in materia civile, penale, amministrativa, in materia di conti, responsabilità e pensioni, oltre alla cosiddetta «giurisdizione esclusiva». La Corte di Giustizia pronunciava a Sezioni Unite nel caso di ricorso per difetto di giurisdizione, sui conflitti positivi e negativi di giurisdizione e sui regolamenti preventivi di giurisdizione.

8) *Ufficio del Pubblico Ministero*, esercitava le funzioni che la legge gli attribuiva, vegliava sulla osservanza delle leggi, alla pronta

e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti del Territorio, degli enti pubblici, degli incapaci e rappresentava l'Amministrazione di cui tutelava gli interessi finanziari e patrimoniali dinanzi alla Sezione Speciale della Corte di Giustizia. Particolari norme disciplinavano l'esercizio dell'azione penale ed il suo intervento nei processi presso i tre gradi di giurisdizione.

Nei giudizi civili, le cause in cui fossero interessati non musulmani erano giudicate in conformità delle leggi vigenti allora nel Territorio, quelle in cui fossero interessati esclusivamente musulmani erano giudicate secondo le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Nei giudizi penali avanti il Qadi e al Tribunale dei Qadi si applicavano le norme procedurali del diritto musulmano salvo quanto diversamente disposto dall'Ordinamento Giudiziario; in quelli davanti ai Giudici Regionali si applicavano le norme di procedura penale del codice di procedura penale italiano, così pure per i giudizi di appello e per la Corte di Assise, salvo sempre quanto particolarmente disposto dall'Ordinamento Giudiziario.

Per i giudizi civili, penali amministrativi e speciali, nonché in materia sciaraitica davanti alla Corte di Giustizia si applicavano le norme appositamente previste.

Strettamente collegati al nuovo Ordinamento Giudiziario del 1956, erano i seguenti provvedimenti emanati a poca distanza di tempo ²⁶⁰):

Decreto-legge 23 marzo 1956, n. 1, contenente norme di carattere fiscale per i procedimenti innanzi agli organi giudiziari del Territorio, convertito con modificazioni, nella Legge 30 settembre 1956, n. 4;

Decreto 24 febbraio 1956, n. 28: Regolamento di procedura sulla introduzione del giudizio di primo grado;

Decreto 24 febbraio 1956, n. 29: Regolamento di procedura davanti alla Corte di Giustizia;

Decreto 24 febbraio 1956, n. 30, Regolamento del processo di esecuzione;

Decreto 24 febbraio 1956, n. 31: Norme circa i registri delle Cancellerie e degli Ufficiali Giudiziari;

Decreto 23 marzo 1956, n. 32: Regolamento per il Casellario Giudiziale.

Venivano, inoltre, emanate ulteriori norme di adattamento di cui si dà seguente cenno:

Decreto 18 maggio 1956, n. 86: Attribuzioni amministrative al Presidente della Corte di Giustizia;

Legge 11 dicembre 1956, n. 17: Garanzia amministrativa (autorizzazione a procedere speciale per organi amministrativi);

Decreto 26 gennaio 1957, n. 9: Istituzione della Avvocatura Erariale;

Decreto 30 gennaio 1957, n. 15: Diritti e spese di giustizia;

Decreto 27 marzo 1957, n. 21: Ordinamento Carcerario;

Decreto 12 ottobre 1957, n. 35: Istituzione del Ministero di Grazia e Giustizia.

Legge 19 febbraio 1958, n. 9: Istituzione del Giudice Distrettuale (in aggiunta ai precedenti organi giudiziari e con competenza inferiore a quella del Giudice Regionale);

Legge 20 febbraio 1958, n. 10: Ordinamento della Giustizia Militare in Somalia (con istituzione dei tre gradi di giurisdizione: 1) Tribunale Militare; 2) Tribunale Militare di Appello; 3) Corte di Giustizia);

Legge 27 maggio 1958, n. 14: modifica all'art. 94 dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia (relativo alla nomina degli Assessori);

Legge 27 giugno 1958, n. 21: Patrocinio legale;

Decreto 20 maggio 1959, n. 63: Organizzazione dipartimenti del Ministero di Grazia e Giustizia;

Decreto 30 luglio 1959, n. 73: Istituzione di un Sottosegretariato presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Cessato il regime fiduciario internazionale con il conseguimento dell'indipendenza al 1° luglio 1960 (Legge italiana 20 giugno 1960, n. 643), l'amministrazione della giustizia continuava ad esercitarsi secondo le norme che scheletricamente sono state più sopra esposte, norme che venivano poi ancora, in maggior parte, conservate nello Ordinamento Giudiziario approvato con il Decreto Legislativo 12 giugno 1962, n. 3 del nuovo Stato Somalo⁽²⁶¹⁾, risultante dalla Unione della Somalia già in amministrazione fiduciaria internazionale e della Somalia già protettorato inglese.

NOTE AL CAPITOLO IV

¹⁾ Cfr., in modo particolare, tra i tanti, M. UDINA, *L'annessione dell'Etiopia e la formazione dell'Africa Orientale Italiana*, in *Archivio di Diritto Pubblico*, e poi con lo stesso titolo, nella pubblicazione della CEDAM, Padova, 1940; E. CUCINOTTA *Dir. col. it. ecc. op. cit.*, pag. 89 e segg.; G. AMBROSINI, *Impero di Etiopia (dell'A.O.I.)*, voce del *Nuovo Digesto Italiano*, Torino, 1938, Vol. VI, pag. 737 e segg., e gli altri Autori ivi indicati.

²⁾ Cfr., FEDOZZI, *Introduzione al diritto internazionale e Parte Generale*, II ed., 1933, pag. 173 e segg.; STENGEL, *Colies, protectorats, sphères d'intérêts*, in *Bulletin de colonisation comparée*, 1913, pag. 618 e segg.; GHIRARDINI, *Delle cosiddette occupazioni qualificate nel diritto internazionale*, in *Riv. dir. inter.*, VI (1912), pag. 34 e segg.

³⁾ Cfr. l'art. 17 del Regolamento per la determinazione del demanio disponibile in Somalia, approvato con il D.G. 19 gennaio 1912, n. 815.

⁴⁾ Cfr. l'art. 23 dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638.

⁵⁾ Cfr. l'art. 132 del D.G. 20 giugno 1923, n. 213, concernente le zone boschive ed il taglio dei boschi in Eritrea.

⁶⁾ Cfr. E. CUCINOTTA, *Dir. col. it., ecc., op. cit.*, pag. 209 e gli Autori ivi citati - Per l'obbligazione solidale del gruppo in relazione al prezzo del sangue in Somalia, confronta anche le recentissime quanto particolarmente fondate e precise osservazioni contenute nella monografia di S. SANTIAPICHI, *Il prezzo del sangue e l'omicidio nel diritto somalo*, Milano, Giuffrè, 1963.

⁷⁾ V. retro, pag. 78.

⁸⁾ Cfr.: G. MONDAINI, *La legislazione coloniale italiana nel suo sviluppo storico e nel suo stato attuale*, Vol. II, Milano, 1941, pag. 390 e segg. Cfr. anche la classificazione data da R. MEREGAZZI, in *Lineamenti della legislazione per lo Impero*, in *Gli Ann. Afr. It.*, ecc. op. cit. Anno II, n. 3, pag. 3 e segg. Escludendo dalle fonti, in senso proprio del diritto coloniale, i codici e le altre leggi espressamente estesi dalle leggi organiche, l'Autore aveva dato una speciale gradazione delle *norme giuridiche formali* per l'Africa Italiana suddividendole in otto gradi, come segue.

a) *La legge formale*, cioè quella approvata dalla Camera e dal Senato e sanzionata e promulgata dal Sovrano: principalmente fra tutte la legge costituzionale prevista dalla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, per la quale doveva essere sentito il Gran Consiglio del Fascismo. Particolare interesse per le colonie avevano le cosiddette «leggi organiche per l'Africa Orientale». All'infuori di queste, la legge formale rivestiva per le colonie carattere di rarità ed eccezionalità: era richiesta, ad esempio, in materia di statuto personale, familiare e successorio dei cittadini italiani.

b) *Il regio decreto-legge* (che si emanava in base alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2, modificata dalla legge 19 gennaio 1939, n. 129, art. 18).

c) *Il regio decreto legislativo*, così detta legge delegata (che si poteva emanare in base alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 1) quando gli organi legislativi — non provvedendo direttamente per legge — conferivano al Governo del Re la facoltà di emanare norme giuridiche per una determinata materia e per un tempo determinato, senza alcun limite formale, nei casi in cui fosse prescritta la forma della legge anche per i territori dell'Africa Italiana ovvero si trattasse di emanare norme di legge che avessero efficacia sia nei territori della Africa Italiana che in quella del Regno.

d) *Il regio decreto legislativo*, speciale per i territori dell'Africa Italiana e con efficacia limitata agli stessi, che si emanava in virtù della delega di carattere generale e permanente contenuta nelle leggi organiche per l'A.O.I. e per la Libia, e con il quale si provvedeva per tutte le materie che per il Regno erano ordinate per legge, purché non riguardassero lo statuto personale, familiare e successorio dei cittadini italiani.

e) *Il regio decreto* (così detto regolamento autonomo od indipendente e regolamento di organizzazione) che si emanava per i casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100. Qualche Autore sollevava dubbi circa il diverso carattere di questo decreto reale in quanto non coglieva alcuna differenza da quello indicato al precedente n. 4 della presente elencazione. Senonché quest'ultimo decreto aveva carattere legislativo e l'altro regolamentare, ed infine, oltre i casi nei quali si dovesse provvedere contestualmente per il Regno e per l'Africa Italiana, erano da riconoscersi al Governo del Re per l'Amministrazione dell'Africa Italiana, le stesse facoltà di autoregolamentazione e di organizzazione che gli spettavano per le altre Amministrazioni e non sembrava perciò discutibile che l'esercizio di tale facoltà gli derivasse dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 1, nn. 2 e 3 e non dalle leggi organiche per l'Africa Orientale Italiana o per la Libia le quali, per quanto riguardava le facoltà normative da parte del Governo del Re per l'Africa Italiana, si limitavano a disciplinare l'emanazione di norme aventi forza di legge e non l'emanazione di regolamenti autonomi o indipendenti e di regolamenti di organizzazione.

f) *Il regio decreto* (così detto regolamento — improprio — delegato), sempre in base alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 1, quando gli organi legislativi conferivano al Governo del Re la facoltà di emanare norme giuridiche che non rientrassero nel suo potere di ordinanza, ma senza mai potere modificare né abrogare disposizioni contenute in leggi formali (ad esempio: riunione in un testo unico, senza facoltà di modificazioni, delle norme contenute in leggi emanate per l'Africa Italiana o in leggi che disponessero contestualmente per il Regno e per l'Africa Italiana). Per alcuni Autori, nella legislazione coloniale anche questa categoria di regolamenti era considerata appartenere alla categoria di cui al precedente n. 4.

g) *Il decreto del Ministro per l'Africa Italiana* (regolamento) per l'applicazione delle norme aventi forza di legge. Tale facoltà poteva essere delegata ai Governatori Generali, in base all'art. 56, primo comma legge organica Africa Orientale Italiana e art. 46 primo comma, legge organica Libia).

h) *Il decreto dei Governatori* (regolamento) per le disposizioni regolamentari che non rientrassero nel numero precedente. Era quindi chiaro che, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, ai Governatori erano riconosciute dalle

leggi organiche, oltre il normale potere di ordinanza che si esercitava comunemente con decreti ma altresì con bandi, ordinanze, ecc., anche quelle stesse facoltà regolamentari previste ai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, che, per il Regno, erano esercitate con decreto reale.

Cfr., per tutto quanto sopra: *Gli Ann. Afr. Ital. ecc.*, op. cit., Anno II, n. 3, pag. 101 e seg.

9) Cfr., per tutti, R. MEREGAZZI, *Lineamenti della legislazione dell'Impero*, in *Gli Annali dell'Africa Italiana, Raccolta di monografie intitolata La Costruzione dell'Impero*, Milano, 1939-1940, pubblicata, a cura del Dr. A. Piccioli, dal Ministero dell'Africa Italiana, Anno III, Vol. I, 1939, pag. 96 e segg.; U. BORSI, *Studi dir. col.*, V - *Le fonti ecc. ecc.*, op. cit.

10) L'art. 5 del R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, convertito nella Legge 11 gennaio 1937, n. 285 così recitava: « Il Governatore generale, Vice Re, dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro per le Colonie. Egli rappresenta il Re Imperatore nell'Africa Orientale Italiana ed è il capo supremo dell'Amministrazione di essa.

« Il Governatore Generale Vice Re può far grazia e commutare pene, in nome e per delega del Re Imperatore, ai sudditi dell'Africa Orientale Italiana condannati da qualsiasi organo giudiziario ordinario e straordinario dell'Africa Orientale Italiana.

« Al Governatore Generale Vice Re possono essere delegate, nei riguardi dei territori che da lui dipendono, le facoltà spettanti al Governo del Re.

« Il Governatore Generale Vice Re ha ai suoi ordini tutte le forze armate stanziato nei territori e nelle acque territoriali dell'Africa Orientale Italiana ».

11) Sono al riguardo note le opposte teorie in merito all'applicazione nelle Colonie degli Atti Lateranensi del 1929, specie in relazione alla efficacia del matrimonio religioso celebrato in Colonia. Cfr., per tutti: A. BERTOLA, *Il regime dei culti nell'Africa Italiana*, in *Manuali Coloniali*, a cura del Ministero dell'Africa Italiana, Bologna, 1939, pag. 50 e segg.. Per l'applicazione degli altri atti internazionali occorre distinguere caso per caso, quando in essi non vi era la espressa menzione dell'applicazione nelle Colonie, oppure non avevano per oggetto specifico materie coloniali. Esistevano raccolte di trattati o, in genere, di atti internazionali interessanti sia le colonie italiane che tutto il continente africano. Al riguardo, cfr. AGNES-DECIANI, *Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Africa 1825-1906*, tre volumi, Roma, 1906 (Ministero degli Affari Esteri - Direzione centrale degli affari coloniali). Un quarto volume (*Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Africa, 1882-1908*) veniva pubblicato nel 1909, come Supplemento ai precedenti; FERRARIS, *Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Africa, Vol. 1, Atti generali*, Roma 1917, Ministero delle Colonie - Direzione Generale degli affari politici.

12) Cfr. G. MONDANI, *La leg. col. it. ecc. ecc.*, op. cit., pag. 398.

13) Cfr.: E. CUCINOTTA, *Dir. col. it.*, ecc., op. cit., pag. 58. Secondo il censimento del 1931 in Eritrea vi erano: Copti 258.355; Cattolici 19.321; Protestanti 2.719; totale cristiani 280.395 - Musulmani: Malechiti 205.043, Hanafiti 78.477, Sciafeiti 28.442; totali musulmani 311.962 - Pagani e indiani: 3.656. Al riguardo, cfr. R. GALLO, *Le popolazioni delle colonie e possedimenti italiani secondo il censimento del 1931*, in *Atti del Secondo Congresso di Studi Coloniali, Vol. IV*, Firenze 1936, pag. 283 - Il risultato di tale censimento veniva però messo in dub-

bio da un profondo conoscitore della Colonia Eritrea, A. POLLERA, *Le popolazioni indigene dell'Eritrea*, Bologna, 1935, in Manuali Coloniali a cura del Ministero dell'Africa Italiana. In tale pubblicazione il predetto Autore rilevava, tra l'altro, che l'esistenza di una così alta percentuale di Malechiti, per quanto stabilita, per la prima volta, da un regolare censimento, sembrava piuttosto dubbia, in quanto pregiudiziali storico-geografiche facevano ritenere che si fosse incorsi in qualche equivoco, perchè la maggioranza dei musulmani dell'Eritrea doveva essere hanafita.

¹⁴⁾ Cfr.: E. CUCINOTTA, *Dir. col. it.*, ecc., op. cit., pag. 59. In particolare si confronti l'ampia bibliografia ivi citata, specie per quanto concerneva i diritti consuetudinari locali.

¹⁵⁾ Cfr.: E. CUCINOTTA, *Dir. col. it.*, ecc., op. cit., pag. 59 e la bibliografia ivi citata.

¹⁶⁾ Cfr.: E. CUCINOTTA, *Dir. col. it.*, ecc., op. cit., pag. 72.

¹⁷⁾ Cfr.: U. BORSI, *Studi, dir. col.*, V ecc. op. cit., nn. 26 e 30; A. BERTOLA, *Giurisprudenza coloniale nel primo anno di Impero*, in *Rivista di dir. pubbl. La giustizia amministrativa*, gennaio 1938; U. BELLINI, *Ordinamento Giudiziario dell'A.O.I. - Osservazioni e proposte* - Addis Abeba 1939, ID., *Brevi cenni sulla amministrazione della giustizia*, Addis Abeba, 1939.

¹⁸⁾ Cfr., per una completa trattazione della materia: M. UDINA, *Sui conflitti di legge nelle colonie italiane*, in *Atti del II Congresso di Studi Coloniali*, Firenze, 1936, Vol. V, pag. 327-375; Confronta, del pari, A. SCRIMALI, *I conflitti inter-regionali di leggi nel diritto internazionale*, Palermo 1935; *parte V, cap. II, Conflitti coloniali*, pagg. 345-372; E. CUCINOTTA, *I conflitti di legge nell'Africa Italiana*, Padova, 1943.

¹⁹⁾ Cfr.: M. UDINA, *Sui confl. ecc. ecc.*, op. cit. Per altre soluzioni cfr. E. CUCINOTTA, *I confl.*, ecc. op. cit., pag. 153 e segg.

²⁰⁾ Cfr.: E. CUCINOTTA, *I confl. ecc.*, op. cit., pagg. 180-181.

²¹⁾ Cfr. V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr. Vol. I*, ecc. ecc., op. cit. pag. 26.

²²⁾ Cfr., la decisione, in favore della Banca d'Italia, nel senso indicato dal testo, della Corte di Cassazione, con la sentenza 30 giugno 1937, Soc. Agr. Col. contro Banca di Italia, in G.I., 1937, I, 1, 1036.

²³⁾ Cfr.: E. CUCINOTTA, *Dir. col. it.*, ecc. op. cit., pag. 280, in nota.

²⁴⁾ Cfr.: *Gli Annali dell'Africa Italiana*, ecc. op. cit., Anno II, N. 3, Roma, 1939, pag. 61.

²⁵⁾ Cfr.: *Giornale Ufficiale del Governo Generale dell'A.O.I.*, Anno 1939, n. 13, pag. 672.

²⁶⁾ Cfr. per una trattazione succinta, ma completa e profonda in materia, A. BERTOLA, *Il reg. culti ecc.*, op. cit.

²⁷⁾ Corrisponde, in diritto musulmano, alla nostra confraternita secondo la terminologia occidentale, per una notizia precisa e chiara, cfr. A. BERTOLA, *Il reg. culti ecc.*, op. cit. *passim*.

²⁸⁾ Cfr.: E. CUCINOTTA, *Wir. col. it.*, op. cit., pag. 263.

²⁹⁾ Cfr.: A. BERTOLA, *Il reg. culti ecc.*, op. cit., pag. 102 e segg.

³⁰⁾ Cfr., tra le tante, la sentenza 13 dicembre 1938 della Corte di Appello di Addis Abeba, Presidente Carnaroli, Estensore Nigro, appellante Augello. Si leggeva, tra l'altro in essa: « ... Omissis ... A-B) Bene fu ritenuto l'Augello colpe-

vole di madamismo. Caso quanto mai classico l'odierno, in cui l'italiano ha mantenuto per mesi la donna in casa sua; esclusa da Afgoi l'ha mantenuta notoriamente a Mogadiscio, l'ha nutrita, vestita, si è preoccupato d'ogni suo bisogno, d'ogni suo denaro, fute, gioielli, ed ha provveduto al letto e le ha tappezzata la casa. Non solo, ma egli scendeva quasi tutte le sere (almeno negli ultimi mesi di novembre e di dicembre) da Afgoi e dormiva con la donna e cenevano insieme, onde comunanza di mensa e di toro.

« Relazione quindi coniugale, sicchè i testi parlan di « madama » e di « moglie », e vi son fotografie con la donna che egli, italiano e pubblico funzionario, ostentava fare *coram populo*.

« Fra i due esisteva persino (il che non sempre ricorre né occorre) quell'*affectio maritalis*, che l'appellante contesta: infatti egli era geloso della donna e la picchiava per questo, mentre faceva doni alla sorella, indice quanto mai significativo l'or detto del come l'italiano si fosse talmente insabbiato da estendere la sua concezione di familiare tutela ai parenti della femmina.

« Questa dal canto suo, s'era elevata verso di lui, sicchè quando lo vide astretto dal bisogno di formare la somma per riversarla in cassa offrì (caso unico più che raro) di restituirgli tutti i doni che erano ragione profonda del suo orgoglio di donna.

« Qui non di *Venere vaga* trattasi, pertanto, ma di un vero concubinato, che si compendia nell'istituto etiopico della « sabaiti uosseèn », la donna cioè messa da parte, anche se questa, non del tutto dimentica del passato, si conceda a volte in modo clandestino a qualche altro italiano.

« Onde pieno han riscontro gli estremi di legge ed i presupposti di esso: il pericolo cioè che si turbi la dignità del bianco in relazione di indole coniugale con indigena e che si formi così un popolo di meticci. Pericolo questo che non sussiste nei contatti di natura transeunte nei quali oltretutto l'italiano si premunisce di norma per timore di infezione, sicché è ben difficile che procrei; mentre è pericolo imminente quando, secondo le espressioni del Ministro, si scivola « verso una promiscuità sociale nella quale annegherebbero le nostre migliori qualità di stirpe dominatrice ».

« E cotesta promiscuità può essere realtà di fatto anche se i due non coabitano (al che l'italiano difficilmente giunge per un residuo di pudore e di dignità di razza), anche se l'uomo sia mosso solo dalla tranquillità di contatti fisiologicamente sani e pronti.

« Quando la donna sia riservata per quell'uomo, sentano i due o meno sentimenti che nobilitino i rapporti sessuali, il pericolo di creazione di meticci è imminente.

« Di relazione d'indole coniugale parla, infatti, la norma, ossia duratura ed esclusiva.

« È tale obiettività che la legge considera sicché, in rapporto al bene tutelato ed alle finalità razziali che persegue, le è perfettamente indifferente il foro interno dei due, così come lo è, in campo simile, nella relazione adulterina.

« Considerarlo significava non reprimere e consentire il male nella sua realtà progrediente.

« Si considerino, in fatti, all'uopo il livello morale della donna indigena; che coteste relazioni sorgono sempre sulla base di una pattuizione economica, onde la femina si dà per utilità e prezzo regolati in precedenza; che l'uomo obbedisce, nella quasi totalità dei casi, ad impulsi non nobilitati da superiori motivi; che è così profondamente difforme la concezione di famiglia tra noi e le native,

che quasi mai può esistere fra il nostro uomo e la femmina indigena, relazione che attinga ad altre finalità che non siano sessuali. Per q. m., ecc.». In *Riv. giur. Med. Estr. Or. e Giust. Col.*, 1939, col. 77.

³¹⁾ Cfr. *Gli Annali dell'Africa Italiana*, ecc. ecc., op. cit., Anno II, N. 3, pag. 71.

³²⁾ Cfr., per tutti, il completo e chiaro studio di A. BERTOLA, *I meticci nell'ordinamento italiano vigente*, estratto fascicolo novembre 1941, della *Riv. dir. pubbl. - La giustizia amministrativa*.

³³⁾ Cfr. Documento A.S. MAI per Telegramma da Ministero delle Colonie a Direzione Generale Africa Orientale in data 2 aprile 1936 e Documento Pos. 181-13 - Fasc. 84 per Ordinanza n. 7551 del 30 marzo 1936.

³⁴⁾ Tale Circolare è citata in E. CUCINOTTA, *Dir. col. it.* op. cit. pag. 105, nota (1). Cfr., anche, Tribunale di Addis Abeba, 20 febbraio 1937, Simi, in *F.I.*, 1937, II, 100.

³⁵⁾ Cfr., *L'amministrazione della giustizia*, in *Gli Annali dell'Africa Italiana*, ecc. ecc., op. cit., Anno III, vol. I, 1940, pag. 725 e segg.

³⁶⁾ Cfr.: sentenza Cassazione Regno 25 luglio 1940, in *Giur. it.* 1941, I, 1, 50.

³⁷⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e Boll. Uff. Gov. Scioa, Anno 1941, Parte Prima, n. 3, pag. 38.

³⁸⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1936, n. I, (Supplemento), pag. 111.

³⁹⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 2 (Supplemento) Parte Prima, pag. 13, riportato in Appendice-Documenti.

⁴⁰⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1936, n. 1 (Supplemento), pag. 111.

⁴¹⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1936, n. 4, Parte Prima, pag. 62 e n. 17, Parte Prima pag. 389.

⁴²⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 18, Parte Prima, pag. 638.

⁴³⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 8 (II Suppl.) Parte Prima, pag. 206.

⁴⁴⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 8 (II Suppl., Parte Prima, pag. 209, riportato in Appendice - Documenti.

⁴⁵⁾ Cfr., per il D.G.G. n. 1070 del 7 settembre 1938, G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 18 (I Suppl.) Parte Prima, pag. 669, e per il D.G.G. 16 maggio 1937, n. 391, G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937 n. 11, Parte Prima, pag. 256.

⁴⁶⁾ Cfr., per il primo decreto, in G.U.G.G. dell'A.O.I. Anno 1938, n. 19 Parte Prima, pag. 715, e per il secondo il n. 21, Parte Prima, pag. 835.

⁴⁷⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1939, n. 5, Parte Prima, pag. 282.

⁴⁸⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1939, n. 12, Parte Prima, pag. 637.

⁴⁹⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 10, Parte Prima, pag. 536.

⁵⁰⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1939, n. 12, Parte Prima, pag. 645.

⁵¹⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Gov. Scioa, Anno 1939, n. 18, Parte Prima, pag. 774.

⁵²⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Scioa, Anno 1940, n. 35, Parte Prima pag. 650.

⁵³⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Scioa, Anno 1939, n. 20, Parte Prima, pag. 819.

⁵⁴⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Scioa, Anno 1939, n. 34, Parte Prima, pag. 1.193.

⁵⁵⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Scioa, Anno 1940, n. 16, Parte Prima, pag. 254.

⁵⁶⁾ I pochi documenti in possesso non consentono di informare sulla maggiore attività della Corte di Appello e degli altri organi giudiziari. I dati sono stati tratti, sia per il Governo dello Scioa, che per gli altri Governi dagli Annali dell'Africa Italiana, già citata, ed in particolare, per la materia trattata, dal volume relativo all'anno terzo numero 1, anno 1940, pag. 725 e segg.

Per la Corte di Appello cfr. anche: CORTE DI APPELLO DELL'AFRICA ORIENTALE *Inaugurazione della Corte di Appello dell'Africa Orientale Italiana*, Addis Abeba, 7 dicembre 1936 - Asmara 1937; CARNAROLI, *Discorso inaugurale per l'anno giudiziario della Corte di Appello per l'A.O.I.*, in *Riv. giur. med. estr. ecc.*, op. cit., Anno 1937, pag. 6 e segg.; LOMBARDI, *Il secondo anno giuridico della Corte di Appello per l'A.O.I.*, in *Riv. giur. Estr. Or. ecc.*, op. cit., Anno 1938, pag. 1 e segg.

⁵⁷⁾ Cfr.: *Gli Annali dell'Africa Italiana*, ecc. ecc., op. cit., Anno III, n. 1, pag. 743.

⁵⁸⁾ Tali brani sono stati riportati nella pag. VIII, della Prefazione al libro di E. POLETTI, *Il codice penale abissino*, Hoepli, Milano, 1938.

⁵⁹⁾ Cfr.: *Gli Ann. Afr. It.* ecc. op. cit., Anno II, n. 1, pag. 748.

⁶⁰⁾ Cfr. la nota 59.

⁶¹⁾ La sede di Dessié era stata istituita con il R.D. 29 novembre 1937, n. 2442, riportato in G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 5, Parte Prima, pag. 194. Con lo stesso decreto si era anche istituita una sede notarile a Massaua.

⁶²⁾ Cfr.: *Gli Ann. Afr. Ital.* ecc. ecc., op. cit., pag. 746.

⁶³⁾ Il D.G. del Harar, in data 28 agosto 1936, n. 60, è richiamato da E. CUCINOTTA, *Dir. col. it.*, ecc., op. cit., pag. 325.

⁶⁴⁾ «L'Ordinamento Giudiziario per la Somalia Italiana» era pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Italiana e Foglio d'Ordini e Comunicazioni del R. Governo della Somalia Italiana, n. 7, Supplemento n. 1 in data 31 marzo 1938, distribuito il 16 dello stesso mese ed anno; era pure pubblicato sul Giornale Ufficiale del Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana, Anno II, n. 14 - Parte Prima - in data 16 luglio 1938.

⁶⁵⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 16, Parte Prima, pag. 516.

⁶⁶⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1939, n. 5, Parte Prima, pag. 276.

⁶⁷⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1939, n. 10, Parte Prima, pag. 535.

⁶⁸⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Scioa, Anno 1939, n. 21, Parte Prima, pag. 858.

⁶⁹⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Scioa, Anno 1940, n. 21, Parte Prima, pag. 338. Il decreto è stato riportato in Appendice nella parte relativa ai Documenti

⁷⁰⁾ Cfr. la relazione contenuta al riguardo in *Gli Ann. Afr. It.*, ecc., op. cit., pag. 747.

⁷¹⁾ Cfr. la nota 70.

⁷²⁾ Cfr.: *Gli Ann. Afr. It.*, ecc., op. cit., pag. 750.

⁷³⁾ Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 2, Parte Prima, pag. 6.

- ⁷⁴) La Circolare è citata in *Gli Ann. Afr. It.*, ecc., op. cit., pag. 751.
- ⁷⁵) Il D.G. dei Galla e Sidama del 2 gennaio 1937, n. 15 è citato nelle premesse del D.G. 20 settembre 1937, n. 397, più avanti citato.
- ⁷⁶) Cfr.: *Gli Ann. Afr. It.*, ecc. op. cit., pag. 751.
- ⁷⁷) Cfr. G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 10, Parte Prima, pagg. 245 e 246.
- ⁷⁸) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 11, Parte Prima, pag. 258.
- ⁷⁹) Cfr. nota 76.
- ⁸⁰) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 11, Parte Prima, pagg. 259, 260 e 261. I soprarichiamati provvedimenti sono riportati in Appendice - Documenti.
- ⁸¹) Le due Circolari in data 21 luglio e 30 novembre 1937, sono richiamate in *Gli Ann. Afr. It.*, ecc., op. cit., pag. 751.
- ⁸²) Cfr. G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 20, Parte Prima, pag. 430.
- ⁸³) Cfr. G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 20, Parte Prima, pag. 441 e segg.
- ⁸⁴) Cfr. la nota 63.
- ⁸⁵) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 19 (I Supplemento) Parte Prima, pag. 744.
- ⁸⁶) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1939, n. 4, Parte Prima, pag. 227.
- ⁸⁷) L'art. 11 dell'Ordinamento Giudiziario Somalo, approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1638, così recitava: « Appartiene al Qadi la cognizione dei delitti commessi da sudditi coloniali od assimilati, salvo il disposto degli articoli 9, 12 e 17.
- « Contro le sentenze del Qadi è ammesso appello al Tribunale Indigeno che in materia penale è composto da due capi o notabili scelti dal commissario regionale, che lo presiede. È fatta salva la facoltà di cui al primo capoverso dell'articolo 7, qualora si tratti di questioni concernenti il diritto consuetudinario.
- « Contro le sentenze del Tribunale Indigeno è ammesso ricorso al Governatore ».
- ⁸⁸) Cfr.: *Gli Ann. Afr. It.*, ecc. ecc., op. cit., pag. 752.
- ⁸⁹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 8, Parte Prima, pag. 196.
- ⁹⁰) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 8, Parte Prima, pag. 198.
- ⁹¹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 15, Parte Prima, pag. 345.
- ⁹²) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 5, Parte Prima, pag. 194.
- ⁹³) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1939, n. 5, Parte Prima, pag. 276.
- ⁹⁴) Cfr.: *Gli Ann. Afr. It.*, ecc. ecc. op. cit., pag. 739 e segg.
- ⁹⁵) Cfr. la nota 94.
- ⁹⁶) Cfr.: *Gli Ann. Afr. It.* ecc. ecc., op. cit., pag. 741 e segg.
- ⁹⁷) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1939, n. 5, Parte Prima, pag. 276.
- ⁹⁸) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Scioa, Anno 1939, n. 22, Parte Prima, pag. 882.
- ⁹⁹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Scioa, Anno 1940, n. 30, Parte Prima, pag. 546.
- ¹⁰⁰) Cfr.: V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr. Vol. I*, ecc. ecc., op. cit. pagg. 14, 158, 271.

- ¹⁰¹) Cfr.: A.S. MAI, Pos. Fasc. Anno 1937 - Ordinamento Giudiziario.
- ¹⁰²) Cfr. G. NIGRO, *Degli Ordinamenti Giudiziari nell'Africa Orientale Italiana*, in *Riv. Giur. Med. Estr. Or.* ecc. ecc., opl cit., Anno 1937, pag. 406.
- ¹⁰³) Cfr., G. NIGRO, *Degli Ord. Giud.* ecc. ecc., op. cit., pag. 426.
- ¹⁰⁴) Ordinamento Giudiziario dell'A.O.I., Relazione e testo preliminare - Roma, 1939.
- ¹⁰⁵) Cfr.: V. MELLANA, *L'amm. giust. Terr. Oltr., Vol. I*, ecc., op. cit. pag. 13 e segg.
- ¹⁰⁶) Per il concetto di unificazione legislativa e per la relativa soluzione adottata dalla Commissione di Studio, cfr.: M. COLUCCI, *L'Amministrazione della Giustizia nell'Africa Orientale*, in *l'Italia d'Oltremare*, Anno 1939, pag. 282 e ss.
- ¹⁰⁷) L'art. 123 dell'Ordinamento politico, amministrativo e militare per l'Africa Orientale Italiana del 1937, testualmente diceva: « Ogni Amministrazione municipale deve avere un albo per la pubblicazione delle deliberazioni podestarili e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.
- « Le deliberazioni del podestà, tranne quelle relative alla semplice esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.
- « I regolamenti municipali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati nell'albo per quindici giorni consecutivi.
- « La raccolta dei regolamenti municipali deve essere tenuta a disposizione del pubblico, perché possa prenderne cognizione ».
- ¹⁰⁸) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Scioa, Anno, 1940, n. 26. Parte Prima, pag. 445.
- ¹⁰⁹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 21 (I Supplemento) Parte Prima, pag. 845.
- ¹¹⁰) Cfr.: Bollettino Ufficiale Somalia Italiana e Foglio d'Ordini e Comunicazioni, Supplemento n. 2 al N. 23 in data 29 gennaio 1939, ma riportato nell'anno 1938, pag. 1349 e segg. Il D.G.G. 22 dicembre 1938, n. 1454 veniva successivamente modificato dal D.G.G. 24 agosto 1939, n. 766, riportato in G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Scioa, Anno 1939, n. 22, Parte Prima, pag. 868.
- ¹¹¹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Scioa, Anno 1939, n. 24. Parte Prima, pag. 900.
- ¹¹²) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Scioa, Anno 1939, n. 39, Parte Prima, pag. 1279.
- ¹¹³) Per tutti i dieci provvedimenti cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Scioa, Anno 1939, n. 24, I Suppl., Parte Prima, pag. 920 e segg.
- ¹¹⁴) Il decreto istitutivo della Commissione istruttoria è riportato in V. CATTANEO, *La Giustizia Italiana in Africa*, Roma, 1942, pag. 310.
- ¹¹⁵) Cfr.: R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, in Bollettino Ufficiale Somalia Italiana, Anno 1934, n. 16, pag. 1511.
- ¹¹⁶) Tutti i quattro provvedimenti sono stati pubblicati anche sul G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Scioa, Anno 1940, n. 51 (Suppl. I), Parte Prima pag. 1038 e segg.
- ¹¹⁷) I decreti governatoriali sono stati citati in E. CUCINOTTA, *Dir. col. It.*, ecc., op. cit., pag. 601, n. 404.

- ¹¹⁸) Cfr.: *Gli Ann. Afr. It.* ecc. ecc., op. cit. Anno II, n. 3, 1939, pag. 121.
- ¹¹⁹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. Scioa, Anno 1939, n. 15, Parte Prima, pag. 712.
- ¹²⁰) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1939, n. 14, Parte Prima, pag. 682.
- ¹²¹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1939, n. 22, Parte Prima, pag. 869.
- ¹²²) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1939, n. 27, Parte Prima, pag. 1039.
- ¹²³) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 3 Parte Prima, pag. 26.
- ¹²⁴) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 11 (I Suppl.) Parte Prima, pag. 195.
- ¹²⁵) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 31, Parte Prima, pag. 562.
- ¹²⁶) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 29, Parte Prima, pag. 826.
- ¹²⁷) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 30, Parte Prima, pag. 548.
- ¹²⁸) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 40, Parte Prima, pag. 790.
- ¹²⁹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 40, Parte Prima, pag. 792.
- ¹³⁰) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1941, n. 2 (I Suppl.), Parte Prima, pag. 26 e segg.
- ¹³¹) Conformemente in *Gli Ann. Afr. It.*, ecc. ecc., op. cit., Anno II, n. 3 1939, pag. 122.
- ¹³²) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1941, n. 2, Parte Prima, pag. 19.
- ¹³³) Cfr. in *Gli Ann. Afr. It.* ecc. ecc., op. cit., pag. 123.
- ¹³⁴) Cfr.: B.U. Gov. Somalia Italiana, Anno 1940, n. 14, pag. 803.
- ¹³⁵) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 5, Parte Prima, pag. 77.
- ¹³⁶) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 22 (II Suppl.) Parte Prima, pag. 391.
- ¹³⁷) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 25, Parte Prima, pag. 429.
- ¹³⁸) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 29, Parte Prima, pag. 527.
- ¹³⁹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 26, Parte Prima, pag. 445.
- ¹⁴⁰) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 29, Parte Prima, pag. 528.
- ¹⁴¹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 32, Parte Prima, pag. 588.
- ¹⁴²) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 35 (II Suppl.), Parte Prima, pag. 692.

- ¹⁴³) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 41 (I Suppl.) Parte Prima, pag. 817.
- ¹⁴⁴) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 46, Parte Prima, pag. 957.
- ¹⁴⁵) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1941, n. 1 (I Suppl.), Parte Prima, pag. 10.
- ¹⁴⁶) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1941, n. 3 (I Suppl.) Parte Prima, pag. 48.
- ¹⁴⁷) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1941, n. 3 (I Suppl.) Parte Prima, pag. 49.
- ¹⁴⁸) Il D.G.G. 18 settembre 1939, n. 855, modificava la struttura della Avvocatura di Stato nell'Africa Orientale Italiana, e fissava la competenza a giudicare delle cause nelle quali fosse parte il Governo Generale oppure uno dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, alla Autorità Giudiziaria di Addis Abeba per tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana. Cfr. la nota 98 per il riferimento relativo alla pubblicazione del sopraddeito D.G.G., e retro a pag. 321 per la materia inerente alla Avvocatura di Stato, in genere.
- ¹⁴⁹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. Anno 1939, n. 7, Parte Prima, pag. 400.
- ¹⁵⁰) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 6, Parte Prima, pag. 99.
- ¹⁵¹) Cfr.: B.U. Gov. Somalia Italiana, Anno 1940, n. 13, pag. 790.
- ¹⁵²) Cfr.: CELENTANO, *La Corte dei Conti nell'Africa Orientale Italiana*, Roma, 1937.
- ¹⁵³) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1936, n. 6, pag. 157.
- ¹⁵⁴) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1935, n. 20, pag. 1060.
- ¹⁵⁵) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1935, n. 24, pag. 1327.
- ¹⁵⁶) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1935, n. 24, pag. 1337.
- ¹⁵⁷) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1936, n. 8, pag. 212.
- ¹⁵⁸) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 6, Parte Prima, pag. 126.
- ¹⁵⁹) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1936, n. 14, pag. 498.
- ¹⁶⁰) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1936, n. 22, pag. 812.
- ¹⁶¹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 5, Parte Prima, pag. 105.
- ¹⁶²) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 5, Parte Prima, pag. 107.
- ¹⁶³) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 15, Parte Prima, pag. 325.
- ¹⁶⁴) Cfr.: B. U. Somalia Italiana, Anno 1937, n. 11, pag. 314.
- ¹⁶⁵) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 24, Parte Prima; pag. 559.
- ¹⁶⁶) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 4, Parte Prima, pag. 130.
- ¹⁶⁷) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 1, Parte Prima, pag. 3.
- ¹⁶⁸) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1938, n. 1, pag. 26.
- ¹⁶⁹) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1938, n. 5, pag. 201.
- ¹⁷⁰) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 6, Parte Prima pag. 224.
- ¹⁷¹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 5 (I Suppl.), Parte Prima, pag. 229.
- ¹⁷²) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 13 (I Suppl.), Parte Prima, pag. 420.

- 173) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 22, Parte Prima, pag. 169.
- 174) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1939, n. 5, Parte Prima, pag. 285.
- 175) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1940, n. 26 (I Suppl.), Parte Prima, pag. 477.
- 176) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1939, n. 2, Parte Prima, pag. 26.
- 177) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 7, Parte Prima, pag. 365.
- 178) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1939, n. 4, Parte Prima, pag. 231.
- 179) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1939, n. 6 (II Suppl.), Parte Prima, pag. 255.
- 180) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1939, n. 8, Parte Prima, pag. 443.
- 181) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1939, n. 13 Parte Prima, pag. 672.
- 182) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1939, n. 32, Parte Prima, pag. 1151.
- 183) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1939, n. 21, Parte Prima, pag. 844.
- 184) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1939, n. 20, Parte Prima, pag. 798.
- 185) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1939, n. 27, Parte Prima, pag. 1018.
- 186) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1939, n. 20 (I Suppl.) Parte Prima, pag. 840.
- 187) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1939, n. 27 (I Suppl.) Parte Prima, pag. 1051.
- 188) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 26 (I Suppl.) Parte Prima, pag. 489.
- 189) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 26 (I Suppl.), Parte Prima, pag. 493.
- 190) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 26 (I Suppl.) Parte Prima, pag. 493.
- 191) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 7, Parte Prima, pag. 116.
- 192) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 12, Parte Prima, pag. 200.
- 193) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 38 (I Suppl.), Parte Prima, pag. 751 e segg.
- 194) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 10, Parte Prima, pag. 173.
- 195) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 17, Parte Prima, pag. 266.
- 196) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 19, Parte Prima, pag. 306.
- 197) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 19 Parte Prima, pag. 309.
- 198) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 18, Parte Prima, pag. 278.

199) La legge 21 maggio 1940, n. 415 veniva richiamata nelle premesse del R.D. 19 giugno 1940, n. 1085, relativa all'applicazione nell'Africa Orientale Italiana della legge sulla organizzazione della Nazione per la guerra.

- 200) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 35 (II Suppl.), Parte Prima, pag. 689.
- 201) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 24, Parte Prima, pag. 420.
- 202) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 45, Parte Prima, pag. 940.
- 203) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 31, Parte Prima, pag. 561.
- 204) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 26 (I Suppl.) Parte Prima, pag. 493.
- 205) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1941, n. 2 (I Suppl.) Parte Prima, pag. 25.
- 206) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 30, Parte Prima, pag. 545.
- 207) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 39, Parte Prima, pag. 753.
- 208) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 36, Parte Prima, pag. 703.
- 209) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 35, Parte Prima, pag. 648.
- 210) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 27, Parte Prima, pag. 904.
- 211) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 32, Parte Prima, pag. 588.
- 212) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 52, Parte Prima, pag. 1063.
- 213) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 40, Parte Prima, pag. 789.
- 214) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 35 (II Suppl.) Parte Prima, pag. 690.
- 215) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1941, n. 2 (II Suppl.) Parte Prima, pag. 28.
- 216) Cfr.: B. U. Somalia Italiana, Anno 1940, n. 21, pag. 1223.
- 217) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 43, Parte Prima, pag. 840.
- 218) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 49, Parte Prima, pag. 998.
- 219) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1941, n. 2, Parte Prima, pag. 15.
- 220) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1941, n. 2 (I Suppl.) Parte Prima, pag. 29.
- 221) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1941, n. 5 Parte Prima, pag. 88.

- ²²²) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1935, n. 19, pag. 1.034.
- ²²³) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1935, n. 19, pag. 1035.
- ²²⁴) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1935, n. 19, pag. 1043.
- ²²⁵) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1935, n. 19, pag. 1043.
- ²²⁶) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1935, n. 19, pag. 1045.
- ²²⁷) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1935, n. 19, pag. 1047.
- ²²⁸) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1936, n. 2, pag. 68.
- ²²⁹) Entrambi i provvedimenti pubblicati in Colonia; cfr. per il primo, Boll. Uff. Somalia Italiana, Anno 1936, n. 10, pag. 313, e per il secondo, id. id., n. 15, pag. 521.
- ²³⁰) Entrambi i provvedimenti pubblicati in Africa Orientale Italiana: cfr. per il primo, G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 8, Parte Prima, pag. 190, e, per il secondo, id. id., Anno 1938, n. 15, Parte Prima, pag. 455.
- ²³¹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 12, Parte Prima, pag. 267.
- ²³²) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 24, Parte Prima, pag. 573.
- ²³³) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 2, Parte Prima, pag. 42 e n. 15, Parte Prima, pag. 455.
- ²³⁴) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1937, n. 24, Parte Prima, pag. 573.
- ²³⁵) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 1, Parte Prima, pag. 22.
- ²³⁶) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I., Anno 1938, n. 10 (II Suppl.), Parte Prima, pag. 347.
- ²³⁷) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1939, n. 26, Parte Prima, pag. 984 e segg.
- ²³⁸) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1939, n. 27 (II Suppl.), Parte Prima, pag. 1079.
- ²³⁹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 6 Parte Prima, pag. 95.
- ²⁴⁰) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 25, (I Suppl.) Parte Prima, pag. 434 e segg.
- ²⁴¹) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 25 (I Suppl.) Parte Prima, pag. 436.
- ²⁴²) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 25 (I Suppl.) Parte Prima, pag. 436.
- ²⁴³) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 39, Parte Prima, pag. 754.
- ²⁴⁴) I Bandi del Capo del Governo, emanati in Italia, venivano estesi, mediante pubblicazione, nell'Africa Orientale Italiana; cfr. B.U. Somalia Italiana Anno 1940, n. 21, pag. 1217 e segg.
- ²⁴⁵) Cfr.: B.U. Somalia Italiana, Anno 1940, n. 19, pag. 1125.
- ²⁴⁶) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 49 Parte Prima, pag. 998.
- ²⁴⁷) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1941, n. 3, Parte Prima, pag. 43.
- ²⁴⁸) Cfr.: G.U.G.G. dell'A.O.I. e B.U. G. Scioa, Anno 1940, n. 43 Parte Prima, pag. 840.

²⁴⁹) Poi gli eventi bellici cominciarono a precipitare: di fronte alla occupazione delle Forze Armate del Commonwealth, il 26 febbraio 1941 il Governo della Somalia Italiana cessava di funzionare, e così, via via, anche tutti gli altri Governi dell'Africa Orientale Italiana (Cfr., tra gli altri, *L'Italia in Africa, Serie Giuridica e Amministrativa, Vol. I, Il Governo dei Territori Oltremare*, Roma, 1963, pag. 337 e segg., di questa collana).

²⁵⁰) Cfr.: Governo Generale dell'A.O.I. - Ufficio Affari Territori Occupazione Bellica - *Amministrazione della Giustizia nei Territori di Occupazione Bellica della Somalia Britannica* - Addis Abeba, Azienda Speciale Tipografica del Governo Generale A.O.I., senza data, ma presumibilmente 1940.

²⁵¹) Il 1° febbraio 1941, il Comandante delle Forze Militari inglesi dell'Africa Orientale, le quali provenendo dal Kenia avevano oltrepassato il confine meridionale della Somalia in più punti il 21, 24 e 25 gennaio, assumeva i poteri di governo sui territori già occupati ed il 26 febbraio, con l'occupazione anche di Mogadiscio, incominciava il nuovo regime di amministrazione militare inglese nella maggior parte della Colonia. Come leggesi in G. AMBROSINI, *Dai mandati della S.d.N. alle Amministrazioni Fiduciarie - L'Amministrazione Fiduciaria della Somalia, con Appendice di aggiornamento* del prof. G.A. COSTANZO, Roma 1956, pag. 101 e segg., il 15 febbraio però l'organizzazione locale del Governo Italiano ancora funzionava tenacemente, come è dimostrato dalla pubblicazione in quel giorno dell'ultimo Bollettino Ufficiale, il n. 3 dell'anno 1941 con le norme del Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana per l'incremento delle attività economiche utili alla guerra.

²⁵²) L'art. 23 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, stabiliva: « 1. L'Italia rinuncia a tutti i diritti e titoli sui possedimenti territoriali in Africa, e cioè la Libia, l'Eritrea, e la Somalia Italiana; 2. I detti possedimenti resteranno sotto l'attuale loro amministrazione finché non sarà decisa la loro sorte definitiva; 3. La sorte definitiva di detti possedimenti sarà decisa di comune accordo dai Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti di America e della Francia, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, secondo i termini della dichiarazione comune fatta dai detti Governi il 10 febbraio 1947, il cui testo è riprodotto nell'allegato XI ».

L'allegato XI conteneva la « Dichiarazione comune dei Governi della Unione Sovietica, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, degli Stati Uniti d'America e della Francia, concernenti i possedimenti territoriali italiani in Africa: 1) i Governi ... convengono di decidere di comune accordo, entro un anno dalla entrata in vigore del Trattato di Pace con l'Italia ... della sorte definitiva dei possedimenti territoriali in Africa, sui quali l'Italia, in base all'art. 23 del Trattato, rinuncia a ogni diritto e titolo; 2) le quattro potenze decideranno della sorte definitiva dei territori in questione e procederanno alle opportune modifiche dei confini dei territori stessi, tenendo conto delle aspirazioni e del benessere degli abitanti, oltre che delle esigenze della pace e della sicurezza, e prendendo in considerazione i pareri degli altri Governi interessati; 3) se le quattro potenze non possono mettersi d'accordo sulla sorte di uno qualunque di detti territori, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, la questione sarà sottoposta alla Assemblea Generale delle Nazioni Unite per una raccomandazione, e le quattro potenze convengono di accettare la raccomandazione stessa e di prendere le misure del caso per darvi esecuzione; 4) i sostituti dei Ministri degli Esteri continueranno l'esame della questione della sorte delle ex colonie italiane, allo

scopo di sottoporre al Consiglio dei Ministri degli Esteri le loro raccomandazioni al riguardo. Essi invieranno, inoltre, commissioni di inchiesta in una qualsiasi delle ex colonie italiane, perchè raccolgano e sottopongano ai sostituti stessi le necessarie informazioni sull'argomento, ed accertino le vedute delle popolazioni locali ».

²⁵³) Cfr.: Ordinanza n. 6 in data 12 aprile 1950, in B.U. A.F.I.S., n. 1 (Suppl. I), Anno 1950.

²⁵⁴) Sulla natura dell'A.F.I.S., sui suoi compiti e sulle sue realizzazioni abbondantissime sono la dottrina e la documentazione. Per la prima fra gli altri, cfr.: R. MEREGAZZI, *L'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.)* Milano, 1954, e la bibliografia ivi indicata. Per le documentazioni cfr., tra le altre, i Rapports du Gouvernement italien à l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'administration de la Somalie placée sous la tutelle de l'Italie, anni dal 1950 al 1960.

²⁵⁵) L'art. 7 dell'Accordo di Tutela recitava: « L'Autorité chargée de l'administration aura pleins pouvoirs de législation, d'administration et de iurisdiction sur le Territoire, sous réserve des dispositions de la Charte des Nations Unies, du présent Accord et de son Annexe et pourrat appliquer au Territoire, à titre temporaire et avec les modifications qui seront jugées nécessaires, les lois italiens appropriées à la situation et aux besoins du Territoire et qui ne sont pas incompatibles avec son accession à l'indépendance ».

L'art. 7 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali dichiarava: « L'Autorité chargée de l'administration établira une organisation iudiciaire qui garantisse l'indépendance absolue de pouvoir iudiciaire. Elle fera en sorte que des représentants de la population autochtone soient progressivement investis de fonctions iudiciaires et que la compétence des tribunaux de première instance soit graduellement accrue.

« Selon qu'il sera opportun dans chaque cas d'espèce, l'Autorité chargée de l'administration appliquera la législation territoriale, le droit musulman et le droit coutumier local ».

²⁵⁶) Cfr.: B.U. A.F.I.S., anno 1950, n. 1 (Suppl. I), pag. 23.

²⁵⁷) Cfr.: B.U. A.F.I.S., Anno 1950, n. 1 (Suppl.), pag. 25.

²⁵⁸) Tutti i decreti e le Ordinanze citati nel testo, sono stati pubblicati sui rispettivi Bollettini Ufficiali A.F.I.S., relativi agli anni di riferimento.

²⁵⁹) Cfr.: B.U. A.F.I.S., anno 1956, n. 3 (Suppl. n. 3), pag. 241 e segg.

²⁶⁰) Tutti i decreti e le leggi citati in appresso sono stati pubblicati sui rispettivi Bollettini Ufficiali A.F.I.S., relativi agli anni di riferimento.

²⁶¹) Cfr.: Bollettino Ufficiale Repubblica Somala, Anno 1962, n. 6 (Suppl. n. 6), pag. 5 e segg.

APPENDICE

A) DOCUMENTI

B) GIURISPRUDENZA

A) - DOCUMENTI

DOCUMENTO N. 1

Decreto 31 maggio 1936, n. 3 del Governatore Generale Vice Re d'Etiopia, Graziani, circa la nomina di funzionari giudiziari.

Il Governatore Generale dell'A.O.I.
Vice Re d'Etiopia

... omissis ...

Dispone

Art. 1 - Sono attribuite ai seguenti Ufficiali le funzioni giudiziarie per ciascuno indicate:

Maggiore d'Artiglieria Patroni Dott. Cav. Uff. Federico, Giudice;
Capitano di Fanteria Grisolia Dott. Enrico, Pubblico Ministero.

Art. 2 - Al Centurione della M.V.S.N. Medaglia d'oro Dott. Dario Vitali sono attribuite le funzioni di Conciliatore per la Città di Addis Abeba.

Art. 3 - La presente entra in vigore il giorno stesso della sua affissione nello Albo Ufficiale del Governatorato di Addis Abeba.

Addis Abeba, 31 maggio 1936.

Il Governatore Generale
Vice Re d'Etiopia
F.to Graziani

DOCUMENTO N. 2

Decreto 8 luglio 1936, n. 42, del Governatore Generale Vice Re d'Etiopia, Graziani, circa la nomina degli Uomber e Dagnà della Città di Addis-Abeba.

Il Governatore Generale dell'A.O.I.
Vice Re d'Etiopia

... omissis ...

Decreta

1. - L'Ordinanza n. 111 del 29 maggio 1936 è abrogata.
2. - Ai Tribunali degli Uomber, Dagnà, Qadi ed al Collegio Sciaraitico di Addis Abeba è assegnato, a titolo di esperimento, il seguente personale con gli stipendi mensili a fianco di ciascuno segnati:

I' UOMBERATO

		Stipendio lordo	Rit. 4% e arrot.	Stipendio netto
Uomber	Atò Scioaregghed Semmegn	855 —	35 —	820
Viceuomber	Atò Uoldemarian Chebretè	657 —	27 —	630
Cancelliere Capo	Atò Besciah Belaineh	562 —	32 —	530
Cancelliere	Demsi Uorcheghegneu	187,50	7,50	180
Cancelliere	Chidané Melche Zadic	187,50	7,50	180
Scrivano	Demmé Hailè	73 —	3 —	70
Scrivano	Seifù Sellassiè Abebè	62,50	2,50	60
Esattore-Cassiere	Fantà Tafari	187,50	7,50	180
Usciere	Habtemicael Huoldeamanièl	47 —	2 —	45
Usciere	Hailesellassiè Uoldiè	73 —	3 —	70
Usciere	Alemù Ciochel	47 —	2 —	45
Guardia	Chebbedè Ghesai	47 —	2 —	45
Guardia	Teclé Uoldehizan	73 —	3 —	70
Guardia	Teghegne Ghebrechidan	47 —	2 —	45

Rione Fitaurari Hapteghiorghis e Medfegnà

Dagnà	Demsiè Tesamma	250 —	10 —	240
Scrivano	Teclechiorghis Beferdà	73 —	3 —	70
Usciere ed Esatt.	Tesamma Burrù	62,50	2,50	60
Guardia	Ficremicael Uoldemanièl	52 —	2 —	50

Rione Johannes Gullalè

Dagnà	Atò Ghetù Uoldezadik	187,50	7,50	180
Scrivano	Tammerat Mitichè	73 —	3 —	70
Usciere ed Esatt.	Memher Hailù Haptenoldi	62,50	2,50	60
Guardia	Iggigù Cassa	47 —	2 —	45

Rione Gollà e Sanga Terà

Dagnà	Atò Uoldeghiorghis Uorchè	187,50	7,50	180
Scrivano	Taffesè Menghestù	73 —	3 —	70
Usciere ed Esatt.	Dennechè Metechi	62,50	2,50	60
Guardia	Jeregù Hailemariam	73 —	3 —	70

Rione Deggiazmac Nasibù e Compagnia

Dagnà	Atò Uoldehauariat Reddà	187,50	7,50	180
Scrivano	Ghebrezadik Uoldemicael	73 —	3 —	70
Usciere ed Esatt.	Ghebreies Belaineh	62,50	2,50	60
Guardia	Cassa Scianiè	47 —	2 —	45

Rione Ehel Terà

		Stipendio lordo	Rit. 4% e arrot.	Stipendio netto
Dagnà	Atò Dersiè Assegà	125 —	5 —	120
Scrivano	Abebè Metichiè	73 —	3 —	70
Usciere Esattore	Boggali Ghebremiasel	62,50	2,50	60
Guardia	Addenagher Tacibelliè	62,50	2,50	60

Rione Sciamma Terà

Dagnà	Allene Chelcai	125 —	5 —	120
Scrivano	Asfau Gareddeu	73 —	3 —	70
Usciere Esattore	Uoldemariam Dessalegn	62,50	2,50	60
Guardia	Ghebremariam Cumsà	62,50	2,50	60

Rione Chemem e Ciou Terà

Dagnà	Atò Maconnen Hailù	125 —	5 —	120
Scrivano	Tesamma Cerù	73 —	3 —	70
Usciere Esattore	Memher Hailemariam Zeuoldi	62,50	2,50	60
Guardia	Endelibbù Teckié	73 —	3 —	70

2° UOMBERATO

Uomber	Atò Ghezmù Addabai	750 —	30 —	720
Viceuomber	Grazmac Rettà Ghietacciou	500 —	20 —	480
Cancelliere Capo	Atò Damsiè Mulattié	375 —	15 —	360
Cancelliere	Nailè Uoldezadik	187,50	7,50	180
Cancelliere	Tefarà Hailù	167 —	7 —	160
Cancelliere	Teckeghiorghis Uoldezadik	156 —	6 —	150
Scrivano	Degghefè Gassè	62,50	2,50	60
Scrivano	Ghebremicael Dori	52 —	2 —	50
Esattore Cassiere	Teccalign Uoldemascal	94 —	4 —	90
Usciere	Ghezmù Befecadu	52 —	2 —	50
Usciere	Ghebremicael Dermò	52 —	2 —	50
Usciere	Uoldesemaiat Uoldemascal	52 —	2 —	50
Guardia	Dagnè Haptesellasiè	52 —	2 —	50
Guardia	Itnaà Afferù	52 —	2 —	50
Guardia	Haptemariam Degù	52 —	2 —	50

Rione Serategnà, Deggiazmac Ubiè e Dorò Mannechià

Dagnà	Atò Fellechè Abbatou	156 —	6 —	150
Scrivano	Hailemariam Ubneh	94 —	4 —	90
Usciere Esattore	Ubet Matefarià	62,50	2,50	60
Guardia	Abegaz Imam	52 —	2 —	50

Rione Caceniè e Zabegnà

Dagnà	Balambaras Tullù Beri	125 —	5 —	120
Scrivano	Atò Righetie Hapteuold	73 —	3 —	70
Usciere Esattore	Uoldechidan Cassa	62,50	2,50	60
Guardia	Uoldehiut Uoldemariam	52 —	2 —	50

Rione Seddest Kilo e Ghimirà

		Stipendio lordo	Rit. 4 % e arrot.	Stipendio netto
Dagnà	Atò Iescianou Tesfaie	125 —	5 —	120
Scrivano	Dihniè Beddalù	73 —	3 —	70
Usciere Esattore	Uoldeghiorghis Ghebremicael	62,50	2,50	60
Guardia	Azzonè Abboiè	52 —	2 —	50

Rione Feres Zebegnà e Ecabiet Sefer

Dagnà	Cagnazmac Ghebriè Duchen	125 —	5 —	120
Scrivano	Uoldemariam Uoldeteclè	73 —	3 —	70
Usciere Esattore	Uoldesellasiè Ghebrehuet	62,50	2,50	60
Guardia	Uoldezadik Abbamertò	52 —	2 —	50

Rione Fit Ber e Auarà Ghebeia

Dagnà	Atò Gammiè Uoldemanuel	125 —	5 —	120
Scrivano	Cerinet Casaiè	73 —	3 —	70
Usciere Esattore	Uondefrasc Debalcou	62,50	2,50	60
Guardia	Curabaccioi Ascine	52 —	2 —	50

Rione Serabiet Sefer e Cherà Auraggia

Dagnà	Aggafari Reddà Admasù	125 —	5 —	120
Scrivano	Mechibib Serti	73 —	3 —	70
Usciere Esattore	Derseh Chetemà	62,50	2,50	60
Guardia	Mollà Uoldemeschel	52 —	2 —	50

Rione Ras Nadeù Sefer e Tebengia Jai

Dagnà	Atò Sahlè Beienè	125 —	5 —	120
Scrivano	Hailè Luul Hapteghiorghis	73 —	3 —	70
Usciere Esattore	Lacau Ghebresellasiè	62,50	2,50	60
Guardia	Haptemariam Uassihum	52 —	2 —	50

Rione Guticcià Terà

Dagnà	Atò Faris Mescescià	125 —	5 —	120
Scrivano	Uoldemariam Asseghehei	68 —	3 —	65
Usciere Esattore	Uoldemariam Uoldies	62,50	2,50	60
Guardia	Gosciù Mecascià	52 —	2 —	50

Rione Bernos Terà

Dagnà	Atò Mogos Burrù	125 —	5 —	120
Scrivano	Admasù Belletè	68 —	3 —	65
Usciere Esattore	Destà Tefferedè	62,50	2,50	60
Guardia	Igletù Uoldeamanièl	52 —	2 —	50

Qadi di Addis Abeba

Qadi	El Qadi Giama ibn Ahmed el Harari	396 —	16 —	380
Scrivano	Abdullahi ibn Abd el Rahman	73 —	3 —	70

Membri del Collegio Sciaraitico di Addis Abeba

		Stipendio lordo	Rit. 4 % e arrot.	Stipendio netto
Aalem	El Hagg Abdussamad el Harari	187,50	7,50	180
Aalem	Scek Said Muhammad Sadik el Uollami	187,50	7,50	180
Aalem	Scek Mahamud ibn el Feghieh Mohammed el Sciaui	187,50	7,50	180
Aalem	Scek Abdullahi el Barderi	187,50	7,50	180

Lo scrivano del Qadi funziona da Segretario del Collegio Sciaraitico.

3. - La presente Ordinanza ha decorrenza dal giorno 1° giugno 1936.

Addis Abeba, 8 luglio 1936.

*Il Governatore Generale
Vice Re d'Etiopia
F.to Graziani*

DOCUMENTO N. 3

Decreto 17 aprile 1937, n. 116 del Governatore dei Galla e Sidama, Geloso, circa la nomina di Qadi e componenti il Tribunale Indigeno di Gimma.

Il Governatore dei Galla e Sidama

... omissis ...

Decreta

Art. 1. - Sono nominati Qadi per il territorio della Residenza di Gimma, con le giurisdizioni sottosegnate e con l'assegno lordo mensile a fianco di ognuno indicato, i seguenti sudditi dell'Africa Orientale Italiana:

Scek Ali Dungo	Hirmata	L. 330
Scek Aod El Sadam	Giren	» 330
Scek Abderrahman Ben Ese Scek Sirag	Garucche	» 330
Scek Gibril Ben Abba Chitti	Manna	» 330
Hagg Omar Abea Garò	Ciocorsa	» 330
Scek Hussein Lacchi	Mancio	» 330
Scek Hussein Scek Zeinu	Beiem	» 330
Scek Hassan Scek Isa	Sadaccia	» 330
Scek Mohammed Aual	Abalti	» 330

Art. 2. - Il Tribunale Indigeno per musulmani, per il territorio del Commissariato di Gimma, è costituito coi seguenti sudditi dell'Africa Orientale Italiana, con l'assegno lordo mensile a fianco di ognuno indicato:

a) in sede civile:

Seek Ahmed Diggù, Qadi dei Qadi, Presidente L. 550
Seek Abdu Cafa, Qadi, Membro » 330
Seek Mohammed Garucche Ben Seek Adam Qadi, Membro » 330

b) in sede penale:

Seek Ahmed Diggù, Qadi dei Qadi Membro
Seek Abdu Cafa, Qadi Membro

Art. 3. - Tutti i Qadi sopra indicati sono assunti in esperimento e dipenderanno dalla Regia Residenza di Gimma, che provvederà a corrispondere loro l'assegno mensile per ognuno stabilito.

Art. 4. - La spesa relativa graverà sui fondi somministrati al Governo dei Galla e Sidama, articolo 60 quater del Bilancio della Somalia Italiana, per lo esercizio in corso, e sulla voce corrispondente dei Bilanci degli esercizi venturi.

Art. 5. - Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1937.

Dato in Gimma, li 17 aprile 1937.

Il Governatore
F.to Geloso

DOCUMENTO N. 4

Decreto 17 aprile 1937, n. 117, del Governatore dei Galla e Sidama, Geloso, circa il conferimento di funzioni giudiziarie e costituzione del Tribunale Indigeno della Residenza di Soddu.

Il Governatore dei Galla e Sidama

... omissis ...

Decreta

Art. 1. - Nel territorio della Residenza di Soddu (Uollamo) sono competenti per i giudizi di prima istanza, in materia civile e penale, i sottoindicati Capi stipendiati (Abba-Corò) con le giurisdizioni a fianco di ognuno segnate:

Fitaurari	Gabre Gheorghis Alala Gobealala	Corò Damotà I
Cagnasmac	Allaro Alala Alciai	Corò Damotà II
Fitaurari	Sallalò Foscià Damoti	Corò Bolosò
Fitaurari	Buhnare Aimalo Doggiamo	Corò Sorò
Fitaurari	Uolde Sembet Matalo	Corò Umbo, Ofa
Fitaurari	Mallacu Ondu Balla	Corò Dugumà
Cagnasmac	Uadda Delli Gobbe	Corò Coscià, Kindo

Art. 2. - Il Tribunale Indigeno di cui all'articolo 4 del Decreto Governatoriale in data 10 aprile 1937, n. 105, per il territorio della Regia Residenza di Soddu (Uollamo) è costituito coi seguenti Capi stipendiati:

a) in materia civile:

Fitaurari Desta Fissa Presidente
Fitaurari Gabrè Sellasiè Membro
Fitaurari Scirco Membro

b) in materia penale:

Fitaurari Desta Fissa Membro
Fitaurari Gabrè Sellasiè Membro

Art. 3. - Il presente Decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione.

Dato in Gimma, li 17 aprile 1937.

Il Governatore
F.to: Geloso

DOCUMENTO N. 5

Decreto 19 aprile 1937, n. 118, del Governatore dei Galla e Sidama, Geloso, circa la nomina di Dagnà per la Residenza di Gimma.

Il Governatore dei Galla e Sidama

... omissis ...

Decreta

Art. 1. - Il suddito dell'Africa Orientale Italiana, Cagnasmac Immerù Uorreta è nominato « Dagnà » per i giudizi civili e penali di prima istanza fra sudditi coloniali dell'Africa Orientale Italiana di razza abissina, non di religione musulmana, con l'assegno lordo mensile di L. 330.

Art. 2. - Il predetto Cagnasmac dipende dalla Residenza di Gimma, che provvederà a corrispondergli l'assegno mensile stabilito.

Art. 3. - La spesa, per l'esercizio finanziario in corso graverà sui fondi somministrati al Governo dei Galla e Sidama, articolo 70 quater del Bilancio della Somalia Italiana, e sulla voce corrispondente dei Bilanci degli esercizi venturi.

Art. 4. - Il presente decreto ha effetto dal 15 del mese di febbraio 1937.

Dato in Gimma, li 19 aprile 1937.

Il Governatore
F.to: Geloso

Decreto 19 aprile 1937, n. 119, del Governatore dei Galla e Sidama, Geloso, circa la nomina di Membro del Tribunale Indigeno di Soddu.

Il Governatore dei Galla e Sidama

... omissis ...

Decreta

Art. 1. — Al suddito dell'Africa Orientale Italiana, Fitaaurari Scirco figlio di Laciore figlio di Simelu, Membro del Tribunale Indigeno in sede civile, per i giudizi di seconda istanza di cui all'art. 4 del Decreto Governatoriale n. 105 del 10 aprile 1937, è attribuito l'assegno lordo mensile di L. 330.

Art. 2. — Il predetto Fitaaurari dipende dalla Regia Residenza di Soddu che provvederà a corrispondergli l'assegno mensile stabilito.

Art. 3. — La spesa, per l'esercizio finanziario in corso, graverà sui fondi somministrati al Governo dei Galla e Sidama, articolo 70 quater del Bilancio della Somalia Italiana, e sulla voce corrispondente dei Bilanci degli esercizi venturi.

Art. 4. — Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1937.

Dato in Gimma, li 19 aprile 1937.

Il Governatore
F.to: Geloso

« Dalla capitale dell'Impero - Giustizia e polizia indigena » (Estratto da « Il Corriere Eritreo » del 1° febbraio 1939).

Dalla Capitale dell'Impero

GIUSTIZIA E POLIZIA INDIGENA

Addis Abeba, gennaio

Il Tribunale del cessato Governatorato della Capitale ha dovuto affrontare e condurre a termine, nello scorso anno, una notevolissima mole di lavoro.

Per quanto riguarda la materia penale abbiamo potuto rilevare dalle statistiche che i processi a tutto dicembre, ammontano a 2.504 e che, in 117 udienze, se ne sono definiti 2.006, con la conseguente condanna di 1.634 imputati ed il proscioglimento di 388.

In materia civile lo sviluppo sempre crescente dei rapporti economici e dei traffici, dovuto ad una vita complessa e più intensa per la presenza di un numero di coloni in continuo aumento e per la normalizzazione della vita, ha portato un notevole aumento di lavoro.

Pertanto seguendo le norme dettate dal nostro legislatore e quelle della consuetudine locale, si è sempre tentato e quasi sempre ottenuto, meno casi ecce-

zionali, la composizione amichevole delle controversie e, nel maggior numero dei casi, non si è resa nemmeno necessaria la redazione del verbale di conciliazione, perchè le parti spontaneamente hanno adempiuto alle loro obbligazioni.

In tale procedura l'attività del Tribunale ha avuto modo di esplicarsi anche in numerosi rapporti fra coloni e sudditi. I primi, o chiamati o spontaneamente presentatisi al Tribunale, dimostrando una vera comprensione ..., hanno di buon grado composto ogni loro vertenza con i sudditi, dando immediata esecuzione all'accordo raggiunto.

Né minore è stato il lavoro spiegato per addivire all'accertamento ed al soddisfacimento di diritti spettanti agli eredi od ai familiari di sudditi scomparsi od assenti.

Si è provveduto, inoltre, alla costituzione di numerosi Consigli di Famiglia e di Anziani per la protezione patrimoniale di minorenni orfani o affidati, per decesso del padre, alle cure della madre non pratica e tanto meno esperta amministratrice. I minorenni, privi di patrimonio, sono stati, in numero assai rilevante, fatti ricoverare negli Istituti dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia.

L'opera del Tribunale si è manifestata, inoltre, particolarmente utile e preziosa e spiega la sua efficace attività nel campo di assistenza politica e di sorveglianza delle magistrature indigene.

Per la prima numerosi e quotidiani sono i rapporti che si svolgono fra il Tribunale, l'Ufficio Politico del Governo e la Direzione Superiore degli Affari Politici del Governo Generale....

Il lavoro dei giudici indigeni, etiopici e musulmani, viene guidato, perfezionato e controllato sia mediante la omologazione delle sentenze dei Tribunali Indigeni, non eseguite spontaneamente dalle parti, sia con l'esame, in sede di appello, delle sentenze contro le quali è stato proposto gravame.

Gli stessi giudici sono assiduamente sorvegliati anche con visite improvvisate ai loro Tribunali, che in numero di ventiquattro, costruiti e decorosamente assestati dal Governo, sorgono nei vari punti della Città.

Nel quadro della giustizia va inserita l'azione di polizia urbana e di profilassi politica.

Il servizio di Polizia Urbana è disimpegnato dal Corpo dei Vigili Urbani metropolitani, dall'Ispettorato di Polizia Urbana e dalla Banda di Polizia Indigena.

Nel maggio scorso veniva ceduto al Corpo della Polizia Coloniale — di cui sono noti i compiti e la perfetta attrezzatura tecnica e militare — il servizio di viabilità e, di conseguenza, i gregari indigeni del Corpo, passavano alle dipendenze della Questura.

L'Ispettorato di Polizia Urbana assolse i suoi compiti con l'ausilio dei Vigili Urbani, dei Pompieri e della Banda di Polizia Urbana.

L'attività dell'Ispettorato in tutti i rami del servizio di sua competenza — polizia urbana, mercati e tributi comunali, urbanistica — è stata particolarmente intensa ed ha contribuito efficacemente al migliore andamento dell'organizzazione urbanistica cittadina.

La Banda di Polizia Indigena è stata organizzata per assicurare l'efficace funzionamento dei servizi giudiziari, amministrativi e politici, collaborando pure con i vari organi sanitari.

Particolare cura è stata riservata al censimento delle popolazioni indigene ed al controllo sulle nascite e sulle morti.

A tale scopo sono stati distribuiti agli « Uomber », ai « Dagnà » ed ai Capi delle Comunità Musulmane appositi registri nei quali viene tenuto conto anche

degli indigeni di passaggio ed apposite schede di denuncia per le nascite nonché appositi permessi di inumazione rilasciati dall'Ufficiale Sanitario.

Tale azione è stata facilitata dal tesseramento degli indigeni, determinato da esigenze di sorveglianza politica e dalla necessità della identificazione dello individuo. Sono state rilasciate circa 39.000 carte di identità.

È da constatare — ci faceva osservare un funzionario del Municipio — che anche presso le donne indigene comincia a farsi strada la persuasione della utilità di tale documento che, del resto, è riconosciuto indispensabile da coloro che, per ragioni di commercio o di rapporti con banche o uffici pubblici, hanno bisogno di segni indubbi di riconoscimento.

Sono stati rilasciati oltre 600 fogli di via della durata di un anno ad indigeni normalmente dediti al commercio.

Le nuove vie di comunicazione hanno determinato un traffico, che va sempre più intensificandosi, con le Regioni che gravitano sulla Capitale e perciò sono stati rilasciati oltre 400 lasciapassare ad indigeni.

Per la estensione della Città e per l'ubicazione dei « posti di blocco », molti indigeni affluiscono, quotidianamente, per accudire alle loro incombenze e per ritornare, poi, alle loro dimore.

È stato disposto di rilasciare a costoro un permesso, dietro attestazione del « Dagnà » con l'indicazione del « posto di blocco » che devono attraversare, del quartiere e della località ove si recano. Il numero di tali permessi è di circa 12.000 compresi quelli rilasciati ad indigeni appartenenti ai sette distretti vicini.

Opera diurna di illustrazione, di persuasione, di chiarificazione e di incitamento è stata svolta nei confronti dei Capi per far loro comprendere di quale importanza siano le funzioni, delle quali vennero investiti, in modo da mantenere continui contatti con la popolazione per conoscerne i bisogni, le necessità o per assicurare alla giustizia gli eventuali elementi perturbatori.

F.to Marcello Migliavacca

DOCUMENTO N. 8

« L'Organizzazione della giustizia tra le popolazioni suddite - Il Vice Governatore Generale inaugura il Tribunale Sciaraitico dello Scioa » (Estratto da « Il Corriere dell'Impero » del 21 luglio 1939).

L'Organizzazione della giustizia tra le popolazioni suddite.

IL VICE GOVERNATORE GENERALE INAUGURA IL TRIBUNALE SCIA-RAITICO DELLO SCIOA.

Organizzata l'amministrazione giudiziaria delle popolazioni suddite con una serie di disposizioni a modello dell'ordinamento giudiziario applicato in Eritrea ed ora esteso allo Scioa, abbiamo subito avuto la sensazione e l'hanno avuta soprattutto gli indigeni che una nuova forma, un ordine, una disciplina venivano impressi alla giustizia civile con ripercussioni nella vita indigena delle Comunità. Dopo l'insediamento del Teclai Scium, il Capo Indigeno della Città, e l'immis-

sione in carica dei Dagnà e dei Uomber del Tribunale (giudici e giudici di appello) la cui responsabilità è apparsa nella nuova procedura e sotto l'alto controllo del Governo, più evidente anche nella dignità del compito, ieri si è avuto il giuramento dei tre Qadi che sono stati chiamati a presiedere al Tribunale Sciaraitico della Comunità Musulmana. Per il passato l'amministrazione delle leggi del Corano era praticata dal Qadi il quale era il solo a giudicare e l'arbitro di ogni contesa. Ora, invece, tutte le controversie in materia civile e commerciale tra sudditi coloniali ed assimilati di religione musulmana, le quali non siano di competenza dei Capi Indigeni in base alle consuetudini, sono giudicate in prima istanza dal Qadi, ma sono appellabili al Tribunale Sciaraitico.

Come la sede e la circoscrizione di ciascun Qadi sono stabilite dal Governatore, così i Qadi ed i Membri del Tribunale Sciaraitico sono nominati annualmente con decreto governatoriale.

Ad Addis Abeba è istituito il Tribunale Sciaraitico e ad esso fanno capo tutti i sudditi musulmani dello Scioa che qui formano una notevole comunità rappresentanti varie razze.

Ieri mattina S.E. Nasi Vice Governatore Generale ha insediato il nuovo Tribunale Superiore con una cerimonia a cui hanno preso parte oltre i Capi musulmani, anche gli altri Capi indigeni della Città tra cui Ras Ailù e il Teclai Scium. Erano presenti il Vice Governatore Generale, il Segretario Generale dello Scioa, il Podestà di Addis Abeba, il Commissario della Città, il Questore, il Reggente la Direzione degli Affari Politici, due Rappresentanti la Magistratura Italiana e funzionari del Governo Generale.

Le dichiarazioni di S.E. Nasi.

S.E. Nasi accolto da dimostrazioni dalla massa musulmana radunata, ha rivolto ai Capi ed agli intervenuti il seguente indirizzo:

« Gente musulmana dello Scioa, dell'Eritrea, della Somalia, dell'Etiopia e della penisola arabica.

« Voi tutti sapete che pur essendo un Governo cristiano, il Governo italiano ha sempre protetto e rispettato tutte le religioni.

« L'onore col quale il Governo Italiano tratta la religione musulmana trae origine da tre ragioni fondamentali, oltre che dal rispetto per tutte le religioni:

- 1) perché un quarto della popolazione dell'Impero di Roma è musulmana fra cui quasi tutta l'Albania;
- 2) perché lo sviluppo dei commerci d'Italia da ottocento anni si sviluppa in paesi musulmani, nella Turchia, in Egitto, in Libia, nello Yemen e così via;
- 3) perché i musulmani sono stati fra tutti i fedeli i fedelissimi del Governo Italiano.

« L'inaugurazione in Addis Abeba del Tribunale Sciaraitico dello Scioa significa un grande passo avanti nella conquista della civiltà.

« Questo organismo ha i suoi scopi:

- 1) concedere giustizia;
- 2) osservare la Sciaria;
- 3) rispettare e sviluppare gli Istituti Islamici.

« Il compito dei giudici è di grande responsabilità verso il Governo e verso le popolazioni, ma soprattutto verso Dio e la religione.

« Ho voluto che tutti i più grandi Notabili anche cristiani fossero presenti, affinché nel cuore di tutti, italiani ed indigeni, cristiani musulmani si formi la

idea che ognuno lavora secondo la legge della propria religione per un bene superiore che è quello del Governo, cioè il bene delle popolazioni poichè questo è lo scopo di ogni Governo che Dio elegge per guidare i popoli ».

L'indirizzo del Qadi.

Il libico Hemmi ben Hemmi, compositore dell'edizione araba del « Corriere dell'Impero », ha tradotto il discorso di S.E. Nasi accolto dagli applausi della folla. Quindi il Qadi ha risposto con queste parole che riportiamo integralmente nello stesso stile della traduzione letterale:

« Eccellenza !

« Approfitto di questa felice occasione per farVi giungere i sentimenti di gratitudine a nome dei musulmani, e ciò per l'inaugurazione di questo Tribunale il quale fu fondato giusto Vostro Decreto.

« Questa istituzione è una delle grandi felici realizzazioni alla quale tutti i musulmani di questa Città volgevano gli sguardi. Iddio volle che essa nascesse sotto l'egida del giusto Governo Italiano nella sua decisione di istituire questo Tribunale e nella sua costruzione, volle soddisfare i fabbisogni dei suoi sudditi musulmani e trattarli alla stregua stessa delle altre collettività. Inoltre le Moschee, l'amministrazione dei « aukaf », le facilitazioni date ai pellegrini, sono altre prove dell'interessamento del Governo Italiano verso noi musulmani.

« Non è intento nostro fare discorsi per mostrare tutti i cambiamenti avvenuti in questo paese dopo l'occupazione italiana. Le nuove Istituzioni culturali, i progressi civili, tutti i lavori di costruzione appaiono agli occhi in questo piccolo numero di anni. Tutto questo progresso lo si deve alla attività indefessa di S.A.R. Amedeo di Savoia, così efficacemente collaborata da S.E. Nasi

« Infine, prima di concludere, rinnoviamo i nostri devoti ringraziamenti, ed i nostri sentimenti di gratitudine al Governo Italiano che vogliamo servire con devozione.

« Nel nome di S.M. il Re Imperatore, Viva il Fondatore dell'Impero, Protettore dell'Islam; Viva il Vice Re, Viva S.E. Nasi ».

Ha fatto poi seguito il giuramento dei tre Qadi fatto in forma solenne ed in nome di Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia.

Quindi terminata la cerimonia, i Capi ed i Notabili musulmani hanno voluto offrire alle Autorità un rinfresco a cui hanno partecipato anche gli altri Capi Indigeni.

DOCUMENTO N. 9

Appunto 4 ottobre 1939 del Gabinetto del Ministero dell'Africa Italiana al Capo del Governo circa la istituzione di un Corpo speciale di magistrati a contratto e l'aumento del numero degli avvocati e procuratori nell'Africa Orientale Italiana.

Roma, 4 ottobre 1939

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Gabinetto

APPUNTO PER IL CAPO DEL GOVERNO

Corpo dei Magistrati per l'Impero - Aumento del numero degli avvocati e procuratori nell'Africa Orientale Italiana.

Questa Amministrazione, a seguito del Vostro ordine ed all'interessamento manifestato al riguardo dal Ministero di Grazia e Giustizia, ha approfondito lo studio dei provvedimenti atti a consentire un congruo aumento nel numero degli avvocati e dei procuratori abilitati ad esercitare la professione forense nell'Africa Orientale Italiana.

La questione si presenta sotto due diversi aspetti:

1) *Istituzione di uno speciale corpo di magistrati a contratto*: essa appare assai problematica per le ragioni di seguito esposte.

Nei riguardi delle *masse nazionali*, per ora di relativa entità, raggruppate generalmente nei centri urbani e con modeste esigenze in materia di giustizia, è più che sufficiente l'attuale organizzazione giudiziaria, costituita dai giudici della colonia (uno per ciascun Governo) cui si aggiungono la Corte di Appello di Addis Abeba (un presidente e due giudici di appello) e le preture di Addis Abeba e di Harar.

Complessivamente prestano servizio in A.O.I., 43 magistrati, di cui 12 in soprannumero, che occupano posti direttivi e conseguentemente non sostituibili da magistrati a contratto. Questi ultimi potrebbero, se mai, essere assegnati soltanto ai posti di « sostituto del giudice della colonia », che sommano appena a sei e cioè uno per ogni Governo: sembra pertanto che non convenga istituire un apposito ruolo per immettervi un così esiguo numero di professionisti forensi.

Esistono altresì, alla periferia, i conciliatori, con attribuzioni analoghe a quelle esercitate nel Regno. Le loro funzioni sono disimpegnate dai funzionari politico-amministrativi e da privati cittadini italiani: sostituendo ad essi i magistrati a contratto si verrebbe a complicare l'organizzazione giudiziaria con grave onere finanziario per l'Amministrazione.

Nei riguardi delle *masse indigene*, le esigenze e tradizioni locali impongono il mantenimento delle attribuzioni giudiziarie ai funzionari politico-amministrativi, sia perchè pienamente rispondenti ai fini dell'azione di Governo, sia perchè i detti funzionari, vivendo a diretto contatto con le popolazioni da essi amministrate, ne conoscono i bisogni, le tendenze e gli usi.

Nemmeno è da pensare che si possano sopprimere gli specifici organi di giurisdizione indigena (« Qadi » e Capi locali) perchè verrebbero con ciò sconvolte le tradizioni sociali e religiose delle popolazioni e si verrebbe altresì meno al solenne impegno preso (art. 31 della legge organica dell'A.O.I.) di conservare ad esse i loro giudici tradizionali.

Anche nei riguardi delle masse indigene deve quindi escludersi la possibilità di istituire nuovi organi giudiziari da affidare a magistrati a contratto.

2) *Aumento del numero dei posti di avvocato e di procuratore previsto negli albi dei territori dell'Africa Orientale Italiana*, ciò può ottenersi con apposito provvedimento di legge.

Occorre però tener presente che il numero degli avvocati e procuratori che beneficerebbero di tale provvedimento non potrà essere molto rilevante, date le modeste esigenze giudiziarie dell'A.O.I. e dato che ai 54 legali (avvocati e procuratori), abilitati ad esercitare la loro professione in quei territori, vanno aggiunti alcuni legali in soprannumero (ex combattenti e benemeriti della Causa Nazionale), che dovranno necessariamente essere presi in considerazione, per i primi, nel calcolo degli aumenti in questione.

Decreto 1° gennaio 1940, n. 113 del Governatore dello Scioa, Nasi, circa la nomina di Assessori per l'anno 1940 presso il R. Tribunale civile e penale dello Scioa.

Il Governatore dello Scioa

... omissis ...

Decreta

I sottoelencati cittadini italiani sono nominati, per l'anno 1940, Assessori per assistere il Giudice dello Scioa nei giudizi penali:

Amendolaggine Ing. Marco	Gizzio Cap. Mario
Andrianelli Comm. Francesco	Greco Dott. Italo
Baldissera Sig. Ottorino	Leonardo Rag. Roberto
Balestra Dott. Luigi	Livi Ing. Ugo
Bertelli Comm. Cesare	Lombardi Dott. Alfredo
Bertocchi Rag. Romolo	Lucarelli Sig. Renato
Bianchi Ing. Bianchino	Magli Dott. Pietro
Biancolella Dott. Luciano	Maisano Sig. Nino
Bordin Dott. Antonio	Mancuso Sig. Beniamino
Bonicelli Ing. Corrado	Marabini Sig. Nevio
Bonotto Ing. Antonio	Mariano Avv. Ettore
Bozzi Dott. Arceo	Marinucci Dott. Cesare
Buccesi Sig. Carmelo	Martucci Ten. Giuseppe
Braschi Sig. Attilio	Marzano Dott. Giorgio
Brizzi Rag. Domenico	Mondi Dott. Luciano
Bruno Rag. Domenico	Nicastro Rag. Francesco
Cammarano Dott. Armando	Nigra Dott. Luigi
Camerano Dott. Diego	Panza Ing. Francesco
Carocci Sig. Giorgio	Panza Ing. Biagio
Cerboni Sig. Augusto	Parenzan Dott. Pier Luigi
Ciarletta Sig. Ettore	Pascuzzi Dott. Cesare
Chiavegatti Dott. Arrigo	Pasta Ing. Enzo
Colombini Ing. Guido	Petrucciani Ing. Raffaele
Curzel Sig. Silvio	Pisano Dott. Lorenzo
D'Angelo Dott. Mario	Porta Sig. Silvio
De Angelis Dott. Alfonso	Romano Dott. Aquino
De Biase Rag. Carlo	Rossomondo Rag. Valentino
De Filippis Dott. Nicola	Rozzi Cent. Renato
De Martinis Dott. Federico	Sacripante Dott. Giuseppe
De Santis Ing. Raffaele	Salvadori Rag. Eugenio
De Sogus Ing. Raffaele	Saracino Dott. Angelo
Fedeli Dott. Alberto	Sarica Dott. Giovanni
Foconi Dott. Quintino	Scarpari Ing. Giovanni
Forcignano Rag. Antonio	Scordia Avv. Giuseppe
Gallo Rag. Antonio	Silvi Ing. Luigi
Gardini Rag. Pier Alfonso	Sindico Dott. Giovanni

Garrone Dott. Annibale
Gherardi Rag. Armando
Girardi Rag. Vittorio
Giunta Dott. Giuseppe

Timarco Dott. Domenico
Tonelli Sig. Vittorio
Venegoni Rag. Camillo
Vicini Ing. Emanuele

Addis Abeba, 1° gennaio 1940

Il Governatore
F.to Nasi

DOCUMENTO N. 11

Decreto 13 aprile 1940, n. 719, del Reggente il Governo Generale dell'A.O.I., Nasi, circa la istituzione di un Tribunale Speciale che proceda in Ticiò al giudizio dei ribelli catturati nel territorio degli Arussi.

Il Reggente il Governo Generale dell'A.O.I.

... omissis ...

Decreta

Art. 1

È istituito un Tribunale Speciale per giudicare i sudditi coloniali sotto indicati per i reati a ciascuno ascritti:

1. - Tasfai Gabreot Abai Cagnasmac	Attentato contro l'integrità dello Stato, devastazione e saccheggio
2. - Atuafui Destà Teghegnè Balambaras	» »
3. - Uoldemù Uoldeab Euolb Grasmac	Attentato contro l'integrità dello Stato, devastazione e saccheggio
4. - Casaè Tughè Uoldì Balambaras	Attentato contro integrità dello Stato, devastazione, saccheggio e uxoricidio
5. - Indalaman Tesemma Grasmac	Attentato contro integrità dello Stato, devastazione e saccheggio
6. - Ghebbedè Mangascià Gosceli Grasmac	» »
7. - Alemù Gemberl Rattà Balambaras	» »
8. - Belacciò Ailè Uoldegabriel	» »
9. - Mandafrò Uldemanuel	» »
10. - Tegatiè Turrù Gugsa	» »
11. - Tasfarrà Ghebriè Ailè	» »
12. - Ailè Uossani Uolderegai	» »
13. - Fattenè Uldemichel Aptemariam	» »
14. - Memissiè Gabresellassiè Mandafriè	» »
15. - Assefà Uoldì Uoldeghisizer	» »
16. - Bellacciò Destà Captimez	» »
17. - Mandefrò Uoldegorghis	» »

18. - Sahali Ghedli	Attentato contro integrità dello Stato, devastazione e saccheggio
19. - Auolù Tecleioannis	» »
20. - Debisà Gabremascal Legamci	» »
21. - Neghesè Butta Gadà	» »
22. - Zellechè Mebrè Gabremascal	» »
23. - Uorgù Manghistu	» »
24. - Maratù Immurù Cassa	» »
25. - Aile Gobenà	» »
26. - Ghebetrefaris Uoregnà	» »
27. - Ghebbedè Destà Gulti	» »
28. - Danalè Gascè Uoldesellasiè	» »
29. - Tesammà Burrà Ailè	» »
30. - Ghebbedè Ghebretadiche	» »
31. - Tesamma Giuffà	» »
32. - Maconnen Dagme Aptemariam	» »
33. - Scetiè Ghemiss Aboiè	Attentato contro integrità dello Stato, devastazione, saccheggio, diserzione qualificata e tradimento
34. - Taddesè Tafari Uoldemedian	Attentato contro integrità dello Stato, devastazione, saccheggio e diserzione
35. - Gurmù Guebriet Cassè	Attentato contro integrità dello Stato, devastazione e saccheggio
36. - Aiulù Uoldechiros	» »
37. - Taclè Aragai Gebrù	» »
38. - Mollà Uorcù Uoldemariam	» »
39. - Ghetacciò Fati Dalù	» »
40. - Udinò Uoldesellasiè Uoldetadic	» »
41. - Uoreti Fecibaù Zimadasc	» »
42. - Gascizù Barra Dinessau	» »
43. - Abatè Mucria Dilessau	» »
44. - Sichié Gabremariam	» »
45. - Taddesè Uoldié	» »
46. - Gabregherghis Aptemariam	» »
47. - Uondemagagnò Mangascià	» »
48. - Negasc Bechelè	» »
49. - Lefrù Ascalè Uoldesellasiè	» »
50. - Uondemariam Assan Ghebreschier	» »
51. - Tesammà Abigar Ciuffà	» »
52. - Goddetè Chiufò Amadè	» »
53. - Aberrà Scet Gorrea	» »
54. - Gobenà Bordè Barrò	» »
55. - Tesemmà Tesù Beredà	» »
56. - Alemenè Ghenfè Amete	» »
57. - Gugsa Musà Uachennè	» »
58. - Lendù Uorcù Ghebresghier	» »
59. - Ghebresghier Destà	» »
60. - Belainè Uoldemescal	» »
61. - Mara Uondemina Aptemariam	» »
62. - Nasibù Borù Tusiè	» »

63. - Ghebremariam Beiane Debalicò	Attentato contro integrità dello Stato, devastazione e saccheggio
64. - Alemù Tecchilè Uolderigai	» »
65. - Uondimù Giammazibirù	» »
66. - Aptegherghis Uoldegherghis	Favoreggiamento personale
67. - Galata Destà Nefte	» »
68. - Dadi Ada Uadai	» »

ed altri da identificare intervenuti nei medesimi fatti.

Art. 2

Il Tribunale Speciale di cui all'articolo precedente è così costituito:

Presidente:	Ten. Colonnello Guzzetti Alfredo
Giudice effettivo:	Maggiore Carono Francesco
Giudice effettivo:	Centurione Mattoni Italo
Giudice effettivo:	Centurione Grippo Nicola
Giudice relatore:	Tenente G.M. Gambardella Umberto
Pubblico Ministero:	Maggiore G.M. Caponetti Paolo
Cancelliere:	Capitano Filippi Luigi

Art. 3

Il Tribunale Speciale procederà al giudizio di cui all'art. 1 in Ticciò, secondo le norme e applicando le pene fissate dal Codice Penale per l'Esercito per il tempo di guerra.

Dato in Addis Abeba, il 13 aprile 1940.

Il Reggente il Governo Generale
F.to: Nasi

Piante organiche dei Magistrati, Cancellieri e Segretari della Corte di Appello di Addis Abeba e delle Sezioni di Corte di Appello di Asmara e di Mogadiscio, secondo il Progetto Ministeriale di Ordinamento Giudiziario unico per l'Africa Orientale Italiana (Tabella A).

Tabella A. - CORTE DI APPELLO E SEZIONI DI CORTE DI APPELLO

UFFICIO	MAGISTRATURA						CANCELLIERI E SEGRETARI			
	Primo Presidente	Presidente di Sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti Procuratori Generali	Cancellieri Capi	Cancellieri	Segretario Capo	Segretari
Corte di Appello di Addis Abeba	1	1	5	1	1	2	1	8	1	3
Sezione di Corte di Appello di Asmara	—	1	3	—	1	1	1	2	1	1
Sezione di Corte di Appello di Mogadiscio	—	1	3	—	1	1	1	2	1	1
TOTALI	1	3	11	1	3	4	3	12	3	5

Piante organiche dei Magistrati, Cancellieri e Segretari dei Tribunali, Commissariati e Vice Commissariati del Governatorato Generale di Addis Abeba e dei Governi dell'Eritrea, dell'Asmara, del Harar, dei Galla e Sidama e della Somalia, secondo il Progetto Ministeriale di Ordinamento Giudiziario unico per l'Africa Orientale Italiana (Tabella B).

Tabella B. - TRIBUNALI

UFFICI	COMMISSARIATI E VICE COMMISSARIATI COMPRESI NELLA CIRCOSCRIZIONE	MAGISTRATI		CANCELLIERI E SEGRETARI	
		Tribunali	Procura del Re	Tribunali	Procura del Re
	<i>Governatorato Generale di Addis Abeba</i>				
Trib. di Addis Abeba	Governatorato di Addis Abeba . . .	5	3	6	4
	<i>Governo dell'Eritrea</i>				
Trib. di Asmara	Commissariato di Hamasien	3	2	2	1
	» di Seraé				
	» di Acchelé				
	» di Guzai				
» di Agordat	» del Bassopiano Occid. di Cheren	1	1	1	1
» di Massaua	Commissariato del Bassopiano Orient. di Dancalia e Auzzi	1	1	1	1
» di Adua	Commissariato del Tigrai Occidentale del Tigrai Orientale	1	1	1	1
» di Macallé	» di Macallé	1	1	1	1
» di Allomatà	» dei Paesi Galla	1	1	1	1
	<i>Governo dell'Amara</i>				
» di Gondar	Commissariato di Debrà	3	2	3	2
	» di Frontiera				
	» dell'Uolcait				
	» del Semien	2	1	2	1
	» di Beghemeder				
	» di Lasta	1	1	1	1
	» di Agamueder	2	1	2	1
	» di Densa				
	» del Goggàn				
	» dell'Uollo	2	2	3	1
	<i>Governo del Harar</i>				
» di Harar	Commissariato di Harar	23	17	24	16
	<i>A riportarsi</i>				

B) - GIURISPRUDENZA

Avvertenza - Nell'impossibilità, per mancanza di sufficienti e precisi dati di riferimento, di elaborare una « Raccolta » di massime giurisprudenziali di diritto italiano ed indigeno, così come è stato fatto nel Volume Primo, si è ritenuto egualmente opportuno porre in rilievo alcune delle più significative sentenze pronunciate da Autorità Giudiziarie dell'Africa Orientale Italiana, tratte da riviste specializzate dell'epoca.

CORTE DI APPELLO DI ADDIS ABEBA

I

FALSITÀ IN ATTI - COMMESSA DA UN CAPO TRENO DELLA FERROVIA DIRE DAUA - ADDIS ABEBA - È IN SCRITTURA PRIVATA AGGRAVATA (Sentenza 25 ottobre 1938; Pres. ed. Est. Mancinelli; P.M. c. Birhanè).

La falsità commessa da un capo treno della ferrovia Dire Daua-Addis Abeba, gestita da una Compagnia franco-etiopica, costituisce il delitto di falsità in scrittura privata aggravata a sensi del n. 9 dell'art. 61 Codice Penale italiano.

... omissis ...

I primi giudici non hanno dubitato che l'indigeno Birhanè Agib, essendo capo treno sul tratto della ferrovia Dire Daua - Addis Abeba, dovesse reputarsi quale un incaricato di un servizio di utilità pubblica, agli effetti dell'art. 314 C.P., in quanto tale servizio, oltre a soddisfare alle esigenze di carattere generale, ha il pieno riconoscimento dell'autorità italiana ed è da questa in qualche modo e fino ad un certo punto controllato e regolato, mercé accordi in ordine al trasporto di passeggeri e di merci con la Compagnia francese che lo esercisce. Coerentemente essi hanno riconosciuto la figura del peculato nella distrazione del danaro di cui il Birhanè aveva il possesso per ragioni del suo ufficio, implicitamente affermano che si trattava di denaro appartenente ad una pubblica amministrazione.

Questa Corte, in omaggio al noto principio, accolto dal nostro sistema processuale (art. 515 C.P.P.), « *tantum devolutum, quantum appellatum* », deve astenersi dal pronunciarsi in merito alla esattezza della tesi affermata dal Tribunale, mancando in proposito qualsiasi motivo di gravame; tuttavia, attesa la evidente correlazione esistente tra il peculato ed il falso, per cui alcuni estremi dell'uno si identificano con quelli dell'altro, non può prescindere dal rilevare, di passaggio, che non molto convincente apparisce la tesi della incidenza delle manomissioni commesse dal Birhanè sulla pubblica amministrazione, sia pure intesa questa nel senso più ampio dell'attività dello Stato e di ogni altro ente pubblico; e come tali integrassero uno degli estremi essenziali del delitto di peculato.

Comunque, non mette in dubbio la Corte che l'attività che nel territorio dell'Impero esercita la Ferrovia franco-etiopica debba reputarsi pubblico servizio a tutti gli effetti di legge, per le ragioni svolte dalla sentenza appellata e superiormente riassunte.

Come pure deve riconoscere che la considerazione svolta dai primi giudici circa la non identità fra concetto di incaricato di pubblico servizio e quello di pubblico impiegato ai fini di escludere che le alterazioni commesse dall'imputato nei documenti di trasporto ricadessero sotto la ipotesi di falso contemplata dall'art. 478 Cod. Pen. sia perfettamente da accogliere, come ha fatto, il ricorrente P.M. Richiede infatti, l'art. 493 C.P., per la parificazione dell'incaricato di pub-

blico servizio al pubblico ufficiale ai fini della incriminazione di falso, che il primo, cioè l'incaricato del pubblico servizio, sia anche impiegato dello Stato o di altri enti pubblici.

Ora, altra cosa è affermare che la Società ferroviaria franco-etiopica esercita nel territorio dell'Impero un pubblico servizio, altra cosa che essa debba reputarsi quale una persona giuridica di diritto pubblico, per cui i suoi impiegati siano da considerarsi senz'altro parificati agli impiegati dello Stato. Affinché una persona giuridica possa ritenersi di diritto pubblico non può bastare che essa, come accade per la società franco-etiopica delle ferrovie, si trovi ad esercitare un servizio di pubblica utilità, ma è necessario che un intimo legame unisca codesta attività con quella dello Stato in guisa da potersi considerare la prima quasi una integrazione della seconda, unita con questa da un comune intento di pubblico bene e pertanto inscindibile dallo Stato e soprattutto non suscettibile d'altre finalità che rigorosamente non collimino coi superiori interessi che esso persegue.

Ora, affermare che l'attività della società ferroviaria di cui trattasi in periodo anteriore alla nostra dominazione, continuata ad esercitare dopo la nostra conquista da personale straniero con capitale straniero e con finalità non solo collimanti con quelle italiane, ma anzi con queste non fosse altro che sotto il profilo economico contrastanti, per quanto adattate alla nuova situazione e ad un limitato controllo da parte dello Stato, possieda, per ciò solo, i caratteri ed i requisiti che il legislatore ha voluto per qualificare le persone giuridiche pubbliche è, quanto meno, fortemente azzardato da non potersi giuridicamente riconoscere.

Bene, adunque, il Tribunale escluse che l'indigeno Birhanè fosse parificabile ad un impiegato di un ente pubblico incaricato di un pubblico servizio, e come dovesse rispondere di falso ai sensi dell'art. 478 e 493 Cod. Pen.

Ma da tale esclusione non deriva la conseguenza che ad esso dovesse applicarsi la figura del falso commesso dal semplice privato. Una volta, infatti, che il Tribunale avesse riconosciuto che il Birhanè era, ad ogni modo, da considerare come incaricato di un pubblico servizio, il fatto da lui commesso non poteva sfuggire alla maggiore sanzione derivante dall'ipotesi aggravatrice contemplata nell'art. 61 n. 9 Cod. Pen.; vale a dire della falsa attestazione in un documento commesso dall'agente con violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio cui era addetto.

Considerato che pertanto l'appello del P.M. apparisce fondato e deve essere accolto;

Che la Corte, in vista della peculiarità del fatto, già tenute presenti dal Tribunale nell'irrogazione della pena, ritiene adeguato l'aumento di quindici giorni alla condanna di tre mesi stabilita dai primi giudici per il falso;

Che le spese di questo giudizio vanno poste a carico del condannato;

P.Q.M. ecc.; ... omissis ...

II

MADAMISMO - CONGRESSI CARNALI - NON ESAURISCONO IL REATO (Sentenza 3 gennaio 1939; Pres. Carnaroli; Est. Guerrazzi; Imp. Manca).

La legge 30 dicembre 1937, n. 2590 non reprime i congressi carnali con indigene, bensì le relazioni improntate alla esterna rappresentazione di un matrimonio di fatto, per cui, per integrare l'elemento morale del delitto, non è necessaria la così detta « *affectio maritalis* ».

... omissis ...

Per quanto, invece, si attiene al delitto, la Corte, sulla scorta degli acquisiti, opina che non emergano sufficienti prove per ritenere una responsabilità, ed irrogare una condanna. Anche stando al primo costituito del Manca, ed alla prima deposizione della donna, in seguito di molto se non ritrattati, affievoliti, sarebbe da acquisirsi una certa frequenza di contatti carnali fra il nazionale e l'indigena, un regalo che il nazionale avrebbe fatto all'indigena stessa, e la raccomandazione del nazionale di non congiungersi con altri, alla donna ripetuta. Non si nasconde la Corte che questi elementi possono anche assurgere a rango di elementi probatori degli estremi del delitto in oggetto ma, nella specie, si ravvisano contrastati da altri elementi, ed in tal grado, da rilevarsi insufficienti a concretare il delitto medesimo.

E precisamente non può sottoacersi: che la indigena faceva la domestica e la lavandaia e tale era considerata ed appariva; e tale, in sostanza essa si riteneva. Che il salario percepito era conveniente al servizio; che il regalo in se stesso, non era sproporzionato, messo sotto il profilo di una remunerazione del servizio prestato, e soprattutto che, in sostanza, la indigena non aveva abbandonato la propria casa, non era ammessa alla tavola del padrone, non condiveva, in senso proprio, il talamo del padrone stesso. Orbene, ciò posto, si osserva come la legge penale in materia non intenda, come tale reprimere i congressi carnali con indigene, puramente e semplicemente come tali. Ad inconvenienti e pericoli che sorgono per loro stessi, per avventura, si stimano adeguati provvedimenti di polizia. La legge penale a difesa della razza, e a tutela della stessa dignità della razza colpisce di sanzione quelle relazioni non tanto non saltuarie, quanto improntate obbiettivamente, e si insiste su questo avverbio, alla rappresentazione esterna, per così dire, di un matrimonio in fatto; quella rappresentazione esterna che sotto latitudini, cieli, tradizioni diverse, si ha nel concubinato; nelle relazioni quasi uxorie. Manca di diritto il legame, manca di diritto l'*honor matrimonii*: ma nel fatto la donna convivente, o nella casa o altrove, è fatta partecipe dall'uomo di una tale dignità e consorzio che la contraddistingue oltre la concessione del proprio corpo. Si parla spesso, e se ne è parlato in questa causa, di « *affectio maritalis* » come un requisito indispensabile ad integrare il reato: ma a parte la repugnanza, in chi è imbevuto di concetti romanistici, a trasportare, proprio in materia, un requisito che distingueva, con l'*honor matrimonii*, la moglie dalla concubina, lo spirito del legislatore ci fa certi della nessuna necessità di una indagine obbiettiva, volendosi evitare quella cosiddetta rappresentazione esterna, di cui sopra si disse, e sufficiente essendo la conoscenza e la volontarietà degli atti, e del contegno ad integrarla; senza mestieri della dimostrazione dell'intima sussistenza di quella così detta « *affectio* ». Nella specie, però, come già si fece cenno, proprio in contrasto alla data configurazione del delitto di cui si discute, non si hanno prove sufficienti che la donna sia uscita dal rango di domestica, che pur saltuariamente si congiunge col proprio padrone.

P.Q.M., ecc., ecc. ... omissis ...

I

A) OMICIDIO - UXORICIDIO - INDAGINE SULLA LEGITTIMITÀ DEL RAPPORTO DI MATRIMONIO - CONSUETUDINI E DIRITTO INDIGENO DELL'ETIOPIA - MATRIMONIO «CAL-CHIDAN» - ISTITUTO DEL GARANTE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE (C.P. art. 577).

B) OMICIDIO A CAUSA DI ONORE - DIMINUENTE DEI MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE E SOCIALE - FATTISPECIE - ASSERTITA MANCANZA DI VERGINITÀ NELLA SPOSA, DEDOTTA PERÒ TARDIVAMENTE - VALUTAZIONE OBIETTIVA (C.P. art. 587, 62 n. 1).

C) PENA E SUA APPLICAZIONE - IN TEMA DI UXORICIDIO - FACOLTÀ DI SCENDERE AL DI SOTTO DEL MINIMO EDITTALE - MOTIVI (Legge organica, art. 50).

D) DANNI E LORO LIQUIDAZIONE - ANCHE IN CASO DI OMESSA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE (Legge organica, art. 53; C.P. art. 26, 468 e 489). (Sentenza 17 maggio 1937; Pres. ed Est. Nigro; Imp.: Ghebremeschel Tesfa Mariam).

A) Contestata a taluno l'aggravante di avere ucciso il coniuge, è preliminare l'indagine sulla legittimità del rapporto, in Etiopia risultante dalla memoria dei presenti e dallo stato di fatto, e non già da preconstituiti registri pubblici. La forma di matrimonio della Cal-chidan — di natura strettamente civile, pur non contenendo la solenne sanzione religiosa che dà carattere di quasi indissolubilità alle nozze, ma dando pur sempre luogo a comunione di beni, creando tra i coniugi reciproci rapporti successori ed attribuendo ai nascituri la qualità di figli legittimi — esaurisce l'aggravante di cui al capoverso dell'art. 577 C.P. in casi di omicidio.

In detta forma di matrimonio è indispensabile atto preliminare la costituzione di un garante, che garantisca che la sposa sarà rispettata dal marito e diventa giudice di prima istanza fra i coniugi per qualsiasi contestazione possa tra loro sorgere, essendo responsabile economicamente degli obblighi tutti e delle prestazioni assunte dal marito e dovendo, in caso di omissione o ritardo, indennizzo di garanzia.

B) Non costituisce omicidio a causa di onore, né può dirsi determinato da motivi di particolare valore morale e sociale, l'uxoricidio allorché come nella specie, risultino infondate le censure mosse dall'uxoricida alla condotta morale della sua vittima, dovendo farsi luogo ad una valutazione obiettiva e non essendo valutabili aggravanti ed attenuanti putative ove manchi il fatto costitutivo di esse.

Per tradizione locale, in Etiopia, il marito non coprirebbe mai le vergogne domestiche con un velo di pietosa menzogna, perché sarebbe egli stesso considerato complice della tresca; ed è certo che, in quella regione, l'uomo che sa di poter stabilire con certezza l'adulterio della moglie ha il dovere di farlo.

Non è attendibile la deduzione dell'uxoricida, di non avere trovato vergine la donna che come vergine aveva sposato, perché tal fatto esaurisce una delle cause di divorzio. Infatti ove la denuncia della mancanza di verginità nella sposa sia tempestiva, donne esperte la visitino; se l'accusa è giusta, essa torna a suo padre che può persino appenderla al tetto della capanna

per i piedi e farle suffamigi di pepe rosso, ed il marito ha diritto ad indennizzo; se invece l'accusa è tardiva ed incontrollabile, è il marito che deve l'indennizzo.

C) Nel determinare la pena, per il reato di uxoricidio, il giudice in Etiopia può scendere al di sotto del minimo edittale, perché anche questo minimo sarebbe aberrante in regioni ove il matrimonio è un istituto che si scioglie e si lega con visissitudine incessante e perché può anche concludersi per mercede (damoz); e perché la vita umana tra gli indigeni dell'Etiopia non è così sacra come presso di noi.

D) I danni a favore delle parti offese dal reato, vanno liquidati malgrado manchi costituzione di parte civile, nei procedimenti indigeni, dovendosi in essi, seguire indirizzo contrario a quello dettato per la madre patria; e ciò per i principi di concentrazione processuale, di celerità, di prevalenza della sostanza sulla forma, d'avvicinamento del giudice alle parti che si impone siano attuati per gli indigeni.

... omissis ...

Il 17 dicembre 1936 l'indigeno Ghebremeschel Tesfa Marian uccise con un colpo di coltellaccio alla gola Taiec Jemané, sua moglie. La madre della Taiec, che era già in cerca dei carabinieri e che ne invocava la presenza per il timore che la figliola fosse come di consueto bastonata dal marito, giunse coi militi al tucul e ne trovò l'uscio chiuso. I militi bussarono, nessuno rispose: picchiarono ancora e nessun segno di vita dall'interno, sicché il carabiniere Massagli, colpito dal silenzio sepolcrale, retrocesse ed impugnò la pistola. In quell'istante il Ghebremeschel apparve sulla porta con in mano il coltello usanguinato; il Massagli gli tirò contro due colpi che non esplosero; il Ghebremeschel si diede alla fuga; i militi lo inseguirono e, raggiuntolo, lo tradussero in arresto dopo breve colluttazione. La donna giaceva sul letto con la gola squarciata e con due tagli profondi su di un braccio; in casa fu trovato un biglietto dell'uccisore così concepito: «La nominata Taiec, prostituta del Min giar, avendo celebrato il matrimonio, per dieci volte ha commesso delitto contro di me. Il nominato Allenè, iena del Goggiàm, avendo mangiato con me, si è congiunto con mia moglie; mi sono vendicato. Addis Abeba 9 dicembre 1936».

Assunse il Ghebremeschel che aveva sposata come vergine la Taiec nel gennaio 1935, e vergine non era; e poi si era data, la donna, ad Allenè, Igigù, Alemiach, Aptemariam, e ciò egli ormai conosceva da diversi mesi. Un giorno l'aveva trovata a letto con un uomo che fuggiva: egli l'aveva bastonata e lei, per reazione, gli aveva ripetuto il nome dei suoi molti amanti. Raccontò che nel luglio del 1936 la Taiec si era ricoverata presso i genitori per evitare le bastonature; conseguenza oramai inevitabile dello stato di animo di lui: ma egli la amava, e riuscì a riaverla giurando sulla croce, presente il prete, che non la avrebbe più picchiata. Ma i tradimenti continuarono, sicché nel suo animo maturò il proposito della uccisione, donde il biglietto del 9 dicembre. Poi l'amore lo vinse, fin quando il 16 apprese da tre donne — Zennebè, Turrinese e Tobiah — di un'ultima congiunzione carnale con Allenè. La moglie confessò, egli non volle bastonarla, ma la picchiò di poi e forte quando manifestò il proposito di fuggire di casa. Al mattino successivo pietà per lei lo vinse, ed uscì per procurarle cibo: la Taiec fuggì. La sorprese in casa Zellechè, le legò le braccia dietro la schiena e la ricondusse nel tucul; poi sentì che la suocera era andata a chiamare i carabinieri. Odio e gelosia lo attanagliarono, ed uccise.

Questo il racconto del Ghebremeschel: questi i fatti per cui fu citato all'udienza odierna per rispondere di uxoricidio, di resistenza a pubblico ufficiale e di porto di coltello.

A) Preliminare è l'indagine se il Ghebremeschel e la Taiec fossero legittimi coniugi, o meno, qui ove l'esistenza del matrimonio non ha formale dimostrazione in preconstituiti registri pubblici, ma è affidata alla memoria dei presenti ed allo stato di fatto. Una sola dichiarazione si ha in atti, giurata nel nome Ailè Selassiè, da un tale Ghebremariam, che promette di assumere veste di garante quando il Ghebremeschel avrà sposata la Taiec. Atto questo sostanziantemente la consueta dichiarazione formale d'accordo, che, secondo la tradizione deve nel modo esplicito concludere ogni patto in queste terre; atto che del matrimonio segna un indispensabile preliminar. Il garante è istituto basilare del matrimonio, che non si concepisce qui senza la sua costituzione. Egli garantisce che la sposa sia rispettata dal marito, anzi diventa giudice di prima istanza tra i coniugi per qualsiasi contestazione possa sorgere tra loro. Ed è suo compito e suo interesse comporre i litigi, poiché è responsabile economicamente dell'adempimento degli obblighi tutti e delle prestazioni assunte dal marito, e deve, in caso di ritardo, indennizzo di garanzia. Ed il matrimonio susseguì, come dimostrato dal fatto che la Taiec andò a convivere con l'uomo dopo l'assunzione delle garanzie da parte del Gabremeriam, nel tucul di lui e in separata economia; dalla deposizione dei testi tutti che parlano di marito e moglie, come è reso palese, infine, dalla saliente conclusione del rito; al mattino il Ghebremeschel inviò ai suoceri una pezzuola intrisa di sangue. Segno questo che le legittime nozze erano state consumate e che la donna era vergine; manifestazione codeste che solo a nozze attengono, non ad effimere congiunzioni carnali. Pur non essendo quindi intervenuta la solenne sanzione religiosa, che è eccezionale e che di norma si evita per il carattere di quasi indissolubilità che attribuisce alla nozze, il matrimonio di che si ragiona è perfetto nella forma del *Cal-Chidàn*; civile, cioè che dà luogo a comunione di beni, crea reciproci diritti successori, attribuisce ai nascituri la qualità di figli legittimi.

Indiscutibile è, pertanto, che nella specie trattasi di omicidio aggravato, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 577, perché commesso contro il coniuge.

B) Quale è la condotta della Taiec nei confronti del marito? Fu ella, per quanto emerge dalla paziente istruttoria, una donna onesta? Tutti la dicono osservante dei suoi doveri ed ignorano che abbia avuto amanti; nessuna ha mai inteso il marito elevare, durante la vita di lei, il più lontano sospetto sulla sua dirittura coniugale.

Le tre donne: la Zennebè, la Tarrunese e la Tobiah negano di avere mai informato il Ghebremeschel di presunte infedeltà, anzi erano in freddezza di rapporti con lui e non si scambiavano parola.

Nell'episodio del luglio, il Ghebremeschel non accennò affatto ad infedeltà.

Dice che dell'adulterio parlò al Koscik e ne ottenne imposizione di silenzio, unico mezzo per riavere la donna, ma il prete smentisce codesta affermazione. La quale è mendace, come chiaro evincesi col considerare essere tradizione millenaria presso queste genti, che il marito non può cercare di coprire la vergogna domestica con un velo di pietosa menzogna; sarebbe egli stesso considerato complice della tresca. Il Fetha Nagast, che pur non riproduce la realtà giuridica e sociale della vita abissina, ma che nella particolare situazione collima con essa, detta (cap. 48): « Chi conosce che sua moglie ha fornicato e tace e copre, sia battuto e quindi esiliato ».

Il Ghebremeschel è un canore di chiesa, già diacono, e conosce e vive le tradizioni della sua gente, e non ignora gli obblighi che ne derivano, subiettivamente tali da aver valore di norma. L'uomo che sa di poter stabilire con certezza l'adulterio della moglie ha qui il dovere di farlo.

Tutto ciò pone sotto buona luce morale l'uccisa e convince che ella andò vergine alle nozze; l'invio della pezzuola intrisa di sangue ne è la più preclara dimostrazione.

Assume il Ghebremeschel che la tinse di sangue di gallina per non coprirsi di vergogna; ma secondo la tradizione, la vergogna sarebbe stata della moglie, non sua. Una delle cause di divorzio è la mancanza di verginità di donna sposata come vergine; se tempestiva è la denuncia, donne esperte visitano la sposa; e se è giusta l'accusa, ella torna a suo padre, che può perfino appenderla al tetto della capanna pei piedi e farle suffumigi di pepe rosso, mentre il marito ha diritto ad indennizzo. Al contrario l'indennizzo egli deve quando la denuncia di mancata verginità sia tardiva ed incontrollabile; e qui è venuta dopo la morte della Taiec.

A dire della dirittura di costei, basterebbe la considerazione che nemmeno al garante il Ghebremeschel ha denunciato la mancata verginità e l'adulterio, ed egli ben conosceva gli obblighi particolari che al garante della moglie sarebbero derivati in seguito alle sue lagnanze.

Sicché, concludendo, nulla è obiettivamente risultato che dia il più lontano sostrato di certezza alle affermazioni del Ghebremeschel. Aggiungasi che egli assume di avere trovato a letto una volta la moglie con un uomo ed avrebbe continuato a tenerla con sé; basta l'accento a questo mendace episodio per ribadire quanto dianzi si è detto. Menelik, è vero, vietò di uccidere in tal caso, perché gelosia e passione non sono scusanti dell'omicidio, ma impose all'adultera il guidrigildo di indennizzo. Il Ghebremeschel avrebbe tutto taciuto! Il che ci porta a concludere che malamente la difesa ha invocato l'applicazione dell'art. 587 del Codice che presuppone causa di onore; stato di ira; immediatezza di reazione per la scoperta dell'illegittima relazione ed il delitto; precedente ignoranza di essa. Qui manda la causa di onore; se fosse esistita, non va dimenticato che il Ghebremeschel assunse di essere stato a giorno dell'infedeltà della moglie da più mesi, e che il suo biglietto con cui annuncia di avere ucciso per onore è del 9 dicembre: l'uccisione ebbe luogo il 17. Nè può applicarsi la diminuzione di che all'art. 62 n. 1 attinente ai motivi di particolare valore morale e sociale. Sia quel che si voglia il subiettivo convincimento in merito dell'uccisore, si ha per l'art. 59 cap. primo del Codice, ciò che determina l'applicazione della circostanza è la materiale esistenza degli elementi di fatto in che essa si concreta. È una valutazione obiettiva cui la legge si ispira. Aggravanti ed attenuanti putative non sono valutabili, appunto perché manca il fatto costitutivo di esse.

Perché uccise allora il Ghebremeschel? È concordemente descritto come un violento, attaccabrighe, sfatigato; forse ha voluto preconstituirsì una difesa scrivendo il biglietto del 9 dicembre; certo si è che alla donna disgraziatissima ha reso impossibile la vita con continue percosse. Certo si è ancora che la miseria in cui la famigliola trascinava la sua magra esistenza ha inasprito i rapporti coniugali ed ha portato alla esacerbazione dei modesti fattori che, in altro clima, sarebbero apparsi futilità; la moglie non intendeva rendere partecipe il marito dei suoi utili di mercato, il marito li pretendeva tutti; la moglie non voleva che l'uomo conducesse ospiti a casa, l'uomo intendeva condurli e che la moglie provvedesse al cibo; la donna dava qualche misero sussidio alla madre; egli non voleva. Ingiusta gelosia, pertanto; ecco le cause che, cumulate insieme e quotidianamente

esacerbate, hanno esploso nel tragico episodio di cui la Corte è chiamata ad occuparsi.

C) Venendo alla determinazione di pena, appare subito che anche il minimo di ventiquattro anni sarebbe nella specie aberrante; nel dettarlo il legislatore ha presupposto il nostro matrimonio, la nostra famiglia, il nostro coniuge la persona cioè legata a noi da un vincolo reso ogni giorno più elevato che può perpetuarsi nei figlioli. Qui il matrimonio è un povero istituto che si scioglie e lega con vicissitudine incessante, ed è comune il caso della donna che annoveri nei suoi ricordi una dozzina e più di legittimi mariti. Esiste persino il matrimonio per mercede (*damoz*), per cui la donna si lega ad un uomo a tanto al mese, ha verso di lui obblighi di fedeltà coniugale, procrea figli legittimi, ed a scadenza il matrimonio si scioglie come una qualsiasi locazione di cosa. Non solo, ma qui la vita umana non è sacra come da noi: popolo che è vissuto di razzie, di rapine di uccisioni, di schiavitù, non può avere e non ha dell'esistenza quel concetto che noi ne abbiamo e che il nostro legislatore ha tutelato in riguardo alla nostra superiore civiltà.

Ecco perchè la Corte reputa avvalersi della facoltà prevista dal capoverso dell'art. 50 della legge organica, per cui « quando il reo sia suddito, l'autorità giudiziaria può infliggere pene inferiori al minimo previsto ». E codesta pena fissa nella specie in anni diciotto. Grave per un indigeno, senonché la nostra giustizia ha funzione anche educatrice e deve richiamare questa gente ad un sempre maggiore senso di responsabilità sociale e quindi penale.

D) Vanno liquidati i danni in prò degli eredi della uccisa, malgrado manchi costituzione di parte civile. Bisogna, nei procedimenti contro indigeni, seguire indirizzo contrario a quello di madre patria (art. 26, 488, 489 C.P.P.), in ciò adattando la nostra legge alle condizioni locali, giusta consente l'art. 53, prima parte, della legge organica dell'A.O.I.

È uno di quei principi questo di concentrazione processuale, di celerità, di prevalenza della sostanza sulla forma, d'avvicinamento del giudice alle parti, che si impone sia attuato per gli indigeni. Essi sanno che il magistrato, investito della causa o della controversia, deve giudicare su tutti gli aspetti del problema, né comprendono che la materia possa essere riservata allo stesso giudice in altra sede, né tanto meno che, a conseguire il risarcimento, debbono abbinare un giudizio civile a quello penale. Strutture nostre codeste, non di chi fin ieri portava le sue lagnanze d'ogni indole *sub olmo* al giudice locale, di tutto decidente. Codesti danni possono liquidarsi in lire 5.000, giusta le più accertate consuetudini indigene, per cui il prezzo del sangue nell'uccisione ammonta a 120 talleri o a 120 cotonate. Sono, peraltro, noti dei casi in cui per uxoricidio, sono stati liquidati 500 talleri, pari, in moneta nostra, alla somma dianzi detta. Che tanto più si impone, per quanto maggiore appare l'ingiustizia dell'azione delittuosa contro la Taiee.

Di chi siano gli eredi dell'uccisa non si ha dimostrazione acquietante: lo dirà il Presidente cui si rinviano per tale finalità le parti, e che è competente, invece del capo indigeno, trattandosi di contendenti appartenenti a diversi paesi: tigrino l'uccisore, scioani i suoceri (art. 32 Ord. Giud. eritreo, regio decreto 20 giugno 1935, n. 1649).

P.Q. M. ecc., ecc. ... omissis ...

II

CIRCOSTANZE DEL REATO - ATTENUANTI - UCCISIONE DI FIGLIO ILLEGITTIMO PER MISERIA - INSUSSISTENZA DI CIRCOSTANZA ATTENUANTE.

CONCEZIONE DELLA VITA DEGLI INDIGENI - PUÒ INFLUIRE NEL RIDURRE LA PENA AL DISOTTO DEL MINIMO EDITTALE, ANCHE SE SIA PREVISTA LA PENA DI MORTE O DELL'ERGASTOLO. (Sentenza 13 giugno 1938; Pres. ed. Est. Carnaroli; Imp. Mammitiè Destà).

A) La disperazione determinata dalla miseria, pur in concorso di morbo sifilitico, se non ha alterato lo stato di mente dell'imputato fino al punto di scemare la capacità di intendere e di volere, non può costituire circostanza attenuante comune o particolare del reato.

B) La concezione della vita che gli indigeni, specie di basso ceto, hanno è un elemento rivelatore nelle consuetudini e tradizioni locali, le quali se considerate attenuanti o discriminanti, debbono essere tenute in conto dal giudice.

C) Il principio che consente di infliggere ai sudditi dell'A.O.I. pene inferiori al minimo edittale è applicabile anche se la previsione legislativa concerne la pena di morte o dell'ergastolo.

... omissis ...

A-B) Mammitiè Destà ha attualmente, su per giù, una ventina di anni.

Così dal suo aspetto ritiene la Corte, ché ella ignora la propria età, anche approssimativamente. Da bambina fu dalla madre portata da Dessiè ad Addis Abeba. Del padre non ha alcuna notizia. Non sa se sia morto o vivo. Non l'ha mai conosciuto. Ne ricorda solo il nome Destà. Morta la madre quando era ancora piccola, fu allevata dalla madrina, la quale faceva la cuoca al ghebì vecchio. Poco tempo prima della nostra occupazione si sposò: ma entrate le nostre truppe, nel trambusto conseguitone restò sola. Il marito l'abbandonò per arruolarsi, pare nei battaglioni italiani, non ha dato più notizie di sé alla moglie. Ella, ritiratasi in un tukul nei pressi della villa Italia, per campare si dette alla prostituzione. Restò incinta ad opera, a quanto pensa di un indigeno, che abitava in un vicino tukul. Smise di fare la prostituta durante la gravidanza e visse consumando i pochi risparmi tratti dal commercio carnale, perchè l'amante, accortosi della gravidanza, si squagliò. Né ha mai saputo dove sia andato. Partorì, a mò di bestie, sui primi del corrente anno.

Allevò la creatura con il proprio latte. Poi, contagiata come era di sifilide, fu ricoverata di autorità all'Ospedale Duca degli Abruzzi. Quivi il bambino fu curato artificialmente, e lei curata. Vi rimase per circa due mesi. Il dieci aprile ne fu dimessa con il figlioletto e con l'obbligo di riposo sessuale per cinque giorni. Ritornata al tukul, completamente sprovvista di tutto, persino del letto ch'era di una sua compagna di mestiere, come i Carabinieri accertarono, senza un soldo, senza un aiuto, senza un parente, senza una conoscente, senza una goccia di latte per nutrire la sua creatura, presa dalla disperazione, con una striscia di tessuto la strozzò e andò a deporla in un cespuglio lungo il torrente Canabá nei pressi del ponte sulla strada per Dessiè. Ritornò in casa senza che nessuno se ne fosse accorto. Dei ragazzi girellando in quei pressi videro il cadaverino e lo palesarono a certa Gurarsi, la quale ne riferì al Dagna, che a sua volta ne

fece denuncia ai Carabinieri. Fu facile a questi identificare l'autrice del delitto. Rintracciata la Mammitiè e condotta in caserma, dapprima disse che il bambino le era morto improvvisamente tra le braccia: ma alla contestazione che era stato strangolato, con la stessa striscia di tessuto trovatagli al collo, confessò in pieno. Dinanzi a questa Corte ha narrato la sua disgraziata vita con quella remissività e rassegnazione che è dell'indigeno pezzente. Non una bugia, non una alterazione dei fatti. Anzi fu eccitata a dire le sue dolorose vicende, chè ella ne avrebbe fatto a meno. « Chi avrebbe provveduto al suo sostentamento? Doveva farlo patire inutilmente? So che ho commesso un grave delitto: ma questo doveva essere il mio destino ». Sono codeste le frasi con cui, ripetuta in poche parole la confessione del delitto, ha raccomandato la propria sorte.

C) La pena da irrogarsi sarebbe irremissibilmente, secondo gli artt. 575 e 577, n. 1 Cod. Pen., l'ergastolo. Il richiamo della difesa di ufficio all'art. 89 non ha base. La disperazione data dalla miseria, pur combinata con la sifilide, nel soggetto in esame non ha, in senso patologico alterato lo stato di mente sino al punto di scemare la capacità di intendere e di volere. Se miseria e sifilide influissero sull'organismo fisico e psichico di queste popolazioni così come si pretende, in una buona metà la imputabilità sarebbe o assente o ridotta. Per la larga diffusione, per il naturale adattamento attraverso generazioni, per le generali deficienti condizioni di vita, per il congenito abbandono al destino, per la conseguente impossibilità di aspirazione al meglio, i due mali endemici, non intaccano, tranne rarissime eccezioni, la psiche. Fra le eccezioni non è certo la Mammitiè. Se costei, non ostante facesse la prostituta, fu dimessa dall'ospedale con soli cinque giorni di riposo sessuale, è uopo ritenere che il contagio leutico fosse lieve e già guarito.

La versione scagionatrice di ogni responsabilità data inizialmente alla polizia, la pietosa se pur vera giustificazione dell'omicidio tosto ammesso alla contestazione dell'irrefragabile accertamento, le risposte e il comportamento in udienza, la coscienza di avere commesso un grave misfatto rivelano raziocinio, coerenza, orientamento, memoria, senso morale adeguati, s'intende alla sua condizione. Onde escluso il vizio di mente anche parziale, poiché nella legge penale italiana la disperazione determinata dalla miseria più nera non è contemplata per sé stessa, come una circostanza attenuante comune o particolare, la pena dovrebbe essere l'ergastolo.

Gastigo, codesto, sproporzionato al soggetto e alle circostanze nelle quali e per le quali agì. Ognuno lo sente.

Detta l'art. 91 dell'Ordinamento Giudiziario che nei reati commessi da suditi, si deve tener conto per quanto possibile, delle consuetudini e delle tradizioni locali, non che delle circostanze che, secondo le medesime, sono considerate attenuanti e discriminanti. Applicazione codesta nel campo penale, del concetto comune e normativo del graduale adattamento, nel contatto fra civiltà di differente grado delle leggi che si sovrappongono. Concetto che è ribadito negli artt. 31, 50 della legge organica 1° giugno 1936, n. 1019.

Quali dunque le consuetudini e le tradizioni da tenersi presenti al fine di valutare la responsabilità e di punire con equa misura?

Bisogna seguirne la evoluzione per trarne la regola razionalmente umana. Si cambia per luoghi e per tempi. Si va dalla impunità alla legge del taglione. La impunità è una diretta conseguenza del principio privatistico dominante in tema di delitti, basato sulla vendetta e sul componimento. Il figlio di ignoto manca di legale titolare del diritto alla vendetta se è ucciso dalla madre. Unica

titolare è costei, ma in lei si confondono le qualità di offensore e di offeso. Onde procurati aborti e infanticidi, in consimili condizioni, restano impuniti, come finivano, per lo stesso motivo, per andare esenti da pena le uccisioni nell'interno della famiglia fra i più stretti parenti.

Non che infanticidi, procurati aborti, omicidi, nell'ambito della famiglia fossero considerati fatti leciti. Tutt'altro: moralmente, la pubblica coscienza li riprova, li stigmatizza, li giudica, specie l'uccisione di un'innocente creatura nata da cristiana, abbominevoli. Restano legalmente impuniti, per difetto, potrebbe dirsi, di condizione di procedibilità.

A questo deplorabile stato di cose si è cominciato ad ovviare nei centri più importanti nominando un fittizio titolare del diritto di vendetta. Scoperto il delitto, investitane l'autorità, questa per procedere, sceglieva di solito fra gli usceri o le guardie un « *quidam* » qualsiasi che veniva investito del diritto di reclamo.

Una specie di curatore speciale a sensi dell'art. 121 del nostro codice, del morto, però. Con questo ripiego, creando un avversario, era messa in moto la azione penale, la quale, accertato nella sua materialità il fatto, sboccava normalmente nella pena di morte, da eseguirsi così come il delitto era stato eseguito. Perché né al soggetto, né alle cause che avevano addotto all'azione criminosa, né alle circostanze onde era stata perpetrata si attendeva: ma solo al fatto nella sua fisica estrinsecazione.

Questo indirizzo, che durò fin sotto il rigido impero di Menelik, andò modificandosi sotto l'impero di Ailé Selassìè. Si cominciò a considerare la persona del reo, i motivi a delinquere, le contingenze tutte della impresa delittuosa, ed era riservata al Negus, alla cui competenza andavano tutti i processi che importavano la pena capitale, di perdonare o commutarla in pena minore.

Si arriva così al codice penale dell'8 masharam 1923 (18 settembre 1930) pubblicato ai primi del 1932, che rappresenta indubbiamente, pur nelle sue insufficienze e sovrabbondanze e improprietà tecniche, un grande progresso rispetto alle barbarie punitive del Fetha Nagast, delle costumanze e delle tradizioni.

Nella prefazione, disseminati nei suoi 22 articoli, sono enunciati i principi, in contrapposto a quel che prima era, della responsabilità basata sulla imputabilità e sulla gradazione della medesima. Testuale è la frase dell'art. 16: « bisogna giudicare secondo la intelligenza e non secondo la colpa commessa ». Al l'art. 4, sotto il titolo, « Delle pene », è fissato che « il giudice, dopo avere determinato l'entità del delitto, potrà attenuare la pena ». I capitoli relativi alle « Norme sull'attuazione delle pene » e alle « Cause attenuanti delle pene », contengono tutta una casistica che va « da colui che è istruito e fa del male sapendolo » « all'uomo debole, oblioso, in buona fede », « all'ignorante, al contadino che abita lungi dai centri, al povero, allo straniero che non conosce la legge del luogo », « alla donna che non sa né diritto né legge del luogo », « a chi ha intelligenza diminuita o difettosa », « a colui che ha un buon temperamento e buoni precedenti », « al pentito », « a chi spontaneamente si costituisce ».

L'omicidio volontario è senz'altro punito con la pena capitale. Però all'art. 406 è previsto che: « se si accerta, dopo l'esame, che l'omicidio non è tale che meriti una condanna a morte, l'omicida deve essere punito di reclusione e deve pagare il prezzo del sangue ». E all'art. 413: « Colui che uccide con intenzione di uccidere sarà condannato a morte o, dopo esame e studio delle circostanze del delitto, potrà essere condannato alla reclusione a vita, o da dieci a venti anni ».

Naturalmente non è contemplata alcuna aggravante per vincolo di parentela o di affinità. Se la pena normale per l'omicidio è la morte, più in là non si va.

Orbene cotesto insieme di disposizioni sta a rappresentare la evoluzione della pubblica coscienza in tema di repressione e di punizione, e riflette altresì la trasformazione della consuetudine e della tradizione, uso *exigente et humanis necessitatibus*, almeno nei centri principali e meno retrogradi.

E, se così è, va tratta da cotesto insieme di norme la ragione giuridica, normale, sociale di mitigazione del gastigo alla Mammitiè. Mitigazione reclamata, oltre che dalle particolari condizioni di miseria, di desolazione, di abbandono in cui si è trovata, dalla stessa concezione della vita che gli indigeni, specie di basso ceto, hanno. Le guerre secolari, le sanguinose ed incessanti lotte fra tribù e tribù, fra gruppo e gruppo, le razzie continue, l'ostinato brigantaggio, la vendetta di sangue elevata a diritto e a dovere, le frequenti epidemie, la schiavitù, la stessa contrattazione di cui l'essere umano può essere oggetto, tipica quella in certe forme di matrimonio, hanno ridotto la concezione della vita a un fatto del tutto precario, assente ogni valore economico, morale, sociale e talora anche affettivo.

Ecco perchè la pena dell'ergastolo che ben merita la mamma italiana che sopprime la propria innocente creatura, e che mai, per soccorso di privata e pubblica carità e assistenza, può trovarsi nella disgraziata situazione in cui si è trovata la Mammitiè, ecco perchè a costei è sproporzionata.

L'art. 50 capov. della menzionata legge organica consente provvidamente di infliggere ai sudditi pene inferiori al minimo previsto. La formulazione della facoltà consentita al Giudice non è troppo felice. L'ergastolo e la pena capitale non hanno nè minimo nè massimo. L'uno si espia con l'esaurirsi della vita: l'altra la tronca in un attimo. Mentre non di rado sono proprio i delitti più gravi che tali pene importano, che hanno, attuazione nella razza, nella particolare mentalità, nell'ambiente, nelle abitudini, nelle tradizioni, nella storia. Non può pensarsi, pertanto, che il legislatore sia incorso in sì grave incongruenza. Se la parola della legge è impropria, lo spirito che l'anima è ben chiaro. Adeguare la pena al fatto e al soggetto. Sarebbe assurdo che tale adeguamento si fosse voluto soltanto per i fatti e per le pene minori. Del resto questa Corte ha già avuto occasione di interpretare, in correlazione all'art. 53 della stessa legge, tal norma escludendo in più giudicati la irrogazione della multa, congiuntamente comminata alla reclusione, in confronto di rei prototipi della più assoluta indigenza. A quale utile fine sociale o erariale applicare pene pecuniarie a chi non ha e non avrà mai che un corpo depauperato dalla fame e dal male, ricoperto da stracci graveolenti?

Per le suesposte considerazioni stima la Corte giusto e proporzionato al misfatto infliggere alla Mammitiè anni dieci di reclusione, corrispondenti al minimo cui il codice abissino consentiva di scendere in omicidio.

Devesi eliminare la libertà vigilata, che in società ancora disorganizzata e in soggetti instabili è incomprendibile e inattuabile. Le nostre leggi vanno osservate in quanto è consentito dalle consuetudini locali (citato art. 53).

P.Q.M., ecc. ecc. ... omissis ...

SUCCESSIONE DELLO STATO ITALIANO IN ETIOPIA - REATO COMMESSO PRIMA DELLA OCCUPAZIONE ITALIANA - COMPETENZA DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA ITALIANA - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE PENALE ITALIANA (Sentenza 15 marzo 1937; Pres. ed. Est.: Buongiorno; Imp. Broussalian Nirhan).

Ai fini della perseguibilità e punibilità dei reati commessi in Etiopia prima della occupazione, non sono applicabili le norme del Codice Penale relative ai reati commessi all'Estero.

Si applicano invece i principi che regolano il rapporto di successione da Stato a Stato, pei quali lo Stato successore, quando non se ne interica o limiti il diritto, deve esercitare, nel territorio annesso, assorbito o comunque passato sotto la sovranità la giurisdizione penale, anche rispetto ai reati commessi anteriormente al passaggio della sovranità.

Conseguentemente, fatta eccezione per quelli compresi nella Circolare del Governo Generale dell'A.O.I. del 9 luglio 1936, per i reati, cioè in cui sia intervenuto accordo con la composizione, seconeo costume, tra gli autori di essi e le parti lese, tutti gli altri reati commessi in Etiopia anteriormente alla occupazione devono perseguirsi e punirsi dalle autorità giudiziarie italiane, competenti a norma dei vigenti ordinamenti giudiziari.

... omissis ...

Ritenuto, in fatto, che con esposto pervenuto al Procuratore del Re il 9 novembre 1936, il dott. Ambert Koren sporgeva querela per appropriazione indebita contro il farmacista Broussalian Nirhan, denunciando che costui si era ripetutamente rifiutato di restituirgli i mobili, che gli aveva lasciato a titolo di deposito nel settembre 1935, quando esso Ambert, che fu sospettato di intelligenza con Governo italiano, fu espulso da Addis Abeba dal Governo Etiopico. Aggiungeva che la restituzione di detti mobili l'aveva domandata qualche mese dopo la sua espulsione per mezzo del suo amico e connazionale Apet Gourlanian ed anche di altre persone; ma a tutti il Broussalian aveva risposto che non solo non avrebbe restituito i mobili ma che avrebbe fatto arrestare chiunque avesse insistito nella restituzione.

Il Procuratore del Re ritenne però che l'azione penale non potesse essere iniziata per un triplice motivo: 1) perchè essendo stato il reato commesso quando l'Etiopia non era stata ancora occupata ed annessa all'Italia, l'autorità giudiziaria italiana non poteva perseguirlo per carenza di giurisdizione; 2) perchè, anche a volerlo considerare come andava considerato, reato commesso all'Estero, per la sua perseguibilità sarebbe stato necessario il concorso delle condizioni stabilite negli artt. 9 e 10 Codice Penale, e tali condizioni mancavano; 3) infine perchè, trattandosi in ogni caso di reato perseguibile a querela di parte, questa avrebbe dovuto essere presentata entro tre mesi dalla commissione del reato stesso, o quanto meno entro i tre mesi dall'entrata in vigore nell'Africa Orientale Italiana dei Codici vigenti nel Regno, ed era stata invece presentata parecchi mesi dopo tale termine. E presentò pertanto richiesta di non doversi procedere contro il Broussalian al Presidente del Tribunale, a norma e per effetto degli artt. 31 capov. C.P.P. e 120 dell'Ordinamento Giudiziario Eritreo.

Atteso, in diritto, che la richiesta del P.M. debba accogliersi, sì, ma non per le prime due ragioni su cui egli principalmente la basa. E cominciando dalla seconda si osserva che la questione se lo Stato Italiano abbia o meno il diritto-dovere di perseguire e punire i reati commessi in Etiopia prima che, a seguito della leggendaria occupazione compiutane, ne decretasse l'annessione, in niun caso può essere risolta e decisa, come ha fatto il P.M., con le norme relative ai reati commessi all'estero, contenute negli artt. 7, 8, 9, 10 del C.P.

Mediante tali norme, infatti, lo Stato ha inteso e voluto assicurare a determinati interessi politici ed economici di eccezionale e delicata importanza una difesa assoluta, che non potrebbe ottenere e non otterrebbe se non assoggettando alla sua legge punitiva, anche chi, cittadino e straniero, a siffatti interessi attendesse all'estero, oppure ha inteso e voluto assicurare il rispetto e l'osservanza dei più rilevanti suoi canoni etici, penalmente sanzionati, anche da parte di chi, violatili altrove, si portasse nel suo territorio per cercarvi rifugio ed asilo o per qualsiasi altro motivo. Del tutto speciale è quindi la ragione della repressione dei fatti criminosi commessi all'estero, che sono contemplati nei citati articoli: e se anche essa varia a seconda dei beni e degli interessi che si sono voluti tutelare, e da questa sua varietà e diversità deriva una diversa disciplina dei fatti medesimi, nel senso che per alcuni (quelli previsti negli art. 7 e 8) l'applicazione della nostra legge non è subordinata a condizioni di sorta, mentre lo è per gli altri previsti nei successivi articoli 9 e 10, è sempre necessario, perché detta speciale ragione possa ricorrere e sussistere, e ne costituisce anzi il necessario presupposto, che il territorio, nel quale sono commessi i reati assoggettabili alla nostra legge, sia estero non solo nel momento della loro perpetrazione, ma anche quando la pretesa punitiva si attua.

Ciò risulta ancor più chiaro se si tien presente che le disposizioni degli articoli in esame rappresentano e sono una deroga, una eccezione al principio della territorialità della legge penale, che il legislatore ha accolto come criterio fondamentale della repressione: perché dallo stesso fatto di essere dette disposizioni di carattere eccezionale e derogativo a tale principio, deriva che esse non possono applicarsi nel caso in cui il luogo del commesso reato cessi, prima che questo venga perseguito e giudicato, di essere estero e passi sotto la sovranità del nostro Stato. In questo caso, infatti, lo Stato si trova di fronte ad un reato che è stato commesso nel territorio soggetto alla sua sovranità. La questione quindi che nel caso medesimo si presenta, posta nei suoi veri termini, è se lo Stato, che in forza della sovranità che vi esercita, ha il potere di assoggettare alla sua legge e alla giurisdizione dei suoi Tribunali i reati commessi nel territorio annesso o comunque divenuto suo, possa trovare un ostacolo all'esercizio di tale potestà nel fatto che il reato è stato commesso anteriormente all'annessione. La questione, come scorgersi di leggeri, è tutt'affatto diversa dall'altra se il nostro Stato abbia, ed entro quali limiti e a quali condizioni, la potestà di punire, indipendentemente e in concorso anche della eguale potestà che possa esercitare lo Stato estero, fatti criminosi avvenuti oltre i confini del proprio territorio, che è la questione propostasi e risolta dal legislatore cogli esaminati articoli. Ora se così è, riesce chiaro che non è colle norme che regolano e disciplinano la punibilità del reato extraterritoriale che può decidersi la questione di che trattasi: è a ben altri principi che bisogna invece far ricorso, ed esaminandola rispetto a tali altri principii, che sono poi quelli che regolano il rapporto di successione da Stato a Stato, non la si può decidere che in senso contrario

a quello proposto dal P.M., che anche sotto questo profilo giuridico e concettuale la questione stessa ha considerato.

Si premette al riguardo, ed è d'uopo avvertire, che si farebbe opera vana se per la sua risoluzione si volesse far capo ed attingere ad una norma di diritto internazionale, perché del duplice problema, che sorge allorché uno Stato assorbe un altro o ne annette parte del territorio, il diritto internazionale si interessa soltanto di quello di puro diritto internazionale, che consiste nel decidere se lo Stato assorbente o annettente abbia o meno l'obbligo di assumere verso altri Stati tutte od alcune delle obbligazioni contratte dallo Stato assorbito o annesso. Dell'altro problema, entro cui può e deve inquadrarsi la questione in esame, e che consiste nel decidere se lo Stato successore sia tenuto a rispettare l'ordinamento giuridico preesistente nel territorio assorbito o annesso, con tutti i diritti subbiettivi sorti in base allo stesso periodo anteriore all'assorbimento o alla annessione, il diritto internazionale ordinariamente non si occupa; e non potrebbe d'altronde occuparsi perché si attiene al diritto pubblico dello Stato successore, che in siffatta materia, la quale è manifestazione ed emanazione del suo assoluto potere sovrano, non tollera e non potrebbe subire ingerenze di sorta da parte della comunità internazionale. Ma se manca una norma di diritto internazionale, sia pure consuetudinaria, soccorrono e valgono i principi generali, in forza dei quali se può e deve riconoscersi allo Stato successore piena libertà di agire rispetto all'ordinamento giuridico preesistente nel senso che la potestà di mantenerlo, modificarlo ed abrogarlo, perché come in ogni altra parte del suo territorio così nel nuovo la sua sovranità è piena ed assoluta, e non può perciò essere vulnerata e negata in quelli che sono i suoi attributi essenziali, non può d'altro canto negarsi che se della libertà e potestà di modificarlo e abrogarlo non si avvale, l'ordinamento giuridico anteriore sopravvive e va rispettato. E ciò non solo perché così il problema è visto e viene risolto dagli autori di diritto internazionale, la cui decisione si presenta ed è tanto più giusta ed esatta, in quanto è comune sia a coloro che sostengono esservi un vero e proprio rapporto di successione fra lo Stato annettente e quello annesso e sia coloro — e sono la maggioranza — che escludono esservi tale rapporto, ma anche più di tutto perché alla conclusione del rispetto dell'ordinamento giuridico preesistente da parte dello Stato successore che non lo modifichi o l'abroghi, non si può non pervenire quando si consideri che per effetto dell'annessione e dell'assorbimento, quale che ne sia la causa, cessa di esistere e sparisce lo Stato assorbito od annesso come entità giuridica, ma non cessano di esistere né spariscono gli elementi che lo componevano, precipui la popolazione e il territorio; i quali, se pur vengono acquistati e passano ipso jure nello Stato successore, vi passano non come materia amorfa e inerte, sibbene con tutto il complesso di rapporti e di diritti, che intorno ad essi e per essi si era formato. Se tanto si considera, si può discutere se lo Stato successore possa annullare, distruggere quel complesso di rapporti e di diritti — e si è detto che nella sua assoluta potestà di imperio lo può, e si aggiunge che lo deve e lo fa quando sia contrario e non rispondente ai principi informatori del suo ordinamento giuridico — ma nessuna discussione è possibile sul punto che, se non lo annulla e non lo modifica, quel complesso di rapporti e di diritti debba permanere e continuare a svolgersi, e debba trovare tutela e protezione nel nuovo Stato. Diversamente decidendo si verrebbe a creare il caos, ove pur regnava, quale che fosse, un ordine, e si verrebbe a negare quella che è la funzione etico-politico-sociale dello Stato, che è appunto quella di creare e mantenere l'ordine giuridico dei consociati, e farlo dai medesimi osservare e

rispettare. Né è a dire, come sostiene il P.M., che nei rapporti di diritto penale, che sono rapporti di diritto pubblico, possa e debba valere il principio che essi si estinguono senz'altro con lo Stato, perché, se è vero che, per dirla con lo stesso P.M., «l'esercizio del magistero penale ha per presupposto la sovranità di cui è precipua espressione», è vero anche che il presupposto della sovranità non viene meno quando il magistero penale viene esercitato dallo Stato successore. Verrebbe meno qualora l'esercizio di detto magistero potesse concepirsi e fosse la espressione di una determinata particolare sovranità, e precisamente di quella dello Stato imperante nel momento in cui viene commesso il reato. Gli è però che esso è invece l'espressione della sovranità in genere: e poiché questa non ammette e non ha soluzione di continuità, neppure nel caso in cui uno Stato cessi di esistere e sparisca come quello etiopico, per *debellatio*, perché alla sovranità del primo si sostituisce e subentra automaticamente quella del secondo, così ne consegue che lo Stato successore, sostituendosi e subentrando nella sovranità di quello scomparso, si sostituisce e subentra altresì in tutti i relativi diritti e potestà attribuiti, e ne consegue ancora che nell'esercizio di tali diritti, potestà ed attributi non possa e non debba trovare altri limiti all'infuori di quelli che egli stesso crede di imporsi, o che derivano dal suo diverso ordinamento giuridico. E un limite meno che mai potrebbe poi trovarlo nell'esercizio della giurisdizione penale per i reati commessi nel territorio passato sotto la sua sovranità prima che tale passaggio avvenisse; perché il cambiamento di sovranità non fa perdere al reato il carattere di fatto antisociale, contrario e perturbatore delle condizioni fondamentali della convivenza, che lo Stato ha sempre il diritto — dovere — di assicurare e fare rispettare, e permanendo quindi gli effetti del reato e la ragione della repressione non potrebbe interdarsi e negarsi allo Stato successore di ripristinare e ristabilire, sul territorio divenuto suo, le dette condizioni di convivenza, senza disconoscere la pienezza della sua sovranità, e mutilarla e privarla di uno dei suoi attributi essenziali.

Non dubbio pertanto che in base ed in applicazione degli esposti principi, lo Stato Italiano debba, se non se ne è interdetto o limitato il diritto, esercitare la giurisdizione penale in Etiopia anche rispetto ai reati commessi prima della occupazione.

Unica è quindi l'indagine che resta a fare e consiste nel vedere se esistono disposizioni proibitive o limitative di tale diritto. E procedendo a siffatta indagine, con speciale riguardo al caso in esame, non la si può non risolvere che negativamente: perché sarà che con una prima Circolare il Governo Generale dell'A.O.I., vietò di occuparsi dei fatti anteriori alla nostra occupazione previsti da ordinamenti giudiziari estesi o applicabili nel territorio dell'Impero, ma con la successiva Circolare telegrafica n. 557 del 9 luglio 1936, che diramò alle varie autorità dell'Impero, così chiari il detto divieto: «Avvertisi che esso divieto ha valore politico e non giudiziario. Non trattasi cioè di negare azione giudiziaria per reati commessi anteriormente alla nostra occupazione, bensì favorire a mezzo autorità politiche composizioni e pacificazione, secondo le consuetudini, specialmente per questioni di sangue fra singoli e collettività, che se lasciate insolute sono cause di nuova manifestazione delittuosa. Ciò stante naturale presupposto per improcedibilità detti reati è avvenuto accordo con composizione secondo costume, tra le parti lese e autori reati stessi. Nessun provvedimento formale da parte Governi deve essere preso al riguardo. Saranno sufficienti bandi e provvedimenti emanati da singole autorità politiche per proprio territorio. Precisasi infine che tutela giudiziaria deve essere piena e completa per cittadini e sudditi

comunque protetti da cessato regime capitolare: autori reati contro loro commessi devono essere perseguiti e giudicati da autorità giudiziarie competenti».

Come vedesi, al diritto di perseguire e punire i reati commessi anteriormente alla occupazione, diritto che non poteva in maniera più chiara ed esplicita affermare, la trascritta circolare un solo limite pone ed è l'avvenuto accordo con la composizione, secondo costume, tra le parti lese e gli autori del reato. Ma tale limite, che trova la sua spiegazione e giustificazione in una ragione di alta e saggia politica, non potrebbe esservi e non vi è nella specie, perché trattasi di reato commesso da e in danno di persone eccettuate dal divieto dall'ultima parte di detta circolare, e se anche un accordo quindi fra loro vi fosse stato, lo che è da escludersi, esso potrebbe equivalere a remissione tacita della querela ed estinguere così il reato, che è perseguibile a querela di parte e non già renderlo improcedibile per divieto contenuto nella circolare stessa.

Certo che per la perseguibilità in concreto dei reati deve concorrere la condizione stabilita dell'art. 2 del Codice Penale, e cioè che il fatto costituisce reato tanto per la legge del tempo in cui fu commesso, quanto per la legge del tempo in cui viene giudicato, ma, essendo l'appropriazione indebita prevista come reato pur nella legge abissina, anche siffatta condizione ricorre nella specie; nella quale perciò la ragione dell'improcedibilità non può essere che quella dedotta per ultima dal P.M., e che è la sola veramente fondata. Fosse o non fosse, infatti per la legge abissina l'appropriazione indebita un reato perseguibile a querela della persona offesa, e fosse o non per la stessa legge l'esercizio del diritto di querela sottoposto a un termine perentorio, è innegabile che per la nostra legge, la quale è quella che per il disposto del precitato art. 2 del C.P., dovrebbe applicarsi, essendo più favorevole al reo, il delitto in esame è perseguibile a querela di parte e il diritto di querela non può essere più esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.

E poiché risulta dagli atti e dallo stesso esposto di querela che il Broussalian si sarebbe appropriato dei mobili, e la notizia della appropriazione in suo danno commessa l'Ambert l'avrebbe avuta prima ancora che l'Etiopia venisse occupata dall'Italia, così non vi è chi non veda come il secondo, col presentare la relativa istanza il 9 novembre 1936, abbia esercitato il diritto di querela dopo essere decorso un termine che anche a computare dal 1° giugno 1936 dalla entrata cioè in vigore nell'A.O.I. dei Codici del Regno, sarebbe sempre di gran lunga maggiore dei tre mesi stabiliti dalla legge a pena di decadenza, e come quindi la azione penale non possa essere iniziata.

P.Q.M., ecc. ... omissis ...

II

CODICI - ESTENSIONE ALL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA - APPLICABILITÀ - LIMITI - COMPRAVENDITA DI IMMOBILE - PROVE PER TESTI - AMMISSIBILITÀ (Sentenza 2 agosto 1937; Pres. Mancinelli; Est. Buongiorno: Avedis c. Aristodimos).

I codici e le altre disposizioni, estesi con l'art. 53 della legge organica per l'A.O.I. devono osservarsi per quanto è consentito dalle condizioni locali. E poiché queste non consentono, in Addis Abeba, l'applicazione della norma che ritiene l'atto scritto «*solemnitatis causa*» per il trasferimento della pro-

prietà immobiliare, ben può ammettersi la prova per testi del contratto acquisto di un terreno durante il dominio negussita.

... omissis ...

Con atto del 15 aprile u.s., ripetuto il 1° successivo mese di maggio, Avedis Terzian assumeva che alla morte del padre avvenuta nel 1915, succedette in tutto il patrimonio di costui, che morì ad intestato e di cui era l'unico erede, e fra l'altro in un predio urbano, posto in questa città nel quartiere Arada, e confinante, ad est con beni di Chevont Bagdassarian Mandiros Aznavirian, a nord con beni della Uotzerò Atkekese, ad ovest con beni dell'ex Negus Hailè Selassìè, e a sud con strada pubblica; predio che con il restante asse ereditario mobiliare ed immobiliare fu preso in amministrazione del Governo Abissino, ai fini di tutelare gli interessi di esso Avedis Terzian, che in quell'epoca era minore e trovavasi a Costantinopoli in un Istituto di educazione.

Assumeva, inoltre, che quando compiuti gli studi, ritornò definitivamente in Etiopia nel 1923 trovò che la metà del suindicato predio era stato occupato, nelle more della successione, da Aristodimos Coumarinos il quale si rifiutò di rilasciarlo, asserendo di avere preso quella porzione di immobile in locazione dalla Municipalità di allora.

Assumeva infine che, a seguito di ciò, protestò che egli, come già aveva in precedenza fatto il Console Turco presso l'ex Negus, ma costui, pur avendogli dato l'assicurazione che il suo governo si era immesso nel possesso dei beni ereditari per tutelare gli interessi di esso Terzian e promessogli in conseguenza che gli sarebbe stato restituito tutto, non mantenne la sua promessa per la parte dell'immobile occupato dal Coumarianos, forse perchè il di costui figlio aveva avuto per madrina l'ex Imperatrice Memen.

E pertanto coi medesimi atti conveniva il ripetuto Coumarianos dinanzi questo Tribunale per sentire, con sentenza provvisoriamente eseguibile e rifuisione delle spese di lite, dichiarare il suddescritto immobile di unica ed esclusiva ed assoluta proprietà di esso Terzian, e per sentirsi in conseguenza condannare all'immediato rilascio della parte dell'immobile stesso arbitrariamente ed indebitamente occupato da esso convenuto. Non essendo costui comparso né a seguito della prima né a seguito della seconda citazione, in sua contumacia la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni innanzi trascritte dal procuratore dell'attore.

Diritto

Deve innanzi tutto e per ogni effetto di legge dichiararsi la contumacia del convenuto, che non è comparso di persona né ha costituito procuratore, sebbene legalmente e tempestivamente citato, come risulta dai relativi due suindicati atti, che gli sono stati notificati l'uno in persona della moglie e l'altro in persona del suo servo.

Premesso ciò, il Collegio che, avendo l'attore chiesto di provare per mezzo di testimoni che il padre suo acquistò nel 1900 il terreno su cui poi edificò e costruì l'immobile del quale esso attore oggi rivendica la parte, che, secondo il suo assunto, sarebbe indebitamente detenuta dal convenuto, e di provare altresì collo stesso mezzo tutti gli altri estremi della domanda, deve tale prova ammettere, perchè così come è stata proposta, è pertinente e influente alla decisione della lite, e perchè non trova ostacolo nella legge.

Né varrebbe in contrario obiettare che l'art. 1314 del nostro Cod. Civ. prescrive dovere, a pena di nullità, farsi per atto pubblico e per scrittura privata, fra l'altro le convenzioni che trasferiscono proprietà di immobile, e che essendo il nostro Codice Civile, come tutti gli altri codici vigenti nel Regno, stato esteso di diritto all'A.O.I. la disposizione del precitato articolo renderebbe inammissibile la proposta prova, che ha per oggetto appunto il trasferimento, per acquisto, di un immobile; perchè se l'obbiezione si facesse, si supererebbe agevolmente col rilevare che i codici e le altre disposizioni estese con l'art. 53 della legge organica si debbono osservare per quanto è consentito dalle condizioni locali; e le condizioni locali non consentono l'applicazione della norma che ritiene l'atto scritto *solemnitatis causa* per il trasferimento della proprietà immobiliare.

Come presso tutti i popoli a civiltà arretrata, infatti, così in Abissinia la scrittura era pressochè sconosciuta, e tutte le contrattazioni erano verbali, e si stipulavano alla presenza di testimoni, il cui numero variava a seconda della importanza dell'atto. Anzi nelle contrattazioni più importanti quali erano quelle che avevano per oggetto l'acquisto di immobili, si facevano assistere anche dei ragazzi, acciocché vi potessero essere sempre, e fino a che non fosse decorso il tempo necessario per la prescrizione, dei testimoni per deporre e confermare lo avvenuto acquisto. Vero è che negli ultimi anni della dominazione negussita si era istituito e funzionava, specie per le proprietà urbane, un regolare ufficio del catasto, e che le variazioni relative ai trapassi di proprietà non si eseguivano se non in base ad atti ricevuti da pubblici ufficiali; ma a parte che ben poche proprietà furono iscritte nei libri censuari, e a parte che da ciò non si potrebbe mai dedurre l'obbligo dell'atto scritto per la esistenza della convenzione avente per oggetto trasferimento di proprietà immobiliare, è certo che il trasferimento dedotto a prova sarebbe avvenuto nel 1900, quando cioè tale obbligo non poteva assolutamente sussistere e non sussisteva.

Che all'esito pertanto dell'ammessa prova va riservato ogni altro provvedimento in merito e sulle spese.

E poichè per le norme che regolano il procedimento davanti i Pretori del Regno, che è il procedimento da osservarsi, per gli ordinamenti giudiziari in vigore, anche nei giudizi davanti al Tribunale, le sentenze che dispongono come la presente, mezzi istruttori sono provvisoriamente esecutorie di diritto; ed è in sentenza altresì che va fissato il giorno per il loro espletamento.

Per questi motivi, ecc. ... omissis ...

III

COMPETENZA IN MATERIA CIVILE - CONTROVERSIE FRA MUSULMANI - COMPETENZA DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA VOLONTARIAMENTE ADITA - FATTISPECIE (Sentenza 7 agosto 1937; Pres. Mancinelli; Est. Buongiorno; Mohamed Ibrahim c. Chech Farid Bodi).

Per l'art. 33 della legge organica dell'A.O.I., i sudditi coloniali hanno facoltà di adire, eccetto che per le questioni riguardanti il loro stato personale e familiare, le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani, invece di quelle particolari per essi vigenti, ed in mancanza di eccezione pregiudiziale del convenuto deve considerarsi accettata la menzionata deroga di competenza.

Può essere pertanto soggetta alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria l'opposizione a licenza per finita locazione proposta da un commerciante musulmano nei confronti di altro suo correligionario.

... omissis ...

Che l'eccezione di incompetenza del magistrato ordinario a conoscere della presente causa non ha fondamento deve essere respinta.

Giustamente, infatti, considerò il Pretore che per l'art. 33 della legge organica dell'Impero, approvato col R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, i sudditi coloniali hanno facoltà di adire, eccetto che per le questioni riguardanti il loro stato personale e familiare, le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani, invece di quelle particolari per esse vigenti; e che ciò avendo fatto la parte istante nel primo giudizio senza che il convenuto vi si opponesse pregiudizialmente (la prima eccezione sollevata fu infatti quella di incompetenza per materia) dovesse considerarsi tacitamente accettata la deroga di competenza come sopra ammessa dalla legge. Ma non per tale solo motivo doveva ritenersi legittimamente adita l'autorità giudiziaria ordinaria anzichè quella amministrativa; ma anche perchè versavasi nella specie in uno dei casi contemplati nell'art. 9 dell'Ordinamento Giudiziario Eritreo approvato con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1649, qui in vigore giusta il disposto dell'art. 63 della sopraddetta legge organica dell'A.O.I.; nella ipotesi cioè di controversie di commercio, essendo una almeno delle parti da reputarsi commerciante per il fatto incontrovertito che la locazione fra esse conclusa concerneva una bottega (lett. b del citato art. 3). Tali controversie, come si esprime il primo comma dell'articolo, sono di competenza delle autorità giudiziarie per i cittadini italiani. Né contro tale limpida situazione varrebbe opporre il contenuto dell'art. 42 dello Stesso Ordinamento per l'antinomia che sembra esistere fra le due disposizioni.

L'antinomia infatti è soltanto apparente e dipende dalla soverchia genericità del detto articolo 42 che non distinguendo fra le varie specie di controversie, può dare prima facie la sensazione che tutte indistintamente quelle agitate fra sudditi coloniali ed assimilati di religione musulmana siano sottratte alla competenza dell'autorità giudiziaria per i cittadini italiani e spettino esclusivamente a quella del Qadi. Basta por mente invece al testo dei due articoli per scorgere come nell'art. 3 lett. b) siano contemplate tutte indistintamente « le controversie fra sudditi coloniali e assimilati in materia di commercio, quando attore o convenuto siano da reputarsi commercianti in base alle norme vigenti in Colonia » e senza cioè alcun riguardo alla loro religione; mentre nell'art. 42 si ha riguardo alle controversie in genere, sia civili che commerciali, tra sudditi coloniali e assimilati di religione musulmana, ma non da reputarsi commercianti vero e propri secondo le leggi vigenti in Colonia, per essere come tali riconosciuti e iscritti nei relativi albi. In altri termini, l'art. 42 non contraddice affatto all'art. 3 lett. b), ma anzi lo presuppone e lo completa mandando alla competenza dell'autorità amministrativa dei musulmani sudditi coloniali quelle controversie sole che pure essendo obiettivamente commerciali, non sono tali anche per la qualità dei litiganti.

E che tale realmente sia la interpretazione da dare alle due disposizioni in parola è dimostrato dai precedenti storici e dal presupposto logico onde ebbe a derivare quella dettata dall'art. 3 lett. b) dell'Ordinamento Giudiziario Eritreo. Giova accennare brevemente agli uni e all'altro.



14. Ascari della Polizia dell'A.I.

In tutti gli Ordinamenti Giudiziari che precedettero quello approvato col R.D. 7 febbraio 1926, n. 342, nessuna distinzione venne mai praticata in ordine alle controversie fra sudditi coloniali; in quello poi del 2 luglio 1908, n. 325, andando a ritroso del processo evolutivo che fino allora si era compiuto sottoponendo ogni giorno di più le popolazioni indigene ai nostri istituti, fu introdotta la caratteristica essenziale di sottrarre addirittura ai magistrati ordinari l'amministrazione della giustizia nei riguardi degli indigeni. E si giunse, come si è detto, con tale criterio fino all'ordinamento del 1926, nel quale comparve per la prima volta l'art. 73 lett. b) che eccettuava dalla competenza delle autorità politico-amministrative « le cause fra italiani e stranieri ed indigeni sudditi coloniali o assimilati quando il convenuto sia indigeno suddito coloniale o assimilato » — aventi carattere commerciale e di valore superiore alle Lit. 15.000; e l'art. 74 che ugualmente sottraeva alla cognizione dell'autorità stessa, per attribuirla all'autorità giudiziaria ordinaria « tutte le provvidenze e le speciali procedure relative alle società commerciali costituite nella forma prescritta dal codice di commercio, alle obbligazioni cambiarie, ai fallimenti di valore superiore alle Lit. 15.000 e alle espropriazioni immobiliari ».

Emerge chiaro da tali disposizioni che con un ritorno a concezioni più aderenti alla realtà e al prestigio della legge italiana, si volle distinguere fra le attività consuetudinarie dei nativi nel piccolo traffico del villaggio o del mercato, e quelle di più vasta e complessa portata esercitate da sudditi coloniali più evoluti con l'adozione, per lo più, di forme e di istituti prettamente metropolitani; quali, ad esempio, la cambiale, la tratta, le polizze, i libri di commercio e simili.

Ora l'attuale ordinamento, non che abbandonare o limitare cotesto criterio, lo ha precisato e allargato nei termini sopra più volte menzionati, distinguendo fra controversie subbiettivamente commerciali (qualità di commerciante in una delle parti) e controversie solo obbiettivamente tali. Le prime attribui alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (art. 3, lett. b), le altre conservò alla competenza del Qadi.

Considerato che pur riconoscendosi la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere genericamente della causa, ogni esame nel merito, dovevasi ritenere precluso per effetto della eccezione riconvenzionale del convenuto. Questa infatti portava il primo giudice a statuire sulla esistenza o meno di un negozio giuridico eccedente di gran lunga il limite della competenza per valore assegnatogli dalla legge (art. 100 n. 3 e 101 capov. C.P.C.; e quindi anche, se si volesse sostenere l'azzardata tesi che l'art. 12 della legge 21 agosto 1936, n. 2010 che istituisce nuovi organi giudiziari nel territorio di Addis Abeba, pur precisando i limiti della competenza del Pretore in materia civile fra le Lit. 1.000 e le Lit. 5.000 lasci sussistere le competenze speciali assegnate al Pretore dal codice di procedura e da altre leggi, come ad esempio — dalla legge 28 maggio 1936, n. 1102 e R.D. 7 agosto 1936, n. 1531 — riguardante il procedimento per convalida di sfratto, il limite relativo sarebbe egualmente sorpassato.

Ha eccepito infatti il convenuto che la locazione fu prorogata per due anni con un premio una volta tanto di Lit. 3.000 e un canone mensile di talleri 43.

Ora il canone di due anni anche al tasso del tallero di Lit. 8,50 vigente al tempo del preteso accordo per la proroga, più le Lit. 3.000, danno un importo superiore alle Lit. 10.000; vale a dire superiore sempre alla competenza speciale del Pretore.

Che ciò stante il primo Giudice doveva dichiarare la propria incompetenza a decidere per ragione di valore e non avendo egli ciò fatto deve provvedervi

il Collegio analogamente riformando la sentenza impugnata. Che le spese del duplice giudizio vanno poste a carico della parte appellata.

P.Q.M., ecc. ... omissis ...

IV

MORTE PRESUNTA - ETIOPIA - AGGRESSIONE ARMATA - FATTO DI GUERRA O DIPENDENTE DALLA GUERRA - EQUIPARAZIONE (Sentenza 29 novembre 1937; Pres. ed Est.: Mancinelli; Ardoino).

Ai fini della applicabilità dell'art. 1 n. 1 del R.D.L. 15 agosto 1919 n. 1467, l'aggressione armata compiuta da residui dell'esercito etiopico va considerata fatto di guerra o dipendente da guerra.

Può quindi dichiararsi presunta, dopo un anno, la morte di chi sia scomparso in seguito ad aggressione armata.

... omissis ...

Ritenuto che il 1° aprile 1936 un autocolonna della quale facevano parte i conducenti Terrusso Pasquale, Rossignoli Efisio e De Paoli Mario, partiva da Enda-Jesus (Macallé) diretta ad Asmara. Il 5 maggio trovandosi l'autocolonna a Dessié il Terusso fu comandato da superiori di portarsi sulla strada di Addis Abeba per prestare soccorso a chi vi si era malamente incagliato. Secondo la testimonianza dei compagni Rossignoli e De Paoli, il Terrusso dopo tre giorni sarebbe ritornato a Dessié per invocare altri aiuti essendosi impantanata anche l'autovettura da lui condotta. Non si sa con precisione che cosa sia avvenuto dopo. Il Rossignoli e il De Paoli ripresero il cammino con le rispettive macchine verso Asmara: il Terrusso probabilmente raggiunto e soccorso da una autocolonna della R. Aeronautica dovette con questa riprendere il cammino alla volta di Addis Abeba.

Fatto è però che l'autocolonna il 14 maggio successivo venne aggredita sul fiume Robi da una numerosa banda di ribelli e annientata come fu dimostrato dal rinvenimento sul luogo, dopo qualche tempo, di molti cadaveri e resti umani. Disgraziatamente fu impossibile qualsiasi identificazione e poichè del Terusso non si ebbe più, né allora né poi, alcuna notizia, e fu d'altronde escluso che fosse caduto prigioniero in mano dei ribelli, fu unanime convincimento che egli fosse rimasto vittima della suaccennata aggressione.

Ritenuto che a distanza di un anno dal triste avvenimento la madre del Terusso, Caterina Ardoino, faceva domanda al locale Governatorato per il rilascio dell'atto di presunta morte del figlio e il Governatorato la inoltrava alla R. Procura per gli adempimenti di cui all'art. 391 Cod. Civ.; che eguale istanza veniva avanzata anche dal comune di nascita;

Che il Procuratore del Re ha chiesto invece applicarsi il R.D.L. 15 agosto 1919, n. 1467.

Considerato in diritto che la richiesta del P.M. è giustificata ed accoglibile. L'art. 391 Cod. Civ. infatti non è applicabile al caso, attesa la mancanza di certezza della morte del Terusso; la quale certezza costituisce il presupposto assoluto della disposizione, che non può essere rimpiazzata da presunzioni, per quanto gravi e concordanti. Soccorre indubbiamente al caso l'art. 1 n. 1 del R.D.L.

invocato, il quale prevede la scomparsa di una persona «in seguito ad operazioni militari cui abbia partecipato in qualsiasi qualità e funzione, ovvero in seguito ad un fatto di guerra o dipendente dalla guerra cui si sia comunque trovato presente, e sia trascorso almeno un anno dalla cessazione delle ostilità anche per armistizio senza che si sia avuto notizia della sua sopravvivenza».

Tali condizioni, giusta le emergenze istruttorie, ricorrono pienamente nella fattispecie. Fatto di guerra o dipendente dalla guerra va considerato senza dubbio l'aggressione armata compiuta da residui dell'esercito etiopico o da bande di superstiti ribelli sopra nostre colonne militari o di trasporti, aventi comunque relazione con la difesa del territorio.

Ora è troppo noto che aggressioni del genere continuano ancora a distanza di oltre un anno e mezzo dalla cessazione delle ostilità tanto da costringere la autorità militare ad adottare di quando in quando misure di polizia di grande portata onde assicurare la sicurezza delle vie di comunicazione. Né v'ha contraddizione fra il riconoscere ciò e il considerare cessate le ostilità dal 5 maggio 1936 dal giorno cioè in cui con l'occupazione della capitale e con lo annientamento dell'esercito etiopico e la fuga disordinata dei suoi capi la guerra poté considerarsi vinta definitivamente.

Poiché se è vero che posteriormente a quella data si ebbero episodi di ribellione sporadica, fra cui quello disgraziatissimo nel quale quasi certamente perdetta la vita il Terusso, non meno vero che dal giorno della vittoria e della conquista definitiva ebbero inizio e proseguono senza sosta le gloriose opere di ricostruzione e di potenziamento dell'Impero che costituiscono il segno più caratteristico della pace romana.

Considerato che codesti riflessi hanno maggior valore e ricevono più equa applicazione nel caso particolare in cui la presunta scomparsa del Terusso sarebbe avvenuta proprio nei giorni che immediatamente seguirono alla definitiva sconfitta dell'esercito abissino, quando cioè le orde disordinate e affamate di fuggiaschi si aggiravano ancora nel territorio sfogando la loro bestialità su inermi popolazioni o sulle colonne che recavano gli approvvigionamenti ai nostri valorosi presidi.

Considerato che risultano osservate le formalità prescritte dalla legge e che nessuna contestazione è stata proposta da parte degli interessati.

P.Q.M., ecc. ... omissis ...

V

PECULATO - CAPOTRENO DELLA FERROVIA DIRE DAUA ADDIS ABEBA - È INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO.

FALSITÀ IN ATTI - COMMESSA DA CAPOTRENO DELLA FERROVIA DIRE DAUA ADDIS ABEBA - È FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA. (Sentenza 30 giugno 1938; Pres.: Buongiorno; Est.: Forlenza; P.M. Pace (concl. conf.); Birhanè Agib).

Il capotreno della ferrovia Dire Dawa-Addis Abeba, gestita da una compagnia franco-etiopica, è incaricato di pubblico servizio.

La falsità in bollette dal detto capotreno commessa è punibile come falsità in scrittura privata.

... omissis ...

L'8 febbraio 1938 i Carabinieri Reali della Stazione di Anasc denunciarono, in stato di arresto, l'indigeno Birhanè Agib, impiegato come capo treno presso la Compagnia ferroviaria franco-etiopica, per essersi appropriato in più volte di complessive lire 66, metà del prezzo pagato da quattro viaggiatori per il biglietto Anasc-Addis Abeba. Per procurarsi questo ingiusto profitto in danno della Amministrazione ferroviaria, il Birhanè era ricorso all'espedito di presentare all'Amministrazione alcune bollette sulle quali figurava il rilascio di biglietti a due soli viaggiatori, anziché a due coppie di viaggiatori.

Iniziatosi procedimento penale a carico del Birhanè, egli interrogato, ammette i fatti a lui attribuiti, mentre le circostanze oggetto della denuncia trovano conferma nella deposizione resa dall'ispettore della ferrovia, Dolly Aimè.

Esaurita l'istruzione, l'indigeno veniva su richiesta del P.M., citato all'udienza odierna per rispondere di peculato continuato e di falso continuato, a sensi rispettivamente degli artt. 314 e 478 del Cod. Pen.

Al dibattimento l'imputato ha nuovamente confessato quanto a lui è stato attribuito. La sua confessione, sia per sé medesima, sia in relazione ai dati di fatto già acquisiti al procedimento, rende superflua ogni altra indagine circa la sussistenza dei falsi e delle appropriazioni commesse.

Occorre, invece, accertare quali ipotesi criminose si siano concretate e al fine di stabilire l'esistenza o meno degli elementi costitutivi dei delitti contestati determinare la qualità dell'imputato quale dipendente della Compagnia franco-etiopica. Egli era capotreno sul tratto della ferrovia Dire Dawa-Addis Abeba. Non v'è dubbio che questa ferrovia provveda ad un bisogno di natura collettiva. Essa non è invero gestita dallo Stato, né è stata da questo concessa all'industria privata: tuttavia presta permanentemente anzi, come già sotto il regime negusita, un pubblico servizio. Di proprietà straniera, manca di una regolare investitura da parte del nostro Governo, ma egualmente è da ritenersi riconosciuta dalla autorità italiana. Ciò si desume, non solo dal consenso dato a che dell'opera della ferrovia si giovi il pubblico, ma anche dagli accordi stipulati dal Governo con la Società in ordine al trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Questo implicito riconoscimento è sufficiente a far diventare il servizio di utilità generale prestato dalla Compagnia giuridicamente pubblico. Ne segue che chi è addetto deve essere considerato, agli effetti della legge penale, incaricato di un pubblico servizio, perché a prescindere da una formale autorizzazione, questa qualifica gli deriva dall'esercizio di fatto di quel servizio.

Non si deve però identificare il concetto di incaricato di un pubblico servizio con quello di pubblico impiegato che abbia tale incarico per ritenere compresi in questa categoria anche persone non impiegate dallo Stato o di altro ente pubblico.

Se nel progetto preliminare del Codice questa equiparazione fu accolta, essa è stata poi nel testo definitivamente abbandonata, perché, come ebbe ad osservare il Guardasigilli nella Relazione alla Commissione parlamentare, non tutte le persone che l'art. 318 ha compreso nella nozione di incaricato di pubblico servizio hanno uguale importanza ai fini dell'autorità pubblica. E come, caso per caso, la legge ha ritenuto di dover comprendere le une invece delle altre nella sua tutela, così ha creduto opportuno, caso per caso, di richiedere o meno, quale elemento costitutivo di reato, il requisito, per poter essere considerati soggetti attivi di alcuni delitti, di essere impiegati dello Stato o di un ente di

diritto pubblico, oltre che incaricati di un pubblico servizio. Del criterio usato dal legislatore danno un esempio, nel campo dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, che interessano nel presente procedimento, le disposizioni degli artt. 336, 344 da una parte e quelle degli artt. 314 e 493 dall'altra. A norma degli artt. 336 e 344, nelle ipotesi più gravi di violenza e resistenza, si è creduto di dovere estendere a tutti indistintamente gli incaricati di pubblici servizi la sanzione che tutela i pubblici ufficiali, mentre in quella più lieve di oltraggio l'estensione è stata limitata al pubblico impiegato incaricato di un servizio pubblico. Con analoga distinzione, mentre soggetto attivo del delitto di peculato, previsto dall'art. 314 del Codice, può essere qualunque persona incaricata di un pubblico servizio, le disposizioni relative alla falsità commessa dai pubblici ufficiali sono applicabili secondo il disposto dell'art. 493, soltanto agli impiegati pubblici che abbiano l'incarico suddetto.

Ne consegue che l'attuale imputato, non avendo la qualità di impiegato dello Stato o di un altro ente pubblico, deve rispondere di falsità in atti come un privato, mentre il fatto che egli presti un servizio pubblico lo fa ritenere colpevole di peculato. In questo senso va modificata la rubrica ed affermata la responsabilità del Birhanè.

Nell'applicare la pena, il Tribunale ritiene che la modalità dei fatti e la minima gravità del danno cagionato, messe in relazione con la condotta del reo susseguente al reato e con la scarsa intensità del dolo dimostrata, devono per ragioni di equità indurre ad infliggere una pena di molto inferiore al minimo legale, usando della facoltà concessa dall'art. 50 della legge organica dell'A.O.I.. Tale pena si può fissare, partendo da quattro mesi di reclusione e da lire ottanta di multa per il delitto di peculato e da due mesi di reclusione per il falso, in sei mesi di reclusione e lire 120 di multa per il primo reato e tre mesi per il secondo, operando l'aumento della metà per la continuazione.

Le spese seguono la condanna.

P.Q.M., ecc. ... omissis ...

TRIBUNALE DELL'ERITREA

I

STATO CIVILE - FIGLIO DI MADRE INDIGENA NOTA E DI PADRE EUROPEO IGNOTO - NOME DI FAMIGLIA - (Sentenza 25 agosto 1932; Giud. ed est.: Colucci; Adanese Garemascal).

Non esistendo nella società indigena eritrea il « nome di famiglia » e non potendo imporsi al meticcio di padre europeo ignoto il cognome della madre che lo ha riconosciuto, l'Ufficiale dello stato civile deve imporre un cognome di struttura italiana.

... omissis ...

Ritenuto che da atto notorio ricevuto dal Signor Conciliatore di Adi Caieh in data 17 ottobre 1931 risulta che il bambino conosciuto col nome di Gavino e col cognome di Mameli è nato ad Adi Caieh il 13 gennaio 1925 dalla unione naturale della indigena Adanese Garemascal con un uomo di razza europea.

Che dal certificato medico in atti e dalla diretta ispezione esteriore, eseguita dall'Ufficio di Giudicatura come da verbale 5 aprile 1932, risulta a sufficienza provato che il bambino stesso ha tutte le caratteristiche del meticcio. Che pertanto, seguendo la comune prassi, deve esso iscriversi nei registri dello Stato Civile pei cittadini italiani con dichiarazione della maternità, per riconoscimento fattone dalla Adanese Garemascal, e con paternità ignota.

Ritenuto che, quanto al cognome da imporsi al Gavino, non è il caso di applicazione dell'art. 185 Cod. Civ., in quanto che gli indigeni di questa Colonia, seguendo il sistema dell'organizzazione gentilizia, sogliono far seguire al nome proprio quelli degli agnati diretti per ordine ascendente, e cioè il padre, l'avo, il bisavolo; ma non hanno propriamente il *nome di famiglia*, essendo mancata, nella evoluzione storica di queste genti, la formazione di denominazioni particolari ai vari gruppi familiari, desunte da un patronimico o da un soprannome (*cognomen* in senso romano). È pertanto assurdo applicare ai meticci riconosciuti dalla madre indigena, il nome di questa a guisa di cognome, anche se integrato da quello dell'avo materno, perché in nessun caso, per tale via, si riesce ad applicare la legge italiana basata su concezioni non confondibili con quelle delle consuetudini indigene, e pertanto non applicabile a queste.

Né, d'altra parte, lo scopo della legge italiana potrebbe raggiungersi ricercando il nome gentilizio e cioè quello della stirpe o tribù (gruppo agnatizio maggiore o gruppo territoriale), sia perché tale nome spesso è ignorato o trascurato dagli individui distaccatisi dalle sedi originarie; sia perché, ove si rintracci, esso rappresenta la designazione di un gruppo sì vasto da paragonarsi a « nazione » e non mai a « famiglia ».

Ma oltre tutto ciò, è incongruo sanzionare con nomi indigeni, talvolta ridicolmente travisati in cognomi spesso anche con radicale indigena e terminazione italiana, l'origine del meticcio con solo riguardo alla discendenza materna quando la iscrizione nello Stato Civile, autorizzata da ordinamenti ed usi, tende invece a conferire al meticcio uno stato civile conforme alla legislazione italiana, che egli dovrà osservare in tutti gli atti della sua vita, almeno nei rapporti di diritto privato.

Le suesposte ragioni concorrono a fare ritenere la inapplicabilità dell'art. 185 Cod. Civ. che, stabilendo che il figlio naturale assume « il nome di famiglia del genitore che lo ha riconosciuto », porterebbe, nel caso presente, ad un problema che non comporta soluzione logica, dacché si conosce unicamente il nome (*praenomen*) della madre del Gavino (Adanese) e quello dell'avo materno di lui (Garemascal) e si ignora il « nome di famiglia » della Adanese, per la elementare ragione che essa non lo possiede.

Sembra adunque al Giudice che l'Ufficiale dello Stato Civile altro non possa fare che imporre al Gavino un cognome di struttura italiana, dato che si tratta di persona che dovrà assumere uno « status » conforme alle leggi di diritto privato italiano. Che se tale facoltà è dalla legge metropolitana (art. 58 R.D. 15 novembre 1865, n. 2602 per l'Ordinamento dello Stato Civile) conferita nel caso in cui entrambi i genitori siano ignoti, nulla vieta che nella sua applicazione in Colonia, ove sono condizioni sociali spesso diverse dalla metropoli, essa venga adattata in modo che ad ipotesi non previste si applichi la norma simile.

Si considera da ultimo che, nella inchiesta eseguita dall'Ufficio di Giudicatura, la sorella uterina del Gavino, a nome Maria Mameli, ha fatto istanza che al minor fratello sia imposto il cognome di Mameli, quasi a stringere maggiormente i vincoli familiari. E poiché essa ripete quel cognome dal padre naturale Giuseppe

Mameli, deceduto diversi anni or sono senza lasciare discendenti legittimi, né vi è in Colonia altra famiglia con quel nome, né parente del suddetto defunto che possa opporsi, sembra che l'istanza potrebbe essere accolta. Sul che tuttavia, non al Giudice, ma all'Ufficiale dello Stato Civile spetta decidere.

P.Q.M., ecc. ... omissis ...

II

PEGNO DI MERCE PER ANTICIPAZIONE DI SOMME - PEGNO DI MERCE NON ANCORA INTERAMENTE PAGATA DAL DEBITORE PIGNORATIZIO-LEGALITÀ (Sentenza 10 agosto 1938; Giud. ed Estens.: Giannella; Wax e Vitale c. Banco di Roma e Tringale).

Chi ha acquistato della merce, anche se non ne ha ancora pagato interamente il prezzo, può legittimamente costituire un pegno su di essa a favore di un terzo sovventore.

... omissis ...

La ditta attrice assumeva che il Tringale, per ottenere il denaro necessario al ritiro della merce da essa inviata (per un ammontare di L. 136.695,00) si rivolse al Banco di Roma che anticipò la somma, costituendosi in pegno la merce spedita da essa attrice, merce che fu poi venduta all'asta per non avere il Tringale restituito alla scadenza le somme anticipate.

Il convenuto Banco di Roma, in contumacia della Wax e Vitale e del Tringale, prodotti i documenti relativi alla anticipazione fatta al Tringale, chiede la assolutoria dalle domande attrici, e, con una seconda conclusione, la reiezione della domanda attrice senza esame.

Considerato che, a norma dell'art. 381 C.P.C., il convenuto nella contumacia dell'attore, può chiedere o l'assolutoria dal giudizio (di pura forma) o l'assolutoria dalle domande (di merito); considerato che il Banco di Roma ha chiesto entrambe queste assolutorie, e che, come è evidente, il giudice deve risolvere il merito della causa, se ne ha gli elementi, essendo ben importante la soluzione sostanziale della vertenza, anziché quella meramente processuale; considerato che il Banco di Roma ha prodotto i documenti decisivi per ottenere la propria assolutoria: per vero esso ha esibito i contratti con cui il Tringale, acquirente della merce della Wax e Vitale, dava in pegno detta merce per ottenere anticipazioni. Con ciò il Banco di Roma ha compiuto una operazione pienamente legittima, perché il Tringale, compratore, era divenuto proprietario della merce e ben poteva costituire pegno sulla stessa. Nulla rileva che il Tringale non avesse pagato, se non in minima parte, la suddetta merce, perché la proprietà passava in lui per effetto della vendita, non per effetto della *solutio*. Esso Tringale diveniva, in virtù del contratto di vendita, proprietario della cosa venduta e debitore del prezzo, e quindi ben a ragione il Banco di Roma si faceva dare in pegno la merce per garantirsi delle anticipazioni che andava a fare. La circostanza che il Tringale avesse o no pagato il prezzo, è *res inter alios* rispetto al Banco di Roma;

Considerato che, non sussistendo alcuna *causa debendi* del Banco di Roma verso la Wax e Vitale per il fatto di cui si controverte, deve il Banco convenuto essere assolto dalle domande attrici;

Considerato che le spese seguono il soccombente;

P.Q.M., ecc. ... omissis ...

MADAMISMO - INESISTENZA DI REATO - VIOLENZA PRIVATA - TENTATIVO - FATTISPECIE (Sentenza 25 agosto 1938, Pres. Ricci; Est. Pasqualini; P.M.: Serra - Giglio).

Perchè sussista il reato previsto e punito dalla Legge 30 dicembre 1937, n. 2590, occorre il concorso preciso ed inequivocabile della comunanza di letto, di tetto e di mensa fra nazionale ed indigena, e cioè occorre che la relazione assuma la veste di relazione analoga alla coniugale.

Non costituisce tentativo di violenza privata l'aggressione di taluno in danno di altra persona, provocata da rancore verso questa ultima.

... omissis ...

Con verbale 2 agosto c.a., i CC.RR. di Giggiga denunciavano, in stato di arresto, il connazionale Giglio Antonino perché colpevole dei reati di cui in rubrica. Riferivano i verbalizzanti che il 30 luglio u.s., in Giggiga, il Giglio, verso le ore 23, scalata la zeriba di cinta, si era introdotto clandestinamente nell'infermeria civile, e — penetrato nella stanza adibita a dormitorio delle prostitute indigene ivi ricoverate — si era portato presso il letto dell'amara Uolettemariam Uoldesellassiè, aveva tentato di farla uscire, usando minacce e violenze e che, essendosi la donna rifiutata a seguirlo, perduta la ragione, aveva dato di piglio al lume a petrolio e l'aveva scagliato contro l'indigena ferendola alla testa. Dopodichè era riuscito ad eclissarsi.

Veniva rintracciato dall'Arma il 1° agosto e trattenuto in arresto. Nella perquisizione effettuata, i Carabinieri rinvenivano nelle sue tasche una rivoltella carica che risultò non essere stata denunciata e per la quale il Giglio non era munito di permesso di porto.

Interrogato in merito alla violenza esercitata la sera del 30 luglio ai danni della Uolettemariam Uoldesellassiè, il Giglio ammetteva di essere penetrato nella infermeria per condurre via la prostituta che lo aveva contagiato di blenorragia e forse anche di sifilide; non ricordava affatto di avere rotto il lume a petrolio e ferito la donna. Circa i suoi rapporti intimi con costei, il Giglio dichiarava di avere conosciuta la Uolettemariam circa due mesi prima, nella sua veste di prostituta librettata, e che poi l'aveva condotta ogni sera nella propria dimora trascorrendo insieme la nottata, regalándole oggetti, danaro e qualche cibaria.

La donna interrogata a sua volta, dichiarava di avere conosciuto il Giglio nel proprio tucul e che dopo circa un mese egli le propose di andare a trascorrere le notti insieme a lui nella sua abitazione. Il Giglio non voleva che lei frequentasse altri uomini, pur lasciandola libera durante il giorno; ed essa si recava egualmente alla visita periodica sanitaria stabilita per le prostitute allo scopo di non far trapelare la cosa alle Autorità.

Il 20 luglio era stata riconosciuta affetta da blenorragia e ricoverata al dermatologico.

Il fornaio Rizzuti Emanuele, presso il quale il Giglio dimorava, riferiva ai verbalizzanti di avere visto per circa un mese il Giglio trascorrere le notti insieme alla Uolettemariam nel suo retrobottega e che non si era opposto a tale sconcio perchè il Giglio doveva costruirgli scaffali ed il banco di vendita per il suo esercizio.

A seguito di tali circostanze di fatto veniva instaurato procedimento penale contro il prevenuto e all'udienza odierna questi compariva per rispondere delle imputazioni in epigrafe.

Dalle risultanze del pubblico dibattimento e della orale discussione, nel mentre sono risultate acclarate in modo indubbio le due contravvenzioni per detenzione e porto abusivo di rivoltella, non è risultato sufficientemente provato il tentativo di violenza privata ai danni della prostituta indigena e, per quanto concerne la pretesa relazione di indole coniugale di cui al 1° capo di imputazione, è rimasto accertato come il fatto non costituisca reato.

Ed invero questo Tribunale — in materia di madamismo o madamato, ovvero della caratteristica figura di reato contemplata dall'articolo unico del Regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 880, convertito in legge dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2590 — ha già avuto modo di pronunciarsi in altri recenti giudicati affermando sempre il principio basilare che per l'esistenza di un reato consimile occorra il concorso preciso ed inequivocabile di questi tre elementi di fatto: comunanza di letto e di mensa a tutto carico del maschio, salvo eventuale partecipazione della femmina, il tutto nell'aura di una *affectio* che valga a far sì che la relazione assuma la veste di una relazione analoga alla coniugale.

Nella fattispecie, se pur sia stato provato il fatto di una comunanza di letto tra il Giglio e la Uolettemariam, comunanza che non sarebbe stata neppure a carattere continuativo (il teste Rizzuti, che dorme attiguo al Giglio, in udienza ha dichiarato di avere visto l'imputato dormire con la Uolettemariam una notte soltanto), non è rimasto acclarato in modo alcuno l'estremo della comunanza di tetto, né quello della comunanza di mensa, che anzi è emerso come la femmina durante tutta la giornata fosse perfettamente libera di accudire alla propria casa ed a quanto meglio le piacesse.

Per quanto poi riflette l'esistenza di un *minimum* di *affectio* che dovrebbe in qualche modo regolare i rapporti di due persone che vogliono convivere *more uxorio*, senza peraltro pretendere che in reati del genere sia richiesta quell'*affectio maritalis* che anima il *consortium omnis vitae*, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, non se ne possa parlare. I singoli rapporti tra il Giglio e la prostituta indigena risultano essere stati originati più dal bisogno dello sfogo brutale dello istinto sessuale, che da un sentimento di mutua simpatia o attrazione dei sensi.

Il Collegio ritiene che il suo giudizio in merito sia rispondente alla precisa *mens legis* e che per nulla resti inficiato il principio della salvaguardia del prestigio di razza, saggiamente propugnato del regime fascista.

Se un nazionale dell'Impero, a qualunque classe sociale appartenga, non comprende il valore della superiorità della sua razza sugli indigeni ed opera non in conformità del costume fascista, le autorità di partito e di governo hanno i mezzi adeguati per richiamarlo al dovere e punirlo. Su ciò nessun dubbio, come d'altra parte è giusto ritenere che penalmente debba rispondere solo chi ha violato una tassativa norma di carattere penale.

E, passando al 2° capo di imputazione al Giglio addebitato, il Collegio ritiene non essersi raggiunta la prova della colpevolezza del prevenuto. Se infatti la Uolettemariam Uoldesellassiè si è doluta in sede istruttoria perchè il Giglio la avrebbe eccitata con violenza a seguirlo fuori dell'ospedale, la stessa, al dibattimento, narrando l'episodio accaduto la sera del 30 luglio, ha più volte affermato che il Giglio in quella sera non aprì bocca, non le espresse alcun divisamento, non volle violentarla in alcun modo la di lei volontà, ma solo si limitò ad aggredirla tirandole in testa il lume a petrolio che ardeva nella camerata e producendone lesioni guarite nei dieci giorni, per le quali essa non intendeva querelarsi. E nessuno dei testi venuti a deporre ha ammesso circostanze che possano far ritenere l'esistenza di un tentativo di violenza privata da parte del prevenuto.

Forse l'aggressione de il ferimento della donna è stato provocato da altri motivi di rancore: il Giglio si è lamentato di essere stato contagiato di malattia venerea dalla Uolettemariam. Comunque il Collegio ritiene di dover assolvere sia pure con clausola dubitativa.

P.Q.M. ecc. ... omissis ...

TRIBUNALE DELL'AMARA

MADAMISMO - ELEMENTO DEL REATO (Sentenza 19 novembre 1938; Pres. ed. Est.: Maisto; P.M.: Ruffini - Spano) ..

L'elemento materiale del delitto previsto e punito dalla Legge 30 dicembre 1937, n. 2590, consiste nella comunanza di vita di un nazionale con donna indigena, protratta per un congruo periodo di tempo e caratterizzata da rapporti sessuali continuati; l'elemento morale o psichico consiste eventualmente in un peculiare legame o vincolo spirituale che ricordi od assomigli, in certo qual modo, alla nostra *affectio maritalis*.

Con verbale in data 5 ottobre 1938 i Carabinieri di Gondar denunciavano, in stato di arresto, lo Spano Giovanni, esponendo che, verso le ore 22 del 30 settembre, erano stati richiesti da parte della giovane indigena Destà Agos affinché intervenissero nel di lei « tukul » perché poco prima era stata schiaffeggiata dal nazionale Spano Giovanni.

Mentre i Carabinieri si recavano, in compagnia della donna, nella di lei abitazione, incontrarono lo Spano per via, il quale, alle contestazioni mossegli, negò di avere schiaffeggiato la giovane Destà Agos, e disse che l'aveva presa per le spalle perché essa si era rifiutata di consegnarli una sahariana di sua proprietà e che teneva nel tukul della indigena per farla pulire.

Alle incalzanti domande dei Carabinieri, per sapere la di lui abitazione, lo Spano aggiunse che egli si trovava ricoverato all'Ospedale civile, perché affetto da malattia venerea, e che quella sera era uscito momentaneamente, senza permesso, perché doveva recarsi da certi suoi amici per chiedere danaro a prestito.

I Carabinieri fermarono tanto lo Spano quanto la Destà ed approfondirono le indagini per chiarire la faccenda.

Poterono così accertare che da circa quattro mesi lo Spano e la Destà convivevano assieme, in relazione di indole coniugale, tanto che egli le aveva persino regalato un vestito, e che il vero motivo dei maltrattamenti consisteva nel fatto che, durante la di lui degenza in Ospedale, la giovane indigena non si era mai recata a fargli visita, come egli avrebbe desiderato.

Esponevano altresì i Carabinieri che, anche altre volte, nei giorni precedenti, la Destà Agos si era presentata a reclamare perché malmenata e schiaffeggiata dallo Spano, ed aggiungevano ancora che, circa un mese addietro, lo Spano era stato trovato dal Brigadiere Baglio nel tukul della donna ed era stato diffidato ad allontanarsi e non farvi più ritorno ed invece vi era ritornato.

In esito a tali accertamenti lo Spano veniva tratto in arresto e processato, per cui è stato portato a giudizio alla udienza odierna, davanti questo Tribunale, per rispondere del reato di « madamismo » contestatogli come in epigrafe.

Al dibattimento l'imputato si è protestato innocente, come già in periodo istruttorio, ed ha dichiarato che egli si serviva della giovane Destà Agos soltanto come lavandaia, per farsi lavare cioè la sua biancheria; ha negato di avere avuto con lei rapporti di convivenza; ha ammesso di averle regalato un vestito a compenso del di lei lavoro di lavandaia.

Senonché tale versione dell'imputato è stata nettamente smentita dalla deposizione giurata della giovane Destà Agos, la quale si è presentata in udienza indossando la veste regalata dallo Spano, ed il Tribunale ha potuto osservare e constatare che si tratta di una veste di foggia amarica. La Destà ha deposto di essere venuta da Axum a Gondar circa quattro mesi addietro, con una banda di ascari; quivi si incontrò con lo Spano, il quale le propose di prenderla con sé « come moglie » ed essa accettò, per cui egli licenziò un ragazzino indigeno che teneva per servitore; vissero insieme per oltre tre mesi, lui provvedeva a tutte le spese occorrenti, lei provvedeva a tutte le faccende di casa ed a confezionare il cibo che consumavano assieme alla stessa mensa. « Io ero come moglie » ha detto la giovane indigena, ed ha spiegato che dormivano sempre insieme, nello stesso letto, con continue congiunzioni carnali; ha mostrato al Tribunale la veste di foggia amarica avuta in regalo dallo Spano; ha aggiunto altresì che lo Spano era gelosissimo, non voleva che lei parlasse con altre persone specialmente con bianchi, le vietava persino di affacciarsi sulla strada; quando fu ricoverato in Ospedale, per malattia venerea, voleva che andasse spesso a visitarlo ed a portargli sigarette; ed è per questo motivo che usciva ogni tanto dall'Ospedale, senza permesso, ad andava a picchiarla. Infine la giovane Destà ha dichiarato che, durante la degenza dello Spano all'Ospedale, lei rimase priva di mezzi di sussistenza e perciò costretta a « vendersi » ad altri bianchi, e questo è un altro motivo per cui veniva a picchiarla, scappando dall'Ospedale, sino a che essa si rivolse ai Carabinieri che lo trassero in arresto. Il Brigadiere dei Carabinieri Baglio Vincenzo, sentito come teste, ha pienamente confermato e ripetuto il contenuto del verbale di denuncia, come sopra è stato esposto.

In esito a tali risultanze, ritiene il Tribunale che si debba prestare piena fede alla deposizione della Destà Agos, deposizione consacrata dal giuramento da lei prestato in udienza con le forme del rito copto, a mezzo dell'interprete dell'Ufficio, deposizione di fronte alla quale lo Spano non ha potuto portare alcun elemento contrario, altro che la sua ostinata negazione, deposizione che concorda pienamente con gli accertamenti fatti dai Carabinieri e con le altre risultanze di causa.

Invero se lo Spano si fosse servito della giovane indigena soltanto come lavandaia, l'avrebbe dovuta compensare col prezzo del servizio e non altro; non le avrebbe regalato una veste di foggia amarica. E si insiste che nel portare in evidenza che la veste è di foggia amarica, appunto per dedurne che dovette essere comprata nuova, apposta per farne un regalo a lei, mentre ad una lavandaia tutt'al più si può regalare un indumento proprio, dopo che sia vecchio e logoro. Non si inveisce con percosse contro la lavandaia col pretesto che questa si sia rifiutata di restituire una sahariana; non si esce ripetutamente dall'ospedale, anche senza permesso, per recarsi nel tukul della lavandaia a fare scenate di gelosia.

Sono tutti elementi questi che collaborano a confortano la precisa deposizione della Destà Agos, la quale non ha avuto, nelle risultanze di causa, alcuna smentita.

Ritenute per accertate le circostanze di fatto come sovra esposte, osserva il Tribunale che esse concretano perfettamente il reato di « madamismo », che è il *nomen iuris* comunemente dato al delitto contestato allo Spano.

La legge speciale richiede, per la configurazione di tale delitto, l'esistenza di una relazione di indole coniugale fra il cittadino italiano ed altra persona indigena dell'A.O.I. od assimilata; ha voluto punire penalmente tale relazione, soltanto nei confronti del cittadino italiano, sia per mantenere elevato, nel campo morale, il prestigio della razza di civiltà superiore di fronte alla razza di civiltà inferiore, evitando cioè la promiscuità di vita fra il popolo conquistatore e popolo conquistato, sia per difendere, nel campo demografico, la integrità fisica della razza italiana, evitando cioè la procreazione di un popolo di « meticci » che sarebbe, come è noto, fisicamente inferiore e socialmente pericoloso.

Trattandosi di una legge di recente applicazione, non consta al Tribunale se via sia elaborazione dottrinale; e scarsa è ancora la giurisprudenza sulla esatta interpretazione del concetto di « relazione di indole coniugale », ai fini della configurazione del reato in esame.

Comunque questo Tribunale si trova per la prima volta chiamato a giudicare in materia di madamismo e, tenute presenti le suaccennate finalità della legge speciale, ritiene di affermare, in armonia alle più importanti leggi emanate dagli altri Tribunali dell'Impero, che la indagine debba essere diretta a ricercare, necessariamente, l'elemento materiale che consiste nella comunanza di vita protrattasi per un congruo periodo di tempo e caratterizzata da rapporti sessuali continuati; ed, eventualmente, anche l'elemento morale e psichico che consiste in un peculiare legame o vincolo spirituale che ricordi ed assomigli, in certo qual modo, alla nostra « *affectio maritalis* ».

E dicesi che l'indagine su questo secondo elemento debba essere portata soltanto eventualmente, e non necessariamente, perché sembra al Tribunale che il legame spirituale sia insito e connaturale al fatto materiale della comunanza di vita, essendo assai difficile o addirittura impossibile concepire una comunanza di vita se non sia cementata da quel peculiare legame spirituale che ne costituisce il motivo interno e, per così dire, preliminare.

Tali elementi ricorrono entrambi e spiccatissimi nella relazione esistente fra il cittadino italiano Spano Giovanni e la giovane indigena Destà Agos. Ricorre l'elemento materiale della comunanza di vita, dato che essi hanno vissuto insieme, in comunanza di mensa ed in comunione di letto lui provvedendo a tutte le spese occorrenti, lei provvedendo alle faccende domestiche, come se fossero marito e moglie, per il non breve periodo di oltre tre mesi, che è ben sufficiente a stabilire il rapporto di indole coniugale voluto dalla legge. Ricorre l'elemento psichico, il quale, oltre ad essere connaturato, come si è detto, nel fatto della completa comunanza di vita, in questo caso è fatto anche palese dalla violenta gelosia dell'uomo, il quale non voleva che la sua « madama » parlasse con altri uomini, specialmente bianchi, le vietava persino di affacciarsi sulla strada; le regalava una veste, pretendeva che andasse a fargli visita dall'Ospedale, fuggiva senza permesso dall'Ospedale per andarla a trovare, e la picchiava perché essa era stata costretta a « vendersi » ad altri, per procurarsi i mezzi di sussistenza.

Difficilmente si saprebbe immaginare una forma più completa di convivenza *more uxorio* tanto nell'aspetto esterno come nell'aspetto interiore.

E il Tribunale ritiene opportuno aggiungere, poichè la difesa ne ha fatto un suo argomento vibratissimo, che la qualità di « *sciarmutta* » della giovane indi-

gena non esclude affatto la sussistenza del reato e non ne altera menomamente la configurazione. È ben vero che la Destà Agos ha detto di essere venuta da Axum a Gondar con una banda di ascari, dal che si desume appunto che abbia fatto la sciarmutta. Qualità questa che sarebbe stata influente, ed avrebbe potuto anche escludere la sussistenza del reato, se lo Spano si fosse servito della donna soltanto come sciarmutta, cioè pagandole il prezzo di singole e saltuarie congiunzioni carnali e congedandola da sé e allontanandosi da lei dopo avere soddisfatto con lei i proprii bisogni sessuali. Ma così non è. Sta di fatto che la sciarmutta degli ascari, giunta a Gondar, si è accompagnata con lui in completa comunanza di vita, dietro sua richiesta, e non risulta in alcuna maniera che gli sia stata infedele, almeno sino a quando egli, ricoverato in ospedale, le fece mancare i mezzi di sussistenza. Anche se gli fosse stata talvolta infedele durante la convivenza, il che non pare sia avvenuto; tale circostanza nulla toglierebbe al fatto proprio, commesso dallo Spano, del quale egli deve rispondere. Ed il fatto è tale da essere punito, per le finalità che la legge si propone, fra le quali non è da escludere la necessità di evitare il pericolosissimo diffondersi del contagio venereo che facilmente si attinge dalle donne indigene.

Quanto alla pena, ritiene il Tribunale di applicare il minimo previsto dalla legge, che è un anno di reclusione, concedendo anche il beneficio della sospensione condizionale, sia perché questo è il primo caso di madamismo denunciato e giudicato in questa giurisdizione, sia perché lo Spano non ha precedenti penali per delitto e si può presumere che si asterrà per l'avvenire dal commettere ulteriori reati.

Il condannato è tenuto altresì al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M., ecc. ... omissis ...

GIUDICE DELLA SOMALIA

I

GIUDIZIO CIVILE IN SOMALIA - PROVA PER TESTIMONI - NORME DI DIRITTO MUSULMANO E CONSUETUDINARIO E LEGISLAZIONE VIGENTE-APPLICAZIONE DELLE PRIME AI RAPPORTI GIURIDICI E DELLA SECONDA NEL RITO (Sentenze 14 febbraio 1933; Giud. ed Est.: Azzone; Addave Ali Ilole c. Herzi Farah).

L'osservanza delle leggi italiane da parte dei sudditi coloniali od assimilati che adiscono le giurisdizioni metropolitane concerne unicamente il rito processuale da seguire nello svolgimento del contrasto giuridico denunciato, mentre il diritto sostantivo da applicare al rapporto giuridico è sempre quello sotto il quale esso venne costituito.

... omissis ...

Osserva che l'incidente sorto per l'ammissione o meno della prova testimoniale nella presente controversia trae le sue origini dalla duplicità di legislazione e di giurisdizione.

L'attuale Ordinamento Giudiziario per la Somalia Italiana, dopo avere, infatti, istituito nei confronti dei sudditi coloniali o assimilati giurisdizioni distinte da quelle stabilite per i cittadini italiani i stranieri ad essi equiparati, consente ai primi di adire, tranne che per le questioni concernenti lo statuto personale e le relazioni di famiglia, le giurisdizioni metropolitane imponendo però in tale caso l'osservanza delle leggi italiane quali sono applicate in colonia (art. 4).

Ad evitare tuttavia che tale disposizione possa determinare equivoci il legislatore nell'ultima parte del citato articolo prescrive che « in ogni caso ai rapporti giuridici costituiti sotto un determinato diritto saranno applicate le norme del diritto medesimo ».

Resta con ciò chiaramente stabilito che l'osservanza delle leggi italiane da parte dei sudditi coloniali o assimilati che adiscono le giurisdizioni metropolitane concerne unicamente il rito processuale da seguire nello svolgimento del contrasto giuridico denunciato, mentre il diritto sostantivo da applicare al rapporto è sempre quello sotto il quale esso venne costituito.

Il che, del resto, è ovvio non potendosi concepire la possibilità di applicare ad un rapporto giuridico costituito sotto un determinato diritto le regole di altro diritto che totalmente se ne differenzi per il diverso grado di civiltà, formazione o sviluppo.

L'osservanza invece delle forme processuali proprie alle giurisdizioni metropolitane, pur non essendo in molti casi scevra di pratiche difficoltà, trova la sua ragion di essere nella opzione compiuta in quanto è logico che, da questo aspetto, la parte subisca le conseguenze della propria azione sottostando alle forme prescritte per la trattazione del rapporto avanti le giurisdizioni elette.

Nessuna possibilità di conflitto vi è dunque fra la legislazione italiana e la diversa legislazione — musulmana o consuetudinaria — seguita dal suddito coloniale o assimilato che adisca le giurisdizioni metropolitane perché ciascuna di esse riceve applicazione distinta.

Conseguentemente nel procedere alla trattazione e definizione delle controversie fra sudditi coloniali o assimilati è preliminarmente necessario accertare sotto quale diritto sia stato costituito il rapporto giuridico intorno al quale si discute.

Nella specie l'attore afferma che fra esso ed il convenuto si costituì un rapporto giuridico di deposito secondo le regole del diritto musulmano e, pertanto, invocando l'applicazione di tale diritto, sostiene la piena ammissibilità della prova testimoniale dedotta a riprova del proprio assunto.

Il convenuto, malgrado l'assistenza difensiva assicuratasi, si è mantenuto in una linea di condotta quanto mai laconica, limitandosi in un primo tempo a contestare il debito ed in secondo tempo a fare opposizione alla prova testimoniale ritenendola inammissibile per il valore della causa.

Venuto così a mancare l'accertamento pacifico della preliminare questione di diritto e non disponendosi d'altra parte di concreti elementi di giudizio in merito devesi far ricorso alla presunzione *juris tantum* che il rapporto in esame, come in generale tutti i rapporti giuridici fra sudditi coloniali ed assimilati siasi costituito effettivamente sotto il diritto musulmano (Sciaria) in quanto non sia modificato dalle consuetudini (Testur).

Presunzione questa che scaturisce non solo dalla legge la quale dispone che le cause in cui siano interessati esclusivamente sudditi coloniali o assimilati ven-

gano giudicate secondo le norme del diritto musulmano (art. 3 Ord. Giud. modif.), ma dalla situazione di fatto realmente esistente in Colonia.

Nell'attuale stadio di evoluzione giuridica raggiunto, infatti, dalla Somalia Italiana l'applicazione del diritto musulmano e consuetudinario rappresenta tuttora la regola nelle relazioni fra indigeni, mentre l'applicazione del diritto italiano costituisce l'eccezione praticata da una esigua minoranza in vista di determinati bisogni come ad esempio si verifica in materia commerciale.

Ammessa tale presunzione ne deriva la piena ammissibilità della prova testimoniale nel caso in esame.

È noto che il diritto musulmano, in ciò perfettamente concorde colle consuetudini locali, non solo non conosce limiti di valore alla prova testimoniale, ma dà ad essa ampio riconoscimento subordinandola solo ad alcune condizioni di carattere morale (possesso di determinati requisiti nei testimoni) e materiale (numero, sesso e qualità fisiche dei testimoni).

Il limite di valore stabilito dal diritto italiano per l'ammissibilità della prova testimoniale non può, pertanto, trovare applicazione nella presente controversia e l'opposizione fatta dal convenuto si manifesta priva di fondamento.

P.Q.M., ecc. ... omissis ...

II

GIURAMENTO DECISORIO - ORDINANZA CHE AMMETTE IL GIURAMENTO DELEGANDO A RICEVERLO IL QADI SECONDO IL RITO MUSULMANO - GIURAMENTO SEMPLICE E QUALIFICATO - FORMALITÀ RELATIVE - COMPETENZA DEL QADI (Sentenza 31 dicembre 1933; Pres. ed Est: Azzone; Hagi Dere Ussen c. Ali Majè Ussen).

Ove il Giudice della Somalia con ordinanza sull'accordo delle parti ammetta il giuramento di una di esse e deleghi il Qadi per l'espletamento della prova da raccogliersi secondo il rito musulmano, questo è competente a risolvere ogni eventuale controversie sulla forma, semplice o qualificata del giuramento.

...omissis...

Osserva che va preliminarmente esaminato in rito l'incidente sollevato dal convenuto circa la nullità del giuramento decisorio prestato dall'Hagi Dere Ussen avanti il Qadi di Mogadiscio.

L'incidente è stato determinato dal fatto che, essendosi l'Hagi Dere Ussen rifiutato di giurare sulla cattedra (membar) della moschea di Giama per avere in passato giurato di non seguire tale forma solenne, il Qadi, dopo avere sentito due testimoni che hanno confermato tale circostanza ha ammesso l'attore a giurare nell'ufficio di Sciaria.

L'Ali Majè Ussen ha impugnato la validità del giuramento così prestato deducendo che non sono state osservate le prescrizioni del rito musulmano come ne faceva obbligo l'Ordinanza 25 febbraio 1932 di questo Ufficio ed ha altresì denunciato l'incompetenza del Qadi a risolvere l'incidente sorto per il rifiuto opposto dall'Hagi Dare Ussen a giurare sulla cattedra della moschea di Giama.

Rivela al riguardo il giudicante che manifestamente erra la difesa del convenuto nelle proprie deduzioni, sia per quanto concerne l'applicazione delle norme di diritto musulmano che per quanto concerne la procedura seguita dal Qadi.

Giova, infatti, preliminarmente chiarire che una è il « Fikh », ossia la dottrina giuridico-religiosa del Corano intesa in senso lato mentre quattro sono i « Madheb » ossia i principali indirizzi scolastici seguiti nella sua interpretazione e non vi è quindi luogo a confusione fra il diritto musulmano in genere ed il rito seguito dalle popolazioni di religione islamica.

Come è ben noto, nell'Africa Orientale, nelle Indie Olandesi ed in numerose altre regioni, si segue l'indirizzo della scuola sciafeita ed è pertanto alle regole della medesima che occorre far capo per accertare le modalità prescritte circa i mezzi di prova e le loro validità.

Orbene, come può esplicitamente evencersi dal testo di maggiore autorità applicato in Somalia Italiana « Minhaji At-Talibin », il giuramento è di due specie; semplice e qualificato. Si presta il primo in tutte le controversie relative ai diritti reali e alle obbligazioni pecuniarie, mentre si presta il secondo in tutte le controversie che non riguardano esclusivamente detta materia od anche nelle controversie di carattere pecunario se la somma in contestazione raggiunge il minimo del valore soggetto a contributo in favore dei bisognosi (Op. cit. Libro LXVII, Sez. II, pag. 435).

E secondo le disposizioni date a proposito dell'anatema e formale accusa della moglie dedifraga alle quali fanno espresso richiamo le norme relative al giuramento giudiziario, il giuramento è qualificato dal concorso dei seguenti elementi:

1) ora in cui viene pronunciato e cioè il venerdì dopo terminata la preghiera del pomeriggio;

2) luogo in cui viene pronunciato e cioè il luogo più importante della città. Così alla Mecca il giuramento qualificato si pronuncia fra l'angolo della Ka'bah che contiene la « Pietra Nera » ed il « posto di Abramo » (Makâm Ibrâhim), a Medina presso la cattedra della Moschea Sacra, a Gerusalemme presso la Sacra Rupe e nelle altre città presso la cattedra della grande Moschea;

3) presenza del pubblico atto, essendo necessario che almeno quattro persone assistano al giuramento qualificato.

L'osservanza di tali formalità non è tuttavia di carattere rigorosamente obbligatorio, poichè esse non costituiscono delle regole tassative, ma, secondo la scuola sciafeita, sono considerati come precetti della « Sunnah », ossia pratiche di carattere raccomandabile la cui inosservanza non è punita dalla legge, mentre l'adempimento è meritevole di ricompensa (Op. cit. Libro XLII, Sez. II, pag. 31).

Conseguentemente il giuramento prestato senza il concorso degli elementi accennati sopra ha piena validità e raggiunge ugualmente il suo effetto, poichè colui che lo presta si obbliga in ogni modo avanti l'Essere Supremo che è in ogni posto.

Per le considerazioni innanzi esposte potrebbe pertanto considerarsi già risolto l'incidente sollevato in merito al giuramento prestato dall'Hagi Dere Ussen, ma, allo scopo di diradere ogni equivoco al riguardo, il giudicante ritiene opportuno esaminare brevemente la procedura seguita dal Qadi.

Asserisce la difesa dell'Ali Maje Ussen che il Qadi ha doppiamente errato e cioè una prima volta nel risolvere, senza averne la competenza, l'incidente opposto dall'Hagi Dere Ussen a giurare sulla cattedra della Moschea di Giama ed una seconda volta nel raccogliere il giuramento e regidere il verbale relativo, in difformità delle prescrizioni sciaraitiche.

Sul primo punto è facile rilevare che il convenuto parte da un presupposto errato in quanto considera il Qadi alla stregua di un giudice ordinario delegato

all'assunzione di una prova. Senza, infatti, entrare in merito ai motivi che spinsero le parti a richiedere concordemente che un mezzo istruttorio attinente ad una causa pendente aventi questa Giustizia venisse delegato al Qadi, organo di giurisdizione indigena affatto indipendente da quella ordinaria, sta di fatto che una volta accolta tale richiesta e delegato il Qadi Seck Omar Seck Mohamed Sillis a ricevere il giuramento decisorio dell'Hagi Dere Ussen secondo il rito musulmano, ogni controversia era implicitamente e necessariamente rimessa alla cognizione del Qadi medesimo.

In effetti l'Ordinanza 25 febbraio 1932 di questo Ufficio ha determinato, limitatamente all'espletamento del mezzo istruttorio, una delega di giurisdizione al Qadi il quale legittimamente poteva e doveva risolvere secondo le norme del diritto musulmano — rito sciafeita — l'incidente sorto circa la forma — semplice o qualificata — del giuramento poichè diversamente si sarebbe avuta una strana ed inusitata interferenza delle norme procedurali italiane con quelle sciaraitiche.

E l'incidente è stato appunto risolto dal Qadi secondo le norme sciaraitiche poichè, egli dopo avere raccolto le deposizioni di due testimoni che hanno confermato l'assunto dell'Hagi Dere Ussen, ha ammesso quest'ultimo a giurare nel proprio ufficio. Ciò in applicazione sia del carattere semplicemente raccomandabile delle formalità relative al giuramento qualificato, che del rispetto dovuto al giuramento e sancito espressamente nell'Appendice al Minhaji At-Talibin (Mughni El Muhtag, Vol. IV, pag. 448).

Sul secondo punto le critiche mosse all'operato del Qadi si rivelano destituite di fondamento.

Il giuramento è stato raccolto in tre distinti capi secondo la formulazione fatta dal convento e conseguentemente è stato reso in forma positiva ed unicoca. A torto si duole il convenuto che non siano state osservate le formalità del rito italiano (letterale ripetizione della formula del giuramento, monizione del Qadi al giurante, ecc.) poichè il giuramento è stato appunto raccolto secondo il rito musulmano, di natura più semplice e sommaria.

Così pure dicasi nei riguardi del verbale di giuramento il quale è redatto nella forma abituale delle decisioni sciaraitiche ed è anzi, nel suo, genere perfettamente chiaro ed esplicativo.

Respinte, pertanto, tutte le eccezioni sollevate dal convento, va riconosciuta piena validità al giuramento prestato dall'Hagi Dere Ussen in conformità alla citata ordinanza di quest'Ufficio.

Conseguentemente può dirsi decisa la parte fondamentale della causa e cioè la richiesta condanna del convenuto al pagamento della somma di L. 16.020, quale residuo prezzo delle merci affidategli in vendita dall'attore.

Il prestato giuramento decisorio ha troncato infatti ogni disputa sulla concludenza ed efficacia delle prove documentali e testimoniali fornite dall'Hagi Dere Ussen a convalida del proprio assunto ed esime il giudicante dall'indagare ulteriormente in merito. Tuttavia è bene rilevare anche di scorcio che prove addotte, sebbene in parte incomplete, hanno dato esito positivo e chiaro. Basta al riguardo considerare la deposizione del teste Valle Giovanni che concorda pienamente con le affermazioni attrici.

P.Q.M., ecc..... omissis.....

INDICE ANALITICO

A

- Aalem*, 481.
 ABALTÌ, località, 481.
 ABATÈ MUCRIA DILESSAN, 492.
 Abba-Corò, v. Abbacorò.
 Abbacorò, capo stipendiato, 304, 482.
 ABBASCIAUL, quartiere indigeno di Addis Abeba, 315.
 ABDULAZIZ KHAIL BEY, 213.
 ABDULLAHI IBN ABD EL RAHMAN, 480.
 ABDU R. RAHIM, 213.
 ABEBÈ METICHIÈ, 479.
 ABEGAZ IMAM, 479.
 ABERRÀ SCET GORERA, 492.
 Abiura, 243.
 ABISSINIA, 231.
 ABISSINI, popolazione, 190, 231.
 ACACHI, località, 287.
 Accaparramento di merci e derrate, reato, 399.
 Accertamento dei diritti terrieri nel Governo dello Scioa, 283.
 ACCHELÈ, regione, 495.
 ACCHELÈ, GUZAI, regione, 193, 213.
 Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana del 1950, 443, 444.
 ACRIA, quartiere indigeno di Asmara, 315.
Actio per iudicium arbitrive postulationem, 189.
 Acùl uarésa (arabo dial), porzione indisponibile o legittima riservata ai parenti del defunto, 143.
 ADAMA, località, 278, 299, 496.
 ADDENAGHER TACIBELLIÈ, 479.
 AGGAFARI REDDÀ ADMASÙ, 480.
 Adòga aghìisi (somalo), diritto di dare per moglie, 142.
 ADI QUALA, località, 179/180 (illustrazione).
 ADI UGRÌ, località, 318.
 ADDIS ABEBA, 103, 112, 216, 218, 227, 267, 268, 270, 271, 274, 275, 276, 285, 286, 287, 294, 322, 323, 324, 333, 335, 338, 339, 384, 385, 388, 390, 393, 410, 426, 429, 467, 477, 481, 487, 495, 501, 509, 523.
 ADDIS ALEM, località, 270.
 Addizionale alle tasse automobilistiche, 368.
 Addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli, 368.
 ADMASÙ BELLETÈ, 480.
 Adozione, 60, 79.
 Adozione di meticcio, 254.
 ADUA, città, 495.
 Affiliazione di meticcio, 254.
 A.F.I.S., v. Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia.
 AFRICA ITALIANA, 147, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 431, 443.
 AFRICA ORIENTALE, 395.
 AFRICA ORIENTALE ITALIANA, 1, 2, 4, 18, 23, 27, 51, 54, 71, 76, 103, 133, 134, 140, 153, 162, 178, 181, 215, 216, 217, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 246, 247, 248, 252, 253, 257, 263, 265, 266, 268, 269, 270, 273, 274, 275, 280, 281, 284, 299, 314, 316, 321, 322, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 335, 338, 339, 341, 347, 349, 355, 360, 361, 362, 365, 366, 367, 368, 372, 374, 375, 376, 378, 382, 383, 384, 385, 388, 394, 395, 396, 399, 400, 401, 404, 407, 422, 425, 426, 428, 457, 458, 459, 482, 488, 489, 491.
 AFRICA SETTENTRIONALE ITALIANA, 4, 18, 146, 330, 331.
 AGAUMEDER, località, 495.
 Agenti di custodia indigeno, 299.
 Agente di polizia giudiziaria, 417.
 AGNES A G., 459.
 AGORDAT, città, 317, 495.
 AILÈ GOBENÀ, 492.
 AILÈ UOSSANI UOLDEREGAI, 491.
 AILÙ UOLDECHIROS, 492.
 Albania, 487.
 Albo degli Avvocati e Procuratori, 286, 324.
 Albo per gli Avvocati della Somalia, 89, 90, 172.
 ALEMÙ CIOCHEL, 378.
 ALEMÙ GEMBERÌ RATTÀ, BALAMBARAS, 491.
 ALEMENÈ CHENFÈ AMETE, 492.
 ALEMÙ TECCHILÈ UOLDERIGAI, 493.
 ALGERIA, 46.
 ALGHE, località, 313.
 ALLENE CHELCAI, 479.
 ALOMATÀ, località, 495.
 Alto Commissariato per l'Africa Orientale Italiana, 380.
 Alto Commissariato per l'Economia di Guerra, 385.
 Alto Commissario e Comandante Superiore dell'Africa Italiana, 257.
 Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale Italiana, 227, 402.
 ALTO GIUBA, regione, 496.
 ALTO UEBI SCEBELI, regione, 496.

AMARA (Amhara), regione, 288, 289.
AMBERT KOREN, 513.
AMBÒ, località, 410.
AMBROSINI, G., 457, 471.
AMEDEO DI SAVOIA, Gen. di Sq. Aerea, Governatore Generale dell'A.O.I., Vice Re, 488.
AMENDOLAGGINE M., 490.
Amnàna (somalo), contratto di deposito, 143.
Amministratore Fiduciario della Somalia (A.F.I.S.), 446.
Amministratore giudiziario, 42, 85, 87, 162, 172, 277, 398, 333.
Amministrazione Britannica della Somalia, 445, 447.
Amministrazione dei monopoli dell'Africa Orientale Italiana, 372.
Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.), 28, 443, 444, 450, 472.
Amministrazione municipale, 347, 367.
Amministrazione pubblica, 41, 73, 76.
Ammutinamento, reato marittimo, 353.
Amnistia, 24, 396, 398, 448.
Analogia, 235, 336.
ANCOBER, località, 275.
ANDRIANELLI F., 490.
Annali dell'Africa Italiana, 289, 300, 313, 317.
ANOLÙ TECLEIOANNIS, 492.
A.N.S.A., 214.
Anziani, 37, 38, 144.
Anziano del villaggio, 283.
A.O.I., v. Africa Orientale Italiana.
Appello, 269.
Appello civile, 111, 112, 285.
Appello penale, 121, 285, 295.
Application of Italian Laws, proclama inglese, 447.
Apolidi, 286.
APTEGHERGHIS UOLDEGHERGHIS, 493.
ARABIA, 180.
ARBITRO, giudice, 165, 187, 209, 305, 307.
Arbun, caparra, 205.
Archivio della Polizia dell'Africa Italiana di Asmara, 360/361 (illustrazione).
Archivio notarile, 91, 162, 175, 333, 395.
Archivio Storico del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, M.A.I. (A.S. MAT), 29, 147, 213, 462, 465.
Arifa, soggetto dell'istituto dell'arifato, 142.
Arifato, istituto del diritto consuetudinario somalo, 75.
Arma dei Reali Carabinieri, 79.
ARUSSI, popolazione, 298, 303, 491, 496.
A.S.A., v. Azienda Speciale Approvvigionamenti.
Asbàb irsi (arabo), ordine di successione nel diritto ereditario, 143.
ASBA LITTORIA, Località, 299, 496.
Ascarì della Polizia dell'Africa Italiana, 520/521 (illustrazione).

ASFAU GAREDDU, 479.
ASMARA, 18, 79/80 (illustrazione), 103, 156, 157, 166, 169, 174, 213, 215, 316, 317, 318, 322, 323, 333, 334, 335, 338, 360/361, (illustrazione), 393, 402, 407, 410, 426, 428, 495, 522.
Aspirante Qadi, 62.
ASSAB, 2, 29, 140, 236, 317, 428.
ASSALISAN, tribù dell'Assaorta, 193, 194.
ASSAORTA, regione, 193.
ASSEFÀ UOLDI UOLDEGHISIZER, 491.
Assegno bancario, 24, 395.
Assegno circolare, 24, 395.
Assemblea dei Notabili, 167, 260, 336.
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 443, 444, 471.
Assemblea Superiore, 338.
Assemblea tradizionale, 337, 338, 339, 340, 341, 344, 346.
Assessore, 60, 68, 80, 86, 113, 128, 156, 165, 166, 168, 169, 172, 181, 259, 274, 275, 278, 289, 297, 300, 332, 338, 448, 449, 450, 451, 456, 490.
Assicurazione contro gli infortuni e i rischi equiparati, 381.
Assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia in Eritrea e in Somalia, 24.
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, 449.
Assicurazioni sociali, disciplina giuridica, 347, 381, 382.
Assimilato al cittadino italiano, 337.
Assimilato al cittadino italiano libico, 419.
Assimilato all'europeo, 29.
Assimilato al nativo dell'Africa Italiana, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 262.
Assimilato al suddito dell'Africa Orientale Italiana, 3, 12, 13, 50, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 72, 73, 90, 92, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 109, 110, 115, 122, 123, 128, 133, 137, 147, 158, 159, 163, 166, 169, 174, 177, 178, 244, 245, 246, 276, 281, 291, 304, 324, 336, 410, 411, 425, 446.
Assimilato al suddito coloniale di razza abissina, 306.
Assimilato al suddito coloniale di religione cristiana, 293, 295, 297, 301.
Assimilato al suddito coloniale di religione musulmana, 305, 309.
Assimilato al suddito coloniale di religione pagana, 292, 295, 296, 301.
Assimilato a suddito coloniale di religioni differenti, 293, 295.
Assimilato a suddito coloniale di stirpi differenti, 293, 295.
Assimilato a suddito coloniale somalo della Somalia Britannica, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 441.
Assimilazione legislativa, 101.

Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, 400.
Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, 381.
ATÒ BESCIAH BEKAINEH, 478.
ATÒ DAMSIÈ MULATTIÈ, 479.
ATÒ DERSIÈ ASSEGÀ, 479.
ATUAFUI DESTÀ TEGHEGNÈ, BALAMBARAS, 491.
ATÒ FARIS MESCESCÌÀ, 480.
ATÒ FELLECHÈ ABBATAU, 479.
ATÒ GAMMIÈ UOLDEMAMEL, 480.
ATÒ GHETÙ UOLDEZADIK, 478.
ATÒ GHEZMÌ ADDOBAL, 479.
ATÒ IESCIANOU TEFALÈ, 480.
ATÒ MACONNEN HALLÙ, 479.
ATÒ MOGOS BURRÙ, 480.
ATÒ RIGHETIÈ HAPTEUOLD, 479.
ATÒ SAHLÈ BEIENÈ, 480.
ATÒ UOLDEGHIOGHIS UORCHÈ, 478.
ATÒ SCIOAREGGHED SEMMEGN, 478.
ATÒ UOLDEHAUARIAT REDDÀ, 478.
ATÒ UOLDEMARIAM CHEBRETÈ, 478.
Atti Lateranensi del 1911, 459.
AUARÀ GHEBELÀ, circoscrizione giudiziaria, 480.
AUASC, fiume, 270.
AUGELLO, imputato di reato di madamismo, 460.
AUSSA, regione, 317, 495.
AUSSI, v. Aussa.
Autorità amministrativa, 70, 74, 130.
Autorità di Governo, 34.
Autorità di Pubblica Sicurezza, 34.
Autorità Giudiziaria indigena, 98.
Autorità Giudiziaria militare, 170.
Autorità Giudiziaria ordinaria, 8, 70, 74, 98, 103, 105, 108, 113, 354, 371, 372, 374, 387, 392, 406, 436, 451.
Autorità municipale, 229.
Autorità politica, 34.
Autorizzazione a procedere, 22, 42, 333, 371, 409, 414, 421.
Avvocato Generale, 343.
Avvocato dello Stato di Addis Abeba, 323.
Avvocato distrettuale dello Stato di Addis Abeba, 322.
Avvocato Generale dello Stato in Italia, 323.
Avvocato Generale Militare, 19, 22.
Avvocato Militare, 77, 82, 316.
Avvocatura dello Stato di Addis Abeba, 322, 323, 324.
Avvocatura dello Stato nell'Africa Orientale Italiana, 76, 257, 265, 321, 322, 323, 388, 398, 467.
Avvocatura Erariale, 396.
Avvocatura Generale dello Stato di Roma, 322, 323.
Azienda Speciale Approvvigionamenti, 384, 385.
Azione penale, 65, 66, 78, 440, 441, 455.

AZZONE, 533, 534.
AZZONE ABBOIÈ, 480.

B

BACO, località, 496.
Balabbat, 283, 304.
BALAMBARAS TULLÙ BERÌ, 479.
BALDISSERA O., 490.
BALESTRA L., 490.
BANCA D'ITALIA, 460.
BANCO DI NAPOLI, 395, 399.
BANCO DI ROMA, 395, 399.
Bande a cavallo di Polizia dello Scioa, 444/445 (illustrazione).
Bando del Capo del Governo del 20 giugno 1940, 428.
Bando del Capo del Governo del 24 luglio 1940, 428.
Bando del Capo del Governo del 31 agosto 1940, 428.
Bando dell'Alto Commissario e Comandante Superiore per le Colonie dell'Africa Orientale, n. 11481 del 3 ottobre 1935, 402.
Bando del Governatore Generale e Comandante superiore delle Forze Armate dell'A.O.I., s.n. del 1° gennaio 1940, 428.
Bando del Governatore Generale e Comandante Superiore delle Forze Armate dell'A.O.I., s.n. del 31 agosto 1940, 427, 429.
Bando del Governatore Generale e Comandante Superiore delle Forze Armate dell'A.O.I., s.n. del 30 novembre 1940, 432, 433.
Bando governatoriale s. n. del 19 settembre 1940, 399.
Bando militare, 407.
Baratteria, reato marittimo, 353.
BARDERA, città, 36.
BARIA, popolazione abissina ad ordinamento democratico, 186, 190.
B.A.S., v. British Administration of Somaly.
BASSO GIUBA, regione, 496.
BASSOPIANO OCCIDENTALE DI CHEREN, 495.
BASSOPIANO ORIENTALE DI DANCALIA e AUSSA, 495.
BASSO UEBI SCEBELI, regione, 496.
BAVIERA G., 149.
BEGHEMEDER, località, 495.
Béh (arabo e somalo), contratto di vendita, 143.
BEIEM, località, 481.
BELAINÈ UOLDEMESCAL, 491.
BELLACCIÒ AILÈ UOLDEGABRIEL, 491.
BELLACCIÒ DESTÀ CAPTIMEZ, 491.
BELLINI U., 460.
BENADIR, regione, 36, 146.
BENGASI, 18.
BENI AMER, popolazione abissina ad ordinamento aristocratico, 186, 190.
BENI SCIANGUL, località, 496.
BERBERA, città, 435.

BERNOS TERÀ, circoscrizione giudiziaria, 480.
BERTELLI C., 490.
BERTOCCHI R., 490.
BERTOLA A., 242, 459, 460, 462.
BET TAQUÈ, popolazione abissina ad ordinamento aristocratico, 186.
BIANCHI, B., 490.
BIANCOLELLA L., 490.
BIRHANÈ AGIB, 501, 502.
BOGGALI GHEBREMIASEL, 479.
BOGOS, popolazione abissina ad ordinamento aristocratico, 186, 213.
Bollettino Ufficiale del Governo dello Scioa, 462, 463, 464.
Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, 472.
Bollettino Ufficiale dell'Eritrea, 27, 161.
Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, 472.
Bollettino Ufficiale della Somalia Italiana, 26, 54, 463, 465, 466, 467, 469, 470.
BONICELLI C., 490.
BONATTO A., 490.
BORAMO, città, 435.
BORANA, località, 496.
BORDIN A., 490.
BORGA, torrente nei pressi di Addis Abeba, 270.
BORODDA, località, 303.
BORSI U., 149, 459, 460.
BOSCETO, località, 303.
BOZZI A., 490.
BRAHAN, località, 275.
BRAHANI, quartiere di Addis Abeba, 315.
BRASCHI A., 490.
BRAVA LA SANTA, città, 36.
Brevetto per invenzioni industriali, 376, 377, 451.
Brevetto per marchio di impresa, 451.
Brevetto per modello industriale, 377, 451.
British Administration of Somaly, 447.
British Military Administration of Somaly, 447.
BRIZZI D., 490.
BROTTO E., 150.
BROUSSALIN WIRHAN, 413.
BRUNO D., 490.
BUCCESI C., 490.
Bulletin de colonisation comparée, 457.
Buluk-basci, 299.
BUONGIORNO, Presidente del Tribunale Civile e Penale di Addis Abeba, 513, 517, 519, 523.
BURAO, città, 435.
BURGI, popolazione, 300.

C

Cabila, 38, 92, 142, 145, 223, 434, 438.
CACENIÈ, circoscrizione giudiziaria, 272, 479.

Caddarìt (somalo), quote relative alle successioni legittime, 143.
CAFFA, località, 496.
CAFFAREL W., 213.
CAGNASMAC ALLARO ALALA ALCIAI, 482.
CAGNASMAC GHEBRIÈ DUCHEN, 480.
CAGNASMAC IMMERÙ UORRETA, 483.
CAGNASMAC UODDA DELLI GOBBE, 482.
Cal-chidan, matrimonio civile di diritto etio-pico, 504, 506.
CALLAFO, località, 496.
Cambi e divise estere, disciplina giuridica, 347, 374.
Cambiale, 24, 395.
Camera dei Deputati, 15, 457.
Camera di Consiglio, 420.
CAMERANO D., 490.
CAMMARANO A., 490.
Campagna di guerra italo-etio-pica, 286.
Cancelleria, 57, 91, 112, 172, 182, 185, 289, 291, 406, 418, 419, 455.
Cancelleria di Consolato, 121.
Cancelliere, 84, 85, 91, 111, 118, 121, 122, 174, 175, 181, 262, 267, 284, 285, 300, 314, 333, 352, 386, 406, 478, 479, 495.
Cancelliere Capo, 478, 479.
Cancelliere con funzioni notarili, 315.
Cancelliere militare, 23, 408, 410, 412, 421.
Cantibài, 342.
Caparra, 205.
Capitaneria di Porto, 350.
Capitano, 354.
Capo abissino, 342.
Capo carovana, 206, 207.
Capo convenuto, 261.
Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, 322, 322, 488.
Capo del Gruppo Unitario, 416.
Capo dell'amministrazione municipale, 10, 299, 348.
Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero, 267, 274.
Capo dell'Ufficio distrettuale, 434, 435, 437, 439, 440, 441.
Capo dell'Ufficio Giustizia Militare, 410, 411, 425.
Capo dell'Ufficio Politico, 259, 260, 261, 262, 307.
Capo dell'Ufficio per gli Affari dei Territori di occupazione bellica, 431, 432.
Capo della Dogana, 371.
Capo dello Stato, 446.
Capo di accampamento, 166.
Capo di Stato Maggiore del Comando Superiore delle Forze Armate, 386, 411.
Capo di Stato Maggiore del Governo Generale, 224.
Capo distretto, 206, 260, 283, 304, 310.
Capo frazione di tribù, 260.
Capo gentilizio, 442.

Capo indigeno, 7, 8, 37, 46, 49, 52, 55, 63, 64, 69, 76, 78, 138, 141, 144, 157, 166, 167, 183, 186, 187, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 239, 261, 262, 271, 272, 290, 292, 293, 296, 302, 310, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 344, 346, 368, 370, 434, 435, 436, 438, 441, 442, 487, 488, 489.
Capo indigeno di religione pagana, 293, 295, 296, 301, 313.
Capo indigeno principale, 304.
CAPOMAZZA I., 213.
Capo mercato, 178, 201, 203, 213, 262, 317, 339, 340.
CAPONETTI P., 493.
Capo paese, 187, 201, 206.
Capo provincia, 187, 191.
Capo regione, 51, 57, 204, 260, 283.
Capo servizio, 415.
Capo Sezione della Sezione Affari Interni della Direzione Superiore degli Affari Politici, 279.
Capo superiore di territorio occupato, 260.
Capo tribù, 166, 187, 206, 231, 260, 310.
Capo Ufficio dei Monopoli, 374.
Capo Ufficio doganale, 374.
Capo villaggio, 166, 260, 283, 284.
Caraàba (arabo e somalo), parentela, 142.
Caravanserragli, 209.
Carcere giudiziario di Adi Quala (illustrazione), 179/180.
Carcere giudiziario di Dire Daua, 299.
Carcere giudiziario di Gondar, 291.
Carcere giudiziario di Harar, 299.
Carcere giudiziario centrale di Mogadiscio, 299, 320, 450.
Carcere giudiziario di Nocra, 318.
Carcere giudiziario di San Giorgio, 287.
Carcere giudiziario e di pena di Asmara, 318.
Carcere giudiziario succursale di Adi Ugri, 318.
Carcere nuovo del Negus, 287.
CARNAROLI, 460, 463, 503, 509.
CAROCCI G., 490.
CARNO F., 493.
CASAÈ TUGHÈ UOLDÌ BALAMBARAS, 491.
Casa di lavoro, 418.
Casa penale di Acachi, 287.
Cascl, 189.
Casellario giudiziale, 23, 42, 54, 91, 118, 162, 174, 175, 289, 455.
Cassa mutua di malattia dell'Industria, 384.
CASSA SCIANIÈ, 478.
Catasto civico di Addis Abeba, 389.
CATTANEO, 147, 465.
Cattedra della Moschea Giama di Mogadiscio, 536.
Cattedra della Moschea Sacra di Medina, 536.
Cautio iudicatum solvi, 188.
CELENTANO, 467.

Centro di rieducazione di minori presso le Carceri giudiziarie di Mogadiscio, 450.
CERBONI A., 490.
CERCER, località, 496.
CERINNET CASAIÈ, 480.
CERULLI E., 26.
Cessione crediti all'estero, 25.
Cessione delle divise estere, 375.
CHIARIBONNEAU, 213.
CHEBBEDÈ GHESAI, 478.
CHECCHI M., 213, 214.
CHEMEN TERÀ, circoscrizione giudiziaria, 272, 479.
Chenàb, pigrià del bue al lavoro, quale vizio redibitorio nel contratto di compravendita dell'animale, 202.
CHERÀ AURAGGIA, circoscrizione giudiziaria, 272, 480.
CHEREN, città, 318, 319, 495.
CHIAVEGATTI A., 490.
CHIDANÈ MELCHE ZADIC, 478.
CHISIMAIO, città, 35, 496.
CIAMÒ, località, 496.
CIARLETTA E., 490.
Cicca, 186, 187, 190, 283, 284.
CIMINO G., 213.
CIOCORSA, località, 481.
CIU TERÀ, circoscrizione giudiziaria, 272, 479.
Circolare del Giudice della Colonia della Somalia n. 61/38 del 10 giugno 1938, 120.
Circolare del Governatore dell'Amara n. 122 del 28 luglio 1936, 288.
Circolare del Governo Generale dell'A.O.I. n. 557 del 9 luglio 1936, 263, 513, 516.
Circolare dell'Ufficio del Giudice dei Galla e Sidama s.n. del 21 luglio 1937, 308.
Circolare dell'Ufficio del Giudice dei Galla e Sidama s.n. del 30 novembre 1937, 308.
Circoscrizioni giudiziarie del Governo dello Scioa, 271, 272.
CIRENAICA, 2, 33, 46.
Cittadinanza italiana, 12, 16, 17, 99, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 255.
Cittadinanza libica, 239, 253.
Cittadinanza speciale libica, v. cittadinanza libica.
Cittadino delle Isole italiane dell'Egeo, 337.
Cittadino degli Stati civili, 12.
Cittadino di Stato estero, 337, 433.
Cittadino italiano, 3, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 34, 35, 44, 47, 51, 55, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 71, 73, 79, 83, 88, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 113, 123, 124, 134, 135, 138, 139, 147, 163, 169, 174, 178, 226, 228, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 246, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 259, 260, 262, 275, 276, 277, 278, 281, 285, 289, 290, 292, 294, 295, 297, 300, 310, 311,

315, 316, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 344, 345, 346, 363, 366, 378, 381, 383, 384, 398, 399, 419, 420, 427, 431, 433, 457.
 Cittadino italiano libico, 30, 62, 253, 337, 419, 420.
 Cittadino italiano metropolitano, 236, 249, 253, 254.
 Cittadino somalo, 446, 447.
 CLAVEL E., 213.
 Còbba tennicà (arabo), domanda di matrimonio, 142.
 Codice civile italiano, 9, 90, 91, 141, 165, 175, 225, 226, 233, 234, 238, 263, 334, 397, 398, 449, 522.
 Codice della marina mercantile italiana, 350.
 Codice di commercio italiano, 9, 87, 165.
 Codice di procedura civile italiano, 56, 104, 106, 108, 109, 111, 113, 134, 137, 138, 165, 170, 180, 182, 183, 225, 238, 269, 277, 344, 353, 387, 388, 449.
 Codice di procedura penale italiano, 3, 58, 65, 67, 83, 104, 113, 121, 128, 135, 136, 138, 181, 182, 183, 225, 251, 274, 275, 280, 295, 340, 345, 346, 354, 358, 406, 416, 449, 501.
 Codice penale etiopico, 264, 463.
 Codice penale italiano, 3, 11, 68, 69, 71, 118, 137, 158, 225, 249, 250, 291, 213, 216, 334, 346, 353, 355, 396, 404, 406, 408, 410, 449, 451, 454, 501.
 Codice penale italiano per l'Esercito, 9, 18, 71, 225, 258, 277, 371, 402, 403, 404, 405, 408, 409, 415, 416, 420, 422, 423, 424, 426, 446, 447, 448, 449.
 Codice penale italiano per l'Esercito pel tempo di guerra, 298.
 Codice penale militare marittimo italiano, 9, 18, 71, 225, 408, 415.
 Codice per la marina mercantile della Libia, 225, 349, 353, 354.
 Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica, v. Codice per la marina mercantile della Libia.
 Codici eritrei, 95.
 COFFOLD, località, 426.
 Collegio di Capi e Notabili, 437.
 Collegio elettorale, 237.
 Collegio Sciaraitico, 272, 276, 477, 481.
 Collegio Sciaraitico di Addis Abeba, 481.
 Collettività indigena, 215, 223.
 COLOMBINI G., 490.
 Colonia agricola, 418.
 Colonia del Benadir, 146.
 Colonia del Harar, 216.
 Colonia dell'Africa Orientale Italiana, 216.
 Colonia dell'Amara (Amhara), 216.
 Colonia dell'Eritrea, 1, 3, 4, 5, 17, 23, 42, 91, 139, 152, 213, 214, 216, 232, 235, 237, 239, 259, 260, 267, 274, 282, 314, 327, 361, 366, 377.
 Colonia della Cirenaica, 146.
 Colonia della Somalia, 1, 3, 5, 17, 23, 39, 42, 45, 91, 216, 232, 236, 237, 239, 282, 327, 343, 361.
 Colonia della Tripolitania, 146.
 Colonia dei Galla e Sidama, 216.
 Colonia di Assab, 29, 140, 236.
 Colonia penale agricola, 318.
 Colonie della Libia, 44.
 COLUCCI M., 147, 149, 465, 525.
 Comandante del Corpo di Spedizione della Somalia, 407.
 Comandante del Settore militare, 307.
 Comandante delle Forze Armate dell'A.O.I., 409.
 Comandante delle Forze Armate della Somalia, 408.
 Comandante delle Forze Militari Inglesi dell'Africa Orientale, 471.
 Comandante delle Truppe, 8, 78.
 Comandante delle Truppe di occupazione della Somalia Britannica, 427, 434, 435, 436, 437, 438.
 Comandante di Circondario Marittimo, 350.
 Comandante di Compartimento Marittimo, 350, 351.
 Comandante di Grande Unità, 405.
 Comandante di nave da guerra, 354.
 Comandante di Porto, 350, 351, 352, 353, 448.
 Comandante di Presidio, 128.
 Comandante di Scacchiera, 422, 423, 424.
 Comandante di Stazione del Corpo di Polizia, con funzioni notarili, 174.
 Comandante di Settore, 422, 423, 424.
 Comandante Superiore dell'Africa Orientale, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 270, 271, 402, 405, 434.
 Comandante Superiore della Regia Guardia di Finanza, 376.
 Comandante Superiore delle Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana, 437, 438.
 Comando del Regio Corpo di Truppe Coloniali, 22, 386.
 Comando della Piazza di Addis Abeba, 218.
 Comando della Regia Aeronautica, 386.
 Comando della Regia Marina, 386.
 Comando delle Truppe, 402.
 Comando delle Truppe di occupazione della Somalia Britannica, 427, 433, 437, 441.
 Comando di Marina della Colonia, 22.
 Comando di Settore Aeronautico, 386.
 Comando Superiore Militare dell'Africa Orientale, 258, 262.
 Comitato Corporativo, 317.
 Comitato Giurisdizionale Centrale per le controversie in materia di indennità di requisizione, 385, 386, 388.
 Comitato Giurisdizionale Territoriale per le controversie in materia di indennità da requisizione, 385, 386, 387, 388.

Comitato per la Documentazione delle Attività Italiane in Africa, 29, 150.
 Comitato Superiore Amministrativo, 147.
 Commercio carovaniero, 206.
 Commercio di schiavi, 69.
 Commissariato del Basso Uebi Scebeli, 496.
 Commissariato del Bassopiano Occidentale di Cheren, 317, 495.
 Commissariato del Bassopiano Orientale di Dancalia e Auzzi, 317, 495.
 Commissariato del Ciamò, 496.
 Commissariato del Giggiga, 496.
 Commissariato del Gimma, 303, 305, 306, 308, 311, 482, 496.
 Commissariato del Goggiam, 495.
 Commissariato del Lasta, 428, 495.
 Commissariato del Semién, 495.
 Commissariato del Seraé, 318, 495.
 Commissariato del Sidamo, 302, 308, 309, 496.
 Commissariato del Tigrà Occidentale, 495.
 Commissariato del Tigrà Orientale, 495.
 Commissariato del Uollo, 428, 495.
 Commissariato dell'Alto Giuba, 496.
 Commissariato dell'Alto Uebi Scebeli, 496.
 Commissariato dell'Hamasién, 317.
 Commissariato dell'Uolcait, 495.
 Commissariato della Dancalia ed Auzzi, 317.
 Commissariato degli Ometo, 303, 496.
 Commissariato dei Borana, 301, 303, 309, 496.
 Commissariato dei Paesi Galla, 495.
 Commissariato di Acchelé, 495.
 Commissariato di Adama, 496.
 Commissariato di Agaumeder, 495.
 Commissariato di Arussi, 496.
 Commissariato di Assab, 428.
 Commissariato di Baco, 496.
 Commissariato di Beghemeder, 495.
 Commissariato di Beni Sciangul, 496.
 Commissariato di Caffa e Ghimira, 496.
 Commissariato di Cercher, 496.
 Commissariato di Cheren, 318.
 Commissariato di Debrà, 495.
 Commissariato di Densa, 495.
 Commissariato di Dessié, 426.
 Commissariato di Dire Daua, 294, 496.
 Commissariato di Frontiera, 495.
 Commissariato di Ganale Doria, 426.
 Commissariato di Ghimir, 496.
 Commissariato di Gobà, 426.
 Commissariato di Golia, 496.
 Commissariato di Gore, 496.
 Commissariato di Governo, 218, 219, 227, 326, 338, 361, 363, 369, 370.
 Commissariato di Guzai, 495.
 Commissariato di Hamasién, 495.
 Commissariato di Harar, 294, 495, 496.
 Commissariato di Licca, 496.
 Commissariato di Limmu, 496.
 Commissariato di Macallè, 318, 495.
 Commissariato di Magi e Seiuo, 496.
 Commissariato di Mogadiscio, 496.
 Commissariato di Uorra Ilù, 426, 428.
 Commissariato di Villaggio Duca degli Abruzzi, 496.
 Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, 379, 379.
 Commissariato Regionale, 58, 62, 63, 68, 155, 163, 164, 180, 275, 304, 305, 391, 392, 495, 496.
 Commissariato Regionale del Mudugh, 117, 426.
 Commissariato Regionale del Nogal, 117, 426.
 Commissariato Regionale dell'Ogadèn, 117, 426.
 Commissariato Regionale dell'Uebi Gestro, 117, 426.
 Commissariato Regionale della Migiurtinia, 117, 426.
 Commissario del Sidama, 308.
 Commissario di Governo, 219, 220, 221, 222, 229, 281, 284, 294, 295, 296, 334, 364.
 Commissario di Governo di Addis Abeba, 390.
 Commissario per gli Affari Politici e Civili, 434, 435, 437, 440, 441.
 Commissario Regionale, 32, 45, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 108, 109, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 141, 142, 155, 157, 158, 167, 168, 169, 173, 174, 183, 184, 185, 186, 195, 219, 279, 281, 288, 295, 296, 301, 302, 307, 311, 312, 341, 446, 450, 495.
 Commissario Regionale di Governo, 273.
 Commissione Arbitrale per gli affitti di Asmara, 315.
 Commissione Centrale tributaria presso il Ministero dell'Africa Italiana, 360, 362, 364, 370.
 Commissione Centrale tributaria presso il Ministero per le Colonie, 75.
 Commissione del Governo dell'Eritrea per la riforma dell'Ordinamento Giudiziario eritreo del 1926, 152, 156, 157, 158.
 Commissione del Governo della Somalia per la riforma dell'Ordinamento Giudiziario somalo del 1911, 32, 33, 34, 35, 47, 49, 53, 146.
 Commissione del patrocinio legale, 80.
 Commissione dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori in A.O.I., 60, 173, 325.
 Commissione di appello per le tasse e le imposte presso ogni Governo di Colonia, 361, 362, 363, 364, 367, 369, 370.
 Commissione di esproprio, 389, 390, 391.
 Commissione di vigilanza per Cancellieri e Segretari presso la Corte di Appello di Roma, 84.

Commissione doganale per la determinazione del valore delle merci, 372.
Commissione istruttoria, 21, 22.
Commissione ministeriale di studio per l'Ordinamento giudiziario dell'Africa Orientale Italiana, 329, 330, 331, 336, 340, 341, 342, 343, 344, 346.
Commissione ministeriale di studio per gli Ordinamenti Giudiziari eritreo e somalo, 26, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 56, 153, 154, 155, 159, 161.
Commissione per la difesa gratuita dei poveri in materia civile, 79, 87.
Commissione per la fissazione della indennità di espropriazione, 392.
Commissione per il gratuito patrocinio, 173.
Commissione per l'accertamento dei diritti terrieri nel Governo dello Scioa, 283, 284.
Commissione per la concessione delle aree edilizie ed industriali, 286.
Commissione per la istruttoria ed i giudizi nei procedimenti in materia valutaria, 376.
Commissione per la nomina dei Qadi, 62, 296.
Commissione per le espropriazioni per pubblica utilità, 286.
Commissione per gli affitti, 276, 277, 283, 317.
Commissione per i ricorsi in materia di brevetti di invenzione industriale, 378.
Commissione Regionale di prima istanza per le tasse e imposte presso il Commissariato di Governo, 361, 363, 364, 368, 369.
Commonwealth, 432, 471.
COMPAGNIA, circoscrizione giudiziaria, v. Cumpania.
Compagnia dei Reali Carabinieri della Somalia, 79.
Complotto, reato marittimo, 353.
Comprensorio del Basso Giuba, 496.
Comprensorio dei Migiurtini, 496.
Comprensorio di Genale, 496.
Comprensorio di Mudugh, 496.
Comprensorio di Nugal, 496.
Comprensorio di Ogadèn, 496.
Comprensorio di Uebi Gestro, 496.
Conciliatore, 47, 56, 64, 154, 155, 163, 164, 165, 173, 179, 180, 182, 259, 273, 275, 289, 305, 307, 337, 338, 477.
Conciliazione, 105, 179, 352, 439.
Conciliazione nelle cause penali, 262.
Concordato fra Italia e Santa Sede dell'11 febbraio 1929, 247.
Concordato preventivo, 338.
Concorrenza sleale, 376.
Concubinato, 237.
Condizioni locali, loro efficacia sull'applicazione delle leggi, 265, 271.
Condono, 42, 54, 162, 360.
Confisca, 118, 129, 132, 371, 437.
Conflitto coloniale di leggi, 233, 234, 235, 335.
Conflitto di attribuzione, 42, 54, 162, 170, 332.
Conflitto di competenza, 59, 70, 405, 410, 424, 437, 443.
Conflitto di giurisdizione, 42, 54, 90, 162, 170, 262, 332, 437, 445, 454.
Conflitto di leggi nell'A.O.I., 90, 97, 215, 233, 234, 235.
Conflitto internazionale di leggi, 215, 233, 234, 235.
Conflitto interregionale di leggi, 233, 235.
Conservatore delle imposte, 91, 175.
Conservatoria delle ipoteche, 42, 55, 91, 162, 174, 175.
Consigliere della Corte di Giustizia, 454.
Consigliere di Corte di Appello, 283, 284, 285, 338, 340.
Consigliere di Corte di Cassazione, 313.
Consigliere di Sezione della Corte dei Conti, 393.
Consiglio dell'Economia Corporativa della Libia, 397.
Consiglio degli Anziani, 38, 222, 292, 295, 300, 301, 434, 435, 440.
Consiglio dei Capi, 440.
Consiglio dei Ministri, 5, 6, 10, 228, 229.
Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri, 472.
Consiglio dei Notabili, 141, 440.
Consiglio di disciplina presso la Corte di Appello di Roma, 81.
Consiglio di Governo della Colonia, 7, 10, 79.
Consiglio di Governo per l'Africa Italiana, 60, 218.
Consiglio di Guerra sommario di bordo, 19, 414.
Consiglio di revisione, 72.
Consiglio di Stato, 9, 41, 74, 75, 398.
Consiglio di Stato, Sezione per gli affari dell'Africa Italiana, 228, 229.
Consiglio Generale per l'A.O.I., 217, 218.
Consiglio Superiore Coloniale, 3, 9, 11, 29, 51, 52, 53, 74, 147, 228, 229, 352.
Consiglio per l'amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite, 442, 444.
CONSO, popolazione, 300.
Console, 354.
Consorzio di colonizzazione in Eritrea e in Somalia, 23.
Consuetudine, 10, 13, 46, 69, 116, 140, 184, 186, 219, 221, 240, 263, 290, 336, 340, 344, 504, 509, 534.
Consuetudini locali, 36, 45, 50, 61, 123, 145, 175, 261, 293, 295, 296, 301, 316, 343, 435, 438.
Consuetudine somala, 45, 139, 141.
Consuetudini commerciali dei mercati di Asmara e Gondar, 213.

Consuetudini tradizionali comuni alle popolazioni dell'altopiano eritreo, 196.
Consuetudini tradizionali in materia di contratti di compravendita di bestiame, 200.
Consulenza legale del Governo, 42, 76, 171, 321.
Consulenza legale presso il Comando Militare, 420.
Consulta Corporativa dell'Africa Italiana, 397.
Consulta Municipale, 368.
Consulta per l'Africa Orientale Italiana, 217, 218.
Consultore municipale, 368, 369.
CONTA, località, 303.
Contenzioso amministrativo, 74.
Contenzioso contabile, 347, 393, 394.
Contenzioso doganale, 347, 370.
Contenzioso tributario, 75, 171, 218.
Contenzioso tributario erariale, 347, 360, 361.
Contenzioso tributario locale, 347, 360, 368.
CONTI ROSSINI C., 213.
Contrabbando, 371.
Contrabbando di guerra, 399.
Contributo di migliorìa, 368.
Contribuzione collettiva, 129, 130, 132, 223, 437, 441, 442, 451.
Contribuzione sul reddito, 451.
Controversie individuali di impiego privato, 347, 378.
Controversie individuali di lavoro, 347, 378.
Convalida di sfratto, v. Procedimento per convalida di sfratto.
Convenzione addizionale fra Italia e Belgio del 2 dicembre 1935 per estendere alle Colonie la Convenzione di estradizione italo-belga del 15 gennaio 1875, 25.
Convenzione internazionale fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro degli aeromobili del 29 maggio 1933, 395.
Convenzione italo-belga di estradizione del 15 gennaio 1875, 25.
Convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902, 238.
Convenzioni di protettorato coloniale, 223.
Conversione ad altra religione, 241, 242, 243.
Conversione di pena pecuniaria in detentiva, 441.
Corano, 35, 125, 231, 308.
CORNI G., 29.
CORÒ BOLOSÒ, circoscrizione giudiziaria, 482.
CORÒ COSCIA, KINDO, circoscrizione giudiziaria, 482.
CORÒ DAMOTÀ I, circoscrizione giudiziaria, 482.
CORÒ DAMOTÀ II, circoscrizione giudiziaria, 482.
CORÒ DUGUMÀ, circoscrizione giudiziaria, 482.
CORÒ SORÒ, circoscrizione giudiziaria, 482.
CORÒ UMBO, OFA, circoscrizione giudiziaria, 482.
Corpo della Giustizia Militare, 421.
Corpo delle Guardie Carcerarie, 448.
Corpo degli Ilalo, 449.
Corpo degli Ufficiali in congedo della Giustizia Militare, 409.
Corpo dei Magistrati per l'Impero, 488.
Corpo di Polizia dell'Africa Italiana, 56.
Corpo di Polizia della Somalia, 448.
Corpo speciale di Magistrati per le Colonie, 80.
Corporazione religiosa, 241.
Corriere dell'Impero, II, 486.
Corriere Eritreo, II, 484.
Corte dei Conti a Sezioni Unite, 994.
Corte dei Conti in A.O.I., 347, 393, 467.
Corte di Appello dell'A.O.I., 148, 257, 266, 267, 269, 329, 337, 338, 339, 345, 352, 463.
Corte di Appello di Roma, 17, 69, 70, 112, 113, 121, 122, 170, 182, 183, 268, 445.
Corte di Appello per cittadini italiani ed assimilati, 341.
Corte di Assise, 47, 55, 60, 61, 63, 67, 79, 80, 83, 85, 86, 99, 122, 135, 152, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 185, 290, 292, 296, 297, 298, 300, 313, 334, 337, 338, 339, 340, 343, 345, 436, 449, 540.
Corte di Assise dell'Eritrea, 3, 66, 168, 181, 182, 260, 272.
Corte di Assise della Somalia, 67, 70, 451, 454, 455.
Corte di Assise di Addis Abeba, 259, 260, 269, 270, 273, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 283, 285, 289, 504.
Corte di Assise di Appello della Somalia, 448, 451, 454.
Corte di Assise di Asmara, 156, 157.
Corte di Assise di Mogadiscio, 243.
Corte di Assise per sudditi coloniali, 335.
Corte di Cassazione di Roma, v. Corte Suprema di Cassazione del Regno.
Corte di Giustizia della Repubblica Somala, 445, 454, 455, 456.
Corte di Giustizia a Sezioni Unite, 454.
Corte di revisione, 134, 335, 337, 339, 341, 342, 344, 345.
Corte Suprema di Cassazione del Regno, 60, 67, 69, 70, 72, 102, 107, 113, 122, 131, 148, 149, 170, 182, 184, 268, 337, 340, 341, 352, 362, 388, 445, 462.
COSTANZO G. A., 471.
Costituzione etiopica del 16 luglio 1931, 264.
Costume locale, 298.
Court of Inquiry, proclama inglese, 448.
Criminal Court, proclama inglese, 447, 448.
Cristiani monofisiti, 240.
CUCCIAT, località, 303.

CUCINOTTA E., 26, 147, 148, 149, 213, 235, 457, 459, 460, 462, 463, 465.
CULLO, località, 303.
CUMPANIA, circoscrizione giudiziaria, 271, 478.
CUNAMA, popolazione, 186.
CURABACCIORI ASCINÈ, 480.
Curatore al fallimento, 87.
Curatore al minore, 351.
Curatore speciale, 392.
CURZEL S., 490.
Custodia preventiva, 278.

D

DADI ADA UADAI, 492.
Dagnà, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 272, 273, 276, 293, 295, 296, 297, 300, 301, 303, 306, 308, 309, 313, 477, 479, 480, 483, 485, 487, 509.
DAGNÈ HAPTSSELLASSIÈ, 479.
dahälchi sciarra (somalo), successioni legittime, 143.
daläk maggiänam (somalo), ripudio, fine del matrimonio senza pagamento, 142.
DALLE, località, 309.
D'AMELIO M., 213, 214, 239.
damoz, matrimonio per mercede, diritto etiopico, 505, 508.
DANALÈ GASCÈ UOLDESELLASSIÈ, 492.
DANANE, località, 321.
DANCALI, popolazione, 190.
DANCALIA, regione, 217, 231, 426, 428, 495.
D'ANGELO M., 490.
Dando, sua liquidazione, 116.
DANTE, località, 35, 496.
dar al-ulum al-islamia, di Gimma, v. Scuola di Studi Islamici in Gimma.
dar-dàran (somalo), successioni testamentarie, 143.
DAURO, località, 303.
Dazio doganale, 372.
DE AGOSTINI E., 150.
DE ANGELIS A., 490.
debellatio dell'antico Impero Etiopico, 216.
DE BIASI C., 490.
DEBISÀ GABREMASCAL LEGAMICI, 492.
DEBIVAR, località, 289.
DEBRA, località, 275, 495.
DEBRA MARCOS, località, 289.
DEBRA TABOR, località, 289.
DECIANI, 459.
Decreto A.F.I.S. n. 33 del 1° luglio 1950, 448.
Decreto A.F.I.S. n. 41 del 15 luglio 1950, 448.
Decreto A.F.I.S. n. 4 del 15 gennaio 1951, 449.
Decreto A.F.I.S. n. 5 del 15 gennaio 1951, 449.

Decreto A.F.I.S. n. 37 del 21 febbraio 1951, 449.
Decreto A.F.I.S. n. 65 del 29 giugno 1951, 449.
Decreto A.F.I.S. n. 70 del 29 giugno 1951, 449.
Decreto A.F.I.S. n. 6 del 9 gennaio 1952, 449.
Decreto A.F.I.S. n. 7 del 9 gennaio 1952, 449.
Decreto A.F.I.S. n. 61 del 15 aprile 1952, 450.
Decreto A.F.I.S. n. 190 del 20 dicembre 1952, 450.
Decreto A.F.I.S. n. 1 del 1° gennaio 1953, 450.
Decreto A.F.I.S. n. 2 del 1° gennaio 1953, 450.
Decreto A.F.I.S. n. 88 del 25 maggio 1953, 450.
Decreto A.F.I.S. n. 181 del 18 dicembre '53, 450.
Decreto A.F.I.S. n. 9 del 9 gennaio 1954, 451.
Decreto A.F.I.S. n. 6 del 18 gennaio 1955, 451.
Decreto A.F.I.S. n. 7 del 18 gennaio 1955, 451.
Decreto A.F.I.S. n. 28 del 24 febbraio 1956, 455.
Decreto A.F.I.S. n. 29 del 24 febbraio 1956, 455.
Decreto A.F.I.S. n. 30 del 24 febbraio 1956, 455.
Decreto A.F.I.S. n. 31 del 24 febbraio 1956, 455.
Decreto A.F.I.S. n. 86 del 18 maggio 1956, 456.
Decreto A.F.I.S. n. 9 del 26 gennaio 1957, 456.
Decreto A.F.I.S. n. 15 del 30 gennaio 1957, 456.
Decreto A.F.I.S. n. 21 del 27 marzo 1957, 456.
Decreto A.F.I.S. n. 35 del 12 ottobre 1957, 456.
Decreto A.F.I.S. n. 63 del 20 maggio 1959, 456.
Decreto A.F.I.S. n. 73 del 30 luglio 1959, 456.
Decreto Alto Commissario A.O.I. n. 7076 del 23 febbraio 1935, 378.
Decreto Alto Commissario A.O.I. n. 7234 del 12 luglio 1935, 378.
Decreto Alto Commissario A.O.I. n. 7545 del 21 marzo 1936, 384.
Decreto Alto Commissario A.O.I. n. 7571 del 6 aprile 1936, 380.
Decreto Commissariale n. 48 dell'11 gennaio 1906, 38, 146.

Decreto Commissariale n. 92 del 30 luglio 1906, 146.
Decreto Commissariale n. 111 del 20 ottobre 1906, 146.
Decreto Governatore Eritrea n. 787 dell'8 ottobre 1908, 30, 244.
Decreto Governatore Eritrea n. 4379 del 24 maggio 1925, 103, 152, 265, 274, 314.
Decreto Governatore Eritrea n. 4390 del 9 luglio 1936, 283, 389, 390.
Decreto Governatore Eritrea n. 66 del 23 febbraio 1937, 315.
Decreto Governatore Eritrea n. 67 del 24 febbraio 1937, 315.
Decreto Governatore Eritrea n. 680 del 12 giugno 1937, 315.
Decreto Governatore Galla e Sidama n. 5 del 15 luglio 1936, 301, 302, 309.
Decreto Governatore Galla e Sidama n. 15 del 2 gennaio 1937, 302, 309, 464.
Decreto Governatore Galla e Sidama n. 105 del 10 aprile 1937, 303, 307, 308, 311, 483.
Decreto Governatore Galla e Sidama n. 106 del 10 aprile 1937, 303, 305, 308.
Decreto Governatore Galla e Sidama n. 119 del 10 aprile 1937, 308.
Decreto Governatore Galla e Sidama n. 110 del 16 aprile 1937, 307.
Decreto Governatore Galla e Sidama n. 111 del 16 aprile 1937, 307.
Decreto Governatore Galla e Sidama n. 116 del 17 aprile 1937, 307, 481.
Decreto Governatore Galla e Sidama n. 117 del 17 aprile 1937, 307, 482.
Decreto Governatore Galla e Sidama n. 118 del 19 aprile 1937, 308, 483.
Decreto Governatore Galla e Sidama n. 119 del 19 aprile 1937, 484.
Decreto Governatore Galla e Sidama s. n. del 16 luglio 1937, 308.
Decreto Governatore Galla e Sidama n. 398 del 10 settembre 1937, 308, 311.
Decreto Governatore Galla e Sidama n. 397 del 20 settembre 1937, 308.
Decreto Governatore Galla e Sidama n. 396 del 21 settembre 1937, 308, 311.
Decreto Governatore Generale n. 72 del 29 maggio 1936, 273.
Decreto Governatore Generale n. 3 del 31 maggio 1936, 273, 477.
Decreto Governatore Generale n. 42 dell'8 luglio 1936, 477.
Decreto Governatore Generale n. 83 del 13 luglio 1936, 378.
Decreto Governatore Generale n. 36 del 27 gennaio 1937, 275.
Decreto Governatore Generale n. 83 del 10 marzo 1937, 379.
Decreto Governatore Generale n. 391 del 16 maggio 1937, 277.

Decreto Governatore Generale n. 392 del 1° giugno 1937, 408.
Decreto Governatore Generale n. 42 dell'8 luglio 1937, 276.
Decreto Governatore Generale n. 610 del 22 agosto 1937, 275.
Decreto Governatore Generale n. 611 del 22 agosto 1937, 275.
Decreto Governatore Generale n. 870 del 2 ottobre 1937, 409.
Decreto Governatore Generale n. 871 del 1° dicembre 1937, 409.
Decreto Governatore Generale n. 906 del 18 dicembre 1937, 409.
Decreto Governatore Generale n. 263 del 14 marzo 1938, 277.
Decreto Governatore Generale n. 268 del 23 marzo 1938, 379.
Decreto Governatore Generale n. 598 del 12 maggio 1938, 410, 421.
Decreto Governatore Generale n. 600 del 15 maggio 1938, 410, 421.
Decreto Governatore Generale n. 656 del 30 maggio 1938, 294, 296, 311, 313.
Decreto Governatore Generale n. 1003 del 27 agosto 1938, 312, 313.
Decreto Governatore Generale n. 1070 del 7 settembre 1938, 277.
Decreto Governatore Generale n. 1247 del 27 settembre 1938, 277.
Decreto Governatore Generale n. 1206 del 13 ottobre 1938, 361.
Decreto Governatore Generale n. 1312 del 15 novembre 1938, 313.
Decreto Governatore Generale n. 1442 del 17 dicembre 1938, 378, 379, 381.
Decreto Governatore Generale n. 1454 del 22 dicembre 1938, 361, 366.
Decreto Governatore Generale n. 1455 del 24 dicembre 1938, 277.
Decreto Governatore Generale n. 1459 del 26 dicembre 1938, 397.
Decreto Governatore Generale n. 34 del 14 gennaio 1939, 239.
Decreto Governatore Generale n. 86 del 1° febbraio 1939, 397.
Decreto Governatore Generale n. 133 del 10 febbraio 1939, 278.
Decreto Governatore Generale n. 191 del 4 marzo 1939, 389, 391.
Decreto Governatore Generale n. 317 dell'8 marzo 1939, 380.
Decreto Governatore Generale n. 237 del 23 marzo 1939, 297.
Decreto Governatore Generale n. 240 del 23 marzo 1939, 279.
Decreto Governatore Generale n. 34 del 25 marzo 1939, 397.
Decreto Governatore Generale n. 434 del 5 maggio 1939, 380.

Decreto Governatore Generale n. 409 dell'8 maggio 1939, 372, 373.
Decreto Governatore Generale n. 440 del 16 maggio 1939, 279.
Decreto Governatore Generale n. 581 del 19 giugno 1939, 372.
Decreto Governatore Generale n. 545 del 20 giugno 1939, 373.
Decreto Governatore Generale n. 546 del 21 giugno 1939, 364.
Decreto Governatore Generale n. 565 del 26 giugno 1939, 373.
Decreto Governatore Generale n. 582 del 30 giugno 1939, 373.
Decreto Governatore Generale n. 644 del 1° luglio 1939, 373.
Decreto Governatore Generale n. 684 del 24 luglio 1939, 279, 291, 297, 313.
Decreto Governatore Generale n. 723 dell'11 agosto 1939, 297, 282.
Decreto Governatore Generale n. 731 del 16 agosto 1939, 373.
Decreto Governatore Generale n. 741 del 19 agosto 1939, 380.
Decreto Governatore Generale n. 758 del 22 agosto 1939, 373.
Decreto Governatore Generale n. 813 del 7 settembre 1939, 397.
Decreto Governatore Generale n. 815 del 7 settembre 1939, 373.
Decreto Governatore Generale n. 853 del 16 settembre 1939, 380.
Decreto Governatore Generale n. 855 del 18 settembre 1939, 323.
Decreto Governatore Generale n. 1019 del 25 ottobre 1939, 421.
Decreto Governatore Generale n. 1044 del 25 ottobre 1939, 421, 424.
Decreto Governatore Generale n. 1182 del 27 novembre 1939, 283.
Decreto Governatore Generale n. 1204 del 29 novembre 1939, 389, 391.
Decreto Governatore Generale n. 1403 del 22 dicembre 1939, 367, 368.
Decreto Governatore Generale n. 1440 del 30 dicembre 1939, 380.
Decreto Governatore Generale n. 6 del 7 gennaio 1940, 384.
Decreto Governatore Generale n. 223 del 19 febbraio 1940, 380.
Decreto Governatore Generale n. 335 del 1° aprile 1940, 324.
Decreto Governatore Generale n. 489 del 1° aprile 1940, 389, 391.
Decreto Governatore Generale n. 668 del 13 aprile 1940, 381.
Decreto Governatore Generale n. 719 del 13 aprile 1940, 298.
Decreto Governatore Generale n. 788 del 1° giugno 1940, 384, 385.

Decreto Governatore Generale n. 821 del 7 giugno 1940, 381.
Decreto Governatore Generale n. 828 dell'11 giugno 1940, 384.
Decreto Governatore Generale n. 834 del 12 giugno 1940, 381.
Decreto Governatore Generale n. 837 del 14 giugno 1940, 384, 385.
Decreto Governatore Generale n. 869 del 19 giugno 1940, 422, 426, 428.
Decreto Governatore Generale n. 870 del 19 giugno 1940, 426.
Decreto Governatore Generale n. 871 del 19 giugno 1940, 426.
Decreto Governatore Generale n. 879 del 22 giugno 1940, 349.
Decreto Governatore Generale n. 891 del 24 giugno 1940, 385.
Decreto Governatore Generale n. 904 del 27 giugno 1940, 399.
Decreto Governatore Generale n. 911 del 28 giugno 1940, 385.
Decreto Governatore Generale n. 921 del 29 giugno 1940, 399.
Decreto Governatore Generale n. 933 del 2 luglio 1940, 385.
Decreto Governatore Generale n. 1122 del 17 luglio 1940, 385, 423.
Decreto Governatore Generale n. 1200 del 9 agosto 1940, 281, 292.
Decreto Governatore Generale n. 1337 del 7 settembre 1940, 381.
Decreto Governatore Generale n. 1477 dell'11 ottobre 1940, 399, 431.
Decreto Governatore Generale n. 1486 del 12 ottobre 1940, 385.
Decreto Governatore Generale s.n. del 31 ottobre 1940, 428.
Decreto Governatore Generale n. 1574 del 12 novembre 1940, 385.
Decreto Governatore Generale n. 1598 del 19 novembre 1940, 384.
Decreto Governatore Generale n. 1666 del 25 novembre 1940, 269.
Decreto Governatore Generale n. 1 bis dell'8 gennaio 1941, 385.
Decreto Governatore Generale n. 1836 dell'8 gennaio 1941, 381, 400.
Decreto Governatore Generale n. 55 del 25 gennaio 1941, 385.
Decreto Governatore Generale n. 56 del 25 gennaio 1941, 385.
Decreto Governatore Generale n. 80 del 29 gennaio 1941, 400.
Decreto Governatore Harar n. 60 del 28 agosto 1937, 292, 294, 463.
Decreto Governatore Harar n. 570 dell'8 giugno 1939, 298.
Decreto Governatore Scioa n. 113 del 1° gennaio 1940, 490.

Decreto Governatore Scioa n. 118 del 25 gennaio 1940, 283.
Decreto Governatore Somalia n. 10929 del 13 luglio 1936, 379.
Decreto Governatore Somalia n. 11044 del 12 settembre 1936, 378.
Decreto Governatoriale n. 213 del 30 maggio 1903, 210.
Decreto Governatoriale n. 846 del 24 marzo 1909, 202.
Decreto Governatoriale n. 815 del 19 gennaio 1912, 457.
Decreto Governatoriale n. 213 del 20 gennaio 1923, 457.
Decreto Governatoriale n. 4381 del 25 maggio 1926, 210.
Decreto Governatoriale n. 4382 del 25 maggio 1926, 196.
Decreto Governatoriale n. 5142 del 19 dicembre 1930, 210.
Decreto legge A.F.I.S. n. 1 del 23 marzo 1956, 455.
Decreto legislativo Repubblica Somala n. 3 del 12 giugno 1962, 456.
Decreto luogotenenziale n. 1422 del 1° ottobre 1911, 291, 300.
Decreto luogotenenziale n. 2 del 3 gennaio 1918, 416.
Decreto luogotenenziale n. 1422 del 1° settembre 1918, 43, 146.
Decreto luogotenenziale n. 1774 del 27 ottobre 1918, 173.
Decreto luogotenenziale n. 1083 del 4 luglio 1919, 406.
Decreto ministeriale s.n. del 20 maggio 1930, 23, 92.
Decreto ministeriale s.n. del 7 marzo 1932, 2, 26.
Decreto ministeriale s.n. del 26 maggio 1934, 375.
Decreto ministeriale s.n. del 25 settembre 1935, 24.
Decreto ministeriale s.n. del 18 novembre 1935, 382.
Decreto ministeriale n. 2497 del 15 dicembre 1935, 375.
Decreto ministeriale s.n. del 31 gennaio 1936, 382.
Decreto ministeriale s.n. dell'8 maggio 1936, 384.
Decreto ministeriale s.n. del 25 marzo 1937, 389.
Decreto ministeriale s.n. del 12 giugno 1939, 397.
Decreto ministeriale s.n. del 12 febbraio 1940, 398.
Decreto ministeriale s.n. del 31 ottobre 1940, 400.
Decreto Presidente della Repubblica n. 2357 del 9 dicembre 1952, 445.
DE FILIPPIS N., 490.

DEGGHEFÈ GASSÈ, 479.
DEGGIAC UBIÈ, circoscrizione giudiziaria, 272.
DEGGIAZMAC NASIBÙ, circoscrizione giudiziaria, 271, 478.
DEGGIAZMAC UBIÈ, circoscrizione giudiziaria, 479.
Delegazione del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione in Addis Abeba, 278.
Delegazione della Corte dei Conti di Addis Abeba, 393.
Delegazione della Corte dei Conti di Asmara, 393.
Delegazione della Corte dei Conti di Gimma, 393.
Delegazione della Corte dei Conti di Gondar, 393.
Delegazione della Corte dei Conti di Harar, 393.
Delegazione della Corte dei Conti di Mogadiscio, 393.
Delegazione della Corte dei Conti di Tripoli, 393.
Delegazione per l'Eritrea del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, 378.
Delegato del Ministero per gli scambi e le valute, 376.
DE LEONE E., 149.
Delitti contro la personalità dello Stato, 408.
DE MARTINI F, 490.
DEMSI UORCHEGHEGNEU, 478.
DEMSIÈ TESAMMA, 478.
DEMMÈ HAILÈ, 478.
dennab, multa giudiziaria (diritto etiopico), 190, 191, 192, 199.
DENNECHÈ METECHÌ, 478.
DENSEA, località, 495.
Deroga facoltativa di giurisdizione, 103.
Deroga di giurisdizione, 96, 98, 100, 102.
Deroga di legislazione, 96.
DERSEH CHETEMÀ, 480.
DE SANTIS R., 490.
DE SOGUS R., 490.
DESSIÈ, località, 288/289 (illustrazione), 289, 291, 426, 428, 463, 509.
DESTÀ TEFERREDÈ, 480.
Dichiarazione dei Principi Costituzionali per la Somalia allegata all'Accordo di Tutela, 444, 445.
Difesa di ufficio, 448, 451.
DIHNIÈ BEDDALÙ, 480.
dija, prezzo del sangue, 145.
DIRE DAUA, città, 294, 297, 299, 496, 501, 523.
Direttore dell'Amministrazione dei Monopoli dell'A.O.I., 373.
Direttore degli Affari Politici, 399.
Direttore di Finanza, 355, 356, 357, 358, 359, 360.

Direttore Superiore degli Affari Civili, 389.
 Direttore Superiore degli Affari Economici, 376.
 Direttore Superiore di Governo, 224.
 Direzione degli Affari Civili, 218.
 Direzione degli Affari della Colonizzazione e del Lavoro, 218.
 Direzione degli Affari di Finanza, 374.
 Direzione degli Affari Economici, 399.
 Direzione degli Affari Economici e Finanziari, 218.
 Direzione degli Affari Politici, 113, 218, 326, 364.
 Direzione Superiore degli Affari Economici, 376.
 Direzione Superiore degli Affari Politici del Governo Generale, 279, 328.
 Diritti barbarici, 342.
 Diritti civili, 96.
 Diritti di bollo, 378.
 Diritti di confine, 371.
 Diritti di giustizia, 443, 449, 456.
 Diritti di monopolio, 372.
 Diritti di segreteria, 283.
 Diritti doganali sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi, 372.
 Diritti elettorali, 237.
 Diritti locali, 305.
 Diritti notarili, 91, 174, 175, 315, 449.
 Diritti terrieri, 283.
 Diritti politici, 16, 238.
 Diritto abissino, 300.
 Diritto amministrativo coloniale, 149.
 Diritto canonico italiano, 242.
 Diritto civile italiano, 339.
 Diritto civile indigeno musulmano, 213.
 Diritto coloniale, 133, 149, 457.
 Diritto coloniale italiano, 147, 213, 223, 331.
 Diritto comune, 38, 133.
 Diritto consuetudinario, 38, 39, 41, 46, 61, 64, 66, 76, 85, 94, 95, 96, 97, 98, 109, 110, 127, 128, 134, 140, 148, 184, 186, 218, 219, 223, 259, 279, 284, 303, 304, 305, 306, 307, 311, 339, 435, 436, 438, 439, 455, 533, 535.
 Diritto consuetudinario dell'Acchelé Guzai, 213.
 Diritto consuetudinario della Somalia Meridionale, 148.
 Diritto consuetudinario eritreo, 184, 213.
 Diritto consuetudinario indigeno, 37, 183, 190.
 Diritto consuetudinario locale, 45, 46, 231, 453, 477.
 Diritto d'autore, 23.
 Diritto dei Bogos, 213.
 Diritto di abbeverata, 436.
 Diritto di derivazione d'acqua, 436.
 Diritto di macellazione, 368.
 Diritto di opzione, 40, 41, 46, 65, 96, 100, 108, 110, 177, 178, 241, 242, 243.
 Diritto di pascolo, 436.
 Diritto di peso pubblico, misura pubblica e fitto di banchi pubblici, 368.
 Diritto eritreo, 184.
 Diritto etiopico, 230.
 Diritto europeo, 63.
 Diritto familiare, 38.
 Diritto giudiziario somalo, 148.
 Diritto hanefita, v. Scuola hanefita.
 Diritto indigeno, 50, 61, 94, 102, 186, 196, 215, 230, 231, 232, 233, 302, 305, 306, 307, 311, 504.
 Diritto indigeno generale, 230.
 Diritto indigeno particolare, 230.
 Diritto internazionale, 223, 457.
 Diritto internazionale privato, 230, 233, 234, 238, 247, 255, 263, 336.
 Diritto islamico, v. diritto musulmano.
 Diritto italiano, 40, 63, 99, 215, 223, 225, 230, 535.
 Diritto locale, 123.
 Diritto musulmano, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 61, 62, 63, 64, 66, 76, 84, 85, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 109, 110, 123, 125, 127, 128, 134, 147, 149, 169, 183, 186, 190, 230, 231, 435, 436, 438, 439, 453, 455, 460, 477, 533, 534, 535, 536.
 Diritto musulmano locale, 183.
 Diritto musulmano sciaraitico, 304, 306.
 Diritto occidentale, 85, 223.
 Diritto penale italiano, 246, 335.
 Diritto penale consuetudinario dello Hamasen, 213.
 Diritto privato etiopico, 264.
 Diritto privato indigeno, 240.
 Diritto privato italiano, 13, 236, 246, 335.
 Diritto processuale amministrativo, 94.
 Diritto processuale civile italiano, 94, 124.
 Diritto processuale coloniale italiano, 94.
 Diritto processuale indigeno, 94.
 Diritto processuale islamico, v. Diritto processuale musulmano.
 Diritto processuale islamico somalo, 147, 148.
 Diritto processuale musulmano, 38, 84, 123, 127.
 Diritto processuale occidentale, 94, 123, 124.
 Diritto processuale penale italiano, 94, 124.
 Diritto pubblico italiano, 12, 50, 133, 246, 331.
 Diritto somalo, 457.
 Diritto sostantivo musulmano, 84.
 Diritto straniero, 215, 225, 230.
 Diritto successorio, 38.
 Disobbedienza, reato marittimo, 353.
 Disposizione Governatore Generale n. 227307 del 29 novembre 1937, 239.
 Disposizioni penali in materia di monopolio, 347, 372.
 Disposizioni penali in materia doganale, 347, 370.

Disposizioni penali per la marina mercantile, 353.
 Disposizioni preliminari al codice civile italiano, 149, 233, 238, 335.
 Divise estere, v. cambi e divise estere, disciplina giuridica.
 DOCCO, località, 303.
 DOLO, località, 426.
 Donazione, 398.
 dònis (somalo), domanda di matrimonio, 142.
 Dorò MANNECHIÀ, v. Dorò Manneqiyà.
 Dorò MANNEQIYÀ, circoscrizione giudiziaria, 272, 479.
 duniàl (somalo), precedenza del fratello del morto nel matrimonio della vedova, 142.
 Duplicità delle giurisdizioni indigene, 45.
 Duplicità di giurisdizione, 95.
 Duplicità di legislazione, 96.

E

E.A., v. Ente Approvvigionamenti.
 EAST AFRICA, 446.
 ECABIET, circoscrizione giudiziaria, 272.
 ECABIET SEFER, circoscrizione giudiziaria, 480.
 EDOGA ARBI, quartiere di Asmara, 315.
 EGEO, 44, 337, 378, 379.
 Eghét, formula tradizionale con cui il Dagnà autorizzava la rivalsa, 201.
 egghit, tassa giudiziale, 193, 199.
 EHEL TERÀ, circoscrizione giudiziaria, 272, 479.
 EGITTO, 29, 244, 487.
 EL HAGG ABDUSSAMAD EL HARARI, 481.
 EL QADI GIAMA IBN AHMED EL HARARI, 480.
 Emmang, assessore abissino che assisteva l'Uomber, 300.
 ENDA JESUS, località, 522.
 ENDELIBBÙ TECKIÈ, 479.
 ENDERTÀ, regione, 258.
 Enemy Property, proclama inglese, 447.
 Enemy Trading, proclama inglese, 447.
 Ente Approvvigionamenti, 385.
 Equiparato al cittadino italiano, 262, 281.
 Equiparato al nativo, v. assimilato al nativo dell'Africa Italiana.
 Equiparato al nativo dell'Etiopia, 271, 272.
 Equiparato al suddito coloniale, v. assimilato al suddito dell'Africa Orientale Italiana.
 Equità, 235, 236, 335.
 Eremita, 210.
 ERIGAVO, città, 435.
 ERITREA, 1, 2, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 71, 72, 79/80 (illustrazione), 80, 94, 95, 99, 103, 164, 165, 170, 174, 177, 180, 186, 213, 216, 217, 223, 226, 231, 234, 239, 252, 258, 259, 260, 261, 370, 372, 378, 381, 389, 395, 402, 457, 460, 471, 487.
 ersì mòggib sciarìa (arabo), successioni legittime, 143.

escìsha gaditka (somalo), contratti di trasporto relativi alle carovane, 143.
 Esecuzione civile, 65, 127, 136, 333, 344, 345.
 Esecuzione della sentenza, 437.
 Esecuzione delle misure di sicurezza, 406.
 Esecuzione delle pene, 399, 406, 412, 418.
 Esecuzione forzata, 370.
 Esecuzione immobiliare, 344, 345.
 Esecuzione mobiliare, 344.
 Esecuzione penale, 42, 54, 56, 65, 134, 134, 136, 162, 262, 333, 345.
 Esenzione dalla tassa di bollo, 396.
 és-daafasciò (somalo), permuta, 143.
 Esperti di diritto indigeno, 304, 305.
 Esperti di diritto musulmano sciaraitico e consuetudinario, 304, 306, 310.
 Espropriazione per pubblica utilità, 347, 389, 451.
 Estensione delle leggi alle Colonie, 265.
 Estensione intercoloniale delle leggi, 265.
 Estradizione, 25, 42, 54, 60, 137, 138, 139, 149, 162, 218, 333.
 ETIOPIA, 27, 171, 216, 230, 231, 257, 258, 261, 263, 264, 272, 273, 457, 487, 504, 505, 513.
 EUROPA, 49, 105, 106.

F

FANTÀ TAFARI, 478.
 farle (arabo), quote relative alla successione legittima, 143.
 FATTENÈ ULDEMICHEL APTEMARIAM, 491.
 FEDELI A., 490.
 FEDOZZI, 457.
 FERES - ZABEGNÀ, circoscrizione giudiziaria, 272, 480.
 FERRARIS, 459.
 Fetha Nagast o legislazione dei Re, 231, 506.
 fezmì, dichiarazione formale di accordo, 189, 191, 193, 195, 198, 200, 201.
 Fezmì mefrés, colpevoli di violazione di giuramento, 201.
 FICREMICAEL UOLDEMANIEL, 478.
 FILIPPI L., 493.
 fiqh, 125.
 FITAURARI BUHNARE AIMALO DOGGIANO, 482.
 FITAURARI DESTA FISSA, 483.
 FITAURARI GABRE GHEORGHIS ALALA GOBE-ALADA, 482.
 FITAURARI GABRÈ SELASSIÈ, 483.
 FITAURARI HABTEGHIORGHIS, circoscrizione giudiziaria, 271, 478.
 FITAURARI MALLACU ONDU BALLA, 482.
 FITAURARI SALLALÒ FASCIÀ DAMOTI, 482.
 FITAURARI SCIRCO, 483.
 FITAURARI UOLDE SEMBET MATALO, 482.
 FITBAR, v. Fit Ber.
 FIT BER, circoscrizione giudiziaria, 272, 480.

FOGONI Q., 490.
 Foglio d'Ordine Speciale n. 1 del 3 ottobre 1935, 402.
 FORCIGNANO A., 490.
 FORLENZA, 523.
 Foro erariale, 218.
 Forze Armate del Commonwealth, 471.
 Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana, 384, 400, 419, 420.
 Forze Armate dello Stato, 407, 414, 423.
 FRESA E., 25.
 FRAGALI, 149.
 FRONTIERA, località, 495.
 furù malahàn (somalo), ripudio, -fine del matrimonio senza pagamento.
 Fustigazione, 210.

G

GABELLI O., 26.
 Gabinetto del Governo Generale, 431.
 GABREGHERGHIS APTEMARIAM, 492.
 GALATA DESTÀ NEFTE, 493.
 GALLA, popolazione, 300.
 GALLA e SIDAMA, popolazioni e denominazione di territorio di Governo, 103, 313.
 GALLO A., 490.
 GAMBARDELLA U., 493.
 GAMO, località, 303.
 GANALE DORIA, fiume, 426.
 Garante, 196, 200.
 Garanzia amministrativa, 22, 78, 224, 456.
 GARDINI P. A., 490.
 GARRONE A., 491.
 GARUCCHE, località, 481.
 GASCIZÙ BARRA DINESSAU, 492.
 Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 18, 26, 27.
 Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 216 del 16 novembre 1935, 319.
 GELOSO C., Gen. di Brig., Governatore dei Galla e Sidama, 301, 481, 482, 483, 484.
 gemà'ah, corporazione religiosa somala, 241.
 GENALE, località, 496.
 GERUSALEMME, 536.
 GHEBBEDÈ DESTÀ GULTI, 492.
 GHEBBEDÈ GHEBRETADICHE, 492.
 GHEBBEDÈ MANGASCIÀ GOSCELÌ GRASMAC, 491.
 GHEBETEFARIS UOREGNÀ, 492.
 GHEBREIES BELAINEH, 478.
 GHEBREMARIAM BEIANE DEBALICÒ, 493.
 GHEBREMARIAM CUMSÀ, 479.
 GHEBREMICAEL DORÌ, 479.
 GHEBREMICAEL UOLDEMASCAL, 479.
 GHEBREMESCHEL TESFÀ MARIAM, 504, 505.
 GHEBRESGHIER DESTÀ, 492.
 GHEBRESZADIK UOLDEMICAEL, 478.
 ghéiri koff (arabo), matrimonio fra persone di differenti condizioni sociali, 142.
 GHERA, località, 305.

GHERARDI A., 491.
 GHETACCIO FATÌ DAHI, 492.
 GHIGNER, località, 299.
 GHIMIR, località, 496.
 GHIMIRA, circoscrizione giudiziaria, 272, 480.
 GHIRARDINI, 457.
 GHEZMÙ BEFECADU, 479.
 GHEZZA, quartiere di Asmara, 315.
 ghezzi, intimazione in nome del Re, 188, 193, 194, 196, 205.
 GIAMA, v. Moschea di Mogadiscio.
 GIANGERO, popolazione, 303, 305, 306, 308, 311.
 GIANNELLA, 527.
 GIANNOLI, stufa per disinfestazione e disinfestazione nelle Carceri Giudiziarie, 299.
 GIGGIGA, località, 294, 299, 496.
 GIMMA, città, 216, 231, 288/289 (illustrazione), 303, 305, 306, 308, 313, 393, 410, 426, 429, 496.
 GINEVRA, 443.
 Giornale Ufficiale del Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana, 54, 226, 227, 460, 462, 463, 464, 468.
 Giornale Ufficiale del Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana e Bollettino Ufficiale del Governo dello Scioa, 465, 466, 467, 468, 469, 470.
 GIRARDI V., 491.
 GIREN, località, 481.
 Giudicatura, 270, 289.
 Giudice, 343, 371, 397, 439, 440, 441, 446, 487.
 Giudice Conciliatore, 289.
 Giudice delegato ai fallimenti, 56, 57, 164.
 Giudice della Città di Addis Abeba, 373.
 Giudice della Colonia, 15, 16, 19, 34, 35, 38, 41, 47, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 104, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 144, 145, 154, 155, 156, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 174, 180, 181, 182, 267, 273, 274, 282, 285, 289, 291, 295, 296, 297, 300, 411, 435.
 Giudice della consuetudine, 45.
 Giudice della Corte di Giustizia della Somalia, 454.
 Giudice della Somalia, 62, 141, 533.
 Giudice delle graduazioni, 345.
 Giudice delle tutele per gli organi di guerra, 60.
 Giudice dello Scioa, 490.
 Giudice di appello, 267, 274, 487.
 Giudice di appello della Somalia, 453, 454.
 Giudice di Corte di Appello, 267, 268.
 Giudice di primo grado, 269, 310.
 Giudice di sorveglianza, 56, 58, 60, 66, 67, 134, 135, 346.
 Giudice distrettuale, 456.
 Giudice di Tribunale, 274, 275, 289, 294, 334.
 Giudice indigeno, 302, 305, 307, 311, 338.
 Giudice Istruttore, 47, 58, 79, 440.
 Giudice Istruttore Militare, 19, 22, 405, 410, 413, 415, 420.
 Giudice naturale, 160, 336, 340.
 Giudice onorario, 273.
 Giudice per la esecuzione, 345.
 Giudice Relatore Militare, 20, 406, 409, 410, 411.
 Giudice Regionale della Somalia, 450, 451, 453, 454, 455, 456.
 Giudice unico, 259, 262, 300.
 Giudici governativi abissini, 303.
 Giudizi arbitrari, 307.
 Giudizi misti, 306.
 Giudizio bagatellare, 344.
 Giudizio civile indigeno, 123.
 Giudizio di appello, 112, 182.
 Giudizio direttissimo, v. giudizio per citazione direttissima.
 Giudizio diretto, v. giudizio per citazione diretta.
 Giudizio di revisione, 125, 132, 133, 184, 186, 278, 279, 436.
 Giudizio penale, 332.
 Giudizio penale indigeno, 123, 183.
 Giudizio per citazione diretta, 412, 416, 417.
 Giudizio per citazione direttissima, 412, 416, 417.
 Giudizio per decreto, 332, 412, 416, 417, 439, 450.
 Giudizio per cassazione, 353.
 Giudizio sulle impugnazioni, 182, 412.
 GIUNTA G., 491.
 Giuramento musulmano, 107.
 Giuramento decisorio qualificato musulmano, 436.
 Giuramento decisorio semplice musulmano, 436.
 Giurisdizione civile, 347.
 Giurisdizione civile dell'Ufficiale di Porto, 347, 349, 350.
 Giurisdizione coloniale italiana, 140.
 Giurisdizione consolare, 257, 263, 354.
 Giurisdizione consuetudinaria, 63, 140.
 Giurisdizione eccezionale dell'indigenato, 68, 335, 342.
 Giurisdizione esclusiva della Corte di Giustizia, 454.
 Giurisdizione indigena musulmana, 36.
 Giurisdizione italiana, 39, 40.
 Giurisdizione militare, 19, 70, 171, 403, 404, 411, 412, 414, 433.
 Giurisdizione militare di guerra, 320, 404, 408, 436.
 Giurisdizione musulmana, 140.
 Giurisdizione ordinaria, 47, 73.
 Giurisdizione penale, 99, 334, 422.

Giurisdizione penale indigena, 335.
 Giurisdizione penale marittima mercantile, 346, 349, 354.
 Giurisdizione penale militare, 423.
 Giurisdizione per cittadini italiani, 336.
 Giurisdizione per sudditi coloniali, 336.
 Giurisdizione volontaria, 35, 42, 54, 67, 70, 170, 262, 268, 332, 437.
 Giurisdizioni indigene, 61, 80, 94, 95, 99, 134, 177.
 Giurisdizioni islamiche, v. Giurisdizioni musulmane.
 Giurisdizioni israelitiche, 218.
 Giurisdizioni italiane, 99, 102.
 Giurisdizioni musulmane, 47, 218.
 Giurisdizioni speciali, 332.
 Giurisdizioni statali etiopiche, 303.
 Giurisprudenza eritrea, 29.
 Giurisprudenza nell'Africa Orientale Italiana, 41, 107, 215, 232, 235.
 Giustizia amministrativa, 73, 74, 171, 258, 266.
 Giustizia civile, 56, 57, 258, 259, 266, 270, 271, 273, 292, 293, 295, 298, 301, 304, 338, 344, 433.
 Giustizia finanziaria, 397.
 Giustizia fra musulmani, 305, 453.
 Giustizia fra sudditi di razza abissina, 306.
 Giustizia commerciale, 56, 57, 266, 295.
 Giustizia indigena, 36, 271.
 Giustizia militare, 1, 18, 70, 258, 266, 271, 273, 400, 402, 407, 408, 412, 413, 420, 421, 427, 429.
 Giustizia ordinaria, 258, 453.
 Giustizia penale, 56, 58, 258, 266, 270, 290, 292, 293, 295, 301, 304, 338, 342, 343, 344, 395, 396, 397, 433.
 GIZZIO A., 490.
 GOBÀ, località, 299, 426.
 GOBENÀ BORDEÉ BURRÒ, 492.
 GODDETÈ CHIUFD AMADÈ, 492.
 GOFA, località, 303.
 GOGGIAM, località, 495.
 Gogle, polizia indigena della Somalia, 63, 79.
 GOLIA, località, 496.
 GOLLÀ, circoscrizione giudiziaria, 271, 478.
 GOMMA, località, 305.
 GONDAR, città, 313, 216, 289, 291, 393, 410, 426, 495.
 GORE, località, 44/445 (illustrazione), 496.
 GOSCIÙ MECASCIA, 480.
 Governatorato Generale di Addis Abeba, 216, 217, 226, 227, 243, 257, 265, 268, 270, 274, 277, 278, 292, 361, 495.
 Governatore, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 32, 39, 46, 47, 48, 55, 57, 61, 62, 64, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 89, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 141, 144, 145, 163, 168, 169, 175, 185, 186, 203, 219, 220, 221, 222,

224, 227, 229, 346, 348, 363, 368, 376, 386, 391, 392, 397, 413, 417, 419, 459.
 Governatore dell'Amara, 288.
 Governatore del Harar, 293, 295, 296, 298.
 Governatore dell'Eritrea, 5, 6, 244.
 Governatore della Somalia, 5, 6, 71, 115, 120, 125, 446.
 Governatore dello Scioa, 279, 283, 390, 490.
 Governatore dei Galla e Sidama, 301, 302, 305, 307, 308, 328.
 Governatore di Addis Abeba, 103, 271, 272, 273, 275, 282, 285.
 Governatore Generale, 216, 217, 224, 227, 228, 229, 244, 273, 276, 298, 322, 339, 346, 348, 360, 361, 364, 371, 375, 376, 386, 394, 410, 413, 415, 420, 421, 431, 432, 458.
 Governatore Generale della Libia, 400.
 Governatore Generale dell'A.O.I., 400.
 Governatore Generale Vice Re, 224, 276, 278, 342, 343, 345, 459.
 Governatore Generale Vice Re e Comandante Superiore delle Forze Armate dell'A.O.I., 422, 423, 424, 425, 431.
 Governatore Generale Vice Re d'Etiopia, 271, 477.
 Governo degli Stati Uniti d'America, 471.
 Governo dei Galla e Sidama, 216, 226, 227, 243, 244, 257, 265, 279, 297, 299, 300, 311, 312, 361, 482, 495, 496.
 Governo del Harar, 226, 227, 243, 244, 257, 265, 268, 270, 279, 282, 291, 294, 287, 298, 299, 311, 313, 327, 328, 361, 426, 496.
 Governo del Re, 228, 229, 259, 458.
 Governo del Regno Unito, 471.
 Governo della Cirenaica, 158.
 Governo della Confederazione Elvetica, 139.
 Governo della Francia, 471.
 Governo della Libia, 398.
 Governo dell'Amara, 216, 226, 227, 243, 257, 265, 279, 288, 297, 313, 361, 426, 495.
 Governo dell'A.O.I., 398.
 Governo della Somalia Italiana, 148, 150, 227, 243, 244, 257, 280, 319, 349, 471, 495, 496.
 Governo dell'Eritrea, 155, 156, 158, 159, 227, 243, 257, 266, 280, 314, 316, 349, 373, 495.
 Governo dello Scioa, 216, 217, 226, 227, 243, 257, 265, 268, 270, 277, 278, 283, 284, 290, 297, 313, 361, 390.
 Governo dell'Unione Sovietica, 471.
 Governo Generale dell'A.O.I., 316, 324, 393, 411, 431, 432, 471.
 Governo etiopico, 513.
 Governo italiano, 139, 246, 444, 445, 487, 513.
 Governo negussita, 264.
 Gradiazione, 344.

Gran Bretagna, 447.
 Gratuito patrocinio, v. Patrocinio gratuito.
 Grazia sovrana, 42, 54, 80, 134, 135, 136, 162, 316, 317, 333, 342, 407, 421.
 GRAZIANI R., Mar. d'It., Governatore Generale dell'A.O.I., Vice Re, 271, 477, 481.
 GRAZMAC RETTÀ GHIETACCIU, 479.
 GRECO I., 490.
 GRIPPO N., 493.
 GRISOLIA E., 477.
 GROTTANELLI V. L., 150.
 Guardia distrettuale, 441.
 GUAREGHE, 278.
 Guarentigie della magistratura, 332.
 Guerra italo-etioptica, seconda, 27, 258, 270, 319, 402.
 Guerra mondiale, seconda, 422.
 GUERRAZZI, 503.
 GUGLIELMI E., 26.
 GUSSA MUSÀ UACHENNÈ, 492.
 GURMÙ GUEBRIET CASSEA, 492.
 GUTUCCIÀ TERÀ, circoscrizione giudiziaria, 272, 480.
 GUZAI, località, 495.
 GUZZARDI D., 148.
 GUZZETTI A., 493.

H

HABAB, popolazione, 190.
 habbel, accusa per falsa deposizione, 193, 194, 195, 199.
 HABTEMICAEL HUOLDEAMANIEL, 478.
 hächchi uaresàda (somalo), porzione indisponibile, riservata ai parenti del defunto, 143.
 hacòláp, diritto di dare per moglie, 142.
 HADDIX ADDI, quartiere di Asmara, 315.
 Hadith, Tradizione, 231.
 HAGG OMAR ABEA GARÒ, 481.
 HAILÈ LUUL HATEGHIORGHIS, 480.
 HAILEMARIAM UBNEH, 479.
 HAILESELLASSIÈ UOLDIÈ, 478.
 HAMAISIEN, regione, 213, 317, 495.
 Hanbaliti, v. Scuola hanbalita.
 Hanefita, v. Scuola hanefita.
 Hanefiti, v. Scuola hanefita.
 HAPTEMARIAM DEGÙ, 479.
 HAPTEMARIAM UASSIHUMM, 480.
 HARAR, 103, 216, 231, 268, 291, 292, 297, 299, 312, 393, 410, 426, 429, 495, 496.
 HARGHEISA, città, 435.
 harla (somalo), comodato, mutuo, prestito d'uso e di consumazione, 143.
 hédit (somalo), affinità, 142.
 HEMMI BEN HEMMI, 488.
 hescisca uellga (somalo), consenso, 142.
 hiba (somalo), donazione, 143.
 higlap cabùl, consenso, 142.
 HIRMATA, località, 481.

hurdì, scommessa tradizionale nel processo indigeno etiopico, 189, 192, 193.

I

IBN AL-ASSAB, 231.
 IGGIGÙ CASSA, 478.
 IGLETÙ UOLDEMANIEL, 480.
 Igmàh, opinione conforme di tutti i dottori musulmani viventi in una data epoca, 125, 231.
 Ilalo, polizia indigena somala, 449.
 IMMERÙ UORRET CAGNASMAC, 483.
 Imperatore d'Etiopia, 342.
 Impero d'Etiopia, 216, 231, 232, 270, 280, 457.
 Imposta, 73, 75.
 Imposta di compravendita bestiame, 368.
 Imposta di consumo sull'energia elettrica ed altri prodotti, 368.
 Imposta di licenza sui pubblici esercizi, 368.
 Imposta di negoziazione, 23, 364, 365.
 Imposta di patente, 368.
 Imposta di surrogazione del bollo e del registro, 364, 365.
 Imposta sui redditi di ricchezza mobile, 361.
 Imposta sul capitale delle società straniere, 364, 365.
 Imposta sul reddito dei fabbricati, 361.
 Imposta sul valore locativo, 368.
 Imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito e pegno, 364, 365.
 Imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, 368.
 Imposta sulle macchine per caffè tipo espresso, 368.
 Imposte dirette, 362.
 Impugnazione civile, 333.
 Impugnazione penale, 333.
 Incaricato di servizio municipale, 348.
 Incaricato di pubblico servizio, 334.
 Indemniamento terriero, 347, 389.
 Indennità di espropriazione, 390, 391.
 INDIE OLANDESI, 536.
 INDIALAMAN TESAMMA GRASMAC, 491.
 Indulto, 24, 396, 398, 418.
 Infortunio sul lavoro, disciplina giuridica, 347, 381.
 Ingiunzione, v. procedimento per ingiunzione.
 Internamento, pena, 129, 132, 437, 441.
 Interprete, 57, 85, 86, 117, 332.
 Islàm, 126.
 Insubordinazione, reato marittimo, 353.
 Ispettore Superiore dei Monopoli di Stato, 373.
 Ispezione giudiziale, 108.
 Istituto Nazionale per gli Infortuni, 382.
 Istituzioni consuetudinarie, 279.
 Istituzioni giudiziarie locali, 303.
 Istruzione formale, 415, 417.
 Istruzione penale, 332, 333, 412.

ITALIA, 1, 19, 22, 51, 58, 64, 69, 71, 72, 81, 95, 105, 113, 135, 137, 139, 159, 170, 180, 231, 234, 236, 237, 238, 239, 247, 263, 274, 288, 289, 295, 300, 319, 323, 329, 360, 371, 377, 378, 379, 408, 428, 443, 444, 449, 452, 471.
 ITNAÀ AFFERÙ, 479.

J

JAVELLO, località, 313.
 JEREGÙ HAILEMARIAM, 478.
 JOHANNES GULLALÈ, circoscrizione giudiziaria, 271, 478.
 JUYNBOLL TH. W., 149.
 Juvenile Offenders, proclama inglese, 447.

K

Ka'bah, costruzione quadrangolare contenente la Pietra Nera alla Mecca, 536.
 Kadis, proclama inglese, 447.
 Katib, 85.
 KENYA, 471.
 KINDO, località, 482.
 kochedi mahahà (somalo), matrimonio fra persone di differenti condizioni sociali, 142.
 kofchisi (somalo), matrimonio fra persone di differenti condizioni sociali, 142.
 KUMMED MOHAMMED, 149.

L

LACAU GHEBRESELLASSIÈ, 480.
 LASTA, località, 428, 495.
 LECHETI, località, 496.
 LEFRÙ ASCALÈ UOLDESELLASSIÈ, 492.
 Legge A.F.I.S., n. 4 del 30 settembre 1956, 455.
 Legge A.F.I.S., n. 17 dell'11 dicembre 1956, 456.
 Legge A.F.I.S., n. 9 del 19 febbraio 1958, 456.
 Legge A.F.I.S., n. 10 del 20 febbraio 1958, 456.
 Legge A.F.I.S., n. 14 del 27 maggio 1958, 456.
 Legge A.F.I.S., n. 21 del 27 giugno 1958, 456.
 Legge confessionale, 242.
 Legge consuetudinaria, 260.
 Legge del 20 marzo 1856, Allegato E, 8, 74.
 Legge dei Loggò Sardà, 113.
 Legge di guerra, 316, 398, 399.
 Legge di neutralità, 396.
 Legge etiopica sui fallimenti, 264.
 Legge islamica, v. legge musulmana.
 Legge musulmana, 178, 240, 433.
 Legge n. 3761 del 31 marzo 1877, 133, 364, 388.

Legge n. 857 del 5 luglio 1882, 2, 29, 236.
 Legge n. 80 del 17 marzo 1898, 383.
 Legge n. 205 del 24 maggio 1903, 5, 200.
 Legge n. 205 del 26 giugno 1904, 196.
 Legge n. 523 del 7 settembre 1905, 238.
 Legge n. 161 del 5 aprile 1908, 5, 6, 161.
 Legge n. 555 del 13 giugno 1912, 12, 236, 238.
 Legge n. 3282 del 30 dicembre 1923, 173.
 Legge n. 938 del 14 giugno 1925 - III, 395.
 Legge n. 100 del 31 gennaio 1926, 458, 459.
 Legge n. 1035 del 9 luglio 1926, 109.
 Legge n. 2008 del 25 novembre 1926, 71.
 Legge n. 2693 del 9 dicembre 1928, 457.
 Legge n. 67 del 21 gennaio 1929, 373, 374.
 Legge n. 847 del 27 gennaio 1929, 247.
 Legge n. 665 del 23 maggio 1932, 75, 370.
 Legge n. 698 del 15 giugno 1933, 72.
 Legge n. 999 del 6 luglio 1933, 5, 14, 52, 54, 63, 65, 74, 78, 79, 99, 101, 109, 115, 116, 119, 129, 132, 133, 134, 147, 153, 160, 171, 178, 217, 226, 227.
 Legge n. 146 del 25 gennaio 1934, 5, 116, 119, 129, 227.
 Legge n. 517 del 4 aprile 1935, 236.
 Legge n. 557 del 4 aprile 1935, 375.
 Legge n. 783 dell'11 aprile 1935, 227, 402.
 Legge n. 1393 del 13 giugno 1935, 375.
 Legge n. 938 del 14 giugno 1935, 24.
 Legge n. 23 del 3 gennaio 1936, 382.
 Legge n. 7 del 9 gennaio 1936, 25, 395.
 Legge n. 578 del 16 marzo 1936, 24.
 Legge n. 574 del 30 marzo 1936, 24, 395.
 Legge n. 584 del 2 aprile 1936, 395.
 Legge n. 757 del 6 aprile 1936, 25, 375.
 Legge n. 1155 del 6 aprile 1936, 383.
 Legge n. 867 del 18 aprile 1936, 27, 216, 258, 263.
 Legge n. 933 del 28 maggio 1936, 395.
 Legge n. 1243 del 28 maggio 1936, 71, 408, 429.
 Legge n. 2286 del 28 dicembre 1936, 25.
 Legge n. 2494 del 31 dicembre 1936, 415.
 Legge n. 285 del 2 gennaio 1937, 179.
 Legge n. 285 dell'11 gennaio 1937, 5, 27, 54, 129, 216, 265, 327, 328, 331, 395, 459.
 Legge n. 67 del 18 gennaio 1937, 395.
 Legge n. 1241 del 10 giugno 1937, 267, 323.
 Legge n. 2579 del 30 dicembre 1937, 382.
 Legge n. 2581 del 30 dicembre 1937, 383.
 Legge n. 2590 del 30 dicembre 1937, 247, 248, 250, 252, 528.
 Legge n. 361 del 7 aprile 1938, 393.
 Legge n. 775 del 17 maggio 1938, 409.
 Legge n. 776 del 17 maggio 1938, 408.
 Legge n. 98 del 5 gennaio 1939, 248.
 Legge n. 274 del 5 gennaio 1939, 247.
 Legge n. 68 del 16 gennaio 1939, 397.
 Legge n. 129 del 19 gennaio 1939, 458.
 Legge n. 736 del 22 maggio 1939, 397.
 Legge n. 739 del 2 giugno 1939, 216, 217, 226, 248, 253, 278.
 Legge n. 1055 del 13 luglio 1939, 248.
 Legge n. 1154 del 13 luglio 1939, 384.
 Legge n. 1004 del 29 giugno 1939, 247, 248, 251, 252, 254.
 Legge n. 126 dell'11 marzo 1940, 398.
 Legge n. 254 del 23 marzo 1940, 398.
 Legge n. 255 del 23 marzo 1940, 398.
 Legge n. 882 del 13 maggio 1940, 246, 252.
 Legge n. 415 del 21 maggio 1940, 469.
 Legge n. 1053 del 21 maggio 1940, 398.
 Legge n. 461 del 24 maggio 1940, 398, 400.
 Legge n. 653 del 10 giugno 1940, 381, 399, 400.
 Legge n. 924 del 9 luglio 1940, 399.
 Legge n. 1662 del 4 settembre 1940, 383.
 Legge n. 1677 del 1° novembre 1940, 400.
 Legge n. 12 dell'8 febbraio 1950, 443.
 Legge n. 643 del 20 giugno 1960, 444, 456.
 Legge organica dell'Africa Orientale Italiana del 1936, 100, 217, 224, 226, 229, 231, 233, 239, 240, 242, 243, 246, 252, 270, 274, 276, 279, 282, 289, 291, 298, 299, 311, 327, 247, 348, 360, 382, 389.
 Legge organica per la Somalia del 1908, 4.
 Legge organica per l'Eritrea del 1903, 4.
 Legge organica per l'Eritrea e la Somalia del 1933, 1, 4, 25, 46, 61, 63, 78, 103, 153, 217, 224, 226, 247, 252, 261, 326.
 Legge organica sul Monopolio dei sali e tabacchi italiani del 1929, 373, 374.
 Legge penale comune, 415, 453.
 Legge penale italiana, 435, 436, 438.
 Legge penale militare, 19, 402, 404, 414, 417.
 Legge processuale musulmana, 124, 125.
 Legge sullo stato civile italiana, 226.
 Legge tributaria, 74.
 Leggi religiose tradizionali, 230.
 Legislazione coloniale, 17, 223, 235.
 Legislazione coloniale italiana, 50, 67, 335.
 Legislazione consuetudinaria, 95.
 Legislazione dei Re, Fetha Nagast, 231.
 Legislazione eritrea, 226, 227.
 Legislazione indigena, 80.
 Legislazione italiana metropolitana, 227, 334, 335, 346.
 Legislazione musulmana, 95.
 Legislazione somala, 226, 227.
 Legislazione tradizionale, 472.
 LENDÙ UORCÙ GHEBRESGHIER, 492.
 LEONARDO R., 490.
 Lesione del prestigio di razza, delitto, 248, 249, 251.
 Liberazione condizionale, 42, 54, 133, 134, 162, 333, 437.
 Libertà vigilata, 406.
 LIBIA, 2, 18, 35, 44, 329, 331, 344, 355, 361, 376, 378, 379, 395, 396, 397, 399, 458, 471, 487.

Libretto di lavoro, 380.
 LICCA, località, 496.
 LIMMU, località, 305, 496.
 LIVI U., 490.
 LIVRAGHI D., 149.
 LOGGO SARDA, popolazione, 213.
 LOMBARDI, 148, 463.
 LOMBARDI A., 490.
 LOSANNA, 139.
 LUCARELLI R., 490.
 LUGH FERRANDI, città, 408.
 LUMMU, v. Limmu.

M

MACALLÈ, località, 318, 495, 522.
 MACONNEN DAGME APTEMARIAM, 492.
 mafgùd (arabo), assenza, 142.
 mal chéghi (somalo), beni che possono formare oggetto di proprietà privata, 143.
 mal scirkà (somalo), beni che possono formare oggetto di proprietà collettiva, 143.
 mal-gùt (somalo), divorzio, fine del matrimonio mediante pagamento, 142.
 Madamato, v. madamismo.
 Madamismo, convivenza concubinaria tra cittadino italiano con donna suddita coloniale, considerata delitto, 247, 461, 503, 528, 530.
 Madheb, principali indirizzi scolastici seguiti nell'interpretazione del Corano, 536.
 MAGALO, località, 426.
 Magatemi, contratti stipulati per interposta persona, 200.
 MAGLI P., 490.
 MAGÌ, località, 496.
 Magistero penale, 299.
 Magistrato ai Conti, 454.
 Magistrato della Colonia, 392.
 Magistrato della Corte dei Conti, 217, 394.
 Magistrato italiano, 35, 53, 77, 80, 81, 267, 269, 274, 275, 285, 286, 291, 292, 298, 338, 386, 450.
 Magistrato Ispettore, 343.
 Magistrato militare, 412, 413, 421.
 Magistrato ordinario, 20, 22, 34, 155, 172, 320, 332, 351, 363, 364, 367, 376, 378, 386, 387, 410, 445, 494, 495.
 Magistratura indigena, 346.
 Magistratura militare, 7, 52.
 Magistratura ordinaria, 7, 52.
 mahlà, giuramento decisorio, 189.
 MAISANO N., 490.
 MAISTO, Presidente del Tribunale dell'Amar, 530.
 MAKÂM IBRAHIM, Posto di Abramo nella Moschea Sacra di Medina, 536.
 Malechita, v. Scuola malechita.
 Malekiti, v. Scuola malechita.
 MALO, località, 303.
 MALVEZZI A., 149.
 mamno-nikà (arabo e somalo), matrimoni proibiti, 142.
 MAMMITIÈ DESTÀ, 509.
 MANCINELLI U., 26, 501, 517, 519, 522.
 MANCIO, località, 481.
 MANCUSO B., 490.
 MANDAFRÒ ULDEMANNEL, 091.
 MANDEFRÒ UOLDEGORGHIS, 491.
 MANNA, località, 481.
 MARA UONDEMINA APTEMARIAM, 492.
 MARABINI N., 490.
 MARATÙ IMMURÙ CASSA, 492.
 Marca da bollo coloniale, 378.
 Marchi di fabbrica e di commercio, 218.
 MARIANO E., 490.
 MARINUCCI C., 490.
 MARTUCCI G., 490.
 MARZANO G., 490.
 MASIA, popolazione abissina, 186.
 MASSAUA, città, 213, 316, 317, 463.
 MATTEOTTI, 148.
 MATTONI I., 493.
 Meaggià, persona che doveva sostituire il Capo carovana Ras Aial o Mogaddesa in caso di assenza, 207.
 MECCA, città, 536.
 meched Dagna, v. mehed Dagna.
 MECHIBIB SERTÌ, 480.
 MEDFEGNÀ, circoscrizione giudiziaria, 271, 478.
 medhén, garante, 200, 202.
 medhén uahes, garante del contratto, 201, 202.
 MEDINA, città, 536.
 MEGA, località, 301.
 mehed Dagna, trasferta spettante ai giudici, 189, 193, 199.
 melà, vacca che, venduta come gravida, non partorisce; vizio che dà luogo a risoluzione per nullità del contratto di compravendita della vacca medesima, 201.
 melhaf fetzmì, colpevoli di inosservanza di giuramento, 201.
 MELLANA V., 29, 30, 146, 147, 148, 149, 214, 460, 464, 465.
 membrar, v. minbar.
 Membri Aggregati del Tribunale di Commissariato di Addis Abeba, 275.
 memesacheri, 199.
 MEMHER HAILEMARIAM ZENOLDI, 479.
 MEMHER HAILÙ HAPTENOLDI, 478.
 MENISSIÈ GABRESELLASSIÈ MANDAFRIÉ, 491.
 MENSA, popolazione abissina, 186, 213.
 MERCA, città, 35, 36.
 MERCATELLI L., Commissario Generale del Benadir, 38.
 Mercati, 202.
 MEREGAZZI R., 457, 459, 472.
 meschià-uerì sciù-iub, 141.
 meseccher, v. samé.
 Mesemmaà, pubblica proclamazione del debitore della sua obbligazione, 201.

meslenié, 186, 187, 190.
Meticcio, 1, 12, 14, 15, 215, 246, 247, 251, 252, 253, 254, 255, 337, 462, 519.
Meticcio, cittadino italiano, 255.
MIGIURTINI, popolazione somala, 496.
minbar, pergamino delle moschee, 535.
MIRGIURTINIA, regione, 117, 426.
MIGLIAVACCA M., 486.
MIGLIORINI E., 150.
milchi (arabo), beni che possono formare oggetto di proprietà privata, 143.
milchi 'ammì (arabo), beni che possono formare oggetto di proprietà collettiva, 143.
milchi mustaréch (arabo), v. milchi àmmì.
milchigà (somalo), v. mal chéghi.
Military Jurisdiction, proclama inglese, 447.
Minhaji-at-Talibin di Nawawi, 36, 536.
Ministero degli Affari Esteri, 29, 137, 138, 150, 459.
Ministero dell'Africa Italiana, 258, 267, 275, 300, 320, 328, 330, 341, 346, 352, 358, 360, 362, 392, 394, 459.
Ministero delle Finanze, 360.
Ministero di Grazia e Giustizia in Somalia, 456, 489.
Ministero per la Guerra, 19.
Ministero per le Colonie, 19, 147, 213, 214, 240, 258, 267, 352.
Ministero per gli Scambi e le Valute, 375, 376.
Ministro degli Affari Esteri, 445.
Ministro del Culto, 319.
Ministro dell'Africa Italiana, 226, 228, 229, 240, 316, 322, 323, 359, 396, 409, 458.
Ministro della Guerra, 409.
Ministro delle Corporazioni, 378.
Ministro di Grazia e Giustizia, 17, 59, 77, 78, 81, 135, 164, 267, 275, 445.
Ministro per l'Aeronautica, 415.
Ministro per le Colonie, 2, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 42, 43, 59, 74, 77, 78, 81, 90, 115, 133, 135, 136, 138, 164, 174, 226, 228, 229, 267, 275, 396, 459, 462.
Ministro per le Finanze, 10, 228, 322, 360, 375.
Misura di sicurezza, 42, 54, 56, 135, 162.
Mogaddesa, v. Ras Aial.
MOGADISCIO, 18, 35, 36, 59, 60, 67, 90, 91, 92, 128, 299, 320, 321, 322, 323, 333, 335, 338, 393, 407, 410, 450, 461, 471, 496, 535.
MOGGIO, località, 270, 278, 288.
MOHAMED KADRI PACHA, 213.
MOLLÀ UOLDEMESCHEL, 480.
MOLLÀ UORCÙ UOLDEMARIAM, 492.
MONDAINI, G., 149, 457, 459.
MONDI L., 490.
Monopolio dei tabacchi e fiammiferi, 372.
Monopoli fiscali, 372.
Monopolio sugli accendini automatici e pietre focaie, 372.

monguegnà, v. magatemi.
MORENO M. M., 150.
MORI A., 214.
Moschea di Mogadiscio, 535.
Moschea Sacra di Medina, 536.
MUDUGH, regione, 117, 426, 496.
Municipio di Addis Abeba, 283, 389.
Muntàz, 299.
MUNZINGHER, 213.
musahara (arabo), affinità, 142.

N

NAILÈ UOLDEZADIK, 479.
NASI G., Gen. Div., Vice Governatore Generale dell'A.O.I., 487, 488, 491, 493.
NASIBÙ BORÙ TUSIÈ, 492.
Nativo dell'Africa Italiana, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 260, 261.
Nativo della Somalia Britannica, 433.
Nativo dell'Etiopia, 271, 272.
Naturalizzato etiopico, 272.
NAWAWI, 36, 147.
NAZIONI UNITE, 443, 444.
Negad Ras, Capo carovana, 207.
NEGASC BECHELÈ, 492.
NEGHELLI, città, 496.
NEGHESE BUTTA GADÀ, 492.
Negus, 195, 258, 287.
Nezil, corrispondente per conto di sensale di cammelli, 203, 204, 208, 209.
NICASTRO F., 490.
NIGRA L., 490.
NIGRO G., 460, 465, 504.
nocosciò (somalo), ritorno al matrimonio, 142.
NOCRA, località, 318.
NOGAL, regione, 117, 426, 496.
Norme complementari all'Ordinamento Giudiziario libico del 1913, 103.
Norme consuetudinarie, 230, 231.
Notabile abissino, 38, 303, 306, 309.
Notabile indigeno, 8, 64, 76, 78, 128, 144, 156, 168, 169, 215, 217, 219, 222, 224, 239, 262, 271, 272, 273, 290, 292, 293, 296, 302, 305, 307, 311, 366, 367, 368, 370, 434, 435, 443, 487, 488.
Notabile indigeno di religione cristiana, 293, 295, 302.
Notabile indigeno di religione musulmana, 304, 306, 310.
Notabile indigeno di religione pagana, 293, 295, 296, 301, 313.
Notaio, 175, 291.
Notaio della Colonia, 88, 90, 91, 174, 262, 297, 315.
Notaio di Dire Daua, 297.
Notariato, 42, 55, 162, 174, 286, 333, 395.
Notificazione di atti giudiziari, 106, 108, 113, 132.

O

Oaths and Witnesses, proclama inglese, 447.
Oblazione pecuniaria, 332, 348, 349, 355, 359, 360.
Obbligazione civile per le ammende, 118.
Occidentalizzazione del diritto indigeno, 94.
Occupazione militare inglese della Somalia Italiana, 443.
OFA, località, 482.
OGADEN, regione, 117, 217, 426, 496.
OLTRE GIUBA, regione, 38.
OMAR ISMAIL, 149.
OMETO, popolazione, 303, 308, 311, 496.
Onorari forensi, 398.
Onorari notarili, 398.
Opera Nazionale Maternità e Infanzia, 485.
Opposizione a decreto del Direttore di Finanza, 357, 358.
Opposizione a decreto penale, 440.
Opzione di giurisdizione, 100, 101.
Opzione di legislazione, 96, 99, 100, 101.
Ordinamento amministrativo dell'Africa Orientale Italiana, 119, 216, 265.
Ordinamento amministrativo eritreo del 1905, 217.
Ordinamento amministrativo somalo del 1910, 217.
Ordinamento carcerario, 91, 92, 174, 175, 320, 456.
Ordinamento dei Servizi della Corte dei Conti per la Libia e per l'Africa Orientale Italiana, 396.
Ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili, 174, 396, 450.
Ordinamento della Corte dei Conti in A.O.I., 393.
Ordinamento della Giustizia, 273.
Ordinamento della Giustizia civile nei territori occupati confinanti con l'Eritrea del 1936, 257, 258.
Ordinamento della giustizia militare della Somalia del 1958, 456.
Ordinamento della giustizia militare in A.O.I. durante lo stato di guerra, 401, 402.
Ordinamento della giustizia nel territorio di occupazione bellica della Somalia Britannica, 432, 433.
Ordinamento della Polizia, 273.
Ordinamento delle imposte in surrogazione del bollo e del registro per la Libia e l'Africa Orientale Italiana, 361.
Ordinamento dello Stato Civile, 397.
Ordinamento di Polizia per l'A.O.I. del 1939, 56, 397.
Ordinamento doganale per l'A.O.I. del 1938, 370, 374.
Ordinamento fondiario eritreo del 1926, 218, 238, 289, 390, 391.
Ordinamento forense, 398.

Ordinamento generale dell'Amministrazione dei monopoli dell'A.O.I. e del personale addetto ai servizi generali e periferici di essa, 373.
Ordinamento giudiziario eritreo del 1894, 29, 244, 336.
Ordinamento giudiziario eritreo del 1902, 29, 146, 244.
Ordinamento giudiziario eritreo del 1908, 4, 13, 29, 152, 244, 336, 342.
Ordinamento giudiziario eritreo del 1926, 1, 2, 4, 13, 30, 103, 146, 152, 154, 158, 159, 167, 245, 259, 261, 265, 266, 267, 268, 272, 273, 314, 336.
Ordinamento giudiziario eritreo del 1935, 1, 25, 27, 72, 76, 103, 107, 112, 151, 160, 161, 163, 166, 170, 173, 181, 183, 185, 186, 190, 196, 200, 217, 224, 231, 233, 234, 246, 265, 266, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 297, 301, 314, 325, 326, 327, 329, 336, 354, 419, 519.
Ordinamento giudiziario italiano, 81, 82.
Ordinamento giudiziario libico del 1913, 30, 41, 103, 140, 329.
Ordinamento giudiziario libico del 1928, 103, 146, 329.
Ordinamento giudiziario libico del 1935, 103, 329.
Ordinamento giudiziario militare per l'A.O.I. del 1939, 71, 265, 401, 407, 412, 416, 421, 422, 426, 428.
Ordinamento giudiziario militare per le Colonie del 1929, 1, 18, 70, 71, 401, 410.
Ordinamento giudiziario per la Cirenaica del 1923, 329.
Ordinamento giudiziario per la Cirenaica e la Tripolitania, 33.
Ordinamento giudiziario per l'A.O.I., progetto, 28, 257, 326, 329, 331, 332, 343, 344, 345, 346, 460, 465, 494.
Ordinamento giudiziario per la Tripolitania del 1921, 329.
Ordinamento giudiziario somalo del 1910, 13, 61, 146.
Ordinamento giudiziario somalo del 1911, 1, 2, 4, 32, 36, 41, 43, 46, 48, 61, 67, 76, 77, 101, 102, 103, 116, 146, 167, 245, 265, 266, 267, 268, 291, 294, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 309, 311, 312, 319, 328, 342.
Ordinamento giudiziario somalo del 1935, 1, 25, 26, 27, 31, 50, 53, 55, 61, 62, 67, 72, 73, 74, 77, 80, 89, 90, 95, 96, 97, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 121, 211, 212, 217, 224, 231, 233, 234, 237, 246, 265, 266, 279, 280, 281, 283, 292, 294, 296, 297, 298, 311, 312, 313, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 342, 354, 433, 444, 445, 446, 447, 452, 457.

Ordinamento giudiziario somalo del 1956, 445, 448, 451, 452, 455.
 Ordinamento giudiziario somalo del 1962, 456.
 Ordinamento giudiziario unico per l'A.O.I. v. Ordinamento giudiziario per l'A.O.I., progetto.
 Ordinamento giuridico dell'A.O.I., 331.
 Ordinamento giuridico italiano, 216.
 Ordinamento minerario del 1938, 383.
 Ordinamento organico per l'A.O.I. del 1936, 178, 215, 217, 328.
 Ordinamento per la repressione delle violazioni degli ordinamenti finanziari per l'A.O.I., 354.
 Ordinamento politico amministrativo e militare per l'A.O.I. del 1937, 215, 217, 224, 279, 327, 347, 348, 410, 416, 465.
 Ordinamento tributario delle Amministrazioni Municipali del 1939, 367.
 Ordinanza Algeria del 10 agosto 1834, 101.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 5 del 12 aprile 1950, 447.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 6 del 12 aprile 1950, 472.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 7 del 12 aprile 1950, 445, 446, 447.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 29 dell'8 giugno 1950, 448.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 31 del 9 giugno 1950, 448, 449, 450, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 40 del 17 luglio 1950, 448.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 54 del 14 agosto 1950, 448, 449, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 62 del 15 settembre 1950, 448.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 65 del 30 settembre 1950, 448.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 78 del 15 novembre 1950, 448.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 79 del 15 novembre 1950, 448.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 80 del 15 novembre 1950, 448.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 146 del 28 dicembre 1950, 449.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 4 del 20 febbraio 1951, 449.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 5 del 20 febbraio 1951, 449.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 8 del 26 maggio 1951, 449.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 11 del 15 giugno 1951, 449.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 19 del 25 ottobre 1951, 449, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 24 del 26 novembre 1951, 449.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 27 del 7 dicembre 1951, 449.

Ordinanza A.F.I.S. n. 2 del 1° marzo 1952, 449.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 5 de 31 marzo 1952, 450.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 6 del 3 aprile 1952, 450.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 8 del 14 aprile 1952, 450.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 10 del 4 luglio 1952, 450.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 10 del 4 luglio 1952, 450.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 11 del 7 luglio 1952, 450.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 12 del 15 luglio 1952, 450.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 13 del 18 luglio 1952, 450.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 19 del 15 novembre 1952, 450.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 7 del 22 maggio 1953, 450.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 8 del 30 giugno 1953, 450.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 12 del 28 giugno 1953, 450.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 16 del 27 agosto 1953, 450.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 4 del 27 febbraio 1954, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 13 del 2 agosto 1954, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 14 del 2 agosto 1954, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 15 del 2 agosto 1954, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 16 del 27 settembre 1954, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 20 dell'11 settembre 1954, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 22 del 26 novembre 1954, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 1 del 22 gennaio 1955, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 2 del 22 gennaio 1955, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 3 del 22 gennaio 1955, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 10 del 19 aprile 1955, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 12 del 28 maggio 1955, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 13 del 28 giugno 1955, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 21 del 14 novembre 1955, 451.
 Ordinanza A.F.I.S. n. 5 del 2 febbraio 1956, 445, 452.

Ordinanza Alto Commissario e Comandante Superiore dell'Africa Orientale, n. 11482 del 3 ottobre 1935, 259, 271, 273, 401, 402, 403, 407, 408, 409.
 Ordinanza Alto Commissario e Comandante Superiore dell'Africa Orientale, n. 11673 del 3 ottobre 1935, 407.
 Ordinanza Alto Commissario e Comandante Superiore dell'Africa Orientale, n. 11754 del 3 ottobre 1935, 407.
 Ordinanza Alto Commissario e Comandante Superiore dell'Africa Orientale, n. 7551 del 30 marzo 1936, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 270, 271, 273.
 Ordinanza del Comandante del Corpo di Spedizione della Somalia, n. 1 del 3 ottobre 1935, 407.
 Ordinanza del Comandante del Corpo di Spedizione della Somalia, n. 2 del 3 ottobre 1935, 407.
 Ordinanza del Comandante delle Forze Armate della Somalia, n. 1 del 10 gennaio 1936, 408.
 Ordinanza del Comandante Superiore dell'Africa Orientale, s.n. del 12 aprile 1936, 263.
 Ordinanza del Governatore Generale n. 7610 del 5 giugno 1936, 390.
 Ordinanza Sapelli del 26 dicembre 1903, 146.
 Ordine di esecuzione della sentenza, 426.
 Ordine di procedimento, 426.
 Ordine giudiziario italiano, 59, 267, 270, 275, 395, 450.
 Ordine pubblico coloniale, 10, 17, 64, 123, 139, 140, 141, 149, 150, 169, 186, 196, 230, 231, 241, 260, 292, 298, 301, 411, 435.
 Ordine pubblico internazionale, 141.
 Ordine pubblico interno, 141.
 Organi giudiziari indigeni, 124, 279.
 Ospedale Duca degli Abruzzi, 513.

P

Paesi Arabi, 29.
 Paesi Galla, 495.
 Palazzo di Giustizia di Mogadiscio (illustrazione), 179/180.
 Pagamento della dijah, 145.
 PANZA B., 490.
 PANZA F., 490.
 PARENZAN P. C., 490.
 PARPAGLIOLO A., 148, 214.
 PASCUCCI C., 490.
 PASQUALINI, 528.
 PASTA E., 490.
 Patrocinio gratuito, 87, 88, 162, 173, 325, 333.
 Patrocinio legale, 42, 55, 87, 89, 90, 124, 172, 257, 324, 452, 456.
 Patronato Nazionale per l'assistenza sociale, 383.

PATRONI F., 477.
 Pena consuetudinaria, 139.
 Pena consuetudinaria della fustigazione, v. fustigazione.
 Pena di morte, 277.
 Penitenziario di Danane, 321.
 Perenzione del giudizio, 113, 148.
 Perito giudiziario, 42.
 Perizia giudiziaria medico-legale, 114.
 Perizia giudiziaria preventiva, 108.
 Perquisizione personale, 405.
 Personale di cancelleria, 332.
 Personale di segreteria, 332.
 Personale giudiziario italiano, 289, 331, 332.
 Personale giudiziario militare, 403.
 PETRAZZI E., 213.
 PETRUCCIANI R., 490.
 Piano Regolatore di Addis Abeba, 389, 390, 391.
 Piante organiche dei Magistrati, Cancellieri e Segretari, 495.
 PICCIOLI A., 459.
 Pietra Nera, v. Ka'bah.
 Pirateria, reato marittimo, 353.
 PIRZIO BIROLI A., Gen. A., Governatore dell'Amara, 288.
 PISANO L., 490.
 Podestà, 224, 368, 369, 465.
 POLETTI E., 463.
 POLLERA, 460.
 Politica razziale, 246, 254.
 Polizia dell'Africa Italiana, 360/361 (illustrazione), 444/445 (illustrazione), 520/521 (illustrazione).
 Polizia di Gore, sede, 344/345 (illustrazione).
 Polizia giudiziaria, 55, 56, 79, 262, 289, 343, 441.
 PORTA S., 490.
 Possedimento delle Isole Italiane dell'Egeo, 44.
 Posto di Abramo alla Mecca, 536.
 Presidente del Tribunale Civile della Colonia, 393.
 Presidente del Tribunale di Addis Abeba, 275.
 Presidente del Tribunale Distrettuale, 439.
 Presidente del Tribunale Indigeno, 124, 127, 129, 304, 306.
 Presidente del Tribunale Militare, 418.
 Presidente del Tribunale Militare di Guerra, 406.
 Presidente del Tribunale Regionale, 131, 390.
 Presidente del Tribunale Residenziale Civile, 310.
 Presidente della Commissione di studio per l'Ordinamento Giudiziario dell'A.O.I., 346.
 Presidente della Corte di Assise, 88, 114, 181.
 Presidente della Corte di Giustizia della Repubblica Somala, 445, 454, 456.
 Presidente della Corte di Revisione, 339.

Presidente di Tribunale, 275, 286, 289, 346, 378.
Presidente di Corte di Appello, 267, 268, 274, 283.
Presidente di Corte di Assise, 289.
Presidente di Sezione della Corte dei Conti, 393.
Presidenti di Sezione di Corte di Appello.
Presidenti Tecnici presso i Tribunali Militari dell'A.O.I., 409.
Pretore, 34, 35, 41, 44, 48, 58, 113, 152, 154, 155, 179, 270, 285, 297, 345, 357, 436, 519.
Pretore del Regno, 57, 103, 165, 268, 275, 289, 338, 352, 378.
Pretore di Addis Abeba, 274, 275, 283, 292.
Pretore di Harar, 294, 295.
Pretore iterante, 45.
Pretura, 35, 121.
Pretura di Addis Abeba, 489.
Pretura di Harar, 489.
Prezzo del sangue, 290, 457.
Primo Giudice di Appello, 453.
Primo Ministro Segretario di Stato, v. Capo del Governo.
Primo Presidente della Corte di Appello dell'A.O.I., 257, 266, 267, 269, 270, 275, 284, 340.
Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, 329.
Primo Qadi, 63.
Primo Referendario di Sezione della Corte dei Conti, 393.
Principi del vivere civile, 302, 311.
Principi fondamentali della legislazione italiana, 302.
Principi generali della civiltà, 10, 17, 140, 292, 298, 438.
Principi generali del diritto italiano, 235, 334, 335.
Privativa industriale, 218.
Procedimento penale per decreto, 117, 119.
Procedimento per convalida di sfratto, 332.
Procedimento per ingiunzione, 65, 108, 110, 332.
Procedura fallimentare, 42, 54.
Processo civile, 452.
Processo consuetudinario, 122.
Processo musulmano, 122, 126.
Processo penale, 452.
Proclamation n. 1 dell'1 febbraio 1941, 447.
Proclamation n. 2 del 21 febbraio 1941, 447.
Proclamation n. 17 del 10 ottobre 1941, 447.
Proclamation n. 19 del 24 ottobre 1941, 447.
Proclamation n. 6 del 6 marzo 1942, 447.
Proclamation n. 19 del 15 maggio 1942, 447.
Proclamation n. 15 del 4 maggio 1943, 447.
Proclamation n. 27 del 23 agosto 1943, 447.
Proclamation n. 33 del 16 ottobre 1943, 447.
Proclamation n. 1 del 13 gennaio 1944, 447.
Proclamation n. 11 del 18 gennaio 1944, 448.

Proclamation n. 13 dell'11 dicembre 1946, 448.
Proclamation n. 6 del 5 maggio 1947, 448.
Proclamation n. 3 dell'11 giugno 1949, 448.
Procura del Re, 286, 495, 496.
Procuratore del Re, 120, 252, 262, 275, 285, 317, 343, 345, 358, 360, 411, 513.
Procuratore dello Stato in A.O.I., 322.
Procuratore Generale del Re, 269, 278, 283.
Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, 394.
Procuratore Generale presso la Corte di Appello dell'A.O.I., 79, 257, 266, 275, 340, 343, 345.
Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione in Roma, 115.
Proprietà industriale, 347, 376, 377.
Proprietà intellettuale, 218.
Proroga di giurisdizione, 100.
Protetto coloniale di Stato estero, 62, 246, 263, 337, 433.
Pubblico Ministero, 113, 137, 259, 273, 286, 289, 331, 339, 393, 404, 405, 406, 410, 417, 420, 452, 453.
Pubblico Ministero Militare, 413, 414, 415, 416, 419, 420, 425.

Q

Qadi, 7, 36, 38, 39, 46, 48, 50, 58, 61, 62, 64, 65, 80, 84, 85, 87, 90, 91, 100, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 134, 135, 141, 145, 158, 169, 183, 184, 186, 224, 232, 240, 260, 261, 272, 273, 276, 281, 292, 293, 296, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 313, 39, 340, 341, 344, 346, 434, 435, 436, 437, 438, 453, 454, 477, 480, 481, 482, 487, 488, 519, 535.
Qadi dei Qadi, 304, 306, 309, 310, 482.
Qadi di Addis Abeba, 480.
Qadi di Massaua, 317.
Qiyas, 321.
Questura della Polizia dell'Africa Italiana, sede di Asmara, 360/361 (illustrazione).
qulà (arabo), fine matrimonio mediante pagamento, divorzio, 142.
quotzerà, 199.

R

rahàn (arabo e somalo), mezzi legali di garanzia, pegno, ipoteca ecc., 143.
RAIMONDI, senatore del Regno, 329.
Rappresentante del Pubblico Ministero, 3, 7, 22, 47, 56, 58, 65, 66, 67, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 114, 115, 120, 128, 135, 136, 163, 165, 173, 217, 218, 274, 275, 281, 403.
Rappresentante del Regio Avvocato Generale Militare, 405.
ras, 342.

Ras Aial, persona nominata Capo carovana dal vettore o dal sensale dei trasporti, 207.
RAS AILÙ, Capo indigeno di Addis Abeba, 487.
RAS NADDÒ, circoscrizione giudiziaria, 272.
RAS NADEN SEFER, circoscrizione giudiziaria, 480.
rasul, 87.
RAVIZZA A., 26.
Razza abissina, 304, 306, 483.
Razza Amara, 292.
Razza ariana, 247, 249, 255.
Razza bianca, 16.
Razza ebraica, 248, 255.
Razza italiana, 247, 248, 249, 251, 252, 255.
Razzia, 68, 280, 436.
Reclamo avverso la decisione della Commissione per l'accertamento dei diritti terrieri del Governo dello Scioa, 283.
Referendario di Sezione della Corte dei Conti, 393.
regatà (arabo), ritorno al matrimonio, 142.
Regia Aeronautica Italiana, 20, 21.
Regia Marina Italiana, 20, 21.
Regio decreto n. 2641 del 14 dicembre 1865, 105.
Regio decreto n. 201 del 22 maggio 1894, 29, 244.
Regio decreto n. 51 del 9 febbraio 1902, 29, 82, 146, 244.
Regio decreto n. 311 del 2 maggio 1904, 146.
Regio decreto n. 411 del 26 giugno 1904, 196.
Regio decreto n. 507 del 22 settembre 1905, 217.
Regio decreto n. 846 del 5 dicembre 1907, 377.
Regio decreto n. 325 del 2 luglio 1908, 13, 29, 244.
Regio decreto n. 620 dell'11 luglio 1909, 30, 244.
Regio decreto n. 845 del 30 dicembre 1909, 200.
Regio decreto n. 562 del 4 luglio 1910, 217.
Regio decreto n. 708 del 7 luglio 1910, 13, 61, 146.
Regio decreto n. 937 dell'8 giugno 1911, 2, 13, 61, 67, 101, 146, 245, 291, 300, 328.
Regio decreto n. 289 del 20 marzo 1913, 103, 140.
Regio decreto n. 902 del 22 giugno 1913.
Regio decreto n. 1062 del 3 settembre 1914, 349.
Regio decreto n. 1510 del 10 dicembre 1914, 15.
Regio decreto n. 938 del 15 aprile 1917, 103.
Regio decreto n. 160 del 21 febbraio 1919, 406.
Regio decreto n. 1417 del 5 ottobre 1920, 418, 425.
Regio decreto n. 1174 del 3 luglio 1921, 361, 366.

Regio decreto n. 1036 del 24 luglio 1922, 65, 109, 180.
Regio decreto n. 1573 del 23 ottobre 1922, 381.
Regio decreto n. 2316 del 19 aprile 1923, 19.
Regio decreto n. 3036 del 20 dicembre 1923, 146, 291, 300.
Regio decreto n. 1674 del 2 ottobre 1924, 87, 361, 366.
Regio decreto n. 1025 del 16 maggio 1925, 147.
Regio decreto n. 269 del 7 febbraio 1926, 2, 283, 389, 390.
Regio decreto n. 342 del 7 febbraio 1926, 13, 30, 103, 146, 152, 154, 155, 158, 168, 245, 274, 314.
Regio decreto n. 379 del 24 maggio 1926, 146.
Regio decreto n. 2062 del 12 dicembre 1926, 71.
Regio decreto n. 79 del 9 gennaio 1927, 147.
Regio decreto n. 3497 del 25 ottobre 1928, 30, 103, 146.
Regio decreto n. 3498 del 25 ottobre 1928, 146.
Regio decreto n. 1308 del 27 giugno 1929, 23, 71.
Regio decreto n. 1759 del 3 ottobre 1929, 72.
Regio decreto n. 2377 del 23 dicembre 1929, 70, 71, 171, 401, 410.
Regio decreto n. 210 del 26 febbraio 1930, 23, 91.
Regio decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930, 118.
Regio decreto n. 1399 del 19 ottobre 1930, 121.
Regio decreto n. 674 del 4 giugno 1931, 72.
Regio decreto n. 255 dell'8 febbraio 1932, 23.
Regio decreto n. 494 del 22 settembre 1932, 23, 47.
Regio decreto n. 1935 del 29 dicembre 1932, 23.
Regio decreto n. 639 dell'8 maggio 1933, 23.
Regio decreto n. 994 del 13 luglio 1933, 23.
Regio decreto n. 1669 del 14 dicembre 1933, 24, 395.
Regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933, 395.
Regio decreto n. 192 del 15 gennaio 1934, 23.
Regio decreto n. 325 del 26 febbraio 1934, 5.
Regio decreto n. 1397 del 26 febbraio 1934, 24.
Regio decreto n. 779 dell'8 giugno 1934, 324.
Regio decreto n. 1399 del 12 luglio 1934, 24.
Regio decreto n. 1485 del 20 luglio 1934, 24.
Regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, 382.
Regio decreto n. 1602 del 13 settembre 1934, 377.
Regio decreto n. 2042 dell'11 ottobre 1934, 314.
Regio decreto n. 1822 del 4 ottobre 1934, 24.

Regio decreto n. 1833 del 4 ottobre 1934, 375.
Regio decreto n. 1853 del 4 ottobre 1934, 24.
Regio decreto n. 2134 del 18 ottobre 1934, 24.
Regio decreto n. 2313 del 20 dicembre 1934, 24.
Regio decreto n. 505 dell'1 aprile 1935, 24.
Regio decreto n. 878 del 29 aprile 1935, 12, 24, 236.
Regio decreto n. 1638 del 20 giugno 1935, 26, 53, 103, 171, 224, 246, 279, 283, 294, 311, 319, 327, 433, 457.
Regio decreto n. 1649 del 20 giugno 1935, 27, 103, 161, 224, 246, 247, 283, 314, 327, 419, 519.
Regio decreto n. 1472 del 27 giugno 1935, 381.
Regio decreto n. 1521 del 27 giugno 1935, 24, 395.
Regio decreto n. 2167 del 27 giugno 1935, 103.
Regio decreto n. 1618 del 26 luglio 1935, 24.
Regio decreto n. 1904 del 26 settembre 1935, 24, 395.
Regio decreto n. 130 del 6 gennaio 1936, 25.
Regio decreto n. 382 del 16 gennaio 1936, 25, 395.
Regio decreto n. 1470 del 9 luglio 1936, 383.
Regio decreto n. 2239 del 12 novembre 1936, 389.
Regio decreto n. 1872 del 21 agosto 1936, 395.
Regio decreto n. 2010 del 21 agosto 1936, 161, 265, 266, 268, 270, 274, 275, 282, 284, 292, 294, 297, 325, 327.
Regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1936, 25.
Regio decreto n. 1091 del 3 aprile 1937, 350.
Regio decreto n. 1051 del 4 aprile 1937, 379.
Regio decreto n. 431 dell'8 aprile 1937, 226.
Regio decreto n. 2708 del 15 novembre 1937, 215, 217, 279, 327, 347, 410, 416.
Regio decreto n. 2442 del 29 novembre 1937, 316, 463.
Regio decreto n. 1422 del 21 febbraio 1938, 383.
Regio decreto n. 593 del 2 maggio 1938, 76, 321.
Regio decreto n. 1415 dell'8 luglio 1938, 431.
Regio decreto n. 2049 del 12 luglio 1938, 370, 374.
Regio decreto n. 1823 del 5 settembre 1938, 397.
Regio decreto n. 2023 del 5 settembre 1938, 383.
Regio decreto n. 2085 del 13 settembre 1938, 370, 372.
Regio decreto n. 2029 del 1° novembre 1938, 383.
Regio decreto n. 2194 del 15 novembre 1938, 321, 377.

Regio decreto n. 2129 del 5 dicembre 1938, 297, 316, 321.
Regio decreto n. 1852 del 12 dicembre 1938, 226.
Regio decreto n. 2143 del 20 febbraio 1939, 345, 366.
Regio decreto n. 1635 del 28 aprile 1939, 364, 361.
Regio decreto n. 1668 del 28 aprile 1939, 397.
Regio decreto n. 1470 del 22 maggio 1939, 380.
Regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939, 377.
Regio decreto n. 1317 dell'8 luglio 1939, 71, 265, 401, 407, 412, 421, 424.
Regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939, 397.
Regio decreto n. 1480 del 14 settembre 1939, 56, 397.
Regio decreto n. 1725 del 12 ottobre 1939, 398.
Regio decreto n. 2247 del 12 ottobre 1939, 398.
Regio decreto n. 2248 del 12 ottobre 1939, 398.
Regio decreto n. 2065 del 20 novembre 1939, 398.
Regio decreto n. 244 del 5 febbraio 1940, 377.
Regio decreto s.n. del 19 febbraio 1940, 398.
Regio decreto n. 56 del 24 febbraio 1940, 398.
Regio decreto n. 206 dell'8 aprile 1940, 398.
Regio decreto n. 1053 del 21 maggio 1940, 398.
Regio decreto n. 1344 del 3 giugno 1940, 398.
Regio decreto n. 779 dell'8 giugno 1940, 398.
Regio decreto n. 566 del 10 giugno 1940, 399, 431.
Regio decreto n. 714 del 10 giugno 1940, 399, 422.
Regio decreto n. 1214 del 13 giugno 1940, 399.
Regio decreto n. 1085 del 19 giugno 1940, 399, 469.
Regio decreto n. 981 del 25 giugno 1940, 399.
Regio decreto n. 1234 del 9 luglio 1940, 399.
Regio decreto n. 1056 del 16 luglio 1940, 399.
Regio decreto n. 1235 del 16 luglio 1940, 381.
Regio decreto n. 1411 del 25 agosto 1940, 377.
Regio decreto n. 1654 del 16 settembre 1940, 381, 399.
Regio decreto n. 1558 del 24 settembre 1940, 428.
Regio decreto legge n. 1467 del 15 agosto 1919, 522.
Regio decreto legge n. 1491 del 20 novembre 1930, 91, 174.

Regio decreto legge n. 1207 del 23 settembre 1931, 375.
Regio decreto legge n. 561 del 14 aprile 1934, 91, 174.
Regio decreto legge n. 1997 del 1° dicembre 1934, 12, 236.
Regio decreto legge n. 1942 dell'8 dicembre 1934, 375.
Regio decreto legge n. 1943 dell'8 dicembre 1934, 375.
Regio decreto legge n. 2173 del 26 dicembre 1934, 375.
Regio decreto legge n. 42 del 17 gennaio 1935, 227, 402.
Regio decreto legge n. 69 del 24 gennaio 1935, 375.
Regio decreto legge n. 1447 del 26 giugno 1935, 392.
Regio decreto legge n. 1217 del 27 giugno 1935, 395.
Regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935, 383, 384.
Regio decreto legge n. 1893 del 24 ottobre 1935, 24, 395.
Regio decreto legge n. 2074 del 24 ottobre 1935, 24.
Regio decreto legge n. 2447 del 9 dicembre 1935, 71, 408, 429.
Regio decreto legge n. 2497 del 16 dicembre 1935, 25, 375.
Regio decreto legge n. 2057 del 19 dicembre 1935, 314.
Regio decreto legge n. 879 del 4 maggio 1936, 25.
Regio decreto legge n. 1498 del 4 maggio 1936, 382.
Regio decreto legge n. 754 del 9 maggio 1936, 27, 216, 258, 263.
Regio decreto legge n. 1018 del 1° giugno 1936, 5, 27, 54, 103, 116, 119, 129, 133, 134, 140, 161, 179, 215, 216, 217, 226, 252, 264, 269, 327, 328, 331, 349, 395, 414, 459, 519.
Regio decreto legge n. 1188 del 4 giugno 1936, 395.
Regio decreto legge n. 1131 dell'8 giugno 1936, 375.
Regio decreto legge n. 2334 del 30 novembre 1936, 409.
Regio decreto legge n. 2370 del 14 dicembre 1936, 257.
Regio decreto legge n. 2374 del 14 dicembre 1936, 323.
Regio decreto legge n. 747 del 18 gennaio 1937, 383.
Regio decreto legge n. 395 del 1° febbraio 1937, 408.
Regio decreto legge n. 463 del 4 febbraio 1937, 383.
Regio decreto legge n. 1047 del 24 febbraio 1937, 382.

Regio decreto legge n. 880 del 1° aprile 1937, 247, 250, 252.
Regio decreto legge n. 1079 del 24 giugno 1937, 393.
Regio decreto legge n. 1735 dell'8 luglio 1937, 383.
Regio decreto legge n. 2142 del 27 ottobre 1937, 409.
Regio decreto legge n. 1493 del 5 settembre 1938, 397.
Regio decreto legge n. 1857 dell'11 novembre 1938, 216, 217, 226, 278.
Regio decreto legge n. 1779 del 15 novembre 1938.
Regio decreto legge n. 1728 del 17 novembre 1938, 247, 255.
Regio decreto legge n. 1903 del 17 novembre 1938, 397.
Regio decreto legge n. 0226 del 1° dicembre 1938, 397.
Regio decreto legge n. 1878 del 5 dicembre 1938, 267.
Regio decreto legge n. 2111 del 22 dicembre 1938, 248.
Regio decreto legge n. 70 del 9 gennaio 1939, 253.
Regio decreto legge n. 478 del 6 febbraio 1939, 228, 387.
Regio decreto legge n. 739 del 2 giugno 1939, 377.
Regia Procura del Re di Asmara, 317.
Regime capitolare, 263.
Regime dei culti, 218.
Regio Avvocato Generale Militare, 419, 420.
Regio Avvocato Militare, 408, 411, 413, 414, 415, 420, 422, 423, 426, 427, 429.
Regio Avvocato Militare del Tribunale dello Scioa, 422.
Regio Esercito Italiano, 20, 21.
Registro Italiano Navale ed Aeronautico, 396.
Regno d'Italia, 9, 27, 44, 216, 226, 237, 238, 248, 257, 263, 289, 291, 379, 380, 381, 423.
Regolamento del casellario giudiziale, 92.
Regolamento del codice della marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica, 349.
Regolamento di competenza, 332.
Regolamento di disciplina per militari, sudditi od assimilati, 418.
Regolamento di giurisdizione, 454.
Regolamento doganale italiano, 370.
Regolamento fondiario eritreo del 1926, 389, 390, 391.
Regolamento generale dei rapporti di impiego per i cittadini italiani e stranieri equiparati che prestano la loro opera in A.O.I., 381.
Regolamento generale dei rapporti di lavoro dei cittadini italiani e stranieri equiparati che prestano la loro opera in A.O.I., 380, 381.

Regolamento generale dei rapporti di lavoro nell'A.O.I., 379.
Regolamento generale dei rapporti di lavoro per cittadini italiani e stranieri equiparati che prestano la loro opera in A.O.I. alle dipendenze di Aziende Alberghiere, 380.
Regolamento generale dei rapporti di lavoro per i cittadini italiani e stranieri equiparati che prestano la loro opera in A.O.I., in qualità di barbieri, parrucchieri e categorie similari, 380.
Regolamento generale giudiziario del 1865, 106, 137.
Regolamento giudiziario eritreo del 1908, 152.
Regolamento giudiziario eritreo del 1926, 103, 146, 152, 259, 261, 266, 273, 314.
Regolamento giudiziario libico del 1928, 146.
Regolamento giudiziario Mercatelli, 28.
Regolamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica, 33.
Regolamento municipale, 451.
Regolamento per la coltivazione dei tabacchi nei territori dell'A.O.I., 373, 374.
Regolamento per la determinazione del demanio disponibile in Somalia, 457.
Regolamento per l'amministrazione della giustizia in Somalia del 1906, 146.
Regolamento per il servizio del casellario giudiziale nell'Eritrea e nella Somalia Italiana, 23.
Regolamento relativo al commercio carovaniere, 202.
Regolamento sullo Stato Civile, 226.
Relazione sulla Somalia Italiana per l'esercizio 1929-1930, 29.
Rendiconto generale dello Stato, 393.
Requisizione, disciplina giuridica, 347, 384, 385, 423.
rer, gruppo gentilizio somalo, 38, 68, 434, 436, 442.
Residente, 3, 34, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 69, 79, 80, 82, 84, 85, 90, 91, 105, 109, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 133, 134, 141, 145, 163, 167, 173, 174, 183, 184, 185, 186, 195, 219, 220, 221, 222, 229, 269, 261, 262, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 310, 311, 313, 316, 334, 337, 338, 339, 341, 342, 344, 345, 368, 369, 446, 450.
Residente del Gimma, 306.
Residente di Dalle, 309.
Residenza, 40, 41, 56, 63, 155, 163, 218, 227, 300, 320, 321, 326, 337, 367, 368, 369.
Residenza di Coffold, 426.
Residenza di Dire Dawa, 294.
Residenza di Dolo, 426.
Residenza di Gimma, 308, 481, 483.
Residenza di Harar, 294.

Residenza di Magalo, 426.
Residenza di Mogadiscio, 320.
Residenza di Soddu, 307, 308.
Revisione, 412, 419.
Revisione civile, 333.
Revisione dei contratti di locazione in Addis Abeba, 276, 277.
Revisione di ufficio, 337, 338, 437.
Revisione penale, 333.
Revocazione, 388.
Riabilitazione, 451, 452.
RICCI, Presidente del Tribunale di Harar, 528.
Ricorso al Consiglio di Stato, 41.
Ricorso al Governatore, 64, 293, 295, 296, 360.
Ricorso alla Commissione Centrale tributaria, 360.
Ricorso alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione del Regno in materia di requisizione, 388.
Ricorso amministrativo, 9.
Ricorso al Tribunale Supremo Militare, 22, 424.
Ricorso in via gerarchica, 41.
Ricorso per annullamento, 412.
Ricorso per Cassazione, 113, 122, 130, 133, 148, 269, 322, 352.
Ricorso per eccesso di potere, 75.
Ricorso per incompetenza, 74.
Ricorso per nullità, 419, 420, 426.
Ricorso per revisione, 39, 130, 131, 185, 436, 437.
Ricorso per revisione al Tribunale Supremo Militare, 420.
Ricorso per violazione di legge, 75.
Ricorso straordinario al Re, 392.
Rimessione del procedimento, 412.
RIONE BERNOS TERÀ, circoscrizione giudiziaria, 480.
RIONE CACEINÈ E ZABEGNÀ, circoscrizione giudiziaria, 479.
RIONE CHEMEM e CIOU TERÀ, circoscrizione giudiziaria, 479.
RIONE DEGGIAZMAC NASIBÙ e COMPAGNIA, circoscrizione giudiziaria, 478.
RIONE EHÈL TERÀ, circoscrizione giudiziaria, 479.
RIONE FERES ZABEGNÀ e ECABIET SEFER, circoscrizione giudiziaria, 480.
RIONE FITAURARI HAPTEGHIORGHIS e MEDFEGNÀ, circoscrizione giudiziaria, 478.
RIONE FIT BER e AUARÀ GHEBEIÀ, circoscrizione giudiziaria, 480.
RIONE GUTICCIA TERÀ, circoscrizione giudiziaria, 480.
RIONE GOLLÀ e SANGA TERÀ, circoscrizione giudiziaria, 478.
RIONE JOHANNES GULLALÈ, circoscrizione giudiziaria, 478.
RIONE RAS NADEÙ SSFER e TABENGIÀ JAI, circoscrizione giudiziaria, 479.

RIONE SEDDEST KILO e GHIMIRÀ, 480.
RIONE SERABIET SEFER e CHERÀ AURAGGIA, circoscrizione giudiziaria, 480.
RIONE SERATEGNÀ, DEGGIAZMAC UBIÈ e DORÒ MANNECCHIÀ, circoscrizione giudiziaria, 479.
Risarcimento dei danni, 440.
Rito hanafita, v. Scuola hanefita.
Rito sciafeita, v. Scuola sciafeita.
Rivista di diritto internazionale, 457.
Rivolta, reato marittimo, 353.
ROCCA LITTORIA, 496.
Rogatoria estera, 136.
ROMA, 75, 112, 170.
ROMANO A., 490.
ROSSETTI C., 147.
Rosso, mare, 13, 29, 244.
ROSSOMONDO V., 490.
ROZZI R., 490.
Ruoli tecnici coloniali, 267.
Ruolo degli Amministratori Giudiziari, 87, 277.
Ruolo dei Magistrati militari in zona di guerra, 403.
RUSCA, 149.

S

Sacra Rupe di Gerusalemme, 536.
SACRIPANTE G., 490.
SADACCIA, località, 481.
safarkà (somalo), contratti relativi alle carovane, 143.
SAGANEITI, località, 193.
SAID ABDALLA AMIGANI, 149.
SALEH BIN ALIM, 148.
SALEN BIN SALEM NEGHIB, 148.
SALVADORI E., 490.
SALVAGO RAGGI, Governatore civile dell'Eritrea, 319.
SAHALI GHEDLÌ, 492.
sahapti lahàlca (somalo), ordine di successione nel diritto ereditario, 143.
samé, testimoni che intervenivano alla stipulazione del contratto, 200.
SANGÀ TEBÀ, circoscrizione giudiziaria, 271, 478.
SAN GIORGIO, località, 287.
SANNA G., 26.
SANTAYRA, 213.
SANTA SEDE, 247.
SANTIAPICHI S., 457.
Santoni, 63, 210.
SAPELLI A., Cap., Vice Commissario Generale Reggente della Somalia Italiana Meridionale (Benadir), 146.
SARACINO A., 490.
SARDÒ, località, 317.
SCARPARI G., 490.
SCEK ABDERRAHMAN BEN ESC SCEK SIRAC, 481.
SCEK ABDU CAFA, Qadi di Gimma, 482.
SCEK ABDULLAHI EL BARDERI, 481.

SCEK AHMED DIGGU, Qadi dei Qadi di Gimma, 482.
SCEK ALI DUNGO, 481.
SCEK ALI MOHALLIN di Bardera, 36.
SCEK AOD EL SADAM, 481.
SCEK GIBRIL BEN ABBA CHITTI, 481.
SCEK HASSAN SCEK ISA, 481.
SCEK HUSSEIN LACCHI, 481.
SCEK HUSSEIN SCEK ZEINU, 481.
SCEK MAHAMUD IBN EL FEGHIH MOHAMMED EL SCIAUI, 481.
SCEK MOHAMMED AUAL, 481.
SCEK MOHAMMED GARUCHE BEN SCEK ADAM, Qadi di Gimma, 482.
SCEK MOHIDDIN di Mogadiscio, 36.
SCEK OMAR MOHAMED SILLIS, Qadi, 537.
SCEK SAID MUHAMMAD SADIK EL UOLLAMI, 481.
Scellino East Africa, 446.
scercà (arabo e somalo), società, 143.
scerla, v. Shariah.
SCETIÈ GHEMISS ABOIÈ, 492.
SCHANZER, deputato, giurista, ministro, 52.
Shafeita, v. Scuola sciafeita.
Shariah, legge religiosa musulmana, 38, 125, 487, 534, 535.
sciàhld (arabo e somalo), testimoni, 142.
sciamma, metallo tradizionale etiopico, scommessa processuale consuetudinaria, 199.
SCIAMMA TERÀ, rione, circoscrizione giudiziaria, 272, 479.
sciaria, v. Shariah.
SCIOA, regione, 283, 285, 290, 444/445 (illustrazione), 487.
scir, assemblea tradizionale deliberante, 144, 149, 231.
SCIRCO figlio di LACTORE figlio di SIMELU, Fitaurari, 484.
SCIRÈ, regione, 258.
Sciuba, anziani, 38.
Sciùrm, 186, 283, 284.
SCORDIA G., 490.
scubedel (somalo), permuta, 143.
Scuola arti e mestieri « Salvago Raggi » di Cheren, 319.
Scuola di diritto di Brava la Santa, 36.
Scuola di diritto di Merca, 36.
Scuola di diritto di Mogadiscio, 36.
Scuola di Studi Islamici di Gimma, 308.
Scuola hanbalita, scuola giuridica ortodossa musulmana, 126.
Scuola hanefita, scuola giuridica ortodossa musulmana, 126, 183, 213.
Scuola malechita, scuola giuridica ortodossa musulmana, 126, 213.
Scuola sciafeita, scuola giuridica ortodossa musulmana, 36, 126, 147, 149, 184, 213, 231, 536.
Scuole sunnite, le quattro scuole giuridiche ortodosse musulmane (sciafeita, malechita, hanafita, hanbalita), 183.

SCRIMALI A., 460.
 SEDDEST KILO, circoscrizione giudiziaria, 272, 480.
 Sede distaccata di Avvocatura dello Stato per l'A.O.I. in Asmara, 322.
 Sede distaccata di Avvocatura dello Stato per l'A.O.I. in Mogadiscio, 322.
 Sede notarile di Asmara, 316.
 Sede notarile di Massaua, 316.
 Sede notarile di Mogadiscio, 321.
 Segretario, 333, 494, 495.
 Segretario del Rappresentante del Pubblico Ministero, 78, 91, 173.
 Segretario dell'Amministrazione Municipale, 369.
 Segretario della Residenza, 369.
 Segretario di Procura, 84.
 Segretario Generale del Governatore, 8, 78.
 Segreteria, ufficio giudiziario, 172.
 SEIFÙ SELLASSIÈ ABEBÈ, 478.
 SEIURO, località, 495.
 SEMIEN, località, 495.
 Senato del Regno, 329, 457.
 Sensali, 204, 207, 208.
 Sequestro dei beni, 441.
 SERABIET, circoscrizione giudiziaria, 272.
 SERABIET SEFER, circoscrizione giudiziaria, 480.
 SERAÈ, 213, 318, 495.
 SERETEGNÀ, circoscrizione giudiziaria, 272, 479.
 Servizio della Giustizia Militare, 409.
 Servizio notarile, 291, 315.
 Settore militare di Ambò, 410.
 Sezione Autonoma di Corte di Appello di Asmara, 334, 338, 494.
 Sezione Autonoma di Corte di Appello di Mogadiscio, 334, 338, 494.
 Sezione del Consiglio di Stato per gli Affari dell'Africa Italiana, 397.
 Sezione degli Affari Interni della Direzione Superiore degli Affari Politici del Governo Generale, 279.
 Sezione degli Affari Politici Interni della Direzione degli Affari Politici di ciascun Governo dell'A.O.I., 326.
 Sezione della Corte dei Conti di Addis Abeba, 394.
 Sezione del Tribunale di Guerra, 422, 424.
 Sezione del Tribunale di Guerra di Intendenza, 402, 407.
 Sezione del Tribunale di Guerra per la Somalia Britannica, 428.
 Sezione del Tribunale di Guerra di Intendenza presso il Corpo di Spedizione della Somalia, 404.
 Sezione di Addis Abeba del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Est, 426, 429.
 Sezione di Asmara del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Nord, 426, 428, 429.

Sezione di Dessié del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Est, 428.
 Sezione di Gimma del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Sud, 426, 429.
 Sezione di Gondar del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Nord, 426.
 Sezione di Harar del Tribunale di Guerra dello Scacchiere Sud, 426, 427.
 Sezione elettorale, 237.
 Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti di Addis Abeba, 393.
 Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti in Italia, 394.
 Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti di Tripoli, 393.
 Sezione Istruttoria della Corte di Appello, 268, 285.
 Sezione Ordinaria della Corte di Giustizia, 454.
 Sezione Sciaraitica della Corte di Giustizia, 454.
 Sezione Speciale dei Conti della Corte di Giustizia, 445, 455.
 Sezioni di Giudicatura, 165, 166, 279, 289.
 Sezioni Unite della Corte Suprema di Casazione di Roma, 133, 134, 388.
 SICHIÈ GABREMARIAM, 492.
 SIDAMA, regione, v. Galla e Sidama.
 SIDAMO, località, 496.
 SILVI L., 490.
 SINDICO G., 490.
 SODDU, località, 307, 308, 484, 496.
 SOLUS, 149.
 solùsul maiét (arabo), porzione disponibile nel diritto successione, 143.
 SOMALIA BRITANNICA, 28, 427, 431, 432, 433.
 SOMALIA ITALIANA, 1, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 36, 44, 46, 51, 55, 62, 69, 71, 72, 77, 80, 94, 95, 98, 99, 103, 105, 164, 165, 177, 216, 252, 261, 265, 291, 294, 312, 319, 320, 322, 330, 334, 338, 342, 361, 366, 370, 372, 381, 395, 402, 407, 443, 444, 445, 446, 450, 452, 457, 471, 487, 533, 535, 536.
 SOMALIA SETTENTRIONALE ITALIANA, 32, 37, 38.
 Somalo della Somalia Britannica, 431, 434, 435, 436, 437, 438, 441.
 Sospensione condizionale della esecuzione della pena, 316, 371, 407, 417, 418, 440.
 Sospensione dell'esecuzione della pena, 437.
 Sospensione del procedimento penale, 399.
 Sostituto Avvocato dello Stato di Addis Abeba, 322.
 Sostituto Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero, 267.
 Sostituto Procuratore del Re, 397.
 Sottosegretariato del Ministero di Grazia e Giustizia in Somalia, 456.
 Sottosegretariato di Stato al Ministero per gli Scambi e le Valute, 375.

Sottrazioni di merci e derrate, delitto, 399.
 Sovraimposta sui fabbricati, 368.
 Sovranità, estensione della sovranità italiana ai territori dell'Impero d'Etiopia, 263.
 SPAGNA, 397.
 Spese di giustizia, 42, 54, 162, 307, 397, 449, 456.
 Stabilimento penale, 79.
 Stabilimento penitenziario di Gimma, 288/289 (illustrazione).
 Stato civile, 42, 53, 286, 289, 398.
 Stato di guerra, 399.
 Stato inglese, 432.
 Stato italiano, 431, 513.
 Stato Maggiore del Governo Generale, 421, 421.
 Stato somalo, 456.
 Statuto familiare, 10, 17, 62, 63, 65, 66, 98, 101, 228, 241, 242, 305, 306, 433, 457, 458.
 Statuto personale, 10, 17, 62, 65, 66, 98, 101, 228, 230, 241, 242, 248, 305, 306, 433, 457, 458.
 Statuto successorio, 10, 62, 63, 64, 65, 66, 228, 242, 305, 306, 433, 457, 458.
 STENDEL, 457.
 Straniero, 3, 12, 34, 35, 47, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 65, 71, 73, 79, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 113, 123, 124, 134, 135, 138, 174, 178, 236, 237, 238, 244, 245, 247, 249, 253, 255, 259, 260, 276, 281, 286, 289, 293, 294, 295, 316, 324, 336, 337, 433.
 Straniero assimilato al cittadino italiano, 285, 292, 315, 330, 336, 378, 381, 383, 384, 419, 420, 427.
 Straniero assimilato al suddito coloniale, 336.
 Straniero giuridicamente equiparato al cittadino somalo, 446, 447.
 Successione per causa di morte, 398.
 Sudditanza coloniale, 12, 13, 14, 217, 238, 246, 252.
 Sudditanza eritrea, 252.
 Sudditanza somala, 252.
 Suddito dell'A.O.I., 215, 217, 222, 224, 230, 236, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 246, 247, 250, 253, 254, 271, 275, 294, 301, 304, 308, 309, 311, 337, 368, 397, 481, 483.
 Suddito coloniale, 3, 7, 9, 12, 13, 17, 50, 51, 55, 62, 65, 67, 68, 72, 73, 83, 88, 90, 92, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 109, 110, 115, 122, 123, 128, 133, 137, 147, 158, 159, 163, 166, 169, 174, 177, 178, 184, 203, 238, 242, 245, 248, 261, 262, 271, 276, 280, 281, 282, 290, 292, 295, 298, 300, 304, 307, 312, 313, 315, 324, 326, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 344, 363, 366, 368, 410, 411, 416, 425, 446, 491, 519.

Sudditi coloniali di differenti religioni, 293, 295.
 Sudditi coloniali di differenti stirpi, 293, 295.
 Suddito coloniale di razza abissina, 306, 309.
 Suddito coloniale di religione cristiana, 293, 295, 296, 297.
 Suddito coloniale di religione musulmana, 305, 309, 337.
 Suddito coloniale di religione pagana, 292, 295, 296.
 Suddito coloniale eritreo, 10, 14, 17, 169, 376.
 Suddito coloniale etiopico, 272.
 Suddito coloniale italiano, 225, 238, 241, 433.
 Suddito coloniale militare, 96.
 Suddito coloniale militarizzato, 96.
 Suddito coloniale somalo, 10, 14, 17, 62, 292, 397.
 Suddito di Stato estero, 433.
 Suddito straniero, 240.
 suhud, attuari o tabelloni incaricati di assistere il Qadi all'udienza per prendere atto delle dichiarazioni delle parti e delle sentenze del Qadi stesso, 85.
 sulùs-qi meit-ca (somalo), porzione disponibile nel diritto successorio, 143.
 sumen, istituto consuetudinario somalo, 144.
 Sunnah, 536.
 Suprema Corte Penale dell'A.O.I., 333, 335, 337, 339, 341, 342, 345.
 SVIZZERA, 139.

T

tabaca, patrocinatore legale, 188.
 tabdil (arabo), permuta, 143.
 Tabella degli organici della Corte di Appello di Addis Abeba, 33.
 Tabella degli organici della Sezione della Corte di Appello di Asmara, 33.
 Tabella degli organici della Sezione della Corte di Appello di Mogadiscio, 33.
 TACLÈ ARAGAI GEBRÙ, 492.
 TADDESÈ TAFARI UOLDEMEDIAN, 492.
 TADDESÈ UOLDIÈ, 492.
 TAFSESÈ MENGHESTÙ, 478.
 TAMMERAT MITICHÈ, 478.
 Tariffa delle tasse sugli affari, 24, 366.
 Tariffa giudiziaria consuetudinaria, 192, 210.
 Tariffe dei dazi doganali di importazione nell'A.O.I., 370, 372.
 Tariffe giudiziarie, 273.
 TASFAI GABREAT ABAI CAGNASMAC, 491.
 TASFARRÀ GHEBRIÈ AILÈ, 491.
 Tassa, 73, 75.
 Tassa di bollo, 388, 396.
 Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, 368.
 Tassa di registro, 388.

Tassa entrata ai mercati e di posteggio, 368.
 Tassa sulla circolazione dei velocipedi, 368.
 Tassa sugli affari, 273, 261, 365, 366.
 Tasse di appello consuetudinarie per i sudditi coloniali ed assimilati in Eritrea, 210.
 Tasse giudiziarie, 273, 307, 442.
 ta'zir, pena corporale musulmana, 453.
 TEBENGA-IAQ, circoscrizione giudiziaria, 272, 480.
 TECLAI SCIUM, Capo indigeno di Addis Abeba, 486, 487.
 TECCALIGN UOLDEMASCAL, 479.
 TECLEGHIORGHIS BEFERDÀ, 478.
 TECLEGHIORGHIS UOLDEZADIK, 479.
 TECLÈ UOLDEHIZAN, 478.
 TEFARÀ HAILÙ, 479.
 TEGATÌE TURRÙ GUGSA, 491.
 TEGHEGNE GHEBRECHIDAN, 478.
 TEMBIEN, regione, 258.
 Termini per comparire, 105, 180, 289.
 TESAMMA ABIGAR CIUFFÀ, 492.
 TESAMMA BURRÀ AILÈ, 492.
 TESAMMA BURRÙ, 478.
 TESAMMA CERÙ, 479.
 TESAMMA GIUFFÀ, 492.
 TESAMMA TESÙ BEREDÀ, 492.
 Tesoreria coloniale, 91.
 Testo Unico sulle leggi sanitarie del 1934, 382.
 testùr, raccolta di norme consuetudinarie somale, 36, 141, 144, 145, 150, 231, 534.
 TICCIÒ, località, 298, 299, 491, 493.
 TIGRAI, regione, 217.
 TIGRAI OCCIDENTALE, regione, 495.
 TIGRAI ORIENTALE, regione, 495.
 TIMARCO D., 491.
 TONELLI V., 491.
 Tradizione, 125, 435.
 Tradizioni locali, 10, 116, 292, 298, 316, 336, 509.
 Traduttore, 332.
 Tratta di schiavi, reato marittimo, 69, 354.
 Trattato di estradizione fra Italia e Svizzera del 22 luglio 1868, 139.
 Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, 443, 445.
 Tribù, 68, 73, 75, 92, 168, 171, 215, 223, 436.
 Tribunale, 276, 285, 289, 334, 337, 338, 345, 352, 357, 374, 388, 495, 496, 523.
 Tribunale civile e penale di Addis Abeba, 268, 274, 282, 292, 297, 513.
 Tribunale civile e penale di Harar, 268, 294, 528.
 Tribunale civile per i giudizi di seconda istanza fra abissini, 309.
 Tribunale consolare, 354.
 Tribunale del Comando Truppe di occupazione, 436.
 Tribunale della Colonia, 154, 259, 315.

Tribunale dell'Amara, 530.
 Tribunale delle Prede, 397, 399.
 Tribunale dell'Eritrea, 523.
 Tribunale dei Qadi, 453.
 Tribunale di Adama, 496.
 Tribunale di Addis Abeba, 495.
 Tribunale di Adua, 495.
 Tribunale di Agordat, 485.
 Tribunale di Alomatà, 495.
 Tribunale di Asba Littoria, 496.
 Tribunale di Asmara, 92, 495.
 Tribunale di Callafo, 496.
 Tribunale di Chisimaio, 496.
 Tribunale di Commissariato, 3, 72, 152, 156, 157, 158, 167, 168, 179/180 (illustrazione), 185, 260, 273, 278, 281, 282, 290, 316, 342.
 Tribunale di Commissariato di Addis Abeba, 275.
 Tribunale di Dante, 496.
 Tribunale di Ghimir, 496.
 Tribunale di Gimma, 496.
 Tribunale di Gondar, 495.
 Tribunale di Governatorato, 272.
 Tribunale di Guerra, 423, 424, 425, 427.
 Tribunale di Guerra al seguito delle Grandi Unità, 402, 403, 404.
 Tribunale di Guerra al seguito delle Truppe Operanti, 417.
 Tribunale di Guerra del Settore Giuba, 422, 426.
 Tribunale di Guerra dello Scacchiere Est, 422, 426, 429.
 Tribunale di Guerra dello Scacchiere Nord, 422, 426, 429.
 Tribunale di Guerra dello Scacchiere Sud, 422, 426, 429.
 Tribunale di Guerra di Intendenza presso il Comando Supremo dell'A.O.I., 402.
 Tribunale di Guerra di Intendenza presso il Comando Supremo per l'A.O.I. - Sezione di Mogadiscio, 407.
 Tribunale di Guerra per la Somalia Britannica, 427.
 Tribunale di Guerra presso l'Intendenza del Comando Superiore, 403, 404, 405.
 Tribunale di Harar, 495.
 Tribunale di Lechemti, 496.
 Tribunale di Macallé, 495.
 Tribunale di Magi, 496.
 Tribunale di Massaua, 495.
 Tribunale di mercato in Asmara, 79/80 (illustrazione).
 Tribunale di Mogadiscio, 496.
 Tribunale di Neghelli, 496.
 Tribunale di prima istanza, 285.
 Tribunale di Residenza, 152, 156.
 Tribunale di Rocca Littoria, 496.
 Tribunale di seconda istanza per i giudizi misti, 310.
 Tribunale di Soddu, 496.

Tribunale distrettuale, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440.
 Tribunale di Uardere, 496.
 Tribunale federale di Losanna, 139, 149.
 Tribunale indigeno, 45, 46, 50, 58, 61, 62, 64, 69, 84, 85, 117, 123, 124, 127, 130, 131, 134, 141, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 485.
 Tribunale indigeno civile, 306.
 Tribunale indigeno della Residenza di Soddu, 307, 308, 428, 484.
 Tribunale indigeno di Commissariato, 335.
 Tribunale indigeno di Dalle, 309.
 Tribunale indigeno di Gimma, 307, 481.
 Tribunale indigeno di prima istanza, 38.
 Tribunale indigeno per cristiani, 293, 295, 296.
 Tribunale indigeno per musulmani, 304, 482.
 Tribunale indigeno per pagani, 293, 295, 296.
 Tribunale militare, 218, 260, 262, 277, 405, 409, 410, 411, 412, 413, 416, 418, 419, 420, 450, 456.
 Tribunale militare coloniale, 18, 19, 20, 21, 66, 317.
 Tribunale militare dei Galla e Sidama, 422.
 Tribunale militare dell'Amara, 422.
 Tribunale militare della Somalia, 426, 449, 451.
 Tribunale militare dell'Eritrea, 422.
 Tribunale militare dello Scioa, 422.
 Tribunale militare del Regno, 418.
 Tribunale militare di Addis Abeba, 410, 414.
 Tribunale militare di Appello, 456.
 Tribunale militare di Asmara, 410.
 Tribunale militare di Gimma, 288/289 (illustrazione), 410.
 Tribunale militare di Gondar, 410.
 Tribunale militare di Guerra, 263, 316, 407, 409, 428.
 Tribunale militare di Harar, 410, 422.
 Tribunale militare di Mogadiscio, 410.
 Tribunale militare speciale, 19, 22.
 Tribunale militare territoriale del Regno, 406.
 Tribunale penale per i giudizi di seconda istanza fra abissini, 309.
 Tribunale provvisorio di Dessié, 288/289 (illustrazione).
 Tribunale Regionale, 38, 50, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 77, 80, 85, 119, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 157, 223, 259, 260, 281, 282, 286, 313, 447, 449, 450.
 Tribunale Regionale della Somalia, 448.
 Tribunale Regionale dell'Indigenato, 3, 167.
 Tribunale Residenziale civile, 310.
 Tribunale Residenziale Civile per giudizi di seconda istanza fra aborigeni, 310.
 Tribunale Residenziale Penale per i giudizi di seconda istanza fra aborigeni, 310.
 Tribunale Sciaraitico, 3, 153, 158, 169, 183, 184, 185, 273, 316, 335, 337, 339, 340, 344, 434, 438, 487.

Tribunale Sciaraitico dello Scioa, 486, 487.
 Tribunale Sciaraitico Superiore Civile, 309.
 Tribunale Sciaraitico Superiore Penale, 309.
 Tribunale Speciale, 7, 298, 491, 493.
 Tribunale speciale per la difesa dello Stato, 71, 72, 158, 160, 171, 423.
 Tribunale straordinario, 402, 403, 404.
 Tribunale Superiore del Comando delle Truppe di occupazione, 434, 436, 437, 438, 440.
 Tribunale Superiore sciaraitico, 335, 337, 340, 344.
 Tribunale Supremo Militare del Regno, 18, 19, 22, 411, 412, 418, 419, 420.
 Tributi locali, 367.
 Tributi municipali, 368.
 TRINCHERO A., 373.
 TRIPOLI, 18, 267, 393.
 TRIPOLITANIA, 2, 33, 331, 349.
 Truppe del Commonwealth, 432.

U

uachil, v. Wakil.
 uaher, garante del pagamento, 200, 202.
 ualla uai (somalo), assenza, 142.
 Uaraba, Capi indigeni, 304.
 UARDERE, località, 496.
 uassì (arabo e somalo), esecutore testamentario, 143.
 uassia (arabo), successioni testamentarie, 143.
 UBET MATEFARÀ, 479.
 UEBI GESTRO, località, 117, 426, 496.
 ueddé àatta (arabo), deposito, 143.
 UDINA M., 457, 460.
 UDINÒ UOLDESELLASSIÈ UOLDETADIC, 492.
 Uditori giudiziari, 397.
 udul, v. suhud.
 Ufficiale coloniale, 192, 193.
 Ufficiale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, 500.
 Ufficiale dello Stato Civile, 15, 240.
 Ufficiale di polizia giudiziaria, 405, 415.
 Ufficiale di Porto, 347, 350, 354.
 Ufficiale Giudiziario, 57, 85, 86, 111, 166, 277, 278, 300, 331, 417, 455.
 Ufficiale pubblico, 261, 334, 350, 440.
 Ufficiale Sanitario, 172.
 Uffici di Porto, 350.
 Uffici e depositi dell'Amministrazione dei Monopoli dell'A.O.I., 373.
 Ufficio Centrale dei brevetti presso il Ministero delle Corporazioni, 378.
 Ufficio coloniale dell'economia corporativa, 377, 378.
 Ufficio dei Monopoli, 374.
 Ufficio del Giudice della Colonia, 56, 58, 91, 92, 120, 148, 150, 173, 175, 300, 320, 436, 440.
 Ufficio del Giudice dei Galla e Sidama, 308.

Ufficio della Produzione e del Lavoro, 364, 368, 370, 379, 386.
 Ufficio del Lavoro, 290.
 Ufficio dell'economia corporativa della Libia, 397.
 Ufficio delle Imposte, 361, 362, 364.
 Ufficio del Magistrato Militare, 420.
 Ufficio del Pubblico Ministero, 34, 47, 77, 171, 267, 274, 334, 343, 358, 360, 454.
 Ufficio del Pubblico Ministero Militare, 19, 412.
 Ufficio del Qadi, 125.
 Ufficio del rappresentante del Pubblico Ministero, 87, 91, 115, 267, 292.
 Ufficio di Avvocatura dello Stato per l'A.O.I. di Addis Abeba 322.
 Ufficio di Cancelleria Militare, 19, 412.
 Ufficio di conciliazione, 337.
 Ufficio di conciliazione del Commissariato della Dancalia ed Aussa, 317.
 Ufficio di consulenza e di assistenza legale per i sudditi coloniali ed assimilati poveri, 326.
 Ufficio Giustizia Militare per l'A.O.I., 410, 421.
 Ufficio Istruzione, 4.
 Ufficio Istruzione Militare, 19, 312.
 Ufficio per gli Affari dei Territori di occupazione bellica, 399, 431.
 Ufficio per l'iscrizione delle ipoteche e la trascrizione degli atti agli effetti del codice civile, 91.
 Ufficio provinciale delle corporazioni, 377.
 Ufficio Tecnico del Municipio di Addis Abeba, 389.
 Ulema, giudice componente il Collegio Sciaraitico, 272.
 UOLCAIT, località, 485.
 UOLDECHIDAN CASSA, 479.
 UOLDEGHIORGHIS GHEBREMICAEL, 480.
 UOLDEHIUT UOLDEMARIAM, 479.
 UOLDEMARIAM ASSEGHEHEI, 480.
 UOLDEMARIAM DESSALEGN, 479.
 UOLDEMARIAM UOLDETECLÈ, 480.
 UOLDEMARIAM IOLDIES, 480.
 UOLDEMÙ UOLDEAB EUOLD GRASMAC, 491.
 UOLDESELLASSIÈ GHEBREHIUET, 480.
 UOLDEZADIK ABBAMERTÒ, 480.
 UOLLAMO, località, 303.
 UOLLEGA, località, 496.
 UOLLO, località, 428, 495.
 Uomber, 271, 272, 273, 276, 293, 295, 300, 302, 303, 306, 309, 477, 470, 479, 485, 487.
 Uomberato, 271, 272, 478.
 UONDEFRASC DEBALCOU, 480.
 UONDEMAGAGNÀ MANGASCIÀ, 492.
 UONDEMARIAM ASSAU GHEBRESCHIER, 492.
 UONDIMÙ GIAMMAZIBIRÙ, 493.
 UONDO, località, 313.
 UORCTI FECIBAU ZIMADASC, 492.

UORGÙ MANGHISTÙ, 492.
 UORRÀ ILÙ, località, 426, 428.
 Usciere, 166.
 Usi e consuetudini sui mercati, 204.
 Usi locali, 50, 277, 290, 293, 296, 330, 354, 440.
 Usi tradizionali, 222, 223, 258, 435.
 uùl Dagna, giudice del patto presente alla stipulazione del contratto di compravendita di bestiame bovino per darne efficacia legale, 200.
 uzà gulhai, dichiarazione di immunità da peste del bovino posto in vendita, 202.

V

Vaglia cambiario, 24, 395, 399.
 VAN DEN BERG, L. W. C., 149.
 Vendetta collettiva, 69, 436.
 VENEGONI C., 491.
 Vice Avvocato dello Stato di Addis Abeba, 322.
 Vice Avvocato Militare, 19.
 Vice Commissari di Governo, 224.
 Vice Commissariati, 495.
 Vice Conciliatore, 163, 337.
 Vice Giudice della Colonia, 59, 80, 81, 164, 166, 282, 283, 297, 313.
 Vice Giudice della Somalia, 77.
 Vice Giudice Indigeno, 338.
 Vice Governatore Generale, 224.
 Vice Residente, 79, 81, 133, 319, 220, 229, 288, 296.
 Vice Residenza, 63, 218, 221, 227.
 Vice Uomber, 271, 272, 478, 479.
 VICINI E., 491.
 VILLAGGIO DUCA DEGLI ABRUZZI, 35, 496.
 Violazioni degli Ordinamenti Finanziari relativi a tributi, 354.
 VITALE L., 26.
 VITALI D., 477.
 Vocatio in jus, 188.

W

wachil (arabo e somalo), mandato, 143.
 wakil, rappresentante legale, mandatario (v. anche wachil), 207, 208.
 well (arabo e somalo), tutela, 142.
 War Crimes, proclama inglese, 447.

Y

YEMEN, 487.

Z

ZABEGNÀ, circoscrizione giudiziaria, 272, 479.
 ZALLA, località, 303.
 ZELLECHÈ MEBRÈ GABREMASCAL, 492.
 Zaptié, 63.

V O L U M I P U B B L I C A T I

Serie scientifico-culturale

IL TERRITORIO E LE POPOLAZIONI

Testi di ELIO MIGLIORINI, MARTINO MARIO MORENO, ENRICO BROTTO, L. VINIGI GROTANELLI e ENRICO DE AGOSTINI. Complessive pagine xx-373, con indice analitico e tabelle cronologiche.



I MOSAICI DELLA TRIPOLITANIA

Testo di SALVATORE AURIGEMMA. Complessive pagine 71 di testo, 180 tavole a colore e in bianco e nero, bibliografia e indici. Rilegatura in tutta tela rossa con impressioni in oro sul piano e sui tasselli.



LE PITTURE MURALI DELLA TRIPOLITANIA

Testo di SALVATORE AURIGEMMA. Complessive pagine iv-140 di testo, con 124 tavole di cui 77 a colore, bibliografia e indici. Rilegatura in tutta tela rossa con impressioni in oro sul piano e sui tasselli.



STUDI ITALIANI DI ETNOGRAFIA E DI FOLKLORE DELLA LIBIA

Testo di ESTER PANETTA. Complessive pagine xii-203, con note, illustrazioni e indice analitico.



CONTRIBUTO DELL'ITALIA ALLA CONOSCENZA DELLA NOSOGRAFIA DELL'AFRICA

Testo di MARIO GIROLAMI e GIUSEPPE SCOTTI. Complessive pagine xiv-196, con illustrazioni e indice analitico.



STORIA DELLA CARTOGRAFIA COLONIALE ITALIANA

Testo di CARLO TRAVERSI, con «specimens» cartografici e illustrazioni. Complessive pagine xxiv-294 e indice analitico.

Serie scientifico-culturale

CONTRIBUTO DELL'ITALIA ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUISTICA AFRICANA

Testo di ANTONIO ENRICO LEVA, con cartine e indici. Pagine xxvi-294.



Serie storica

VOLUME INTRODUTTIVO LA ESPLORAZIONE GEOGRAFICA POLITICA ED ECONOMICA

Testo di ENRICO DE LEONE (con appendici di P. ELIA TONIOLO, LUIGI MESSEDEGLIA e CARLO BAUDI DI VESME). Complessive pagine xii-386, con cartine, indice analitico e tabelle cronologiche.



VOLUME PRIMO ETIOPIA - MAR ROSSO Tomo I (1857-1885)

Testo di CARLO GIGLIO, con avvertenza e note dell'Autore. Complessive pagine xii-483, con indice analitico.

Tomi II e III

I due volumi raccolgono i documenti relativi al periodo storico esaminato nel Tomo I. Entrambi sono corredati di note, tabelle cronologiche, indici analitici.

Tomo V

Documenti relativi al periodo 1885-1886, raccolti a cura di CARLO GIGLIO. Complessive pagine xii-467 con note, tabelle cronologiche e indici analitici.



VOLUME SECONDO OCEANO INDIANO Tomo II

Documenti relativi a Zanzibar e al Benadir per il periodo 1884-1891, raccolti a cura di CARLO GIGLIO. Complessive pagine x-397, con note, tabelle cronologiche e indice analitico.

Tomo III

Documenti relativi alla Somalia Settentrionale per il periodo 1884-1891, raccolti a cura di CARLO GIGLIO. Complessive pagine xii-238, con note, tabelle cronologiche e indice analitico.

LA POLITICA COLONIALE
DELL'ITALIA NEGLI ATTI,
DOCUMENTI E DISCUSSIONI
PARLAMENTARI

Testo di GIACOMO PERTICONE, con note di GUGLIELMO GUGLIELMI. Complessive pagine XVIII-360, con appendice di documenti, tabelle cronologiche e indice analitico.



VOLUME QUARTO

LUIGI NEGRELLI E IL CANALE DI
SUEZ NELLE CARTE DEL FONDO
MARIA GROIS NEGRELLI

Tomo I (1846-1858)

Documenti raccolti a cura di FRANCESCO ATTILIO SCAGLIONE. Complessive pagine XXXII-416 con note, indice analitico dei nomi, indice cronologico dei documenti e indice per materia.



Serie storico-militare

ORGANI, ORDINAMENTI
E IMPIEGO DELLE FORZE ARMATE

VOLUME PRIMO

L'OPERA DELL'ESERCITO

Tomo I. *Ordinamento militare e reclutamento.*

Testo di MASSIMO ADOLFO VITALE, con introduzione e note dell'Autore. Complessive pagine XXIV-270, con appendice documentaria, indice analitico e illustrazioni.

Tomo II. *Avvenimenti militari e impiego.*

Parte I: *Africa Orientale* (dalla spedizione di Massaua alla vigilia della campagna etiopica).

Testo di MASSIMO ADOLFO VITALE, corredato di cartine, illustrazioni, tabelle cronologiche. Complessive pagine XXIV-284 e indice analitico.

Tomo III. *Avvenimenti militari e impiego.*

Africa Settentrionale (dallo sbarco a Tripoli alla seconda guerra mondiale inclusa).

Testo di MASSIMO ADOLFO VITALE, corredato di cartine, illustrazioni, tabelle cronologiche. Complessive pagine XXIV-388 e indice analitico.



VOLUME SECONDO

L'OPERA DELLA MARINA

Testo di GIUSEPPE FIORAVANZO e GUIDO VITI, con note degli Autori. Complessive pagine XVI-244, con tabelle cronologiche, illustrazioni e indice analitico.

VOLUME TERZO

L'OPERA DELL'AERONAUTICA

Tomo I. *Eritrea e Libia* (1888-1932).

Testo di VINCENZO LIOY, con cartine, illustrazioni, documenti, tabelle cronologiche e indice analitico. Complessive pagine XX-214.

Tomo II. *Eritrea, Somalia e Etiopia* (1919-1937).

Testo di VINCENZO LIOY, con cartine, illustrazioni, documenti, tabelle cronologiche e indice analitico. Complessive pagine XVIII-266.



VOLUME QUARTO

I CORPI ARMATI
CON FUNZIONI CIVILI

Testi di MASSIMO ADOLFO VITALE, ALCEO ANTICO, ANGELO LONGO, EDOARDO MEZZA. Complessive pagine XXIV-225, con note, documenti, illustrazioni e indice analitico.



VOLUME QUINTO

LE MEDAGLIE D'ORO D'AFRICA

Raccoglie tutte le medaglie d'oro delle campagne condotte in terra africana dalle nostre Forze Armate. Complessive pagine XXII-172, con indici.



Serie giuridico-amministrativa

VOLUME PRIMO

IL GOVERNO DEI TERRITORI
OLTREMARE

Parte I: *Gli organi centrali.*

Parte II: *Il personale civile.*

Testi di CESARE MARINUCCI e TOMASO COLUMBANO, con note, tavole, appendice legislativa. Complessive pagine XX-448 e indice analitico.

VOLUME SECONDO

L'AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA
DEI TERRITORI OLTREMARE

Tomo I. *L'Amministrazione della giustizia in Eritrea e in Somalia.*

Testo di VINCENZO MELLANA, con una introduzione, note, documenti, bibliografia e indice analitico. Complessive pagine XIV-446.

Tomo II. *L'Amministrazione della giustizia nell'Africa Orientale Italiana.*

Testo di VINCENZO MELLANA, con note, documenti, bibliografia, illustrazioni e indice analitico. Complessive pagine XX-574.

VOLUME TERZO

Repertorio delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti nelle Colonie italiane (1880-1943), a cura di CESARE MARINUCCI, pagine XVI-312.



Serie civile

ORGANIZZAZIONE SANITARIA
NELL'AFRICA ITALIANA

Testi di GIUSEPPE BUCCO e ANGELO NATOLI, con una nota integrativa sui servizi sanitari dell'A.O.I. di ARMANDO FELSANI, illustrazioni e bibliografia. Complessive pagine XX-372 e indice analitico.

I SERVIZI VETERINARI
NELL'AFRICA ITALIANA

Testi di GAETANO CONTI, VITTORIO CILLI, DARIO PELLEGRINI, ROMUALDO FACCIO, NINO SOLINAS, ANTONIO CACCAVELLA, GIULIO MONTEVERDE, ALBERTO FRANCHI, con illustrazioni, bibliografia e indice analitico. Complessive pagine XVIII-240.

VOLUMI IN CORSO DI PUBBLICAZIONE

Serie scientifico-culturale

STUDI ITALIANI DI ETNOGRAFIA
E DI FOLKLORE
DELL'AFRICA ORIENTALE
ITALIANA

Testo di ESTER PANETTA, con note e indice analitico.



Serie storica

VOLUME PRIMO

ETIOPIA - MAR ROSSO

Tomo IV (1885-1891)

Testo di CARLO GIGLIO, con avvertenza e note dell'Autore e indice analitico.

Tomi vari

Documenti relativi al periodo 1887-1891, raccolti a cura di CARLO GIGLIO, con note, tabelle cronologiche e indice analitico.

VOLUME SECONDO

OCEANO INDIANO

Tomo I (1884-1896)

Testo di CARLO GIGLIO, con avvertenza e note dell'Autore e indice analitico.

Serie economico-agraria

VOLUME PRIMO

L'AVVALORAMENTO
E LA COLONIZZAZIONE

Tomo I. *L'opera di avvaloramento agricolo e zootecnico.* (Problemi generali e risultati).

Testo di ARMANDO MAUGINI, con premessa dell'Autore, note, bibliografia. Complessive pagine XXII-148, indice analitico e illustrazioni.

Tomo II. *L'avvaloramento agricolo e zootecnico in Eritrea, in Somalia e in Etiopia.*

Testo di LUIGI MARIA BOLOGNA, EMILIO CONFORTI, GIUSEPPE ROCCHETTI e ARRIGO CHIUDERI. Complessive pagine XXII-453, con note, bibliografia, illustrazioni e indice analitico.

Tomo III. *L'avvaloramento agricolo e zootecnico della Tripolitania e della Cirenaica.*

Testo di PIERO BALICO e GIUSEPPE PALLONI. Complessive pagine XVIII-402, con note, bibliografia, illustrazioni e indice analitico.

VOLUME QUARTO

LUIGI NEGRELLI E IL CANALE DI
SUEZ NELLE CARTE DEL FONDO
MARIA GROIS NEGRELLI

Tomo II (1859-1869)

Documenti raccolti a cura di FRANCESCO ATTILIO SCAGLIONE, corredati di note, indice analitico dei nomi, indice cronologico dei documenti e indice per materia.



Serie giuridico-amministrativa

VOLUME PRIMO

IL GOVERNO
DEI TERRITORI OLTREMARE

Parte III: *Gli organi periferici.*

Testo di CESARE MARINUCCI, con note, tavole e indice analitico.

VOLUME SECONDO

L'AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA
DEI TERRITORI OLTREMARE

Tomo III. *L'Amministrazione della giustizia in Africa Settentrionale.*

Testi di VINCENZO MELLANA, con note, documenti, bibliografia e indici analitici.